

Anno XXXIX

REPUBBLICA ITALIANA

N. 44 Speciale  
Sanità



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 23 MAGGIO 2008

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

**IL LIBRO delle REGOLE**  
*Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli  
della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare  
della Regione Abruzzo  
2008 - 2010*

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinose-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinose-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**Direzione Sanità**

SERVIZIO VETERINARIO

(Dr. GIUSEPPE BUCCIARELLI)

# IL LIBRO delle REGOLE

*Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli  
della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare  
della Regione Abruzzo  
(P.P.R.I.C.)*

2008 - 2010

1° edizione

31 marzo 2008



## SOMMARIO

### Parte I

### **Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**

#### **DETERMINAZIONI**

##### *Dirigenziali*

DIREZIONE SANITA'  
*SERVIZIO VETERINARIO*

DETERMINAZIONE 31.03.2008, n. DG11/54:

**“IL LIBRO DELLE REGOLE”. Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010.**

## PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*DIREZIONE SANITA'  
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 31.03.2008, n. DG11/54:

**“IL LIBRO DELLE REGOLE”. Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Ogni giorno giungono sulle nostre tavole alimenti di origine animale e vegetale e, per ognuno di essi, è stato attuato un processo produttivo iniziato nei campi e nelle stalle e proseguito fase dopo fase, fino al momento del consumo.
- La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate “filiera” e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera alimentare, “dal campo alla tavola”;
- Già dall’anno 2000, con l’emanazione del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”, l’Unione Europea ha fissato linee strategi-

che innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera “dai campi alla tavola”, tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l’aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;

- Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l’attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;
- A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la tutela della salute e l’alimentazione”;
- La programmazione e l’attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
- La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l’abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;

Visto il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e

fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto che l’art.41 del predetto Regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale;

Visto che gli artt. 42 e 43 del Regolamento medesimo, stabiliscono rispettivamente i principi generali e gli orientamenti per l’elaborazione di detto Piano;

Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio del 26.4.2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi;

Visto il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;

Visti i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visti i Reg. CE n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la Decisione 2006/677/CE del 29.09.2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri ad elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico, previsto dal richiamato Reg. (CE) 882/2004;

Vista l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sulla proposta del Ministero della Salute concernente il “Piano Nazionale Integrato dei Controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare”, sancita il 14 giugno 2007;

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

Vista la nota del Ministero della salute DGSAN-VI-46786/P/I.6.A/35 pervenuta in data 17.01.2007 recante "Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità dei vegetali";

Vista la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell'11.2.2008 - "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 - previsto Reg. CE n. 882/2004 - ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";

Tenuto conto che, attraverso la redazione di Piani Programmatici di intervento, è necessario assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

Posto che, con lo scopo di fornire a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale operanti nel sistema dei controlli uno strumento di agile consultazione e verifica delle attività da svolgere sul territorio, è quantomai opportuno disciplinare e raccogliere in nel presente unico provvedimento, cosiddetto "*LIBRO DELLE REGOLE*", tutti i Piani di Attività di competenza dei Servizi Veterinari Regionali e dell'Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione, per il periodo temporale triennale 2008-2010;

Atteso che l'articolazione dei Piani prevede una programmazione pluriennale che si esplicita attraverso una pianificazione annuale delle varie attività dei servizi deputati al controllo (cfr.. Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animali, Piano Fitofarmaci, Piano Radioattività, Piano dei Controlli Coordinati CE, Piano per OGM, Piano Salmonella, Piano profilassi TBC, BRC, LEB, MVS,

Scrapie, TSE, Blue Tongue, Influenza Aviaria, IBR, BVD, Anemia Infettiva Equina, ecc.....);

Dato atto che i Piani di Attività relativi all'Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione sono stati elaborati e redatti in collaborazione con il Servizio Prevenzione Collettiva di questa stessa Direzione;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

#### DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di approvare il "Libro delle Regole" - Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. il presente Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
3. di confermare le scadenze e le attività già previste nell'allegato "A" alla Determinazione DG/11/197 del 31.12.2007, afferente la calendarizzazione dei flussi informativi per la verifica dei L.E.A. (*SCADENZARIO*) e che, ad ogni buon fine, viene nuovamente allegato, con opportune modifiche e integrazioni, al Libro delle regole della Regione Abruzzo;
4. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle Aziende U.U.S.S.L.L. regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione,

ai Direttori dei Servizi Veterinari e dei S.I.A.N. delle stesse Aziende, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, alla Direzione Agricoltura della G.R.A., alle Associazioni Allevatori, agli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi Odontoiatri e dei Medici-Veterinari della Regione Abruzzo;

5. di trasmettere copia della presente determi-

nazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

6. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Giuseppe Bucciarelli**

*Segue allegato*



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**Direzione Sanità**

SERVIZIO VETERINARIO

(Dr. GIUSEPPE BUCCIARELLI)

# IL LIBRO delle REGOLE

*Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli  
della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare*

*della Regione Abruzzo*

**(P.P.R.I.C.)**

**2008 - 2010**

**1° edizione**

31 marzo 2008



**INDICE**

<b>Presentazione</b>	<b>5</b>
<b>Premesse</b>	
<b>Obiettivi generali</b>	<b>6</b>
<b>Presupposti del piano</b>	<b>6</b>
<b>Unicità e facilità di consultazione</b>	<b>6</b>
<b>Integrazione</b>	<b>6</b>
<b>Valutazione del rischio</b>	<b>6</b>
<b>Autocontrollo</b>	<b>6</b>
<b>Responsabilizzazione</b>	<b>6</b>
<b>Progressione</b>	<b>7</b>
<b>Punto di contatto</b>	<b>7</b>
<b>Durata del Piano</b>	<b>7</b>
<b>Tempistica del Piano</b>	<b>8</b>
<b>Operatività del Piano</b>	<b>8</b>
<b>Struttura del Piano</b>	<b>8</b>
<b>Aggiornamento e Revisione del Piano</b>	<b>8</b>
<b>Introduzione</b>	
<b>Organizzazione generale del sistema</b>	<b>9</b>
<b>Autorità competenti</b>	<b>9</b>
<b>Descrizione delle Autorità competenti</b>	<b>10</b>
<b>Ministero della Salute</b>	<b>10</b>
<b>Regioni e Province Autonome</b>	<b>10</b>
<b>Regione Abruzzo</b>	<b>11</b>
<b>Aziende UU.SS.LL.</b>	<b>14</b>
<b>Laboratori</b>	<b>16</b>
<b>Istituti Zooprofilattici Sperimentali</b>	<b>16</b>
<b>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo</b>	<b>17</b>
<b>Laboratori Nazionali di riferimento e Centri Nazionali di Referenza</b>	<b>18</b>
<b>Carabinieri per la Tutela della Salute</b>	<b>19</b>
<b>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</b>	<b>19</b>
<b>Ispettorato Centrale Repressione Frodi</b>	<b>20</b>
<b>Ministero dell'Ambiente</b>	<b>20</b>
<b>Ministero dell'Università e della Ricerca</b>	<b>20</b>
<b>Agenzia delle dogane</b>	<b>20</b>
<b>Istituto Superiore di Sanità</b>	<b>20</b>
<b>Conformità a taluni requisiti operativi previsti dal Reg. CE 882/2004</b>	<b>21</b>
<b>Procedure Documentate</b>	<b>24</b>
<b>CAPITOLO I – Sanità Animale</b>	
<b>Piano per la Emergenza (CRZ) per Afta Epizootica e le altre emergenze epidemiche</b>	<b>26</b>
<b>Anagrafiche degli Animali e controlli minimi da svolgere</b>	<b>27</b>
<b>Check list per il controllo del sistema di identificazione degli ovini</b>	<b>28</b>
<b>Piano per la Tuberculosis Bovina e Bufalina</b>	<b>33</b>
<b>Piano per la eradicazione della Brucellosi Bovina e bufalina</b>	<b>38</b>
<b>Piano per la eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica</b>	<b>40</b>
<b>Piano per la eradicazione della Brucellosi Ovi-Caprina</b>	<b>44</b>
<b>Piano per le T S E</b>	<b>51</b>
<b>Piano per la Anemia Infettiva degli Equidi</b>	<b>56</b>
<b>Piano per la West Nile</b>	<b>62</b>
<b>Piano per la MVS, Aujeszky e Peste Suina Classica</b>	<b>64</b>



<u>Piano Selezione Genetica per la resistenza alle Encefalopatie Sp. Trasmissibili negli ovini</u>	<u>74</u>
<u>Piano di controllo per la Blue-Tongue</u>	<u>85</u>
<u>Monitoraggio sulla diffusione di Salmonella spp. e di Staphilococcus Aureus meticillino</u>	
<u>– resistente nei branchi di suini da riproduzione</u>	<u>110</u>
<u>Piano regionale per la Salmonella nelle galline ovaiole</u>	<u>112</u>
<u>Piano di sorveglianza e controllo delle Salmonelle – gruppi di riproduzione di pollame della specie</u>	
<u>GALLUS GALLUS</u>	<u>118</u>
<u>Piano Monitoraggio per l’Influenza Aviaria</u>	<u>125</u>
<u>Programma Regionale di Prevenzione e Controllo del Randagismo e della Leishmaniosi</u>	<u>131</u>
<u>Disciplinare per l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche</u>	<u>134</u>
<u>Transumanza e Monticazione</u>	<u>136</u>
<u>Procedure per la Erogazione degli Indennizzi</u>	<u>136</u>
<u>Criteri e Modalità per l’accertamento, la Valutazione e la Liquidazione dei danni causati da cani</u>	
<u>randagi o inselvatichiti</u>	<u>138</u>

## CAPITOLO II - Igiene della Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale

<u>Misure per l’Applicazione dei regolamenti del “Pacchetto Igiene”</u>	<u>140</u>
<u>Procedure di Semplificazione e Verifica dell’Autocontrollo</u>	<u>156</u>
<u>Linee Guida Vincolanti per il Riconoscimento dei Laboratori di analisi</u>	<u>157</u>
<u>Valutazione del Rischio e categorizzazione delle strutture alimentari</u>	<u>169</u>
<u>Procedure per la macellazione dei Suini a domicilio e Profilassi della Trichinosi e dell’Echinococcosi/Idatidosi</u>	<u>169</u>
<u>Classificazione delle zone di Produzione dei Molluschi nelle acque antistanti la Costa della</u>	
<u>Regione Abruzzo ed approvazione del Sistema di Allerta</u>	<u>170</u>
<u>Sistema di Controllo e di Allerta per i Molluschi Bivalvi</u>	<u>172</u>
<u>Programma di Classificazione Provvisoria per le zone di Produzione dei Cannolicchi (Ensis</u>	
<u>Minor e Solen Vagina)</u>	<u>173</u>
<u>Piano Regionale di Controllo Radioattività da Matrici Alimentari</u>	<u>174</u>
<u>Programma per il Monitoraggio della Contaminazione delle Carni con Tessuto</u>	
<u>Nervoso (BSE)</u>	<u>178</u>
<u>Controllo sull’Applicazione del Sistema di Identificazione e Registrazione degli Animali</u>	
<u>della Specie Ovina e Caprina presso gli Impianti di Macellazione</u>	<u>181</u>
<u>Piano Salmonella sulle carcasse di broilers</u>	<u>184</u>
<u>Sistema di allerta</u>	<u>185</u>
<u>Audit</u>	<u>185</u>
<u>Controllo microbiologico dei prodotti alimentari</u>	<u>187</u>

## CAPITOLO III - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

<u>Controllo sul Benessere degli Animali</u>	<u>189</u>
<u>Verifica del Benessere sulle altre Specie</u>	<u>205</u>
<u>Linee Guida per le Procedure Applicative del Reg. CE n.1/2005, Protezi. Animali durante il</u>	
<u>Trasporto</u>	<u>205</u>
<u>Programma di Vigilanza e Controlli sui Farmaci Veterinari e sulla Farmacovigilanza</u>	<u>235</u>
<u>Piano di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sugli Alimenti per Animali PNAA</u>	<u>239</u>

Parte Tecnica e Introduzione	239
PNAA Anno 2008	243
Parte Generale	243
<b>Titolo I</b> Piano di Sorveglianza e Vigilanza ai fini della Profilassi della BSE	256
<b>Titolo II</b> Piano di Controllo dei Principi Attivi ed Additivi negli Alimenti per Animali	265
<b>Titolo III</b> Piano di Sorveglianza e Vigilanza Presenza Sostanze Indesiderabili e Contaminanti	268
Titolo IV Piano di Campionamento controllo Contaminazione Microbica da Salmonella	286
<b>Titolo IV Piano di Sorveglianza e Vigilanza Presenza Organismi Geneticamente Modificati</b>	<b>293</b>



<b>Titolo VI Controlli all'Importazione</b>	<b>298</b>
<b>Piano Residui regionali Fitofarmaci e Sostanze Attive Tollerate nei Prodotti Alimentari</b>	<b>316</b>
<b>Animali morti</b>	<b>429</b>
<b>Controlli sul Latte</b>	<b>430</b>
<b>Sistema di Allerta</b>	<b>431</b>

#### **CAPITOLO IV - Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione**

<b>Piano dei Controlli Ufficiali sulla Sicurezza Alimentare</b>	<b>452</b>
<b>Ristorazione collettiva</b>	<b>454</b>
<b>Ristorazione pubblica</b>	<b>456</b>
<b>Controlli depositi e vendita</b>	<b>457</b>
<b>Controlli per attività mirata</b>	<b>458</b>
<b>Controlli aziende di produzione primaria</b>	<b>460</b>
<b>Vigilanza sugli integratori alimentari</b>	<b>460</b>
<b>Piano di vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti</b>	<b>461</b>
<b>Vigilanza sull'etichettatura nutrizionale</b>	<b>462</b>
<b>Controllo microbiologico</b>	<b>464</b>
<b>Piano fitofarmaci</b>	<b>466</b>
<b>Piano diossine e PCB</b>	<b>467</b>
<b>Piano dei contaminanti: Nitrati, Piombo e Cadmio</b>	<b>468</b>
<b>Piano dei controlli per la ricerca di micotossine</b>	<b>469</b>
<b>Piano radiazioni ionizzanti</b>	<b>473</b>
<b>Piano OGM</b>	<b>474</b>
<b>Sistema di allerta</b>	<b>474</b>

#### **CAPITOLO V - Gestione flussi informativi e finanziari**

<b>Albo regionale dei Medici Veterinari Riconosciuti</b>	<b>476</b>
<b>Controlli sulle Acque a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale</b>	<b>479</b>
<b>Progr Attività e Calendarizzazione dei Flussi Informativi per la verifica dei L.E.A. – Scadenziario</b>	<b>480</b>



## PRESENTAZIONE

*Il presente Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli è stato predisposto, in conformità dei principi e degli orientamenti contenuti negli articoli da 41 a 43 del Reg. CE 882/2004, nonché sulla base delle indicazioni fornite con il P.N.I. 2007-2010 e, da ultimo, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11.02.2008 ad oggetto: "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 previsto dal Reg. CE 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21 maggio 2007" con la quale, nel recepire il PNI 2007-2010, ne è stata demandata l'attuazione a livello regionale al Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità.*

*Il Reg. CE n. 882/2004 ha sostanzialmente esteso i criteri dell'auto controllo alle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare, benessere e sanità animale e sanità dei vegetali, prevedendo un Piano nazionale unico ed integrato che descriva le attività ed i soggetti coinvolti, il modo in cui viene assicurata la conformità dei soggetti e delle attività agli standard richiesti, i meccanismi di revisione e di aggiornamento dei controlli e della propria organizzazione.*

*Il Presente Piano ha voluto quindi trasfondere, sul piano regionale, i medesimi principi del P.N.I. al fine di contribuire a fare la maggiore chiarezza possibile sui soggetti coinvolti e sulle attività da svolgere, in relazione alla struttura organizzativa della ns.Regione.*

*Questo Strumento non è e non vuole essere esaustivo nella materia trattata, che per sua stessa natura è oltremodo estesa ed articolata ma, oltre ad essere uno strumento principe nella programmazione delle attività a livello regionale, è stato ritenuto un valido mezzo, di facile consultazione, per chi opera tutti i giorni sul "campo".*

*Naturalmente sarà benacetto ogni utile suggerimento degli operatori del sistema sanitario che possa rendere migliore questo lavoro o che possa comunque ottimizzare, perfezionare ed arricchire ulteriormente i singoli interventi di dettaglio. I suggerimenti potranno essere forniti secondo le procedure spiegate più avanti.*

*Questo Piano è frutto dell'apporto di diversi capaci collaboratori che, a vario titolo ed ognuno con la propria precipua competenza, hanno partecipato e concorso alla sua stesura nella veste attuale.*

*Un doveroso ringraziamento quindi a tutti i Collaboratori che hanno curato la redazione del Piano, ad iniziare dai responsabili di Ufficio: Piero Bertazzi per la parte Amministrativo-Gestionale, Dr. Gianmarco Ianni per la Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, Dr. Paolo Tortolano per la parte sull'Igiene della Produzione, Commercializzazione e Trasporto degli Alimenti di O.A., Dr. Stefano Giovannoli per la parte sull'Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione, Dr. Federico Di Gregorio Medico Veterinario, Dr.ssa Franca Franchi Specialista Amministrativo, Sig.re Magda Marcantonio e Micarone Chiara, Sig. ri Tonino Marcozzi e Vincenzo Sisti per il contributo sempre prezioso ed apprezzato nella complessiva attività svolta.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO**

F.to Dr Giuseppe Bucciarelli



# PREMESSE

## OBIETTIVI GENERALI

Il presente Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli si propone di integrare ed ottimizzare tutte le attività di controllo sulla sicurezza alimentare, benessere e sanità animale e sanità dei vegetali in ambito regionale attraverso una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività pertinenti. La vastità della materia trattata, la molteplicità delle attività di controllo ufficiale, la precisa indicazione delle competenze delle singole Amministrazioni coinvolte, sono alcuni dei fattori che contribuiscono a rendere il Piano Pluriennale Regionale particolarmente ambizioso e di complessa realizzazione.

Pertanto, Obiettivo generale del presente Piano è il **completamento delle sue Parti**, al fine di ottenere lo strumento necessario per procedere a:

- o Razionalizzazione ed armonizzazione dei controlli ufficiali disposti sul territorio regionale nell'ambito del settore alimentare e dei settori ad esso connessi;
- o Revisione della normativa regionale al fine della migliore attuazione della legislazione comunitaria e nazionale e degli obiettivi del Regolamento 178/2002;
- o Rivisitazione dell'organizzazione delle Autorità competenti regionali ai fini dell'attuazione del Regolamento 882/2004;
- o Adeguamento dei sistemi informativi alle esigenze di valutazione del rischio;
- o Miglioramento e proceduralizzazione dei sistemi di valutazione del rischio;

## PRESUPPOSTI DEL PIANO

In particolare, nella redazione del presente Piano si è tenuto conto dei seguenti elementi principali:

### ***Unicità e facilità di consultazione.***

Il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli è costituito da un unico documento che, attraverso singoli Piani di attività, delinea il sistema regionale di prevenzione per la sicurezza alimentare, i mangimi, la sanità animale, il benessere degli animali e la sanità delle piante;

### **Integrazione** (Reg. 882/2004, art 43(1)a)

Il Piano deve promuovere un approccio coerente, completo ed integrato dei controlli ufficiali. Per soddisfare tale requisito non è sufficiente una semplice elencazione di Autorità competenti o di piani di settore, ma è necessario evidenziare l'integrazione ed il coordinamento tra di esse e tra i settori di attività.

Tale requisito è perseguito attraverso la descrizione schematica delle competenze di ciascun ente e dei controlli da esso svolti, particolarmente in ambito regionale, con l'obiettivo di:

- migliorare la possibilità di raffronto tra oggetto, tipologia ed entità dei controlli effettuati in ciascuna fase della produzione o commercializzazione;
- semplificare l'individuazione di sovrapposizioni di competenze o di controlli, o di lacune da colmare;
- mantenere o rafforzare il grado di efficacia, efficienza ed appropriatezza del sistema di controllo rispetto agli obiettivi di salute attesi e alle risorse impiegate.

### **Valutazione del rischio (Reg. 178/2002) e sulla categorizzazione del rischio (Reg. 882/2004, art 42(2)b e art 43(1)b)**

Le attività di controllo ufficiale dovranno essere giustificate e "pesate" in relazione alla conoscenza e valutazione scientifica dei pericoli che, nelle varie fasi della filiera della produzione alimentare, possono determinare un rischio per la salute dei consumatori. Le attività di controllo ufficiale dovranno basarsi, per quanto possibile, su una classificazione dei rischi in categorie o gerarchie di rischio.

Più in generale, il Piano deve descrivere gli "obiettivi strategici ed il modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi" (Art. 43(2)(a)).

### **Autocontrollo**



Ciascuno dei soggetti istituzionali di livello regionale, coinvolti nel Piano, cura in proprio le informazioni.

Tali informazioni fanno particolare riferimento a: organizzazione generale; competenze; attività di indirizzo, coordinamento e controllo; sistemi informativi utilizzati.

#### Responsabilizzazione

I soggetti istituzionali coinvolti nel Piano sono responsabili di:

- curare, per la parte di propria competenza, le informazioni ed i contenuti del Piano;
- assicurare l'attuazione di quanto inserito nel Piano;
- garantire la revisione e l'aggiornamento del Piano, secondo le procedure;
- garantire l'adozione delle azioni correttive, anche attraverso meccanismi di condizionalità delle erogazioni.

#### Progressione

Il livello di dettaglio e di definizione del Piano verrà elevato progressivamente, mediante:

- aggiornamento/modifica/eliminazione di parti, contenuti e procedure;
- inserimento di nuove parti, contenuti e procedure.

#### PUNTO DI CONTATTO

Contact point: Chief Officer Giuseppe BUCCIARELLI Dirigente del Servizio Veterinario della Giunta Regionale d'Abruzzo	
Address:	Via Conte di Ruvo n. 74 – 65100 PESCARA
Email address:	Giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it
Telephone:	085.7672646
Fax:	085.7672637

Il Punto di contatto cura:

- a. la redazione del P.P.R.I.C.(redazione delle parti di carattere generale, coordinamento degli enti coinvolti, per le parti specifiche, collezione della documentazione prodotta )
- b. la trasmissione del P.P.R.I.C.
- c. il coordinamento delle attività conseguenti agli esiti delle valutazioni e delle proposte di intervento sulle attività del Piano

#### DURATA DEL PIANO

Il Reg.882/2004 prevede che il Piano sia pluriennale, senza definirne una specifica durata, e che esso deve essere regolarmente aggiornato alla luce dei pertinenti sviluppi e adattato durante la sua applicazione in considerazione dei fattori previsti dal Regolamento medesimo: risultati delle attività del controllo ufficiale, delle attività di audit, delle attività di ispezione e audit dell'FVO.

La pluriennialità prevista dal Regolamento si accompagna con il concetto di evoluzione del Piano, assicurata da una costante e ciclica autoalimentazione della quale non è possibile individuare un termine ultimo.

D'altra parte, nelle linee guida comunitarie (doc. 660005 rev:6 version 2, del 28 marzo 2006) si suggerisce agli Stati Membri di prevedere una durata compresa tra i 3 e i 5 anni.

Nella redazione del presente Piano, anche sulla base delle indicazioni comunitarie, si è ritenuto necessario prevedere una durata **triennale**, ritenendola sufficiente per poter confermare o meno la concezione generale del Piano, per sviluppare un quadro esaustivo ed integrato dei controlli ufficiali, per svilupparne una revisione critica e per allineare la scadenza con quella del P.N.I.



### TEMPISTICA DEL PIANO

- 1) entro il primo trimestre del 2009 - prima revisione generale del Piano con eventuali integrazioni;

### OPERATIVITÀ DEL PIANO

Il Piano è di immediata attuazione, pertanto le attività di controllo ufficiale già in essere proseguiranno immutate;

### STRUTTURA DEL PIANO

Il documento è suddiviso in 5 capitoli:

- Sanità Animale
- Igiene della Produzione e Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale
- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione
- Gestione delle attività amministrative dei flussi informativi e finanziari.

### AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO

Il Piano deve essere aggiornato in funzione del sopraggiungere di nuova normativa, nuove malattie o altri rischi per la salute, della valutazione e categorizzazione del rischio, o in relazione ai risultati dei controlli effettuati o per cambiamenti significativi della struttura, gestione o funzionamento delle autorità competenti, o per evidenze scientifiche.

#### Procedure di aggiornamento e revisione del Piano

Le esigenze di aggiornamento e revisione delle singole parti del Piano potranno verificarsi in particolare nei seguenti casi:

- a) autovalutazione: è possibile che ciascun ente ritenga necessario modificare le parti del Piano di propria diretta pertinenza. In tal caso procede come indicato al successivo punto 1;
- b) valutazioni da parte degli enti coinvolti circa le attività di altri enti: il caso viene segnalato al Punto di contatto che curerà il coordinamento tra gli enti interessati. Nel caso in cui essi debbano procedere a modifiche di parte/i del Piano, seguiranno l'iter indicato al punto 1;
- c) a seguito di ispezioni: gli enti che a seguito di ispezioni debbano procedere all'applicazione di azioni correttive che esitano, tra l'altro, in modifiche di parte/i del Piano procedono come descritto al punto 1;

A seguito dei casi suindicati, si seguirà la seguente procedura di aggiornamento del Piano:

- 1) Ciascun ente direttamente interessato modifica le parti di pertinenza del Piano, mediante produzione di un file sostitutivo della parte precedente, che deve essere trasmesso al Punto di contatto con le indicazioni necessarie per consentire l'agevole individuazione dell'esatta collocazione nella struttura del Piano. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di inserimento di nuove parti del Piano. In tutti i casi, la richiesta di modifica deve essere debitamente motivata;
- 2) Il Punto di contatto inserirà nel Piano il nuovo file, corredato della data di aggiornamento. In taluni casi, ove si renda necessario, il Punto di contatto individuerà i modi opportuni per dar seguito a specifiche procedure di modifica.

#### Indicazioni tecniche

Poiché il Piano è per sua natura oggetto di revisione permanente e continua nelle sue singole parti, per ciascuna di esse saranno indicati, per ogni nuovo aggiornamento o revisione, la data di redazione ed il numero di revisione.



# INTRODUZIONE

## ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA

La maggior parte delle competenze in materia di salute e di benessere animale ed in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi sono attribuite, a livello nazionale, al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute.

Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) è competente per gli aspetti relativi alla sanità delle piante e svolge un ruolo limitato in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in quanto responsabile per i controlli sull'etichettatura e la tracciabilità delle carni e per i controlli sui pesticidi e sui mangimi.

In seguito alla modifica della nostra Costituzione, avvenuta nel 2001, il tema della salute in generale e quello della sanità animale, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, del benessere animale e della profilassi internazionale, è divenuto materia le cui responsabilità sono condivise tra le Autorità nazionali e regionali.

Ad eccezione di quegli aspetti la cui competenza è esplicitamente riservata al Governo, quali i controlli alle importazioni e la profilassi internazionale, tutti i compiti amministrativi nelle suddette aree sono stati trasferiti alle Regioni.

La Regione Abruzzo ha pertanto la responsabilità, all'interno del proprio territorio, della pianificazione, dell'indirizzo e coordinamento, del rilascio delle autorizzazioni e della verifica dei controlli.

L'attuazione dei controlli è gestita a livello locale dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), che hanno un elevato livello di autonomia nell'allocazione e nella gestione delle risorse.

Allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati, la Regione Abruzzo ha cominciato ad introdurre sistemi di audit in aggiunta agli strumenti più tradizionali di monitoraggio e di reporting.

## AUTORITA' COMPETENTI

La seguente tabella elenca le Autorità che in Italia hanno delle responsabilità in materia di salute animale, sicurezza dei mangimi e degli alimenti, benessere animale e sanità delle piante (qualora disponibili sono stati inclusi in tabella i link ai relativi siti web).

Livello nazionale	
MH-DGSVA	Ministero della Salute-Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti <a href="http://www.ministerosalute.it/">http://www.ministerosalute.it/</a>
UVAC	Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
PIF	Posti di Ispezione Frontaliera
USMAF	Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera
NAS	Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri <a href="http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/tutela/salute/Salute_Main.htm">http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/tutela/salute/Salute_Main.htm</a>
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali <a href="http://www.politicheagricole.it/MINISTERO/home.asp">http://www.politicheagricole.it/MINISTERO/home.asp</a>
ICRF	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi <a href="http://www.politicheagricole.it/ICRF/home.asp">http://www.politicheagricole.it/ICRF/home.asp</a>



Livello regionale	
RPHS	Servizi Sanitari Regionali
RPS	Servizi Regionali Fitosanitari <a href="http://www.politicheagricole.it/produzione/fitopato/sfr.htm">http://www.politicheagricole.it/produzione/fitopato/sfr.htm</a>
Livello locale	
ASL	Aziende Sanitarie Locali <a href="http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp?label=usl">http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp?label=usl</a>
Laboratori	
ISS	Istituto superiore di sanità <a href="http://www.iss.it/">http://www.iss.it/</a>
IZS	Istituti Zooprofilattici sperimentali <a href="http://www.ministerosalute.it/alimenti/attivita/sezAttivita.jsp?lang=italiano&amp;label=coo&amp;id=112&amp;area=ministero&amp;colore=2&amp;lang=it">http://www.ministerosalute.it/alimenti/attivita/sezAttivita.jsp?lang=italiano&amp;label=coo&amp;id=112&amp;area=ministero&amp;colore=2&amp;lang=it</a>
ARPA	Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente <a href="http://www.pubblicaamministrazelocale.it/link/altri_enti_nazionali.htm">http://www.pubblicaamministrazelocale.it/link/altri_enti_nazionali.htm</a>

#### DESCRIZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

##### **Ministero della Salute**

*Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti*

*Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti è organizzato in 2 Direzioni Generali ed 1 Segretariato.*

*Presso il Dipartimento sono istituiti 3 Uffici di livello dirigenziale, con i seguenti compiti:*

*UFFICIO I : Affari generali - attività relative al perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva del Ministro.*

*UFFICIO II : Programmazione e controllo – attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento, verifica degli atti di maggiore rilevanza.*

*UFFICIO III : Sistemi di qualità e valutazione – verifica dell' adeguamento delle direttive comunitarie, coordinamento delle funzioni ispettive, supporto al Capo Dipartimento per le attività di promozione e mantenimento delle relazioni con gli organi competenti dell' Unione europea ed extraeuropea.*

*La Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario è competente in materia di sanità e anagrafe degli animali, controllo delle zoonosi, benessere e riproduzione degli animali, igiene zootecnica, igiene e sicurezza dell' alimentazione animale, farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, materie prime e dispositivi per uso veterinario. Presso tale Direzione sono insediati il " Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" e " l' Unità centrale di crisi".*

*La Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e la nutrizione è competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale, nutrizione e prodotti destinati ad un' alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare, alimenti transgenici, additivi, aromi, contaminanti e materiali a contatto, prodotti fitosanitari, piani di controllo della catena alimentare gestione del sistema di allerta alimentare, esportazione dei prodotti alimentari.*

*Il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, competente in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico. Presso tale Segretariato, che rappresenta il riferimento italiano dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare ( EFSA) è insediata la segreteria del " Comitato nazionale per la sicurezza alimentare ".*

##### **Regioni e Province Autonome**

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006;

*Nell'ambito delle 19 Regioni e delle due Province Autonome, la competenza sulla sanità animale, sicurezza alimentare e benessere animale è a carico dei Servizi di Sanità pubblica delle Regioni (RPHS). L'organizzazione interna dei Servizi regionali può differenziarsi nell'ambito di ogni Regione (es. nella Regione Toscana i servizi veterinari costituiscono una unità indipendente dal punto di vista*



*organizzativo per quanto riguarda la sanità pubblica mentre in una delle due Province Autonome i Servizi veterinari dipendono dall'Autorità Provinciale dell'Agricoltura).*

*Nei Servizi veterinari regionali svolgono la propria attività 106 veterinari (di cui 19 con contratto a termine).*

Le Regioni hanno assunto una sempre più diretta responsabilità finanziaria sulla sanità e contestualmente viene loro riconosciuto non solo il ruolo normativo o programmatico, ma anche una competenza ed un potere esclusivo sulla gestione e sul finanziamento dei servizi sanitari.

#### **Regione Abruzzo**

La descrizione dell'organizzazione e delle attività della Regione è quella di seguito specificata e comprende le Attività del Servizio Veterinario e quelle della Prevenzione Collettiva riferita all'Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale e della Nutrizione.

Le competenze del Servizio Veterinario nell'ambito della Direzione Sanità, come attribuite con Delibera di G.R.A. n. 206 del 22.03.2000, sono le seguenti:

*Cura l'attività di controllo delle malattie trasmissibili all'uomo ed a quelle diffuse proprie degli animali. Svolge attività di indirizzo e controllo rivolte alla tutela del benessere animale, sulla distribuzione e sull'impiego di farmaci veterinari e sulla riproduzione animale. Svolge, altresì, attività di controllo sulla igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale. Cura i rapporti tra Regione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e le Aziende U.S.L. e coordina l'unitarietà delle funzioni di sanità pubblica assicurando elevati standard tecnici e professionali. Emanando direttive, vigila e effettua ispezioni e controllo rivolte alla tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo sanitario degli alimenti di origine animale e loro derivati in tutte le fasi dalla produzione al consumo. Effettua attività di monitoraggio e valutazione dei piani di controllo dei residui e delle contaminazioni alimentari. Coordina gli interventi di controllo sulla produzione, commercializzazione ed uso dei Presidi fitosanitari. Cura le procedure circa il riconoscimento europeo ed internazionale degli impianti di produzione. Effettua attività di vigilanza su istituzioni e presidi veterinari privati, sulla professione veterinaria e sulle attività paraveterinarie. Cura gli indennizzi dovuti agli allevatori per il decesso di animali sia a causa di malattie ricomprese nella lista A dell'O.I.E., sia a causa di cani randagi o inselvatichiti.*

*Si riportano, in ogni caso, le attività indicate nell'ultimo piano sanitario approvato. Naturalmente devono essere prese in esame le assegnazioni che vengono fatte da specifiche norme verticali e di settore.*

Le competenze del Servizio Prevenzione Collettiva nell'ambito della Direzione Sanità, come attribuite con Delibera di G.R.A. n. 206 del 22.03.2000, sono le seguenti:

*Cura gli aspetti di promozione, verifica e controllo sugli adempimenti per la sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro da parte dei soggetti obbligati dalla normativa in concerto con compiti assegnati all'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, le campagne di prevenzione e diagnosi precoce di malattie oncologiche; segue il settore di medicina legale, cura la programmazione, il coordinamento e controllo in materia di igiene pubblica del territorio e degli ambienti di vita.*

*Cura la tutela igienico sanitaria degli alimenti e prevenzione nutrizionale.*

Inoltre, in sede di programmazione delle future attività non potrà non tenersi conto delle linee generali di intervento demandate a questo Servizio Veterinario dal nuovo Piano Sanitario Regionale. 2008-2010, la cui legge approvativa è in fase di pubblicazione.

#### **Sicurezza alimentare**

Premesso che l'analisi del rischio rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti, è indispensabile l'attivazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio sulla situazione sanitaria degli allevamenti, sul livello di contaminazione degli alimenti e sulla incidenza di infezioni di origine alimentare nell'uomo. Tutto questo, considerando i diversi aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa. Appare pertanto necessario avere a disposizione un sistema informativo omogeneo regionale e realizzare una banca dati delle attività produttive del settore alimentare. La pianificazione di ispezioni e campionamenti, che le normative di indirizzo europeo (Reg 882/2004/CE) inquadrano quale atto fondamentale per la verifica



dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori degli stabilimenti alimentari, dovrà essere orientata alla valutazione dei rischi presenti sul territorio regionale per quanto realisticamente possibile.

E' determinante attivare un sistema di conoscenza dell'attività espletata quale presupposto dell'analisi del rischio. Tale compito implica un controllo basato su un rapporto di tipo informativo con gli operatori alimentari, al fine di consentire ad essi di operare in termini probabilistici di minimizzazione del rischio. Un corretto sistema di controllo consentirà, inoltre, di esplicitare un rapido ed efficace intervento in caso di emergenza alimentare. Si può ben comprendere come il conseguimento di tali risultati possa generare la possibilità nei Servizi del Dip., che operano nelle filiere alimentari, di poter agire non solo attraverso operazioni ispettive. La strategia indicata dal Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare, e quindi dal Reg. 178/2002/CE, riassunta dallo slogan "dai campi alla tavola", evidenzia inoltre la necessità di trovare momenti d'incontro e di coordinamento con i vari attori partecipanti alla sicurezza degli alimenti: Sanità, Agricoltura, Associazioni di Categoria e di consumatori.

▪ In particolare, la **Sanità Pubblica Veterinaria** opera nel quadro della prevenzione sanitaria a tutela della salute umana garantendo la salute, il benessere e la corretta alimentazione degli animali produttori di alimenti, la sicurezza degli alimenti di origine animale e favorendo il rapporto di convivenza tra animali e uomo.

L'adeguamento del sistema della SPV alle nuove esigenze derivanti dal mutamento del quadro istituzionale, economico e normativo e dall'identificazione di nuovi rischi sanitari potrà assicurare il raggiungimento di tali obiettivi. Inoltre, sarà attivata una banca dati delle attività produttive del settore alimentare, condivisa con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, per cui le attività ispettive e di campionamento saranno pianificate sulla base dell'analisi del rischio e saranno coinvolti nel progetto le principali componenti interessate alla sicurezza alimentare (agricoltura, associazioni di produttori e consumatori).

L'entrata in vigore dei nuovi regolamenti Comunitari, compresi nel "Pacchetto Igiene", ha modificato il contesto operativo della SPV, introducendo un innovativo sistema di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è quello di prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria sostenibile che non determini impatto regolamentare eccessivo, distorsivo e diseconomico.

Questo introduce nella fase di programmazione sanitaria della prevenzione i concetti di priorità, di efficacia e di efficienza produttiva ed allocativa e di proattività delle funzioni di sanità pubblica che derivano da azioni sanitarie coerenti con l'obiettivo di tutela della salute comportando effetti positivi sul piano socioeconomico ed ambientale.

Per la profilassi malattie infettive animali dovranno essere attivate azioni per il mantenimento e miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti bovini attraverso il proseguimento del risanamento degli allevamenti. Nel corso del triennio dovrà essere integrata e coordinata l'attuazione dei 3 principali piani di controllo annuale (residui di farmaci e contaminanti ambientali, alimentazione animale e controllo degli alimenti di origine animale) e migliorato il sistema di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e del livello di contaminazione degli alimenti di origine animale. Si rinvia ad altri documenti tecnici la prevenzione e la gestione della possibile pandemia di influenza aviaria.

#### **Miglioramento della qualità ambientale come determinante di salute**

L'inserimento in un ambiente di qualità, o comunque il miglioramento della qualità ambientale, determina una sopravvivenza maggiore ed una incidenza minore di patologie cronico-degenerative. L'intervento nei settori dell'aria, acqua, suolo, alimenti, rumorosità ambientale, sostanze chimiche pericolose, ambienti confinati (in particolare le abitazioni, le scuole, gli ospedali...), esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti, in maniera integrata tra il Dipartimento di Prevenzione e le altre strutture, sanitarie e non, diviene elemento determinante per realizzare una efficace prevenzione ambientale. L'attuale situazione di frammentazione degli interventi e l'insufficiente coordinamento tra i singoli enti, in assenza di una valutazione complessiva del sistema "ambientale" regionale, determina interventi di scarsa efficacia in termini di prevenzione. E' necessario creare una base dati comune a livello regionale tra i vari enti interessati, da cui derivare accordi di programma tramite conferenze di servizio o accordi congiunti di programma. Per perseguire tali obiettivi occorre attivare in sede regionale gruppi di lavoro formalmente costituiti, orientati per funzioni e composti da rappresentanti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e degli altri Enti chiamati in causa, aventi la finalità di supporto tecnico operativo alle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo proprie della Regione.

#### **Formazione e sviluppo del personale**

La ridefinizione del quadro delle funzioni e attività dei dipartimenti di Prevenzione e l'acquisizione di nuove, o più approfondite, conoscenze e tecniche per le attività innovative (valutazione dei rischi



ambientali e comportamentali; valutazione dei danni; controllo dei fattori di rischio...) comportano un riallineamento delle conoscenze e dei comportamenti degli operatori su temi sia di aggiornamento tecnico professionale che di natura metodologica e organizzativa. Nell'arco di vigenza del PSR, verranno pertanto promosse a cura della Regione specifiche iniziative di formazione e aggiornamento per sostenere i Dipartimenti di Prevenzione nell'opera di innovazione da sviluppare.

In particolare verranno avviate iniziative di formazione aggiornamento sui seguenti temi:

- a) l'osservazione epidemiologica per i Servizi di Prevenzione,
- b) la valutazione del rischio e le mappe previsionali dei rischi,
- c) progettazione operativa e valutativa,
- d) applicazione delle normative CEE.

Il Servizio Sanità e Veterinario della Regione e l'Agenzia Sanitaria Regionale, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, individueranno gli specifici obiettivi educativi, le metodologie organizzative e il piano di valutazione delle iniziative formative da avviare. Verrà inoltre pianificata una indagine sui bisogni formativi degli operatori, per predisporre ulteriori progetti formativi. Al termine del triennio è atteso il raggiungimento di uno standard di programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento.

#### **RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO VETERINARIO:**

- o **Dr. Giuseppe Bucciarelli** – Dirigente del Servizio
  - o **Sig. Piero Bertazzi** – Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi Veterinari
  - o **Dr. Paolo Torlontano** – Responsabile Ufficio Igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
  - o **Dr. Giammarco Ianni** – Responsabile Ufficio di Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
  - o **Sig.ra Magda Marcantonio** – Assistente Amministrativo;
  - o **Sig. Tonino Marcozzi** – Assistente Amministrativo;
  - o **Sig. Vincenzo Sisti** – Collaboratore Amministrativo;
  - o **Sig.ra Chiara Micarone** – Collaboratore Amministrativo;
  - o **Collaborano altresì, con rapporto di lavoro Co.Co.Co. n. 1 medico veterinario - Dr. Federico Di Gregorio e n. 1 Specialista Amministrativo - Dr.ssa Franca Franchi;**
- Articolazione del personale del Servizio Veterinario e assegnazione ai vari uffici

#### ➤ **Ufficio Igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Funzionario veterinario).**

La responsabilità dell'ufficio è attribuita al Dr. Paolo Torlontano, con la collaborazione diretta del Sig. Tonino Marcozzi

#### ➤ **Ufficio Sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Funzionario veterinario).**

La responsabilità dell'ufficio è attribuita al Dr. Giammarco Ianni, con la collaborazione del Sig. Vincenzo Sisti.

#### ➤ **Affari Amministrativi Veterinari.**

La responsabilità dell'ufficio è attribuita al Sig. Piero Bertazzi. Lo stesso cura tutti gli aspetti amministrativi dell'attività del Servizio, con la collaborazione della Sig.ra Magda Marcantonio e della Sig.ra Chiara Micarone.

- Sono chiamati inoltre a collaborare con i singoli Uffici, nell'ambito delle specifiche competenze assegnate agli Uffici stessi, n. 1 Medico Veterinario con contratto di Co.Co.Co. (Dr. Federico Di Gregorio) e n. 1 Specialista Amministrativo con contratto di Co.Co.Co. (Dr.ssa Franca Franchi).

#### **Articolazione del personale del Servizio Prevenzione Collettiva**

#### ➤ **Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

La responsabilità dell'ufficio è attribuita al Dr. Stefano Giovannoli – Medico Chirurgo.



**Aziende UU.SS.LL.**

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006;

*All'interno di ogni Azienda Unità sanitaria locale (AUSL) vi sono diversi Dipartimenti. Uno di questi è il Dipartimento della Prevenzione, nel quale la competenza sulla sanità pubblica è ripartita tra due settori: il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e i Servizi veterinari locali (LVS).*

Si riporta di seguito, sempre in corsivo, la descrizione generale estratta dal Piano Sanitario regionale 2008-2010, approvato con Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 2008;

*Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura complessa dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è organizzata per centri di costo e di responsabilità ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.*

*La **missione** dei Dipartimenti di Prevenzione è quella di promuovere azioni rivolte alla individuazione ed alla rimozione delle cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale, di agire per garantire la tutela dello stato di benessere e della salute collettiva e di dare una risposta unitaria ed efficace alla domanda, anche inespressa, di salute della popolazione perseguendo strategie di:*

- *Conoscenza epidemiologica dei bisogni della popolazione;*
- *Conoscenza epidemiologica della salute delle popolazioni animali;*
- *Promozione della salute attraverso processi di educazione, informazione e formazione;*
- *Prevenzione degli stati morbosi;*
- *Miglioramento della qualità della vita e degli stili di vita attraverso la conoscenza, il controllo e la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza.....*

*In particolare, le **funzioni** del Dipartimento di Prevenzione sono:*

- *Profilassi delle malattie infettive e parassitarie;*
- *Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;*
- *Tutela della collettività e dei singoli rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;*
- *Sanità Pubblica Veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; riproduzione animale e genetica; igiene delle produzioni zooteniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale e loro derivati;*
- *Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine vegetale;*
- *Sorveglianza e prevenzione nutrizionale;*
- *Tutela della salute nelle attività sportive;*
- *Medicina dei viaggi e delle migrazioni con riferimento ai rischi connessi ai viaggi e alle problematiche dell'immigrazione.*

*Per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione, assumono un significato centrale le attività di vigilanza.*

**Articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione**

*Il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. regionali è articolato nelle seguenti strutture complesse aziendali:*

- *Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica;*
- *Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;*
- *Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;*
- *Servizio di Sanità Animale;*



- Servizio di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione, Trasporto, Deposito, Somministrazione degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

*E' prevista inoltre un'area amministrativa di supporto al Direttore del Dipartimento.*

*I Servizi operano quali centri di costo e responsabilità. Sono dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite e si integrano e coordinano tra loro, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse.*

Le attività relative alla sanità pubblica veterinaria e all'igiene degli alimenti rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dal DPCM del 29 novembre 2001, che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

### **Sistema Informativo per la Prevenzione**

*Vi è l'esigenza di disporre di un sistema informativo affidabile a completo sostegno delle attività di prevenzione. Si tratta di ricondurre ad unitarietà i sistemi informativi esistenti, articolando e distinguendo tra le informazioni necessarie al governo della prevenzione e quelle necessarie all'esercizio della prevenzione.*

*Per quanto attiene alla **Veterinaria** sulla base dei principi di cui all'art. 1 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, l'attività di raccolta, rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati relativi alla medicina veterinaria, comprese le anagrafiche degli animali, la zootecnia, la zooprofilassi, le zoonosi e l'igiene degli alimenti e delle produzioni di competenza delle UUSLL regionali, dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo nonché degli organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale nell'ambito della medicina veterinaria, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema Statistico nazionale, viene istituita la Banca Dati Regionale (BDR) che comprende ed assorbe il sistema informativo veterinario regionale della regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) coordinato dal Servizio Veterinario della Direzione Sanità*

La maggior parte degli ispettori delle ASL sono Veterinari.

Nelle ASL lavorano un totale di 152 Medici-Veterinari (dato riferito al 31.12.2007).

Nei SIAN l'organico è costituito da alcuni medici, ma la maggior parte del personale è tecnico diplomato. Il personale che si occupa di attività di tipo gestionale è specificatamente dedicato a questa attività, mentre il restante personale è coinvolto anche in altre attività della sanità pubblica.

Sul territorio regionale sono attualmente presenti n. 6 Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Due ASL hanno un territorio di competenza coincidente con quello provinciale (Pescara e Teramo), mentre le altre Province (L'Aquila e Chieti), oltre alle Aziende del Capoluogo, contano anche altre due Aziende, rispettivamente quelle di Avezzano-Sulmona e di Lanciano-Vasto.

Il nuovo P.S.R. 2008-2010 ha innovato l'architettura istituzionale territoriale, fornendo un nuovo assetto del Sistema Sanitario regionale.

- ✓ Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila (che raggruppa le due corrispondenti ASL esistenti)
- ✓ Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano, Vasto, Chieti (che raggruppa le due corrispondenti ASL esistenti)
- ✓ Azienda Sanitaria Locale 3 - Pescara
- ✓ Azienda Sanitaria Locale 4 - Teramo
- ✓ Azienda Ospedaliera Universitaria de L'Aquila
- ✓ Azienda Ospedaliera Universitaria di Chieti

L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL è disciplinato con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con legge regionale.



### **Laboratori**

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006;

*L'attività di laboratorio nel settore della sanità animale, sicurezza alimentare e mangimi è svolta da un complesso di laboratori pubblici regionali.*

*Tra questi, le 105 Aziende Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) sono responsabili per le analisi sui contaminanti, pesticidi e alimenti di origine vegetale. Le ARPA, un tempo denominate Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP), comprendono laboratori che operano sia nell'ambito del monitoraggio ambientale che sui controlli negli alimenti. Le ARPA si rapportano con l'Azienda sanitaria locale, ma possono effettuare analisi per più di una ASL nell'ambito della stessa regione.*

*Dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) con 96 sedi provinciali sono responsabili per le analisi negli alimenti di origine animale e nella sanità animale.*

*Gli IZS sono soggetti al controllo ed alla supervisione delle Regioni, mentre la DGSVA svolge una attività di coordinamento.*

*A livello nazionale l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è l'organo pubblico tecnico-scientifico leader del Servizio Sanitario Nazionale. Le sue attività includono ricerca, controlli, formazione e consulenza nell'interesse della tutela della salute pubblica. Un'attività importante dell'Istituto, demandata dal Ministero della Salute o dalle Regioni, è la verifica ed il controllo qualitativo dei prodotti alimentari e del loro confezionamento. Esso esercita, inoltre, un'attività di supervisione nei confronti dei laboratori del Sistema Sanitario Nazionale coinvolti nella sicurezza alimentare. L'Istituto funge da Laboratorio di Riferenza nazionale, effettua analisi di seconda istanza e rappresenta l'organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute.*

*I Laboratori Nazionali di Riferenza sono ubicati nell'ambito di alcuni IZS e nell'ISS, in cui operano anche i seguenti Laboratori di Riferenza Comunitari (CRL): CRL per l'E.coli, inclusa l'E.coli verotossigena (VTEC); CRL per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis) e CRL per i residui delle sostanze comprese nell'allegato I, gruppo B3(c) della Direttiva 96/23/EC.*

*L'accreditamento dei laboratori può essere effettuato da un organismo privato, il Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori di prova (SINAL) o dall'Organismo Riconoscimento Laboratori (ISS-ORL) che fa parte dell'ISS.*

*Tutti i laboratori degli IZS che operano nel controllo ufficiale degli alimenti sono accreditati, 9 dal SINAL, 1 dall'ISS-ORL.*

*Allo stato attuale (settembre 2006) e in base a quanto riportato nei data base degli Organismi per l'accreditamento dei laboratori, consultabili on-line, del SINAL e dell'ORL, la situazione relativa all'accreditamento dei laboratori del controllo ufficiale è in progressiva crescita.*

*Complessivamente su 115 laboratori del controllo ufficiale 78 sono stati accreditati, di cui 68 ARPA e 10 IZS.*

*I restanti Laboratori non accreditati, pari a circa il 32% del totale, sono concentrati nelle Regioni Campania, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Molise e alcuni di essi hanno, comunque, avviato le richieste di accreditamento presso l'ORL.*

### **Istituti Zooprofilattici Sperimentali**

Dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) con 96 sedi provinciali sono responsabili per le analisi negli alimenti di origine animale e nella sanità animale.

Gli IZS sono soggetti al controllo ed alla supervisione delle Regioni, mentre la DGSVA - Direzione Generale della sanità veterinaria e alimentazione del Ministero della Salute, svolge una attività di coordinamento.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti pubblici a carattere interregionale dotati di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e Province autonome, per le materie di rispettiva competenza.



Ogni Istituto è articolato in una sede legale e in sezioni provinciali zooprofilattiche. All'istituzione di nuove sezioni provinciali ed all'eventuale soppressione di quelle esistenti si provvede con legge delle due Regioni interessate, sentito il Comitato tecnico.

L'Osservatorio Epidemiologico (OE) è un comparto tecnico-scientifico dell'IZS con compiti di sorveglianza epidemiologica (raccolge, archivia, elabora e diffonde attraverso un sistema informativo i dati derivati dalle attività delle Sezioni Diagnostiche Provinciali dell'IZS e dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione) e di pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere nel settore della Sanità Pubblica Veterinaria. Gli obiettivi che si propongono sono quelli di "prevenzione primaria" e "secondaria" sia nel campo delle malattie degli animali e delle zoonosi, sia nel campo della sicurezza alimentare.

Compiti degli istituti zooprofilattici sperimentali sono:

- a) svolgere ricerche correnti e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
  - b) assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
  - c) assicurare la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
  - d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
  - e) studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
  - f) aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
- elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

Il Ministro della Salute avvia con l'ausilio degli IZZSS:

- a) le attività di ricerca sperimentale;
- b) lo sviluppo organizzativo e le metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
- c) l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;
- d) la verifica tecnica dell'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
- e) l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
- f) la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;
- g) la formazione e l'aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
- h) compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;
- i) criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
- l) l'istituzione presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

L'Elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è contenuto, con collegamento ipertestuale, nel PNI 2007-2010.

#### **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo.**

(art. 2 dell'accordo allegato alla L.R. 28 dicembre 1987, n. 84 – *Natura giuridica e sede dell'Istituto*)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, è ente di diritto pubblico a carattere interregionale, denominato Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Le Regioni Abruzzo e Molise si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale quale strumento operativo di ricerca tecnico scientifica e di erogazione di servizi di Sanità pubblica veterinaria, di zootecnia e di formazione professionale degli operatori e delle maestranze di questi tre settori di attività tecnico-economiche in ambito regionale.

(ripreso dal sito web dell'Istituto)

L'Istituto promuove formazione, fornisce consulenza e supporto tecnico, ....

Per consolidare e assicurare la necessaria continuità all'azione di trasferimento di conoscenze e di competenze, è stato istituito il Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinarie (CIFIV) ove si svolge l'intensa attività formativa, in modalità tradizionale e a distanza e, attraverso di



esso, i Paesi membri delle organizzazioni mondiali che all'Istituto fanno riferimento, uniformano le procedure di controllo agli standard internazionali.

L'I.Z.S. offre servizi di alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo. Svolge numerose attività. I veterinari, biologi, chimici e microbiologi sono quotidianamente impegnati nella ricerca sperimentale sull'origine e lo sviluppo delle malattie infettive e diffuse degli animali, nella diagnosi delle malattie animali e di quelle che si possono trasmettere all'uomo (zoonosi).

Nel settore gli alimenti di origine animale destinati agli uomini e agli animali effettua indagini microbiologiche, chimiche e radiometriche, così come mantiene alta la sorveglianza epidemiologica sullo stato sanitario delle popolazioni animali e sull'igiene delle produzioni zootecniche e sui prodotti di origine animale.

Eroga un servizio di consulenza e di assistenza agli allevatori e alle loro associazioni per l'eradicazione delle malattie infettive e lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni zootecniche, soprattutto attraverso il benessere animale. Esperti dell'Istituto sono in tutto il mondo per sostenere, consigliare, assistere e approfondire lo sviluppo tecnologico e scientifico delle realtà produttive locali.

Sotto questo aspetto forte è l'attività di produzione della conoscenza, intesa come formazione di personale specializzato in zooprofilassi, di veterinari ed altre figure professionali, attraverso progetti di cooperazione tecnico-scientifica con altre istituzioni veterinarie nazionali e internazionali.

Accanto alla ricerca, è sviluppato un settore produzione di avanguardia sotto il profilo della tecnologia applicata alla scienza, che mette a disposizione presidi diagnostici, terapeutici e profilattici.

L'attività è costantemente sottoposta a controlli di qualità e certificata. L'I.Z.S. di teramo ha ottenuto dal SINAL, nel 1995, l'accreditamento per l'esecuzione di 289 prove di laboratorio (271 procedure) - di tipo sierologico, microbiologico, parassitologico, virologico, chimico, biochimico, radioimmunologico e radiometrico - in conformità con i criteri stabiliti dalla norma ISO/EC 17025.

L'accreditamento interessa anche sedi di Avezzano, Pescara, Lanciano, Campobasso, Isernia e il Centro di Biologia delle Acque di Giulianova e Termoli. Accanto a ciò, utilizza propri metodi e procedura di prova riconosciuti a livello nazionale e internazionale e partecipa a circuiti interlaboratorio per prove chimiche e microbiologiche, sierologiche, virologiche e di Biologia molecolare.

Il valore scientifico e il livello qualitativo espressi, hanno permesso di conquistare il riconoscimento e l'attestazione della comunità scientifica nazionale e internazionale.

A tutt'oggi, l'Istituto svolge compiti di alta qualificazione per conto del Ministero della Salute, in qualità di Centro di Riferenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME), per l'Epidemiologia, la Programmazione e l'Informazione (COVEPI), per le Brucellosi, per la *Listeria Monocytogenes*, per il *Campylobacter* e per le Diossine negli alimenti.

Gestisce la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe bovina, ovi-caprina, suina e avicola.

In campo internazionale è Laboratorio di Riferenza dell'OIE (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) per la PPCB (Pleuropolmonite contagiosa del bovino), la Brucellosi, la Bluetongue e il Benessere animale.

### **Laboratori Nazionali di Riferimento e Centri Nazionali di Riferenza**

L'Art. 33 del Regolamento CE 882/2004 prevede che ciascun Stato Membro designi un Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) in supporto a ciascuno dei Laboratori Comunitari di Riferenza (CRL) indicati nel Reg. CE 776/2006. La rete europea dei CRL e dei NRL rappresenta uno strumento essenziali del controllo ufficiale di mangimi, alimenti e sanità animale. Il loro ruolo è definito nel Regolamento CE 882/2004 (collaborazione con il rispettivo laboratorio comunitario di riferimento; coordinamento, nella loro sfera di competenza, delle attività dei laboratori ufficiali per l'analisi dei campioni, organizzazione di test comparativi; trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai CRL; assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente). Si fa presente che, per le materie di competenza di alcuni Laboratori Comunitari di Riferenza (CRL) indicati nel Reg. CE 776/2006, sono già da tempo stati designati dei Laboratori italiani (i c.d. "Centri Nazionali di Riferenza") che hanno raggiunto una elevata e comprovata esperienza nei settori in cui operano. Vengono pertanto definiti anche con il termine di "Laboratori Nazionali di Riferenza (NRL)" tutti gli attuali Centri Nazionali di Riferenza (CRN) presenti sul territorio nazionale.



Premesso ciò è in fieri la nomina di nuovi Laboratori di referenza italiani per coprire quelle aree di interesse della sicurezza alimentare al momento scoperte e in risposta alla designazione di nuovi CRL su queste materie.

Premesso che i Laboratori Nazionali di Referenza hanno gli stessi requisiti e svolgono le stesse attività dei Centri Nazionali di Referenza, si prevede che, se il laboratorio di nuova istituzione è localizzato presso un Istituto Zooprofilattico Sperimentale, venga riconosciuto anche con la denominazione di "Centro Nazionale di Referenza" con apposito decreto del Ministro della Salute, così come previsto dal vigente DM 5.10.1999.

Sul PNI 2007-2010 è possibile rinvenire l'elenco di dettaglio di tutti i laboratori italiani di riferimento con il collegamento ipertestuale.

### **Carabinieri per la Tutela della Salute**

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006.

*I Nuclei Antisofisticazione e Sanità sono un corpo speciale militare di polizia appartenente all'Arma dei Carabinieri. Sebbene da un punto di vista gerarchico facciano parte dei Carabinieri, essi operano sotto la supervisione del Ministero della Salute.*

*I NAS sono organizzati in un ufficio centrale (Organo centrale di Comando), 3 uffici periferici e 35 unità di ispezione locali dislocate in tutta Italia.*

*Il personale appartenente ai NAS possiede la qualifica di "ispettore sanitario" che gli conferisce l'autorità di condurre indagini in tutti i settori in cui medicinali ed alimenti sono prodotti, distribuiti ed immagazzinati.*

*Ogni unità dei NAS effettua:*

*indagini per l'accertamento di sofisticazioni ed adulterazioni di alimenti, di frodi nei confronti del Sistema Nazionale Sanitario e di traffici illegali di sostanze farmacologiche;*  
*controlli pianificati a livello nazionale e sorveglianza.*

*Le attività di controllo commesse alla qualifica degli ispettori sanitari sono condotte tramite ispezione degli impianti di produzione, il prelievo di campioni e l'analisi dei prodotti, l'esame dei documenti autorizzativi e la verifica dei sistemi di autocontrollo ed i risultati che ne scaturiscono.*

*In presenza di un crimine, il personale che conduce le ispezioni, in veste di autorità di polizia giudiziaria, riferisce alla competente magistratura allo scopo di avviare ulteriori indagini.*

*In conclusione, i NAS effettuano un'attività di sorveglianza e repressione delle attività illegali che riguardano la salute del consumatore e la sanità pubblica. Un totale di circa 1000 unità lavorano nei NAS, la cui maggioranza è rappresentata da ufficiali con una preparazione tecnica specifica. Circa il 50% del loro tempo di lavoro è dedicato all'effettuazione di ispezioni nel campo della sicurezza alimentare. Tra le competenze attinenti la salute pubblica, i NAS sono responsabili dell'effettuazione di ispezioni su alimenti, mangimi, medicinali per uso veterinario e pesticidi.*


I Carabinieri per la tutela della Salute, nella nostra Regione, hanno sede presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pescara Via G. D'Annunzio, 149 - ☎: 085 64144 / 085 64145

Collegamento ipertestuale alla Descrizione di dettaglio dei NAS

### **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006; a seguire, ulteriori elementi di approfondimento.

*All'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, l'ufficio VIII QPA (settore fitosanitario e dei fertilizzanti) e l'ufficio V QPA (produzioni animali) della Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari (DGQPA) rappresenta l'Autorità Centrale competente per la sanità delle piante.*



*Il Ministero ha la competenza anche per i controlli sugli OGM, la qualità commerciale dei mangimi, l'implementazione del divieto di alimentazione con farine animali ai fini della prevenzione della BSE, il commercio dei prodotti fitosanitari e la tracciabilità ed etichettatura delle carni.*

*L'attività di controllo del MIPAAF è effettuata dall'Ispettorato Centrale di Repressione Frodi (ICRF) che è un organo ispettivo responsabile principalmente per i controlli sulle frodi commerciali e sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. L'ICRF effettua annualmente circa 34.165 ispezioni e 11.763 analisi chimiche (dal report sull'attività del 2005). La maggior parte dei controlli sono condotti su vino e bevande alcoliche, latte e derivati e nel settore oleario.*

*Programmi mirati di controllo hanno riguardato, in particolare, i mangimi ed alimenti per animali, il divieto di alimentazione degli animali con farine animali e i sottoprodotti, la tracciabilità delle carni, la presenza di OGM nelle sementi di soia e di mais, l'etichettatura dei fertilizzanti ed i prodotti da agricoltura biologica.*

#### **Ispettorato Centrale di Repressione Frodi**

*L'ICRF è strutturato in un Dipartimento centrale con una Direzione Generale per la pianificazione, l'ispezione e il coordinamento dei laboratori (DGT) ed una Direzione Generale per il coordinamento della parte amministrativa (DGA), situati a Roma; inoltre, sul territorio nazionale, sono dislocati 12 uffici ispettivi con 15 unità periferiche. Esiste anche un complesso di laboratori che comprende 5 laboratori chimici che analizzano i campioni prelevati dai locali uffici ispettivi.*

*Un altro laboratorio chimico centrale responsabile per le analisi di seconda istanza è ubicato a Roma e rappresenta il Laboratorio di Referenza per l'ICRF, il cui compito è di valutare la qualità delle analisi chimiche e di implementare le metodiche chimiche analitiche.*

#### **Ministero dell'Ambiente**

Il Ministero dell'ambiente ha varie competenze, riconducibili alla promozione, alla conservazione e al recupero delle condizioni ambientali e del patrimonio naturale nazionale. I settori che includono tematiche afferenti al Piano sono in particolare quelli relativi alla protezione della natura, rifiuti, inquinamento e rischi industriali, difesa del suolo e del territorio.

#### **Ministero dell'Università e della Ricerca**

Amministra la ricerca scientifica e tecnologica ed il sistema formativo pubblico universitario, e quindi, è referente dell'offerta formativa utile alle esigenze del personale che svolge attività ricadenti nelle aree di interesse del Piano.

#### **Agenzia delle Dogane**

L'amministrazione Doganale, nell'ambito di sua competenza, ha il compito di assicurare l'osservanza delle normative fiscali ed extrafiscali, di garantire la tutela del commercio trasparente ed è fattivamente impegnata nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, impegno condiviso assieme agli organi di Polizia e alla Magistratura.

La Dogana italiana dal 2001 è una Agenzia con autonomia funzionale e gestionale dipendente dal Ministero dell'Economia.

Per consultare la documentazione di dettaglio fornita dall'ente, è possibile utilizzare il seguente collegamento ipertestuale: Agenzia delle Dogane.

#### **Istituto Superiore di Sanità**

L'Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica.

Per consultare la documentazione di dettaglio fornita dall'ente, è possibile utilizzare il seguente collegamento ipertestuale: Istituto Superiore di Sanità.



**CONFORMITA' A TALUNI REQUISITI OPERATIVI PREVISTI DAL Reg.882/2004**

Ai sensi dell'art.42(2), il Piano deve contenere informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali. Tali informazioni, tra l'altro, devono riguardare i metodi per assicurare la conformità ai criteri di cui all'art.4(2) e all'art.8(2) del predetto Regolamento.

Pertanto, nel presente paragrafo, sono riportati i criteri previsti dai citati articoli e sono specificate le peculiarità ordinali che assicurano la conformità a tali criteri.

Art.4(2)

Le autorità competenti assicurano quanto segue:

(a) **l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli** ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

(b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi **conflitto di interesse**;

(e) esse hanno **facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare** le misure previste nel presente regolamento;

(g) gli **operatori** del settore dei mangimi e degli alimenti **sono tenuti a sottoporsi** ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti

Art.8(2)

Gli Stati membri assicurano che esse dispongono di procedure giuridiche intese a **garantire al personale delle autorità competenti l'accesso alle infrastrutture ed alla documentazione mantenuta dagli operatori** del settore dei mangimi e degli alimenti, così da essere in grado di svolgere adeguatamente i loro compiti.

La maggior parte delle competenze nelle attività di controllo relative alla sicurezza alimentare, nonché al benessere e alla sanità animale, ricadono nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

L'SSN è definito dalla Legge Quadro di istituzione, L.833 del 1978, Art.1 (1), come "il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione (...) L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini".

Successivamente ridefinito dal DLgs 502/1992, riordino dell'SSN, quale "complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale".

Pertanto, tra le strutture dell'SSN coinvolte nell'attività del Piano, vi sono: il Ministero della Salute e le Regioni, relativamente agli uffici preposti, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS),.

La conformità ai requisiti dell'art.4(2), punti a), b), e) e g), e dell'art.8(2) da parte delle strutture citate è garantita, nell'ordinamento nazionale, dai seguenti strumenti:

- **inquadramento giuridico:** il personale che effettua i controlli ufficiali è, di norma dipendente pubblico, ha la qualifica di **pubblico ufficiale**, con poteri autoritativi e certificativi, come definito dall'art.357 del codice penale, e **ufficiale di polizia giudiziaria**, nei limiti dell'esercizio cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 22 della L.28-2-1963, n.441.

L'art.13 della L.689/1981 definisce i poteri del pubblico ufficiale, che è abilitato a: assumere informazioni; ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora; effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici; eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa.

Per quanto riguarda i poteri della polizia giudiziaria, essa può, tra l'altro, prendere notizia dei reati; impedire la prosecuzione del reato; ricercare gli autori di reati; assicurare le fonti di prova.

Inoltre, ai sensi dell'art.3 della L.283/1962, il personale sanitario o tecnico appositamente incaricato delle ispezioni e dei prelievi di campioni, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, può, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.



- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, DM 28 novembre 2000, prevede in particolare che, nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente:
    - persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
    - mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
    - non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
    - non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio;
    - non abbiano altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge.
- Inoltre, nel codice penale esistono previsioni specifiche relative a delitti tipici contro la pubblica amministrazione: art. 314, peculato; art. 317, concussione; artt. 318 e 319, corruzione impropria e propria; art. 323, abuso d'ufficio; art. 326, rivelazione di segreti d'ufficio.

Inoltre, per quanto riguarda:

ASL, IZZSS, ISS:

- requisiti del reclutamento/formazione di base: il personale destinato all'effettuazione dei controlli (professioni sanitarie) ha specifici prerequisiti, quali: laurea e diploma di specializzazione in materie attinenti definite con regolamentazione nazionale; abilitazione all'esercizio della professione
- formazione permanente: la formazione permanente è assicurata dal **programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)**. Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. L'ECM comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse dalle Aziende Sanitarie Locali, Società Scientifiche o professionali, Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Strutture specificamente dedicate alla Formazione in campo sanitario. L'elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del DLgs502/1992, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". E' prevista una **penalizzazione** per il personale che non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti; la penalizzazione viene stabilita con criteri integrativi aziendali.
- norme peculiari individuate nel contratto di lavoro del personale: il personale dipendente delle ASL, a partire dal 2001, è assoggettato ad una disciplina di esclusività di rapporto che attualmente, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2003-2005, prevede la possibilità di optare per il vincolo di esclusività del rapporto di lavoro. Per il restante personale sono previste diverse forme di articolazione della retribuzione. Inoltre, il DLgs 165/2001, art.53, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", regola, in senso restrittivo, l'incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti.

le Regioni/PP.AA.:

- requisiti del reclutamento/formazione di base: i requisiti della normativa vigente non prevedono forme di reclutamento e di formazione di base vincolate ai compiti ai quali il personale degli uffici veterinari e di igiene degli alimenti il personale deve essere destinato. Tuttavia, di fatto, il personale che opera in tali uffici ha, per lo più, una qualifica/formazione di base rispondente alle esigenze.
- formazione permanente: gli enti regionali organizzano attività di formazione riguardante, generalmente, aspetti di natura amministrativa. Inoltre, nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono previsti particolari istituti contrattuali riguardanti il diritto allo studio.
- norme peculiari individuate nel contratto di lavoro del personale: l'articolo 60 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" prevede il divieto di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". Inoltre,



il DLgs 165/2001, art.53, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", regolamenta, in senso restrittivo, l'incompatibilit  ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti.

il Ministero della Salute:

- requisiti del reclutamento/formazione di base: nell'organico   prevista la presenza di figure professionali reclutate con requisiti specifici ed assistenti tecnici. I requisiti delle figure professionali sono la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione.
- formazione permanente: la L.532 del 21 ottobre 1996 prevede che il Ministero della salute provveda ad una formazione specifica del personale. Inoltre, il Ministero della Salute garantisce attivit  di formazione su aspetti di natura amministrativa (informatica, management, ecc.). Nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono previsti particolari istituti contrattuali riguardanti il diritto allo studio.
- norme peculiari individuate nel contratto di lavoro del personale: l'articolo 60 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" prevede il divieto di "esercitare il commercio, l'industria, n  alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ  costituite a fine di lucro". Inoltre, il DLgs 165/2001, art.53, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", regolamenta, in senso restrittivo, l'incompatibilit  ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti.

La conformit  ai seguenti criteri:

Art.4(2)

*Le autorit  competenti assicurano quanto segue:*

*(f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;*

In generale

- in caso di particolari emergenze il Ministro della Salute, i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci, ai sensi dell'art.32 della L.833/1978, possono emanare Ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanit  pubblica e di polizia veterinaria;
- il Ministro della Salute ha, inoltre, la potest  di mobilitare il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), che, ove necessario, pu  agire con le caratteristiche della sorpresa e della contemporaneit  di azione sul territorio nazionale.
- per l'operativit  in situazioni particolari, al di fuori del normale orario di esercizio degli uffici delle asl   previsto l'istituto della pronta reperibilit  del personale, disciplinato con specifiche norme del contratto nazionale di lavoro;

Sanit  animale

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria, disciplina le modalit  di gestione delle malattie infettive e diffusive e, tra l'altro, fatte salve disposizioni specifiche di derivazione comunitaria, le emergenze che riguardano la sanit  degli animali. In particolare, esso prevede l'obbligo di denuncia di una serie di malattie e detta le disposizioni generali per la gestione dei focolai di infezione (art.10), delle zone infette (art.11) e per la detenzione e lo spostamento degli animali;
- nell'ambito della Direzione Generale della Sanit  animale e del Farmaco Veterinario,   istituito il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unit  Centrale di crisi;
- per quanto riguarda i piani di emergenza previsti dalla dir. 92/119/CE, concernente alcune malattie e misure specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini, dalla dir. 2001/89/CE, per la peste suina classica, e dalla dir. 2003/85/CE, per l'afta epizootica, si rimanda ai relativi capitoli della Parte Terza.

Sicurezza alimentare

- per quanto riguarda le emergenze di sicurezza alimentare, nel corpus della legislazione nazionale di settore, vi sono disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'immediatezza delle comunicazioni tra le Autorit  e le attivit  di sequestro e di blocco delle produzioni alimentari (L.283/1962 e successive modifiche e integrazioni e regolamenti di attuazione);
- per quanto riguarda il sistema d'allerta rapido, gestito dalla Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, si rimanda al relativo capitolo;
- in linea generale, l'Istituto Superiore di Sanit  e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali forniscono supporto scientifico e tecnico nelle situazioni di particolare contingenza



**PROCEDURE DOCUMENTATE - Artt. 8 e 9 del Reg.882/2004**

*7. L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro.*

**Assistenza e cooperazione amministrativa nei settori dei mangimi e degli alimenti oggetto di scambi e importazioni**

In applicazione al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 attuazione della direttiva 89/608/CEE, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882 del 2004 e regolamento (CE) n. 178/2002, l'Ufficio III del Ministero della Salute rappresenta l'organo di collegamento con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione Europea nell'ambito della mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. In particolare per quanto riguarda le importazioni nei casi di mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte di un Posto d'Ispezione Frontaliero di un altro Stato, l'Ufficio III segnala il caso alla competente Autorità Centrale dell'altro Stato Membro affinché adotti le misure necessarie oppure individua eventuali altri provvedimenti da mettere in atto. Relativamente agli scambi di animali, prodotti di origine animale e mangimi, le autorità competenti centrali di uno Stato membro trasmettono eventuali richieste di assistenza agli Uffici periferici del Ministero.



**CAPITOLO I**

**SANITA' ANIMALE**



## PIANO PER LA EMERGENZA PER AFTA EPIZOOTICA E LE ALTRE EMERGENZE EPIDEMICHE (C.R.Z.)

La Regione pianifica le attività legate alla sfera organizzativa dei servizi in tema di programmazione delle emergenze veterinarie.

Sebbene tale attività dovrebbe essere riferita ad eventi imprevedibili ed inattesi, si è visto che nella pratica sanitaria tali evenienze sebbene improvvise possono essere meglio gestite se si dispone di un valido modello organizzativo.

Lo strumento che si intende dotare ogni azienda sanitaria è quello della pianificazione delle operazioni come indicato dal Dec. Lgs 276/2006.

### OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere sia gli animali sia le persone;
- Accrescere le capacità organizzative dei servizi veterinari territoriali;
- Dotare le strutture sanitarie regionali di attrezzature e risorse atte a contrastare le epizootie;
- proteggere nel modo migliore la salute degli animali e quindi dei cittadini;

### CONTENUTI DEL PIANO

Per la pianificazione delle attività è necessario definire alcune fasi del programma:

- a) le azioni che si devono mettere in atto in caso di emergenza;
- b) le procedure per la bonifica sanitaria del luogo (se necessario) che devono essere attuate dagli operatori e dalle altre persone coinvolte;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento delle altre autorità e/o di altri mezzi;
- d) l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.;

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano,

- il livello di informazione e formazione.

Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e include:

- a) i doveri del personale incaricato di svolgere specifiche mansioni;
- b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

### ORGANIZZAZIONE

La regione, in caso di insorgenza di focolai sul proprio territorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, deve essere in grado di assicurare l'immediata operatività del Centro Regionale di lotta (CRZ) contro le malattie, che abbia le seguenti caratteristiche:

a) sia dotato di quanto necessario a garantire la pronta attuazione delle misure previste dal decreto Legislativo 274/2006 in caso di insorgenza di un focolaio della malattia, alla rapida attuazione delle misure riguardanti l'indagine epidemiologica, la protezione ambientale, la trasformazione delle carcasce provenienti dagli allevamenti infetti, la sorveglianza ufficiale delle zone, la rintracciabilità degli animali e dei prodotti, gli abbattimenti preventivi e la macellazione d'urgenza, la pulizia, la disinfezione, le altre misure igieniche e la vaccinazione d'emergenza;

b) provveda a comunicare al Centro nazionale l'ubicazione dei Centri territoriali nonché, l'organizzazione, il personale, gli impianti e le attrezzature, i sistemi di gestione, le linee di



comunicazione e i canali d'informazione di cui sono dotati, al fine dell'inserimento dei relativi dati nei piani di emergenza nazionali;

c) assicurino uno stretto coordinamento e cooperazione dei Centri territoriali (unità di crisi) di lotta con il Centro nazionale, garantendo, in particolare, la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati o delle disposizioni da esso impartite.

Il Centro Regionale per le Zoonosi deve essere dotato di almeno la disponibilità di:

a) una linea telefonica riservata alle comunicazioni con il Centro nazionale di lotta contro la malattia; linee telefoniche accessibili, da cui gli allevatori ed altri residenti possono ottenere informazioni aggiornate e accurate sulle misure prese;

b) collaboratori dotati degli strumenti necessari a garantire la comunicazione e l'efficace gestione di tutti i dati pertinenti;

c) un sistema di raccolta di dati, preferibilmente informatizzato, accessibile al Centro nazionale di lotta, ai laboratori e agli altri organismi;

d) un registro da aggiornare quotidianamente in cui annotare, in ordine cronologico, tutti gli eventi associati ai focolai di afta epizootica e in modo da collegare e coordinare le diverse attività;

e) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle persone e degli organismi locali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;

f) un elenco aggiornato delle aziende e dei veterinari privati, a cui possano applicarsi le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 18 del D. Lgs 276/2006, in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;

g) un elenco aggiornato delle possibili aree per l'incenerimento o l'interramento degli animali abbattuti ai sensi del presente decreto, aree che devono essere gestite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dell'ambiente;

h) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle autorità competenti in materia di ambiente e di altri organismi ambientali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;

i) mappe che localizzino aree adeguate per l'interramento delle carcasse che non presentino rischi per l'ambiente, segnatamente per le acque superficiali e sotterranee;

l) un elenco delle imprese di trattamento e smaltimento autorizzate a svolgere le operazioni di trattamento o smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale;

m) un elenco delle misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento dei disinfettanti nonché dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente circostante a seguito della decomposizione delle carcasse, e, segnatamente, nelle acque superficiali e sotterranee.

### **Fase Operativa**

Nella Regione Abruzzo è operativo il Comitato Regionale per le Zoonosi (CRZ) che attiva in caso di emergenze l'unità di crisi territoriale (presso Az. USL o sez. IZS) e questa coordina l'attività della gruppo di intervento rapido (task force) che opera dentro il focolaio.

Vengono utilizzati in caso di emergenze i manuali operativi aggiornati, nei quali siano descritte, in modo preciso, pratico e comprensibile tutte le procedure, le istruzioni e le misure di lotta da attuare per far fronte ad un focolaio di afta epizootica e delle altre malattie epidemiche previste. Il CRZ si riunisce su convocazione del dirigente del Servizio veterinario regionale di norma ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta si ravvisi la necessità.

### **ANAGRAFICHE DEGLI ANIMALI E CONTROLLI MINIMI DA SVOLGERE**

L'implementazione dei dati sui sistemi informatizzati relativi alle anagrafiche degli animali ha subito nell'ultimo periodo una espansione notevole con l'impiego di una ingente mole di risorse.

I Servizi Veterinari hanno utilizzato finora direttamente l'applicativo Web (BDN) messo a disposizione dal Centro Servizi Nazionale che, peraltro, è utilizzabile anche dagli altri attori del sistema (detentori e macellatori di animali e loro delegati).

La Regione Abruzzo per assolvere alle proprie incombenze legate ai debiti informativi con le Istituzioni preposte e per poter disporre di una adeguata informazione sulla situazione sanitaria del proprio territorio, si è dotata di un sistema informativo che gestisce anche le anagrafiche degli animali in versione BDR (L.R. n° 5/2008).

*Procedure per le verifiche e per i controlli minimi*



**Anagrafe bovina (Reg. 1082/2003 CE):**

Le ASL eseguono ispezioni sul posto, che possono essere effettuate in concomitanza con altre ispezioni previste dalla legislazione comunitaria. Tali ispezioni sono eseguite annualmente su almeno il 10% delle aziende situate nel territorio di ciascuno Stato membro. Tale percentuale minima di controlli è immediatamente aumentata se si riscontrano casi di mancata conformità alla normativa comunitaria in materia di identificazione.

In deroga al paragrafo 1 è possibile prevedere un tasso di controllo del 5%, qualora in uno Stato membro sia pienamente operativa, ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000*, una base di dati informatizzata che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati.

La selezione, da parte delle Az. ASL, delle aziende da controllare (5 % delle aziende presenti sul territorio) è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:

- a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;
  - b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;
  - c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;
  - d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;
  - e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:
    - e.1) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del *regolamento (CE) n. 2629/97* della Commissione;
    - e.2) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del *regolamento (CE) n. 2629/97*;
  - f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;
  - g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire.
- Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.

**Anagrafe degli ovini (Reg. 21/2004/CE)**

*Numero di allevamenti da sottoporre a controlli.*

Le Az. USL effettuano i controlli ogni anno per coprire almeno il 3% degli allevamenti e almeno il 5% dei capi nello Stato membro.

Tuttavia nel caso in cui tali controlli mettano in evidenza un livello significativo di non rispetto del *regolamento (CE) n. 21/2004*, tali percentuali saranno aumentate nel successivo periodo d'ispezione annuale.

Le aziende sono individuate a cura dei servizi Veterinari di Sanità animale che sono incaricati dei controlli sugli allevamenti secondo i seguenti principi.

I servizi veterinari selezionano gli allevamenti da controllare sulla base dell'analisi dei rischi, che deve tener conto almeno di quanto segue:

- a) numero di capi di un'azienda;
- b) considerazioni relative alla salute degli animali, e in particolare l'esistenza di precedenti casi di malattia;
- c) l'ammontare del premio annuale per capo della specie ovina o caprina richiesto e/o versato all'allevamento;
- d) cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale;
- e) i risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d'ispezione annuale, in particolare lo stato dei registri tenuti presso ciascuna azienda e i documenti relativi ai movimenti;
- f) adeguata comunicazione di informazioni all'autorità competente;

**Per le altre specie** (suina, equidi ecc..) si fa riferimento alla normativa generale e del settore.

**CHECK LIST PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI**

Il controllo in azienda sulla corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina **DEVE** prevedere lo svolgimento della seguente procedura:



- 1) **Scelta dell'azienda in base ai criteri dell'analisi del rischio**
- 2) **Verifica della correttezza dei dati anagrafici dell'azienda e degli allevamenti in essa presenti.**
- 3) **Verifica della corretta identificazione degli animali negli allevamenti.**
- 4) **Verifica della corretta tenuta dei documenti di provenienza, del registro di stalla e dei dati in esso contenuti.**
- 5) **Verifica registrazione eventi in BDN**

**VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DI STALLA E DEI DATI IN ESSO CONTENUTI**

E' presente un registro vidimato e prenumerato in azienda ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se <b>SI</b> , è aggiornato a .....	
Nel registro risultano annotati precedenti controlli ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se <b>SI</b> , annotare la data dell'ultimo controllo.....	
Il registro è conforme a quanto riportato in allegato C della circolare 28 luglio 2005?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Le informazioni anagrafiche aziendali corrispondono a quanto registrato in BDN?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il censimento annuale riportato sul registro corrisponde a quanto registrato in BDN	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il registro è correttamente compilato in ogni sua parte come previsto dalla normativa?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Per ogni movimento di entrata/uscita è allegato il documento di destinazione/provenienza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il documento di destinazione/provenienza utilizzato dal detentore per gli animali in uscita dall'allevamento è conforme a quanto previsto dalla normativa?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se <b>NO</b> , specificare:	
Vecchio modello integrato dalle informazioni previste dal Reg. CE 21/2004	<input type="checkbox"/>
Vecchio modello <u>non</u> integrato dalle informazioni previste dal Reg. CE 21/2004	<input type="checkbox"/>

*Note*

*Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento. In caso di informazioni non esatte, provvedere ad eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare altresì la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato sul registro.*

*Verificare che tutti gli animali presenti in allevamento siano registrati sul registro di stalla (individualmente o per partita) e che le informazioni trascritte siano corrette. Nel caso in cui in BDN risulti compilato il registro di stalla confrontare la congruenza dei dati.*

**VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

Esiste un protocollo interno per la verifica della corretta identificazione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Descrizione dell'eventuale protocollo:	
.....	
.....	
.....	
• E' usata la marcatura semplificata per i capi destinati al macello entro 12 mesi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
• Il 2° mezzo di identificazione è costituito da: <input type="checkbox"/> m. auricolare <input type="checkbox"/> tatuaggio <input type="checkbox"/> id. elettronico	



• Totale capi presenti in allevamento:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
• Numero capi (nati prima 09/07/2005) correttamente identificati:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
• Numero capi (nati dopo 09/07/2005) correttamente identificati:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
• Di cui identificati con la marcatura semplificata:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
• Numero di animali (età > 6 mesi) privi di identificazione:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
• Numero di animali con identificazione incompleta:	<b>Ovini</b>  _   _   _   _  <b>Caprini</b>  _   _   _   _
In caso di perdita di m. auricolari, gli animali vengono rimarcati correttamente?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
Specificare la modalità di rimarcatura:	<b>Duplicato codice precedente</b> <input type="checkbox"/> <b>Nuovo codice</b> <input type="checkbox"/>
In caso di tatuaggio illeggibile gli animali vengono ritatuati o rimarcati?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
I tempi entro i quali gli animali devono essere identificati sono rispettati?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**Note**

Verificare che tutti gli animali presenti in allevamento siano correttamente identificati. In particolare:

- gli animali nati prima del 09.07.2005 devono essere identificati secondo il DPR 317/97e sua circolare attuativa;
- gli animali nati posteriormente al 09.07.2005 devono essere identificati secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 21/04 e Circolare del Ministero della salute del 28 LUGLIO 2005 e succ. modifiche

**VERIFICA DELLA NOTIFICA DEGLI EVENTI IN BDN  
MODALITA' TRASMISSIONE DATI**

1. Il Detentore trasmette in BDN autonomamente  **SI**  **NO**
2. Trasmissione dati mediante delegato  
Indicare nominativo del delegato : \_\_\_\_\_
3. Trasmissione dati tramite Servizio Veterinario A.S.L.

**( dal 1 gennaio 2008 )**

N° di animali nati in azienda o importati non notificati in BDN  _   _   _   _
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito
N° di animali introdotti da altri Paesi Membri non notificati in BDN  _   _   _   _
N° di animali introdotti da altri allevamenti italiani non notificati in BDN  _   _   _   _
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito



N° di movimentazioni animali in uscita dall'allevamento non notificate in BDN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito
N° di morti in allevamento non notificate al Servizio Veterinario <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito
N° di animali smarriti/oggetto di furto nell'allevamento, non notificati in BDN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito

**Note**

Tali notifiche sono obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2008 ovvero nei casi di animali per i quali è stata anticipata l'adozione dell'identificazione elettronica. Nel corso dei controlli, operando un confronto di tutte le informazioni verificate in allevamento con quanto riportato nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, occorrerà appurare la correttezza delle notifiche ricevute sino a quel momento relative agli animali in entrata (provenienti dall'esterno o nati in azienda) e in uscita (verso altri allevamenti, verso il macello, morti in azienda, oggetti di furto e smarrimento).

**RELAZIONE SINTETICA SUGLI ESITI DEL CONTROLLO**

**INFORMAZIONI GENERALI**

Regione ..... Azienda U.S.L. ....

di.....

Il / I sottoscritto / i .....

si è/sono recato/i presso l'Azienda

**Codice aziendale** .....

Identificativo fiscale

Nome e Cognome del detentore  
 .....

Nome e Cognome del proprietario  
 .....

Telefono: .....

E-Mail: .....

ed ha espletato un' ispezione ai sensi del Regolamento (CE) 21/04 rilevando le seguenti informazioni.

**QUADRO A / INFORMAZIONI GENERALI**



Presenza di documenti a supporto del registro aziendale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
N° capi presenti in allevamento	□ □ □ □ □
N° capi riportati sul registro	□ □ □ □ □
N° soggetti controllati	□ □ □ □ □
Criterio utilizzato per la selezione dell'allevamento	.....
Numero di ispezioni espletate in allevamento ai fini del controllo	.....

**QUADRO B / INFRAZIONI**

Sono state riscontrate infrazioni ??

 SI **NO**Se **SI**, Specificare la tipologia e il numero

<b>Tipologia infrazioni</b>	<b>Numero</b>
Identificazione dell'animale mancante	
Identificazione dell'animale non corretta o incompleta	
Registro di stalla mancante	
Registro di stalla non conforme	
Registro di stalla non compilato in ogni sua parte	
Numero di animali presenti in azienda non congruente con quanto riportato nel registro	
Mancata comunicazione entro 7gg dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo	
Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla (da 1/1/2008)	
Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento (da 1/1/2008)	

**PRESCRIZIONI**


**QUADRO C / SANZIONI APPLICATE**


**QUADRO D / OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO**


**QUADRO E / OSSERVAZIONI DEL DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO**




Data controllo	Firma del Veterinario	Firma del Detentore
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... .....	

*I dati relativi ai verbali delle ispezioni effettuate vanno inseriti nella BDN al fine di renderli disponibili alle Autorità di controllo in materia di PAC (ammissibilità ai premi/condizionalità).*

#### Legislazione di riferimento

*Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.  
Decreto del Presidente della Repubblica 317/97 e sua circolare di attuazione n. 11/1996.  
Circolare del Ministero della salute del 28 LUGLIO 2005 e succ. modifiche.*

I controlli sull'attuazione del sistema d'identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina saranno effettuati annualmente almeno sul 3% del numero complessivo di aziende ovi-caprine presenti sul territorio di competenza, percentuale che sarà immediatamente aumentata nel caso di riscontro di irregolarità significative e, in ogni caso, se ritenuto opportuno dall'autorità competente. Tale percentuale del 3% di aziende dovrà coprire almeno il 5% del totale degli animali allevati nel territorio di competenza (ASL, REGIONE, NAZIONE). Nel caso in cui dovessero rinvenirsi irregolarità significative la percentuale del 3% deve essere raddoppiata.

La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi del rischio. L'analisi del rischio relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:

- a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;
- b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;
- c) dell'ammontare dei premi annui richiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;
- d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;
- e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti in particolare per quanto riguarda l'adeguata tenuta del registro e dei documenti di provenienza/destinazione;
- f) dell'adeguata comunicazione delle informazioni all'autorità competente;
- g) di altri criteri ritenuti opportuni all'autorità competente.

Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.

Il controllo va eseguito su tutti gli animali dell'allevamento. I risultati dei controlli vanno registrati in BDN accedendo all'apposito MENU > CONTROLLI e inserendo accuratamente tutte le informazioni previste incluso il criterio di rischio prevalente sulla cui base è stata selezionata l'azienda. Tale modalità consentirà al Ministero della Salute di poter inviare annualmente all'U.E. una relazione standardizzata sugli esiti dei controlli in materia di sistema I&R ovi-caprini.

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO IN AZIENDA

1. Stampa dei dati relativi all'azienda dal sito della **banca dati nazionale**
  - Stampa dell'anagrafica dell'allevamento compresa il censimento annuale
  - Stampa del registro di stalla (se esso è presente in BDN)



2. Verifica dei documenti di provenienza relativi a tutti gli animali in entrata o in uscita in/da ciascun allevamento nei sei mesi precedenti o, in alternativa, a partire dall'ultimo controllo effettuato nell'azienda;
3. Verifica del numero di marchi auricolari attribuiti all'azienda nel corso dell'anno in relazione alla consistenza dell'allevamento:
  - Stampa dell'elenco dei codici di identificazione attribuiti all'allevamento.
4. Verifica delle richieste di duplicati di marchi auricolari:
  - Stampa dell'elenco dei marchi duplicati richiesti.

## PIANO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

### **Articolo 1** **(Obiettivi)**

Il piano regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate.

Il presente piano si pone come obiettivo l'eradicazione della Tubercolosi bovina ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2008, 2009 e 2010 il controllo del 100% degli allevamenti, per l'ottenimento della qualifica di Province ufficialmente indenni secondo la periodicità indicata dal D.L.gs 196/99.

Nelle Province che accederanno alla qualifica di ufficialmente indenne sarà definito il Piano annuale di sorveglianza che tenga conto oltre della periodicità dei controlli anche della protezione degli allevamenti dalla reintroduzione dell'infezione sulla base della situazione epidemiologica Regionale.

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato "Ufficialmente Indenne" a livello comunitario da tubercolosi bovina e bufalina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:

- a) nessun animale presenta sintomi clinici di tubercolosi;
- b) tutti gli animali di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B del D.Lgs 196/99, la prima sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi; qualora l'allevamento sia stato creato solamente con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, la prima intradermotubercolinizzazione ha luogo perlomeno 60 giorni dopo la creazione dell'allevamento e la seconda non è richiesta;
- c) dopo l'esecuzione della prima prova di cui alla precedente lettera b), non è stato introdotto nell'allevamento alcun bovino di età superiore a sei settimane, salvo qualora abbia reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione praticata e valutata secondo le disposizioni dell'allegato B ed eseguita nei 30 giorni precedenti o nei 30 giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento; in quest'ultimo caso si procede ad isolare fisicamente l'animale, o gli animali, dagli altri animali dell'allevamento, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi, fino a dimostrazione della negatività.

Un allevamento bovino mantiene la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi se:

- continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e c);
- tutti gli animali che entrano nell'azienda provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
- tutti gli animali dell'azienda, ad eccezione dei vitelli di meno di sei settimane d'età nati nell'azienda, sono sottoposti ad intradermotubercolinizzazioni di routine, praticate annualmente secondo le disposizioni dell'allegato B del D.Lgs 196/99 da almeno cinque anni.

Misure per le province dichiarate "Ufficialmente Indenni" come da decisione dell'Unione Europea;  
- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti, in media superiore all'1% di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli annuali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a due anni (50% ogni anno) e possono essere



- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,2% di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli biennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a tre anni e/o l'età degli animali sottoposti a queste prove può essere portata a 24 mesi;

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,1% di tutti gli allevamenti dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli triennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a quattro anni oppure l'autorità competente (ministero Salute) può dispensare dalla tubercolinizzazione dei capi degli allevamenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) prima di essere introdotti in un allevamento tutti i bovini siano stati sottoposti ad una intradermetubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo negli ultimi 30 giorni;

2) tutti i bovini macellati siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi

La Regione può essere dichiarata Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina e bufalina se ogni provincia è dichiarata ufficialmente indenne e se:

a) la percentuale degli allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenni da tubercolosi, ogni anno, negli ultimi sei anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;

b) esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino.

c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione ufficiale post mortem;

d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di provincia ufficialmente indenne da tubercolosi.

La provincia mantiene la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui alla lettere a) - d).

Tuttavia, qualora sussista motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi, vi siano cambiamenti significativi nella situazione di uno Stato membro o di una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, la Commissione può decidere di sospendere o di revocare tale qualifica finché non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione.

## **Articolo 2** **(programmazione)**

Le operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi sono obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo, compresi gli allevamenti all'ingrasso (fatta eccezione per le province indenni). In questi ultimi devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e scortati dalla relativa certificazione.

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all'art. 19, paragrafo 1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE allegate al presente Piano; in ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., opportunamente adattate all'anno in corso, si basano sulla Circolare Ministeriale n.1 del 12 marzo 2003 protocollo n. 608/BRTBLB/EAD. Per le motivazioni sopra richiamate i servizi veterinari di Sanità animale delle Az. USL della Regione Abruzzo e L'ISZ -TE trasmettono la relazione intermedia entro le scadenze previste nello scadenziario del flusso informativo al Servizio veterinario della Regione Abruzzo.

Per consentire alla Regione di assolvere al debito informativo annuale nei confronti del Ministero della Salute e della UE , i competenti servizi di sanità animale delle Az. USL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" trasmettono al competente servizio veterinario della direzione sanità la relazione finale entro la scadenza prevista dallo scadenziario dei flussi informativi (28 febbraio di ogni anno). In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale appena sarà pienamente operativo è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo informatizzato regionale (B.D.R.).

Dovranno essere compilate le tabelle da I a VII, comprendenti le spese relative ad esami di laboratorio



(SAR e/o FdC), numero di animali abbattuti ed indennizzati entro 90 giorni della circolare ministeriale.

**Articolo 3**  
**(organismi coinvolti)**

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio Veterinario della Regione, dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente, sarà fatto ricorso a medici veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D. leg.vo 196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007) incaricati ufficialmente mediante un contratto fatto con il rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

E' comunque di competenza dei medici veterinari dipendenti l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti.

**Articolo 4**  
**(Attività operative e flusso dei dati)**

Le prove diagnostiche per la Tubercolosi sono eseguite ove compatibile contemporaneamente a quelle per la Brucellosi, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale.

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono essere identificati. Sono validi i contrassegni apposti in precedenza in conformità della normativa vigente.(Reg. CE n°1760/2000)

I contrassegni sono riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario.

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo, non possono essere spostati, se non per la macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente, finchè non sia stato comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli animali. Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della custodia degli stessi mediante la sottoscrizione del mod. 2/33 o di altro documento riconosciuto idoneo dal servizio veterinario regionale.

Spetta al proprietario o al detentore degli animali garantire la massima collaborazione al personale veterinario addetto ai controlli, ed in particolare ad assicurare la perfetta contenzione degli animali che debbono essere posti nelle condizioni di non nuocere agli operatori.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" utilizza i modelli 2/33 debitamente compilati di scorta ai campioni di sangue prelevati per l'attuazione del piano di eradicazione della Brucellosi bovina per alimentare la banca dati relativa al piano di eradicazione per Tubercolosi bovina.

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione che sarà utilizzato dalla Regione per l'estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione regionale nonché per l'invio agli Enti preposti.

L' inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio con l'inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.

**Articolo 5**  
**(Notifica)**

L'Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante invio del modello 2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.

Nel caso di animali infetti, l'esito viene notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni. Tramite raccomandata e secondo i modi di legge.

**Articolo 6**  
**(Capi infetti)**

I bovini dichiarati infetti, sono inviati alla macellazione entro il termine massimo di 30 giorni,



accompagnati dal modello 2/33, sotto vincolo sanitario e previo avviso telefonico o telegrafico alla Azienda USL di destinazione. La macellazione degli animali infetti può avvenire in tutti i mattatoi pubblici e privati riconosciuti dalla Regione.

La macellazione dei capi infetti deve avvenire in giornate distinte o in orari differenziati e posticipati rispetto alla normale attività.

Il personale addetto alla macellazione deve usare tutte le cautele necessarie ed essere dotato dei mezzi indispensabili per la prevenzione delle malattie professionali.

All'atto della macellazione i veterinari ispettori preleveranno dai capi infetti campioni biologici per le indagini di laboratorio tese all'isolamento ed alla eventuale tipizzazione dell'agente eziologico.

Il macello, terminate le operazioni, dovrà essere accuratamente lavato e disinfettato.

#### **Articolo 7** **(Prove dubbie)**

Negli allevamenti nei quali sono riscontrate reazioni dubbie o positive alla prova tubercolinica, tutti gli animali saranno sottoposti ad accurata visita clinica ed ad eventuali ricerche di laboratorio. Qualora l'esito di tali accertamenti e dell'indagine anamnestica siano favorevoli i soggetti dubbi potranno essere sottoposti alla prova comparativa o alla prova del gamma interferon.

#### **Articolo 8** **(Allevamenti infetti)**

Negli allevamenti infetti da tubercolosi, così come nei casi dubbi ed in presenza di lesioni specifiche riscontrate al macello, i Servizi emettono il provvedimento di sequestro cautelativo, i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali e viene avviata un'accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine dell'infezione e la sua diffusione anche in relazione alla salute pubblica.

L'indagine epidemiologica è condotta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL il quale può richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale".

Qualora si sospetti o si accerti che l'infezione trovi origine o possa essersi diffusa in altra Azienda USL dovrà essere tempestivamente informato il Servizio Veterinario competente e l'Assessorato regionale alla Sanità.

Analogo comportamento dovrà essere tenuto nel caso che le infezioni siano state evidenziate nell'uomo. In ottemperanza all'art. 5 del D.P.R. 8.2.54, n. 320, i Servizi Veterinari e di Igiene pubblica sono tenuti a trasmettersi reciprocamente le informazioni relative ai focolai o casi accertati.

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provvedimenti di Polizia Veterinaria previsti dalla normativa vigente.

Al fine di non interferire con i piani di eradicazione negli allevamenti infetti tutti gli accertamenti relativi alla Tubercolosi bovina possono essere effettuati da libero professionisti previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente. Le prove per la riacquisizione della qualifica sanitaria negli allevamenti risultati infetti devono essere svolte dai Medici Veterinari dipendenti dell' Az. U.S.L. Qualora venga riscontrato un solo capo positivo la qualifica di U.I. va sospesa fino all'abbattimento del capo e dall'esito degli accertamenti secondo le disposizioni vigenti.

#### **Articolo 9** **(Disinfezioni)**

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione a cura dei Servizi Veterinari. Dell'avvenuta disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL.

Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici secondo le scadenze previste nei piani nazionali fintanto che l'allevamento non sia di nuovo dichiarato "ufficialmente indenne".

I provvedimenti del Sindaco saranno revocati a due prove negative effettuate a distanza di almeno 42 giorni la prima delle quali effettuata ad almeno 60 gg. dopo l'eliminazione dei capi infetti.

#### **Articolo 10** **(Validità)**

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2008/2010. Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le norme generali.

#### **Articolo 11**



**(Esecuzione)**

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL ed i Servizi Veterinari della Regione sono incaricati della esecuzione del presente piano.

**Articolo 12  
(Sanzioni)**

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 08.02.1954.

**PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI  
BOVINA E BUFALINA****Articolo 1  
(Obiettivi)**

Il piano regionale di sorveglianza della brucellosi bovina e bufalina è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalina regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare. Come obiettivo viene fissato per gli anni 2008,2009,2010 il controllo del 100% degli allevamenti secondo la periodicità indicata dal D.L.gs 196/99.

Per le province dichiarate "Ufficialmente indenni" l'obiettivo è il mantenimento della qualifica; per le altre perseguire l'obiettivo della dichiarazione di provincia "Ufficialmente indenne"

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo.

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato " Ufficialmente Indenne" a livello comunitario da brucellosi bovina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:

1. a) l'allevamento non contiene bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine vaccinate almeno tre anni prima;
- b) tutti i bovini sono immuni da sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;
- c) tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una delle seguenti serie di prove, eseguite conformemente all'allegato C del D.Lgs 196/99:
  - i) due prove sierologiche di cui al punto 10 dell'allegato A, parte II, del succitato D.Lgs, praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi,
  - ii) tre prove su campioni di latte, effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una prova sierologica di cui al punto 10 dell'allegato A, parte II, del succitato D.Lgs.
  - d) i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi e, nel caso di bovini di età superiore a 12 mesi, aver subito con esito negativo una sieroaagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.Lgs 196/99 o hanno reagito negativamente a qualsiasi altra prova autorizzata in base alla procedura di cui all'art. 17, durante i trenta giorni precedenti o i trenta giorni seguenti la data dell'introduzione nell'allevamento; in quest'ultimo caso, l'animale o gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino a dimostrazione della negatività.
2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:
  - a) viene effettuata annualmente, con esito negativo, una delle seguenti serie di prove, conformemente alle disposizioni dell'allegato C – D.Lgs 196/99:
    - i) Controllo sierologico annuale;
    - ii) tre prove dell'anello sul latte, effettuate ad intervalli di almeno tre mesi,
    - iii) tre saggi ELISA sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi,
    - iv) due prove dell'anello sul latte, effettuate ad un intervallo di almeno tre mesi e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;
    - v) due saggi ELISA sul latte effettuati ad un intervallo di almeno tre mesi e seguiti, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;
    - vi) due prove sierologiche, effettuate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi.

L'obiettivo è quello di rendere la Regione Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina per cui se per ogni Provincia:



- a partire da allevamenti già Ufficialmente Indenni e si controlla il 100% degli allevamenti, con almeno il 99,8% degli allevamenti (U.I.), attraverso 1 prova sierologica effettuata ad un intervallo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi e la percentuale degli allevamenti infetti non ha superato l'1%, può fare la richiesta di dichiarazione di "provincia ufficialmente indenne" alla Regione per la trasmissione al Ministero della Salute di riconoscimento della qualifica di U.I. da brucellosi.

#### **Articolo 2** **(Programmazione)**

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo. Sono esclusi dall'obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione della carne senza riproduttori, nei quali tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all'art. 19, paragrafo 1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE. In ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., vengono opportunamente ridefinite e trasmesse dal Ministero della Salute.

Per consentire alla Regione di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro il termine indicato dalla programmazione nazionale (20 marzo dell'anno successivo), i competenti servizi di sanità animale delle Az. USL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" trasmettono in attesa del definitivo funzionamento della BDR, al competente servizio veterinario della direzione sanità la relazione finale entro il 28 febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale qualora non sia stato rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo (BDR)

#### **Articolo 3** **(Organismi coinvolti)**

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio Veterinario della Regione, dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una volta assicurati tutti gli altri compiti istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D. leg.vo 196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007) incaricati mediante un contratto con il rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

E' comunque di competenza dei veterinari dipendenti l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti.

#### **Articolo 4** **(Attività operative e flusso dei dati)**

L'accertamento ufficiale della brucellosi avviene mediante la prova sierologica su campioni di sangue prelevati dai veterinari;

di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'art. 1 del *decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432*, detti prelievi vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti).

Le prove diagnostiche per la Brucellosi bovina sono eseguite ove compatibile contemporaneamente alla Tuberculosis bovina, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale.

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, (registrazione mod. 2/33) debbono essere identificati mediante l'applicazione di marchi ufficiali, (Reg. CE n.° 1760/2000).

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non oltre 72 ore dal prelievo, accompagnati dal modello 2/33 debitamente compilato in tutte le sue parti.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" utilizza i modelli 2/33 debitamente completati, di scorta ai campioni di sangue per alimentare la banca dati relativa al piano di eradicazione per la brucellosi bovina.

L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni, secondo le metodiche descritte nell'allegato al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di



positività la risposta andrà fornita con la massima celerità. Con cadenza semestrale, i Servizi Veterinari di sanità animale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, inviano al Servizio Veterinario Regionale, su supporto informatico e cartaceo i riepiloghi di cui alla Circolare Ministeriale del 12.03.2003 n°1 e i dati connessi alla Decisione 2002/677/CE e successive modifiche. Con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i Servizi Veterinari di sanità animale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, inviano al Servizio Veterinario Regionale, su supporto informatico o cartaceo, i riepiloghi annuali di cui al punto precedente.

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione (BDR) che sarà utilizzato dalla Regione per l'estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione regionale nonché per l'invio agli Enti preposti.

L' inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio Az USL con l'inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.

#### **Articolo 5 (Notifica)**

L'Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante invio del modello 2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.

Nel caso di animali infetti, l'esito viene notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni dalla comunicazione del laboratorio.

#### **Articolo 6 (Capi infetti)**

I bovini dichiarati infetti debbono essere avviati alla macellazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica (salvo provvedimenti più rigorosi), accompagnati dal modello 2/33, sotto vincolo sanitario e previo avviso telefonico o telegrafico alla Azienda USL di destinazione. La macellazione degli animali infetti può avvenire in tutti i mattatoi pubblici e privati riconosciuti della Regione.

La macellazione dei capi infetti deve avvenire in giornate distinte o in orari differenziati e posticipati rispetto alla normale attività.

Il personale addetto alla macellazione deve usare tutte le cautele necessarie ed essere dotato dei mezzi indispensabili per la prevenzione delle malattie professionali.

All'atto della macellazione i veterinari ispettori preleveranno dai capi infetti campioni biologici per le indagini di laboratorio tese all'isolamento ed alla eventuale tipizzazione dell'agente eziologico.

Il macello, terminate le operazioni, dovrà essere accuratamente lavato e disinfettato.

#### **Articolo 7 (Allevamenti infetti)**

Negli allevamenti infetti da brucellosi, i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali delle specie recettive, e viene avviata una accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine dell'infezione e la sua diffusione anche in relazione alla salute pubblica.

L'indagine epidemiologica, ( art. 11, comma 1, lettera a - D.M. 651/94) è condotta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL il quale può richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale".

Qualora si sospetti o si accerti che l'infezione trovi origine o possa essersi diffusa in altra Azienda USL dovrà essere tempestivamente informato il Servizio Veterinario competente e l'Assessorato regionale alla Sanità.

Analogo comportamento dovrà essere tenuto nel caso che le infezioni siano state evidenziate nell'uomo.

In ottemperanza all'art. 5 del D.P.R. 8.2.54, n. 320, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene pubblica sono tenuti a trasmettersi reciprocamente le opportune informazioni.

#### **Articolo 8 (Disinfezioni)**

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti e comunque prima della ricostituzione, entro sette giorni tutto l'allevamento sarà sottoposto ad



accurata disinfezione. Dell'avvenuta disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL.

I provvedimenti del Sindaco saranno revocati a due prove negative effettuate la 1° non prima di trenta giorni dopo la rimozione dei capi infetti e la 2° a distanza di 60 giorni oppure dopo l'abbattimento totale di tutti i capi presenti

**Articolo 9**  
**(Validità)**

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2008-2010. Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le norme generali, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 651 del 27.08.1994 e successive integrazioni e modificazioni. Nonché dal D.Lgs. 196 del 22/05/99.

**Articolo 10**  
**(Esecuzione)**

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL ed i Servizi Veterinari della Regione sono incaricati della esecuzione del presente piano.

**Articolo 11**  
**(Sanzioni)**

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 08.02.1954.

**PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI  
BOVINA ENZOOTICA**

**Articolo 1**  
**(Obiettivi)**

Il presente piano ha l'obiettivo dell'eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica. Ai fini della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

È attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalina regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2008, 2009, 2010 il controllo del 100% degli allevamenti con la periodicità indicata dal D. leg.vo 196/99. Fermo restando che, per le province già ufficialmente indenni, i controlli sierologici potranno essere effettuati ogni biennio.

Nelle Province che accederanno alla qualifica di ufficialmente indenne potrà essere definito un Piano annuale di sorveglianza per la protezione degli allevamenti dalla reintroduzione dell'infezione sulla base della situazione epidemiologica Regionale.

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato "Ufficialmente Indenne" a livello comunitario da leucosi bovina enzootica e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:

- a. non è stato constatato, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, alcun caso di leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi due anni e
- b. tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi hanno, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due prove eseguite conformemente all' allegato D -Cap. II, del D.Lgs 196/99, ad un intervallo di almeno quattro mesi oppure
- c. sono soddisfatti i requisiti di cui al precedente punto i) e l'azienda è situata in uno Stato membro o in una regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
- d. Un allevamento mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:
- e. continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al punto i);
- f. tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
- g. tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni tre anni conformemente all' allegato D, capitolo II del D.Lgs 196/99;



- h. gli animali da allevamento introdotti nell'allevamento e provenienti da un paese terzo sono stati importati in conformità al Regolamento CE 854/2004.

**Articolo 2**  
**(Obbligo della eradicazione)**

Le operazioni di profilassi ed eradicazione degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica sono obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo, sono esclusi dall'obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione della carne, nei quali tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti. Le relative attività sono attuate secondo programmi predisposti dalle Aziende USL e approvati dalla Regione con le modalità appresso indicate.

**Articolo 3**  
**(Programmazione)**

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all'art. 19, paragrafo 1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le informazioni indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE. In ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., vengono opportunamente ridefinite e trasmesse dal Ministero della Salute.

Per consentire alla Regione di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro il termine indicato dalla programmazione nazionale (20 marzo dell'anno successivo), i competenti servizi di sanità animale delle Az. USL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" trasmettono in attesa del definitivo funzionamento della BDR, al competente servizio veterinario della direzione sanità la relazione finale entro il 28 febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale qualora non sia stato rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo (BDR)

**Articolo 4**  
**(Organismi coinvolti)**

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio Veterinario della Regione, dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una volta assicurati tutti gli altri compiti istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D. leg.vo 196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007) incaricati mediante un contratto con il rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità. E' comunque di competenza dei veterinari dipendenti l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti.

**Articolo 5**  
**(Attività operative e flusso dei dati)**

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione che sarà utilizzato dalla Regione per l'estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione regionale nonché per l'invio agli Enti preposti.

L' inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio Az USL con l'inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.

**Articolo 6**  
**(Esecuzione delle prove)**

Gli accertamenti per la leucosi bovina enzootica debbono essere effettuati, di norma, contemporaneamente agli accertamenti per la brucellosi e pertanto l'esame diagnostico per la leucosi



bovina enzootica è effettuato sul sangue prelevato nel corso delle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi bovina.

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono essere identificati secondo le indicazioni fornite dalle normative vigenti. (Regolam. n° 1760/2000) I contrassegni sono riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario.

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo non possono essere spostati, se non per la macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. competente, finchè non sia stato comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli animali. Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della custodia degli stessi.

L'accertamento ufficiale della Leucosi Bovina Enzootica avviene mediante la prova sierologica. Sono da considerare infetti da leucosi bovina enzootica i bovini degli allevamenti sotto controllo che abbiano presentato reazione sierologica positiva ad una sola prova.

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non oltre 72 ore dal prelievo ed esclusivamente accompagnati dal modello 2/33.

Le schede di stalla modello 2/33 relativi agli allevamenti negativi sono restituiti ai Servizi Veterinari delle USL, debitamente annotati negli appositi spazi e firmati dal capo del laboratorio, entro 7 giorni dal ricevimento.

In caso di prova sierologica ufficiale positiva il relativo referto viene comunicato alla USL immediatamente anche a mezzo telefax.

#### **Articolo 7** **(Notifica)**

L' Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante invio del modello 2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.

Nel caso di animali infetti, l'esito viene notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni dalla comunicazione del laboratorio.

#### **Articolo 8** **(Allevamenti infetti)**

I capi risultati infetti devono essere abbattuti entro trenta giorni dalla notifica. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi, quando il tasso di infezione nell'azienda sia pari o superiore al 30%.

Negli allevamenti infetti da Leucosi bovina enzootica i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali recettivi, oltre i sei mesi di età e viene avviata una accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine dell'infezione e la sua diffusione.

L'indagine epidemiologica, è condotta dal Servizio Veterinario di sanità animale della ASL il quale può richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale".

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provvedimenti di Polizia Veterinaria previsti dalla normativa vigente.

La revoca dei provvedimenti di Polizia Veterinaria viene effettuata dopo aver eseguito due prove sierologiche negative su tutti gli effettivi a distanza di almeno quattro mesi. dopo l'abbattimento dei capi infetti.

#### **Articolo 9** **(Disinfezioni)**

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione da parte della ASL che alla fine, rilascerà un attestato dell'avvenuta disinfezione. Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici secondo le scadenze previste nei piani nazionali fintanto che l'allevamento non sia dichiarato "ufficialmente indenne".

#### **Articolo 10** **(Introduzione di bovini negli allevamenti)**

Gli animali introdotti negli allevamenti ufficialmente indenni devono essere correttamente identificati e appartenenti ad allevamento "ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica" e, se di età superiore a 12 mesi e di provenienza regionale, sottoposti con esito favorevole ad una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti lo spostamento. I bovini da introdurre negli allevamenti "ufficialmente indenni" da leucosi bovina enzootica debbono essere scortati da certificazione sanitaria.

Ogni introduzione di bovini negli allevamenti deve essere notificata al servizio veterinario della ASL



entro 8 giorni con la consegna dei certificati di scorta.

Sono fatte salve le norme che regolano la introduzione dei bovini negli allevamenti ai fini della profilassi della tubercolosi, brucellosi e delle altre malattie contagiose eventualmente previste.

**Articolo 11**  
**(Validità)**

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2008-2010. Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le norme generali ed in particolare quelle contenute nel D.M. 2 maggio 1996 n°358 e successive integrazioni e modificazioni e quelle relative al D.Lgs 196/99.

**Articolo 12**  
**(Esecuzione)**

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL e i Servizi Veterinari della Regione sono incaricati della esecuzione del presente piano.

**Articolo 13**  
**(Sanzioni)**

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di polizia Veterinaria DPR 320 dell'8/2/1954.

## **PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA**

**Articolo 1**  
**(Obiettivi)**

Il piano si prefigge l'obiettivo di eradicare la brucellosi ovi-caprina ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni. È attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio ovi-caprino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare. Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2008 il controllo del 100% degli allevamenti, per il 2009 controllo del 100% degli allevamenti con l'intensificazione delle attività sugli eventuali focolai. Per il 2010 nell'ottica dell'eradicazione si richiede il controllo del 100% degli allevamenti per consentire alla Regione di formulare la richiesta di accreditamento di "ufficialmente indenne".

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato "Ufficialmente Indenne" a livello omunitario da brucellosi bovina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;
- b) non sono presenti animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi.
- c) sono state praticate due prove sierologiche a distanza di sei mesi una dall'altra conformemente all'allegato del regolamento, su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi al momento della prova, con esito negativo;
- d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'allevamento o che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.

### **MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA**

1. Negli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi in attesa di riconoscimento della qualifica di "ufficialmente indenne" da brucellosi ovi-caprina ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D), viene sottoposta a controllo ogni anno il 100 % della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore a sei mesi.

2. La qualifica dell'allevamento può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

L'obiettivo è quello di rendere la Regione Ufficialmente Indenne da brucellosi ovi-caprina, per ottenere



tale qualifica, ( cap. IV art. 9,punto A e B – D.M. 453/92) tutti gli allevamenti di ogni provincia devono essere sottoposti ai controlli con la periodicità e le condizioni descritte sopra. Per mantenere tale qualifica gli stessi allevamenti che non sono situati in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D), viene sottoposta a controllo ogni anno il 100 % della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore a sei mesi.

#### **Articolo 2** **(Programmazione)**

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi ovi-caprina sono obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo.

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all'art. 19, paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE allegate al presente Piano; in ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., si basano sulla Circolare Ministeriale n.1 del 12 marzo 2003 protocollo n. 608/BRTBLB/EAD.

Per consentire alla Regione di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro i termini dell'anno successivo a quello a cui si fa riferimento, i competenti servizi di sanità animale delle Az. USL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" trasmettono al competente servizio veterinario della direzione sanità la relazione finale entro il 28 febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale qualora non sia stato rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo informatizzato(BDR).

Dovranno essere compilate le tabelle da I a VII, comprendenti le spese relative ad esami di laboratorio (SAR e/o FdC), numero di animali abbattuti ed indennizzati entro 90 giorni.

#### **Articolo 3** **(Organismi coinvolti)**

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio Veterinario della Regione , dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una volta assicurati tutti gli altri compiti istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D. leg.vo 196/99 incaricati mediante contratto con il rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

E' comunque di competenza dei veterinari dipendenti l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti.

#### **Articolo 4** **(Attività operative e flusso dei dati)**

L'accertamento ufficiale della brucellosi avviene mediante la prova sierologica su campioni di sangue prelevati dai veterinari; detti prelievi vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti).

Tutti gli ovis ed i caprini di età superiore a 6 mesi presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono essere identificati. A tal proposito, secondo quanto previsto dal D.P.R. 317/96, tutti gli ovis ed i caprini devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita mediante tatuaggio riportante la sigla IT e il codice aziendale all'orecchio sx o alla grassella – marca auricolare all'orecchio dx, riportante la sigla della Provincia ed il numero progressivo individuale. Gli agnelli che vengono inviati direttamente ad un impianto di macellazione nei primi 60 giorni di vita possono non essere identificati individualmente secondo Reg. CE 21/2004.

Il controllo sierologico deve essere esteso al 100% degli allevamenti.

. Tale controllo si svolgerà mediante il prelievo di campioni di sangue a tutti i capi di età superiore ai sei mesi a distanza di sei mesi (art. 9 D.M. 453/92) fino al raggiungimento della qualifica di allevamento

"Ufficialmente indenne". Qualora nel territorio di riferimento (Provincia) il 100% degli allevamenti



risulterà ufficialmente indenni, si potrà passare al controllo sierologico della percentuale dei capi. (art.9, punto B, comma 3 D.M. 453/92) Gli animali appartenenti agli allevamenti sotto controllo non possono essere spostati, se non per la macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della Azienda USL competente, finché non sia stato comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti i soggetti.

Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della custodia degli stessi mediante la sottoscrizione del mod. 2 bis/33 o di altro idoneo documento.

Spetta al proprietario o al detentore degli animali garantire la massima collaborazione al personale veterinario addetto ai controlli, ed in particolare ad assicurare la perfetta contenzione degli animali.

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non oltre 72 ore dal prelievo ed accompagnati dal modello 2 bis/33 debitamente compilato in tutte le sue parti. Le schede di stalla modello 2 bis/33 relativi agli allevamenti negativi sono restituiti ai Servizi Veterinari delle USL, debitamente annotati negli appositi spazi e firmati dal capo del laboratorio, entro 7 giorni dal ricevimento.

In caso di sierologia positiva il relativo referto viene comunicato alla USL immediatamente anche a mezzo telefax. In caso di sieroreattività di capi in un allevamento ufficialmente indenne, il Veterinario Ufficiale, sulla base dei sintomi clinici, dell'indagine epidemiologica e degli esami di laboratorio può sospendere la qualifica; disponendo l'abbattimento del capo entro 8 (otto) giorni e sottopone a nuovo accertamento sierologico l'intero effettivo dell'allevamento che, se risulta negativo, revoca la sospensione.

La USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante invio del modello 2 bis/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.

Nel caso di animali infetti, l'esito viene notificato con il modello 2 bis/33 entro 5 giorni dalla comunicazione del laboratorio.

Da parte dei detentori e dei veterinari liberi professionisti è obbligatoria la segnalazione degli aborti ai Servizi veterinari di Sanità animale delle ASL competenti per territorio.

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione (BDR) che sarà utilizzato dalla Regione per l'estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione regionale nonché per l'invio agli Enti preposti.

L'inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio con l'inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.

#### **Articolo 5**

##### **(Notifica del possesso di ovini e caprini)**

Ai fini di programmare i controlli ufficiali, i proprietari degli ovini e dei caprini ne notificano il possesso alle USL, indicando la composizione numerica dei greggi e l'esatta ubicazione dell'allevamento. Ai fini della notifica e della successiva esecuzione degli accertamenti il proprietario segnala l'esatta ubicazione dell'allevamento laddove dispone, indipendentemente dalla propria residenza, di strutture permanenti (stalle, ricoveri, recinti, ecc.) atte al ricovero degli animali nelle quali questi permangono nei mesi invernali.

La notifica deve avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, al fine di consentire l'esecuzione degli accertamenti sierologici durante il periodo invernale e primaverile, e comunque prima che gli animali debbano essere spostati per ragioni di pascolo.

Tutti coloro che non sottopongono gli animali, di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività previste nel presente piano, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione e di prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione sia regionale, sia nazionale che comunitaria. Inoltre non possono commercializzare né il latte e i suoi derivati prodotti nell'azienda né gli animali dell'allevamento.

#### **Articolo 6**

##### **(Allevamenti infetti)**

Gli allevamenti sono considerati infetti quando vi sono casi clinici e le prove sierologiche risultano positive ai sensi del D.M. 453/92 e successive modifiche. Negli allevamenti infetti da brucellosi i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali delle specie recettive, e viene avviata una accurata



indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine dell'infezione e la sua diffusione anche in relazione alla salute pubblica.

L'indagine epidemiologica, è condotta dal Servizio Veterinario della Azienda USL il quale può richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale".

Qualora si sospetti o si accerti che l'infezione trovi origine o possa essersi diffusa in altra USL dovrà essere tempestivamente informato il Servizio Veterinario competente e il Servizio Veterinario Regionale. Analogo comportamento dovrà essere tenuto nel caso che le infezioni siano state evidenziate nell'uomo.

In ottemperanza all'art. 5 del D.P.R. 8.2.54, n. 320, i Servizi Veterinari e di Igiene pubblica sono tenuti a trasmettersi reciprocamente le opportune informazioni.

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provvedimenti di Polizia Veterinaria previsti dalla normativa vigente.

Al fine di accelerare le operazioni di eradicazione degli allevamenti infetti qualora la situazione epidemiologica sia tale da far giudicare infetti animali sieronegativi, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può disporre anche la loro eliminazione dietro parere conforme del Servizio Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

#### **Articolo 7** **(Capi infetti)**

Gli ovini e i caprini dichiarati infetti debbono essere avviati alla macellazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.(salvo provvedimenti più rigorosi) accompagnati dal modello 2/33 bis, sotto vincolo sanitario e previo avviso telefonico o telegrafico alla USL di destinazione.

La macellazione degli animali infetti può avvenire in tutti i mattatoi pubblici e privati riconosciuti della Regione.

La macellazione dei capi infetti deve avvenire in giornate distinte o in orari differenziati e posticipati rispetto alla normale attività.

Il personale addetto alla macellazione deve usare tutte le cautele necessarie ed essere dotato dei mezzi indispensabili per la prevenzione delle malattie professionali.

All'atto della macellazione i veterinari ispettori preleveranno dai capi infetti campioni biologici per le indagini di laboratorio tese all'isolamento ed alla eventuale tipizzazione dell'agente eziologico. Il macello, terminate le operazioni, dovrà essere accuratamente lavato e disinfettato.

#### **Articolo 8** **(Disinfezioni)**

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione ed a tale scopo le Aziende USL dovranno disporre di apposito personale dotato delle necessarie attrezzature e dei disinfettanti indicati dal Ministero della Sanità e/o dalla Regione. Dell'avvenuta disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL.

Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici secondo le scadenze previste dal D. 453/92 art. 8 al fine di riottenere la qualifica di allevamento ufficialmente indenne.

#### **Articolo 9** **(Introduzione di ovi-caprini negli allevamenti)**

Agli allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni, la USL rilascia il modello Q.

Agli ovi-caprini correttamente identificati e appartenenti ad allevamento "ufficialmente indenne" da brucellosi, la USL rilascia il modello R.

Gli ovi-caprini da introdurre negli allevamenti "ufficialmente indenni" da brucellosi debbono provenire da un allevamento ufficialmente indenne, essere scortati da idoneo certificato sanitario e aver subito nei trenta giorni precedenti lo spostamento un controllo sierologico negativo.

Ogni introduzione di ovi-caprini negli allevamenti deve essere notificata al servizio veterinario della USL entro 8 giorni con la consegna dei certificati di scorta.

#### **Articolo 10** **(Transumanza e pascolo vagante)**

Per quanto riguarda l'esercizio della transumanza e del pascolo vagante, ferma restando l'applicazione



del Regolamento di Polizia Veterinaria, gli spostamenti sono concessi solo agli allevamenti con qualifica sanitaria secondo le disposizioni del D.P.G.R. n° 188 del 20/04/2000 e successive modifiche.

**Articolo 11**  
**(Validità)**

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2008-2010.  
Per quanto non contemplato nel presente piano si applica la normativa generale nazionale e comunitaria vigente.

**Articolo 12**  
**(Esecuzione)**

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle UU.SS.LL. ed i Servizi Veterinari della Regione sono incaricati della esecuzione del presente piano.

**Articolo 13**  
**(Sanzioni)**

Alla trasgressione del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 8.02.1954.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI REPORTS PER  
(TBC, BRUCELLOSI BOVINA, LEB, E BRUCELLOPSI OVI-CAPRINA)**

**Valutazione finanziaria preliminare per l'anno di riferimento (Allegato I)**

In tale allegato andranno inserite informazioni circa l'andamento delle spese sostenute per gli indennizzi degli animali abbattuti e per le analisi di laboratorio nei primi tre mesi dell'anno in corso (1° Gennaio - 31 Marzo di ogni anno).

Per quanto riguarda gli indennizzi, nella sezione "già speso" andrà indicato il numero dei capi abbattuti e regolarmente indennizzati nel corso dei primi tre mesi dell'anno in corso, mentre nella sezione "spesa totale prevista" andrà indicato il numero totale di capi previsti per l'indennizzo nel corso dell'intero anno, con il corrispondente importo totale da corrispondere nell'intero anno.

Lo stesso procedimento va seguito anche per quanto riguarda le analisi di laboratorio.

**Prove nelle aziende (Allegato II)**

In tale allegato devono essere inseriti i dati riguardanti le aziende.

Nella colonna "Numero totale delle aziende" dovranno essere inseriti i dati sul patrimonio zootecnico includendo, quindi, sia le aziende sottoposte al programma (controllabili) che quelle non sottoposte (ad esempio aziende da ingrasso). Per quanto riguarda i bovini il dato dovrà essere verificato con la situazione presente nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina.

Nella colonna "Numero di aziende soggette al programma" si dovrà indicare il numero delle aziende controllabili così come specificate dalla normativa di riferimento di ciascuna malattia, escluse le aziende da ingrasso (per le province indenni). Nel caso in cui la Regione effettui un diradamento delle prove su base biennale o triennale o nel caso in cui effettui un controllo delle aziende soggette al programma su base campionaria (ad esempio, un controllo che garantisca una prevalenza della malattia al di sotto dello 0,2% con un livello di confidenza del 99%) in questa colonna si dovranno elencare soltanto le aziende previste dal diradamento o dal campionamento per il controllo nel periodo di riferimento.

Nella colonna "Numero di aziende controllate" si dovrà indicare il numero delle aziende controllate nell'anno. Ogni azienda andrà conteggiata una sola volta, anche se controllata più volte. Nel caso in cui la Regione effettui un diradamento delle prove su base biennale o triennale o un controllo su base campionaria questo numero, se i controlli sono stati portati a termine regolarmente, dovrà corrispondere al numero di aziende soggette al programma secondo quanto sopra specificato.

La Regione dovrà comunque tassativamente specificare nella valutazione tecnica il tipo di diradamento e campionamento effettuato, includendo il riferimento normativo, sia esso nazionale o comunitario, che prevede la possibilità di applicare tale tipologia di controllo.

IL NUMERO DI AZIENDE NON CONTROLLATE VERRA' CONSIDERATO EQUIVALENTE AL



**NUMERO DI AZIENDE SCONOSCIUTE.**

La colonna "Numero di aziende positive" conterrà il numero delle aziende controllate, presenti nel territorio di competenza, in cui è stata riscontrata almeno una positività ad una prova ufficiale. Questo numero corrisponderà alla somma delle aziende risultate positive nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre e delle aziende ancora positive dall'anno precedente, indipendentemente dal fatto che le suddette aziende si siano poi negativizzate nel corso dell'anno. Su questo dato si basa il calcolo della **prevalenza**, così come intesa negli allegati al Decreto Legislativo 196/99. Ulteriori eventuali dettagli dovranno essere chiariti dalla Regione nella valutazione tecnica sopra menzionata che dovrà accompagnare gli allegati.

Nella colonna "Numero di nuove aziende positive", invece, sarà immesso il numero delle aziende precedentemente negative o sconosciute in cui sia stata riscontrata almeno una positività ad una prova ufficiale nel corso SOLO dell'anno. Saranno quindi escluse da questa colonna le aziende positive dall'anno precedente. Su questo dato si basa il calcolo dell'**incidenza** e deve corrispondere al numero dei nuovi focolai (Mod. 1) riscontrati nel periodo di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre).

Nella colonna "Numero di aziende in cui è stato effettuato l'abbattimento totale" si dovrà riportare il numero delle aziende infette in cui si è fatto ricorso allo stamping out.

Le rimanenti colonne della tabella riguardano calcoli percentuali ed indicatori che vengono effettuati automaticamente dal programma e per le quali, comunque, le note in calce riportano la formula di calcolo.

**Prove sugli animali (Allegato III)**

In tale allegato saranno inseriti dati riguardanti gli animali.

Nella colonna "Numero totale degli animali" si indicherà l'intero patrimonio zootecnico di una determinata specie presente nel territorio considerato.

Nella colonna "Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma" dovrà essere immesso il numero degli animali controllabili (ovvero di fascia di età soggetta al controllo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria) presenti nelle aziende conteggiate nella colonna "Numero di aziende soggette al programma" di cui al precedente Allegato II.

La colonna "Numero degli animali controllati" riguarda tutti gli animali sottoposti a prova sia individualmente che mediante campionamento di massa. Animali controllati più volte saranno conteggiati una sola volta.

La colonna "Numero degli animali controllati individualmente", invece, riguarderà il totale degli animali esaminati con prova diagnostica individuale, compresi gli animali in compravendita ed escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa, ad esempio prove sul latte in cisterna. Dalla colonna "Numero degli animali controllati individualmente" vanno pertanto esclusi gli animali controllati mediante campionamento di massa nonché gli animali, eventualmente controllati, appartenenti ad allevamenti da ingrasso non soggetti al piano di eradicazione previsto per il co-finanziamento. Animali controllati individualmente più volte saranno conteggiati una sola volta.

La colonna "Numero di animali positivi" riguarda gli animali risultati positivi ad una prova individuale nel corso dell'anno (1° gennaio – 31 dicembre), comprese quelle di conferma a seguito di positività su campione di massa e quelle di compravendita.

La colonna "Numero di animali positivi abbattuti" includerà soltanto gli animali abbattuti perché risultati positivi, mentre la colonna "Numero totale degli animali abbattuti" includerà sia gli animali positivi che quelli negativi abbattuti, nel caso in cui si sia proceduti all'abbattimento totale.

Le rimanenti colonne della tabella riguardano calcoli percentuali ed indicatori che vengono effettuati automaticamente dal programma e per le quali comunque le note in calce riportano la formula di calcolo.

**Condizioni sanitarie delle aziende (Allegato IV)**

Riguarda i dati circa le condizioni sanitarie delle aziende soggette al programma (controllabili), tenendo come riferimento, per la compilazione di tutte le colonne, la situazione al 31/12/ dell'anno precedente o all'ultima rilevazione effettuata.

Per quanto riguarda le **AZIENDE** le informazioni contenute nelle note esplicative in calce dovrebbero bastare a consentire una chiara compilazione di questo allegato. Si raccomanda di verificare che il totale delle aziende soggette al programma (seconda colonna dell'allegato V) corrisponda al totale delle aziende soggette al programma dell'allegato II.

Per quanto riguarda gli **ANIMALI** il totale della terza colonna dell'allegato V "Numero totale di



aziende e animali soggetti al programma – Animali” deve corrispondere, come prescritto dalla decisione 2002/677/CE, a tutti gli animali presenti all’interno delle aziende controllabili ed appartenenti alla fascia di età soggetta al controllo (controllabili). Questo numero deve quindi corrispondere al totale degli animali controllabili dell’allegato III (terza colonna dell’allegato III “Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma”). Tutte le altre colonne, come specificato nelle note esplicative in calce all’allegato V della Decisione 2002/677/CE, dovranno includere tutti gli animali sottoposti al controllo secondo quanto previsto dal programma di eradicazione e presenti nelle aziende corrispondenti (colonna a sinistra). Di conseguenza la colonna 3 deve corrispondere al totale delle colonne 5, 7, 9, 11, 13 e 15.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla voce “Indenne o Ufficialmente Indenne sospeso”. In questa colonna andranno inserite quelle aziende la cui qualifica sanitaria di Indenne o Ufficialmente Indenne sia stata sospesa. Si ricorda che ciò è possibile in tutti quei casi in cui il sospetto di presenza della malattia necessita di ulteriori approfondimenti sia per quanto riguarda le indagini di laboratorio che per quelle epidemiologiche. Si raccomanda di verificare che la somma delle aziende con diversa tipologia sanitaria, comprese quelle “sconosciute”, sia esattamente pari al numero delle aziende controllabili.

Invece la somma delle aziende non indenni o non ufficialmente indenni (con ultimo controllo positivo o ultimo controllo negativo), indenni o ufficialmente indenni sospese, indenni e ufficialmente indenni deve corrispondere esattamente al numero delle aziende controllate. In altre parole il numero di aziende con stato sanitario sconosciuto deve corrispondere alla differenza tra aziende controllabili ed aziende controllate dello stesso allegato II.

#### **Relazione tecnica finale (Allegato V)**

Riguarda dati tecnici riepilogativi estratti su base annuale concernenti informazioni sulle prove di laboratorio eseguite, sui focolai, sulle sospensioni delle qualifiche sanitarie nonché informazioni epidemiologiche supplementari circa la macellazione e gli aborti. In parte comprende informazioni contenute negli allegati 1 e 2 della precedente Circolare 1/2000.

Le tabelle 1A / 2A / 3A - Dati sulle prove – riguardano i dati circa le prove diagnostiche effettuate. Ciascuna tabella dovrà essere riservata a ciascun tipo di prova per cui è previsto il co-finanziamento. La Regione potrà evitare, se reputato più opportuno, la distinzione del numero di prove effettuate nelle singole ASL o Province, a condizione di fornire almeno il totale delle prove effettuate in ambito regionale. Si raccomanda di verificare che nella colonna “N° di prove eseguite” il dato sia almeno pari al “Numero degli animali controllati individualmente” di cui al precedente ALL. III -Prove sugli animali. Il totale delle prove effettuate dovrà comunque corrispondere al totale di prove effettuate dell’allegato VII (vedi oltre) per le quali si chiede il rimborso.

La Tabella B - Dati sull’infezione (focolai) - riguarda dati circa la situazione dei focolai nel periodo di riferimento. Verificare attentamente la corrispondenza di questi dati con quelli dei precedenti ALL. II e III, aiutandosi con le note esplicative dell’allegato di verifica e giustificando eventuali differenze, nel caso di province o regioni ufficialmente indenni, nella valutazione tecnica, in modo da poter ricevere una giusta valutazione dei piani di controllo regionali da parte della Commissione Europea.

La Tabella C - Dati sulla sospensione della qualifica - oltre che indicare il numero delle aziende la cui qualifica è stata sospesa, dovrà contenere anche informazioni circa il motivo della sospensione della qualifica. E' necessario verificare che il numero delle aziende con qualifica sospesa corrisponda a quanto dichiarato nel precedente ALL. V - Condizioni sanitarie delle aziende.

Le Tabelle D, E ed F riguardano informazioni epidemiologiche supplementari: la prima le segnalazioni di lesioni alla macellazione ordinaria, la seconda notizie circa le segnalazioni di aborti e relativo isolamento dell’agente eziologico e la terza i casi di brucellosi e tubercolosi segnalati nell’uomo.

#### **Relazione finanziaria (Allegato VI)**

In essa vanno riportate le spese di indennizzo degli animali abbattuti e le spese dei test previsti dalla Commissione Europea per il co-finanziamento.

**A)** Per quanto riguarda i **capi abbattuti** i dati vanno forniti in euro, IVA esclusa, elencando esclusivamente i capi abbattuti nel corso dell’anno di riferimento, indennizzati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, includendo anche i capi abbattuti nel corso dell’anno di riferimento non ancora indennizzati ma per i quali è previsto il pagamento entro 90 giorni nell’anno in corso. In sintesi in questa tabella andrà elencato il numero di animali abbattuti ed indennizzati entro 90 giorni (o che si prevede di indennizzare entro 90 giorni, se si tratta di animali abbattuti negli ultimi mesi



dalla data di presentazione della domanda di indennizzo da parte dell'allevatore, tenendo presente che l'allevatore ha 60 giorni di tempo dalla data dell'ultimo abbattimento per presentare la domanda.

**B)** Per quanto riguarda i **test effettuati** i dati vanno forniti in euro, IVA esclusa, elencando esclusivamente le analisi effettuate nel corso dell'anno di riferimento, includendo anche le analisi non ancora fatturate ma per le quali è prevista comunque l'emissione della fattura entro i primi 3 mesi dell'anno in corso. Si ricorda che la Decisione 2005/873/CE prevede il rimborso relativamente all'effettuazione dei test che comprende un parziale rimborso dei costi del personale o delle attrezzature, tenendo però presente i seguenti limiti massimi previsti per ciascun singolo test: 0,4 euro per SAR, 0,8 euro per FdC, 2 euro per ELISA (brucellosi), 1 euro per ELISA (LEB), 1 euro per immunodiffusione in gel di agar (LEB), 1,6 euro per tubercolinizzazione, 10 euro per gamma interferone.

## PIANO PER LE T.S.E.

### PREMESSA

Le TSE sono patologie di tipo neurodegenerativo e si caratterizzano per un lungo periodo di incubazione e particolari caratteristiche neuropatologiche all'esame necroscopico, come ad esempio la distruzione vacuolare del tessuto normale, la perdita neuronale e la proliferazione delle cellule gliali, senza alcuna evidenza di infiammazione. Il primo ricercatore a proporre la teoria che l'agente delle TSE fosse una proteina fu Griffith nel 1967 seguito da Prusiner ed altri collaboratori, i quali arrivarono ad identificare l'agente, inizialmente denominato "proteinaceous infectious particle" (prione).

Nel 1995 in Inghilterra fu individuata una "variante" della malattia di Creutzfeldt-Jacob (vCJD) caratterizzata dalla comparsa di un nuovo quadro sintomatologico in individui molto più giovani, rispetto alla forma "classica" conosciuta in precedenza. Studi sperimentali ed epidemiologici effettuati su tale malattia hanno portato alla luce l'esistenza di un legame tra la BSE e la "nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob" che ha quindi portato questo gruppo di malattie all'attenzione dell'opinione pubblica a livello mondiale.

Tutte le TSE quindi sono caratterizzate da un lungo periodo di incubazione, da un decorso clinico lento ma fatale e da lesioni presenti nei tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre in tutti gli animali colpiti è stata riscontrata la presenza di prioni, una proteina modificata che si accumula all'interno delle cellule nervose fino a provocarne la morte e svolge dunque un ruolo chiave nello sviluppo delle lesioni degenerative.

A tutt'oggi, fra gli animali, sono state riconosciute: la Scrapie della pecora, della capra e del muflone, la BSE (encefalopatia spongiforme bovina) dei bovini, l'encefalopatia trasmissibile del visone (Tme), la malattia del dimagrimento cronico del cervo (Cwd), l'encefalopatia spongiforme del gatto e dei felidi (Fse). La Scrapie e l'Encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono le più note e diffuse. La prima perché è diffusa fra le greggi europee, mentre la Bse deve la sua fama non solo all'epidemia scatenatasi dal Regno Unito a partire dalla metà degli anni '80, ma soprattutto per la dimostrazione che carne di animali malati può veicolare la malattia all'uomo e portare alla comparsa della nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob.

In Abruzzo l'ultimo caso di positività al test rapido di BSE, risale all'8 febbraio 2002 in una bovina frisona regolarmente macellata; mentre l'ultimo caso di Scrapie risale al 19 ottobre 2006.

Dal 2001 ad oggi, nella nostra regione, il quadro generale si presenta come di seguito riportato.

### B.S.E.

#### SITUAZIONE ANNO 2007

Sorveglianza attiva animali macellati per il consumo umano

Regione Abruzzo	n.ro test rapidi	esito Neg.	esito Pos.
<b>TOTALE</b>	2332	2332	0

Sorveglianza attiva sugli animali morti



Regione Abruzzo	n° test rapidi	esito Neg.	esito Pos.
<b>TOTALE</b>	1037	1037	0

Sorveglianza passiva svolta negli allevamenti (n°controlli effettuati)

Regione Abruzzo	n°allevamenti controllati	sospetti	Positivi
<b>TOTALE</b>	5645		0

#### **ORGANIZZAZIONE e COMPETENZE**

Il programma prevede la partecipazione dei Servizi veterinari delle Aziende UU.SS.LL., del Servizio Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Nelle operazioni di programmazione delle attività, nonché per i programmi di formazione ed informazione, potrà essere coinvolta la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo.

Per l'ottimizzazione delle attività sarà utilizzato l'apporto dei veterinari LLPP riconosciuti e le segnalazioni dei proprietari e/o detentori.

Sarà ricercata la collaborazione di tutte le strutture, ad ogni livello, atteso che la Regione Abruzzo indica come prioritario la realizzazione del piano ed il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti.

#### **FASE OPERATIVA**

I Servizi veterinari delle Aziende UUSLL, per ciascuna area di competenza, provvederanno a svolgere le attività di seguito elencate:

##### **Servizio Veterinario di Sanità Animale**

Effettua, semestralmente, presso tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino riproduttore, le operazioni di seguito elencate previste, peraltro, dall'art.7 del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000:

- ✚ Esame clinico ispettivo preliminare degli animali di tutte le aziende del proprio comprensorio e compilazione del modello previsto (mod. 2/33-profilassi di stato), avendo cura di annotare su tale modello l'esito della visita ispettiva di vigilanza, controfirmata dal proprietario e/o detentore degli animali;
- ✚ Esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual caso compila la scheda di cui **all'allegato 1** del DM 07.01.2000;
- ✚ Verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertata;
- ✚ Raccoglie le informazioni circa i mangimi utilizzati dall'azienda, compilando la scheda di cui **all'allegato 2** del DM in parola trasmettendone copia al competente Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I dati in forma aggregata vengono trasmessi al Servizio Veterinario Regionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute, secondo le modalità indicate dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti. I dati medesimi sono inseriti sul Sistema informatizzato della Regione (BDR).

Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi o altre operazioni.

Ai liberi professionisti riconosciuti possono essere affidati i compiti sopra descritti, fermo restando che gli eventuali provvedimenti vengono assunti dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda USL.

- ✚ Allo stesso servizio è attribuito il compito della raccolta dei dati epidemiologici e delle segnalazioni di sintomatologie sospette;
- ✚ In caso di morte di animali nelle aziende agricole, il proprietario può accertarsi della causa di morte mediante il Medico Veterinario riconosciuto (D. Lgs.196/99), che rilascia apposito referto da conservare a cura del proprietario/detentore per un periodo di 7 anni e nel caso si evidenzia una sintomatologia già sospetta, sarà cura del Veterinario riconosciuto dare tempestiva segnalazione alla U.S.L. competente per gli accertamenti del caso.
- ✚ Allo stesso servizio è attribuito inoltre il compito - in collaborazione con gli altri servizi veterinari - dell'educazione sanitaria degli allevatori.



Il servizio veterinario di Sanità animale, in caso di allevamento positivo adotta tutte le misure previste dal Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000, ovvero:

- informa il Sindaco sulla presenza del focolaio;
- predispone i provvedimenti del caso (ordinanze di sequestro dell'allevamento, abbattimento dei capi ecc.);
- cura la pratica per l'indennizzo degli animali abbattuti, da trasmettere alla Regione;
- collabora con l'Unità di Crisi Regionale, eventualmente istituita in caso di positività;
- effettua ogni operazione sull'allevamento per la ricostituzione dello stesso (disinfezione, dissequestro dell'allevamento, ecc.);
- redige una relazione finale sul caso positivo, allegando la relativa indagine epidemiologica;
- inserisce sulla BDR tutte le informazioni e i dati necessari.

\*\*\*

#### **Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale**

Ai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di O.A. è affidato il compito di effettuare i prelievi dei campioni per l'effettuazione dei Test rapidi da analizzare presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo con le modalità indicate dal Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate ( C.E.A.) e dal Ministero della Salute.

- I campioni devono essere scortati dalla modulistica prevista e compilata in ogni sua parte;
- i veterinari ispettori presso gli impianti di produzione e lavorazione delle carni, provvederanno a controllare che siano correttamente eliminati e distrutti gli organi specifici a rischio secondo le disposizioni nazionali e comunitarie;
- sono affidati al Servizio in parola - in collaborazione con le altre aree - i compiti di educazione sanitaria, di formazione e di informazione degli operatori;
- qualora nell'ambito della normale macellazione si evidenzino sintomi o lesioni sospette, sarà cura del sanitario adottare i primi provvedimenti del caso;
- inserisce sulla BDR del sistema informatizzato della Regione, dati ed informazioni.

Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A., in caso di positività:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Individua lo stabilimento per l'abbattimento degli animali;
- Effettua la supervisione e la vigilanza sullo stabilimento durante le operazioni di abbattimento, curando la successiva fase di distruzione degli animali;
- Effettua i prelievi per le indagini di laboratorio previste;
- Conclude le operazioni di abbattimento, provvede alla disinfezione dell'impianto;
- Rintraccia e sequestra per la distruzione i relativi prodotti provenienti dall'allevamento positivo.

#### **Servizio Veterinario di Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche**

Ai predetti Servizi sono affidate le mansioni di seguito elencate, ovvero:

- ⚡ La verifica dell'anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali;
- ⚡ La verifica dell'anagrafe dei distributori di alimenti per animali;
- ⚡ Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti degli impianti e degli intermediari.
- ⚡ Aggiornamento degli elenchi e mantenimento dei requisiti degli stabilimenti;
- ⚡ Prelievi dei campioni di mangime per gli accertamenti previsti. Nei mangimifici saranno effettuati prelievi di mangime da recapitare all'Istituto Zooprofilattico. Tali prelievi vanno concordati con il laboratorio;
- ⚡ Controllo degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/02
- ⚡ Controllo degli allevamenti bovini che hanno utilizzato mangimi con proteine animali. In ordine alle schede informative di cui all'Allegato 2 (D.M. 07.01.2000), effettua gli accertamenti previsti in caso di rinvenimento nell'allevamento, di mangimi con formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di O.A.;
- ⚡ Educazione ed informazione sanitaria agli operatori, sia agricoli che industriali, avendo cura di coordinarsi con gli altri servizi ;
- ⚡ Effettua i prelievi del materiale per i Test rapidi sugli animali morti
- ⚡ Accerta le cause di morte - per quanto possibile - con sopralluogo negli allevamenti bovini;



- ✚ Cura le pratiche per la corretta distruzione degli animali morti.
- ✚ inserisce sulla BDR del sistema informatizzato della Regione, dati ed informazioni.

In caso di allevamento positivo, il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, osserva le seguenti disposizioni:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Predisporre le operazioni per il trasporto degli animali dall'allevamento al mattatoio, in collaborazione con il Servizio di Sanità animale;
- Cura le pratiche per la corretta distruzione ed incenerimento delle spoglie;
- Vigila sulle fasi della mungitura e provvede al sequestro e distruzione del latte, avendo cura di redigere apposito verbale con l'indicazione delle spese relative - ad estinzione del focolaio - da trasmettere alla Regione per l'indennizzo

#### **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" di Teramo**

- ✚ Riceve i campioni ed effettua le analisi di laboratorio secondo le metodiche e le modalità indicate nel Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000;
- ✚ effettua i Test rapidi sui campioni inviati dalle Aziende UUSSLL;
- ✚ svolge le analisi sui campioni dei mangimi, previste dalle indicazioni ministeriali e regionali;
- ✚ effettua la formazione ed informazione sia dei Medici Veterinari che degli allevatori;
- ✚ svolge ogni compito affidatogli dalla programmazione regionale;
- ✚ trasmette le informazioni e i dati al Servizio Veterinario della Regione ed agli altri Enti coinvolti (anche attraverso il Sistema Informatizzato BDR).

In caso di positività L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo assolve alle seguenti mansioni:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Collabora, nell'indagine epidemiologica, con il Servizio Veterinario di Sanità animale;
- Invia i campioni degli animali al Centro Nazionale di Riferenza per la BSE

#### **Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione (SVR)**

Sarà cura del S.V.R. estrarre i dati da BDR. Aggregare gli stessi e darne comunicazione agli organi competenti; si occuperà inoltre dell'aggiornamento degli elenchi e degli archivi, curerà l'eventuale diffusione dei dati a mezzo stampa o altre forme di comunicazione.

La Regione assegna i codici agli stabilimenti, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.950/2006.

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma, si farà riferimento alle specifiche disposizioni vigenti.

#### **FLUSSO INFORMATIVO**

I Servizi Veterinari delle Aziende U.U.S.S.L.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, trasmetteranno al Servizio Veterinario Regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - i dati definitivi e le attività riassuntive dell'anno precedente, secondo il modello riepilogativo annuale come indicato dal presente Piano e dalla programmazione Nazionale.


La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante supporto informatico (B.D.R.) e cartaceo. Per la programmazione annuale delle attività riferite alle TSE, le Aziende U.S.L. e l'I.Z.S. presenteranno al Servizio Veterinario Regionale il programma annuale entro 31 gennaio di ogni anno.

### SCRAPIE

#### SITUAZIONE ANNO 2007

Sorveglianza attiva animali macellati per il consumo umano

Regione Abruzzo	n.ro test rapidi	esito Neg.	esito Pos.
-----------------	------------------	------------	------------



<b>TOTALE</b>	1640	1640	0
---------------	------	------	---

Sorveglianza attiva sugli animali morti

Regione Abruzzo	n° test rapidi	esito <b>Neg.</b>	esito <b>Pos.</b>
<b>TOTALE</b>	662	662	0

#### **FINALITA'**

- Svolgere il programma di campionamento del materiale encefalico negli ovi-caprini di età superiore ai 18 mesi, con l'effettuazione dei Test rapidi sui capi regolarmente macellati per il consumo umano, da sottoporre ad accertamenti diagnostici presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (Reg. CE 999/2001);
- Effettuare il prelievo dei campioni di materiale encefalico per l'effettuazione dei Test rapidi sugli ovini-caprini morti, come previsto dalla programmazione nazionale;
- Effettuare il campionamento previsto dalla nota ministeriale n.DGVA/VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19.01.2006, per l'attività di genotipizzazione sui capi macellati, secondo la tabella inserita nel Piano medesimo.
- Formare e aggiornare Veterinari libero professionisti riconosciuti e Veterinari dipendenti delle AA.UU.SS.LL. sui vari aspetti della malattia, sulle corrette metodiche di prelievo e di invio dell'encefalo ai laboratori diagnostici;
- Informare gli allevatori sui principali sintomi della malattia e sulla necessità della sua eradicazione, indirizzandoli ad una sostanziale condivisione degli obiettivi della Regione.

#### **ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE**

**I Servizi Veterinari di Sanità Animale** delle Aziende UUSSLL, sottoporranno a sorveglianza (passiva) clinica gli ovi-caprini sospetti. \*\*\*\*\*

**Ai Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche** delle Aziende UUSSLL - per la sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano - sono affidate le mansioni di seguito specificate.

- ⚡ Il campionamento, attraverso test rapido, è previsto per gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti già spuntati, morti oppure abbattuti; per questi ultimi - non abbattuti nel quadro di un'epidemia come l'afra epizootica né macellati per il consumo umano - l'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili;
- ⚡ I Servizi Veterinari delle UUSSLL, sono incaricati dell'adozione di tutti i provvedimenti previsti per i casi sospetti di scrapie e, naturalmente, in caso di positività saranno applicate le misure previste dalle vigenti disposizioni;
- ⚡ Lo stesso Servizio, inoltre, sottoporrà ad accertamenti gli allevamenti che risulteranno in possesso di mangimi con proteine di origine animale destinati alle specie consentite, ed adotteranno le azioni di prevenzione previste dalle programmazioni nazionali e regionali in materia di alimenti per animali.

Animali morti : saranno sottoposti ad esame con tests tutti quelli in età diagnostica.

\*\*\*\*\*

**I Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale** delle Aziende UUSSLL, provvederanno a svolgere il programma di sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano, secondo quanto riportato nella sottostante tabella.

Numero di campioni ( test rapidi) da effettuare dai servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale su ovi-caprini regolarmente macellati sopra i 18 mesi di età, in virtù della modifica apportata all'allegato III del Reg.(CE) 999/2001 e dal Reg.(CE) 727/2007.



Aziende UU.SS.LL.	OVINI	CAPRINI
	Campioni (test rapidi) da effettuare	Campioni (test rapidi) da effettuare
Avezzano-Sulmona	10	3
Chieti	15	4
Lanciano-Vasto	45	6
L'Aquila	90	9
Pescara	30	5
Teramo	110	12
<b>TOTALE</b>	<b>300</b>	<b>39</b>

Il numero di campioni e' stato calcolato sulla base dei volumi di macellazione e territorio di provenienza della partita.

I campioni indicati in tabella devono essere eseguiti per l'80% su ovi-caprini di provenienza regionale e per il 20% circa su quelli di provenienza extra-regionale.

#### Attività di genotipizzazione degli ovini sottoposti a sorveglianza per TSE presso i macelli.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali (nota n.DGVA.VIII/2501/P-1.8.d/48 del 19.01.2006) si ribadisce l'obbligo di effettuare la genotipizzazione su un campione di ovini regolarmente macellati, morti o anche su soggetti non destinati all'abbattimento o macellazione; detto campionamento, riguardante la Regione Abruzzo, è di n.30 campioni così ripartiti:

- Azienda USL Avezzano-Sulmona N. 4
- Azienda USL Chieti N. 3
- Azienda USL Lanciano-Vasto N. 3
- Azienda USL L'Aquila N. 6
- Azienda USL Pescara N. 5
- Azienda USL Teramo N. 9

**Tot. N.30**

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo**, sottoporrà i campioni a test rapidi (animali morti e macellati regolarmente), secondo quanto sopra specificato e comunque secondo le metodiche validamente riconosciute.

#### FLUSSO INFORMATIVO

Al termine del programma, sarà trasmessa all'Assessorato Regionale alla Sanità, da parte dell'Istituto Zooprofilattico in parola, una relazione conclusiva sull'attività svolta. I Servizi Veterinari delle Aziende UUSLL trasmettono alla Regione, secondo la periodicità prevista dallo scadenziario, il numero dei sopralluoghi svolti con l'esito degli stessi e i dati aggregati conclusivi con relazione finale, che devono essere inviati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attività. La trasmissione dei dati deve essere fatta sia con metodologia informatizzata (BDR) che su materiale cartaceo, con l'inserimento nel sistema dei dati sui controlli svolti da ogni operatore coinvolto.

### PIANO DI SORVEGLIANZA PER L'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI

#### Protocollo operativo

1. In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2007, recante "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi", è resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva, su tutti gli equini, asini, muli e bardotti di età superiore ai sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

Non si intendono compresi nella categoria dei capi allevati unicamente per essere destinati alla



macellazione i riproduttori ed i soggetti da carne interessati alla transumanza, alpeggio, o comunque movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.

3. Gli animali di cui ai precedenti punti 1 e 2 provenienti da fuori regione per motivi di transumanza, alpeggio o comunque pascolo, possono essere introdotti nel territorio della regione Abruzzo unicamente se in possesso di documentazione attestante l'esito favorevole del controllo sierologico di cui al punto 1., effettuato in periodo utile al momento della movimentazione e comunque nell'anno in corso, secondo le modalità di cui al successivo punto 5. della presente Deliberazione.
4. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo regionale dei Veterinari Riconosciuti. L'elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti è consultabile presso il sito internet della Regione Abruzzo (Portale della Direzione Sanità: <http://sanitab.regione.abruzzo.it>);
5. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1, nonché di quelli effettuati ai sensi dell'ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007, hanno validità di dodici mesi. Gli esiti, nonché le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario di cui al precedente comma 4 sul documento di identificazione, inteso così come descritto nel D.M. 5 maggio 2006, nella Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1 del 14 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora, durante i controlli sierologici di cui al comma 1, siano rinvenuti equidi non ancora identificati ai sensi del precedente punto 5., il proprietario o il detentore delegato dal proprietario hanno l'obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile alla regolarizzazione. La non osservanza di tale prescrizione è sanzionata a norma di legge. In attesa dell'esito del campionamento, il veterinario di cui al precedente punto 4. individua l'equide non regolarmente identificato tramite la scheda di cui all'allegato A della presente deliberazione.
7. I servizi veterinari delle aziende Az. usl d'Abruzzo, nell'effettuare il prelievo dovranno:
  - a) Compilare il modello B allegato alla Deliberazione di GR ed inviare i campioni presso la sezione competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo;
  - b) Assegnare, qualora non presente, al luogo di detenzione degli equidi il Codice Aziendale e di allevamento;
  - c) Inserire i dati dell'azienda e dell'allevamento nel database della Banca Dati Nazionale;
  - d) Inserire i dati dei singoli equidi nonché la data e l'esito del test sul Sistema Informatizzato Veterinario della Regione Abruzzo (BDR);
  - e) Riportare l'esito e la data del test sul documento d'identificazione dell'equide così come previsto ai precedenti punti 5. e 6.;
8. I dati raccolti (anche dal Veterinario Riconosciuto) tramite il modello di cui all'allegato B, debitamente firmato dal detentore, ha valore come richiesta d'iscrizione all'anagrafe degli equidi, in ottemperanza al D.P.G.R. n. 587 del 23 novembre 1999;
9. I veterinari autorizzati di cui al punto 4., nell'effettuare il prelievo dovranno:
  - a) Compilare il modello B allegato alla Deliberazione GR ed inviare i campioni presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo;
  - b) Inviare copia del modello al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL competente sul territorio di detenzione dell'equide che assegnerà, qualora non presente, al luogo di detenzione degli equidi il Codice Aziendale e di allevamento e lo inserirà nel database della Banca dati nazionale (BDN);
  - c) Inserire i dati dei singoli equidi, così come riportati dall'allegato B della Deliberazione, sul Sistema Informatizzato Veterinario della Regione Abruzzo (BDR), nonché la data e l'esito del test;



- d) Riportare l'esito e la data del test sul documento d'identificazione dell'equide così come previsto ai precedenti punti 5. e 6.;
10. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo:
- a) emetterà fattura al Veterinario Riconosciuto per i costi dei controlli sierologici da egli richiesti;
- b) invierà, mensilmente, alla Direzione Sanità - Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, l'esito dei prelievi effettuati su supporto informatico.
11. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di referenza:
- a) le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320; nei casi in cui l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo o in altro impianto in cui esista un concentramento di equini, le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali infetti siano allontanati al più presto per essere sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività;
- b) i Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono nel comunicare al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, entro 24 ore dal riscontro di positività di cui al punto 8, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche, per il successivo inoltro al Ministero della Salute. Questi provvederà ad informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e la Federazione Italiana Sport Equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati;
12. In caso di conferma della positività da parte del Centro di referenza:
- a) Gli equidi risultati positivi all'esame sierologico devono essere considerati infetti di anemia infettiva degli equini e sottoposti, come tali, alle misure sanitarie previste dall'art. 99 del vigente regolamento di polizia veterinaria;
- b) tutti gli equidi eventualmente conviventi e comunque venuti a contatto con quelli riconosciuti infetti di cui al precedente comma a) devono essere saggati nuovamente, non appena avvenuto l'allontanamento degli equidi infetti (art 3 D.M. 4.12.1976);
- c) Il servizio veterinario dell'Az. AUSL competente, dovrà effettuare un'indagine epidemiologica atta a stabilire il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima del riscontro della positività, nonché individuare l'eventuale azienda di provenienza degli animali infetti; i risultati di detta indagine saranno trasmessi nel più breve tempo possibile al Servizio Veterinario Regionale che provvederà eventualmente ad inoltrarlo alla Asl competente sull'allevamento di provenienza degli animali infetti che, ricevuta tale comunicazione, effettuerà le opportune verifiche su tutti i capi superiori a tre mesi d'età presenti nell'azienda segnalata, anche se allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;
- d) Gli animali di cui al precedente comma b), con esito negativo al controllo sierologico non possono essere allontanati fino a quando non abbiano reagito negativamente ad un nuovo controllo effettuato a distanza di 90 giorni dal precedente (art. 4 comma 3, D.P.R. 11.02.1994 n. 243);
- e) Le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali sieropositivi siano sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure minime di cui all'allegato C della presente deliberazione;
- f) La movimentazione degli animali sieropositivi, esclusivamente per motivi legati al benessere o alla macellazione, può essere consentita solo dopo la comunicazione del servizio veterinario locale competente per territorio al servizio veterinario locale di destinazione, che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire le stesse misure minime di cui all'allegato C dell'ordinanza;
- g) Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, così come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per quanto riguarda gli equidi positivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4



deve essere firmato dal veterinario ufficiale.

13. per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo operativo, si farà riferimento al O.M. 18 dicembre 2007, al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 maggio 2006 e loro eventuali successive modifiche e integrazioni.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario ufficiale, non osservi le prescrizioni previste dalla presente deliberazione ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

**Allegato A (Ordinanza Ministeriale 18 dic 2007)**

**Scheda segnaletica equide**

Asl \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)**


Denominazione \_\_\_\_\_

Detentore \_\_\_\_\_

Codice aziendale \_\_\_\_\_

Nome equide	mantello	Cod. identificativo/ Microchip	Specie*	Sesso	Anno nascita	Proprietario (cognome nome./C.F. Indirizzo / comune di residenza)
						C.F. _____

\*C= cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto



Testa	
Ant. Sx	
Ant. Dx	
Post. Sx	
Post. Dx	
Corpo	
Altro	

**ESAMI DI LABORATORIO PER ANEMIA INFETTIVA**



Data prelievo	Data esito	Tipo test	Esito (favorevole o meno)	Veterinario ufficiale (timbro e firma)
/ /	/ /			
/ /	/ /			
/ /	/ /			

DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA VETERINARIO UFFICIALE

**Allegato B parte 1 - Ordinanza Ministeriale 18 dic. 2007 Anemia infettiva degli equidi**

Scheda di prelievo di sangue da sottoporre a test sierologico

Asl \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Motivo del prelievo**

- 1. sorveglianza sierologica
- 2. movimentazione dei capi
- 3. sorveglianza sindromica: almeno i segni presenti o pregressi associazioni di febbre (valutazione clinica o emocromocitometrica).

Note: altri segni riscontrati: segno 1 \_\_\_\_\_; segno 2 \_\_\_\_\_;  
 segno 3 \_\_\_\_\_; segno 4 \_\_\_\_\_.

**Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)**

Denominazione \_\_\_\_\_ C.F. Detentore \_\_\_\_\_

Detentore (cognome e nome) \_\_\_\_\_ residenza (via e comune) \_\_\_\_\_

Codice aziendale \_\_\_\_\_

Tipologia di allevamento <sup>s</sup>  A  B  C  D  E  F  G  H \_\_\_\_\_  I

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Frazione \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche (sistema WGS84, gradi decimali: lat Nord \_\_\_\_\_ Long est \_\_\_\_\_)

**Elenco equidi sottoposti a prelievo**

Pr og.	Nome	Cod. identif. passaporto	Cod. Microchip	Regis tr. **	Spec ie ***	sezzo	Anno nascita	Proprietario (cognome nome,/C.F Indirizzo / comune di residenza)



									_____ _____ C.F. _____ _____ _____ /
									_____ _____ C.F. _____ _____ _____ /

Data \_\_\_\_\_ il proprietario/detentore dell'Azienda  
 (firma) \_\_\_\_\_

Il veterinario prelevatore (stampatello) \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Legenda  
<sup>s</sup> **A** = sella allenamento **B** = trotto allenamento **C** = galoppo allenamento **D** = sella allevamento **E** = trotto allevamento **F** = galoppo allevamento **G** = carne allevamento **H** = altra tipologia (indicare) **I** = altre specie [(asino, mulo, bardotto) indicare]  
 \*\* U = UNIRE; F = FISE; A = ANICA; AU = AUSL (indicare sigla) \*\*\* C = cavallo; A = asino; M = mulo/bardotto

**Allegato B parte 2 - Ordinanza Ministeriale 18 dic. 2007**

**Elenco equidi sottoposti a prelievo**

Pro g.	Nome	Cod. identif. passaporto	Cod. Microchip	Regis tr. **	Spec ie ***	Sesso	Anno nascita	Proprietario (cognome nome, C.F. Indirizzo / comune di residenza)
								_____ _____ C.F. _____ _____ _____ /
								_____ _____



																		_____	
																		C.F. _____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	
																		_____	

Data \_\_\_\_\_ il proprietario/detentore dell'Azienda  
(firma) \_\_\_\_\_

Veterinario prelevatore (stampatello) \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

N. Reg IZS \_\_\_\_\_ Data accettazione \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

Legenda  
s **A** = sella allenamento **B** = trotto allenamento **C** = galoppo allenamento **D** = sella allevamento **E** = trotto allevamento **F** = galoppo allevamento **G** = carne allevamento **H** = altra tipologia (indicare) **I** = altre specie [(asino, mulo, bardotto) indicare]  
\*\* U = UNIRE; F = FISE; A = ANICA; AU = AUSL (indicare sigla) \*\*\* C = cavallo; A = asino; M = mulo/bardotto

N.B.= il veterinario LP Autorizzato dovrà SEMPRE inviare una copia del presente allegato al Servizio Veterinario di Sanità Animale territorialmente competente.

## PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA WEST NILE

Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 maggio 2006.

2. Gli esiti, nonché le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.

4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del Piano.

. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.

**Servizio Veterinario Regionale**

Provvede a:



- programmare e coordinare le attività previste dal Piano e a verificare che le medesime siano svolte secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali e dal seguente protocollo operativo;
- individuare ad ogni livello i referenti per le varie attività previste dal Piano, affidando loro la responsabilità della trasmissione dei campioni al CESME, nonché la responsabilità della correttezza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai vari livelli di competenza;
- trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica dettagliata sulle attività svolte in riferimento a:
  - la sorveglianza sugli animali sentinella;
  - la sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici;
  - la sorveglianza entomologica;
  - la sorveglianza sugli equidi.

Servizio Veterinario delle Aziende USL competenti per territorio.

Provvede a:

- nominare il referente del Piano, preferibilmente nell'ambito del personale veterinario di ruolo della propria Azienda USL, e a comunicarne il nominativo, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria e l'indirizzo di posta elettronica alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente ed al CESME;
- affidare al referente nominato il compito di programmare, coordinare e verificare tutte le azioni previste dal Piano per il territorio dell'Azienda USL;
- verificare che tutte le attività vengano svolte in conformità al Piano ed al presente protocollo operativo;
- verificare la correttezza dei dati contenuti nella modulistica di accompagnamento dei campioni e di tutta la modulistica trasmessa ai vari livelli istituzionali.

Gli operatori addetti ai prelievi devono:

- utilizzare e conservare tutto il materiale loro assegnato;
- effettuare i prelievi di sangue nelle aree di studio selezionate, rispettando le modalità e le frequenze stabilite dal presente protocollo e nel rispetto del benessere degli animali;
- registrare tutti i dati e le informazioni richieste secondo le modalità e la modulistica stabilite dal presente protocollo operativo;
- conservare i campioni prelevati sino all'atto della loro consegna alla sezione diagnostica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di competenza per territorio secondo le modalità ed alle temperature previste dal presente protocollo operativo;
- collaborare alle attività di sorveglianza entomologica sul territorio.

Istituto zooprofilattico sperimentale competente per il territorio

Provvede a:

- nominare un referente per il Piano ed a comunicarne il nominativo, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria e l'indirizzo di posta elettronica alla regione ed al CESME;
- effettuare in collaborazione con l'Azienda USL la scelta delle aree, all'interno delle celle, in cui posizionare i gruppi di polli sentinella, secondo i criteri definiti dall'Istituto nazionale per la Fauna selvatica e dal CESME;
- effettuare gli esami anatomo-patologici sugli uccelli selvatici rinvenuti morti e sui polli sentinella risultati sieropositivi;
- inviare i campioni d'organo sospetti al CESME per l'isolamento virale, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano;
- registrare i campioni di sangue ed i tamponi pervenuti ed inviarli, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano ed entro massimo 3 giorni, al CESME per gli esami di laboratorio;
- effettuare, con la collaborazione di un veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, l'indagine epidemiologica sugli animali risultati positivi al test della sieroneutralizzazione virale ed inviarne copia alla regione, al Ministero della salute ed al CESME.

Il sistema di allerta rapido è basato su:

- A. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella per WND;
- B. Sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici;
- C. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;
- D. Istituzione di un sistema informativo telematico.



**Definizione delle aree di intervento sul territorio nazionale**

Sul territorio nazionale sono state individuate le aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.

Per la scelta delle aree dove effettuare le attività previste dal Piano, sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si è tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunità Europea. Si sono identificate le zone umide in base:

1) all'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, più dell'1% dell'intera popolazione europea di una data specie o che sostenga più di 20.000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;

2) per le regioni dove non è stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si è operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversità e sulla protezione di specie ed habitat;

3) i dati ottenuti sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per «Unità di rilevamento» dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.

Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per regioni (le coordinate sono in gradi sessagesimali)

Ogni area di studio è definita dall'insieme delle celle, di cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 Km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate sotto indicate (figura 1):

- ABRUZZO: Foce del fiume Vomano (TE) 42°39' N - 14°02' E

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento ad DM 19/11/2007

**PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA M.V.S., AUJESZKY  
E PESTE SUINA CLASSICA**

Viene descritta, nella sottostante tabella, l'attività svolta nel territorio regionale nell'anno 2007, dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UUSLL.

Sono registrati, in BDN n. 6860 aziende di cui: 922 allevamenti da ingrasso, 52 allevamenti a ciclo chiuso, 340 a ciclo aperto, 27 stalle di sosta e 5600 allevamenti per autoconsumo. Le aziende sottoposte al Piano di sorveglianza sono 1341, di queste ne sono state controllate 1331 quindi il 99,2%.

Az. UUSLL	Aziende sieropositive	Allevamenti suintocoli registrati in BDN	Stalle di sosta		Riproduzione				Ingrasso		Allevamenti da autoconsumo	Allevamenti senza QS	Allevamenti Accreditati		
			N	Capi 0	Ciclo Chiuso	Ciclo Aperto		IN	Capi 0	N			Capi 0	N	%
						RCC	N								
			SS	N	Capi 0	N	Capi 0	IN	Capi 0						
Avez-Sulm	20	1.048	3	1	30	0	12	0	70	0	944	0	115	100	
Chieti	0	458	2	0	0	0	22	0	11	0	423	1	34	100	
L'Aquila	4	351	0	0	0	0	18	0	31	18	323	3	46	100	
Lan-Vasto	0	1939	10	0	1	0	45	0	170	0	1711	2	227	96,1	
Pescara	0	313	4	0	1	0	98	5	78	4	132	2	179	98,8	
Teramo	1	2751	5	0	20	2	145	0	562	0	2063	2	730	99,7	
<b>TOTALI</b>	<b>25 (1)</b>	<b>6.860</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>340(2)</b>	<b>5</b>	<b>922(3)</b>	<b>22</b>	<b>5.596</b>	<b>10</b>	<b>1.331</b>	<b>99,2</b>	

(1) sono compresi anche 6 allevamenti infetti della ASL di Av-SU (prelievo feci)

(2) lo scostamento tra la BDN e il dato riportato deve attribuirsi all'aggiornamento della BDN

(3) lo scostamento tra BDN e dato riportato si attribuisce all'aggiornamento della BDN e allevamenti controllati nei focolai per le precisazioni dettagliate relative alle singole ASL si fa riferimento al documento allegato



**DEFINIZIONI**

Ai sensi del presente piano si intende per:

- 1) **Azienda** - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono detenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati.
- 2) **Allevamento da riproduzione** - allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione dei suinetti.
- 3) **Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso** - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella medesima azienda, sono destinati prevalentemente all'ingrasso e, al termine del ciclo produttivo, movimentati verso un macello.
- 4) **Allevamento da riproduzione a ciclo aperto** - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna.
- 5) **Allevamento da ingrasso** - allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da allevamenti.
- 6) **Stalla di sosta** - azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 o ai sensi dell'art. 11 del D.L.gs. 22 maggio 1999 n°. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.
- 7) **Regione Accreditata** - in cui tutte le aziende, oggetto di sorveglianza, (aziende da riproduzione, da ingrasso e le stalle di sosta) presenti sul territorio regionale sono riconosciute indenni e in cui sono state effettuate tutte le attività previste dal piano dell'anno precedente, iscritte in BDN.
- 8) **Allevamento per autoconsumo** - l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso di suini, in numero non superiore a 3 capi, da macellare in azienda per autoconsumo.

Si precisa che la movimentazione dei suini verso altre regioni è disciplinata dalle Decisioni 2005/779/CE, 2007/9/CE e dalle norme di settore.

**CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO**

Le aziende suinicole sottoposte Piano di sorveglianza sono quelle da riproduzione (dove è presente anche un solo riproduttore) a ciclo chiuso ed a ciclo aperto, le Aziende da ingrasso (da 4 capi in su) e le stalle di sosta.

Le Aziende per autoconsumo non sono sottoposte a sorveglianza, tuttavia i suini devono provenire da Aziende accreditate (Mod.4) e macellati prevalentemente a domicilio (non entrano nel circuito commerciale).

**VERIFICA IN AZIENDA PRIMA DEL CAMPIONAMENTO**

Il campionamento è preceduto da una verifica, da parte del veterinario ufficiale, del registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. Tale verifica nelle stalle di sosta è diretta:

- a) controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed in uscita ed all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale;
- b) alla tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art.11 'O.M. 5 agosto 1999, al suo aggiornamento ed il corretto uso dei disinfettanti;
- c) all'accertamento del regolare avvicendamento degli animali, comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto, attraverso l'acquisizione della prescritta certificazione sanitaria.
- d) ai requisiti igienici, anche per quanto attiene lo smaltimento delle deiezioni degli animali.

**In caso di non corretta tenuta dei registri, la qualifica sanitaria viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.**

**CAMPIONAMENTI**

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky e sia per la Peste Suina Classica (compilando, per la parte corrispondente, l'allegato I inserito nel presente piano). I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

Le aziende sottoposte ai controlli previsti dal presente piano e le stalle di sosta, vengono sottoposte ai seguenti campionamenti:



**Aziende da riproduzione a ciclo chiuso**

- ✓ **Prelievo a cadenza annuale** secondo la programmazione nazionale.
- Aziende a ciclo aperto
- ✓ **Prelievo a cadenza semestrale** secondo la programmazione nazionale.

**C) Aziende da ingrasso (accreditamento)**

**Accreditamento:** due prelievi a distanza di 28-40 giorni su un numero sufficiente di suini per rilevare la presenza del 5% della MVS con un intervallo di confidenza del 95% (vedi Dec. 2005/779/CE).

**Sorveglianza:** (art. 6, comma 3 Dec. 2005/779/CE) prelievi semestrali secondo la programmazione nazionale.

**D) Stalle di sosta**

Le stalle di sosta rappresentano uno dei punti critici del Piano di sorveglianza e quindi, all'interno di esse devono essere effettuati accurati controlli, che tengano soprattutto conto: delle entrate ed uscite degli animali, delle disinfezioni e controllo delle stalle, disinfezione dei mezzi di trasporto. E' opportuno ricordare che occorre verificare la tenuta dei registri in dotazione delle stalle medesime. Infine, è importante sottolineare che le procedure di disinfezione devono essere rigorosamente rispettate, dopo accurate operazioni di pulizia dei locali e dei mezzi di trasporto

- ✓ **Prelievi** effettuati secondo la programmazione nazionale

**RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER MVS**

In caso di una singola sieropositività, si procederà secondo le indicazioni fornite dalle norme generali, al sequestro della Azienda e alla momentanea sospensione della qualifica. Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor come prevede l'art. 11 della O.M. del 26.07.2001, verrà macellato secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della medesima Ordinanza Ministeriale.

Se la positività sierologica non è ascrivibile al singleton reactor, la ASL procede ad applicare le procedure descritte dall'art. 9 comma 5 dell'O.M. 26 luglio 2001.

Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell' Enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e l'Azienda U.S.L. procederà secondo quanto stabilito dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362.

**RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER PSC**

In caso di riscontro di sieropositività per PSC nell'ambito dei controlli sierologici effettuati in ottemperanza del presente Piano, dovranno applicarsi le procedure del manuale di diagnostica, approvate con Decisione 2002/106/CE. In ogni caso i campioni positivi devono essere inviati dall'IZS territorialmente competente ed al Centro di referenza (CERVES) presso l'IZS di Perugia per l'esame di conferma. In caso di Peste Suina Classica confermata, si applicheranno le norme dettate dal D. Lgs. n. 55 del 20 febbraio 2004.

Per quanto concerne le partite di suini di provenienza comunitaria - da produzione e riproduzione con esclusione di quelle da macello (art. 19 dell'O.M. del 26 luglio 2001) - queste sono soggette a controlli non discriminatori su indicazioni dell'U.V.A.C. territorialmente competente, di cui alla Direttiva 90/425 recepita con Decreto Lgs. 30 gennaio 1993 n. 28 (art. 2) modificato dal D.Lgs. n. 181 del 22 maggio 1999 e D.M. 18 febbraio 1993 (art. 2 e art. 4).

**MALATTIA DI AUJESZKY ( programma di controllo)**

La malattia di Aujeszky, detta anche morbo di Aujeszky o pseudorabbia, è una malattia virale del suino causata da un *Herpesvirus (Herpesvirus suino 1)*, descritta per la prima volta nel 1902 dal veterinario ungherese Aladár Aujeszky. Il virus colpisce anche altri mammiferi (bovini, ovini, cani, gatti, volpi) e in queste specie può provocare una encefalomielite.

Si è portati ad escludere la capacità del virus di infettare l'uomo. La maggiore espressione clinica la troviamo nei suini nelle prime settimane di vita.

Su tutto il territorio regionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato:

- ⇒ **profilassi igienico-sanitaria:**
  - ↳ trasporti (pulizia e disinfezione del mezzo)
  - ↳ misure igieniche per il personale
  - ↳ controllo dei visitatori
- ⇒ **vaccinazione pianificata di tutti i suidi allevati:**
  - ↳ riproduttori (1)
  - ↳ ingrasso (2)



(1) riproduttori – sono posti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno con vaccini inattivati deleti. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali il proprietario può anche avvalersi del proprio veterinario aziendale, previa comunicazione alla ASL competente per territorio. Le spese relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.

Nuovi nati – sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette - sono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

(2) ingrasso – i suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

Monitoraggio sierologico – Al fine di valutare l'andamento del programma, ogni anno, gli allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo il seguente schema: (allegato V – D.M. 1 aprile 1997)

categorie animali	Ciclo chiuso (campioni)	Ciclo aperto (campioni)
primipare	3	3
pluripare	3	3
Magroni 120 – 180 gg.	3	
Grassi > 180 gg.	3	

Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il Servizio veterinario della ASL provvede alla compilazione, per ogni allevamento di suini sottoposto a controllo sierologico nel territorio di propria competenza, di una scheda di allevamento conforme **all' allegato III** del D.M. 1 aprile 1997. Le suddette schede devono essere compilate contestualmente al 1° prelievo ematico e inviate all'IZS di Te unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni conforme **all'allegato IV** del succitato Decreto.

L'IZS di TE provvederà ad eseguire le prove sierologiche per l'Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del Piano di sorveglianza della MVS.) e avrà cura di inviare al Servizio Veterinario Regionale le schede conformi all'allegato III consegnate dai Servizi veterinari delle AAUUSLL insieme a copie dei rapporti di prova.

#### **RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER AUJESZKY**

Il solo riscontro di sieropositività alla glicoproteina E non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria.

In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla O.M. del 29 luglio 1982:

il sindaco adotta, in quanto applicabili, i provvedimenti contemplati dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria ed in particolare i seguenti:

- 1) la identificazione di tutti i suini presenti nell'allevamento mediante idonei contrassegni;
- 2) la distruzione delle carcasse dei suini morti;
- 3) il sequestro di tutti i suini vivi presenti nell'allevamento;
- 4) il divieto di entrata o di uscita dalla porcilaia di ogni animale, oggetto o prodotto possibile veicolo di infezione, salvo autorizzazione rilasciata dal sindaco medesimo che prescriva le misure da adottare per evitare la diffusione del contagio.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco, sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria, quando:

- a) siano trascorsi almeno quindici giorni dalla morte o macellazione di tutti i suini dell'allevamento oppure
- b) dopo aver effettuato un esame sierologico con risultato negativo di tutti i suini di età superiore a cinque mesi oppure
- c) dopo che siano stati effettuati su tutti i suini di età superiore a sei settimane due trattamenti immunizzanti, ad intervalli di circa un mese uno dall'altro, con vaccini a virus inattivato ovvero un trattamento con vaccini di cui al secondo comma del precedente art. 3, e non si siano verificati casi clinici di malattia da almeno 30 giorni.



Il ripopolamento dell'allevamento deve essere preceduto da ripetute disinfezioni e disinfestazioni e da una accurata derattizzazione.

#### QUALIFICA SANITARIA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:

- 1 -a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano di controllo stesso.
- 2-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi.
- 3-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti 2 controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori ( prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

n. riproduttori presenti	n. campioni da prelevare
7 – 27	Sino a 25
28 – 37	Sino a 29
38 – 55	35
56 – 100	45
101 – 600	56
> 600	57

- 4-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente.

#### FLUSSO DEI DATI

L' I.Z.S. trasmetterà, quotidianamente via e-mail al Servizio Veterinario della Regione i referti analitici riguardanti la **MVS**, la **PSC** e la **malattia di Aujeszky**, nonché le relazioni trimestrali con i dati previsti dal piano. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. dovranno trasmettere, con le seguenti cadenze: (30/04 - 30/06 - 30/09 - 31/12) una breve relazione relativa al piano di eradicazione, completa dei dati riepilogativi sulle attività svolte. I prelievi, in ragione della tipologia di accertamento da eseguire, devono essere inviati all'I.Z.S. scortati dall'apposita modulistica, debitamente compilata; a tal proposito, si allegano i modelli "I" e "II" ( all. II e V dell'O.M. 5 agosto 1999) facendo nuovamente presente che l'I.Z.S. competente non accetterà i campioni accompagnati da modelli non debitamente compilati o illeggibili (NB. **La richiesta di esame per Malattia di Aujeszky deve essere specificata sul modello**).

Si precisa che gli stessi dati verranno estratti dalla BDR per la rendicontazione delle attività e quindi per la conseguente verifica propedeutica alla liquidazione dei fondi assegnati ad ogni Servizio coinvolto.

Come previsto dalla scadenziario i Servizi Veterinari di Sanità animale delle Az.UU.SS.LL. e L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo, faranno pervenire al servizio veterinario della Direzione Sanità della Regione tutti i dati.

Per quanto non espressamente disciplinato, nel sopraesposto programma , si farà riferimento alla normativa vigente.

In presenza di nuove e diverse disposizioni ministeriali, sarà cura del Servizio Veterinario Regionale adeguare il presente programma alle mutate esigenze.



**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI  
PIANO DI SORVEGLIANZA PESTE SUINA CLASSICA  
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

Regione:		Provincia	
Az. USL che ha prelevato i campioni			
Distretto	Tel.	Fax	
Motivo del campionamento (Barrare una sola casella):			
Controllo pianificato in azienda accreditata		[B]	
Controllo al macello		[M]	
Controllo periodico in stalla di sosta		[E]	
Ri/Acquisizione dell'accreditamento:	1° prelievo	[C]; 2° prelievo [D]	
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda		[G]	
A seguito di sieropositività riscontrata al macello		[H]	
Correlazione epidemiologica con focolaio		[I]	
Azienda in zona di protezione:	1° prelievo	[P]; 2° prelievo [Q]	
Azienda in zona di sorveglianza		[S]	
Allevamento di provenienza dei suini [1]			
Codice di identificazione azienda (D.P.R. n. 317/1996)			
Proprietario			
Provincia	Comune	Località	
	Ciclo aperto	Ingrasso	
Indirizzo produttivo: riproduzione:	Ciclo chiuso	Stalla di sosta	
Num. riproduttori presenti		Num. capi presenti	
Macello sede di prelievo dei campioni (Compilare solo in caso di prelievo al Macello)			
Denominazione			
Provincia	Comune	Località	
	Macello CEE	Macello a capacità limitata	
Data prelievo campioni	Tipo campione	sangue	N.
			Feci N. EpitelioN.
Altri esami da effettuare			
	Malattia di Aujeszky;		
	Altro		



**Identificazione dei suini campionati**

Marche auricolari dei suini campionati	Tatuaggio	Categoria [3]	Marche auricolari dei suini campionati	Tatuaggio	Categoria [3]
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		
Osservazioni					

Timbro e firma del veterinario prelevatore

[1] In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni.

In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

[2] In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata

all'azienda USL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.

[3] La categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la

ricerca di anticorpi per la Malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni:  
Primipara, Pluripara, Verro, Magrone  
(120-180gg.); Grasso (> 180 gg.).



**Piano di eradicazione e sorveglianza MVS**  
**Scheda di accompagnamento campioni suini provenienza U.E.**

Regione	Provincia	
Az. ASL	Distretto	
Tel.	Fax	
Nome e cognome del veterinario dirigente		
Nome e cognome del veterinario prelevatore		Località
Stato membro di provenienza		
Speditore	Centro di raccolta	Azienda
N. certificato sanitario	Rilasciato il	
Targa dell'automezzo	Nazionalità	
Nome e n. di patente autotrasportatore		
Nome ditta autotrasporti		
N. suini costituenti la partita	Tipologia ingrasso	Riproduzione
Data di partenza	Data di arrivo	
Eventuale luogo di sosta precedente allo scarico		Data
Data e ora del prelievo	/	
Tipo di campione	Sangue	N.
	Feci	N.
	Epitelio	N.
N. identificativo suini campionati-sangue		
1)	2)	3)
5)	6)	7)
9)	10)	11)
4)		12)
N. identificativo suini campionati-feci		
1)	2)	3)
5)	6)	7)
9)	10)	11)
4)		12)
Firma dell'autista del mezzo di trasporto		
Firma del veterinario prelevatore		



**Allegato I  
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO**

Aziende UUSLL	N.ro Aziende presenti	N.ro Aziende campionate	Tipologia Aziende campionate			N.ro Aziende Sieropositive	Tipo Az.Sierop/Sing.React		Stalle di sosta	N.ro Aziende con Sing- React
			Ingrasso	Riprodu- zione	Stalle di sosta		Ingrasso	Riprodu- zione		
Avezzano-Sulmona										
Chieti										
Lanciano-Vasto										
L'Aquila										
Pescara										
Teramo										
Totale Regione										

**PIANO NAZIONALE DELLA MALATTIA DI AUJESCKY allegato II**

Aziende UUSLL	Allevamenti controllati	Allevamenti positivi	Campioni esaminati	Campioni positivi	Profil. Igien-Sanit N.ro allevamenti	N.ro allevamenti vaccinati
Avezz-Sulmona						
Chieti						
Lanciano-Vasto						
L'Aquila						
Pescara						
Teramo						
Totale						

**PESTE SUINA CLASSICA**

(D. Lgs. 20 febbraio 2004 n.55)

Aziende UUSLL	Allevamenti presenti	Allevamenti controllati	Campioni esaminati	Campioni positivi
Avezz-Sulmona				
Chieti				
Lanciano-Vasto				
L'Aquila				
Pescara				
Teramo				
Totale				



## **PIANO DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST) NEGLI OVINI**

### **OBIETTIVI**

Il presente Piano, si propone principalmente di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) nella popolazione ovina regionale, attraverso i seguenti criteri:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.

### **ORGANIZZAZIONE e COMPETENZE**

Nel 2006 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha il compito di proporre eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario. Il Comitato, diretto e coordinato dal Servizio Veterinario Regionale, opera presso la Direzione Sanità della Regione Abruzzo ed è formata da n.11 componenti di cui

- un rappresentante di ciascuna ASL abruzzese (n.6);
- un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo;
- un rappresentante della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo;
- n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. (Associazioni Provinciali Allevatori);
- n.1 docente dell'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

L'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l'adesione attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza.

Sono incaricati della esecuzione del presente Piano, ognuno per la parte di competenza, I Direttori Generali della Aziende UUSSLL della Regione, i veterinari ufficiali delle UUSSLL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), i veterinari ed i tecnici APA all'uopo autorizzati ed i veterinari riconosciuti.

### **FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

#### **Regione Abruzzo - Direzione Sanità – Servizio Veterinario Regionale:**

- a) predisporre il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione della realtà zootecnica locale;
- b) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano;
- c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant'altro richiesto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea;
- d) gestisce, la banca dati regionale (BDR), relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati nazionale (BDN);
- e) dirige il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC); il Comitato è convocato con frequenza semestrale ed è presieduto dal Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione o suo delegato; per particolari esigenze e con provvedimento del predetto Dirigente, il Comitato può essere integrato con la convocazione di ulteriori n.2 esperti. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, fatta eccezione per le missioni, quando dovute, che sono a carico degli enti di appartenenza.



**Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL.:**

- a) aggiorna la banca dati regionale;
- b) riceve le domande delle aziende richiedenti (allegato);
- c) elabora l'elenco delle aziende richiedenti per l'esame di ammissione al Piano e le trasmette al Servizio Veterinario Regionale;
- d) riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca dati;
- e) trasmette alla Regione per via informatica, mediante l'alimentazione dell'apposito software e della BDR, i dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del D.P.R. n. 320/54;
- f) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale; a tale scopo trasmette al Comitato di Coordinamento i reports richiesti;
- g) verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora ne siano sprovvisti ed a carico dell'allevatore - i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche;
- h) eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio o al Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL. di Cremona - secondo le istruzioni contenute nel Piano - utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato 4 del presente Piano, **qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere;**
- i) verificano l'effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione;
- j) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, comma 2 lettera g);
- k) verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
- l) certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell'IZS, la genetica dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui all'allegato 5 del presente piano;
- m) controllano il rispetto dei requisiti per le movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano;
- n) aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;
- o) trasmettono alla banca dati regionale (BDR) i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati;
- p) effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende;
- q) effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale;
- r) effettuano, in tutti i greggi iscritti al Libro Genealogico, prelievi ufficiali con cadenza almeno annuale, in azienda o al macello, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- s) effettuano, nelle aziende aderenti al Piano non iscritte al L.G., campionamenti casuali, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS incaricato):**

Esegue le analisi genetiche previste dal Piano (Aziende ovine non iscritte al L.G.) rilasciando i rapporti di prova ufficiali ed invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di indagine.

Assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il



tracciato record relativo ai campioni esaminati.

**Laboratorio Gruppi Sanguigni SOC. COOP. RL. Di Cremona:**

Esegue le analisi previste dal Piano regionale sulle Aziende ovine iscritte al Libro Genealogico (Circolare Regionale n.24559/DG/11/SA.9 del 14.10.2005).

**Associazioni Provinciali Allevatori:**

Il **personale veterinario**, in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue o del vello, senza ulteriori aggravii di spesa, nelle greggi iscritte al Libro Genealogico, ai soli fini della esecuzione delle analisi genetiche necessarie per l'attuazione del piano. A tal proposito, il suddetto personale, deve richiedere l'inserimento nell'Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti. Trasmette, infine, copia del modello di accompagnamento dei campioni prelevati per il laboratorio, anche al servizio veterinario della USL territorialmente competente.

**SCHEMA DI SELEZIONE**

Per le specifiche tecniche, compresa la modulistica, si fa riferimento a quanto già indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.608 del 12.07.2005 nelle Determinazioni Dirigenziali successive (Alleg.to-B Det. Dirig. DG/11/100 del 28.05.2007).

**FLUSSI INFORMATIVI**

- 1) I dati relativi al Piano di selezione genetica sono inseriti dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL sulla Banca Dati Regionale (BDR) e dovranno contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del D.M. 17.12.2004 (che parimenti si allega).
  - 2) I dati prodotti dalle UUSSLL (comprensivi di quelli provenienti dalle APA), devono essere inseriti nella BDR per la costituzione della Banca Dati Regionale di cui al precedente punto 1).
- Al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale (BDN), il Servizio Veterinario Regionale trasmetterà trimestralmente tutti i dati alla BDN, istituita presso il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.

**ALLEGATO 1**

**Parte A**

**SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO**

**1. Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano**

- a) Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una precisa identificazione individuale;
- c) tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nell'Allegato 1, parte B e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;



**d)** tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciale, in ottemperanza all'art.3 del D.M. 17.12.2004, hanno l'obbligo di aderire al Piano regionale; pertanto, devono presentare domanda di ammissione al servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL territorialmente competente, compilando il modulo previsto all'Allegato 3;

**e)** le Aziende ULSS verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Banca Dati Regionale attraverso l'inserimento nel SIVRA.

## **2. Disposizioni per le Aziende ammesse al Piano**

**a)** Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità riportate nell'Allegato 1 parte B;

**b)** al momento dell'ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULS competente, i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento e della identificazione individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare;

**c)** tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente mediante applicazione di tatuaggio;

**d)** devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione e presenti in allevamento;

**e)** durante il primo anno devono essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi genetiche anche gli agnelli maschi nati nell'anno in corso o precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di montoni in riproduzione; per gli anni successivi dovrà essere effettuata l'analisi genetica di un numero di agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza;

**f)** previa valutazione positiva della Commissione Regionale di Coordinamento, ed in caso di adeguata disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo all'interno di aziende in selezione o di elevato merito genetico, qualora in grado di gestire la monta controllata;

**g)** tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) sono a titolo gratuito per l'allevatore;

**h)** nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue o di campioni biologici richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d), e), f), saranno effettuati a spese del richiedente;

**i)** e' fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l'allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese di applicazione dell'identificazione elettronica e degli esami genetici;

**j)** qualora, in seguito agli accertamenti effettuati sugli animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;

**k)** entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere obbligatoriamente macellati ed indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione;

**l)** le femmine del gregge che presentano il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate;

**m)** non possono essere mantenuti in azienda maschi interi, in età riproduttiva, non sottoposti ad analisi genetiche;

**n)** e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del presente Piano di selezione genetica;

**o)** i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati da vita secondo i vincoli, le modalità ed i tempi indicati nell'allegato 1 parte B.



**Parte B****1. Principi generali del Piano di selezione genetica**

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del Piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione delle Commissioni Regionali di coordinamento del Piano.

**2. Obiettivi del Piano**

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

- a. concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale;
- b. concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c. contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d. valorizzare le produzioni ovine.

**3. L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:**

- 3.1 eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- 3.2 incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano;
- 3.3 costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- 3.4 progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al Piano

**4. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo**

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

**Genotipo Riproduttori di 1a classe**

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla

**Riproduttori di 2a classe**

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa.

**Riproduttori di 3a classe**

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata

AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.



**Divieto di impiego come riproduttori**

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

**5. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza****A) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE del 40%**

**a.** per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;

**b.** i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

**c.** per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

**d.** sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna;

**e.** per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1;

**B) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE al 40%**

**a.** Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;

**b.** i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

**c.** per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

**d.** sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;

**e.** per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1

**Razze con ARR <40%**

classe montoni .

1 da allevamento iscritto al LG

1 da allevamento di elevato merito genetico

1 da allevamento commerciale o da rimonta interna

2 da allevamento iscritto al LG

2 da allevamento di elevato merito genetico

2 da allevamento commerciale o da rimonta interna

3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

**Razze con ARR >40%**

classe montoni .

1 da allevamento iscritto al LG

2 da allevamento iscritto al LG



- 1 da allevamento di elevato merito genetico
- 2 da allevamento di elevato merito genetico
- 1 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 2 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

#### **6. Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori**

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.

#### **7. Livelli di qualifica degli allevamenti**

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V greggi aderenti al piano

#### **8. Controlli nei greggi aderenti al piano**

**a.** Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati, dai veterinari ufficiali delle AULSS, in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

**b.** prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficiali delle AULSS, nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

**c.** nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, la qualifica viene sospesa fino a nuova genotipizzazione sugli stessi campioni di sangue da effettuarsi dall'Istituto Superiore di Sanità; cui saranno inviati; la precedente classificazione potrà essere revocata e l'azienda assumere la nuova classificazione corrispondente;

**d.** nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;

**e.** le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.



**ALLEGATO 2****REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI ALLA BANCA DATI NAZIONALE**

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi)

- Codice ASL di prelievo;
  - Data di prelievo;
  - Codice aziendale di allevamento;
  - Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
  - Codice identificativo dell'animale;
  - Codice del bolo o del microchip se impiegati;
  - Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
  - Data di nascita del capo;
  - Sesso;
  - Razza;
  - Iscrizione a LG;
  - Alleli;
  - Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
  - Data di accettazione;
  - Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
  - Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.



**ALLEGATO 3**

**DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA  
PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE**

**Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL .....**

Il sottoscritto Cognome ..... Nome .....  
In qualità di Proprietario + Responsabile + Detentore +  
Ragione ..... sociale ..... allevamento .....

**Codice aziendale** [ | | | | | | ]  
Partita IVA impresa .....  
Codice fiscale .....  
Comune .....  
Via / località .....  
Telefono .....  
Tipologia dell'azienda latte + carne +  
in selezione + commerciale +  
Capi presenti:  
totale ovini ..... totale caprini .....  
di cui  
razza razza .....  
riproduttori ovini maschi ..... N. capi riproduttori caprini maschi  
.....  
.....  
riproduttori ovini femmine ..... riproduttori caprini femmine .....  
.....  
dettaglio capi ovini iscritti LG totale capi iscritti.....  
razza N. capi razza n.capi  
riproduttori ovini maschi ..... riproduttori ovini femmine .....  
.....

**CHIEDE**  
Di aderire al piano "Piano Nazionale di Selezione Genetica per la Profilassi della scrapie"  
**DICHIARA**  
1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le  
prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL;  
2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott. ...., Medico Veterinario,  
tel. ....  
....., iscritto all'Albo della provincia di ..... n. ....;  
Li' ..... Firma del richiedente



**ALLEGATO 4****Scheda accompagnamento campioni**

ASL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_  
 CODICE \_\_\_\_\_ AZIENDA \_\_\_\_\_  
 PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_  
 COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_  
 DATA PRELIEVO : \_\_\_\_\_  
 MOTIVO DEL PRELIEVO: \_\_\_\_\_  
 1 Agnelli maschi o Montoni  
 2 Femmine per gruppi di monta  
 3 Campioni nell'ambito di focolaio di scrapie  
 4 Animali del campione casuale diverifica  
 5 Compravendita   
 ACCETTAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 N° Etichetta barcode Codice identificativo capo Codice bolo/microchip (se impiegati)  
 Data di nascita (MM/AA)  
 Sesso Razza Iscrizione LG  
 Alto valore genetico  
 Gregge commerciale  
 Sarda  \_\_\_\_\_  
 IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 5****Certificato individuale di genotipo**

ASL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_  
 CODICE AZIENDA \_\_\_\_\_  
 PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
 COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

**IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE**

CODICE IDENTIFICATIVO CAPO \_\_\_\_\_  
 CODICE MICROCHIP/BOLO \_\_\_\_\_  
 Razza \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Data prelievo \_\_\_\_\_  
 ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA  
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA  
 ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA  
 RAPPORTO DI PROVA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 ALLELE 1 ALLELE 2  
 Codoni Codoni  
 136 154 171 136 154 171  
*A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina*  
 Data rilascio \_\_\_\_\_ Timbro e firma del veterinario responsabile  
**VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE**  
 Data \_\_\_\_\_ N Codice Azienda /Macello Acquisto Macell. Morte

Firma e timbro Veterinario



## PIANO DI CONTROLLO PER LA BLUE-TONGUE

La regione Abruzzo nel quadro delle attività di vigilanza e controllo per la Blue-Tongue effettua attraverso i servizi veterinari delle Az. USL le misure connesse con il programma di sorveglianza sierologia già approvato a cui si rimanda per la parte tecnica, entomologica a cui si rimanda per le specifiche tecniche e il piano di profilassi mediante vaccinazione che segue.

Le azioni vengono trasmesse e dettagliate dalle misure sanitarie predisposte dalla programmazione nazionale.

Per la movimentazione degli animali sensibili all'interno delle aree omogenee sono stati raggiunti accordi interregionali così individuati (Reg.1266/2007);

1. di autorizzare la movimentazione degli animali della specie bovina ed ovina dalle zone di restrizione dei comuni sottoposti a misure sanitarie verso le altre aree alle condizioni di seguito specificate:

- **Animali appartenenti ad allevamenti vaccinati**

- La movimentazione è libera per tutto il territorio nazionale con le modalità previste dal Ministero della Salute;

- **Animali appartenenti ad allevamenti non vaccinati**

- Situati in zona di protezione (nel raggio di 4 Km dal focolaio - o 20 km nel caso sierotipo esotico)

- 1) gli animali non si spostano durante il perdurare dell'infezione in atto (60 giorni)
- 2) si spostano solo gli animali delle specie sensibili vaccinati secondo il protocollo;
- 3) possono essere movimentati animali inviati direttamente al mattatoio situato nelle aree di restrizione oppure appositamente designati;
- 4) si spostano i vitelli scostrati (bagliotti) all'interno della zona infetta;

- Situati in zona di sorveglianza (nel raggio di 10 Km e oltre i 4 km dal focolaio - oppure di 150 km oltre i 20 per il sierotipo esotico)

- 1) gli animali si spostano per aree omogenee (Reg 1266/2007) e quindi all'interno del territorio di Regioni dove circola lo stesso o gli stessi sierotipi del virus;

- 2) gli animali si spostano per la macellazione diretta in mattatoi situati nell'ambito della zona omogenea oppure anche sul rimanente territorio nazionale con le modalità del Ministero della Salute;

- 3) i vitelli scostrati vengono movimentati all'interno del territorio dell'area omogenea o per flussi consolidati secondo le modalità del Ministero della Salute.

2. di confermare quanto previsto dal DPGR 188 del 2000 relativamente allo spostamento di animali per la transumanza relativamente ai documenti a corredo degli animali;

3. di autorizzare lo spostamento di animali da vita non vaccinati (vitelli da latte e vitelli da ristallo) sensibili alla febbre catarrale degli ovini, all'interno e tra comuni con eventuale infezione in atto della Regione, a condizione che tale spostamento sia effettuato sotto vincolo sanitario con destinazione diretta, senza soste intermedie, ad azienda zootecnica, con divieto di ulteriore spostamento ad eccezione del successivo invio, sempre in vincolo sanitario, all'impianto di macellazione.

Per quanto non trattato nel presente piano si fa riferimento ai provvedimenti Nazionali e dell'Unione Europea.



PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

**PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)**

**Marzo 2008**



## INDICE

<b>CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DEL VACCINO</b> .....	<b>3</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VACCINO</b> .....	<b>3</b>
VIVO ATTENUATO .....	3
INATTIVATO .....	3
<b>PRESENTAZIONE DEL VACCINO</b> .....	<b>3</b>
VIVO ATTENUATO .....	3
INATTIVATO .....	3
<b>RICOSTITUZIONE E CONSERVAZIONE DEL VACCINO</b> .....	<b>3</b>
VIVO ATTENUATO .....	3
INATTIVATO .....	3
<b>INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO</b> .....	<b>3</b>
VIVO ATTENUATO .....	3
INATTIVATO .....	4
<b>SITO DI INOCULO</b> .....	<b>4</b>
<b>SPECIE ANIMALI DA VACCINARE</b> .....	<b>4</b>
VIVO ATTENUATO .....	4
INATTIVATO .....	4
<b>SCHEMI VACCINALI E PRECAUZIONI</b> .....	<b>4</b>
VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO .....	4
VACCINAZIONE CON VACCINO INATTIVATO .....	5
RIFORMA TEMPORANEA DALLA VACCINAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BT .....	6
PRECAUZIONI PRIMA DELLA VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO .....	6
PRECAUZIONI PRIMA DELLA VACCINAZIONE CON VACCINO INATTIVATO .....	6
PRECAUZIONI DOPO LA VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO .....	6
EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO VIVO ATTENUATO .....	7
EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO INATTIVATO .....	7
<b>INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI</b> .....	<b>7</b>
<b>MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI</b> .....	<b>7</b>
<b>IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI VACCINATI</b> .....	<b>8</b>
ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA .....	8
ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA .....	9
<b>REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'IMPIEGO DEL VACCINO</b> .....	<b>9</b>
REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO .....	9
REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI .....	9
<b>ALLEGATO 1</b> .....	<b>10</b>
<b>ALLEGATO 2</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 3</b> .....	<b>12</b>
<b>ALLEGATO 4</b> .....	<b>14</b>
<b>ALLEGATO 5</b> .....	<b>16</b>
<b>ALLEGATO 6</b> .....	<b>17</b>
<b>ALLEGATO 7</b> .....	<b>18</b>
<b>ALLEGATO 8</b> .....	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 9</b> .....	<b>26</b>



## PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

**CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DEL VACCINO.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VACCINO

**Vivo attenuato**

Il vaccino vivo attenuato monovalente (BTV1) è prodotto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in conformità al Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2007<sup>1</sup>.

**Inattivato**

Il vaccino inattivato, mono o bivalente, prodotto dalla MerialItalia S.p.A. Milano, è un vaccino che utilizza idrossido di alluminio e saponina come adiuvanti.

## PRESENTAZIONE DEL VACCINO

**Vivo attenuato**

Il vaccino è costituito da un flacone di prodotto liofilizzato e da una bottiglia da 100 ml di diluente sterile.

**Inattivato**

Il vaccino è costituito da un flacone di soluzione iniettabile pronta all'uso contenente 100 dosi.

## RICOSTITUZIONE E CONSERVAZIONE DEL VACCINO

**Vivo attenuato**

Il vaccino monovalente, salvo diverse indicazioni specificamente trasmesse dal CESME, deve essere ricostituito secondo le modalità di seguito indicate:

- trasferire, con una siringa sterile, 2-3 ml di diluente sterile dalla bottiglia da 100 ml nel flacone contenente il vaccino liofilizzato;
  - agitare fino alla completa solubilizzazione evitando di produrre eccessiva schiuma;
  - trasferire tutto il prodotto ricostituito nella bottiglia da 100 ml di diluente avendo cura di agitare bene.
- Ogni flacone di vaccino così ricostituito è pronto per l'uso e contiene 100 dosi vaccinali.

Il vaccino non perde la sua efficacia per 36-48 ore dalla ricostituzione quando:

- nelle fasi di reidratazione e prelievo vengono rispettate le condizioni di sterilità
- è conservato alla temperatura di +5°C :t 3°C
- non viene esposto ai raggi solari
- non viene congelato.

**Inattivato**

Il vaccino inattivato prodotto dalla Merial è un vaccino pronto all'uso.

Il prodotto deve essere conservato a temperatura compresa tra i +2°C e i +8°C, **non** deve essere **congelato** e una volta aperti, i flaconi di vaccino devono essere utilizzati entro 10 ore (BTV9) o 24 ore (BTV2 e 4) sempre avendo cura di conservarli ad una temperatura compresa tra i +2°C e i +8°C.

## INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

**VIVO attenuato**

Utilizzare sempre siringhe ed aghi sterili (aghi monouso). Agitare la bottiglia prima di prelevare la dose di vaccino.

Disinfettare la cute e il tappo della bottiglia.

Prima di infiggere l'ago è necessario lasciare asciugare le superfici disinfettate (cute e tappi dei flaconi) al fine di evitare che tracce di disinfettante possano inattivare il virus.

Somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea.

Somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea.



## PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

Durante la vaccinazione evitare l'esposizione della bottiglia ad alte temperature ed alla luce solare.

### **Inattivato**

Utilizzare sempre siringhe ed aghi sterili (aghi monouso). Agitare con delicatezza immediatamente prima dell'uso. Evitare la formazione di bolle poiché questo potrebbe provocare irritazioni al sito di incolo. Somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea.

### **SITO DI INOCULO**

Ovi-caprini: il vaccino può essere iniettato per via sottocutanea nella zona della spalla dietro al gomito.  
Bovini e bufalini: il vaccino può essere iniettato per via sottocutanea nella regione del collo.

## SPECIE ANIMALI DA VACCINARE

### **VIVO attenuato**

L'immunità si sviluppa in circa 4 settimane dalla somministrazione del vaccino.

Sono sottoposti a vaccinazione gli animali appartenenti alle specie:

- ovina
- caprina
- bovina
- bufalina.

### **Inattivato**

Sono sottoposti a vaccinazione gli animali appartenenti alle specie<sup>23</sup>:

- ovina
- caprini
- bovina
- bufalina.

Sono disponibili il vaccino il bivalente 2-4 BTVPUR Alsap, e il vaccino monovalente inattivato contro il sierotipo 9.

## SCHEMI VACCINALI E PRECAUZIONI

### VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO

#### Specie ovina e caprina

**Femmine adulte:** devono essere vaccinate almeno 4 settimane prima dell'accoppiamento; le femmine gravide devono essere vaccinate esclusivamente nella seconda metà della gravidanza.

**Agnelli/capretti:** devono essere vaccinati a 6 mesi di età.

**Maschi adulti:** devono essere vaccinati alla fine del periodo degli accoppiamenti.

Il richiamo è annuale.

<sup>2</sup> Ministero della Salute. Nota del 15/02/2008 prot.n.0002017-P. Presentazione dossier vaccino BTV9 inattivato - richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DLvo 193/2006.

<sup>3</sup> EFSA. Parere del gruppo di esperti scientifici ARA W (Animal Health & Welfare) concernente vettori e vaccini della febbre catarrale negli ovini. Numero domanda: EFSA-Qc2006-311. Data di adozione: 27/04/2007. Disponibile on-line [http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa\_locale-1178620753820\_1178620770577.htm]



<sup>1</sup> Ministero della Salute. Decreto del 12 marzo 2007. Autorizzazione alla produzione del vaccino vivo attenuato BTV1 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. GURI n. 85 del 12/04/2007.

## PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

**Specie bovina e bufalina**

**Femmine adulte:** devono essere vaccinate almeno 5 settimane prima della fecondazione; le femmine gravide devono essere vaccinate esclusivamente nella seconda metà della gravidanza.

**Vitelli/annuoli:** devono essere vaccinati. a 6 mesi di età.

**Maschi adulti:** i tori, destinati a strutture a prova di *Culicoides* autorizzate ai sensi della nota del 24 aprile 2002 n. 600.6/BT /1764, "Linee guida per il controllo della febbre catarrale nei centri genetici e di fecondazione artificiale", possono essere esclusi dalla vaccinazione, secondo le modalità e le procedure già previste dalla citata nota del Ministero della Salute.

Tutti gli altri maschi adulti devono essere vaccinati almeno due mesi prima dell'utilizzo del materiale seminale o genetico.

Per gli animali giovani la vaccinazione è raccomandata a partire dal sesto mese di vita anche se, per particolari condizioni epidemiologiche, può essere presa in considerazione la vaccinazione in età più precoce. In questi casi, poiché gli anticorpi passivi di origine materna eventualmente presenti possono influire sull'efficacia della vaccinazione, deve essere valutata l'opportunità di una dose di richiamo tra il sesto e l'ottavo mese. Per gli adulti il richiamo è annuale.

**NB:** Non necessariamente il vaccino svilupperà anticorpi protettivi sufficienti nella totalità degli animali trattati. La vaccinazione degli animali delle specie sensibili alla BT deve essere ripetuta annualmente.

## VACCINAZIONE CON VACCINO INATTIVATO

**Specie ovina**

Prima vaccinazione:

- 1° iniezione **BTVPUR AISap 2-4:**
  - o a 1 mese di età per i nati da pecore NON vaccinate;
  - o a 2 mesi e mezzo di età per i nati da pecore vaccinate.
- 1° iniezione **BTVPUR AISap 9:**
  - o a partire dai 5 mesi di età
- 2° iniezione: 30 giorni dopo.

Richiamo: un richiamo annuale. Nelle aree epidemiche si raccomanda di effettuare la vaccinazione almeno un mese prima della comparsa degli insetti vettori.

**Specie bovina**

Quanto riportato di seguito per il bovino fa riferimento esclusivamente all'uso del vaccino bivalente BTVPUR AISap 2-4.

Prima vaccinazione:

- 1° iniezione: la prima inoculazione deve avvenire ad un'età non inferiore a 2 mesi e mezzo;
- 2° iniezione: un mese dopo.

Quanto riportato di seguito per il bovino fa riferimento esclusivamente all'uso del vaccino monovalente BTVPUR AISap 9.

Prima vaccinazione:

- 1° iniezione: la prima inoculazione deve avvenire ad un'età non inferiore a 5 mesi;
- 2° iniezione: 4 settimane dopo.



PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

RIFORMA TEMPORANEA DALLA VACCINAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BT

Il veterinario che effettua la vaccinazione può, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. In questo caso il veterinario deve individuare gli animali da riformare e l'allevatore provvedere alla separazione fisica dei capi non vaccinati, così da facilitare il procrastinato intervento vaccinale. Il veterinario inoltre deve accertare lo stato di benessere animale e, in casi di non conformità alla normativa vigente, deve stilare una specifica relazione che deve essere conservata agli atti del servizio veterinario.

A solo titolo esemplificativo, possono essere considerati temporaneamente non idonei alla vaccinazione, i capi che sono:

- affetti da altre patologie intercorrenti. In questo caso il veterinario deve accertare e certificare la presenza o meno della patologia, o delle patologie, anche in un campione significativo di animali della stessa azienda che non presentano sintomatologia evidente rispetto alla patologia/e riscontrate;
- nella prima metà della gravidanza;
- nei primi giorni di lattazione.

Inoltre il veterinario che effettua la vaccinazione deve rilasciare una dichiarazione (**Allegato 9**) in cui certifica lo stato di salute degli animali vaccinati, l'eventuale motivo ed il numero degli animali riformati perché al momento considerati non idonei (riforma temporanea dalla vaccinazione). Il numero degli animali temporaneamente riformati, oltre che nella dichiarazione di cui **all'Allegato 9**, dovrà essere riportato anche sulla **scheda SBT09 (Allegato 3)** di registrazione degli interventi vaccinali. .

PRECAUZIONI PRIMA DELLA VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO

Evitare gli accoppiamenti degli animali per un periodo di almeno 30 gg dalla vaccinazione.

Quando gli esami coprologici ne indicano la necessità, sottoporre gli animali a trattamenti antelmintici, almeno un mese prima della vaccinazione contro la bluetongue.

Sottoporre gli animali alla vaccinazione contro altre patologie almeno un mese prima della vaccinazione contro la bluetongue.

Somministrare, ove necessario, un'integrazione dietetica di sali minerali almeno 30 giorni prima del previsto intervento vaccinale.

PRECAUZIONI PRIMA DELLA VACCINAZIONE CON VACCINO

INATTIVATO

- Vaccinare solo animali sani.
- Trattare con particolare attenzione gli animali gravidi.
- Adottare le usuali precauzioni di asepsi.

PRECAUZIONI DOPO LA VACCINAZIONE CON VACCINO VIVO ATTENUATO

Evitare, ove possibile, di esporre gli animali vaccinati all'azione diretta dei raggi solari, a situazioni di stress o comunque a tutte le condizioni climatiche avverse almeno per le 3-4 settimane successive la vaccinazione.

Ove il veterinario lo ritenga necessario e quando siano segnalate reazioni avverse, effettuare visite cliniche periodiche in allevamento e documentare, anche attraverso esami di laboratorio, ogni problema rilevato.

In caso di somministrazione del vaccino nella prima metà di gravidanza, porre particolare attenzione al rilievo ed alla segnalazione di eventuali fenomeni di aborti, malformazioni fetali e natimortalità.



Evitare la somministrazione di vaccini per altre patologie per almeno un mese dopo la vaccinazione contro la bluetongue.

#### EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO VIVO ATTENUATO

A 7 giorni dalla vaccinazione, alcuni animali possono manifestare una reazione febbrile e fenomeni di fotosensibilizzazione. Gli animali con reazione febbrile non devono essere avviati alla macellazione.

Il vaccino può causare anche iperemia cutanea a livello della mammella e della parte interna della coscia, edemi transitori e calo transitorio della produzione latte. Quando tali fenomeni persistono, è necessario effettuare tutti gli esami di laboratorio per escludere la presenza di un'infezione concomitante da virus selvaggio.

Il vaccino, quando somministrato nella prima metà della gravidanza, può avere effetti abortigeni o teratogeni. Esistono anche segnalazioni di natimortalità (vedere anche il capitolo "Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati sulla riproduzione animale").

#### EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO INATTIVATO

La vaccinazione può provocare una lieve reazione locale al sito di inoculo e/o una leggera ipertermia, entrambe le reazioni di breve durata.

### INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI

I servizi veterinari hanno la responsabilità e l'obbligo di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione contro la BT e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdita legate alla presenza della malattia e dell'infezione.

Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare **immediatamente** al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente la morte di animali, gli aborti, le patologie di sospetta origine infettiva che si verificano in azienda.

Infatti il Regolamento di Polizia Veterinaria (approvato con DPR 8/2/1954 n. 320) stabilisce che: « i veterinari pubblici o libero professionisti, i proprietari ed i detentori di animali, nonché altre figure professionali, hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità sanitaria competente ogni caso di aborto (art 105) e qualunque sintomo, compresa la morte (art 2), che possa far sospettare la presenza di una malattia infettiva e diffusiva ».

### MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI

In caso di segnalazione di effetti indesiderati da vaccino, il Servizio veterinario competente per territorio deve:

- effettuare un sopralluogo in azienda;
- verificare e certificare la presenza o l'assenza di patologie concomitanti, eventualmente non rilevate al momento della vaccinazione, comprese quelle riferibili ad una scorretta alimentazione degli animali;
- effettuare l'indagine epidemiologica e registrarne i risultati nella scheda di **Indagine epidemiologica (Allegato 8)**. Questa deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e copia deve essere inviata per conoscenza al CESME;
- prelevare tutti i campioni necessari a confermare /escludere il legame tra gli effetti segnalati/rilevati e la vaccinazione contro la bluetongue.

In particolare dovranno essere prelevati ed inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio i seguenti campioni:



1. feti abortiti, quando l'aborto si verifica successivamente alla vaccinazione della madre;
2. carcasse degli animali, in caso di malformazioni o mortalità neonatale (entro le prime settimane di vita);
3. sangue in EDTA degli animali che manifestano problemi;
4. milza degli animali morti a seguito del presunto danno vaccinale.

Il materiale, accompagnato dalla scheda SBT10 (**Allegato 5**), completa in ogni sua parte, verrà inviato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS) sono tenuti **a non** accettare i campioni qualora la scheda SBT10 risulti incompleta e a dare comunicazione al servizio veterinario territoriale, regionale e centrale. Gli I.I.ZZ.SS competenti per territorio, dopo aver escluso qualunque possibile eziologia batterica o parassitaria ed in caso di fondato sospetto di effetti collaterali dovuti alla vaccinazione contro la bluetongue, inviano al CESME il materiale necessario alla diagnosi eziologica (**Allegati 6 e 7**).

I Servizi Veterinari competenti dovranno visitare gli allevamenti che hanno segnalato effetti indesiderati periodicamente fino al momento in cui la causa che ha provocato la segnalazione sia definita con ragionevole certezza.

#### IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI VACCINATI

##### ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA

Gli animali vaccinati dovranno essere contrassegnati con un tatuaggio da apporre sulla grassella o sul padiglione auricolare recante i seguenti caratteri:

1. due lettere riportanti la dicitura "BT";
2. due cifre corrispondenti al mese in cui tale animale è stato vaccinato (ad esempio, "01" se l'animale è stato vaccinato a gennaio);
3. una cifra recante l'anno in cui l'animale è stato vaccinato (ad esempio, "4" se l'animale è stato vaccinato nell'anno 2004).

Esempio: tatuaggio di animale vaccinato a gennaio del 2008

<b>BT 01 8</b>
----------------

L'utilizzo di metodi di marchiatura a caldo o con azoto liquido sono ammessi solo negli animali con cute pigmentata, nei quali l'utilizzo del tatuaggio non dia sufficienti garanzie di leggibilità nel tempo. In ogni caso, la pratica di marchiatura degli animali dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme sul benessere animale ed evitando inutili sofferenze agli animali.

E' possibile **derogare** all'applicazione del tatuaggio nel caso in cui:

1. il Servizio Veterinario regionale di competenza assicuri l'esistenza di un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina omogeneo ed univoco sul territorio; **E**
2. il Servizio Veterinario dell' Azienda USL garantisca che tutti i codici identificativi degli animali vaccinati siano opportunamente registrati (su supporto informatico) con l'indicazione della data di vaccinazione (gg/mm/aa) ed il sierotipo o sierotipi; **E**
3. il Servizio Veterinario dell' Azienda USL sia in grado, in ogni momento, di certificare se e quando uno specifico animale è stato vaccinato; **E**
4. il Servizio Veterinario dell' Azienda USL garantisca che, qualora animali vaccinati perdessero il marchio identificativo e non fosse possibile risalire correttamente all'identità, gli animali in questione siano abbattuti e distrutti; **E**.
5. il Servizio Veterinario dell' Azienda USL garantisca che sul registro aziendale venga riportato il numero di animali che è stato vaccinato in ciascun singolo allevamento.

Nel caso in cui gli animali vaccinati siano oggetto di compravendita, debbono venire tatuati secondo quanto disposto al primo paragrafo del presente capitolo.



**ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA**

Per tutti gli animali vaccinati andrà riportato, sia sul registro aziendale che sul documento di identificazione individuale (passaporto) l'indicazione dell'avvenuta vaccinazione con la seguente dicitura: Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare sierotipo o sierotipi).

**REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'IMPIEGO DEL VACCINO****REGISTRAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO**

Le Regioni interessate devono richiedere ufficialmente al Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il numero di dosi di vaccino necessarie.

Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente:

1. il numero di capi da vaccinare suddiviso per specie e per A.USL.;
2. l'indirizzo ed il numero di telefono delle Istituzioni cui dovrà essere fatta la consegna del vaccino;
3. Il nome ed il cognome del referente che prenderà in consegna il vaccino.

La richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Centro di Referenza Nazionale delle Malattie Esotiche (CESME), che provvederà alla consegna del numero di dosi vaccinali richieste, salvo indicazioni diverse da parte delle Regioni. Le Istituzioni indicate dovranno garantire la corretta conservazione del vaccino fino al momento della sua utilizzazione.

Ciascun Ente che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, ed a distribuire il vaccino dovrà detenere un **registro di carico e scarico** conforme al modello riportato nella **scheda SBT08 (Allegato 1)**. Il registro dovrà essere compilato secondo le istruzioni contenute **nell'Allegato 2**. Per ciascun lotto dovrà essere riportato il numero di flaconi presi in carico ed il numero di flaconi distribuiti.

Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione. In quest'ultimo caso il veterinario dovrà registrare l'accaduto e la registrazione dovrà essere tenuta agli atti dell' Azienda USL di competenza e disponibile, su richiesta, per gli organi di controllo nazionali e comunitari.

Le AUSL dovranno smaltire i flaconi vuoti di vaccino, nonché eventuali flaconi contenenti dosi vaccinali non più utilizzabili, secondo le norme previste per i rifiuti speciali.

**REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI**

Gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende dovranno essere accuratamente registrati utilizzando la **scheda SBT09 (Allegato 3)** e seguendo le istruzioni contenute **nell'Allegato 4**. I dati così registrati dovranno essere quindi immessi nel software di gestione del sistema di sorveglianza della bluetongue - predisposto e distribuito a cura del Centro di Referenza nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) - e alimentare settimanalmente il Sistema Informativo Nazionale della Bluetongue. Eventuali richieste di inoltro dei dati su supporti e con modalità differenti dovranno essere concordate con il CESME. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0861-3321.





**SCHEDA SET08**  
**REGISTRO DI CARICO E SCARICO VACCINO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)**

ALLEGATO 1

Ente / Istituto (1) ..... N° lotto (3) .....

Tipo materiale (2) .....

CARICO			SCARICO				NOTE
DATA	N° DOSI	DATA	N° DOSI	ENTE A cui è stato consegnato il vaccino	NOME E COGNOME della persona a cui è stato consegnato il vaccino	FIRMA per ricevuta della persona a cui è stato consegnato il vaccino	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					
I I		I I					

**ALLEGATO 2****ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO  
VACCINO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)**

registro di carico e scarico deve essere composto da pagine numerate progressivamente e conservato presso ciascun Ente o Istituto che abbia in carico, anche temporaneamente, il vaccino (Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Regione, Azienda USL) sino alla sua distribuzione ai veterinari incaricati per la vaccinazione. La registrazione del carico e dello scarico di ogni singolo lotto di vaccino liofilizzato e di soluzione sterile deve avvenire su pagine separate in modo da poter risalire in ogni momento e con estrema facilità al numero di dosi di vaccino e di soluzione sterile distribuiti ed ancora in possesso per ciascun lotto di produzione.

Ente / Istituto: riportare la denominazione dell'Ente o dell'Istituto che abbia in carico il vaccino e detentore del presente registro di carico e scarico.

Tipo materiale: indicare se si tratta:

- a) del vaccino vivo attenuato liofilizzato
- b. dei flaconi di soluzione sterile
- c. del vaccino inattivato.

Nel caso del vaccino riportare anche lo specifica del sierotipo a cui si riferisce (ad esempio: vi vo-attenuato, sierotipo 1).

N° lotto: trascrivere il numero di lotto così come riportato sulla confezione e sui flaconi presi in carico.

(3)

**CARICO**

(4) Data: inserire la data in cui è stato preso in carico il vaccino/soluzione sterile di quel determinato lotto.

(5) N° dosi: inserire il numero di dosi del vaccino o della soluzione sterile presi in carico di quel determinato lotto nella data specificata nella colonna (4). Si tenga conto per facilità di calcolo che ciascun flacone di vaccino, così come ciascun flacone di soluzione sterile, corrisponde a 100 dosi vaccinali.

**SCARICO**

(6) Data: inserire la data di ciascuna consegna di vaccino/soluzione sterile ad altri Enti / Istituti od ai veterinari incaricati di eseguire le vaccinazioni.

(7) N° dosi: inserire il numero di dosi che sono stati consegnate di vaccino o di soluzione sterile.

(8) Ente: riportare il nome dell'Ente a cui è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile (ad esempio: Azienda USL n. 8 di Cagliari).

(9) Nome e cognome: riportare il nome e cognome (leggibile ed in stampatello) della persona a cui fisicamente è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile.

(10) Firma: far apporre per ricevuta la firma della persona a cui è stato consegnato il vaccino/soluzione sterile ed il cui nome e cognome è stato specificato nella colonna (9).

Nel caso in cui un certo numero di flaconi di vaccino o di soluzione sterile andassero distrutti accidentalmente e quindi non consegnati, lo scarico di tali quantità andrà comunque registrata sul registro nella sezione SCARICO. In tale caso la colonna (8) non andrà compilata mentre:

- ~ nella colonna (6) andrà specificata la data in cui i flaconi sono andati distrutti;
- ~ nella colonna (7) andrà inserito il numero di dosi che sono andate distrutte;
- ~ nella colonna (9) andrà riportato in modo leggibile il nome e cognome della persona che sta effettuando tale registrazione;
- ~ nella colonna (10) la persona che effettua la registrazione apporrà la sua firma;
- ~ nella colonna (11) andrà specificato che trattasi di scarico per distruzione accidentale.



## ALLEGATO 3

**SCHEDA SBT09****SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE**TIPO DI VACCINO UTILIZZATO: **VIVO ATTENUATO**

AZIENDA USL.....

**CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: VII** (Anno 2008)

CODICI LOTTI DILUENTE (11)

CODICI LOTTI VACCINO (12)

SIEROTIPI PER I QUALI SI È VACCINATO (10):

CODICE AZIENDALE	DATA INGRESSO IN STALLA	DENOMINAZIONE AZIENDA	SPECIE ANIMALE SOTTOPOSTA A VACCINAZIONE (barrare la casella)	NUMERO CAPI IN AZIENDA				Vaccinazione ordinaria (1) / richiamo (2)
				Totale capi pesanti	Totale capi vaccinati	Totale capi vaccinati	Totale capi formati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					

Nome e cognome del veterinario:.....  
Veterinario ASL  Veterinario convenzionato 

**SCHEDA SBT09**

**SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE**

TIPO DI VACCINO UTILIZZATO: **INATTIVATO**

AZIENDA USL.....

**CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: VII (Anno 2008)**

CODICI LOTTI DILUENTE (11)

CODICI LOTTI VACCINO (12)

SIEROTIPI PER I QUALI SI È VACCINATO (10): bivalente  2& 4      monovalente  9

CODICE AZIENDALE	DATA INGRESSO IN STALLA	DENOMINAZIONE AZIENDA	SPECIE ANIMALE SOTTOPOSTA A VACCINAZIONE (barrare la casella)	NUMERO CAPI IN AZIENDA				Vaccinazione ordinaria (1) / richiamo (2)
				Totale capl pe- sentl	Totale capl vacci- nobili	Totale capl vaccinall	Totale capl ri formati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					
			<input type="checkbox"/> Bovina <input type="checkbox"/> Ovina <input type="checkbox"/> Bufalina <input type="checkbox"/> Caprina					

Nome e cognome del Veterinario.....  
 Veterinario ASL       Veterinario convenzionato



**ALLEGATO 4****ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SBT09 PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI NELLE AZIENDE**

La scheda SBT09 deve essere utilizzata per la registrazione degli interventi vaccinali. Su ciascun campo della scheda devono essere riportate tutte le informazioni richieste secondo indicazioni di seguito riportate.

Inoltre per ciascuna azienda sottoposta a vaccinazione (ovvero per ciascun codice aziendale) deve essere compilata

- una *sola riga* della scheda quando la vaccinazione è effettuata su una sola specie animale per ogni ingresso
- su due o *più righe* della scheda quando:
  - (a) sono presenti e vengono vaccinate specie diverse appartenenti alla stessa azienda (in questo caso compilare una riga per ogni specie sottoposta a vaccinazione);
  - (b) i capi presenti vengono vaccinati in via ordinaria e contemporaneamente (ovvero nello stesso ingresso) viene effettuato il richiamo su uno o più capi.

L'indicazione dei sierotipi per i quali si è praticata la vaccinazione si riferisce a tutti gli interventi vaccina li riportati sul medesimo foglio. Qualora vengano effettuate vaccinazioni con combinazioni differenti di sierotipi (ad esempio, nell'azienda 001XX001 si è vaccinato per i sierotipi 2 e 9, mentre nell'azienda 001YY001 per il solo sierotipo 2), le informazioni andranno registrate su schede SBT09 distinte.

- b. **Vaccino INATTIVATO:** l'utilizzo del vaccino inattivato prevede necessariamente il richiamo. Quindi quando gli animali sono vaccinati la prima volta nell'ambito della stessa campagna di vaccinazione occorre inserire il valore "1". Quando si procede alla vaccinazione di richiamo dei medesimi animali per una seconda volta con i medesimi sierotipi e nella stessa campagna vaccinale, occorre inserire il valore "2".

**Codice aziendale:** inserire il codice dell'azienda come assegnato a norma del DPR 96/317.

**Data dell'ingresso in stalla:** riportare la data in cui è stato effettuato l'intervento vaccinale nell'azienda specificata nella colonna (1).

**Denominazione azienda:** riportare la denominazione dell'azienda così come registrata ai sensi del DPR 96/317.

**Specie animale sottoposta a vaccinazione:** barrare la casella corrispondente alla specie animale sulla quale è stato effettuato l'intervento vaccinale. Per ciascun rigo dovrà essere barrata una unica casella. Nel caso di vaccinazione nella medesima azienda di animali di specie animali diverse saranno compilate righe differenti per ciascuna specie animale considerata.

**Numero totale capi presenti:** riportare il numero totale di capi di qualunque età presenti nell'azienda e della specie animale specificata nella colonna (4).

**Numero capi vaccinabili:** riportare il numero di capi presenti nell'azienda, della specie animale specificata nella colonna (4) ed in età da poter essere sottoposti a vaccinazione.

**Numero capi vaccinati:** riportare il numero dei capi della specie animale specificata nella colonna (4) vaccinati in azienda nella data specificata in colonna (2).

**Numero capi riformati:** riportare il numero dei capi che sono stati temporaneamente riformati dalla vaccinazione in quanto ritenuti in condizioni sanitarie o fisiologiche NON idonee a subire la vaccinazione. Si riporterà, quindi, lo stesso numero degli animali riformati presente anche sulla "dichiarazione di buono sfato di salute".

**Vaccinazione ordinaria / richiamo:**

- a. **Vaccino VIVO ATTENUATO:** di norma gli animali sono vaccinati una sola volta nell'ambito della stessa campagna di vaccinazione e quindi occorre inserire il valore "1". Solo nel caso in cui, per motivi eccezionali, si procede alla vaccinazione dei medesimi animali per una seconda volta con i medesimi sierotipi e nella stessa campagna vaccinale, occorre inserire il valore "2".

**Sierotipo:** indicare il sierotipo o la combinazione di sierotipi per il quale si sta effettuando lo vaccinazione, barrando la casella corrispondente.

**Codici lotti diluente:** trascrivere il/i numero/i del/i lotto/i di diluente utilizzato come riportato sul flacone (vedi figura 1 o 2).

**Codici lotti vaccino:** trascrivere il/i numero/i de/i lotto/i di vaccino utilizzato come riportato sul flacone del vaccino (vedi figura 1 o 2).



Figura 1. Vaccino vivo attenuato





Figura 2. Vaccino inattivato





**SCHEDA SBT10**

**ALLEGATO 5**

**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI SORVEGLIANZA EFFETTI INDESIDERATI A SEGUITO DELLA VACCINAZIONE**

Azienda USL (nome e Indirizzo)..... Denominazione azienda

Codice aziendale .....

Progr. Campione	Specie animale	Campioni prelevati:	Materiale inviato (specificare es. sangue / carcassa / milza / cervello / Linfonodi/ ecc.)	DA COMPILARE NEL CASO DI FETI ABORTITI/ ANIMALI MORTI NEI PRIMI 2 MESI DI VITA			DA COMPILARE NEL CASO DI ANIMALI ADULTI	
				Codice identificativo della madre	Data di vaccinazione della madre	Stato del feto (in settimane) o età animale (in giorni)	Codice identificativo dell'animale	Data di vaccinazione dell'animale
1		<input type="checkbox"/> Feto abortito <input type="checkbox"/> Animale morto nei primi 2 mesi di vita <input type="checkbox"/> Animale adulto						
2		<input type="checkbox"/> Feto abortito <input type="checkbox"/> Animale morto nei primi 2 mesi di vita <input type="checkbox"/> Animale adulto						
3		<input type="checkbox"/> Feto abortito <input type="checkbox"/> Animale morto nei primi 2 mesi di vita <input type="checkbox"/> Animale adulto						
4		<input type="checkbox"/> Feto abortito <input type="checkbox"/> Animale morto nei primi 2 mesi di vita <input type="checkbox"/> Animale adulto						

È stata compilata la scheda di indagine epidemiologica per l'azienda?

Data di prelievo dei campioni \_/\_/\_

Sì  no

Firma del veterinario (leggibile)

Numero di registro generale IZS di competenza territoriale.....

**ALLEGATO 6**

**CONFEZIONAMENTO E INVIO DEL MATERIALE SOSPETTO DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE  
CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE) ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE**

I feti abortiti e le carcasse degli animali nati morti o malformati devono pervenire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per il territorio entro 24 ore dall'aborto o dal decesso.

I feti e le carcasse devono essere posti in sacchi di plastica ben chiusi e trasportati in contenitori a chiusura stagna refrigerati ad una temperatura compresa tra i +4°C e i +8°C.

I campioni devono essere accompagnati da una scheda **SBT10** per ciascuna azienda di origine e devono essere contrassegnati con il codice dell'azienda di origine e col numero progressivo corrispondente a quello riportato sulla scheda **SBT10**.



**ALLEGATO 7****ISTRUZIONI PER L'INVIO AL CESME DI MATERIALE PER LA DIAGNOSI EZIOLOGICA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)****MATERIALE PER DIAGNOSI EZIOLOGICA**

Milza e linfonodi meseraici

**CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER LA SPEDIZIONE**

I campioni inviati al CESME entro 48 ore dall'aborto o dal decesso devono essere conservati a 4°C, i campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati - 80°. **Non stoccare in nessun caso i campioni alla temperatura di -18°C o -20°C.** In entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

Ciascun campione deve essere posto all'interno di contenitori infrangibili a chiusura stagna e questi ultimi devono essere posti all'interno di 2 sacchetti di plastica sigillati.

A ciascuna scheda **SBT10** va associato un unico numero di registro o di riferimento da riportare sulla scheda.

I campioni devono essere accompagnati da copia della scheda **SBT10**, completa del numero di registro o di riferimento e i contenitori devono essere identificati singolarmente con il numero di registro ed il corrispondente numero progressivo (da 1 a n) riportato sulla scheda **SBT10**.

Nello stesso pacco possono essere inviati anche campioni provenienti da aziende diverse, a condizione che i campioni provenienti da una stessa azienda (ovvero i campioni con un unico numero di registro) siano confezionati separatamente, ciascun contenitore sia chiaramente identificato e siano inviate tutte le schede **SBT10** corrispondenti.

Il pacco deve essere confezionato ed inviato in modo da garantire durante il trasporto il mantenimento della catena del freddo.

Il pacco deve essere sigillato ed inviato a:

**CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE ESOTICHE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"  
CAMPO BOARIO  
64100 TERAMO**

con la dicitura:

**ATTENZIONE - MATERIALE BIOLOGICO - sospetto DI BLUETONGUE**



ALLEGATO 8

**SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA**

**A SEGUITO DI PRESUNTI EFFETTI INDESIDERATI  
DEL VACCINO BLUE TONGUE**

DATA DI COMPILAZIONE / /

NOME E COGNOME DEL VETERINARIO  
(STAMPATELLO).....

**DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA**

AUSL

PROVINCIA

COMUNE

COORDINATE GEOGRAFICHE (in formato decimale):

Latitudine: 1-1-1,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Longitudine: 1-1-1,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Altitudine:

CODICE ALLEVAMENTO: I

DENOMINAZIONE DELL' ALLEVAMENTO

PROPRIETARIO

DETENTORE

INDIRIZZO DELL' ALLEVAMENTO

**AZIENDE O PERTINENZE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO**

Codice Allevamento	Denominazione Azienda	Indirizzo	Comune e Provincia	AUSL	Specie animali Allevate

ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Eventuali MOD. 4 (art. 31 DPR 08.02.1954, n. 320);
- 2) EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI (referti IZS competente, carta dell'IGM, ecc.)



## PARTE 1 - GENERALITA' DELL'AZIENDA

1. CONSISTENZA ED INFORMAZIONI GENERALI DELL'ALLEVAMENTO					
Specie animale	Totale animali Crescenti	% di riforma Annua	% di mortalità annua	% di rimonta annua	% di ovini e caprini con età superiore ai 5 anni
BOVINI					
BUFALINI					
OVINI					
CAPRINI					

Tipo di rimonta: interna  esterna  mista   
 Acquisto di animali nell'ultimo anno: [1] si [2] no Numero animali acquistati:.....  
 Densità animali stabulati:  ottimale;  buona;  scadente  
 Cura della lettiera:  ottimale;  buona;  scadente  
 Numero di cani che custodiscono il gregge: \_\_\_\_\_  
 Contatti con altri cani: [1] si [2] no  
 Presenza di gatti in azienda: [1] si [2] no

## 2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA:

(è possibile barrare più caselle)

LA TTE  [1] si [2] no  
 CARNE  [1] si [2] no  
 MISTO (indicare le categorie interessate)  [1] si [2] no  
 MACELLO  [1] si [2] no  
 STALLA DI SOSTA  [1] si [2] no

## 3. MODALITA' D'ALLEVAMENTO:

[1] allevamento in stalla tutto l'anno  [1] si [2] no  
 [2] pascolo in primavera/estate  [1] si [2] no  
 [se SI] al pascolo, nei periodi notturni, sono custoditi in ricoveri?  [1] si [2] no  
 [se SI] indicare il periodo dell'anno in cui gli animali sono custoditi nei ricoveri:  
 [3] transumante?  [1] si [2] no  
 [se SI] contatti con altre aziende durante gli spostamenti per transumanza: [1] si [2] no

## 4. CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'AZIENDA

[1] Eccellenti [2] Buone [3] Sufficienti [4] Insufficienti

Descrivere per [3] e [4]:

## 5. ZONA DI PASCOLO: indicare il Comune:

[1] pascolo esclusivo  [1] si [2] no  
 [2] in comune con greggi appartenenti ad altri proprietari  [1] si [2] no



se **SI** specificare:

azienda	periodo di contatto - ,	e specie animale
azienda	periodo di contatto - ,	e specie animale
azienda	periodo di contatto - ,	e specie animale
azienda	periodo di contatto -	e specie animale

[3] al pascolo sono contigue zone umide  si  no

**5. PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

Produzione di latte nel 6 mesi PRECEDENTI la vaccinazione contro la bluetongue		
MESE (indicare il mese)	NUMERO CAPI IN PRODUZIONE	QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO (in litri)
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

Produzione di latte nel 6 mesi SUCCESSIVI la vaccinazione contro la bluetongue		
MESE (indicare il mese)	NUMERO CAPI IN PRODUZIONE	QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO (in litri)
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

**6. ALIMENTAZIONE**

Uso di alimenti insilati:  Si  No  
 Integrazione dietetica con Sali minerali:  Si  No

Cambi di alimentazione nei 10 giorni prima dell'insorgenza della sintomatologia:  Si  No

Se si, specificare:	
Tipo di alimentazione precedente il cambio	Tipo di alimentazione attuale
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



## 7. TRATTAMENTI AMBIENTALI

[1] si [2] no

Vengono effettuati trattamenti contro gli insetti nell'ambiente?

Se sì, ogni quanto \_\_\_\_\_

**PARTE 2 MONITORAGGIO EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA  
VACCINAZIONE PER BLUETONGUE**

## 1. VACCINAZIONI BT EFFETTUATE IN AZIENDA

Specie animale	Data di vaccinazione	Numero Animali Vaccinati

## 2. REGISTRAZIONE EFFETTI INDESIDERATI SUCCESSIVI ALLA VACCINAZIONE

[ ] MORTALITA': data di inizio mortalità: \_\_\_\_\_

Specie	Numero giovani morti (*)	Numero adulti morti
OVINI		
CAPRINI		

(\*) Si intendono gli agnelli nati morti o morti dopo pochi giorni dalla nascita

[ ] ABORTI: data di inizio degli aborti: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

numero di aborti riferiti a partire dalla data di inizio degli aborti: \_\_\_\_\_

numero di parti attesi: \_\_\_\_\_ di cui feti malformati: \_\_\_\_\_

numero di parti regolari: \_\_\_\_\_

il maschio è presente costantemente nel gregge:

prima data inizio monta: ...../...../..... [1] si [2] no

seconda data inizio monta: ...../...../.....

terza data inizio monta: ...../...../.....

[ ] SINTOMI CLINICI: data di inizio dei sintomi clinici: ...../...../.....

Specie animale	Sintomi	Categoria (agnello, pecora adulta, ariete, ecc.)	Data di inizio della sintomatologia	Quantità
	Zoppia			%
	Patologia respiratoria			%
	Perdita della produzione lattea			%
	Inappetenza e dimagrimento Progressivo			%
	Perdita della lana			%
	Natimortalità			%
	Mortalità improvvisa			%
				%
	106			%



**PARTE 3 GESTIONE SANITARIA****I. TRATTAMENTI ANTIBIOTICI**Sono stati effettuati trattamenti antibiotici negli ultimi 6 mesi:  Sì  No

se sì, specificare

Antibiotico (nome del prodotto)	Data del Trattamento	Specie	Categoria animali trattati	Numero animali trattati

**2. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PIANIFICATI:**

Prodotto	Frequenza del trattamento (annuale, ecc.)	Gestione del gregge durante il trattamento (spostamento, ecc)	Categoria Animali trattati	Numero Animali trattati

Ultimo trattamento antiparassitario:

Data: / / e prodotto utilizzato: \_\_\_\_\_

Presenza di zecche:  Sì  No**3. INTERVENTI VACCINALI:**

Malattia	Vaccinazione reaolare	Data ultima vaccinazione
Chlamidiosi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Pasteurellosi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Pedaina	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Salmonellosi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Agalassia	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Clostridiosi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Autovaccino contro la	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /
Autovaccino contro la	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	/ /



4. PATOLOGIE /SINTOMI RILEVATI NELL'ULTIMO ANNO PRIMA DELLA VACCINAZIONE BT

Specie Animaie	Sintomi	Categoria (agnello, pecora adulta, ariete, ecc.)	Presenza	Quantità in percentuale
	Aborti		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Zoppia		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Patologia respiratoria		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Perdita della produzione lattea		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Inappetenza e dimagrimento pro- Gressivo		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Perdita della lana		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Natimortalità		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
	Mortalità improvvisa		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%
			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	%

**Malattie diagnosticate:**

Malattia: Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: Mese e anno: .../...

Malattia: Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: Mese e anno: .../...

Malattia: Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: Mese e anno: .../...

Malattia: Laboratorio che ha effettuato la diagnosi: Mese e anno: .../...

**OSSERVAZIONI:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**ALLEGATO 9****DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE**

Azienda USL (nome e  
Indirizzo)  
Codice aziendale

Denominazione azienda

Comune

Località

Nome e cognome del veterinario  
Il veterinario che ha effettuato la vaccinazione nei confronti della bluetongue e il proprietario/detentore, ciascuno per quanto di competenza

**DICHIARANO:****VETERINARIO**

- di aver eseguito la vaccinazione nel pieno rispetto di quanto indicato dalle linee guida per la vaccinazione nei confronti della bluetongue
- di aver vaccinato solo gli animali in buono stato di salute
- di aver riformato temporaneamente dalla vaccinazione il seguente numero di animali:

SPECIE	Numero capi Presenti	Numero capi vaccinati perché Idonei	Numero capi riformati
OVINI			
CAPRINI			
BOVINI			
BUFALINI			

di aver riformato temporaneamente dalla vaccinazione gli animali di cui al punto precedente per:

SPECIE	Indicare il NUMERO degli animali riformati	Indicare il MOTIVO della riforma temporanea Motivi Fisiologici (parto, gravidanza, lattazione, ecc.) Motivi patologici (parassitosi, altre patologie, ecc.)

**PROPRIETARIO/DETTENTORE DEGLI ANIMALI**

- di essere stato informato e di essere a conoscenza di quanto dichiarato dal veterinario in relazione allo stato fisiologico degli animali che sono stati vaccinati e che sono stati riformati,
- di essere a conoscenza delle limitazioni sulla movimentazione relative alla mancata vaccinazione, e di attenersi rigorosamente a quanto previsto dalle rispettive normative,
- di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla denuncia all'Autorità Sanitaria dei casi di aborto e della comparsa di sintomi negli animali che possano far sospettare la presenza di malattie infettive.

Data ingresso.../.../...

Firma del veterinario

Firma del proprietario/detentore



**MONITORAGGIO SULLA DIFFUSIONE DI SALMONELLA spp. e DI STAPHYLOCOCCUS AUREUS meticillino – resistente NEI BRANCHI DI SUINI DA RIPRODUZIONE**

**PREMESSA**

In data 17 gennaio 2008 è stata pubblicata sulla GUCE L 14/10 la Decisione comunitaria 2008/55/CE relativa ad un contributo finanziario dalla Comunità per un'indagine conoscitiva sulla diffusione di Salmonella spp. e di Staphylococcus aureus meticillino – resistente nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati Membri.

Il Ministero della Salute ha fornito, con nota DGSA/1146-P del 08.02.2008, le linee guida da seguire, con il numero dei campionamenti previsti per ogni singola regione in base all'entità della popolazione di suini riproduttori presente.

Si precisa che il suddetto piano è uno studio sulla prevalenza e pertanto un eventuale riscontro di positività deve essere gestito nell'ambito della normale vigilanza effettuata dalle ASL negli allevamenti. L'indagine avrà durata annuale.

**TIPOLOGIA AZIENDE DA CAMPIONARE**

La tipologia di aziende da campionare è quella da riproduzione; si intendono per suini riproduttori:

- a) Suini tenuti in azienda da riproduzione e che effettuano selezione-moltiplicazione genetica (vedi Tabella 2);
- b) Suini tenuti in aziende da produzione e finalizzati a produrre suini destinati all'ingrasso (vedi Tabella 1)

Sono da escludere allevamenti che non detengono suini da riproduzione e che allevano solo animali destinati all'ingrasso.

L'indagine deve essere condotta separatamente per gli allevamenti da riproduzione e per quelli da produzione

**Tabella 1**

Allevamenti da produzione da sottoporre a campionamento

REGIONE ABRUZZO	Allevamenti da campionare per classi di consistenza				
	50-99	100-399	400-999	Magg. 999	TOT
	1	0	0	0	1

**Tabella 2**

Allevamenti da Riproduzione da sottoporre a campionamento

REGIONE ABRUZZO	Allevamenti da campionare per classi di consistenza				
	50-99	100-399	400-999	Magg. 999	TOT
	3	2	2	0	7

**Registrazione dei Campionamenti sul territorio della Regione Abruzzo**

AZIENDE UU.SS.LL.	Allevamenti da Produzione (P) e Riproduzione (R) da sottoporre a campionamento				
	50-99	100-399	400-999	TOTALI	
Avezz-Sulmona	1 (R)			1 (R)	
Chieti	1 (R)			1 (R)	
Lanciano-Vasto		1 (R)		1 (R)	
L'Aquila	1 (R)			1 (R)	
Pescara			1 (P)	1 (P)	
Teramo		1 (R)	1 (R)	2 (R)	
<b>TOTALI</b>	3 (R)	2 (R)	2 (1 P + R)	7 (6 R + 1 P)	



**ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE**

L'indagine prevede, per ogni azienda da campionare, l'individuazione di 10 recinti o box che rappresentano l'unità epidemiologica.

Il criterio di scelta è random pur garantendo una distribuzione proporzionale alla quantità di suini riproduttori nelle diverse fasi produttive.

Per ogni azienda campionata deve essere compilata una scheda di campionamento così composta:

- 1) Una prima pagina per le informazioni generali sull'allevamento oggetto del campionamento (a cura del prelevatore);
- 2) 10 pagine dedicate alla raccolta delle informazioni su ciascun recinto o box campionato e sul tipo di campione prelevato (a cura del prelevatore);
- 3) Un'ultima pagina per la raccolta delle informazioni di laboratorio (a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo).

La scheda sarà resa disponibile, nel sistema della BDN e sarà possibile stamparla, accedendo al menù STAMPE, con la parte anagrafica dell'allevamento precompilata.

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL si occuperà del campionamento medesimo e provvederà ad inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise di Teramo per le analisi di competenza. inoltrare semestralmente invierà i dati al Servizio veterinario della regione Abruzzo. Quest'ultimo, una volta assemblate le schede di campionamento provenienti dalle 6 ASL, le trasmetterà al Ministero della Salute.

**Queste operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno.**

**CAMPIONAMENTO****Campioni per la ricerca della Salmonella spp. dalle feci:**

Presso ciascun recinto o box (unità epidemiologica) dei 10 selezionati per azienda deve essere prelevato 1 campione di materiale fecale fresco. In ciascuno dei box selezionati devono essere presenti almeno 10 suini riproduttori della stessa categoria e di età superiore ai 6 mesi. Preferibilmente i 10 animali dovrebbero essere tenuti nello stesso box; se il numero di suini presenti nello stesso box fosse inferiore a 10 è possibile campionare animali presenti in più box ma nella stessa stanza/capannone. I campioni di feci devono quindi essere confezionati singolarmente (10) in sacchetti sterili e trasportati all'IZS di Teramo.

**Campioni per la ricerca MSRA da polvere:**

Da 5 dei 10 box selezionati per la ricerca di Salmonella spp., scelti in maniera tale da comprendere suini da riproduzione nelle diverse fasi di produzione, devono essere prelevati 5 campioni di polvere per la ricerca di Staphylococcus aureus meticillino – resistente, sfregando uniformemente tamponi-garza non umidificati di circa 500 cm<sup>2</sup> di superficie (tipo Sodibox) sulla superficie dorsale dei divisori dei box. Solo nel caso in cui non ci fosse sufficiente polvere sui divisori, possono essere campionate altre aree in cui si accumula polvere (dotti di ventilazione ecc.) durante la raccolta dei campioni deve essere evitata la produzione di aerosol. I tamponi successivamente saranno confezionati singolarmente in sacchetti sterili e inviati all'IZS di Teramo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise di Teramo provvederà ad inviare i campioni, a mezzo corriere, insieme alle relative schede di accompagnamento, al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza, presso l'IZS del Lazio e Toscana, sede centrale di Roma. Si ricorda che i campioni di polvere per la ricerca di MRSA, conservati a T.° ambiente tra 2°C e 25°C ed esenti da contaminazioni esterne, devono pervenire al Centro di referenza al massimo entro 10 giorni dal prelievo. I campioni che arriveranno oltre tale termine, verranno scartati, a meno che non sia possibile iniziare la prova colturale entro il 13° giorno dal prelievo.

**Descrizione dell'indagine**

<b>n.7 allevamenti da riproduzione</b> - 10 campioni di routine salmonella - 5 campioni di SAMR per allevamento	<b>n.1 allevamento da produzione:</b> - n.10 campioni di routine salmonella - n.5 campioni di SAMR per allevamento
---	--



## PIANO REGIONALE PER LE SALMONELLA NELLE GALLINA OVAIOLE

### PREMESSA

Il programma di controllo nazionale è stato presentato alla C.E. per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento CE 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiché la prevalenza di S. Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, è risultata pari all' 8%, questo ramma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da S. Enteritidis e Typhimurium del 10% ogni anno, per 3 anni di applicazione. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, che prevede campionamenti da effettuarsi in autocontrollo e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo consistono:

- a) Nell'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per S. Enteritidis e/o Typhimurium;
- b) Nella vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium.

### REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In osservanza dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 in Italia è obbligatoria l'anagrafe nazionale degli allevamenti avicoli.

Ai Servizi Veterinari di Sanità Animale è affidato il compito di mantenere aggiornata l'anagrafe degli allevamenti avicoli. I predetti servizi, attraverso la BDR (Banca Dati Regionale), devono informare la Regione in caso di qualunque variazione (inizio attività, chiusura, cambio ragione sociale) si verifichi negli allevamenti di riproduttori e negli incubatoi, ricadenti nel proprio territorio di competenza.

### BASE NORMATIVA

#### Norme Comunitarie

- **Regolamento (CE) n.2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 9/117/CE del Consiglio;
- **Decisione 90/424/CEE** del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;
- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali;
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 24 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;
- **Decisione 2004/665/CE** della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari di ovaiole di Gallus gallus;
- **Regolamento (CE) n.1168/2006** del 31 luglio 2006, che applica il Regolamento (CE) n.2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il Regolamento CE n.1003/2005;
- **Regolamento (CE) n.1177/2006** del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego



di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame;

- **Decisione 2007/848/CE** della Commissione dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus*.

#### **Norme Nazionali**

- **Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- **DM 4 novembre 1999** Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

#### **Norme regionali.**

- Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

#### **Norme relative agli alimenti per animali.**

- **Regolamento CE n.183/2005 del 12 gennaio 2005**, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- **Piano Nazionale 2008** di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2008) e successivi aggiornamenti.

#### **OBIETTIVI**

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo e, gli alimenti di origine avicola - uova e ovoprodotti in particolare - vengono ascritti tra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza, nei Paesi membri.

A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e *Typhimurium* stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE è risultata pari all'8.1%.

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* *Enteritidis* e *Typhimurium* nelle galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006 deve essere una riduzione percentuale minima annuale di gruppi positivi di almeno il 10% se la prevalenza stimata nel precedente anno risultava, inferiore al 10%.

L'obiettivo di questo programma è quindi di ridurre la prevalenza dall' 8% al 7.2% nel primo anno, dal 7.2 % al 6.5% nel secondo anno e dal 6.5% a meno del 6% nel terzo anno.

#### **ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE**

Le misure di controllo previste sono:

- Il campionamento;
- l'abbattimento dei capi positivi;
- la macellazione dei capi positivi;
- la vaccinazione.

La vaccinazione dei gruppi di galline ovaiole per il controllo delle salmonelle non è obbligatorio in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava - durante il ciclo precedente - un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*; in ogni caso l'uso di vaccini vivi



è vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato, ma può essere consentito in deroga, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Competente (Regione) e sotto la supervisione del Centro di Riferimento (Reg. 1177/2006).

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. Il Servizio veterinario regionale è responsabile dell'applicazione del programma nel proprio territorio.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL si occuperà del campionamento e provvederà ad inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise di Teramo per le analisi di competenza.

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 i laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono essere accreditati.

#### **Controlli ufficiali**

Negli allevamenti delle specie animali sensibili (galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus*) i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche delle AA.UU.SS.LL., con cadenza semestrale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Durante la visita devono essere eseguiti i seguenti controlli:

#### Controlli documentali (registri)

Movimenti di

- a) animali (dichiarazione relativa alla provenienza degli animali ai sensi dell'art. 31 del DPR 320/54);
- b) personale;
- c) automezzi;
- d) materiali e apparecchiature.

e inoltre:

- Valutazione dell'andamento della mortalità degli animali, in base alle risultanze del registro aziendale;
- Impiego dei farmaci e/o alimenti medicati;
- Trattamenti non programmati

#### Controlli gestionali

Controllo della disponibilità e corretta applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione su:

- a) veicoli in entrata e uscita da e per l'Azienda;
- b) pavimenti e superfici disinfettabili;
- c) apparecchiature (carrelli, nastri trasportatori, ecc.).

e inoltre

Controllo della presenza di adeguata strumentazione per la pulizia e la disinfezione;

Controllo del corretto utilizzo di zone "buffer" per il personale che entra in azienda.

#### Controlli sanitari

Sorveglianza di uno o più dei seguenti punti:

- a) andamento della mortalità;
- b) calo della deposizione.

L'esito della ispezione deve essere ufficializzata in appositi documenti e inserito sul sistema informatizzato (BDR) della Regione

### **CONTROLLO DELLA MALATTIA**

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole adulte della specie *Gallus/ gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003.

Sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi.

#### **Monitoraggio nei gruppi di galline ovaiole**

##### 2.1 Frequenza e modalità di campionamento

gruppi di galline ovaiole devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di



autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari di IAPZ della ASL nell'ambito dell'attività ufficiale.

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno **ogni 15 settimane**, a partire da quando le galline ovaiole hanno un'età di  $24 \pm 2$  settimane. **Il primo campionamento dovrà in ogni caso essere effettuato sui pulcini di un giorno all'arrivo.**

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- a. in un gruppo per anno per azienda, in aziende con almeno 1000 capi. Questo campionamento deve avvenire non prima di 9 settimane dalla data prevista di macellazione del gruppo;
- b. in animali di età di  $24 \pm 2$  settimane per i gruppi ospitati in capannoni in cui erano alloggiati animali risultati positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium durante il ciclo precedente;
- c. in ogni caso di sospetta infezione da S. Enteritidis o S. Typhimurium a seguito di indagine epidemiologica in corso di focolaio di tossinfezione alimentare in ottemperanza dell'art.8 della Direttiva. 2003/99/CE.
- d. in tutti gli altri gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di S. Enteritidis o S. Typhimurium in un gruppo dell'azienda;
- e. in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno e, comunque per accertamento di positività in autocontrollo.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

## 2.2 Protocollo di campionamento

Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto nei punti a) e b).

- a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di almeno 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto;
- b) nei gruppi allevati a terra devono essere prelevate le feci utilizzando due paia di sovrascarpe.

In caso di campione ufficiale il servizio veterinario della ASL dovrà inoltre procedere a raccogliere in un contenitore da 250 ml almeno 100 grammi di polvere da luoghi del capannone particolarmente polverosi. Se la polvere non è presente in quantità sufficiente, dovrà essere prelevato un ulteriore campione da 150 grammi di feci fresche o un ulteriore paio di sovrascarpe.

Nel caso di campionamento di cui ai punti 2.1(b), (c) e (d), il Servizio veterinario della ASL dovrà provvedere ad effettuare ulteriori indagini, se ritenuto appropriato, a garanzia che il gruppo campionato non sia stato sottoposto a trattamento con antimicrobici tale da poter inficiare il risultato dell'analisi. Se non è stata identificata la presenza di S. Enteritidis e/o S. Typhimurium, ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica, il gruppo deve essere considerato positivo ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo comunitario.

## Esame dei campioni

### 3.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2 160/2003) lo stesso giorno del campionamento.

Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

#### 3.1.1 Campioni di sovrascarpe

- a. le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di acqua peptonata tamponata (API) a temperatura ambiente;
- b. il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2.

#### 3.1.2 Altro materiale fecale e campioni di polvere

- a. le feci prelevate devono essere raggruppate in un unico pool e omogenate accuratamente; un sub campione da 25 grammi deve essere prelevato per l'analisi;
- b. al sub-campione da 25 grammi devono essere addizionati 225 ml di APT precedentemente a temperatura ambiente;
- c. l'analisi del campione deve avvenire come descritto al punto 3.2.

#### 3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è l'Annex D della ISO 6579(2007) e prevede l'utilizzo di un terreno



semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo. Il terreno semi solido deve essere incubato a  $41,5 \pm 1$  °C per  $2 \times (24 \pm 3)$  ore.

### 3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibiotico-resistenza.

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà seguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.

Tutti i ceppi verranno successivamente inviati al Laboratorio Nazionale di Riferimento, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

I ceppi conservati presso il laboratorio Nazionale di Riferimento saranno a disposizione del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza, per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.

### 3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140/2003.

## NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*.

I dati relativi agli isolamenti di altri sierotipi devono essere trasmessi da parte delle AASSLL ogni tre mesi al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi.

## MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di galline ovaiole una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica e trasmettere i dati su base trimestrale al Servizio Veterinario Regionale di competenza e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

- se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti **in autocontrollo**, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario della ASL. Dopo la notifica, il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento;
- se è confermata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2002 o in alternativa possono essere destinati alla macellazione. In ogni caso le uova prodotte devono essere distrutte o trattate termicamente in accordo a quanto previsto dal D. Lgs. 65/93, fino all'eliminazione del gruppo. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario della ASL che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione. In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario della ASL, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica;
- se la positività è riscontrata in galline ovaiole in fase di deposizione, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, fino a conferma ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, le uova devono essere distrutte o trattate termicamente in accordo a quanto previsto dal D. Lgs 65/93. Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione;



➤ Dopo la macellazione o distruzione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo avere applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

#### **MACELLAZIONE DEI GRUPPI INFETTI**

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il veterinario ufficiale dispone che la macellazione degli animali infetti avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Le carcasse verranno esitate al consumo solo dopo esito negativo della ricerca di salmonella e residui.

#### **DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI**

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno una settimana prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

#### **QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE**

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità di seguito descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* l'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

Il ripopolamento dello stesso capannone potrà essere autorizzato dai servizi Veterinari dopo le avvenute operazioni di pulizia e disinfezione e in ogni caso solo dopo il risultato negativo degli esami microbiologici ambientali.

#### **RISULTATI E REPORTISTICA**

Al fine di verificare l'andamento del piano ed il raggiungimento dell'obiettivo comunitario i dati relativi alle indagini effettuate dall'Autorità Competente devono essere resi disponibili dai Servizi Veterinari regionali su richiesta secondo forma e modalità previste dal Ministero della Salute. Per facilitare la raccolta delle informazioni il Ministero della Salute ha elaborato una scheda raccolta dati che dovrà essere compilata a cura del veterinario ASL al momento del campionamento ufficiale e conservata unitamente all'esito dell'indagine di laboratorio (anche in caso di esito negativo).

In ogni caso l'isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale ed inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*.

I dati relativi agli isolamenti di altri sierotipi devono essere trasmessi da parte delle ASL ogni tre mesi al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi.

A garanzia che l'Autorità Competente venga messa nelle condizioni di effettuare i campionamenti



ufficiali secondo la tempistica di cui al punto 2.1 sarà cura del proprietario dello stabilimento o del veterinario aziendale di trasmettere ai Servizi Veterinari delle ASL, la data di accasamento di nuovi gruppi e il calendario dei controlli previsti.

Tutti i documenti menzionati in questo piano devono comunque essere conservati per almeno tre anni. Allo scopo di verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario, un gruppo di galline ovaiole deve essere considerato positivo quando viene identificata la presenza di *S. Typhimurium* e/o *Enteritidis* (diverse da ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati dallo stesso gruppo. I gruppi positivi identificati come tali in diverse occasioni devono essere riportati come positivi una sola volta.

#### INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 218/88 per gli animali abbattuti e distrutti è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità pari all'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Il costo della vaccinazione cui sono sottoposti gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivi verrà rimborsato.

### PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE SALMONELLE - GRUPPI DI RIPRODUZIONE DI POLLAME DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS*

#### PREMESSA

La Regione Abruzzo, con determinazione DG/11/70 del 29 giugno 2006 ha istituito, su indicazioni dettate dal Piano nazionale di controllo di *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* nei gruppi da riproduzione di pollame della specie *Gallus Gallus*, il programma di sorveglianza e controllo delle Salmonellosi nelle specie avicole.

Nel corso dell'anno 2006, i branchi controllati di riproduttori in deposizione risultano essere 13 e riguardano 10 aziende con un numero totale di 592.664 animali. Per quanto riguarda invece i riproduttori da 1 giorno i controlli svolti sui branchi risultano essere 5 con un numero totale di 262.639 animali.

Detti controlli non hanno evidenziato nessuna positività. I dati sono riportati nella tabella sottostante:

tipo di branco	n. di aziende	n. totale di branchi	n. totale di animali	n. totale di branchi nel programma	n. totale di animali nel programma	n. di branchi controllati	Numero di branchi positivi		
							S.E.	S.T.	Altri sierotipi
Riproduttori in deposizione	10	13	592664	13	592664	13	0	0	0
Riproduttori da 1 giorno	3	5	262639	5	262639	5	0	0	0



Con nota n. DGVA.VIII/3671/P-I.8.d/288 del 30.01.2007, il Ministero della Salute ha esteso tale programmazione, attraverso il Piano nazionale di sorveglianza e controllo per il triennio 2007-2009. Con le modalità previste dal suddetto piano sono state elaborate le fasi operative della programmazione regionale per il periodo di riferimento.

#### **OBIETTIVI E FINALITA'**

Per quanto riguarda l'allevamento avicolo, nell'allestimento dei piani di controllo va tenuto conto della struttura, tipicamente piramidale, di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono una parte rilevante della produzione avicola mondiale sia di carne che di uova.

È chiaro come in una tale situazione, le infezioni da salmonella rappresentano una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare ( libro bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, identificando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza ed il controllo.

In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1003/2005, il programma, di durata triennale, ha l'obiettivo di ridurre entro il 31 dicembre 2009 la prevalenza di infezione da S. Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar fino ad un massimo dell'1% dei gruppi di riproduttori positivi. Continua, inoltre la sorveglianza nei confronti di S. Hadar, S. Virchow e S. Infantis, attualmente identificati dalla Commissione Europea come i sierotipi prevalenti nell'uomo in Europa.

#### **MISURE DEL PIANO**

Il piano avrà durata triennale 2007-2009

Le misure di controllo previste sono rappresentate dal:

- a) Campionamento
- b) L'abbattimento dei capi positivi
- c) La macellazione dei capi positivi
- d) La vaccinazione dei riproduttori è permessa come misura di controllo delle salmonella zoonotiche, è tuttavia vietato l'impiego di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

È vietato l'impiego di antibiotici come misura di controllo di Salmonella spp. Nei riproduttori.

#### **ORGANIZZAZIONE**

Nel programma sono coinvolti le Aziende avicole con riproduttori adulti della specie Gallus Gallus superiori a 250 volatili, i Servizi veterinari delle Az.U.S.L, il Servizio Veterinario della Regione, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Il Servizio Veterinario Regionale coordinerà i lavori dei Servizi veterinari delle AAUUSSLL e dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, che sono responsabili dell'attuazione del programma.

#### **CONTROLLO DELLA MALATTIA**

##### **➤ Autocontrolli**

Le Aziende devono, previa valutazione del Servizio veterinario territorialmente competente, attuare piani aziendali di controllo nei confronti di Salmonella, mediante l'attuazione di tali piani. Le Aziende dovranno assicurare modalità operative atte a garantire: la rispondenza igienico-sanitaria, strutturale e gestionale degli allevamenti. L'esecuzione di controlli microbiologici sui gruppi di animali allevati, la tempestiva segnalazione al servizio veterinario competente dei problemi eventualmente riscontrati e l'adozione diretta, nei casi previsti, delle misure sanitarie necessarie.

Quindi, sulla base di quanto indicato, le Aziende devono effettuare campioni durante il ciclo produttivo ogni 2 settimane presso il luogo designato dalla AUSL, in accordo con l'allevatore, scegliendo fra le seguenti opzioni:

1. presso l'incubatoio



## 2. presso l'Azienda

La AUSL applica una delle suddette opzioni all'insieme del programma di prove e definisce una procedura volta a garantire che l'individuazione di *S. Enteritidis* e *S. Tiphymurium*, *S. Infantis*, *S. Hadar*, o *S. Virchow* nell'ambito dei campioni effettuati dall'allevatore in autocontrollo venga notificata senza indugio all'autorità competente dall'allevatore, dal prelevatore o dal laboratorio incaricato di eseguire le analisi. Inoltre dovranno essere sottoposti a campionamento i pulcini di un giorno all'arrivo e le pollastre a quattro settimane di età.

➤ **Controlli Ufficiali**

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili i Servizi veterinari delle AAUUSLL devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'O.M. del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni. (Allegato A O.M. del 10.10.2005).

1. **CONTROLLI DOCUMENTALI (registri) INERENTI:**

- ❖ *Movimentazione di animali (dichiarazione relativa all'origine degli animali in accordo all'art. 31 del DPR 320/54);*
- ❖ *Personale;*
- ❖ *Automezzi;*
- ❖ *materiali ed attrezzature;*
- ❖ *valutazione dell'andamento della mortalità dai registri aziendali;*
- ❖ *interventi terapeutici extraroutinari (farmaci e/o mangimi medicati)*

2. **CONTROLLI GESTIONALI INERENTI:**

il controllo della corretta applicazione delle misure di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di idonei disinfettanti, alle dosi previste su:

- ❖ *automezzi in entrata e uscita*
- ❖ *pavimenti e superfici disinfettabili*
- ❖ *attrezzature*

verifica dell'acquisto di idonei prodotti disinfettanti;

verifica della presenza di idonei strumenti per la pulizia e disinfezione;

controllo della corretta utilizzazione delle zone filtro per gli accessi in allevamento del personale.

3. **CONTROLLI SANITARI**

Rilevazione di uno o più tra i seguenti indicatori

- ❖ *andamento della mortalità*
- ❖ *calo della ovodeposizione*

il risultato dell'ispezione dovrà essere formalizzata su apposita scheda di vigilanza contenente almeno le notizie sopra elencate e i dati anagrafici dell'azienda stessa.

Qualora il campionamento effettuato dall'allevatore nell'ambito dell'autocontrollo, viene svolto presso l'incubato, il campionamento ufficiale deve prevedere:

- ❖ un campionamento di routine effettuato ogni 16 settimane che in tale occasione sostituisce il corrispondente campionamento effettuato su iniziativa dell'allevatore.
- ❖ Un campionamento di routine svolto presso l'Azienda due volte nel corso del ciclo di produzione, ovvero la prima volta entro 4 settimane dal passaggio alla fase di produzione delle uova o al trasferimento dell'unità di produzione di uova e la seconda volta verso la fine della fase deposizione, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo produttivo.
- ❖ Un campionamento di conferma viene effettuato presso l'Azienda in seguito al rilevamento delle salmonella pertinenti nel quadro del campionamento effettuato presso l'incubatoio.

**Protocollo di campionamento presso l'incubatoio**

per ciascun gruppo di riproduttori, il campionamento consisterà di almeno un campione multiplo dei rivestimenti interni dei cassetti di schiusa, prelevato a caso da 5 diversi cassetti di schiusa oppure da siti



all'interno dell'incubatoio, fino a raggiungere una superficie complessiva di 1 metro quadro. Qualora le uova da cova di un gruppo di riproduzione occupino più di una macchina di schiusa, bisogna prelevare un campione composito da ciascuna macchina di schiusa.

Qualora non vengono utilizzati rivestimenti per cassette di schiusa, bisogna prelevare 10 grammi di gusci di uova rotti da 25 distinti cassette di schiusa, frantumarli, mescolarli e prelevare 25 grammi di questo sottocampione.

Tale procedura va seguita sia per i campioni effettuati dall'allevatore in autocontrollo, sia per quelli ufficiali

Qualora i campionamenti vengano svolti dall'allevatore presso l'azienda, i campionamenti di routine vengono effettuati in tre occasioni nel corso del ciclo produttivo, ovvero:

- ❖ Entro 4 settimane dal passaggio alla fase di produzione delle uova o dal trasferimento all'unità di produzione di uova.
- ❖ Verso la fine di produzione delle uova, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo di produzione.
- ❖ Durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai prelievi di cui ai punti di cui sopra.

#### **Protocollo di campionamento presso l'allevamento**

a) Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo.

I campioni consistono primariamente di campioni fecali e comprendono una delle seguenti matrici:

- ❖ pollina mista composta da campioni distinti di pollina fresca, ciascuno dei quali di peso non inferiore a 1 grammo e prelevati a caso in siti diversi all'interno del capannone e qualora i volatili abbiano libero accesso a più di un capannone, da ogni gruppo di capannoni dell'allevamento in cui sono tenuti i volatili. Ai fini dell'analisi, la pollina può essere raggruppata fino ad un minimo di due campioni composti. Il numero di siti dai quali devono essere effettuati prelievi distinti di pollina per costruire un campione composito, deve essere calcolato in accordo a quanto riportato in tabella 1:

#### **n° di campioni da raccogliere in base alla dimensione del gruppo**

numero di volatili tenuti in un capannone	N° di campioni di pollina da prelevare nel capannone o gruppi di capannoni all'interno dell'allevamento
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1000 o più	300

Oppure:

- ❖ 5 paia di tamponi da stivali (la superficie del tampone dello stivale deve essere umidificata utilizzando una soluzione appropriata 0,8% cloruro di sodio + 0,1% di peptone di acqua deionizzata sterile). I tamponi da stivale possono essere raggruppati per l'analisi fino ad un minimo di due pool.
- ❖ Nei gruppi da riproduzione in batteria i campioni possono essere composti da pollina mescolata naturalmente e proveniente dal nastro di raccolta a caduta, dai raschiatori o dalle fosse a seconda del tipo di stabilimento.

Devono essere prelevati 2 campioni di almeno 150 grammi che andranno analizzati singolarmente.

- nastri a caduta posizionati sotto ogni fila di gabbie che sono messi regolarmente in funzione e scaricati;
- sistema a caduta in fosse, nei quali i deflettori posti sotto le gabbie sono raschiati per provocare la caduta in una fossa profonda;
- sistema a caduta in fosse in batteria a piattaforme con sbilanciamento delle gabbie e caduta della pollina direttamente nella fossa.

Naturalmente una batteria contiene diverse file di gabbie, assicurarsi che nel campione complessivo sia

presente pollina mista prelevata da ogni fila.

Due campioni misti devono essere prelevati da ogni gruppo secondo le modalità di seguito descritte:

- 1) Negli stabilimenti con nastri o raschietti, questi devono essere messi in funzione il giorno della raccolta dei campioni, prima e dopo il campionamento.
- 2) Negli stabilimenti con deflettori sotto le gabbie e raschietti, deve essere raccolta pollina mista che si trova sul raschietto dopo che è stato messo in funzione.
- 3) Negli stabilimenti con gabbie a piattaforma senza sistema a nastro o a raschietto, è necessario raccogliere la pollina mista dalla fossa profonda.
- 4) Negli stabilimenti con sistemi di nastro a caduta deve essere raccolta pollina mista dalle estremità di scarico dei nastri,

❖ Pulcini di un giorno all'arrivo: il controllo dei gruppi deve interessare maschi e femmine scelti a caso dai diversi contenitori. I prelievi vanno eseguiti prima dello scarico e direttamente dalle scatole su un numero minimo di 30 soggetti ( di cui 10 maschi e 20 femmine) e sui rivestimenti interni ( minimo n. 10) di contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami microbiologici e ricercati residui di sostanze farmacologiche.

#### b) Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati con le stesse modalità descritte sopra.

I campionamenti di conferma dopo il riscontro di S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Radar o S. Virchow in incubatoio devono essere realizzati secondo le seguenti modalità. Oltre ai campioni di cui al punto 2\_3.2\_1, possono essere prelevati anche elci volatili scelti a caso da ciascun capannone dell'allevamento, di nonna fino a cinque volatili per capannone, a meno che le autorità non ritengano necessario prelevarne un numero più elevato. L'esame prevede la 1r cerca nel campione di sostanze antimicrobiche o di effetto inibitore della crescita batterica II test deve essere considerato non superato se per uno dei qualsiasi volatili campionati la prova dà esito positivo. Qualora non venga accettata la presenza di S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar o S. Virchow, ma vengano riscontrati antibiotici o effetto inibitore della crescita batterica, la raccolta di campioni dal gruppo deve essere ripetuta, per individuare salmonelle pertinenti o effetto inibitore della crescita batterica, fin tanto che non sia più riscontrato alcun effetto di questo tipo o fino a che il gruppo venga distrutto. In questo ultimo caso il gruppo deve essere incluso tra quelli infetti ai fini dell'obiettivo comunitario\_

#### Casi sospetti

Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare risultati falsi negativi in occasione del primo campionamento ufficiale eseguito in incubatoio, si può procedere ad un secondo campionamento ufficiale di conferma, tramite la raccolta di pollina o di volatili (per la ricerca di salmonella negli organi).

Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare risultati falsi positivi dei campionamenti effettuati presso l'incubatoio dall'allevatore in regime di autocontrollo si può procedere ad un campionamento ufficiale.

#### NORME DI BIOSICUREZZA

I servizi veterinari della Aziende UUSSLL, territorialmente competenti, provvedono ad effettuare le opportune verifiche dei requisiti inerenti la biosicurezza negli allevamenti avicoli, con cadenza almeno semestrale. Per ufficializzare il controllo svolto, compilano unverbale secondo le indicazioni che seguono:

#### Check list

Ragione sociale dell'allevamento e tipologia animali allevati

- **Requisiti strutturali degli allevamenti**

I locali di allevamento ( capannoni) debbono avere:

- a) Pavimento in cemento o in materiale lavabile e disinfettabile



- b) Pareti e soffitti lavabili e disinfettabili
- c) Attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili
- d) Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
- e) I capannoni devono essere dotati di chiusure adeguate

Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di :

- a) Idonee barriere munite di serratura per evitare l'ingresso non controllato di automezzi ( cancelli o sbarre mobili)
- b) I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica non inferiore a mt. 1,50 di altezza situata a 10 metri dai locali. Tale distanza può essere inferiore se nelle vicinanze dei locali stessi non esistano altri allevamenti avicoli.
- c) Agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone.
- d) Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall'esterno della recinzione
- e) Una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita.
- f) Per le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc) devono essere previste misure di protezione.
- g) All'entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoi, lavandino e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e di tute specifiche e di cartelli di divieto di accesso agli estranei.
- h) Le attrezzature di allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc ) si considerano in dotazione di ogni singolo allevamento.
- i) Deve essere garantita l'assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue i capannoni.
- j) Deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

#### **e di conduzione**

E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di :

- a) Vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati.
- b) Dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento
- c) Consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso dell'azienda
- d) Tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale ( indicandone le mansioni) degli animali, delle attrezzature e degli automezzi
- e) Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi
- f) Vietare al personale di detenere volatili propri
- g) Consentire esclusivamente l'utilizzo di materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile per l'imballaggio e il trasporto delle uova da uova e da consumo.

- Pulizie e disinfezioni

- Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali.
- È richiesto un vuoto sanitario di due settimane dopo il lavaggio e la disinfezione, prima del successivo accasamento di volatili.

- Animali morti, gusci e uova non schiuse

- Per lo stoccaggio degli animali morti, gusci e uova non schiuse, devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche



all'interno dell'area di allevamento a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno

- La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento, dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo
- Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa ( reg. 1774/2002)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di S. Enteritidis o S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow, sia in allevamento che in incubatoio, dovrà essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi e alla Regione gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte ed una relazione sintetica delle misure sanitarie messe in atto in ogni episodio di isolamento di salmonella.

#### MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di riproduttori una salmonella non appartenente ai sierotipi S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow, il Servizio veterinario di sanità animale della AUSL deve condurre un'indagine epidemiologica e informare il Servizio veterinario regionale.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di S. Enteritidis, S. typhimurium, S. Infantis, S. Hadar o S. Virchow devono essere applicate le seguenti misure:

- ❖ Se vengono riscontrate le Salmonella di cui sopra in gruppi **di pollastre o in galline in deposizione**, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al servizio veterinario della AUSL. Dopo la notifica la AUSL deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento.
- ❖ Se è confermata la presenza delle Salmonella di cui sopra **in pulcini di un giorno oppure in galline in deposizione**, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Reg. 1774/2002 o in alternativa possono essere macellati. Se il gruppo di animali è di provenienza estera la comunicazione va fatta al Ministero della Salute e al Servizio veterinario regionale segnalando se intende eliminare gli animali o destinarli alla macellazione.
- ❖ Se la positività è riscontrata in **galline ovaiole in fase di deposizione**, fino alla conferma ufficiale, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte, così come gli stabilimenti in cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Inoltre il Servizio veterinario deve informare i Servizi veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi di destinazione delle uova e negli stabilimenti di destinazione dei pulcini nati dalle stesse
- ❖ Se la presenza delle salmonella di cui sopra è riscontrata in gruppi di riproduttori nei controlli routinari eseguiti al macello, il Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di O.A. svolge un'accurata indagine epidemiologica e provvede ad informare il servizio veterinario competente al controllo dell'incubatoio di destinazione delle uova e sugli allevamenti di destinazione dei pulcini nati dalle uova prodotte, per l'espletamento dei controlli necessari.

#### MACELLAZIONE DEI GRUPPI INFETTI

**Gli animali risultati positivi devono essere inviati al macello in vincolo sanitario.**

Il veterinario ufficiale del mattatoio dispone che la macellazione dei volatili infetti avvenga a fine giornata di macellazione e adotta le misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Le carcasse verranno esitate al consumo solo dopo esito negativo della ricerca di salmonella e residui.



**DISINFEZIONI AMBIENTALI**

I capannoni presso i quali erano ricoverati gli animali dovranno essere sottoposti ad un accurata disinfezione e disinfestazione, effettuata sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da 1 controllo microbiologico ambientale da effettuarsi 1 settimana prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

**ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI ALLE AZIENDE**

Si definisce allevamento accreditato nei confronti di *S. Enteritidis* e *S. typhimurium* quando, a seguito di un controllo ufficiale sugli animali, con le modalità previste dal presente Piano e gli esami abbiano dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità previste dal Piano.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonellosi in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati la conformità dell'impianto, come previsto dai requisiti strutturali di cui al presente Piano.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

Il successivo riaccasamento dell'unità produttiva interessata, potrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dopo che saranno trascorsi 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di pulizia e di disinfezione e comunque dopo che le analisi microbiologiche avranno dato esito negativo.

**FLUSSI INFORMATIVI**

Gli isolamenti di *S. enteritidis* e *S. typhimurium*, sia in allevamento che in incubatoi, dovranno essere segnalati direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Al Centro di Referenza Nazionale e alla Regione dovranno essere inviati, i risultati delle indagini epidemiologiche svolte ed una sintetica relazione dei provvedimenti sanitari adottati per ogni caso di isolamento di Salmonelle.

I servizi veterinari delle Aziende UUSLL provvedono a completare l'anagrafe degli allevamenti ed ogni altra raccolta di dati, sul sistema informatizzato regionale SIVRA, in aggiunta alle comunicazioni previste dalle disposizioni nazionali.

**INDENNITA' DI ABBATTIMENTO**

Per gli animali abbattuti e distrutti si seguono le indicazioni dettate dalla Legge 218/88 (art. 2) e D.M. 26 febbraio 2007 (art. 2)

Per i casi dubbi o in caso di sospetto dei Servizi veterinari delle AUSL di falsi negativi, si procederà secondo le linee guida nazionali.


Per quanto concerne la preparazione dei campioni e gli esami analitici, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Piano Nazionale così come per le misure non previste nel presente Piano regionale.

**PIANO MONITORAGGIO PER L'INFLUENZA AVIARIA****SITUAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2007 (focolai di Influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia – agg. Al 04.02.2008)**

In Abruzzo, per quanto riguarda i casi sospetti di infezione da virus influenzale aviario H5N1 in volatili selvatici, il cigno rappresenta la sola specie coinvolta nell'anno 2006, con n.3 campioni sospetti testati e con esame virologico c/o l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie con esito negativo.

Dopo gli episodi del 2006, in Abruzzo non è stato più riscontrato alcun caso.

La Regione Abruzzo ha censito nell'anno 2007, nell'ambito delle specie indicate dal Piano nazionale e con numero di capi > 250 complessivamente 78 allevamenti, di questi ne sono stati monitorati **57 (53)**. Alcune AUSL hanno controllato altre tipologie di volatili, oltre quelle previste (colombi, selvaggina) incrementando in tal modo il numero degli allevamenti censiti ed i controlli, fino ad arrivare ai valori



sopradetti e come riportato nella tabella sottostante.

Per la Regione Abruzzo i dati del Piano di monitoraggio dell'Influenza aviaria anno 2007 sono riportati nella tabella seguente:

Specie-Indirizzo produttivo	Numero totale allevamenti	N.ro totale allevamenti > 250 capi	N.ro totale allevamenti testati	N. allevamenti sieropositivi per sottotipo H5	N. allevamenti sieropositivi per sottotipo H7	N. allevamenti virologici positivi per sottotipo H5	N. allevamenti virologici positivi per sottotipo H7
Tacchini carne	45	2	2	0	0	---	---
Tacchini riproduttori	8	2	2	0	0		
broiler	199	10	5	0	0		
Broiler all'aperto	8	0					
Polli riproduttori	108	10	13	0	0	---	---
Ovaiole	227	21 (da consumo)	17	0	0	---	---
Ovaiole all'aperto	2						
Faraone	2	0	0	0	0		
Selvaggina (fagiani, pernici, starni)	9	2	3	0	0		
Quaglie	1	2	1	0	0		
Anatre da carne	1	0	0	0	0		
Anatre riproduttori	6	0	0				
Oche da carne	1	0	0	0	0		
Oche riproduttori	6	0	0				
Ratiti	9	1	0				
Rurali	-	0	0	0	0	---	---
Altro (svezz. commerciali)		28	14	0	0	---	---
<b>Totale</b>	<b>632</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



### OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA

Gli uccelli selvatici, e in particolare quelli legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che i selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di avicoli allevati, sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa.

Nell'ambito della sorveglianza, particolare attenzione sarà riservata agli allevamenti di tipo rurale e piccoli allevamenti che effettuano un commercio locale in cui sono presenti anatidi. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, spesso in vicinanza di corsi d'acqua e di semi-intensività, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali. Da quanto sopra detto gli obiettivi sono:

- Individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici.
- Verificare la presenza e la possibile persistenza di virus LPAI nei reservoir selvatici identificando aree di controllo epidemiologicamente significative a livello regionale.
- Attivare un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.
- Valutare il rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli.
- Identificare le aree particolarmente a rischio di introduzione del virus in base all'analisi territoriale e alla presenza di allevamenti industriali di specie a rischio.

Il programma di monitoraggio comprenderà controlli sui volatili della tipologia maggiore di 250 capi. Tale monitoraggio dovrà quindi essere effettuato negli allevamenti industriali di volatildomestici e sulle popolazioni selvatiche secondo il programma di seguito riportato.

**Il piano di monitoraggio dovrà essere completato entro il 31 dicembre di ogni anno.**

### SORVEGLIANZA PASSIVA

La sorveglianza passiva deve mantenere alti livelli di attenzione. Sulla base dell'esperienza maturata è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni individuo trovato morto appartenente ai gruppi tassonomici sottoindicati:

- A. Podicipedidae ( Svassi)
- B. Rapaci ( diurni e notturni)
- C. Aldeidi ( Aironi)
- D. Anatidae ( Anatre, oche, cigni)
- E. Rallidae ( Folga, gallinella d'acqua, pollo sultano ecc.)
- F. Recurvirostridae ( Avocetta e cavaliere d'italia)
- G. Charadriidae ( Pivieri e pavoncelle)
- H. Scolopacidae ( limicoli)
- I. Laridae ( gabbiani)
- J. Sterninae ( rondine di mare)

Per soggetti appartenenti ad altri gruppi tassonomici è necessario escludere la presenza di H5N1 laddove siano registrati cluster di mortalità inusuale



( superiore ai 10 individui) nell'arco di tempo di una settimana. Perché il dato sia significativo, è necessario identificare correttamente la specie campionata.

#### PIANO DI MONITORAGGIO – ALLEVAMENTI INTENSIVI E RURALI

**Aree territoriali interessate** – Il presente piano dovrà interessare tutte le specie di volatili d'allevamento e sarà esteso a tutto il territorio della Regione Abruzzo. I controlli effettuati negli allevamenti presenti sul territorio della Regione rispetteranno i criteri e le condizioni previste dal Piano nazionale.

Per quanto riguarda le popolazioni bersaglio da sottoporre a campionamento, esse sono rappresentate da: pollo, tacchino, faraona, selvaggina (quaglia, starna, fagiano, ecc.) ratiti, oche ed anatre e gli allevamenti di svezzamento.

Delle succitate specie dovranno essere testati sia i riproduttori che gli animali da carne oltre alle ovaiole per uova da consumo.

Dovranno essere altresì sottoposti a campionamento gli allevamenti di selvaggina, comprese le aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche, con particolare attenzione per quelle strutture che effettuano scambi comunitari o importano da Paesi terzi.

Sono esclusi dal piano di monitoraggio i broilers e le quaglie da carne (vita produttiva breve).

Per la scelta degli allevamenti da sottoporre a monitoraggio dovranno essere considerati i seguenti fattori di rischio:

- animali allevati all'aperto;
- allevamenti multietà;
- allevamenti multispecie;
- animali a lunga vita produttiva;
- l'utilizzazione di acque di superficie;
- collocazione degli allevamenti in particolari aree a rischio.

#### CAMPIONAMENTO

Le modalità di campionamento, la periodicità, ed il numero di campioni da prelevare da parte di ogni singola ASL sono le stesse indicate dal Piano Nazionale e secondo la tabella che segue:

**Tabella 1** – Numero di allevamenti di pollame da campionare > 250 volatili.

Gli allevamenti di tacchini, anatre, oche e riproduttori quaglie devono essere campionati tutti.

Azienda AUSL	N°ro Allevamenti Totali >250 volatili Tipologie da campionare	N.ro Prelievi da effettuare per allevamento	N.ro allevamenti da campionare	<b>Totali parziali</b>
CHIETI	7	5-10 per ciascun allevamento	4	<b>8%</b>
LANCIANO- VASTO	14	5-10 per ciascun allevamento	9	<b>16%</b>
PESCARA	19	5-10 per ciascun allevamento	11	<b>21%</b>
AVEZZANO- SULMONA	19	5-10 per ciascun allevamento	11	<b>21%</b>
L'AQUILA	9		6	<b>11%</b>
TERAMO	20	5-10 per ciascun allevamento	12	<b>23%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>88</b>		<b>53</b>	<b>100%</b>

**N.B:**

**I controlli devono essere ripetuti due volte nel corso di ogni anno.**

**Gli allevamenti di tacchini, anatre, oche e riproduttori quaglie devono essere campionati tutti.**



**Tempi di esecuzione** – Il piano in oggetto dovrà essere completato entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Gli allevamenti industriali dovranno essere sottoposti ai controlli, in allevamento o presso l'impianto di macellazione, almeno due volte: **la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.**

Gli allevamenti all'aperto compresi i rurali, eventualmente ricadenti nel piano di monitoraggio, dovranno essere controllati anch'essi trimestralmente, tenendo presente il periodo a rischio per quanto riguarda il flusso migratorio (primavera – autunno).

#### FLUSSI INFORMATIVI

I campioni di sangue, le feci e altro materiale ( tamponi) dovranno essere inviati, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise " G. Caporale", utilizzando il modello riportante i dati minimi previsti **all'allegato I.**

I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all'AUSL competente per territorio e al Servizio veterinario regionale. Quest'ultimo provvederà ad inviare al Ministero della Salute, tramite il Centro di Referenza Nazionale (c/o CREV - IZS Venezia) la rendicontazione annuale. Per elaborare tale rendicontazione la Regione potrà si avvale della collaborazione dell' IZS di Teramo che trasmetterà i dati – con le relative osservazioni - entro il 15 gennaio prima ed entro il 31 luglio dopo.

Le AUSL trasmetteranno trimestralmente i dati inerenti il piano, entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre; i dati conclusivi verranno trasmessi entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

L'IZS di Teramo trasmetterà per E-MAIL all'indirizzo [franca.franchi@regione.abruzzo.it](mailto:franca.franchi@regione.abruzzo.it) e/o [giammarco.ianni@regione.abruzzo.it](mailto:giammarco.ianni@regione.abruzzo.it) i referti di ogni prelievo effettuato dalle AAUSSLL entro le scadenze su indicate.

#### Esami di laboratorio

Le prove sierologiche saranno effettuate dall' IZS dell'Abruzzo e Molise di Teramo utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi riportati al capitolo 4, allegato III del DPR 656/96 e secondo la nota ministeriale n. DGVA.VIII/4187 del 1 febbraio 2007.

#### LA PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA UCCELLI SOSPETTI DI INFLUENZA AVIARIA (raccolta campioni da animali vivi):

Esami virologici	<b>Tamponi tracheali ( introdurre l'astina dal laringe spingendosi per circa 1 cm in trachea cercando di toccare le pareti dell'organo) se si prevede di refrigerare i campioni, al PBS dovrà essere aggiunto un 10-20% di glicerolo che proteggerà l'eventuale virus dagli shock termici</b>
	<b>Tamponi cloacali ( evitare lo sbattimento d'ali, i tamponi devono essere immersi in 1-2ml di soluz. Salina tamponata PBS con antibiotici)</b>
	<b>Feci fresche ( possono essere raccolte direttamente dal fondo della gabbia di ogni singola cella ove viene riposto l'animale-10-20 gr. Conservare in frigo 2-4 °C)</b>
Esami sierologici	<b>Campioni di sangue ( vanno lasciati sperare a T° ambiente per circa 1 ora e poi conservati in frigo)</b>



### AZIONI DA ATTUARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA

#### In caso di riscontro di sieropositività:

Presso il Servizio veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità verrà istituita l'Unità di crisi, presieduta dal Dirigente del servizio veterinario regionale e così composta:

Direttori dei servizi veterinari delle AUSL del territorio dove si è manifestata la sieropositività;

Rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Rappresentanza dell'Assessorato Regionale Agricoltura;

Rappresentante della Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

Ulteriori figure professionali tecnico-scientifiche ritenute necessarie dal Dirigente del Servizio veterinario regionale.

In ogni caso si applicano le disposizioni della O.M. 11 febbraio 2006 e le altre norme sanitarie previste.

Il laboratorio che ha effettuato le analisi dovrà inviare i campioni al Centro di Referenza Nazionale per la conferma di positività.

L'AUSL interessata territorialmente alla sieropositività, dovrà sottoporre l'allevamento coinvolto dalla positività medesima ad un'ispezione ufficiale e disporre il sequestro sanitario sullo stesso.

Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare

eventuali sintomi riferibili a influenza aviaria, e il prelievo, previo accordo con il Servizio Veterinario Regionale e l'IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale. Inoltre, al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale dovrà effettuare un secondo esame sierologico, a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è  $\geq 5\%$ ).

Dovrà inoltre essere effettuata una dettagliata relazione di tutte le attività espletate a seguito di sieropositività. Tale relazione dovrà essere inviata al Centro Nazionale di Referenza al fine di consentire la predisposizione del report da inoltrare alla Comunità Europea.

### NORME DI BIOSICUREZZA

Al fine di prevenire l'eventuale contatto dei selvatici potenzialmente portatori di virus influenzale, vengono applicati agli allevamenti industriali > di 250 capi i criteri di biosicurezza di cui alla Decisione della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 e O.M. del 22 ottobre 2005

Sarà intensificata la vigilanza per gli allevamenti rurali ricompresi nel raggio di 100 mt. dalle zone umide, come individuate dalla società ornitologica abruzzese (SOA) che si allega. Il personale impegnato nell'attività di controllo, informazione e comunicazione deve valutare il rispetto delle norme di biosicurezza attuate, trasmettendo una relazione annuale alla Regione, entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

#### AREE UMIDE DELLA REGIONE ABRUZZO

(Dati forniti, per gentile collaborazione, dalla S.O.A (Società Ornitologica Abruzzese))

- 1) Lungomare Martinsicuro-Alba Adriatica; 2) Lungomare torrente Vibrata-Porto di Giulianova; 3) Foce Tordino – Foce Vomano; 4) Foce Vomano - Fosso Soggetta; 5) Fosso Soggetta – Foce Piomba; 6) Invaso di Villa Vomano; 7) Foce Piomba-Foce Pescara- Foce Saline; 8) Porto canale e zona aeroporto PE; 9) Lago di Penne; 10) Sorgenti del Pescara; 11) Invaso di Piano d'Orta 12) Diga di Alanno; 13) Litorale foce Pescara-foce Alento; 14) Litorale foce Alento-foce Foro; 15) Porto di Ortona; 16) Litorale foce Sangro-porto di Vasto; 17) Litorale porto di Vasto – San Salvo; 18) Lago di Casoli; 19) Lago di Bomba; 20) Lago di Serranella; 21) Lago di Campotosto; 22) Fiume Tirino e Capo d'acqua; 23) Fiume Vetoio; 24) Coppito e zona aeroporto AQ; 25) Laghetti Ocre e San Demetrio; 26) Lago di Scanno e Villalago; 27) Lago di Barrea; 28) Piana del Fucino (collettori, zuccherificio, colletto); 29) Piano delle 5 miglia e Quarti; 30) Lago S.Domenico e Pio; 31) Lago di Barrea; 32) Lago Montagna Spaccata; 33) Piana di Opi; 34) Pantano Montenero Valcocchiara; 34) Palude della Fittola.



## PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO E DELLA LEISHMANIOSI

### INTRODUZIONE

La Regione Abruzzo, nell'anno 1998, ha varato un Programma di Prevenzione e Controllo del Randagismo per il triennio 1998 – 2000, adottato con D.G.R. n° 2548 del 23 settembre 1998, con l'obiettivo dell'ottenimento di risultati concreti e tangibili nella lotta al fenomeno del randagismo.

Tra le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti, nell'anno 2000, la Regione Abruzzo, ha avviato il Sistema Informatizzato dell'Anagrafe Canina della Regione Abruzzo (denominato SIACRA), che prevede l'implementazione dell'anagrafe canina Regionale da una parte, e l'inserimento del microchip ai cani registrati, dall'altra.

Il SIACRA, ha registrato un notevole successo, in quanto rivelatosi strumento utile a rendere l'anagrafe canina aggiornata in tempo reale, con la possibilità di tutti gli operatori interessati di operare, anche contemporaneamente, sul data base centralizzato.

La Regione Abruzzo ha sostenuto un notevole sforzo economico per mettere in opera il sistema, dotando le singole ASL di computer, fissi e portatili e del software necessario. Lo stesso software è stato dato in dotazione ai veterinari Liberi Professionisti convenzionati (sperimentalmente, e con esito positivo nell'area dell'Az.USL di Chieti), che così possono inserire autonomamente, e in tempo reale, i dati, sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L.. Parimenti, le stesse Aziende U.S.L. sono state dotate di una prima fornitura di microchip (1.600 per ciascun'A.S.L.), e di un primo numero di lettori (uno per ogni Distretto Sanitario di Base).

Tutte queste risorse strumentali, aggiunte a quelle economiche, hanno fatto sì che l'iscrizione all'Anagrafe Canina fosse del tutto gratuita per il cittadino. Infatti, anche qualora il personale veterinario dell'Azienda A.S.L. non abbia avuto la possibilità di dedicare risorse sufficienti a soddisfare le domande d'iscrizione all'Anagrafe, I Servizi Veterinari sono ricorsi a convenzioni con liberi professionisti, che sono stati dotati di microchip e software, oltre ad essere rimborsati per la prestazione fornita.

I risultati degli sforzi compiuti in questo senso si possono sintetizzare nel dato di oltre 17.000 (diciassettemila) cani, con i relativi dati dei proprietari, inseriti nel sistema, a far data dal giorno dell'introduzione del primo cane portatore di microchip nel SIACRA (maggio 2000), come peraltro rappresentato dalla tabella di seguito riportata.

A.S.L.	cani inseriti fino al 30/09/2000	4° trimestre 2000	1° trimestre 2001	2° trimestre 2001	Da giugno 2001	TOTALE
CHIETI	523	1018	1708	1166	1058	5463
TERAMO	165	440	196	54	4156	5011
PESCARA	750	1120	1266	607	1068	4811
AVEZZANO SULMONA	670	507	258	229	637	2196
LANCIANO VASTO	24	0	44	273	273	632
L'AQUILA	7	0	275	34	48	364
	giugno luglio agosto settembre 2000	4° trimestre 2000	1° trimestre 2001	2° trimestre 2001	3° trimestre 2001	totale cani in anagrafe
<b>Totali</b>	<b>1671</b>	<b>3085</b>	<b>3747</b>	<b>2363</b>	<b>5748</b>	<b>17586</b>
<i>dati aggiornati al</i>						



16/10/2001						
------------	--	--	--	--	--	--

Altro strumento per la lotta del fenomeno del randagismo, è il controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione delle cagne. Su questo punto, la Regione ha approvato i piani delle singole A.S.L. che si sono concentrati principalmente sulla sterilizzazione degli animali randagi. Fattore limitante di questa prevenzione, è il tempo necessario per l'intervento, difficile da reperire nell'ambito delle altre mansioni di competenza dei Servizi Veterinari di Sanità Animale. L'avvio dell'anagrafe informatizzata (SIACRA) e la conseguente sostituzione del metodo d'identificazione del cane mediante apposizione del tatuaggio, con il metodo più pratico e veloce (oltre che meno traumatico per l'animale stesso) dell'inoculazione sottocutanea del microchip, ha concesso più tempo al personale veterinario delle Az. ASL per effettuare le operazioni di sterilizzazione.

Anche la formazione degli operatori è stata curata. Infatti, nell'anno 2000, la regione Abruzzo ha dato il via al corso d'Educazione Sanitaria per Medici Veterinari Pubblici che, successivamente, hanno istruito corsi d'aggiornamento per Comuni e Forze dell'Ordine. Contemporaneamente è stato avviato, a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, il corso di formazione per Guardie Zoofile, figure regolamentate da un Albo Regionale.

Per quanto riguarda l'obiettivo, indicato nel programma triennale 1998-2000, della promozione dei rapporti di collaborazione con altri soggetti che operano nel settore randagismo, la stessa introduzione del SIACRA ha posto le basi verso le necessarie sinergie tra i summenzionati soggetti (Az. U.S.L., Comuni, Province, Enti vari ed Associazioni protezionistiche), potendo fornire un autentico servizio a disposizione degli interessati.

Per continuare l'opera di prevenzione già avviata con il 1° programma, sono indicati tra gli obiettivi del nuovo piano triennale 2001/2003 le azioni di prevenzione di seguito indicate.

#### **OBIETTIVI**

- a) Estendere l'Anagrafe canina mediante inserimento di microchip a tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo, per ridurre il randagismo e per il controllo della leishmaniosi e delle altre malattie.
- b) Migliorare la consultazione dell'Anagrafe rendendola accessibile agli utenti.
- c) Migliorare la vigilanza e il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la dotazione di un numero più elevato di lettori di microchip alle Aziende A.S.L., nonché incentivare la dotazione alle Associazioni Protezionistiche, la Guardia Forestale, le Forze dell'Ordine, le Province e ogni singolo Comune dell'Abruzzo di lettori di microchip;
- d) Rafforzare il controllo delle nascite mediante l'incremento della campagna di sterilizzazione delle cagne rinvenute sul territorio e, nonché quelle di proprietà.
- e) Potenziamento delle campagne d'informazione e comunicazione, nonché del ruolo di coordinamento e indirizzo della Regione per le problematiche connesse al randagismo.

#### **FASE OPERATIVA**

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 1.a., la Regione intende promuovere l'acquisto d'ulteriori 100.000 microchip per far fronte alle richieste d'iscrizione e, abbassare i costi dei cittadini, sempre nell'ottica d'incentivare le denunce di possesso; inoltre, la Regione, per coadiuvare gli adempimenti d'immissione dati delle Aziende A.S.L., intende fornire a tutti i veterinari LL.PP. che ne facciano richiesta, il software operativo per inserire i dati nel SIACRA, sotto il controllo dei Servizi veterinari di sanità animale delle aziende U.S.L..

Per perseguire l'obiettivo di cui al precedente punto 1.b., è necessario migliorare il sistema del SIACRA, potenziando il data base, in modo che le operazioni d'inserimento e visualizzazione dati siano più rapide. Contemporaneamente i Servizi veterinari delle Aziende A.S.L. si potranno dotare d'ulteriori computer. Il data base sarà disponibile in visualizzazione sul sito Web della regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)) mediante un'apposita pagina dal quale gli utenti (cittadini, Enti, Forze dell'Ordine, Ministero della Sanità ecc.) potranno ricavare dati, statistiche e quant'altro, secondo un



sistema gerarchico d'accessi, sempre nel rispetto della privacy dei proprietari dei cani.

In merito al terzo obiettivo (l.c.) si procederà aumentando la disponibilità di microchip e lettori. La Regione intende promuovere l'acquisto d'ulteriori lettori per i Servizi Veterinari di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle AA.UU.SS.LL, gli organi del Corpo Forestale dello Stato, le Province, le Polizie Municipali di tutti Comuni d'Abruzzo, le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale e le Guardie Zoofile.

Per il raggiungimento del punto l.d., si pensa di proseguire la politica delle sterilizzazioni dei cani, ponendosi come obiettivo la sterilizzazione da parte delle A.S.L. di quelli randagi e contribuire alle spese per quelli di proprietà, con accordi tra A.S.L. e Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

Per quanto riguarda il precedente punto l.e., saranno rafforzate le campagne d'informazione e comunicazione, e potenziato il ruolo di coordinamento e indirizzo delle problematiche connesse al randagismo della Regione, con la creazione d'un apposito nucleo operativo e con il potenziamento dello sportello d'informazione agli utenti sul randagismo (già parzialmente attivo con un numero verde) nonché con un efficace assistenza al sistema informatizzato anche mediante utilizzo di ditte specializzate.

#### **ORGANIZZAZIONE**

Per l'ottenimento degli obiettivi, ogni struttura provvederà a svolgere i compiti a loro assegnati, come di seguito indicato:

#### **REGIONE- SERVIZIO VETERINARIO**

- Attiva un idoneo sistema informativo per l'acquisizione dei dati come da Art.3 punto 1 del L.R. 86/99;
- Attivazione di un nucleo preposto al coordinamento e aggregazione dei dati;
- Informazione ai cittadini ed aggiornamento sito Web;
- Formazione ed assistenza per l'utilizzo del sistema operativo SIACRA.

#### **ASL**

##### SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE:

- Gestione dell'Anagrafe Regionale Informatizzata, applicazione dei microchip, inserimento dei dati anagrafici dei cani nel sistema con proroga della delibera 1101 del 9/08/2000 fino al 31/12/2002, avvalendosi dei veterinari LL.PP.;
- Operazioni di prevenzione e profilassi della leishmaniosi dei cani, finalizzata alla mappatura della malattia sul territorio regionale;
- Sterilizzazioni e tutte le altre eventuali operazioni sugli animali finalizzate alla prevenzione del fenomeno.

##### SERVIZI VETERINARI D'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE:

- Controllo di tutte le strutture di raccolta, allevamento e commercializzazione dei cani e dei gatti, con la cura delle pratiche per l'inserimento negli elenchi previsti dalle disposizioni.

Inoltre, i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L., realizzeranno corsi d'informazione e Educazione Sanitaria in proprio e/o in collaborazione con Regione, Comuni, Enti Pubblici, associazioni protezionistiche e venatorie (Art. 3 L.R. 86/99).

#### **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO**

- Realizzazione dei corsi d'aggiornamento per i Dirigenti, tecnici delle A.S.L. e Guardie Zoofile in collaborazione con la Regione e altri Enti, coinvolti dietro approvazione dei programmi da parte della Regione;
- Campagne d'educazione ed informazione in collaborazione con la Regione.



**PROVINCE**

- Attività di controllo e prevenzione verificando sul campo l'effettiva iscrizione all'anagrafe del patrimonio canino sui loro territori.

**ORGANI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

- Attività di controllo e prevenzione verificando sul campo l'effettiva iscrizione all'anagrafe del patrimonio canino sul territorio.

**COMUNI**

- Attività di controllo e prevenzione verificando sul campo l'effettiva iscrizione all'anagrafe del patrimonio canino sui loro territori.

**ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE**

- Attività di collaborazione con ASL e comuni, nel controllo sul campo del patrimonio canino;
- Attività di collaborazione con Enti pubblici nelle campagne d'informazione;
- Eventuale gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti in collaborazione con gli enti interessati.

**RISORSE ECONOMICHE**

Annualmente saranno ripartite ed impiegate le risorse destinate alla lotta del fenomeno da parte della Regione, quelle provenienti dallo Stato e quelle d'altri Enti, secondo i criteri e gli obiettivi indicati dal presente piano, con provvedimento del Dirigente del servizio Veterinario della Regione Abruzzo. Per tali finalità, annualmente, ogni Azienda A.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise presenteranno un proprio piano, in relazione alle risorse assegnate, alla Regione Abruzzo - Direzione Sanità. La Regione, verificata la rispondenza dei singoli piani agli obiettivi e alla disponibilità finanziarie, li approverà provvedendo alla liquidazione.

## DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Nel presente paragrafo vengono riportate le norme che le Associazioni interessate debbono seguire per la iscrizione e la conservazione della stessa iscrizione nell'Albo Regionale appositamente istituito con la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86

Tali modalità sono state disciplinate, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 2 luglio 2007, pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 del 3 agosto 2007.

*Disciplinare per l'iscrizione all'Albo Regionale  
delle Associazioni Protezionistiche*

1. Sono iscritte all'Albo regionale le Associazioni per la protezione degli animali, a condizione che siano costituite per atto pubblico e siano operanti nella regione, dietro presentazione di:  
*istanza del legale rappresentante dell'Associazione diretta al Presidente della Giunta Regionale e consegnata alla Direzione Sanità – Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo, 74 Pescara, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e di copia autenticata dallo Statuto vigente al momento della domanda.*

*Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati:  
il nominativo e le generalità del Legale rappresentante;*



- b. numero degli iscritti;
- c. indirizzo della Sede dove dovrà essere inoltrata la corrispondenza ufficiale da parte della Regione Abruzzo;
- d. indicazione del recapito telefonico ufficiale della sede;
- e. curriculum dell'Associazione che documenti l'attività svolta;
- f. impegno a comunicare qualsiasi variazione ai precedenti punti a, b, c, d, entro tre mesi dall'avvenuta variazione.
- g. dichiarazione di disponibilità a collaborare con Regione, Comuni ed Aziende U.U.S.S.L.L. per la promozione di iniziative di informazione e di educazione rivolte alle scuole, alle comunità, ai proprietari degli animali d'affezione ed all'opinione pubblica in genere;

2. Sono iscritte all'Albo Regionale a semplice richiesta, senza ulteriore istruttoria, le Associazioni Nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla legge regionale 21 settembre 1999, n. 86 e suo eventuali modifiche ed integrazioni e che operino, con strutture periferiche, in almeno cinque regioni, dietro presentazione di:

*istanza del legale rappresentante dell'Associazione Nazionale diretta al Presidente della Giunta Regionale e consegnata alla Direzione Sanità – Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo, 74 Pescara, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo dell'Associazione periferica abruzzese e di copia autenticata dallo Statuto nazionale vigente al momento della domanda.*

*Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati:*

- a. indicazione della esatta denominazione della Struttura periferica operante anche in Abruzzo;
- b. indicazione del legale rappresentante della Sede periferica abruzzese;
- c. indirizzo della Sede periferica abruzzese dove dovrà essere inoltrata la corrispondenza ufficiale da parte della Regione Abruzzo;
- d. indicazione del recapito telefonico ufficiale della sede periferica;
- e. impegno a comunicare qualsiasi variazione ai precedenti punti a, b, c, d, entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

3. I requisiti sopra indicati ai punti 1.a, 1b, 1c, 1d, 1g, nonché 2a, 2b, 2c, 2d, devono essere formalmente riconfermati dalle singole Associazioni, a pena di cancellazione dall'Albo regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno pari (*quindi ogni due anni*) al Dirigente del Servizio Veterinario Regionale il quale, entro il 31 gennaio successivo procederà all'automatica cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni inadempienti. La pubblicazione sul B.U.R.A. della Determina Dirigenziale di cancellazione avrà valore di notifica del provvedimento all'Associazione interessata..

4. Il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Giunta Regionale provvede, entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo della Direzione Sanità dell'istanza di iscrizione, con propria Determinazione Dirigenziale ad iscrivere l'Associazione richiedente all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche. La pubblicazione sul B.U.R.A. della Determina Dirigenziale di iscrizione avrà valore di notifica del provvedimento all'Associazione interessata..

5. L'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche viene reso disponibile sul sistema informatizzato della Regione Abruzzo.

6. Il termine di cui al comma 4° rimane sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti e/o dichiarazioni e/o l'integrazione di quelli già acquisiti. Detto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento di tutto quanto richiesto.

7. La perdita dei requisiti per la iscrizione all'Albo Regionale comporterà la cancellazione dall'Albo disposta con Determinazione del Dirigente del Servizio.

8. Il Dirigente del Servizio Veterinario regionale procederà a determinare, altresì, la cancellazione dall'Albo delle Associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti.

9. Le Associazioni cancellate dall'Albo potranno essere nuovamente iscritte, previa motivata istanza e la produzione dei documenti e dichiarazioni di cui ai punti 1. o 2., qualora dimostrino il possesso dei requisiti per ottenerne la iscrizione.

10. Resta salva la iscrizione in atto delle Associazioni Protezionistiche e le presenti norme saranno applicate a decorrere dalla data di adozione della Delibera Regionale con la quale vengono approvate.



## TRANSUMANZA E MONTICAZIONE

Con l'approssimarsi della stagione estiva, ogni anno, le greggi e le mandrie si spostano per l'alpeggio, la transumanza e il pascolo vagante e, come di consueto, si rinnovano le raccomandazioni a tutti gli operatori del settore ad una scrupolosa applicazione delle norme sanitarie.

Le disposizioni che regolano gli spostamenti, per quanto concerne le procedure, sono quelle di cui al D.P.R. n. 320/54, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n.188/2000, al Decreto del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 e le Disposizioni ministeriali generali sulla transumanza.

La movimentazione degli animali per la transumanza dalle altre Regioni a condizioni che vengano rispettate le procedure e con le modalità indicate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 188/2000 ed al Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 320/54 in particolare la documentazione di base è composta da:

- Mod. 4 – (dichiarazione di provenienza degli animali e attestazione sanitaria del bestiame da spostare, con allegato mod. 2/33 e 2/33 bis per accertamenti sanitari)
- Mod. 6 – (domanda di trasferimento del bestiame per l'alpeggio e la transumanza)
- Mod. 7 – (certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza)
- Mod. 8A – ( libretto per pascolo vagante fuori comune)
- Per le varie specie inoltre, oltre alle garanzie sanitarie, devono essere forniti gli ulteriori documenti (Blue – tongue, MVS, AIE, identificativi ecc.)

Per quanto attiene a questo ultimo punto (Blue-Tongue, MVS, AIE ecc.), le procedure per la movimentazione, sono quelle indicate dalle disposizioni del Ministro della Salute e dai Piani di Sorveglianza, secondo le indicazioni previste e già trattate nei capitoli corrispondenti.

Nei territori di partenza viene stilato un elenco dei greggi transumanti inviati alla Regione di destino entro il 20 maggio di ogni anno per la successiva trasmissione alle Az.USL di destino per il necessario controllo.

Si ricorda infine che la movimentazione degli animali deve avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

## PROCEDURE PER LA EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

**Obiettivo del presente documento è quello di fornire agli operatori sanitari uno strumento utile a chiarire le modalità di gestione delle domande di indennizzo per:  
l'abbattimento di capi animali infetti disposti dall'autorità sanitaria, il decesso di capi animali causato da cani randagi o inselvaticiti.**

**Va chiarito innanzitutto che le due ipotesi operative hanno alcuni supporti comuni ma, per evitare equivoci, tratteremo singolarmente ogni intervento dovuto.**

### **Abbattimento di capi animali infetti disposti dall'autorità sanitaria**


La materia è regolata dalla Legge 2 giugno 1988, n., 218 e, in particolare dall'art. 2 della Legge.

In seguito, in attuazione dell'art. 4 della legge, è stato emanato il D.M. 20 luglio 1989, n. 298 titolato: "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218".

L'Indennizzo è concesso, **nella misura del 100%** del valore di mercato, al proprietario di animali infetti o sospetti d'infezione o di contaminazione o sani recettivi abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria.

Il presupposto per l'intervento indennizzante del Servizio Veterinario regionale è il documento con il quale l'Autorità Sanitaria (**IL SINDACO**) ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e/o sospetti di infezione.

Naturalmente il Sindaco agirà dietro segnalazione dei Servizi Veterinari della Azienda U.S.L. territorialmente competente.



L'art. 2 della Legge n. 218/88 precisa poi quali sono i documenti da allegare all'istanza.

Per esemplificare, i documenti occorrenti possono comunque qui sotto sintetizzarsi:

1. *domanda dell'interessato redatta in carta semplice e indirizzata alla Regione Abruzzo-Direzione Sanità Servizio Veterinario, inoltrata per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente. L'istanza deve contenere generalità, indirizzo completo di numero civico, codice fiscale dell'allevatore, nonché denominazione, ubicazione e codice identificativo dell'azienda;*
2. *Ordinanza del Sindaco di abbattimento e/o distruzione;*
3. *Attestato del Sindaco (Corpo dei Vigili Urbani) comprovante la piena esecuzione dell'Ordinanza di abbattimento;*
4. *Attestato del Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente che gli allevatori e/o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni di cui all'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) del regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320/1954) e della stessa legge n. 218/1988.*
5. *Determina del Sindaco con la quale stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il valore delle carni, dei prodotti e degli avanzi.*  
*Il provvedimento del Sindaco è definitivo.*

Inoltre, potrebbero essere necessari i seguenti ulteriori documenti (secondo i casi):

6. Eventuale attestato di vaccinazione.
7. Verbale della Azienda U.S.L. se trattasi di prodotti di O.A., mangimi o attrezzature.
8. Eventuale fattura di smaltimento.
9. Certificato dell'Azienda U.S.L. che il decesso dei capi animali è avvenuto in concausa o fondato sospetto di correlazione o concausa con la vaccinazione.

Qualora non sia possibile accertare al momento del decesso l'esatta causa della morte e/o l'eventuale correlazione con l'evento vaccinale, è possibile ricorrere ad accertamenti diagnostici, anche laboratoristici.

L'attestazione di cui al precedente n. 9 può essere desunta anche da documenti disponibili in allevamento e/o presso i Servizi Veterinari della Aziende UU.SS.LL. (ricette, fatture, certificati di morte, bollette di fecondazione, registro di stalla, registro somministrazione farmaci, referti di accertamenti IZS – SBT 10, eventuali certificati dei Med. Veterinari pubblici, eccc....)

Su ogni certificato devono essere ben presenti le Generalità del proprietario, degli animali e codice aziendale;

In ordine al calcolo dell'indennità dovuta ai proprietari degli animali abbattuti è applicabile la normativa di cui D.M. 20 luglio 1989, n. 298 titolato: "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218" e dei relativi allegati.

La nomina dell'apposita Commissione prevista dalla normativa stessa, stante la impossibilità di procedere alla valutazione del capo animale non contemplato nel Bollettino ISMEA di riferimento e nel Bollettino Camerale della Camera di Commercio, deve costituire "ultima ratio" del procedimento valutativo voluto dalla vigente normativa.

Infatti, l'art. 2 del D.M. n. 298/89 stabilisce che il rilevamento dal Bollettino ISMEA avvenga su tutte le piazze ed il successivo art. 5 – 1° comma, stabilisce che, in assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore sarà ricavato ".....dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria..... e riferiti ai mercati indicati negli allegati 1,2,3,4,5 e 6".

Solo esperiti tutti i tentativi sopra cennati potrà essere richiesta la nomina di una apposita Commissione Regionale.

I richiedenti la nomina della Commissione dovranno pertanto preliminarmente assicurare il



soddisfaccimento dell'intera sopra citata procedura nella richiesta stessa.

#### **Indennizzo dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti**

L'indennizzo in argomento è previsto e regolato dalla Legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, art. 25.

L'indennizzo spetta alle Aziende agricole e Zootecniche che abbiano subito la perdita di bestiame in quanto vittime di cani randagi e/o inselvaticiti. Questa deve essere accertata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente, d'intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste.

### **CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO, LA VALUTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICITI**

L'indennizzo previsto dall'art. 25 della L.R. n. 86 del 21.09.1999 a favore di chi ha subito un danno da cani randagi o inselvaticiti sarà corrisposto solo per i capi animali e solo nella **misura del 50%** del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, riferito alla data dell'aggressione;

L'indennizzo sarà corrisposto, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente documento, a condizione che l'azienda richiedente sia registrata sul Sistema Informatizzato Veterinario della Regione Abruzzo (BDR);

L'indennizzo sarà corrisposto:

per gli animali uccisi identificabili, quindi dotati di marchio di identificazione (contrassegno auricolare, tatuaggio, dispositivo elettronico o altro);

per gli animali non dotati di marchio se rientranti nei limiti di età per i quali non si è tenuti ancora all'identificazione, limiti fissati dal D.P.R. n. 317 del 30.04.1996 art. 6 per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e dal D.M. 5 agosto 2006 e sue modifiche e/o integrazioni per la specie equina;

per gli animali non dotati di marchio se il marchio stesso è andato perduto per effetto dell'aggressione e qualora vi sia, in tal senso, una espressa dichiarazione del Veterinario Pubblico;

L'indennizzo sarà corrisposto solo sulla base della seguente documentazione, da trasmettere, a cura dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UU.SS.LL. competenti, alla Direzione Regionale Sanità Servizio Veterinario:

1. *domanda dell'interessato redatta in carta semplice e indirizzata alla Regione Abruzzo-Direzione Sanità Servizio Veterinario, inoltrata per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente. L'istanza deve contenere generalità, indirizzo, codice fiscale dell'allevatore, nonché denominazione, ubicazione e codice identificativo dell'azienda;*

2. *attestato del Sindaco del Comune competente per territorio dal quale risulti che all'epoca dell'evento dannoso erano presenti sul territorio cani randagi o inselvaticiti;*

3. *attestato del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e/o verbale del sopralluogo dal quale risulti che l'aggressione è dovuta a cani randagi o inselvaticiti, la specie animale uccisa, il codice identificativo dell'animale, le modalità di smaltimento degli animali uccisi e che gli animali vittime dei cani randagi erano sottoposti ai controlli delle malattie;*

4. *certificato delle Guardie Forestali competenti per territorio dal quale risulti che gli animali vittime dei cani randagi erano allevati in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province e che gli stessi erano ben custoditi.*

La liquidazione degli indennizzi sarà effettuata direttamente dal Servizio Veterinario Regionale ai titolari delle Aziende agricole o zootecniche nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul bilancio regionale. A tal fine la priorità di liquidazione sarà data dall'ordine cronologico di acquisizione delle istanze.

Non possono essere accettate istanze corredate da certificati ed attestazioni rilasciate da Veterinari privati.



CAPITOLO II

**IGIENE DELLA PRODUZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**



## MISURE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PACCHETTO IGIENE REG 852/2004; REG. 853/2004 ; REG. 854/ 2004, REG. 882/2004 NELLA REGIONE ABRUZZO

### INTRODUZIONE DELL'OBLIGO DI REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE

A partire dal 1° gennaio 2006 sono diventati applicabili i seguenti regolamenti CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004. Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari in particolare l'articolo 6 stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti al fine della sua registrazione;

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; in particolare l'articolo 4 dispone che gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del medesimo regolamento possano operare solo dopo che l'autorità competente li abbia riconosciuti a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo;

Il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, così come modificato dall'articolo 60 del Regolamento (CE) n. 882/2004; in particolare l'articolo 3 che rimette alle autorità competenti degli Stati membri la responsabilità del riconoscimento e della conseguente attribuzione del numero di riconoscimento agli stabilimenti che debbono essere riconosciuti per iniziare a operare;

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in particolare l'articolo 31 che demanda alle autorità competenti degli Stati membri la fissazione delle procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione o il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dei suddetti regolamenti (CE) n. 852/2004 e 854/2004. Si rende, pertanto, necessario individuare le pertinenti procedure, i flussi informativi, le modalità di presentazione e i contenuti della notifica, le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell'atto di riconoscimento ecc. Il presente provvedimento disciplina le procedure, per consentire alle competenti autorità di procedere alla registrazione e al riconoscimento delle industrie alimentari secondo quanto previsto dai sopra citati regolamenti.

### RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale e per i quali il Regolamento (CE) n. 853/2004 detta requisiti specifici non costituisce una novità e le relative procedure sono già consolidate da tempo (anche in termini di disposizioni attuative già emanate a livello regionale DGR 270/2002). Nulla viene innovato, quindi per le imprese che erano già soggette al requisito del riconoscimento in base alle norme verticali vigenti e che continuano a esserlo in base ai nuovi regolamenti. L'allegato aggiorna il modello di domanda di riconoscimento per gli stabilimenti

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali vigenti o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004 che intendono avviare una attività diversa da quella già oggetto di riconoscimento, devono inoltrare una domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento (Allegato 2). A seguito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, infatti, ciascuno stabilimento verrà riconosciuto una sola volta con l'attribuzione di un solo numero, secondo le modalità delle linee guida della Conferenza Stato regioni. Per gli stabilimenti che erano in possesso di riconoscimento, ai sensi di una o più delle norme verticali vigenti e che, in base ai nuovi regolamenti, sono soggetti alla sola registrazione (come ad esempio gli stabilimenti che producono paste farcite o prodotti di gastronomia a partire da alimenti di origine animale già trasformati), *la Regione* provvederà d'ufficio alla revoca del provvedimento di riconoscimento dietro comunicazione ufficiale della Az.U.S.L. competente per territorio. In questi casi, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d'identificazione prestampati da loro e acquistati precedentemente. Per quanto riguarda gli



stabilimenti che non erano soggetti a riconoscimento in base alle norme verticali vigenti e che dovranno essere riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, si devono considerare due situazioni:

**a)** stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del **D. Lgs. 286/94**, dell'articolo 13 del D.P.R. 495/97 e del **D. Lgs. 559/92**:

i requisiti strutturali e funzionali previsti dalle norme precedentemente vigenti per questi stabilimenti non si discostano in modo significativo da quelli stabiliti dal Regolamento (CE) n. 853/2004. Pertanto, entro il **31/12/2006**, i servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale provvederanno alla rivalutazione di detti stabilimenti in vista del loro eventuale riconoscimento.

**b)** nel caso in cui gli stabilimenti non possiedano tutti i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, ma l'operatore economico si impegni per iscritto ad adeguare l'impianto eliminando le carenze rilevate entro i termini di legge, il servizio veterinario provvederà a emettere le pertinenti prescrizioni e a sorvegliarne l'effettiva attuazione. Una volta risolte le carenze evidenziate, l'operatore economico verrà invitato a procedere secondo quanto previsto nel modo seguente.

- nel caso in cui lo stabilimento possieda i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, il Servizio Veterinario inviterà l'operatore economico a inoltrare istanza di riconoscimento secondo le procedure già a suo tempo codificate entro il termine del 31/12/2006
- nel caso in cui gli stabilimenti non possiedano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 e l'operatore economico non provveda alla messa a norma degli stessi, l'autorizzazione sanitaria verrà revocata nei termini previsti dalle norme e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Centri di riconfezionamento di alimenti di origine animale autonomi, stabilimenti frigoriferi per il deposito di sole carni confezionate e imballate, stabilimenti di imballaggio delle uova, di produzione delle uova liquide, di produzione delle carni separate meccanicamente, di lavorazione delle cosce di rana e delle lumache, i centri di raccolta delle materie prime per la produzione di grassi alimentari fusi di origine animale e ciccioli, di gelatina e collagene, i competenti servizi veterinari dovranno invitare i responsabili degli stabilimenti a presentare istanza di riconoscimento entro il termine del 31/12/2006. Fintanto che non venga loro rilasciato il riconoscimento, gli stabilimenti di cui sopra possono continuare a operare secondo il regime autorizzativo precedente ma i prodotti ottenuti potranno essere commercializzati solo in ambito nazionale.

## REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

L'elemento di novità dei Regolamenti citati in premessa è costituito dalla procedura di notifica/registrazione di tutti gli stabilimenti che eseguano una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. Tale sistema prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Le Az. U.S.L. territorialmente competenti, per parte loro, devono elaborare e tenere aggiornato "un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati". Viene individuata una numerazione univoca a livello di dipartimento di prevenzione in forma cartacea e informatizzata.

A seguito della presentazione della notifica, non è, di per sé, prevista l'emissione di un provvedimento da parte della autorità competente, ma solo una presa d'atto e l'attivazione di procedure interne per la registrazione delle informazioni ricevute.

Per quanto attiene alle modalità di registrazione degli stabilimenti non soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e alle altre norme specifiche di settore, si individuano le seguenti procedure:

1. A partire dal 1° gennaio 2006, gli operatori economici del settore alimentare **notificano all'autorità** competente ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo secondo le modalità di seguito riportate. La notifica presentata dovrà includere, come minimo, le informazioni di cui all'Allegato 3
2. La ASL è individuata quale autorità competente alla registrazione e, pertanto, è il *soggetto*



deputato a ricevere, per il tramite del Comune competente, le notifiche dalle imprese del settore alimentare e dei mangimi e a procedere alla registrazione degli stabilimenti, secondo le modalità di seguito indicate. L'esito della pratica viene comunicato all'interessato e al Comune dalla Az. U.S.L.

3. Gli stabilimenti che a seguito della presentazione della DIA, dichiarano di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale generale, (vedi allegato 3) vengono registrati dalla Az. U.S.L. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di vigilanza e ispezione degli organi di controllo. Nel caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

4. Gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o comunque registrati presso l'Az. USL ai sensi della normativa vigente, non devono inoltrare la notifica di cui al punto 2. Il pertinente Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL provvederà in questi casi affinché si proceda alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in possesso.

5. La notifica all'autorità competente ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 vale anche ai fini del Regolamento (CE) n. 183/2005

6. La registrazione può essere effettuata a seguito della notifica di una D.I.A. semplice (dichiarazione di inizio attività) ovvero di una D.I.A. differita (l'attività può iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione)

Presupposto della D.I.A. è che al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiara che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta. In Particolare:

1. Applicazione della D.I.A. semplice: a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, **non erano soggette ad autorizzazione sanitaria** ai sensi dell'art.2 della 283 o ai sensi di altre normative.
2. Applicazione della D.I.A. differita: a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, **erano soggette ad autorizzazione sanitaria** ai sensi dell'art. 2 della 283 o a i sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici e il trasporto di animali vivi.

Se in un esercizio vengono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di D.I.A. differita, tutto l'esercizio ne risulta soggetto.

In caso di D.I.A. differita nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attività, l'Az. U.S.L., se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:

- L'attività inizia alla data prevista comunicata
- L'attività inizia solo dopo che l'esercizio ha risolto le non conformità evidenziate;
- L'attività inizia alla data prevista comunicata, ma l'esercizio deve risolvere determinate non conformità lievi evidenziate, entro dei termini stabiliti dall'organo di controllo.

L'impresa alimentare deve presentare la denuncia accompagnata dalla relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attività.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. U.S.L. verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A., nel caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000

Entro il 31 Dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti.

La registrazione si deve basare su di un sistema informativo informatizzato efficiente (sistema SIVRA), consultabile ed aggiornato in tempo reale. Poiché i dati riferiti alle singole industrie devono essere raccolti in modo omogeneo sul territorio nazionale indicando almeno:

1. Identificazione dello stabilimento
    - Denominazione
    - Ragione Sociale
    - Codice fiscale/partita Iva
    - Sede operativa e sede legale
  2. Numero di registrazione (Comune, Provincia, Numero Attività)
  3. Tipo di Attività (codice Istat)
  4. Inizio Attività
  5. Fine Attività
  6. tipo di Denuncia di Inizio Attività
  7. Ispezioni
- Data effettuazione



-Stato  
-Esito

7) Attività autonome di trasporto di alimenti diversi da quelli per cui è prevista l'autorizzazione sanitaria ex articolo 44 del D.P.R. 327/80: si seguono le procedure previste ai punti dalla 3. Gli operatori economici titolari o legali rappresentanti di attività già in essere al 31/12/2005, devono notificare all'autorità competente la/e attività sotto il proprio controllo secondo la procedure di cui al precedente punto 3 entro il 31/12/2006.

Il competente Dipartimento di Prevenzione della ASL può, al fine di acquisire elementi utili al fine della registrazione, richiedere eventuali informazioni e/o documenti integrativi.

Sarà cura delle competenti strutture organizzative delle ASL, anche in integrazione con gli uffici comunali interessati, procedere ad avviare le necessarie attività informative, nei confronti delle categorie interessate e loro associazioni territoriali, oltre che concertare le modalità favorevoli la registrazione degli stabilimenti.

La codifica di tutte le Strutture è composta da codici alfanumerici:

**N. Istat Comune**   **Prov.**   **N. prog.**  
□□□   □□   □□□□□

#### **CODICI ISTAT PER DIFFERENTI ATTIVITA'**

N° Cod. ISTAT	Descrizione attività

Da precisare che sono soggette a registrazione anche i mezzi e/o contenitori adibiti al trasporto di alimenti e di animali vivi.

Per quanto riguarda le tariffe si applicano le disposizioni dell'Allegato D:

Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 853/2004

**Competenze del Servizio Competente dell'Azienda U.S.L.**

- ◆ Verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ◆ Effettua l'ispezione in loco per verificare la conformità dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica norma di riferimento, esprimendo parere favorevole o prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento;
- ◆ Trasmette al Servizio Veterinario Regionale la domanda di riconoscimento in originale, solo se accompagnata dal proprio parere favorevole, derivante dal predetto sopralluogo;
- ◆ Il parere favorevole va espresso secondo le modalità indicate nell'allegato

**Competenze del Servizio Veterinario Regionale**

- ⇒ Il Servizio Veterinario Regionale, acquisita la domanda relativa all'istanza di riconoscimento, prende atto della sua effettiva regolarità ed attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento mediante apposito provvedimento;
- ⇒ notifica il provvedimento in bollo all'interessato per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., informandone contestualmente il Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento;
- ⇒ registra l'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti, informandone contestualmente il Ministero della Salute;
- ⇒ Comunica il numero provvisorio (entro 30 gg);
- ⇒ Effettua il sopralluogo di competenza (per le nuove strutture);
- ⇒ Effettua l'audit di competenza secondo il programma;
- ⇒ trasmette al BURA i riconoscimenti rilasciati, per la relativa pubblicazione.



### CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO

**Procedure:**

- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente - domanda di cambio della ragione sociale in carta legale (bollo), avendo cura di inoltrare contestualmente copia di essa (carta semplice) alla predetta A.U.S.L.
- La domanda deve essere redatta secondo l'allegato e corredata dalla documentazione in esso indicata, prodotta in duplice copia di cui una in originale.

Competenze del Servizio dell'Azienda U.S.L.

- ◆ Verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ◆ Accerta che a seguito di tale variazione non siano mutati i requisiti igienico-sanitari e strutturali dello stabilimento;
- ◆ esprime il proprio parere favorevole ( in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento);
- ◆ Trasmette al Servizio Regionale la domanda in originale, solo se accompagnata dal proprio parere favorevole;

Competenze del Servizio Regionale

- ⇒ Il Servizio Regionale, acquisita la richiesta di variazione della ragione sociale, prende atto della sua effettiva regolarità ed apporta, con nuovo provvedimento, la variazione al precedente riconoscimento;
- ⇒ notifica il nuovo provvedimento in bollo all'interessato per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., informandone contestualmente il Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento;
- ⇒ ne dà comunicazione al Ministero della Salute.

Fino alla conclusione - con atto formale - del procedimento di voltura, il soggetto subentrante potrà comunque utilizzare il precedente riconoscimento di idoneità dello stabilimento, salvo diversa indicazione motivata da parte dell'Azienda U.S.L. o della Regione.

### COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, poiché, accertato il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme, sono soggette a formale riconoscimento.

**Procedure:**

- Il legale rappresentante dello stabilimento trasmette al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente - la comunicazione relativa alle modifiche apportate, in duplice copia. Tale comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
  1. Planimetria aggiornata dello stabilimento, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente l'attuale destinazione d'uso di locali;
  2. Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

Competenze del Servizio dell'Azienda U.S.L.

- ◆ Verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ◆ Verifica che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa di riferimento;



- ◆ ove la predetta verifica si concluda con esito positivo, trasmette copia della comunicazione e relativa documentazione, al Servizio Veterinario Regionale unitamente al proprio parere favorevole
- ◆ Redige verbale di ispezione in loco (allegato5).

#### Competenze del Servizio Regionale

⇒ Il Servizio Veterinario Regionale, acquisita la documentazione, relativa alle modifiche apportate adottando il riconoscimento di "modifica".

### **COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'**

Devono essere tempestivamente segnalate al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, tutte le situazioni relative ad eventuale sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività produttiva di uno stabilimento riconosciuto.

Le diverse normative di estrazione comunitaria attribuiscono al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi afferenti gli stabilimenti sottoposti a controllo, la facoltà di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva.

I provvedimenti restrittivi saranno dunque predisposti da parte del Servizio Veterinario territoriale (Az.USL) e/o dal Servizio Veterinario Regionale - ovvero da chi ha effettuato il controllo ufficiale - e ne danno contestuale comunicazione al Sindaco del Comune sede dello stabilimento.

#### **Sospensione temporanea dell'attività produttiva:**

- ◆ Il Servizio Veterinario territoriale prescrive al responsabile della Ditta, gli interventi che devono essere realizzati al fine rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività produttiva e fissa i termini entro cui realizzarli;
- ◆ Alla scadenza dei termini prescritti, il Servizio Veterinario territoriale effettua un sopralluogo al fine di verificare se le carenze all'origine del provvedimento siano state rimosse; in caso di esito positivo, propone al Servizio Veterinario Regionale la revoca del provvedimento di sospensione (nel caso il provvedimento sia stato adottato dalla Regione).
- ◆ Quest'ultimo redige l'atto di revoca, lo notifica alla Ditta per mezzo del Servizio Veterinario competente per territorio e ne informa contestualmente il Sindaco del Comune sede dello stabilimento.

#### **Revoca del riconoscimento:**

- Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività (mancata rimozione delle carenze riscontrate, reiterate sospensioni, gravi irregolarità di natura procedurale, igienico-sanitaria ecc.), viene disposta la revoca del riconoscimento;
- Il provvedimento di revoca viene assunto dal Servizio Veterinario Regionale o su proposta motivata dell'Azienda USL competente per territorio - ove sia stata quest'ultima ad accertarne le ragioni - oppure autonomamente, se ne ha direttamente accertato le cause. In quest'ultimo caso, ne informa comunque il Servizio veterinario territoriale;
- il provvedimento di revoca verrà adottato, da parte del Servizio Veterinario Regionale, anche nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi, per motivi propri, la cessazione dell'attività;
- Il provvedimento di revoca del riconoscimento sarà notificato al responsabile della ditta, per il tramite del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e ne sarà contestualmente informato anche il Sindaco del Comune dove lo stabilimento ha sede;
- il Servizio Veterinario Regionale ne darà infine comunicazione al Ministero della Salute, per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti;
- Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, provvede a mettere sotto proprio controllo tutto il materiale recante il Bollo Sanitario, affinché non possa essere oggetto di utilizzo fraudolento.



**AUDIT:**

gli operatori del settore alimentare garantiscono almeno:

1. l'accesso a edifici, stabilimenti, impianti e altre infrastrutture;
2. l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti a titolo del presente provvedimento oppure ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione.
3. ogni altra assistenza necessaria per consentire all'autorità di svolgere efficacemente i controlli

L'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti:

- a) dal regolamento (CE) n. 852/2004;
- b) dal regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

I controlli ufficiali sugli operatori sono svolti dai Servizi Veterinari e Medici delle Az. U.S.L. per le rispettive competenze ivi compresi gli accertamenti previsti all'art. 4 punti 5 e 6 del Reg. CE 853/04.

Le Az. U.S.L. effettuano l'Audit sulle strutture e nel caso di macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che commercializzano carni fresche, un veterinario ufficiale effettua i compiti di audit di cui ai paragrafi 3 e 4 del reg. CE 853/04 oltre gli altri casi

Nello svolgere compiti di audit, i Servizi tecnici delle Az.U.S.L. e del Servizio Veterinario Regionale curano in maniera particolare:

- a) determinare se il personale e le attività del personale nello stabilimento in tutte le fasi del processo di produzione soddisfano i pertinenti requisiti dei regolamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. CE 853/04 Per facilitare l'audit, le autorità competenti possono effettuare prove di rendimento atte ad accertare che il rendimento del personale soddisfi determinati parametri;
- b) verificare i pertinenti dati dell'operatore del settore alimentare;
- c) prelevare campioni per analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia necessario;
- d) documentare elementi presi in considerazione e i risultati dell' audit.

La natura e l'intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato. A tal fine, l'autorità competente valuta regolarmente:

- a) rischi per la salute pubblica e, se del caso, animale;
- b) nel caso di macelli, aspetti relativi al benessere degli animali;
- c) il tipo e la produttività dei processi effettuati;
- d) i dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la conformità alla legislazione alimentare.

**FORMAZIONE**

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente informato sui

- > Rischi identificati
- > Punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione sulle:

- Misure correttive
- Misure di prevenzione
- Documentazione relativa alle procedure.


Le associazioni del settore alimentare possono diramare linee guida di settore relative all'HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

Le Az. USL competenti possono, ove ritenuto necessario, assistere gli operatori del settore alimentare nell'implementazione delle procedure HACCP e coadiuvare gli stessi nell'attività di formazione del personale.

L'Az. USL competente, inoltre, nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

La formazione del personale, che dovrebbe comunque, precedere qualsiasi impiego nelle attività produttive, non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori e può essere organizzata con la partecipazione del personale del S.S.N., ivi compreso quello degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e delle Facoltà di medicina Veterinaria.



**Allegato 1****Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n 853/2004**

Alla REGIONE ABRUZZO  
 Direzione Sanità  
 Servizio veterinario  
 65100 PESCARA

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in  
 qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ con  
 sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n

C H I E D E

il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 per il proprio impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 ( )

Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

destinato allo svolgimento della seguente attività:

**SEZIONE O Attività generali**

- Deposito frigorifero autonomo  
 Impianto autonomo di riconfezionamento

**SEZIONE I Carni degli ungulati domestici<sup>1</sup>**

- Macello  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto di lavorazione degli stomaci, vesciche e intestini  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE II Carni di pollame e di lagomorfi<sup>1</sup>**

- Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE III Carni di selvaggina allevata<sup>1</sup>**

- Macello  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 impianto frigorifero

**SEZIONE IV Carni di selvaggina selvatica<sup>1</sup>**

- Centro di lavorazione della selvaggina  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente<sup>1</sup>**

- Stabilimento di carni macinate  
 Stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente  
 Impianto frigorifero  
 Stabilimento di preparazioni di carni

<sup>1</sup>specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratititi, solipedi, selvaggina selvatica da penne, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici

**SEZIONE VI prodotti a base di carne<sup>1</sup>**

- Impianto di trasformazione  
 Impianto di trasformazione del sangue uso alimentare  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi**

- Centro di spedizione



Centro di depurazione

**SEZIONE VIII Prodotti della pesca**

- Nave fattoria  
 Nave frigorifero  
 Impianto di trasformazione  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE IX Latte e prodotti a base di latte**

- Centro di raccolta  
 Impianto di trasformazione  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE X Uova e Ovoprodotti**

- Centro di imballaggio  
 Impianto di produzione uova liquide  
 Impianto di trasformazione

**SEZIONE XI Cosce di rana e lumache**

- Impianto di trasformazione

**SEZIONE XII Grassi animali fusi**

- Centro di raccolta  
 Impianto di trasformazione

**SEZIONE XIII Stomaci, intestine e vesciche trattati**

- Impianto autonomi di trasformazione

**SEZIONE XIV Gelatine**

- Centro di raccolta  
 Impianto di trasformazione

**SEZIONE XV Collagene**

- Centro di raccolta  
 Impianto di trasformazione

<sup>1</sup>specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, ovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratiti solipedi, selvaggina selvatica da penna, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici. A tal fine allega:

1. marca da Bollo di valore corrente;
2. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell'impianto, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;
4. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5. Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni e integrazioni, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
6. Autorizzazione dello scarico delle acque reflue ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;
7. Attestazione dell'Az.U.S.L. sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi del D.P.R. 24 maggio del 1998 n. 236 oppure esito dell'analisi attestante i requisiti di potabilità eseguita da un laboratorio pubblico o privato accreditato;
8. Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda

Data

Firma

**Richiesta riconoscimento provvisorio**

**RICHIESTE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio.**

Data

Firma



**BOLLO**

**Allegato 2**

ALLA REGIONE ABRUZZO  
Direzione Sanità – servizio  
Veterinario  
**65100 PESCARA**

**OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
della Ditta \_\_\_\_\_,  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, l'aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto  
sito \_\_\_\_\_ nel  
Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

già riconosciuto con attribuzione del numero al fine dello svolgimento delle seguenti attività:

**SEZIONE 0 Attività generali**

- Deposito frigorifero autonomo  
 Impianto autonomo di riconfezionamento

**SEZIONE I Carni degli ungulati domestici<sup>1</sup>**

- Macello  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto di lavorazione degli stomaci, vesciche e intestini  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE II Carni di pollame e di lagomorfi<sup>1</sup>**

- Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE III Carni di selvaggina allevata<sup>1</sup>**

- Macello  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE IV Carni di selvaggina selvatica<sup>1</sup>**

- Centro di lavorazione della selvaggina  
 Impianto di sezionamento  
 Impianto frigorifero

specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa  
d'allevamento, lagomorfi. ovini, suini, ratiti, solipedi. selvaggina selvatica da penna, selvaggina  
selvatica grossa, lagomorfi selvatici

**SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente<sup>1</sup>**

- Stabilimento di carni macinate  
 Stabilimento di preparazioni di carni  
 Stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE VI prodotti a base di carne<sup>1</sup>**

- Impianto di trasformazione  
 Impianto di trasformazione del sangue uso alimentare  
 Impianto di riconfezionamento  
 Impianto frigorifero

**SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi**

- Centro di spedizione  
 Centro di depurazione



**SEZIONE VII Prodotti della pesca**

- Nave fattoria
- Nave frigorifero
- Impianto di trasformazione
- impianto frigorifero

**SEZIONE IX Latte e prodotti a base di latte**

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

**SEZIONE X Uova e ovoprodotti**

- Centro di imballaggio
- Impianto di produzione uova liquide
- Impianto di trasformazione

**SEZIONE XI Cosce di rana e lumache**

- Impianto di trasformazione

**SEZIONE XII Grassi animali fusi**

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

**SEZIONE XIII Stomaci, intestine e vesciche trattati**

- Impianto autonomi di trasformazione

**SEZIONE XIV Gelatine**

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

**SEZIONE XV Collagene**

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

A tal fine allega:

1. Marca da bollo
2. Planimetria aggiornata dell'impianto, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell'impianto, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;
3. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
4. parere del conformità del servizio veterinario dell'Az USL competente;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma



**Allegato 3**

**Modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004**

AI SINDACO del comune di .....  
E,pc. All'Az USL .....Dipartimento di  
prevenzione.....

**a) Dati generali del richiedente**

Il sottoscritto:

nato a ( )

il ( / / )

residente in ( )

via/p. zza n

codice fiscale

nella sua qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Presidente pro tempore

altro (specificare)

Della Ditta/Ente

(Ditta ai sensi dell'art. 2563 CC)

con sede legale in prov. ( )

VIA/Piazza:

Partita IVA n.

tel.

**b-1) Tipo di Attività**

stabilimento industriale

*Per stabilimento industriale si intende ogni stabilimento o laboratorio avente un'attività di produzione, di trasformazione e/o un'attività di confezionamento e che non vende al dettaglio*

laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche)

*in questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali) quali panettieri pasticceri gelatai pizzerie da asporto e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e prevalentemente venduto al consumatore finale nello stesso luogo di produzione) ivi compresi quelli che svolgono dette attività su aree pubbliche specificamente a ciò destinate*

ristorazione pubblica (specificare)

*In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore finale indifferenziato, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, circoli, ecc.*

ristorazione collettiva-assistenziale (specificare)

*In questa voce sono comprese le forme di ristorazione che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile, quali mense aziendali; scolastiche, di comunità (ospedali; case di cura/riposo, collegi, ecc.), centro cottura*

distribuzione all'ingrosso (specificare)

*In questa voce sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali; ad esempio, la vendita all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri, ecc..*

commercio in sede fissa

*in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il commercio dei prodotti alimentari*

commercio con strutture mobili su aree pubbliche

*in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il trasporto di prodotti alimentari*

Trasporto degli Alimenti

➤ Marca e modello

➤ Targa

➤ N° telaio

➤ alimento

Trasporto animali vivi

Attestato di idoneità (formazione)

Libretto del mezzo (fotocopia)

➤ Marca e modello

➤ Targa

➤ N° telaio



➤ Specie trasportate

altro (specificare)

In questa voce vanno Indicate le attività **sopra** non considerate

**B-2)**delle seguenti sostanze/prodotti alimentari:

Indicate, per **generi merceologici, sostanze alimentati che si intendono produrre, preparare, confezionate, tenere in deposito, distribuire, trasportare**

**Se si tratta di prodotti di gastronomia/rosticceria, indicare solo le principali tipologie.....**

**A) Per i depositi all'ingrosso,** indicare la tipologia di prodotto.....

**Inoltre:**

**B) Per gli esercizi della ristorazione pubblica (bar, ristoranti, trattorie, tavole calde o fredde, ecc) e per gli esercizi della ristorazione collettiva-assistenziale (mense scolastiche, aziendali, case di riposo, ecc.)** indicare le caratteristiche delle produzioni e/o preparazioni che si intendono effettuare:.....

**B-3)**L'attività è già iniziata il ..... inizierà presumibilmente il .....

Le lavorazioni hanno/avranno carattere:  stagionale  permanente

**B-4) Per le attività in sede fissa**

Nei locali ubicati nel Comune di: .....

Via/Piazza: .....

n. ( ) Tel

**B-5) Per le attività mobili**

I mezzi utilizzati (banchi mobili, autonegozi, depositi, mezzi di trasporto sono nei locali ubicati in .....

Comune di .....

( )

Via/Piazza .....

n. Tel.

**B-6) per le sagre e/o feste e fiere ecc..**

Indicare la data della manifestazione....., il luogo ....., i prodotti ..... ed ogni altra notizia utile per lo svolgimento della manifestazione.....

Qualora le attrezzature sono pronte otto giorni prima della manifestazione si provvede a fare il sopralluogo negli otto giorni e si prescinde dal termine dei 45 giorni di preavviso.

**C) Documentazione da allegare**

1. Breve descrizione dei processi ;
2. Per le sole attività di produzione, preparazione e trasformazione: una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali);
3. Copia della ricevuta del versamento intestato alla Az. USL;
4. Autocertificazione attestante che :
  - Vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'articolo 4 del Regolamento 852/2004
  - l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico potabile, ecc.

DICHIARA, inoltre di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività

**SI IMPEGNA** a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto

IN FEDE  
(firma per esteso, leggibile)

DATA (gg/mm/aaa)



## Allegato 4

## Modello di domanda per il cambio della ragione sociale

**(per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente per territorio)**

Alla Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità - Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo, 74  
**65100 P E S C A R A**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
 Partita IVA o Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Con sede legale in \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Per il proprio impianto sito in: \_\_\_\_\_  
 Riconosciuto ai sensi del Reg CE 953/2004 per le seguenti tipologie \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Con il numero: \_\_\_\_\_ (1)

**il cambio della ragione sociale**

Dalla ditta: \_\_\_\_\_ (2)  
 Alla ditta: \_\_\_\_\_ (3)

Legenda:

- (1) riportare il numero di riconoscimento;
- (2) indicare la precedente ragione sociale;
- (3) indicare la nuova ragione sociale.

./ segue

**A tal fine allega la seguente documentazione:**

- 1) Marca da bollo di valore corrente;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000;
- 3) documento notarile attestante il cambio di ragione sociale (contratto, scrittura, atto di vendita, affitto ecc.)
- 4) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione, effettuato sul C.C.P. n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L'Aquila" specificando la causale del versamento stesso.
- 5) Parere del servizio Az USL competente;

Data \_\_\_\_\_

(timbro)

Firma \_\_\_\_\_



*Allegato. 5***Modello di Parere di conformità dello stabilimento rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio**

Alla Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità - Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo, 74  
**65100 P E S C A R A**

Il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_  
 In qualità di \_\_\_\_\_  
 del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di \_\_\_\_\_

**DICHA RA**

Di aver effettuato in data: \_\_\_\_\_  
 apposito sopralluogo presso l'impianto della Ditta: \_\_\_\_\_ (1)  
 sito in: \_\_\_\_\_ (2)  
 destinato allo svolgimento della seguente attività: \_\_\_\_\_ (3)

per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853 / 2004 .  
 Dopo aver accertato la regolarità dell'istanza avanzata, corredata dalla documentazione prevista e dunque completa in ogni sua parte,

**ESPRIME**

**Parere favorevole** al rilascio del riconoscimento richiesto, ai fini dell'inserimento dell'impianto in oggetto nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Legenda:**

- (1) indicare correttamente la ragione sociale della Ditta;**
- (2) indicare correttamente sede ed indirizzo dello stabilimento;**
- (3) elencare le attività che l'impianto intende effettuare, indicando se trattasi di struttura a capacità limitata o in deroga;**



**Allegato D**

TARIFFE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE SVOLTE DAL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE, PER IL RILASCIO DEI RICONOSCIMENTI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E DEPOSITO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DI RIFIUTI DI O.A. ED AI LABORATORI ANALISI.

TIPOLOGIA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE	Costo in EURO
■ Decreto di riconoscimento per tutte le tipologie ai sensi del Reg. 853/2004	.....1.032,91
■ Voltura (cambio di ragione sociale)	.....103,29
■ Modifiche strutturali, impiantistiche e produttive	.....103,29
Rilascio di nulla osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali ai sensi del Reg. 2774/2004 CE	.....1.032,91
Decreto di voltura per cambio di ragione sociale (tutte le tipologie)	.....103,29
Riconoscimento laboratori d'analisi	.....1.032,91

**I versamenti di cui alla presente tabella vanno effettuati sul c/c postale n. 208678 ed intestati**

**a:**

**"Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L'Aquila" specificando la causale del versamento.**

Per quanto concerne invece le tariffe in attesa che si ridefiniscano le tariffe per le prestazioni effettuate dai servizi competenti delle Az. USL, si effettua a cura del richiedente, il versamento previsto al punto 35 del vigente tariffario e precisamente :

Rilascio di presa d'atto di DIA semplice (senza soprall)	€..... 15,49
Rilascio di presa d'atto di DIA differita (con soprall)	€..... 51,65

Restano valide inoltre le misure previste dal Reg. 882/04 CE.



## PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE E VERIFICA DELL'AUTOCONTROLLO

La Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale ha disciplinato le procedure per la l'applicazione dell'HACCP che si riportano.

- l'adozione delle linee - guida per la semplificazione dell'HACCP, riportate nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di conferire l'incarico al Dirigente del Servizio Veterinario regionale di adottare gli atti connessi e susseguenti all'applicazione della presente Deliberazione, ivi compresa la realizzazione del Sistema di Allerta previsto nel *D.Lgs. n. 123/1993*, anche mediante l'utilizzo dei fondi all'uopo assegnati;

### Semplificazione HACCP

Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" dispone che il responsabile dell'industria (ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro), deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

Appare evidente, senza entrare nel merito del campo di applicazione, come le strutture soggette alle regole definite dal Decreto siano estremamente differenti, con problematiche e livelli di rischio igienico sanitari scarsamente riconducibili a modelli predefiniti.

Infatti, il Decreto non fissa dei parametri quantitativi a cui le Mercati ingros. Avezzano "industrie" devono assoggettarsi ma, di fatto, definisce il percorso che il responsabile deve affrontare al fine di garantirsi e garantire l'igienicità del prodotto.

Quanto sopra presuppone che l'autocontrollo, inteso come insieme di procedure, non sia una ricetta per tutte le evenienze, ma debba derivare da un'analisi effettuata "in loco" e quindi costruito "su misura".

Nella Circolare del Ministro della Sanità 7 agosto 1998, n. 11, il principio è ben definito: "A tal fine (autocontrollo) il responsabile deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti operando un'attenta analisi del proprio sistema produttivo e individuando le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici" e aggiunge "Oltre a ciò il sistema deve essere semplice, limitato all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda".

D'altro canto, con la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (comunitaria 1999) è stato dato alle regioni il Compito di individuare le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni e al numero degli addetti.

Tale semplificazione può essere operata basandosi sulla valutazione del rischio in funzione del tipo di manipolazione che viene effettuata.

A tal fine vengono identificate le seguenti tipologie:

- a) industrie dove non vi è alcuna manipolazione dell'alimento e l'alimento stesso non ha bisogno, ai fini della conservazione, di temperatura controllata;
- b) industrie dove non vi è alcuna manipolazione dell'alimento ma l'alimento stesso è deperibile e/o deve essere conservato a particolari temperature;
- c) industrie, esercizi pubblici, aziende agrituristiche in cui vi è una manipolazione dell'alimento per la vendita o la somministrazione al consumatore finale, esclusa la grande distribuzione e la ristorazione collettiva ove si effettuino attività di preparazione.

Le industrie alimentari che fanno riferimento alle tipologie sopra descritte organizzeranno il sistema di autocontrollo secondo le linee di indirizzo allegate.

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'HACCP.

Criteri generali:

1. L'individuazione delle fasi di attività
2. La definizione per ciascuna fase delle misure di controllo applicate e gestite secondo corretta prassi igienica o buone pratiche di lavorazione (GMP)



3. La definizione della natura e frequenza delle verifiche previste sull'efficacia delle misure applicate e di quelle sull'efficienza delle apparecchiature e attrezzature

4. La definizione delle misure da applicare alle non conformità

La documentazione che l'azienda deve tenere riguarderà:

1. Il piano aziendale di autocontrollo/descrizione fasi di attività e modalità applicazione GMP

2. La registrazione/documentazione delle verifiche periodiche e i relativi risultati

3. La registrazione delle non conformità riscontrate e delle misure correttive poste in essere

Premesso quanto sopra, nel sottolineare la necessità di tenere conto della specificità dei diversi settori alimentari nonché della singola azienda, si ritiene opportuno riportare uno schema generale che possa servire da traccia ai fini dell'applicazione del presente atto.

Tipologia a) Industrie dove non vi è alcuna manipolazione dell'alimento e l'alimento stesso non ha bisogno, ai fini della conservazione, di temperatura controllata.

Descrizione delle seguenti fasi di attività:

1) Approvvigionamento/Fornitura

a) modalità di approvvigionamento/fornitura;

b) documentazione (raccolta dei documenti commerciali di scorta, fatture)

c) eventuali garanzie richieste con descrizione delle modalità di verifica o di riscontro

2) Accettazione delle merci

a) verifica integrità confezioni

b) verifica regolarità etichettatura

c) verifica omogeneità lotto e corrispondenza con documento commerciale

d) verifica tempo massimo di conservazione

3) Gestione operativa

a) verifica delle garanzie dei fornitori

b) gestione del tempo massimo di conservazione

c) gestione delle non conformità all'accettazione

d) gestione prodotti oltre tempo massimo di conservazione

e) gestione idonea conservazione

f) verifica periodica integrità confezioni e anomalie contenuto (ove necessario)

g) garanzia rintracciabilità dei lotti (depositi e grossisti)

4) Igiene dei locali

a) modalità di pulizia

b) lotta insetti - disinfestazione

c) lotta roditori - derattizzazione

Documentazione obbligatoria:

1) piano aziendale di autocontrollo/descrizione fasi di attività e modalità applicazione GMP;

2) registrazione/documentazione relativa al punto 1a), ed alle verifiche periodiche di cui ai punti 4b) e 4c);

3) Registrazione delle non conformità riscontrate e delle misure poste in essere.

**LINEE GUIDA  
VINCOLANTI PER IL RICONOSCIMENTO  
DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI  
DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE  
ALIMENTARI.**

**1) Ambito di applicazione**

1.1 Le presenti disposizioni si applicano per il riconoscimento:

a) dei laboratori *non annessi alle industrie alimentari*;



b) dei laboratori *annessi* alle industrie alimentari che effettuano analisi anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi

che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo sia secondo la normativa a carattere verticale (D.L.vo 530/92, 531/92, 537/92, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR 495/97, 309/98) nonché dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (DPR 131/98) sia ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 155/97.

## 2) Criteri generali e requisiti minimi

2.1 I laboratori di cui al paragrafo 1, di seguito indicati come "laboratori", devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'Allegato I del decreto del Ministro della Sanità 5 agosto 1999.

2.2 I laboratori di cui al punto 2.1 devono essere accreditati secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003.

2.3 I laboratori che svolgono attività analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni.

2.4 I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui all'Accordo del 17 giugno 2004 sancito tra Stato, Regioni e Province autonome recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo", o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui al punto 2.2, se operante in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Devono inoltre tenere a disposizione delle Asl territoriali competenti e degli enti /organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. È facoltà del Servizio Veterinario regionale estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.

## 3) Registro regionale

3.1 Presso il Servizio Veterinario della Regione è istituito un Registro regionale dei laboratori di cui al paragrafo 1, presenti sul territorio regionale, che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui al paragrafo 2.

3.2 L'iscrizione nel Registro regionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3.3 Il Servizio Veterinario regionale, con cadenza annuale, provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro regionale, dandone comunicazione al Ministero della Salute. La Regione provvede altresì a comunicare al Ministero della Salute ogni cancellazione ed ogni nuova iscrizione nel Registro regionale.

3.4 I laboratori verranno iscritti nell'apposito Registro regionale, previo accertamento della conformità della documentazione prodotta. La Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche ispettive.

3.5 L'istanza di riconoscimento con relativa iscrizione nel Registro regionale deve essere presentata:



- a) dai legali rappresentanti dei laboratori *già inseriti in via provvisoria* nell'elenco predisposto dal Ministero della Salute ai fini dell'autocontrollo degli alimenti di origine animale regolamentati da normativa a carattere verticale (D.L.vo 530/92, 531/92, 537/92, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR 495/97, 309/98) nonché dei prodotti destinati all'alimentazione particolare (D.L.vo 131/98);
- b) dai legali rappresentanti dei laboratori *che già effettuano* analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 155/97;
- c) dai legali rappresentanti dei laboratori *che intendono effettuare* analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti di origine animale regolamentati da normativa a carattere verticale D.L.vo 530/92, 531/92, 537/97, 286/94, 65/93, DPR 54/97, 607/96, DM 14 giugno 1996, DPR 495/97, 309/98) nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (D.L.vo 131/98 e/o ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 155/97.

#### 4) Procedure per il riconoscimento

4.1 Per il riconoscimento del laboratorio il rappresentante legale deve rivolgere alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario, per il tramite della Asl territorialmente competente, istanza in carta da bollo, redatta secondo il modello allegato B (in doppia copia, di cui l'originale per la Regione Abruzzo e la copia per la Asl), e corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione firmata, ai sensi della L.241 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal Direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del Decreto del Ministero della Sanità 5 agosto 1999;
- b) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dall'autorità competente;
- c) certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- d) specificazione delle tipologie dei controlli analitici (elencare quale determinazioni vengono effettuate, su quali matrici si eseguono tali analisi, i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o metodi interni) che il laboratorio effettua;
- e) relazione tecnica riguardante la struttura e l'organizzazione del laboratorio, comprendente:
  - 1) la dotazione strumentale
  - 2) il personale con le relative qualifiche professionali
  - 3) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione;
- f) ricevuta del versamento di € 1.032, 91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale n.208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – l'AQUILA, con la seguente causale: riconoscimento laboratorio che effettua analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari;
- g) manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio;
- h) copia del certificato di accreditamento secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati. Tale certificato deve essere riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nel Registro regionale.

4.2 Il Servizio Veterinario iscrive il laboratorio nel Registro regionale, previo accertamento della conformità della documentazione prodotta, assegnando un numero di riconoscimento composto da una sequenza alfanumerica (13/000/LAB), distinta in tre parti, di cui la prima, solo numerica, consente di individuare la Regione, la seconda, sempre solo numerica, consente di individuare il numero di registrazione del laboratorio attribuito in ordine cronologico di iscrizione, la terza solo letterale, è riferita all'individuazione della categoria "laboratori".

#### 5) Procedure per le variazioni successive al riconoscimento



5.1 Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario per il tramite della Asl territorialmente competente:

- variazione della ragione sociale
- variazione della sede del laboratorio
- nomina di un nuovo responsabile del laboratorio o del legale rappresentante
- nuove procedure di prova, analisi, ecc.
- modifiche strutturali

5.2 Le relative comunicazioni vanno effettuate su carta legale conforme ai modelli di cui agli allegati C,D,E,F,G delle presenti procedure, allegando ricevuta di versamento di euro 103,29 sul c/c postale 208678, specificando nella causale: variazione dati laboratorio e allegando altresì tutti gli altri documenti richiesti a seconda del tipo di variazione che ha avuto luogo così come indicato sempre negli allegati C,D,E,F,G. Il Servizio Veterinario regionale, accertata la regolarità della documentazione inviata, provvederà ad aggiornare, nell'ambito dell'elenco regionale, i dati relativi al laboratorio interessato dalle variazioni.

5.3 Il legale rappresentante del laboratorio è inoltre tenuto a comunicare al Servizio Veterinario per il tramite della Asl territorialmente competente:

- la modifica, l'acquisto o la dismissione di apparecchiature;
- gli aggiornamenti del manuale di qualità;
- variazione dell'elenco delle prove o gruppi di prove accreditate.

## 6) Verifiche ispettive

6.1 I legali rappresentanti dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione nel cui Registro risultano inseriti, l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui al paragrafo 2, punto 2.2.

6.2 Il Ministero della Salute può effettuare in qualunque momento, con la Regione Abruzzo, sopralluoghi presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui al paragrafo 2.

## 7) Norme transitorie

- *Decorrenza*

I legali rappresentanti dei laboratori di cui alle lettere a) e b) paragrafo 3, punto 3.5 già operanti ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari sul territorio regionale, devono presentare l'istanza di riconoscimento e relativa iscrizione nel Registro regionale entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

- *Laboratori non aventi sede in Abruzzo*

I laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, non aventi sede in Abruzzo, possono operare sul territorio regionale alle stesse condizioni previste dal presente atto per i laboratori abruzzesi.

Qualora la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza non abbia ancora regolamentato il settore il Responsabile legale del laboratorio interessato dovrà inviare apposita richiesta alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario, corredata della documentazione di cui al paragrafo 4, punto 4.1, con esclusione del versamento sempre previsto al punto 4.1.

- *Certificato di accreditamento*



I laboratori che non risultano accreditati secondo quanto previsto al paragrafo 2, punto 2.2, possono essere iscritti provvisoriamente nel Registro regionale presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

In ogni caso l'accREDITAMENTO dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data d'iscrizione nel Registro regionale.

Il mancato accREDITAMENTO del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti, comportano la cancellazione d'ufficio dal Registro regionale, senza la possibilità di reiterare l'istanza d'iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'ottenimento dell'accREDITAMENTO di cui al paragrafo 2, punto 2.2.



**ALLEGATO B**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo, n.74  
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_  
 Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
 Animale

**Oggetto: Riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
 rappresentante  
 della ditta/società \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Chiede che**

il laboratorio \_\_\_\_\_ sito in Via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ venga riconosciuto, e  
 conseguentemente iscritto nello specifico Registro regionale, per effettuare analisi nell'ambito delle  
 procedure per l'autocontrollo ai sensi delle seguenti normative(\*):

- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.530
- D.Lgs 30 dicembre 1992, n.531
- D.Lgs 30 dicembre 1993, n.537
- D.Lgs 4 febbraio 1993, n.65
- D.Lgs 18 aprile 1994, n.286
- DMS 14 giugno 1996
- D.P.R. 17 ottobre 1996, n.607
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54
- D.Lgs 26 maggio 1997, n.155
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495
- D.P.R. 19 gennaio 1998, n.131
- D.P.R. 3 agosto 1998, n.309

\*(barrare la normativa che interessa)

Si impegna a comunicare alla Regione, per il tramite della ASL competente, ogni variazione relativa a: ragione sociale, sede del laboratorio, rappresentante legale, responsabile di laboratorio, attività svolta, strutture e attrezzature del laboratorio; si impegna inoltre a comunicare gli aggiornamenti del manuale di qualità, l'elenco aggiornato delle prove o gruppi di prove accreditate, e l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento.



Allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- a) dichiarazione firmata ai sensi della L.241 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'Allegato II del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.120, così come sostituiti dai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministero della sanità 5 agosto 1999;
- b) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dall'autorità competente;
- c) certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- d) specificazioni delle tipologie dei controlli analitici (elencare quali determinazioni vengono effettuate, su quali matrici si eseguono tali analisi; i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o interni) che il laboratorio effettua,
- e) relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, comprendente:
  - 1) la dotazione strumentale
  - 2) il personale con le relative qualifiche professionali
  - 3) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione
- f) ricevuta del versamento di € 1032,91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale n. 208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – L'Aquila
- g) manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio;
- h) copia del certificato di accreditamento secondo la norma EN 45001 così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nell'elenco regionale.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante



**ALLEGATO C**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo, n.74  
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
 Animale

**Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
 legale rappresentante del laboratorio \_\_\_\_\_

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le  
 industrie alimentari con il numero \_\_\_\_\_

**Comunica che**

La ragione sociale del laboratorio su indicato è cambiata in \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono  
 invariati.

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- atto notarile attestante il cambio di ragione sociale
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio





**ALLEGATO D**  
(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
Direzione Sanità Servizio Veterinario  
Via Conte di Ruvo, n.74  
65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_  
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
Animale

**Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
legale\_rappresentante del laboratorio \_\_\_\_\_

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le  
industrie alimentari con il numero \_\_\_\_\_

**Comunica che**

il laboratorio ha cambiato

- sede legale  
 sede operativa

La nuova sede \_\_\_\_\_ è in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati.

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n. 208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio
- relazione tecnica\* riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta:
  - a) il personale e le relative qualifiche
  - b) la dotazione strumentale
  - c) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione

\* (la relazione tecnica è da allegare solo nel caso di cambio sede operativa)



**ALLEGATO E**

(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo, n.74  
 65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
 Animale

**Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
 legale rappresentante/responsabile del laboratorio \_\_\_\_\_

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le  
 industrie alimentari con il numero \_\_\_\_\_

**Comunica di**

aver assunto la legale rappresentanza / la direzione del su indicato laboratorio in sostituzione del  
 Sig. \_\_\_\_\_

a far data dal \_\_\_\_\_

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono  
 invariati.

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio





**ALLEGATO F**  
(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
Direzione Sanità Servizio Veterinario  
Via Conte di Ruvo, n.74  
65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
Animale

**Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
legale rappresentante del laboratorio \_\_\_\_\_

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le  
industrie alimentari con il numero \_\_\_\_\_

**Comunica che**

il su indicato laboratorio ha aggiunto all'elenco delle disposizioni legislative ai sensi delle quali può  
effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari anche la seguente normativa:

- o D.Lgs 30 dicembre 1992, n.530
- o D.Lgs 30 dicembre 1992, n.531
- o D.Lgs 30 dicembre 1993, n.537
- o D.Lgs 4 febbraio 1993, n.65
- o D.Lgs 18 aprile 1994, n.286
- o DMS 14 giugno 1996
- o D.P.R. 17 ottobre 1996, n.607
- o D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54
- o D.Lgs 26 maggio 1997, n.155
- o D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495
- o D.P.R. 19 gennaio 1998, n.131
- o D.P.R. 3 agosto 1998, n.309

\*(barrare la normativa che interessa)

Si **chiede** pertanto che il laboratorio venga riconosciuto anche ai sensi della su indicata norma con  
conseguente aggiornamento dei dati nel Registro regionale.

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale:  
Variazione dati laboratorio
- certificato di accreditamento riferito alle singole prove o gruppi di prove per cui si chiede il nuovo  
riconoscimento
- relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta
  - a) il personale e le relative qualifiche
  - b) la dotazione strumentale
  - c) la planimetria\* dei locali con indicata la loro destinazione
    - aggiornamento del manuale di qualità

\* (con gli opportuni riferimenti a modifiche strutturali, se apportate)





**ALLEGATO G**  
(facsimile istanza in bollo)

Regione Abruzzo  
Direzione Sanità Servizio Veterinario  
Via Conte di Ruvo, n.74  
65100 PESCARA

Per il tramite

AUSL \_\_\_\_\_

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine  
Animale

**Oggetto: Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. Variazione dati laboratorio.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
legale rappresentante del laboratorio \_\_\_\_\_

iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le  
industrie alimentari con il numero \_\_\_\_\_

**Comunica che**

il su indicato laboratorio ha subito le seguenti modifiche strutturali \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Si allega alla presente istanza:

- marca da bollo di valore corrente
- ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati laboratorio
- relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta
  - a) il personale e le relative qualifiche
  - b) la dotazione strumentale
  - c) la planimetria\* dei locali con indicata la loro destinazione

\* (con gli opportuni riferimenti alle modifiche strutturali apportate)



## Valutazione del Rischio e categorizzazione delle strutture alimentari

Le tecniche della valutazione del rischio e le procedure per la categorizzazione delle imprese alimentari sono riportate e illustrate nelle linee guida della delibera GR n° 100 dell' 11/02/2008 a cui si rimanda per ogni approfondimento.

In questa sede vogliamo ricordare come la valutazione del rischio per la categorizzazione delle attività alimentari passa attraverso la individuazione dei fattori di rischio e il loro ordinamento in un elenco con l'attribuzione di un valore espresso in cifre e quindi assegnare di conseguenza una graduatoria dei fattori e quindi del rischio attribuito a ogni singola attività. Ogni Az. ASL effettua la valutazione del rischio sulle strutture del settore alimentare di propria competenza e sulla base di essa svolge il numero dei controlli assegnati per raggiungere le percentuali o il numero dei controlli previsti dalla programmazione nazionale o regionale.

### PROCEDURE PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO E PROFILASSI DELLA TRICHINOSI E DELL'ECHINOCOCCOSI/IDATIDOSI (LR 23 dicembre 2004 n. 50, come modificata dalla L.R. 10 marzo 2008, n. 43 e Delib G.R. 2490/1999)

- 1)** I Sindaci, sentiti i competenti Servizi Veterinari delle Aziende U.U.S.S.L.L., devono provvedere ad autorizzare nel periodo che va dal 1° dicembre al 28 febbraio di ogni anno, la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare, individuando i luoghi riservati alle visite ispettive della carni e stabilendo un calendario per l'espletamento dei predetti controlli; resta inteso che le carni non possono essere immesse nel circuito commerciale, ma destinate all'esclusivo consumo familiare;
- 2)** il servizio di ispezione delle carni deve essere effettuato da medici veterinari dipendenti delle Aziende U.U.S.S.L.L.. Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti, precisando che l'incarico assume carattere specifico di rapporto libero-professionale;
- 3)** I proprietari di suini che intendano usufruire della possibilità di macellare a domicilio, dopo aver ottemperato ai previsti adempimenti amministrativi - ferme restando le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e dell'echinococcosi/idatidosi - devono sottoporre i visceri degli animali macellati ai seguenti controlli;
  - a)** esame visivo della lingua e parte della gola. Asportazione delle amigdale;
  - b)** esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
  - c)** esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare ;
  - d)** esame visivo del diaframma, del fegato, dei linfonodi periportal; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritone
- 4)** la macellazione degli animali deve avvenire, di norma, negli impianti autorizzati, agevolando l'utilizzo degli stessi anche mediante sedute separate e al di fuori del consueto orario di funzionamento: ove ciò non fosse possibile, i Sindaci autorizzano la macellazione a domicilio;
- 5)** i comuni interessati avranno cura di garantire la possibilità di effettuare i controlli sanitari all'interno di strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi Veterinari delle Aziende U.U.S.S.L.L. territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di organi che, ove sequestrati, devono essere distrutti in conformità delle norme previste dal Reg. 1774/02 e successive modificazioni;
- 6)** nei giorni che precedono la macellazione, l'allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario della Az. U.S.L. competente, ogni eventuale alterazione fisio-patologica dell'animale. Lo stesso



Servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione;

**7)** i servizi veterinari preposti, ognuno per la propria competenza, dovranno intensificare i controlli, onde scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati altresì di inviare al Servizio Veterinario Regionale tutta la documentazione delle attività svolte, entro il trenta aprile di ogni anno, avendo cura, altresì, di inserire i dati in BDR

**8)** in caso di sospetto, l'intera carcassa ed organi, devono essere sottoposti ad ispezione e, al riguardo, vanno effettuati tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Qualora le carni venissero dichiarate non idonee, dovranno essere sequestrate e distrutte;

**9)** in caso di eventuale positività all'esame trichinoscopico, le carni dovranno essere avviate a distruzione. In nessun caso comunque, potranno essere utilizzate per l'alimentazione umana;

**10)** la tariffa da applicare per l'ispezione sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2183 del 15.10.1999;

**CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE DEI  
MOLLUSCHI NELLE ACQUE ANTISTANTI LA COSTA DELLA  
REGIONE ABRUZZO AI SENSI DEL D. L.VO 30.12.92 N. 530  
ED APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA. INTEGRAZIONI  
ALLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1713 DEL 1 O LUGLIO 1998**

*(Estratto dalla Delibera GR 929 del 28.06.2000)*

Visto il D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 530;

Vista la Legge Regionale n. 55 del 22 agosto 1994;

Vista la deliberazione di G.R. del 07.03.1996 n. 757 .concernente «Istituzione Commissione Permanente per l'attuazione del D. L.vo n. 131 del 27.01.1992 in attuazione della Direttiva 79/923/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, nonché dell'applicazione del D. L.vo n. 530 del 30.12.1992, in attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi

Considerato che deve essere ancora emanato il regolamento di esecuzione del D. L.vo 30.12.1992 n. 530 così come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto stesso

Ritenuto di dover provvedere alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi - anche in attesa della emanazione del regolamento esecutivo sopra citato - utilizzando le indicazioni comunque fissate dalla vigente normativa;

Visto il Verbale di riunione della Commissione Tecnica Permanente - riunitasi in data 27.03.2000 - allegato alla presente Deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale

Visto che la Regione Abruzzo ha comunque provveduto - con Deliberazione di G.R. n. 1713 del 10 luglio 1998 - a classificare le zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi

Tenuto conto pertanto, che la classificazione attualmente in vigore non contempla le specie di molluschi, gasteropodi, echinodermi e tunicati, per le zone d'acqua situate oltre i 3000 metri nelle quali tali specie non vengono raccolte dalle imbarcazioni del tipo CCvongolare", ma quasi esclusivamente da pescherecci con reti a strascico;

Considerato che le specie predette sono raccolte in zone situate ad una considerevole distanza dalla costa e che, come tali, non dovrebbero essere soggette all'influenza di significative fonti di inquinamento;

Ritenuto quindi che le stesse zone possano essere considerate quali zone di riproduzione di tipo ccA", attivando al tempo stesso, a livello regionale, un sistema di controlli successivi allo sbarco, così come di seguito indicato nel presente atto

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla vigente normativa;



Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 15 maggio 1997 n. 127;

#### **DELIBERA**

*per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto*

- 1) di classificare quali zone di produzione di tipo "A", le zone situate oltre m. 3000 dalla costa in cui è consentita la raccolta da parte dei pescherecci delle specie indicate nell'Allegato "A", ed il loro successivo utilizzo per il consumo umano diretto;
- 2) ai fini della loro commercializzazione, i lotti delle specie in parola prelevati dalle zone di produzione di cui al precedente punto 1), dovranno essere sottoposti alle disposizioni previste dal D. Lgs. 530/92, ivi compresa la compilazione del documento di registrazione indicato, al Cap. II punto 6 dell'allegato al D. Lgs. stesso;
- 3) per le specie sopra richiamate dovrà essere predisposto il seguente sistema di sorveglianza
  - allo sbarco o presso il centro di spedizione in cui vengono conferite, dovrà effettuarsi un campionamento allo scopo di verificare che i parametri biotossicologici (solo per molluschi bivalvi), microbiologici e chimici, siano conformi alle norme previste dal D. Lgs. 530/92; tale campionamento - che verrà esaminato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - sarà realizzato da ciascuna AUSL costiera: a cadenza trimestrale per le specie di cui ai punti da 1 a 8 e a cadenza semestrale per le specie di cui ai punti da 9 a 16;
  - nel caso l'esito delle suddette analisi risultasse sfavorevole, il Servizio Veterinario della AUSL competente dovrà adottare i seguenti provvedimenti:
    - a) comunicare immediatamente al Servizio Veterinario Regionale il risultato delle analisi, per consentire a quest'ultimo di assumere le eventuali conseguenti determinazioni del caso
    - b) vietare la raccolta della/e specie con esito analitico sfavorevole, per la durata di almeno gg. 30 dalla comunicazione del risultato delle analisi da parte del laboratorio incaricato;
    - c) sulle base dei dati che i centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente - ai sensi del Cap. II punto 6 e Cap. IV, § IV punto 4 del D. Lgs. 530/92 - dovrà rintracciare il lotto e le partite della/e specie di cui alla precedente lettera b);
    - d) allo scadere dei 30 gg. suddetti, la commercializzazione della/e specie interessata/e dal divieto di cui alla lettera b), potrà nuovamente essere autorizzata previo esito analitico favorevole di ulteriore campionamento;
- 4) non rientrano nella presente classificazione, i banchi naturali di molluschi bivalvi che crescono nelle parti sommerse delle strutture AGIP off-shore e negli allevamenti a mare, per la cui classificazione dovranno essere adottati piani di campionamento specifici
- 5) di incaricare il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo all'adozione degli atti connessi alla presente Deliberazione;
- 6) di approvare il programma di allerta e controllo sulle zone di produzione dei molluschi (allegato B);

#### **ALLEGATO A**

Le zone di produzione, situate oltre i m. 3000 di distanza dalla costa delle sottoelencate specie di molluschi bivalvi, tunicati e gasteropodi marini:

##### **Molluschi bivalvi**

1. *Ostrea spp.*
2. *Crassostea spp*
3. *Clamis spp*
4. *Pecten spp.*
5. *Venerupis spp*
6. *Cerastoderma edule*
7. *Acanthocardia spp.*
8. *Pinna nobilis*



**Echinodermi**

9. *Paracentrotus lividus*

**Tunicati**

10. *Microcosmus spp*

11. *Phallusia spp*

12. *Halocynthia spp*

**Gasteropodi marini**

13. *Murex spp.*

14. *Nassa mutabilis*

15. *Aporrhais pes pellicani*

16. *Cassidaria echinophora*

**ALLEGATO B**

La classificazione delle zone di produzione dei banchi naturali di molluschi bivalvi, approvata con Deliberazione eli Giunta Regionale n° 1731 del 1 luglio 1998 e la successiva predisposizione del Piano di Sorveglianza da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la sua adozione, nell'ambito delle predette zone, hanno evidenziato la necessità di assicurare a tutti gli operatori ed ai sanitari responsabili della tutela della salute pubblica, un quadro di riferimento per la procedura di allerta necessaria in caso di referto negativo del laboratorio o esito sfavorevole del controllo sanitario.

In tale contesto e nel quadro delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 123/93 sono state individuate le fasi – qui di seguito riportate – così come discusse ed approvate dal Comitato Permanente istituito con deliberazione di Giunta DGR n. 757/96, nel corso della riunione del 27 marzo 2000.

**SISTEMA DI CONTROLLO E DI ALLERTA  
PER I MOLLUSCHI BIVALVI**

- a) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, comunicherà alla Regione (Direzione Sanità Servizio Veterinario), al Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente per territorio, al Sindaco del comune interessato ed alla Capitaneria di Porto, l'esito sfavorevole degli esami analitici effettuati sui molluschi;
- b) la Regione, con proprio atto (Ordinanza del Dirigente del Servizio Veterinario), dispone o la sospensione temporanea della pesca nella zona di mare interessata oppure il declassamento della zona, stessa (in ragione della tipologia di non conformità riscontrata); dispone inoltre, su richiesta degli interessati, un programma di ulteriore campionamento informandone contestualmente la Capitaneria di Porto;
- c) nel caso che i controlli periodici effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nell'ambito del piano di sorveglianza della mappa delle acque marine - evidenzino una "non conformità", le ipotesi sono le seguenti
  - l. a richiesta degli operatori del settore o soggetto interessato, viene adottato un piano di campionamento quindicinale; autorizzato dalla Regione (Servizio veterinario) e, nel caso due controlli consecutivi diano esito favorevole, le restrizioni imposte vengono revocate;



2. se nel corso degli esami periodici effettuati (ogni 3 mesi) dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale venissero riscontrati dei valori alterati, i provvedimenti restrittivi permangono, mentre vengono revocati se l'esito del controllo risultasse favorevole.

## **PROGRAMMA DI CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA PER LE ZONE DI PRODUZIONE DEI CANNOLICCHI (ENSIS MINOR E SOLEN VAGINA - SPP)**

### **PREMESSA**

La Regione Abruzzo, su richiesta del Consorzio dei pescatori (Co. Ge. Vo. Abruzzo) ha riunito la Commissione delle Acque Salate che, nelle sedute del 21/10/2004 e del 4/11/2004, alla luce delle disposizioni sanitarie previste dal D.Lgs n. 530/92 e del D.M. 1995 nonché dal D. Lgs. n. 152/1999, ha deciso una classificazione provvisoria per le zone di produzione, al fine di consentire la raccolta dei Cannolicchi nel tratto di costa antistante la regione.

Deve essere rimarcato che sono stati già condotti, a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, una serie di controlli su tredici diversi punti, che hanno evidenziato una sostanziale variabilità dei dati, con aree conformi e aree i cui parametri sono al di sopra dei limiti di legge per la categoria "A".

Si sono presi anche in considerazione alcuni aspetti che riguardano la depurabilità delle specie in parola e, secondo il parere della Commissione, tali specie risultano sì depurabili, però scarsamente vitali, verificandosi spesso, durante il processo di depurazione, la morte del mollusco.

Come specificato nell'indagine condotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, trasmesso con nota n° 3421 del 2 aprile 2004, nella provincia di Chieti, su quattro punti di campionamento, tre sono risultati conformi e quindi di tipo "A", mentre uno è risultato di tipo "B". Nella provincia di Teramo 4 sono risultati non conformi; 3 sono risultati conformi quindi di tipo "A" e 2 non sono stati classificati per mancanza di prodotto.

Alla luce di questi risultati, la Commissione Tecnica Permanente ha proposto di procedere ad un periodo di indagine transitorio che consenta comunque di raccogliere il prodotto, di controllarlo e quindi di esitarlo al consumo.

Naturalmente questo tipo di controllo riguarderà tutte le specie di Cannolicchi presenti nel tratto di costa Abruzzese.

Per la sua natura, il mollusco cresce nella sabbia e, conseguentemente, nel tratto di costa sotto i 500 metri; pertanto ai sensi della normativa vigente non sarà possibile raccogliarlo nei periodi di blocco dovuti alla balneazione.

### **ORGANIZZAZIONE**

Per il periodo transitorio di 4 mesi, decorrenti dalla data di approvazione del presente programma da parte della Giunta Regionale, si provvederà ad effettuare il prelievo di un campione conoscitivo sul prodotto pescato di una zona rappresentativa a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende USL area "B", ogni settimana, di regola il lunedì o il martedì. Tali campioni saranno inviati, per le indagini analitiche, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo.

Il quantitativo da campionare è di Kg 1 per gli esami microbiologici e Kg, 1 per metalli pesanti e radioattività.

Il campione sarà rappresentativo di un tratto di costa, avendo cura di indicare le coordinate geografiche del tratto di provenienza del pescato (*ad esempio: fiume salinello* - il tratto utile per il campionamento avrà un'estensione di 1000 metri partendo da 2000 metri a nord e fermandosi a 1000 metri a nord dalla foce del fiume. Analogamente si procederà nel tratto a sud della foce del fiume, e così via).

Se gli esami daranno esito favorevole il prodotto sarà esitato in commercio e se, viceversa, sarà sfavorevole, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise invierà copia del referto analitico al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L., alla Regione, al Sindaco del Comune di competenza ed alla Capitaneria di Porto.



I provvedimenti da adottare in caso di prodotto non conforme sono:

1. Sequestro del prodotto da parte della Azienda USL con Ordinanza di distruzione;
2. Determina del Dirigente del competente servizio della Direzione Sanità – Servizio Veterinario - della Regione per il blocco della zona di pesca;
3. Ordinanza del Sindaco per la distruzione del prodotto.

La revoca dei provvedimenti restrittivi operati della Regione Abruzzo sarà possibile a seguito di due successivi controlli favorevoli, fatti a distanza di sette giorni l'uno dall'altro, sullo stesso tratto di mare. I campioni devono essere inviati al laboratorio scortati dal documento di trasporto e dal certificato sanitario.

Successivamente al periodo transitorio di indagine, la Commissione delle Acque Salate, si riunirà per l'esame definitivo dei dati e per la proposta dei provvedimenti definitivi per la classificazione delle zone di produzione dei Cannolicchi.

## PIANO REGIONALE DI CONTROLLO RADIOATTIVITA' DA MATRICI ALIMENTARI

### Calendario degli accertamenti

Il programma degli accertamenti per il Piano della Radioattività da matrici alimentari prevede, nella Regione Abruzzo, l'esame di un numero di campioni che è possibile rilevare nelle tabelle allegate al Piano di cui trattasi.

Nella **Tabella A** sono riportate:

- le matrici alimentari ed il numero di esami da effettuarsi a cura dell' Agenzia Regionale Tutela Ambiente, che esaminerà i campioni inviati dalle AA.UU.SS.LL. della provincia di Chieti e Pescara;
- le matrici alimentari ed il numero di esami da effettuarsi a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che esaminerà i campioni inviati dalle AA.UU.SS.LL. della provincia di L'Aquila e di Teramo.

Nella **Tabella 1** sono indicate le matrici alimentari da sottoporre a campionamento ed il numero dei prelievi che ciascuna A.U.S.L. deve effettuare.

Nella **Tabella 2** sono riportati, oltre alle matrici ed al numero dei prelievi, anche la quantità di prodotto da prelevare e i luoghi presso cui effettuare i prelievi stessi, distinti per Azienda U.S.L.

Nelle Tabelle sopra citate è indicato il numero minimo dei prelievi da effettuare; qualora invece i Servizi tecnici delle AA.UU.SS.LL. decidessero di dover aumentare il loro numero, è necessario stabilire accordi preventivi con il laboratorio analisi incaricato di effettuare gli accertamenti analitici.

Onde evitare disguidi, occorre che il campione prelevato sia accompagnato al laboratorio da una scheda, sulla quale sia indicato che trattasi di prelievo effettuato per gli accertamenti relativi al Piano di Controllo Radioattività da matrici alimentari.

Le operazioni di prelievo devono concludersi entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

PianoRadioattivitàda MatriciAlimentari

TEL. 0857672726

FAX. 0857672637

### TABELLA A **TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI E QUANTITA' DI ESAMI DA EFFETTUARSI A CURA DELL'A.R.T.A. DI PESCARA E DELL'I.Z.S. DI TERAMO**

ALIMENTI	A.R.T.A.	I.Z.S.
	Numero esami	Numero esami
Acqua potabile	2	-
Latte vaccino	12	-
Latte in polvere	1	-
Carne bovina	4	4
Carne suina	4	4
Pollame	4	4
Lattuga	1	1



Patate	-	1
Frutta fresca	4	12
Grano duro	4	4
Grano tenero	4	4
Farina grano tenero	2	2
Formaggio (pecorino abruzzese)	2	2
Miele	2	-
Omogeneizzati	2	-
Pasta alimentare	2+2	2+2
Pane locale	2	2
Pastina neonati	-	1
Particolato atmosfer.	365	-
Pesce di Mare	2	2
Deposizione al suolo	12	-
Molluschi	-	4
Funghi Selvatici	2	4
Vino	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>437</b>	<b>57</b>

**TABELLA 1**

**TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI E QUANTITA' DI PRELIEVI  
EFFETTUATI DALLE AZIENDE U.U.S.S.L.L.  
DELLA REGIONE ABRUZZO**

ALIMENTI	Numero prelievi A.U.S.L. di:					
	Pescara	Chieti	L'Aquila	Teramo	Lan-Vasto	Avez-Sulm
Latte vaccino	6	6	-	-	-	-
Latte in polvere	-	1	-	-	-	-
Carne bovina	2	2	2	2	-	-
Carne suina	2	-	-	2	2	-
Pollame	2+2	-	-	4	-	-
Lattuga	1	-	-	1	1	1
Pane locale	1	-	1	1	1	-
Patate	-	-	-	-	-	1
Pesce di mare	2	-	-	2	-	-
Frutta fresca	4	-	-	4	4	4
Formaggio (Pec. Abruzzese)	1	-	1	1	-	1
Grano duro	2	2	2	2	-	-
Grano tenero	2	2	2	2	-	-
Farina grano tenero	2	2	-	-	2	-
Pasta alimentare	-	2+2	-	-	2+2	-
Omogeneizzati	1	-	-	1	-	-
Miele	-	1	1	1	-	1
Pastina neonati	-	-	-	1	-	-
Particolato atmosfer.	365	-	-	-	-	-
Dep. al suolo	12	-	-	-	-	-
Molluschi	-	-	-	2	2	-
Funghi Selvatici	1	1	1	1	1	1
Vino locale	-	1	1	-	1	1
<b>Totale</b>	<b>408</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>10</b>



**TABELLA 2****Prelievi U.S.L. di Pescara**

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Latte vaccino	6	litri 2	Grande distribuzione
Carne bovina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat.Com.le Pescara
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Di Leonardo – Pianella
Pollame	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Diodoro srl-Colangelo P
Lattuga	1	Kg.2	Merc.ortofrutt.-Pescara
Frutta fresca	4	Kg.2	Merc.ortofrutt.-Pescara
Grano duro	2 (2 campioni)	Kg.2	Pescara
Grano tenero	2 (2 campioni)	Kg.2	Pescara
Farina grano tenero	2	Kg.2	Tomei – Rosicano
Omogeneizzati	1	1 conf. per ogni genere	Supermercati – Pescara
Particolato atmosf.	365		C.R.R. – Pescara
Deposiz.ne al suolo	12		C.R.R. – Pescara
Funghi Selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Pane locale	1	Kg.2	Locale
Pesce di mare	2	Kg.2	Locale
Formaggio (P. A.)	1	Kg.2	Locale

**Prelievi U.S.L. di Chieti**

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Latte vaccino	6	litri 2	I.L.C.A. – Chieti
Latte in polvere	1	1 conf. x ogni 500gr.	Cat. grande distr.Chieti
Carne bovina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat.Com.le – Chieti
Grano duro	2 (2 campioni)	Kg.2	Chieti
Grano tenero	2 (2 campioni)	Kg.2	Chieti
Farina grano tenero	2	Kg.2	Alimonti-Guardiagrele
Pasta alimentare	2	Kg.2 (partite diverse)	Spiga-S.Giovanni Teat.
Pasta alimentare	2	Kg.2 (partite diverse)	Maiella - Fara F. Petri.
Funghi Selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Miele	1	Kg.2	Locale
Vino locale	1	L.2	Locale

**Prelievi U.S.L. di L'Aquila**

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne bovina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Mattat Cagnano e Paganica
Grano duro	2 (2 campioni)	Kg.2	L'Aquila
Grano tenero	2 (2 campioni)	Kg.2	L'Aquila
Funghi Selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Pane locale	1	Kg.2	Locale
Formaggio (P.A.)	1	Kg.2	Locale
Miele	1	Kg.2	Locale
Vino locale	1	L.2	Locale



**Prelievi U.S.L. di Teramo**

ALIMENTI	N. PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne bovina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Carne suina	2	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Pollame	4	Kg.5-6 (capi diversi)	Teramo
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Teramo
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Teramo
Grano duro	2 (2 campioni)	Kg.2	Teramo
Grano tenero	2 (2 campioni)	Kg.2	Teramo
Pastina neonati	1	Kg.2	Supermercati - Teramo
Molluschi	2	Kg.20 vari punti coltivaz.	Grandi allev.-Giulianova
Funghi Selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Pane locale	1	Kg.2	Locale
Pesce di mare	2	Kg.2	Locale
Formaggio (P.A.)	1	Kg.2	Locale
Miele	1	Kg.2	Locale
omogeneizzati	1	1 conf. per ogni genere	Supermercati -Teramo

**Prelievi U.S.L. di Lanciano-Vasto**

ALIMENTI	N. PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Carne suina	1	Kg.5-6 (capi diversi)	Pocetti - Fossacesia
Carne suina	1	Kg.5-6 (capi diversi)	Centro Macellazione F.Ili D'Addario - Gissi
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Lanciano
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Lanciano
Farina grano tenero	2	Kg.2	Mercato - Vasto
Pasta alimentare	2	Kg.2 (partite diverse)	De Cecco-Fara S.Martino
Pasta alimentare	2	Kg.2 (partite diverse)	Del Verde-Fara S.Martino
Molluschi	2	Kg.20 vari punti coltiv.	All. Acquachiarà srl- Vasto
Funghi Selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Pane locale	1	Kg.2	Locale
Vino locale	1	L.2	Locale

**Prelievi U.S.L. di Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro**

ALIMENTI	N.ro PRELIEVI	QUANTITA'	PROVENIENZA
Lattuga	1	Kg.2	Mercati ingros. Avezzano
Patate	1	Kg.2 (punti diversi)	Zone di produz. Avezzano
Frutta fresca	4	Kg.2	Mercati ingros. Avezzano
Funghi selvatici	1	1 esempl. per prelievo	Locale
Formaggio (P.A.)	1	Kg.2	Locale
Miele	1	Kg.2	Locale
Vino locale	1	L.2	Locale



**REGIONE ABRUZZO  
CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE**

1. ASL \_\_\_\_\_

2. DSB \_\_\_\_\_

3. DATA DEL PRELIEVO: \_\_\_\_\_

4. SEDE DEL PRELIEVO:

denominazione: \_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_

comune: \_\_\_\_\_

provincia: \_\_\_\_\_

5. MATRICE PRELEVATA:

carne bovina  carne suina  pollame  molluschi

lattuga  patate  frutta fresca  funghi

pesce di mare  formaggio locale  miele  vino

grano duro  grano tenero  pastina per neonati  pane locale

6. ACCERTAMENTO RICHIESTO:

- Radioisotopi gamma-emittenti

Firma del prelevatore

Data \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

**PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE  
DELLE CARNI CON TESSUTO NERVOSO (BSE)**

Il suddetto programma si articola in una fase preliminare di sorveglianza che prevede il prelievo di campioni nelle tipologie di impianto distinte in base al volume di macellazione, come individuate in tabella n. 1 seguita da una fase di vigilanza che sulla base dell'analisi del rischio sia in grado di operare controlli mirati.

Lo scopo del reg. CE 1139/2003 è di attivare, da parte dei produttori, sia azioni per contenere il livello di contaminazione delle carni con tessuti derivanti da SNC in autocontrollo, sia di avviare controlli di laboratorio tesi a verificare l'efficacia delle azioni descritte da parte dei servizi Veterinari U.S.L..

Il piano di sorveglianza dev'essere in grado di rivelare, con un livello di efficacia geograficamente omogeneo, situazioni di allarme (superamento di una soglia di positività prefissata del 10% tale da garantire sicurezza nelle tre diverse tipologie di impianto) a livello territoriale. Superata tale soglia si provvederà ad attivare interventi mirati sugli impianti in modo da ricondurre i problemi di contaminazione a livelli inferiori. In termini statici, in generale, per svelare prevalenze superiori ad una soglia percentuale pari al 10% occorre un campione di numerosità campionaria pari almeno a 29 unità. Se tutti i campioni sono negativi si può escludere, con un grado di sicurezza del 95%, che la contaminazione coinvolga più del 10% dei capi totali macellati; viceversa, con il medesimo grado di



sicurezza, se almeno un campione risulta positivo, la prevalenza di contaminazione tra i capi macellati dovrà essere considerata pari o superiore al 10%. La positività indica un problema concentrato nella tipologia di impianto da essa interessato.

La vigilanza si protrarrà durante tutto l'anno 2007 coinvolgendo in una prima fase gli impianti ritenuti più a rischio in base alle modalità di lavorazione e al livello di presumibile efficacia delle misure inserite nei piani di autocontrollo, tenendo conto di fasi e punti critici.

Successivamente tale attività di controllo potrà subire un'ulteriore intensificazione sulla scorta dei risultati ottenuti dall'attività di sorveglianza sopradescritta.

Gli impianti di macellazione sono distinti in due tipologie differenti in base al numero di animali macellati annualmente; la specie animale da campionare è quella bovina, le categorie comprendono impianti che:

1. macellano da 2000 a 20000 capi/anno;
2. macellano fino a 2000 capi/anno;

Bisogna, inoltre, individuare dei punti critici durante le fasi della macellazione:  
(possibili fasi critiche)

- stordimento dell'animale con il proiettile captivo (possibile inquinamento dei tessuti adiacenti il foro frontale);
- esecuzione delle procedure di prelievo dell'Obex (piano di lavoro) ed apposizione del tappo del Foramen Magnum;
- asportazione delle corna, apposizione del gancio, scuoiamento delle teste, separazione dei masseteri (disosso);
- separazione tramite sega elettrica dello splancocranio dal neurocranio (rischio di contaminazione delle carni di spolpo per incisione dell'occhio dell'animale);
- trasporto su carrello (rischio di contaminazione per distacco dei tappi);
- eventuale depilazione delle teste a mano e in centrifuga e successivo raffreddamento in vasca (testine rasate)

Le modalità di prelievo dei campioni da eseguire sono quelle riportate nel protocollo della nota della CEA (centro di referenza per le encefalopatie) allegata:

1. Strofinare un tampone sulla superficie muscolare dei masseteri dopo disosso per un'area di 10 cm<sup>2</sup>
2. Immergere il tampone nella provetta opportunamente identificata e contenete il tampone di diluizione, farlo ruotare più volte ed estrarlo previa pressione sulle pareti della provetta
3. estrarre il campione, chiudere la provetta e stoccarla a temperatura di refrigerazione
4. consegnare al laboratorio entro 5 gg. dal prelievo con il relativo verbale di accompagnamento.

I campioni accompagnati dal modello allegato devono essere inviati all'I.Z.S. di Teramo.

#### **SISTEMA INFORMATIVO**

Il programma è concepito in modo da rispondere all'esigenza di disporre di dati sia a livello regionale sia a livello nazionale utili alla descrizione dei livelli di contaminazione delle carni di spolpo con SNC e alla messa in opera di strategie di lotta al fenomeno.

I dati del piano di sorveglianza epidemiologico devono essere tenuti distinti da quelli dell'attività di vigilanza.

I soggetti coinvolti nell'applicazione del piano sono:

1. veterinari ufficiali ASL;
2. Servizio Veterinario Regionale;
3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale;
4. CEA;
5. Ministero della Salute;

Il flusso dei campioni e delle informazioni tra i diversi soggetti è illustrato nel diagramma di flusso allegato.

Le scadenze per il Piano di Sorveglianza per il 2007 è fissato al 30/06/2007 per i prelievi di monitoraggio nel primo semestre, mentre le attività di vigilanza saranno continue lungo il corso di tutto



l'anno.

Le informazioni registrate nella scheda di accompagnamento dei campioni relativi alla ricerca di contaminazione di SNC sulle carni da spollo verranno raccolte dall'Istituto Zooprofilattico che notificherà al CEA, per posta elettronica, di Torino. L'invio dovrà avere una scadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre. Il file dovrà riguardare i campioni accettati nell'anno in corso e il cui rapporto di prova è stato prodotto nel corso del trimestre precedente. Il file dev'essere inviato con un file in formato testo (.txt) che rispetti il tracciato record. Il CEA provvederà al consolidamento dei dati verificandone la qualità e predisporre una base dati elettronica nazionale da comunicare alla Regione Abruzzo.

#### DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI DATI




TABELLA N.1

Az.U.S.L.	VOLUME DI LAVORO FINO A 2000 CAPI/ANNO	VOLUME DI LAVORO TRA 2000 E 20000 CAPI/ANNO
Az.U.S.L. <b>AVEZZANO</b>	5	5
Az.U.S.L. <b>L'AQUILA</b>	5	5



Az.U.S.L. <b>CHIETI</b>	5	5
Az.U.S.L. <b>LANCIANO-VASTO</b>	5	5
Az.U.S.L. <b>PESCARA</b>	5	5
Az.U.S.L. <b>TERAMO</b>	5	5
<b>TOTALE</b> (min. 29 campioni per tipologia=sorveglianza)	30	30

### **CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA PRESSO GLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE**

#### **Generalità.**

Al fine della verifica del rispetto della normativa vigente nel settore identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina, è opportuna l'esecuzione di controlli mirati negli stabilimenti di macellazione anche in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 12 del Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2003 .

Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti.

Il titolare dello stabilimento di macellazione o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le proprie osservazioni in merito.

#### **CHECK-LIST PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO**

##### **CONTROLLI ALL'ATTO DELLA VISITA ANTE MORTEM**

- Verifica della documentazione di scorta degli animali
- Verifica della corretta identificazione degli animali
- Verifica della corrispondenza fra animali e documentazione

#### **Verifica della correttezza dei dati anagrafici dell'allevamento.**

Verificare, rispetto alla documentazione di scorta, i dati registrati nella banca dati nazionale e la correttezza delle informazioni relative all'azienda di provenienza (\*):

**Codice aziendale** .....

**Denominazione azienda** .....

**Indirizzo azienda** .....

**Identificativo fiscale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nome e Cognome del detentore**.....

**Nome e Cognome del proprietario**  
.....

(\*) qualora le informazioni riportate nella stampa siano corrette non è necessario riportare tali dati ma è sufficiente siglare e allegare la stampa alla checklist.

#### **Verifica della corretta marcatura degli animali**



Verificare che tutti gli animali presenti nella stalla annessa al macello siano correttamente identificati.

- gli animali nati prima del 09.07.2005 devono essere identificati ai sensi del DPR 317/96 e sua circolare attuativa;
- gli animali nati posteriormente al 09.07.2005 devono essere identificati secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 21/2004 e Circolare del Ministero della salute del 28 LUGLIO 2005 e successive modifiche.

Sintesi dei risultati della verifica della corretta marcatura degli animali.

Esiste una procedura per la verifica della corretta identificazione ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Descrizione della procedura:	
-----	
N° animali (nati prima del 9 luglio 2005) correttamente identificati	_ _ _ _
N° animali (nati dopo il 9 luglio 2005) correttamente identificati	_ _ _ _
di cui con marcatura definitiva	_ _ _ _
di cui con marcatura semplificata	_ _ _ _
N° animali con identificazione incompleta (assenza di un marchio o altro elemento)	_ _ _ _
N° animali con identificazione assente	_ _ _ _

#### Verifica della documentazione e dei dati in essa contenuti.

Occorre verificare la correttezza dei dati presenti su Modello 4/Certificato sanitario (numero di animali, identificazione degli animali, destinazione) e la corrispondenza con gli animali sottoposti ad ispezione.

<b>1</b>	N° di animali presenti sul/sui modello/i 4	_ _ _ _
<b>2</b>	N° di animali presenti nella stalla del macello	_ _ _ _
<b>3</b>	N° di animali la cui identificazione è congruente con quanto riportato sulla documentazione	_ _ _ _
<b>4</b>	N° di animali con identificazione non congruente con quanto riportato sulla documentazione	_ _ _ _
<b>5</b>	N° animali con una diversa destinazione	_ _ _ _

### RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO





**QUADRO E / OSSERVAZIONI DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO**

.....

.....

.....

.....

Data controllo

Firma del Veterinario

Firma del Titolare  
dello Stabilimento di  
macellazione

.....

.....

.....

.....

**Registrazione ed invio dei dati.**

I risultati dei controlli vanno registrati in BDN entro 15 giorni dall'esecuzione del controllo accedendo all'apposito MENU > CONTROLLI e inserendo accuratamente tutte le informazioni previste. Le infrazioni riscontrate nel corso dei controlli e le eventuali sanzioni applicate devono essere tempestivamente comunicate alle ASL competenti sull'allevamento di provenienza dei capi.

**Piano di campionamento per lo studio relativo alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del *Campylobacter* spp. nei polli all'ingrasso e alla diffusione del *Campylobacter* e della *Salmonella* spp. Nelle carcasse di pollo**

La commissione Europea con la decisione 2007/516/CE ha approvato un'indagine di riferimento relativa alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del *Campylobacter* e delle *Salmonella* nelle carcasse di pollo (broiler).

Il ministero della Salute con nota n° DGSA.II/15911/PId/288 del 20 dicembre 2007 ha comunicato la numerosità campionaria per ogni regione e i modelli per l'invio dei campioni in laboratorio.

Regione Abruzzo

Az USL	N° di lotti macellati da campionare	Laboratorio
Teramo	30	IZS - TE

Il piano vede il concorso della Az.USL di Teramo e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". Per quanto concerne la modulistica e le metodi di prelievo e di ogni altra specifica si possono reperire sul sito del centro di referenza nazionale per il *Campylobacter* [www.izs.it](http://www.izs.it)

Poiché è dimostrato che la diffusione del *Campylobacter* spp. varia significativamente a seconda della stagione, occorre suddividere l'anno in 12 periodi di un mese ciascuna. In ciascuno di essi va prelevato 1/12° del campione totale.

In alternativa, il campionamento deve basarsi su una selezione casuale, sia per ciò che riguarda i macelli che per i giorni di campionamento ogni mese, che per il numero di lotti di macellazione da prelevare in un determinato giorno di campionamento. In particolare, il piano di randomizzazione deve garantire una scelta di lotti di macellazione proporzionali al numero dei gruppi a seconda dei vari tipi di produzione (convenzionale, all'aperto, ecologica).

Il numero dei singoli polli da carne da campionare per lotto di macellazione è di dieci per la ricerca del



*Campylobacter* negli intestini ciechi e di uno per la ricerca di *Salmonella* e *Campylobacter* nelle carcasse. I campioni degli intestini ciechi e quello della carcassa devono provenire dallo stesso lotto di macellazione.

La scheda di accompagnamento dei campioni, da compilare al momento del prelievo nell'ambito del piano in oggetto, è disponibile di seguito e in area internet alla pagina:

[http://zoonosi.izs.it/pls/izs\\_zoo/zoo\\_gestmenu.zoo\\_index](http://zoonosi.izs.it/pls/izs_zoo/zoo_gestmenu.zoo_index)

Tale scheda sarà inoltre disponibile, a partire da gennaio 2008, nel sistema della Banca Dati Nazionale (BDN) e sarà possibile stamparla, accedendo al menù STAMPE, con la parte anagrafica dello stabilimento di macellazione precompilata.

Il programma per l'immissione dei dati è nella sezione "studi di riferimento".

Si ricorda che, in accordo alle indicazioni della Decisione in oggetto, almeno un isolato per ogni campione positivo deve essere inviato al Centro di Riferenza Nazionale competente (per *Salmonella* o per *Campylobacter* e per l'antibioticoresistenza).

Si precisa che il suddetto piano è uno studio sulla prevalenza del *Campylobacter* e della *Salmonella* nei macelli di broiler e pertanto un eventuale riscontro di positività deve essere gestito nell'ambito della normale vigilanza effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali negli allevamenti, e del controllo effettuato dalle stesse Aziende Sanitarie Locali sulle misure di autocontrollo-adoptate da parte dei produttori.

Per ogni ulteriore misura si fa riferimento alle disposizioni ministeriali e sanitarie.

### SISTEMA DI ALLERTA

Per le procedure, la modulistica nonché per i tempi delle "allerte alimentari", si fa riferimento al capitolo specifico trattato nel **Capitolo III** del presente piano pluriennale.

### Audit

Le modalità di svolgimento di questo controllo viene riportato e approfondito nella delibera di G.R. n° 100 del 11/02/2008 a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Nel presente paragrafo vengono riportate le linee generali che vengono approfondite nei capitoli corrispondenti dei vari settori delle attività pure riportati nel presente piano pluriennale regionale integrato dei controlli.

L'audit unitamente alle altre tecniche di verifiche (ispezione, monitoraggio, sopralluoghi ecc.) viene usato come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

L'audit ha i seguenti campi di verifica:

1. audit di prodotto;
2. audit di settore;
3. audit di sistema

Definizione Reg. 882/2004 CE "Esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi".

#### Audit interno

L'attività di Audit interno è fondamentale per il mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia in relazione agli obiettivi di miglioramento stabiliti e pianificati all'interno del Programma. Il Regolamento 761/2001 dedica un intero allegato (**allegato II**) alla definizione dei requisiti concernenti obiettivi e portata, risorse, pianificazione e preparazione, modalità di conduzione e di redazione del rapporto sull'esito dell'audit.

Si tratta di valutare in modo sistematico e documentato che le attività dell'organizzazione siano svolte in conformità alle procedure stabilite; in particolare che siano state impostate e che vengano mantenute attive misure sufficienti ed adeguate a raggiungere i traguardi di miglioramento e a rispettare i pertinenti requisiti regolamentari.

La portata degli audit può variare dalla verifica di una semplice procedura a quella di tutto il sistema l'importante è che in un dato arco di tempo (ciclo di audit) tutte le attività inerenti il Sistema Gestionale del macello o di ogni altra struttura siano sottoposte a verifica.



Sulla base quindi dei risultati prodotti dall'audit e documentati attraverso un documento specifico (rapporto di audit), devono essere analizzati i punti deboli e previsti nuovi obiettivi: in modo che il ciclo di pianificazione e realizzazione degli interventi di miglioramento continuo possa ricominciare.

I punti deboli registrati possono portare il Responsabile sanitario a prevedere eventuali azioni correttive/preventive (vedi gestione delle non conformità).

Al fine di garantire una corretta impostazione delle attività di audit ed un loro corretto svolgimento, è bene prevedere la predisposizione di una procedura di auditing che disciplini modalità di pianificazione, conduzione e rendicontazione degli audit interni sulla base del ciclo di audit stabilito dall'organizzazione.

Uno schema per la pianificazione degli audit è assolutamente indispensabile per garantire che nell'arco del ciclo di audit siano verificate le diverse aree in modo sistematico coinvolgendo il personale necessario alle diverse scadenze.

Alla pianificazione fa seguito la programmazione specifica del singolo audit con la quale si indicano date precise di esecuzione e, composizione del gruppo di audit sia interno che esterno.

Il gruppo di audit agisce sulla base di un programma lavori su base oraria.

affinchè il processo di audit abbia successo soprattutto di un audit interno è di fondamentale importanza che da parte dei dipendenti non vi siano remore a proposito di tali verifiche.

Esse infatti non rappresentano un controllo in senso stretto ma un utile strumento gestionale a disposizione dell'azienda per autovalutarsi ed orientare le scelte verso il previsto miglioramento continuo. Tali "esami" possono essere considerati, ad esempio, come punto di partenza per valutare l'esigenza di nuovi interventi formativi o per identificare migliori soluzioni organizzative.

### **Audit esterno**

#### **Attività di audit**

- Nomina del responsabile del gruppo di audit
- Definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell'audit
- Costituzione del gruppo di audit
- Comunicazione iniziale all'organizzazione oggetto dell'audit

#### **definizione degli obiettivi di audit**

Gli obiettivi dell'audit definiscono ciò che deve essere portato a termine dall'audit e possono comprendere quanto segue:

- Determinazione dell'estensione della conformità del sistema di gestione dell'organizzazione oggetto dell'audit, o di parte di tale sistema, rispetto ai criteri di audit;
- Valutazione della capacità del sistema di gestione di assicurare la **conformità** con i requisiti cogenti e contrattuali;
- Valutazione dell'**efficacia** del sistema di gestione nel conseguire obiettivi specificati;
- Identificazione di aree di potenziale **miglioramento** del sistema di gestione

#### **Attività di audit e preparazione del piano**

Il piano dopo la sua predisposizione, dovrebbe essere presentato ed accettato dalle strutture oggetto dell'audit prima che inizino le attività sul posto.

Eventuali obiezioni da parte dell'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbero essere risolte fra il responsabile del gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit. Ogni revisione del piano di audit dovrebbe essere concordata fra le parti interessate prima di continuare l'audit.

Il tempo deve essere suddiviso fra i processi dell'organizzazione

Ciascun processo necessita di tempi adeguati in funzione della complessità e della importanza delle azioni svolte:

- Procedure aziendali per il controllo negli stabilimenti, come sono state divulgate tra gli operatori addetti ai controlli.
- Esiste una programmazione circa la frequenza con cui devono essere verificati negli impianti e nei negozi di vendita :
- Chi effettua la supervisione veterinaria e su quale base giuridica (qualifica e base giuridica:



- nomina, delega...)
- In caso di più soggetti che effettuano supervisione all'interno della stessa Az. U.S.L. come si raccordano per garantire l'uniformità delle azioni di sorveglianza e vigilanza.

Bisogna in tutti i casi disporre ed utilizzare una check – list tarata sulle strutture oggetto di audit.

#### **Piani minimi di verifiche (audit) nella Regione Abruzzo**

Ogni az ASL sottopone nel corso del triennio in esame a controllo almeno l' 1 % delle strutture di propria competenza ad un audit che vengono distinti dai rispettivi servizi competenti in parti uguali tra audit di prodotto, di settore e di sistema. Di tale attività deve essere fatto un piano annuale che ogni az. ASL invia alla Regione annualmente prima dello svolgimento.

La Regione Abruzzo, servizio veterinario, provvede a svolgere nel corso del triennio il piano di audit regionale che verrà comunicato alle strutture interessate.

Per ogni approfondimento sulle specifiche branche dei controlli sulle strutture oggetto di verifica , si rimanda ai singoli piani di settore disposti dalla programmazione nazionale, regionale e comunitaria.

### **Piano dei controlli microbiologici sui prodotti alimentari** (Reg 2073/2005/CE)

L'applicazione dei controlli sulle carni negli stabilimenti di produzione degli alimenti viene svolto a cura dei servizi veterinari delle Az. ASL secondo le periodicità e con le frequenze indicate dalla decisione 2073/2005/CE e delle indicazioni ministeriali a cui si rimanda per le specifiche tecniche.

I criteri microbiologici indicano inoltre come orientarsi nello stabilire l'accettabilità di un prodotto alimentare e dei relativi processi di lavorazione, manipolazione e distribuzione. L'applicazione dei criteri microbiologici deve costituire parte integrante dell'attuazione delle procedure HACCP e di altre misure di controllo dell'igiene.

La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita principalmente da misure di prevenzione, quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (procedure HACCP). I criteri microbiologici possono essere applicati per la validazione e la verifica di procedure HACCP e di altre misure di controllo dell'igiene; è pertanto opportuno fissare criteri microbiologici che definiscano l'accettabilità dei processi nonché criteri microbiologici di sicurezza dei prodotti alimentari che fissino una soglia oltre la quale un alimento sia da considerarsi contaminato in modo inaccettabile dai microrganismi cui tali criteri si riferiscono.

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i criteri microbiologici; a questo scopo, attraverso il prelievo di campioni, essi devono procedere a controlli per accertare il rispetto dei valori fissati per i criteri, eseguire analisi e prendere provvedimenti correttivi, conformemente alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell'autorità competente. È pertanto opportuno stabilire misure di attuazione relative ai metodi analitici, compresi, ove necessario, l'incertezza di misura, il piano di campionamento, i limiti microbiologici, il numero di unità analitiche che devono risultare conformi a tali limiti. È inoltre opportuno stabilire misure di attuazione riguardanti i prodotti alimentari ai quali si applica il criterio, i punti della catena alimentare ai quali si applica il criterio, nonché le azioni da intraprendere nei casi in cui il criterio non sia soddisfatto. Le misure che gli operatori del settore alimentare devono adottare per garantire la conformità ai criteri che definiscono l'accettabilità di un processo possono comprendere, tra l'altro, controlli delle materie prime, dell'igiene, della temperatura e della conservabilità del prodotto.

A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri provvedono a che siano eseguiti periodicamente controlli ufficiali, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata; tali controlli devono essere eseguiti in fasi opportune della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, per garantire che gli operatori del settore rispettino i criteri stabiliti dai regolamenti.



**CAPITOLO III**

**IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
E DELLE PRODUZIONI  
ZOOTECNICHE**



## CONTROLLO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Verifiche sugli allevamenti bovini (vitelli) D.Lgs 142/2005)

### PREMESSA

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE), modificato ed integrato con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CEE), stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, definiti come “**animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore ai sei mesi**”.

I requisiti minimi stabiliti nel predetto decreto **devono** essere applicati a tutte le categorie di vitelli allevati indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda in cui si trovano (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte).

La normativa comunitaria e le relative disposizioni nazionali di attuazione, hanno tuttavia previsto dei tempi di adeguamento diversi in merito ai requisiti da applicare in correlazione con la data di costruzione degli impianti di allevamento. Tale situazione ha determinato una certa difficoltà interpretativa, pertanto ai fini della corretta applicazione delle suddette norme, nonché dell’uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, si ritiene necessario fornire più dettagliate indicazioni atte ad evitare difformità applicative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati e provocare una distorsione nella leale concorrenza di mercato.

Si sottolinea l’importanza del compito “**formativo**” nei confronti dei proprietari/detentori di animali affidato ai Servizi Veterinari. Tali Autorità sanitarie, infatti, devono “educare” all’osservanza della normativa in materia di benessere, fornendo agli allevatori indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento e, nello stesso tempo, far comprendere che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica l’utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione.

A tal proposito si rammenta che l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 146/2001 (attuazione della direttiva 98/58/CE) prevede che le Regioni e le Province autonome, al fine di favorire una migliore conoscenza degli animali domestici d’allevamento, organizzino periodicamente corsi di qualificazione professionale per gli operatori del settore, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri Enti o Associazioni.

Dal 01 gennaio 2007, l’accesso ai regimi di sostegno diretto ai redditi degli agricoltori sarà subordinato, tra l’altro, al rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali allevati (Regolamento n. 1782/2003/CE in materia di condizionalità).

Tale circostanza richiederà una più attenta verifica e registrazione dei requisiti minimi previsti in materia di protezione degli animali nell’allevamento ed in particolare il rispetto delle disposizioni previste agli articoli: 3 e 4 della direttiva 91/629/CEE e successive integrazioni e modificazioni; 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 91/630/CEE e successive integrazioni e modificazioni; 4 della direttiva 98/58/CE.

### ATTIVITÀ ISPETTIVA

Mediante la Circolare n. 10 del 5 novembre 2001, questo Ministero ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli negli allevamenti.

In particolare ha puntualizzato che annualmente deve essere effettuato un numero adeguato di ispezioni per la verifica del rispetto del benessere animale negli allevamenti, programmato in base ai seguenti parametri:

1. numero complessivo degli allevamenti;
2. specie animale e caratteristiche produttive;
3. tecnologie di allevamento che determinano maggior incidenza del rischio per il benessere animale;
4. risultati di precedenti ispezioni.

Se non è possibile procedere annualmente all’ispezione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio nei quali siano detenuti vitelli e che rientrano pertanto nel campo di applicazione della normativa vigente, è opportuno prevedere un’adeguata “rotazione” nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di più cicli, possano essere controllate tutte le aziende. Tuttavia si sottolinea che, fermo



restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di prevedere percentuali superiori, ogni anno deve essere ispezionato un numero minimo di allevamenti pari al 10% sul totale di quelli presenti nel territorio di competenza.

Nella predetta circolare era già stato evidenziato che l'attività di vigilanza sul benessere animale può essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.), pertanto, si desidera rimarcare l'importanza di un efficace coordinamento e di un'attiva collaborazione tra i Servizi Veterinari delle diverse Aree funzionali, affinché non venga trascurato il rispetto delle norme minime per la protezione degli animali allevati.

Ogni Regione e Provincia autonoma provvede alla predisposizione di un **"programma annuale dell'attività di vigilanza"**, da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno, nel quale deve essere indicato il numero di allevamenti che si prevede di ispezionare e la corrispondente percentuale sul totale di allevamenti che rientrano nel campo di applicazione delle norme sulla protezione dei vitelli, tra quelli presenti nel territorio di competenza.

Nella programmazione dei controlli, considerando le diverse tipologie di allevamento, particolare attenzione dovrà essere prestata alle problematiche connesse con l'allevamento del vitello a carne bianca. Tale peculiare tecnica di allevamento rappresenta, infatti, uno dei principali fattori di rischio per il benessere dei vitelli allevati. Si sottolinea l'importanza di mantenere una documentazione scritta dell'attività di controllo svolta, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatto apposito "verbale di sopralluogo" o "check list" da conservare agli atti. La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

Ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, si ritiene opportuno promuovere tra gli allevatori, eventualmente coinvolgendo le Associazioni di categoria, l'applicazione delle "buone pratiche d'allevamento" e, ove possibile, indirizzare verso l'implementazione di "piani di autocontrollo aziendale" che contemplino il rispetto dei parametri di benessere animale, in particolare per quanto riguarda la somministrazione del colostro, il controllo dell'emoglobina ed il regime alimentare (incremento graduale della fibra). Un buon piano di buone pratiche d'allevamento/ autocontrollo dovrebbe, inoltre, prendere in considerazione vari aspetti direttamente od indirettamente correlati al benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Nell'ambito dei suddetti "piani" il veterinario privato che visita l'azienda o il *veterinario aziendale* (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 27 maggio 2005) ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest'ultimo e l'allevatore.

Si precisa tuttavia che la responsabilità dell'applicazione delle norme di benessere animale ricade, in ogni caso, sull'allevatore. La documentazione relativa ai programmi di autocontrollo su base volontaria, messa a disposizione dei Servizi Veterinari ufficiali, consente di rendere meno gravosa e più costruttiva l'attività di vigilanza, sia per l'allevatore, che per le stesse Autorità di controllo.

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso dell'ultima missione in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:

- a) *verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;*
- b) *verifica della presenza e conformità del registro di carico e scarico degli animali, nel quale debbono essere regolarmente registrate le movimentazioni e le mortalità.*

- Il titolare dell'allevamento è tenuto a registrare i vitelli entro tre giorni all'ingresso e a notificare l'avvenuta introduzione degli animali in allevamento entro il termine previsto dalla normativa vigente per la registrazione nella banca dati dell'anagrafe bovina, direttamente alla ASL o all'ente delegato (CAA, APA,) competente per territorio. In tale ultimo caso deve essere ugualmente fatta la comunicazione alla ASL competente per territorio, entro i medesimi giorni dall'ingresso per motivi di ordine sanitario.

- I morti devono essere registrati giornalmente con l'indicazione della causa di morte ed il destino delle relative carcasse.

- *verifica dell'introduzione in allevamento di animali scortati da un documento di identificazione (passaporto ai sensi del Reg. CE n. 1760/2002 oppure altro documento previsto in deroga dal DM*



31.01.2002) e del modello 4.

d) verifica della corretta identificazione e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica di ciascun vitello, che deve essere dotato di marche auricolari in conformità con la normativa vigente.

e) verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

Al fine di rendere più efficaci i suddetti controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva prenda in visione i dati registrati nella BDN - anagrafe bovina, relativi all'azienda che sarà oggetto dell'ispezione medesima.

### FLUSSO INFORMATIVO

Allo scopo di uniformare le procedure di controllo e di raccolta dei dati si ritiene opportuno, allegare alla presente nota il modello di "verbale di sopralluogo o check list" (Allegato 1) e la "scheda riepilogativa annuale" (Allegato 2) per la trasmissione dei dati relativi ai controlli effettuati presso gli allevamenti.

Il veterinario ispettore per la corretta attestazione e la necessaria verbalizzazione dell'avvenuta ispezione ai sensi della normativa sul benessere deve utilizzare un modello di "verbale di sopralluogo" conforme all'Allegato 1. Tale verbale - che sostituisce l'allegato 2 alla circolare n. 10 del 5 novembre 2001 - è suddiviso in 9 sezioni (1. Personale; 2. Controllo degli animali etc.); in ogni sezione devono essere indicate le conformità o le non conformità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati (prescrizioni, sanzioni etc.), deve poi essere riportata la somma di tali provvedimenti.

Ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche al modello di verbale proposto per adattarlo alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base e la suddivisione nelle 9 categorie riportate nell'Allegato 1. Dai "verbal di sopralluogo" potranno così essere desunti i dati per la compilazione della "scheda riepilogativa annuale" conforme all'Allegato 2 - che sostituisce il Modello 5

allegato alla Circolare n. 10/2001 - riportante i risultati dei controlli effettuati presso gli allevamenti, che i Servizi Veterinari territorialmente competenti dovranno inviare alle Regioni/Province autonome entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati dovranno inviare la "scheda riepilogativa annuale", sia in formato cartaceo, che in formato elettronico al competente ufficio del Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento. La scheda riepilogativa annuale, suddivisa in 9 sezioni, è conforme al modello di tabella allegata alla decisione 2000/50/CE, risulta pertanto standardizzata e non modificabile.

A decorrere dal 2006 la rendicontazione dovrà essere effettuata **annualmente** utilizzando il nuovo modello.

### TEMPI DI ADEGUAMENTO

1. Aziende costruite anteriormente al 1° gennaio 1994

a) la possibilità di utilizzare gli impianti che non soddisfano almeno i requisiti minimi stabiliti al paragrafo 1 dell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, è terminata il **31 dicembre 2003**;

b) gli impianti che soddisfano almeno i requisiti minimi stabiliti al paragrafo 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, possono continuare ad essere utilizzati sino al **31 dicembre 2006**.

2. Aziende costruite, ristrutturate o entrate in funzione per la prima volta nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1997

a) devono soddisfare i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;

b) devono soddisfare i requisiti minimi di cui al paragrafo 3, punto b dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 - riportati al successivo punto 3, lettere b) e c) della presente nota - qualora gli animali stabulati abbiano un peso superiore ai 150 kg (si richiama a tal proposito la nota del Ministero della salute 30 maggio 2005 prot. n. DGVA/10/19301 - P)

c) possono essere utilizzate sino al **31 dicembre 2006**;

d) le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.



3. Aziende costruite, ristrutturate o entrate in funzione per la prima volta dal 1° gennaio 1998, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 533/92:

a) “**nessun vitello di età superiore alle 8 settimane di vita deve essere rinchiuso in un recinto individuale**”, fatta eccezione dei casi in cui vi siano particolari motivazioni, certificate da un medico veterinario, legate alle condizioni di salute o comportamentali del vitello che esigano il suo isolamento dal gruppo a fini terapeutici o diagnostici. La larghezza del recinto individuale in cui possono essere isolati gli animali deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, mentre la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Le pareti divisorie del suddetto recinto non devono essere costituite da muri compatti, ma devono essere traforate al fine di consentire il contatto visivo e tattile tra i vitelli, salvo la necessità di isolare i soggetti malati.

b) lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo deve essere di almeno:

a. mq 1,5/per vitelli di peso vivo < 150 Kg

b. mq 1,7/per vitelli di peso vivo >150 Kg e < 220 Kg

c. mq 1,8/per vitelli di peso vivo >220 Kg

Lo “**spazio libero disponibile**”, è da considerare come la superficie accessibile e fruibile a disposizione di ciascun vitello sufficiente a consentirgli di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento; da tale definizione si evince che sono da escludere dal computo della superficie disponibile tutti gli ostacoli che rendono tale spazio non fruibile.

c) le prescrizioni di cui alle suddette lettere a) e b) al momento non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli ed ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. A decorrere dal **31 dicembre 2006** le disposizioni di spazio sopra riportate dovranno essere applicate a tutte le aziende.

#### **REQUISITI DA RISPETTARE IN TUTTI GLI ALLEVAMENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI COSTRUZIONE**

##### **Requisiti strutturali dei fabbricati e degli impianti**

1. I **materiali** utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con le quali i vitelli possono venire a contatto, nonché le attrezzature per la somministrazione di acqua e mangimi devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non risultare nocivi per gli animali. I locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti devono essere adeguatamente separati dai locali di stabulazione degli animali e soddisfare i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

2. Gli **impianti elettrici** e le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. L'**isolamento termico** della struttura, il **riscaldamento** e la **ventilazione** devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazione di gas (anidride carbonica, ammoniacca, ecc.).

4. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un **impianto di ventilazione artificiale**, devono essere previsti:

- un sistema di allarme che segnali eventuali guasti, da sottoporre a controlli regolari ed il cui corretto funzionamento deve essere verificato all'atto dell'ispezione in allevamento da parte del veterinario ufficiale;

- un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.

5. Deve essere previsto un **locale o recinto infermeria** chiaramente identificato, ma non necessariamente fisso, nel quale devono essere presenti in permanenza una lettiera asciutta ed acqua fresca in quantità sufficiente per gli animali malati ivi ospitati.

6. Relativamente ai **dispositivi per la somministrazione di acqua** d'abbeverata si sottolinea che l'acqua fresca in quantità sufficiente deve essere disponibile in ogni momento anche per tutti i vitelli di età superiore alle 2 settimane di vita quando vi siano condizioni atmosferiche di calore intenso. Sebbene la normativa preveda la possibilità di poter soddisfare il fabbisogno di liquidi dei vitelli di età superiore alle 2 settimane somministrando altre bevande nelle normali condizioni di allevamento, considerando che nei nostri climi si verificano sovente periodi di intenso calore, si ritiene opportuno attrezzare l'allevamento con idonei dispositivi per la somministrazione esclusiva di acqua da bere, diversi dai sistemi di **abbeverata** in cui vengono alternativamente distribuiti acqua ed alimenti, ritenuti non adeguati.

Si ricorda che, come riportato in premessa, dal 1° gennaio 2007, l'accesso ai regimi di sostegno diretto



ai redditi degli agricoltori sarà subordinato anche al rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali allevati (Regolamento n. 1782/2003/CE in materia di condizionalità). Tale circostanza richiederà una più attenta verifica dei requisiti minimi previsti in materia di protezione degli animali nell'allevamento e la disponibilità di acqua è senza ombra di dubbio un requisito minimo indispensabile da valutare;

7. I vitelli devono disporre di un ambiente atto a consentire loro di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà, la **zona in cui i vitelli si coricano** deve essere confortevole, pulita, ben drenata.

8. Se gli animali sono **stabulati all'aperto** deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute, così come previsto al punto 12 dell'allegato al D.Lgs. n. 146/2001.

9. I **pavimenti** non devono essere sdruciolevoli e devono essere privi di asperità, con superficie rigida, piana e stabile per permettere ai vitelli di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi, inoltre, devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli. Una **lettiera** adeguata deve essere costantemente presente ove siano stabulati vitelli di età inferiore a 2 settimane di vita.

La legislazione vigente non fornisce alcuna indicazione in merito al tipo di pavimentazione e alle lettieri più idonee nell'allevamento del vitello. Si ritiene pertanto utile fornire informazioni relativamente alle tipologie di pavimentazione ed alle caratteristiche delle lettieri più comunemente in uso nei nostri allevamenti.

Le pavimentazioni più diffuse sono le seguenti:

**1. Grigliato o fessurato in legno o cemento.**

*Il pavimento grigliato è la tipologia più diffusa negli allevamenti di vitelli e rappresenta una soluzione valida dal punto di vista igienico in quanto permette il rapido allontanamento di feci, urine e foraggi con riduzione dei tempi legati alle operazioni di lavaggio dei recinti.*

*Il grigliato in legno, più confortevole, necessita, al termine di ogni ciclo, di particolare cura nelle operazioni di lavaggio e disinfezione ed è meno resistente all'usura.*

*Il grigliato in cemento deve presentare una superficie non eccessivamente liscia, per ridurre il rischio di rovinose scivolate, né troppo ruvida per evitare l'azione abrasiva sugli unghioni dei vitelli. Questo tipo di pavimento è più freddo del grigliato in legno.*

*Il pavimento grigliato si può presentare con fessure lineari, che consentono una migliore deambulazione agli animali o con fori circolari, che favoriscono la rapida eliminazione dei liquami e mantengono il box più pulito. Le norme vigenti non forniscono indicazioni circa la dimensione dei travetti e delle fessure del grigliato, ma al fine del benessere degli animali si dovrà garantire che le distanze tra i travetti o i diametri dei fori siano sempre inferiori al diametro del piede dei vitelli stabulati, inoltre i bordi dei travetti non devono essere taglienti per evitare lesioni agli arti.*

**2. Cemento pieno** (opportunamente rigato per renderlo antiscivolo) con lettiera (la cui presenza è obbligatoria per tutti i vitelli di età inferiore alle 2 settimane) o ricoperto da tappetini in gomma antiscivolo.

*La gestione degli allevamenti con questo tipo di pavimentazione necessita di maggiore manodopera per le operazioni di pulizia e per l'approvvigionamento della lettiera stessa.*

*La paglia risulta essere il materiale di più frequente impiego nella costituzione della lettiera.*

*La lettiera in paglia fornisce ai vitelli maggiore confort e una buona protezione contro il freddo invernale, inoltre assorbendo il contenuto liquido delle deiezioni, mantiene il recinto asciutto e poco sdruciolevole.*

*La paglia riveste anche un ruolo importante come elemento di arricchimento ambientale ed essendo a disposizione del vitello costituisce una fonte di fibra utile per favorire lo sviluppo dei prestomaci.*

*Altri tipi di lettiera utilizzati nell'allevamento del vitello sono:*

*- gli stocchi di mais, che presentano un basso potere assorbente;*

*- la carta, che si inzuppa rapidamente;*

*- i trucioli di legno, che possono costituire un possibile rischio per vitelli per la presenza di muffe, di oli, vernici o altre sostanze tossiche se ottenuti da legni velenosi o trattati, è quindi determinante conoscerne la provenienza;*

*- i cascami di cotone, che sono molto economici e permettono l'ottenimento di un buon letame;*

*- la pula di riso, che ha un alto potere assorbente, i liquidi percolano e la superficie rimane ben asciutta ed è anche molto resistente;*

*- la segatura, che ha un buon potere assorbente ma presenta l'inconveniente di essere eccessivamente polverosa ed ha i medesimi rischi elencati per i trucioli di legno.*

*Si sottolinea che gli ultimi due tipi di lettiera (pula di riso e segatura) non devono essere utilizzati nelle*



*prime fasi di allevamento in quanto l'eventuale loro ingestione può provocare ostruzioni intestinali e meteorismo.*

**Gestione dell'allevamento – requisiti generali**

1. I vitelli devono essere accuditi da un **numero sufficiente di addetti** con adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali anche al fine di riconoscere tempestivamente i primi segni di malessere (anomalie comportamentali, isolamento, diarrea, respirazione accelerata, tosse, lesioni, ecc.). La messa in atto di idonee tecniche di allevamento e l'adozione nella cura dei vitelli di accorgimenti basati sulla conoscenza dei principi elementari del comportamento etologico della specie facilita l'istaurarsi di un buon rapporto uomo-animale, che consente l'adattamento degli animali stessi all'ambiente circostante ed alla presenza degli addetti dell'allevamento.

2. I vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere **controllati** dal proprietario, dal detentore o da altra persona incaricata, **almeno due volte al giorno**; nel caso di vitelli **stabulati all'aperto** tale controllo va eseguito **almeno una volta al giorno**.

Gli animali che presentano sintomi di malattia o ferite devono essere immediatamente curati, se necessario isolati nei locali o recinti infermeria con lettiera asciutta e confortevole ed acqua sempre a disposizione. Un medico veterinario deve essere contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

3. I **fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili** devono essere puliti e disinfettati regolarmente per evitare le contaminazioni crociate ed il diffondersi di potenziali agenti patogeni.

4. I **secchi, i poppatoi, le mangiatoie** devono essere puliti dopo ogni utilizzo, smontando preventivamente le parti dove facilmente si depositano residui di alimento e sottoposti periodicamente a disinfezione.

5. Deve essere tenuto sotto controllo il **microclima**: si consiglia la valutazione dei parametri ambientali utilizzando apparecchiature per il rilevamento di temperatura ed umidità relativa (termo-igrometro).

6. Gli **escrementi e l'urina** devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di infestanti. Si sottolinea a tal proposito che la rimozione delle deiezioni è necessaria al fine di tenere sotto controllo il livello di ammoniaca entro limiti accettabili, in previsione anche della futura evoluzione normativa che comporterà, con buona probabilità, la fissazione di adeguati parametri relativamente al livello di tale sostanza, in analogia a quanto già previsto per altre specie. A tal proposito appare utile riportare alcune informazioni desunte dalla letteratura scientifica, in merito alla concentrazione di ammoniaca: *il "set-point" degli impianti automatici di condizionamento per vitelli è attorno ai 10 ppm; il rischio di risentimento negativo è alto in presenza di locali poco ventilati, specie in presenza di lettiera con truciolo di legno la sensazione di benessere è maggiore in presenza di un controllo contemporaneo della umidità relativa intorno al 70%; secondo il "Report of the Scientific Veterinary Committee, Animal Welfare Section" del 9 novembre 1995 sul benessere del vitello, l'umidità relativa dovrebbe essere mantenuta intorno al 70-80%;*

*deve essere evitata la combinazione di basse temperature ed alta umidità relativa;*

*deve essere assicurato un numero minimo di 4 ricambi d'aria all'ora, per vitelli sino alle 6 settimane di vita sono necessari 6 metri cubi d'aria / capo di spazio tale valore aumenta proporzionalmente con il progredire dell'età. A titolo indicativo, considerando che il punto critico in termini di concentrazione di ammoniaca è rappresentato dal finissaggio, si consiglia in tale fase di allevamento di arrivare ad almeno 8 ricambi d'aria/ora qualora la ventilazione sia artificiale e 10 metri cubi d'aria /capo in caso di ventilazione naturale.*

7. Ogni **impianto automatico o meccanico** indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno e sottoposto periodicamente alla manutenzione ordinaria. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali fino a che non sia stata effettuata la riparazione, ricorrendo a metodi alternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

8. I vitelli **non devono essere legati**. Solo i vitelli stabulati in gruppo possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte e succedanei del latte. Gli attacchi devono, in ogni caso, permettere all'animale di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento e non provocare strangolamenti o ferite, inoltre devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati o sostituiti.

9. È **vietato** mettere la **museruola** ai vitelli.

10. I vitelli **non devono restare continuamente al buio**, ma per soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, in particolare per consentire loro un maggior controllo dell'ambiente circostante ed una migliore interazione sociale tra i componenti del gruppo con conseguente riduzione



dello stress, devono disporre di luce naturale, attraverso la presenza di una adeguata superficie illuminante oppure di una illuminazione artificiale che sia almeno equivalente ad un'illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00. Secondo il "Report of the Scientific Veterinary Committee, Animal Welfare Section" del 25 aprile 2001 sul benessere dei bovini da carne, la luce è un elemento importante per i bovini, nel senso che tali animali compiono sforzi per avere più luce ed il rapporto luce/buio influisce molto sul comportamento (aggressione e locomozione). In particolare, un elevato rapporto luce/buio riduce l'aggressività in ambienti avversi. Per permettere una adeguata ispezione degli animali in qualunque momento, anche di notte, è necessario sia disponibile una illuminazione fissa o mobile di intensità sufficiente.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata in rapporto all'età ed al peso, che rispetti le loro esigenze comportamentali e fisiologiche. A tal fine la razione alimentare del vitello deve avere un tenore in ferro sufficiente ad ottenere un tasso di emoglobina pari ad almeno 4,5 mmol/litro. Dopo la seconda settimana di età ad ogni vitello deve essere somministrata una adeguata quantità di alimenti fibrosi, per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane la dose minima giornaliera di fibra deve progressivamente aumentare da 50 a 250 grammi; tali quote di integrazione fibrosa devono intendersi come "quantità minime", che si ritiene debbano essere opportunamente aumentate nella pratica aziendale. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno 2 volte al giorno; se non si pratica l'alimentazione "ad libitum" o attraverso sistemi automatici, deve essere assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente.

12. Subito dopo la nascita, e comunque **entro le prime 6 ore di vita** ogni vitello deve ricevere **colostro** bovino.

#### **Interventi veterinari**

1. I vitelli di **età superiore alle 8 settimane** di vita, possono essere tenuti in box singoli - recinti individuali, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 533/92, esclusivamente per **problemi sanitari o comportamentali** adeguatamente motivati e documentati da parte di un medico veterinario (anche attraverso annotazione sul registro dei trattamenti);

2. Sono vietate le **mutilazioni**, fatta eccezione di:

- cauterizzazione dell'abbozzo corneale, purché eseguita entro le tre settimane di vita e sotto il controllo del medico veterinario;
- taglio della coda, qualora necessario, purché eseguito da un medico veterinario ed esclusivamente a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati.

La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere conservata sino all'uscita dell'animale dall'azienda e deve essere messa a disposizione delle Autorità di controllo ufficiale.

#### **Gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale**

1. Il vitello nasce pressoché privo di copertura anticorpale a motivo della struttura anatomica della placenta che impedisce il passaggio diretto degli anticorpi materni (macroproteine). Il trasferimento dell'immunità passiva avviene attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di anticorpi con il colostro nelle prime ore dopo la nascita, da ciò deriva la necessità, sancita dal legislatore, di **somministrare al vitello il colostro stesso entro 6 ore dalla nascita**. Nella specie bovina, il trasferimento passivo colostrale è considerato efficace quando le IgG sieriche hanno raggiunto una concentrazione uguale o superiore ad 1 g/dl.

La modalità di somministrazione (direttamente dalla madre od indirettamente tramite colostro somministrato dall'allevatore) è in funzione dell'organizzazione dell'azienda. Tuttavia, si rileva che l'aumento delle dimensioni medie aziendali si accompagna spesso ad una rarefazione del livello di cure prestate ai vitelli, per tale motivo la colostratura risulta essere irregolare ed inadeguata ed i vitelli sono talora mantenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie.

I vitelli nati da bovine da latte ad alta produzione (BLAP) presentano maggiori rischi rispetto agli altri in quanto, data la conformazione della mammella, il vitello ha spesso difficoltà a succhiare il colostro ed in molte aziende non si provvede alla rimozione precoce dello stesso per la somministrazione indiretta ai vitelli. L'aspetto più preoccupante è però rappresentato dalla scadente qualità del colostro di molte bovine BLAP: le indagini effettuate evidenziano infatti un'elevata percentuale di colostri deficitari di immunoglobuline ( $\alpha$ -globuline < 60 g/litro) specie nel periodo estivo.

Per ovviare a tali inconvenienti dovrebbe essere incoraggiata la formazione di banche aziendali di colostro congelato.

2. Allo scopo di ridurre i costi di gestione aziendali si tende spesso a trasportare i vitelli troppo precocemente, talora con la ferita ombelicale ancora aperta. Tale condizione, associata alla scarsa



assunzione di colostro conduce inevitabilmente ad una inadeguata competenza immunitaria del vitello nell'allevamento di destinazione. In merito alla cicatrizzazione è opportuno ricordare che le strutture ombelicali sono molteplici e la loro cicatrizzazione avviene in tempi diversi. In particolare, va distinto l'ombelico interno dall'ombelico esterno. L'attenzione va posta sull'ombelico esterno poiché rappresenta la porta d'ingresso di eventuali agenti patogeni e anche perché è l'unica struttura valutabile ad un esame ispettivo. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche si ritiene che l'ombelico esterno pervenga a cicatrizzazione ottimale entro i 10 giorni di vita, pertanto lo **spostamento del vitello** dall'azienda di origine **non deve avvenire prima dei 10 giorni dalla nascita**. La cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno risulta essere l'unico possibile riferimento oggettivo per l'individuazione del periodo in cui i vitelli non possono essere allontanati dall'azienda di origine. Anche la normativa in materia di benessere durante il trasporto risulta essere orientata in tal senso, infatti l'attuale normativa prevede per i trasporti superiori ai 50 Km, che i vitelli non possano essere movimentati sino alla completa cicatrizzazione dell'ombelico (disposizioni generali del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativo alla protezione degli animali durante il trasporto"), mentre il Regolamento n. 1/2005/CE, in applicazione dal 5 gennaio 2007, stabilisce che per percorsi superiori ai 100 Km non sono idonei al trasporto i vitelli con meno di 10 giorni di vita. Uniformare il periodo di spostamento dall'azienda garantisce la movimentazione di animali sufficientemente maturi per poter affrontare lo stress del trasporto e l'inserimento in una nuova azienda. Si ritiene pertanto opportuno invitare tutte le autorità preposte ai controlli, ivi compresi i PIF e gli UVAC (per i vitelli importati o provenienti dai Paesi membri) di verificare che gli animali trasportati abbiano la completa cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno; Sarebbe anche auspicabile che le partite introdotte siano il più possibile omogenee per età, a ciò potrebbe concorrere la messa a punto di un adeguato piano di buone pratiche/autocontrollo aziendale.

#### **Somministrazione del colostro**

Un buon piano di buone pratiche/autocontrollo aziendale dovrebbe prevedere una sezione dedicata alle modalità di colostratura dei vitelli ove annotare, in particolare, le analisi qualitative e quantitative effettuate e le eventuali procedure messe in atto per il congelamento del colostro, nel caso in cui vengano allestite banche aziendali.

Si riportano in Allegato 3 le metodiche analitiche per l'accertamento della corretta colostratura dei vitelli, nonché le indicazioni per l'allestimento, su base volontaria, delle banche aziendali del colostro.

#### **Gestione del vitello a carne bianca**

Trasferimento dei vitelli dall'allevamento di origine a quello di produzione "vitello a carne bianca", fino alle 8 settimane di vita. Studi sul comportamento hanno dimostrato che, in natura, per i primi due mesi di vita i vitelli trascorrono il tempo isolati dal resto della mandria, mentre successivamente hanno la necessità di stabilire rapporti con i propri consimili. Per tale motivo il legislatore comunitario ha consentito l'**allevamento in box singolo sino alle otto settimane di vita**, ma ha proibito tale tipo di allevamento (utilizzato tradizionalmente per la produzione del vitello a carne bianca), nelle fasi successive del ciclo produttivo, durante le quali vige l'obbligo dell'utilizzazione del recinto di gruppo.

Le prime otto settimane sono utilizzate per l'acclimatazione, l'apprendimento dell'assunzione del latte dal secchio e gli eventuali trattamenti farmacologici necessari nella fase iniziale del ciclo di allevamento.

Il periodo in box singolo può essere utilizzato dall'allevatore anche allo scopo di individuare i "*vitelli problema*" da avviare ad idoneo programma, individuale o di gruppo, di supplementazione del ferro (per via orale o parenterale). In questa fase precoce (30-60 giorni di vita), infatti, tendono a collocarsi i problemi di anemia nei vitelli nati da bovine BLAP, mentre da studi sperimentali è emerso che per altre razze di vitelli (in particolare provenienti dai Paesi dell'est europeo) tale prima fase di allevamento, relativamente all'emoglobina non è molto significativa in quanto solo una minima percentuale di animali presenta livelli di emoglobinemia inferiori a quelli previsti.

Dalla seconda settimana di vita è anche prevista l'introduzione di alimento fibroso nella dieta al fine di favorire con la fibra il fisiologico sviluppo dei prestomaci; la fibra agisce altresì da diversivo per gli animali e permette di ridurre la frequenza di comportamenti stereotipati ed anomali, come il succhiamento ed i movimenti ripetuti della lingua.

Gestione del vitello durante il ciclo per la produzione "vitello a carne bianca" dalle 8 settimane di vita alla macellazione

Raggiunte le **otto settimane di età** i vitelli devono essere obbligatoriamente allevati nei **recinti di gruppo** e devono ricevere un'alimentazione adeguata alla loro età e peso, nonché adatta alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal



fine gli alimenti fibrosi devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina (HGB) di almeno 4,5 mmol/l (equivalenti a 7,25 g/dl).

In merito alla qualità degli alimenti fibrosi ed alle modalità di incremento degli stessi nella razione alimentare giornaliera, la normativa comunitaria non stabilisce parametri precisi.

Si ritiene pertanto necessario fornire indicazioni riguardo alla corretta gestione della dieta, al fine di rispondere alle esigenze fisiologiche degli animali.

Durante le prime settimane di vita il vitello ha difficoltà ad utilizzare grassi e proteine di origine vegetale, inoltre un eccesso di cellulosa può essere causa di meteorismo.

Supplementi fibrosi quali: polpe di bietola disidratate, paglia, granella di mais e silo-mais sono in grado di rispondere, almeno in parte, al fabbisogno dell'animale derivante dal suo normale repertorio comportamentale; tali supplementi infatti sono in grado di ridurre fortemente il comportamento orale anormale dei vitelli in prossimità dei pasti e la loro somministrazione è correlata ad un significativo miglioramento degli indici sanitari. La paglia può presentare qualche elemento di pericolosità per le possibili ulcere abomasali, tale problema potrebbe essere risolto utilizzando il pellettato.

Le polpe di bietola determinano ripercussioni "negative" sul colore delle carni, a tale inconveniente si potrebbe ovviare promuovendo il consumo delle carni di vitello "rosa", ovvero con valori di emoglobina al macello intorno a 9 g/dl. La granella di mais ed il silo-mais non creano problemi dal punto di vista sanitario, né da quello organolettico (qualità delle carni).

Le razioni alimentari fanno troppo spesso ancora parte del patrimonio empirico dell'allevatore, più che di un reale protocollo, pertanto il veterinario ufficiale deve incoraggiare l'allevatore a formalizzare "tabelle di razionamento" per le diverse partite o capannoni, codificate a seconda dell'età degli animali, nelle quali sia previsto il graduale aumento nella somministrazione di fibra.

Il veterinario ufficiale può anche valutare l'idoneità del programma alimentare tenendo conto di elementi oggettivi come l'incidenza di fenomeni di meteorismo e di comportamenti anomali, in particolare succhiamento reciproco e movimenti della lingua.

Anemia dei vitelli e controllo dell'emoglobina nel vitello a carne bianca. Numerosi fattori intervengono nella genesi dell'anemia ferropriva del vitello: l'età, la razza (più colpiti i vitelli frisoni), l'origine (discendenza di bovine ad alta produzione lattea), la stagione dell'anno (più colpiti i vitelli nati in autunno in relazione probabilmente allo stress da caldo delle bovine madri nell'ultimo terzo della gravidanza); per tale motivo è difficile individuare una fase precisa del ciclo zootecnico nella quale possono essere individuati con maggiore probabilità i c. "vitelli problema".

Come sopra riportato nei vitelli nati da bovine BLAP i soggetti con problemi di anemia si individuano con maggiore facilità in una fase precoce (circa 30 - 60 giorni), mentre per altre tipologie di vitelli, quali ad esempio quelli di origine polacca notevolmente presenti negli allevamenti del nord-est dell'Italia, il prelievo effettuato in tale fase si è rivelato poco significativo.

Tuttavia, indipendentemente dalla loro origine, per tutti i vitelli destinati alla produzione "a carne bianca" risulta importantissima la gestione corretta del primo periodo del ciclo di allevamento al fine di costituire partite di animali più omogenee possibile rispetto ai livelli di emoglobina; a tale scopo si ritiene utile mettere a disposizione dei vitelli, sin dalle prime settimane di vita, alimenti fibrosi ed una adeguata integrazione di ferro.

La produzione del vitello a carne bianca rappresenta, infatti, l'allevamento più a rischio relativamente al "pericolo anemia", pertanto, soprattutto per tale tipologia di allevamenti deve essere fortemente incoraggiata l'implementazione di "piani di autocontrollo" aziendale o, quantomeno, l'applicazione delle "buone pratiche di allevamento", per tenere sotto controllo il tasso di emoglobina. Il monitoraggio dell'allevamento deve essere opportunamente documentato, in particolare per quanto riguarda i dati analitici e le procedure messe in atto a scopo preventivo e correttivo.

Il valore soglia indicato nella normativa (4,5 mM = 7,25 g/dl) deve essere inteso come valore di gruppo relativo a tutto il periodo di ingrasso dei vitelli, per tale motivo si ribadisce l'importanza dell'omogeneità del gruppo. Del fattore di omogeneità, il cui valore è espresso dalla deviazione standard della media campionaria devono sempre tener conto un management di qualità e corrette scelte di gestione; pertanto dovrà essere cura dell'allevatore contenere la percentuale di prevalenza dei soggetti sotto soglia.

Il veterinario ufficiale in fase di valutazione del piano di autocontrollo considererà, tra l'altro, anche tale aspetto (omogeneità del gruppo).

Si evidenzia altresì l'importanza di una corretta formazione dell'allevatore e della sua collaborazione con i medici veterinari aziendali e pubblici nella gestione della problematica. L'uniformità della partita relativamente al tenore di emoglobinemia può essere raggiunta somministrando un'integrazione di ferro



a tutti i vitelli nei primi 30-60 giorni di vita, in tal modo si tende ad attenuare quelle variabili genetiche e ambientali che incidono sul tasso di emoglobina iniziale e sulla capacità di utilizzazione del ferro.

Un buon piano di autocontrollo dovrebbe prevedere almeno un protocollo per i prelievi ed un registro (che può coincidere con altri registri di stalla) su cui annotare gli esiti dei prelievi stessi, nonché tutte le informazioni relative agli eventuali trattamenti ed integrazioni con il ferro. Nei protocolli aziendali di controllo dei livelli di emoglobina dovrebbero essere previsti diversi "momenti di prelievo" da individuare in base alla valutazione del rischio.

La prima determinazione del livello di emoglobina dovrebbe avvenire su tutti i capi entro i primi 60 giorni di vita. In tal modo, come precedentemente indicato, possono essere individuati in fase precoce già nel box singolo i "vitelli problema" con tendenza all'anemia.

Se si effettua un iniziale trattamento con ferro su tutti i soggetti nei primi 30-60 giorni di vita il primo prelievo dovrebbe essere eseguito circa un mese dopo la sospensione del trattamento. In tali casi la "media della partita" dovrebbe risultare ben al di sopra dei valori stabiliti dalla norma.

I soggetti che a tale prelievo presentano valori ematici che si discostano più di 1,5 g/dl per difetto dalla media, sono da considerare "casi a rischio" e devono essere trattati singolarmente.

Un secondo prelievo di numerosità inferiore (indicativamente il 20% casuale dell'intera partita, sino ad un massimo di 20 animali) dovrebbe essere effettuato in prossimità del periodo di forzatura alimentare (90-120 giorni-stalla), per verificare l'andamento del gruppo, la tendenza alla riduzione delle differenze di gruppo e alla normalizzazione del parametro.

Va considerato come "valore limite" della media il valore di legge (7,25 g/dl), ma è opportuno considerare come "soglia di attenzione" (che suggerisce l'esecuzione di ulteriori controlli) un valore più alto (8 - 8,5 g/dl), in considerazione dei giorni che ancora mancano alla fine del ciclo di allevamento. Qualora più del 20% dei campionati risulti avere livelli ematici di ferro inferiori al valore limite (7,25 g/dl) sarebbe opportuno prevedere un trattamento di massa con somministrazione di ferro all'intera partita (anche i non campionati). In alternativa si dovrà provvedere a campionare tutti gli animali della partita e trattare singolarmente i sottosoglia.

Ulteriori prelievi di controllo su scala più ridotta potranno essere effettuati nelle due settimane precedenti la macellazione, al fine di dimostrare l'efficacia delle buone pratiche/ piano di autocontrollo adottati in azienda.

L'allevatore, anche in regime di autocontrollo, al fine di ottenere risultati attendibili relativamente al livello di emoglobina dovrà avvalersi di laboratori di analisi ematochimiche autorizzati dall'autorità sanitaria competente nei quali si utilizza la metodica analitica ufficiale (valutazione dell'emoglobina). Molti allevatori nella pratica aziendale fanno ricorso alla determinazione del valore ematocrito, in quanto per i vitelli sani esiste una buona corrispondenza con i valori dell'emoglobinemia ottenuti attraverso il metodoufficiale. Tale corrispondenza analitica, tuttavia, non è costante e necessita di opportuni aggiustamenti in relazione allo strumento di misurazione dell'ematocrito utilizzato. Qualora l'allevatore decida di ricorrere alla determinazione dell'ematocrito, per evitare erronee misurazioni deve aver cura di verificare la validità delle curve di taratura degli strumenti utilizzati e della determinazione della corrispondenza con i relativi valori di emoglobina, inoltre si assume la piena responsabilità della eventuale mancata corrispondenza tra i valori determinati in autocontrollo e quelli risultanti dal campionamento ufficiale, in cui si ricorre sempre ed esclusivamente all'analisi con metodo ufficiale.

I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio devono effettuare i controlli ufficiali per la determinazione dei livelli di emoglobina e, qualora l'allevatore li metta in atto, verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei piani di autocontrollo/buone pratiche di allevamento.

I controlli ufficiali, compatibilmente con le risorse disponibili, devono aver luogo preferibilmente in azienda dopo i 70 giorni/stalla ed in particolare nella fase di finissaggio che rappresenta il periodo più a rischio.

Nel controllo ufficiale si ritiene che il **livello minimo** per considerare l'allevamento nella norma corrisponda ad una media di gruppo accertata uguale o superiore al livello soglia previsto dalla normativa vigente (7,25 g/dl) ed il numero dei soggetti da testare debba garantire una sufficiente rappresentatività delle variabili genetiche ed ambientali, a tal fine si ritiene adeguato un campionamento del 20% dell'intera partita con un massimo di 20 animali.

Inoltre deve essere incoraggiato il raggiungimento di un **secondo livello**, qualitativamente più elevato, che prevede una percentuale di vitelli fuori norma inferiore al 20% calcolata con criteri statistici. Al secondo livello di conformità, che al momento ha unicamente lo scopo di testare la qualità dell'allevamento, dovranno tendere con il tempo tutte le aziende; i servizi veterinari delle ASL, che hanno un ruolo fondamentale nella formazione degli allevatori devono, a tal fine, svolgere un'attività di



consulenza e di verifica dei piani di autocontrollo/buone pratiche aziendali (GMP).

Nella tabella A si riporta la numerosità del campione necessaria per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 20% con il 95% di livello di confidenza. Per partite comprese tra 100 e 1000 capi teoricamente è sufficiente un solo animale sul totale dei soggetti campionati (13 o 14) con HGB <7,25 g/dl per affermare che nella popolazione di provenienza ci sia una prevalenza superiore o uguale al 20% di soggetti al di sotto del livello soglia stabilito.

Per partite di vitelli di numero inferiore ai 100 capi qualora il campione sia compreso tra 13 e 5 capi il numero massimo accettabile di vitelli con emoglobina sotto il limite previsto dalla normativa sarà pari ad 1; se invece il numero dei soggetti campionati prelevati è compreso tra 1 e 4 nessun vitello dovrà avere un valore di HGB < 7,25 g/dl.

#### TABELLA A

Numerosità della popolazione (Partita)

Numerosità del campione

1 tutti	
2 tutti	
3 tutti	
4 tutti	
5 tutti	
6 tutti	
7 da 8 a 9	7
da 10 a 11	8
da 12 a 15	9
da 16 a 21	10
da 22 a 32	11
da 33 a 58	12
da 59 a 189	13
da 190 in poi	14

Si sottolinea che risulta inaffidabile l'eventuale verifica ufficiale al macello, infatti il valore dell'emoglobina determinato al macello potrebbe essere influenzato da numerosi fattori correlati al trasporto, quali in particolare i fenomeni di disidratazione degli animali, che potrebbero verificarsi per viaggi lunghi o a causa di temperature elevate, nonché dai tempi e dalle condizioni nelle fasi di premacellazione.

I servizi veterinari delle ASL competenti per territorio individuano opportune priorità di intervento anche sulla base della consultazione dei registri aziendali, in particolare sarebbe auspicabile effettuare i controlli prioritariamente nelle aziende in cui le attività di autocontrollo sono inesistenti o lacunose.

Per la verifica del tasso di emoglobina nel vitello viene utilizzata la metodica che prevede l'impiego del contaglobuli. Tale test è l'unico ammissibile per i controlli ufficiali. I campioni di sangue devono essere prelevati in K3-EDTA e devono essere tenuti in frigorifero (a temperatura di +2/ +8 °C) ed utilizzati per la determinazione di HGB sino a 4 giorni dal prelievo. E' necessario verificare il grado di riempimento delle provette: un volume di sangue insufficiente può comportare problemi per l'esecuzione della prova.

#### ALLEGATO 1

##### VERBALE DI SOPRALLUOGO MISURE MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI IN ALLEVAMENTO

(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 533/92 e successive modifiche)

REGIONE ..... ASL ..... PROVVEDIMENTI

D.Lgs. 146/2001 (dir. 98/58/CE) - D.Lgs. 533/92 (dir. 91/629/CEE) e succ.

Modifiche si no

Osservazioni.....

Prescrizioni.....

Sanzioni..... n. addetti .....i animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti sono previsti corsi di formazione specifici in materia per il personale addetto agli animali

##### 1. Personale



indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mese) ..... indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc.).....  
 gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto) è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali

## 2. Controllo degli animali

gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono un trattamento appropriato

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento.....Sede legale.....

Responsabile legale.....Proprietario degli animali.....

Conduttore/Detentore degli animali.....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....(riproduzione - BRL/ingrasso - BCR/carne bianca - VCB)

tipo di stabulazione..... (fissa/libera ecc.) n. totale capannoni .....

n. totale box .....n. totale dei vitelli presenti .....n. dei vitelli di età < 8 settimane.....

capacità massima vitelli ..... razza.....provenienza.....

veterinario aziendale (se presente) .....

è presente il registro dei trattamenti .....è presente il registro di carico e scarico degli animali

la mortalità è regolarmente registrata.....gli animali sono correttamente identificati e registrati

è presente un piano di autocontrollo/GMP

è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB

## 3. Registrazione dei dati

i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente

**D.Lgs. 146/2001 (dir. 98/58/CE) - D.Lgs. 533/92 (dir. 91/629/CEE) e succ. Modifiche** **si no**

**Osservazioni**.....

**Prescrizioni**.....

**Sanzioni**.....

lo spazio a disposizione dell'animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno:

mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg

mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg

mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg

i vitelli non vengono legati ad eccezione del momento della somministrazione del latte per un periodo massimo di 1 ora gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali vi sono vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario

## 4. Libertà di movimento/ densità

i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato i pavimenti sono:in.....(grigliato/fessurato/pavimento pieno) in..... (legno/cemento) è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita) tipo di lettiera.....i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli

## 5. Requisiti dei fabbricati/ Stabulazione/ Macro e micro-clima/ Illuminazione

è presente il locale/recinto infermeria chiaramente identificato con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-



sanitario

l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas agli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo è consentito il contatto diretto visivo e tattile tra vitelli di box diversi

**D.Lgs. 146/2001 (dir. 98/58/CE) - D.Lgs. 533/92 (dir. 91/629/CEE) e succ. modifiche si no**

**Osservazioni.....**

**Prescrizioni.....**

**Sanzioni.....**

se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale è stato previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente in caso di guasto all'impianto stesso nonché un sistema di allarme funzionante che segnali il guasto gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno sono presenti apparecchiature per il rilevamento della temperatura e dell'UR sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore

#### **6. Impianti**

sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime non viene somministrata alcuna altra sostanza, ad eccezione di quelle autorizzate e somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE i trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.....

l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli.....

la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl).....

dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi

i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno.....

se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente.....

#### **7. Mangimi ed altre sostanze/ Alimentazione/ Somministrazione di liquidi**

la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore

#### **8. Mutilazioni**

rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.gs. 146/2001, punto 19 sono praticate:

**a)** cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario

**b)** taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente

#### **9. Pratiche di allevamento**

i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento

è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli

i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita

vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro

il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda

il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda

esiste una banca aziendale del colostro

i vitelli all'arrivo in azienda o in partenza dalla stessa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa) in un numero significativo di soggetti si mettono in evidenza comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

**VALUTAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO/BUONE PRATICHE (se presente)**



.....  
 .....  
 .....  
**GIUDIZIO FINALE**  
 .....  
 .....  
 .....  
 ....., li \_\_\_\_\_

Firma Proprietario /Detentore/Conduttore Firma e Timbro Veterinario Ufficiale

**ALLEGATO 2**

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

**DATI ANNUALI VITELLI**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

(D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 533/92 e succ. modifiche)

ASL/REGIONE

ANNO

Numero totale

aziende.....N. aziende controllate...../media.....

**Tipo e numero delle infrazioni.....**

**Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza.....**

**Requisito**

**Definizione numero totale irregolarità.....**

**Prescrizioni.....**

**Sanzioni.....**

gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

**4. Personale**

sono previsti corsi di formazione specifici in materia per il personale addetto agli animali  
gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto)  
è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali

**5. Controllo degli animali**

gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono un trattamento appropriato  
è presente il registro dei trattamenti  
è presente il registro di carico e scarico/la mortalità è regolarmente registrata  
gli animali sono correttamente identificati e registrati  
è presente un piano di autocontrollo /GMP  
è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB

**6. Registrazione dei dati**

i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente  
lo spazio a disposizione dell'animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno:

- mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg
- mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e <220Kg
- mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg

i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte per un periodo massimo di 1 ora gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali

**5. Libertà**



**di movimento/densità**

vi sono vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze;

i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli 2 settimane vita) i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare

lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli è presente il locale/recinto infermeria chiaramente identificato con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente

i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario

l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas agli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

**6. Requisiti dei fabbricati/ Stabulazione/ Macro e micro-clima/ Illuminazione**

è consentito il contatto diretto visivo e tattile tra vitelli di box diversi se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale è stato previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente in caso di guasto all'impianto stesso, nonché un sistema di allarme funzionante che segnali il guasto.

gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

sono presenti apparecchiature per il rilevamento della temperatura e dell'UR

sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore

**9. Impianti**

sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime

non viene somministrata alcuna altra sostanza, ad eccezione di quelle autorizzate e somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE

i trattamenti profilattici e terapeutici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl) dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi

**10. Mangimi ed altre sostanze/ Alimentazione/ Somministrazione di liquidi**

i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno

se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente

la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata

idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore

**11. Mutilazioni**

rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.gs. 146/2001, punto 19

sono praticate:

la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario

il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione

non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni

i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente

i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione



ogni alimento avanzato viene rimosso  
 le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento  
 è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli  
 i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita  
 vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro  
 il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda  
 il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda  
 esiste una banca aziendale del colostro  
 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa) in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo  
 gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

**10. Pratiche di allevamento**  
 vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

### ALLEGATO 3

#### Analisi del colostro

Al fine di accertare che la "colostratura" sia stata effettuata adeguatamente e che sia avvenuto il corretto trasferimento di immunità passiva colostrale al vitello possono essere utilizzati diversi metodi analitici, diretti ed indiretti, dotati di varia sensibilità, specificità ed attendibilità.

In laboratorio i test di riferimento consigliati su siero di sangue per la verifica della corretta colostratura sono:

1. il test della gamma-glutamyl-transferasi da eseguire entro il 4° giorno di vita;
2. la elettroforesi delle proteine sieriche per dimostrare un livello di gamma-globuline non inferiore a 8 mg/ml;
3. oltre ai suddetti test di riferimento, è ammissibile l'impiego in laboratorio del test di precipitazione in sodio solfito.

A livello di campo possono essere utilizzati:

1. test di coagulazione con glutaraldeide nelle sue varie versioni (su sangue intero o siero);
2. kit per IgG plasmatiche disponibili in commercio.

L'impiego di tali test su larga scala nel campo dovrebbe essere preceduto da una fase preliminare di verifica incrociata con i risultati dei test di laboratorio sopra indicati (test di riferimento consigliati).

Per quanto riguarda la "qualità" del colostro aziendale (contenuto in Immunoglobuline), possono ugualmente essere utilizzati sia test di laboratorio, che di campo.

In laboratorio i test di riferimento consigliati sono:

1. immunodiffusione radiale;
2. elettroforesi del siero di colostro;
3. test immuno-enzimatico a competizione per IgG bovine.

A livello di campo la qualità del colostro può essere determinata con kit per IgG colostrali disponibili in commercio. L'impiego di tali test su larga scala nel campo dovrebbe essere preceduto da una fase preliminare di verifica incrociata con i risultati forniti dai test di laboratorio sopra indicati (test di riferimento consigliati).

#### Allestimento di banche aziendali del colostro

L'allestimento di banche aziendali del **colostro congelato per l'impiego nell'allevamento in cui è stato prodotto**, rappresenta una tutela importante per il benessere dei vitelli e un parametro di qualità delle aziende bovine. Costituisce in definitiva una ottimizzazione delle risorse aziendali. La banca del colostro fornisce inoltre maggiori garanzie contro i microrganismi patogeni aziendali e comporta costi di gestione inferiori a quelli dei sostituti del colostro. La praticità di impiego è notevole e la durata del prodotto congelato in bottiglie è davvero elevata. Infine è sicuramente maggiore l'uniformità dei livelli di colostratura.

La produzione di colostri e immunosieri è regolamentata dalla direttiva 2001/82/CE e dalle specifiche linee-guida contenute in Eudra Lex collection volume 7b. Tuttavia, se si tratta di colostro ottenuto ed impiegato nello stesso allevamento, si può prescindere dalle norme della suddetta direttiva 2001/82 (art. comma 2 e art. 10, comma C).



Se il colostro che va a costituire la banca aziendale è ricavato da bovine sane, di favorevole profilo zoonosanitario, si raccomanda semplicemente l'esecuzione di un controllo di qualità con i metodi analitici sopra descritti.

E' vietato includere nelle banche del colostro contributi di bovine infette da *M. bovis* e *Brucella spp.*

Se alla banca aziendale concorrono anche bovine di sfavorevole profilo zoo-sanitario per IBR, BVD, LBE e Paratubercolosi si dovrà favorire l'esecuzione, su base volontaria, di "trattamenti di risanamento".

## VERIFICHE DEL BENESSERE SULLE ALTRE SPECIE

Verifiche sugli allevamenti avicoli (ovaiole)

Si rinvia alla specifica programmazione

### PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

**Direttiva 98/58/CE del Consiglio – Decisione 2000/50/CE della Commissione**

Misure minime per le strutture di allevamento dei suini in allevamento D.Lgs. 146/2001-D.Lgs. 534/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la parte non prevista sul benessere degli animali si rimanda alle disposizioni di settore.

## LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE APPLICATIVE DEL REG. (CE) 1/2005, IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Le novità normative apportate dal regolamento in materia di protezione degli animali durante il trasporto sono riassumibili in :

- **Identificazione delle diverse figure professionali** che, oltre al trasportatore, sono coinvolte a vario titolo nel trasporto degli animali. Esse sono il guardiano, il detentore e l'organizzatore del trasporto, alle quali sono attribuiti compiti e responsabilità precisi.
- I trasportatori devono essere in possesso di un'**autorizzazione al trasporto di animali** rilasciata dalla ASL (autorità competente). Tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (superiori alle 8 ore) o di viaggi con durata inferiore alle 8 ore.
- Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un **certificato di idoneità** rilasciato a seguito di un corso di formazione obbligatorio dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato.
- I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere "**omologati**" ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali. A seguito di ciò verrà rilasciato un **certificato di omologazione**.
- Obbligo di installazione di un **sistema di navigazione satellitare** sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.
- Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in **banche dati elettroniche**.
- Revisione del **giornale di viaggio** (ex ruolino di marcia).
- Istituzione per ciascun Stato Membro di un **punto di contatto** attraverso il quale scambiare informazioni ed assistenza reciproca in materia di applicazione del regolamento. Per l'Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il *Dipartimento per la sanità pubblica e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario* presso il Ministero della Salute [dav-trasporti@sanita.it](mailto:dav-trasporti@sanita.it)



- **Definizioni delle procedure di notifica delle violazioni** tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni ai trasportatori, i certificati di omologazione dei mezzi o i certificati di idoneità del personale addetto alla custodia degli animali.
- **Modifiche al regolamento (CE) 1255/97** con l'istituzione dei "post di controllo" che dovranno essere sottoposti ad ispezioni regolari da parte del veterinario ufficiale

Relativamente al campo di applicazione, l'art. 1 prevede come norma generale che il regolamento si applichi al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità (importazioni) o che ne escano (esportazioni). All'interno di questa norma generale di applicabilità si delineano delle esclusioni parziali e totali. Una parziale esclusione si ha infatti per le seguenti fattispecie per le quali trovano applicazione solo gli articoli 3 e 27 del medesimo regolamento:

- trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda;

mentre una totale esclusione si ha per le seguenti fattispecie:

- trasporti di animali che **non siano in relazione con attività economica**;
- trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

**Fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento comunitario, lo stesso art. 1 prevede che ogni Stato membro possa adottare misure più vincolanti tendenti al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali durante il trasporto.** Non sono trascurabili gli effetti di tale previsione in ambito locale (Regione) considerato che alcune tipologie di trasporto, escluse parzialmente o totalmente dal campo di applicazione del regolamento comunitario, possono essere autorizzate e disciplinate in ambito regionale. In tal senso la previsione contenuta nel Reg. CE 1/2005 secondo la quale sono soggetti ad autorizzazione i trasportatori che effettuano trasporti effettuati con finalità economiche su distanze superiori ai 65 Km esclude dall'obbligo di munirsi di autorizzazione determinati trasportatori che rappresentano una significativa realtà in determinati ristretti ambiti territoriali e per i quali e sui quali il momento autorizzativo può costituire un valido strumento di prevenzione e controllo: si pensi ad esempio agli operatori del settore alimentare (es. macellai) che effettuano su distanze inferiori ai 65 km, per conto proprio e con finalità economiche trasporti di animali al mattatoio nonché agli allevatori che trasportano animali con veicoli agricoli o con i propri mezzi per la transumanza o la monticazione e demonticazione o comunque su distanze inferiori ai 50 Km.

Il Ministero della Salute nella Circolare Nr. DGVA\X\45209\PI.6.b.h.\2 del 14.12.2006 - nota esplicativa per l'applicazione del regolamento CE 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64\432\CEE e 93\119\CEE e il regolamento CE n. 1255\97 del 03.01.2007 avvalorata questa riflessione ribadendo l'obbligo di applicazione degli artt. 3 del Reg. CE 1/2005 ed il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del R.P.V. n. 320/1954 per quelle fattispecie non soggette ad autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1/2005 ed estende quest'ultima ai trasportatori che effettuano trasporti per conto terzi su distanze inferiori ai 65 Km.

Premesso che nessun dubbio interpretativo sussiste per l'applicabilità del Reg. CE 1/2005 per il trasporto di equidi da macello, il trasporto degli **equidi registrati** (Direttiva 90/426/CEE) costituisce una particolarità nel panorama dei trasporti degli animali vivi in considerazione del fatto che questi animali sono spesso trasportati per finalità non commerciali in particolare per gare, competizioni, eventi culturali e riproduzione. Gli stessi possono essere oggetto di trasporti conto terzi o, a fine carriera, possono essere trasportati presso impianti di macellazione. Sono, pertanto, da considerarsi rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 1/2005 i seguenti trasporti di equidi registrati a cui vanno applicate le deroghe previste dal medesimo regolamento:

- il trasporto conto terzi di equidi registrati;
- il trasporto conto proprio di equidi registrati in relazione ad attività commerciali (es. compra-vendita, trasporto presso impianto di macellazione a fine carriera).

Ne consegue che il trasporto per conto proprio e senza finalità economiche di equidi registrati esula dal regime autorizzativo previsto nel Reg. CE 1/2005. Per le motivazioni sopraesposte ed in quanto ancora vigente, si ritiene applicabile per questa tipologia di trasporto il regime autorizzativo previsto nel R.P.V. 320/1954.



Si aggiunga infine che parte dei trasporti di animali vivi rientra tra le **attività associate alla produzione primaria** disciplinate dal pacchetto igiene (Reg. CE 852/2004) e soggette a registrazione presso l'autorità competente. Si rende necessario individuare per queste tipologie di attività un'unica procedura che porti al rilascio dell'autorizzazione in materia di trasporto animali vivi ed alla registrazione prevista per l'operatore del settore alimentare.

Le considerazioni sopraesposte costituiscono un presupposto per l'individuazione in ambito regionale di procedure operative uniche per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di animali e per l'inserimento dei dati nel SIVRA da parte delle AA.SS.LL competenti.

## 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- ⚡ **D.P.R. 08.02.1954, n. 320** Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ⚡ **Direttiva 90/426/CEE**
- ⚡ **Direttiva 90/247/CEE**
- ⚡ **Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE;**
- ⚡ **Regolamento (CE) 1/2005** del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) 1255/97;
- ⚡ **Decisione 2004/544/CE** del Consiglio del 21 giugno 2004 relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 241 del 13.07.2004]. (La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE.);
- ⚡ **Regolamento (CE) 1255/97** riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva **91/628/CEE** [Gazzetta ufficiale L 174 del 02.07.1997]. (Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante le soste in caso di trasporto di lunga durata);
- ⚡ **Delibera Giunta regionale Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950** Applicazione dei Reg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. Linee guida della Regione Abruzzo.
- ⚡ **Circolare Nr. DGVA\X\45209\P\1.6.b.h.2 del 14.12.2006** - nota esplicativa per l'applicazione del regolamento CE 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento CE n. 1255/97 del 03.01.2007;
- ⚡ **Circolare Nr° DGVA\X\2097P\1.8.d.g\6 del 17.01.2007** "Applicazione del Regolamento CE 1/2005".

## 3. PROCEDURE OPERATIVE

### 3.1. Tipologie di autorizzazione. Certificato di omologazione. Registrazione di attività di trasporto di animali al macello o mercati annessi al macello (attività associata alla produzione primaria).

I trasportatori possono richiedere al Servizio "Igiene degli Allevamenti e della Produzioni Zootecniche" le seguenti autorizzazioni:

- **Tipo 1:** Autorizzazione di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi effettuati per conto terzi e per viaggi di durata inferiore alle otto ore su distanza superiore ai 65 Km effettuati per conto proprio e per finalità economiche;
- **Tipo 2:** Autorizzazione di cui all'art. 11 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi di durata superiore alle otto ore effettuati per finalità economiche.
- **Tipo 3:** Autorizzazione valida per viaggi su distanza inferiore ai 65 Km effettuati per conto proprio e con finalità economiche. Sono compresi i trasporti dei propri animali da parte degli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi per transumanza stagionale ed i trasporti da parte degli allevatori con i propri mezzi dei propri animali su distanze inferiori ai 50 Km. (con le modalità previste dal D.P.R. n.320/54).
- **Tipo 4:** Autorizzazione di cui agli artt. 36,37,38 del R.P.V. n° 320/54 per il trasporto di equidi registrati per conto proprio e senza finalità economiche

I trasportatori che intendono ottenere l'autorizzazione di **TIPO 2** devono richiedere preventivamente il **Certificato di omologazione** dei mezzi di trasporto su strada usati per i lunghi viaggi.

I trasportatori che effettuano trasporto di animali al macello e/o ai mercati annessi ai macelli devono richiedere la **Registrazione di attività di trasporto di animali al macello o mercati annessi al macello**.



(Attività associate alla produzione primaria – Reg. (CE) 852/2004 Allegato 1).

### 3.2. Procedura per autorizzazioni di TIPO 1

Il trasportatore presenta istanza di autorizzazione in marca da bollo di valore corrente al Servizio "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" della Asl dove è ubicata la sede legale della propria ditta. Nella istanza dichiara di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate. (A 1)

Il richiedente allega marca da bollo

Il personale veterinario procederà alla verifica del rispetto dei requisiti previsti all'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005 con successiva redazione di un parere favorevole o favorevole/condizionato o sfavorevole. La suddetta prestazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista nel Tariffario della Regione Abruzzo (cod.1 D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche) mediante versamento da parte dell'interessato o suo rappresentante sul conto corrente intestato alla Az. USL competente

Il Servizio Veterinario "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" procederà al rilascio della autorizzazione di **TIPO 1 - NON VALIDO PER LUNGHI VIAGGI**. Il modello di autorizzazione ha un formato europeo armonizzato. (A 5)

L'autorizzazione ha validità quinquennale dalla data del rilascio.

### 3.3. Procedura per autorizzazione di TIPO 2

Il trasportatore presenta istanza di autorizzazione in marca da bollo di valore corrente al Servizio Veterinario "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" della Az. USL dove è ubicata la sede legale della propria ditta. Nella istanza dichiara di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate. (A 2)

Il richiedente allega:

- certificato di idoneità per il conducente e guardiano;
- certificato di omologazione del mezzo di trasporto impiegato;
- informazioni sulle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli ( prova dell' utilizzo di un sistema di navigazione satellitare a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per i vecchi veicoli);
- piani di emergenza;
- marca da bollo;

Il personale veterinario procederà alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) 1/2005 con successiva redazione di un parere favorevole o favorevole/condizionato o sfavorevole. La suddetta prestazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista nel Tariffario della Regione Abruzzo (cod.1 D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche) mediante versamento da parte dell'interessato o suo rappresentante sul conto corrente intestato alla Az. USL.

Il Servizio Veterinario "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" procederà al rilascio della autorizzazione di **TIPO 2 - VALIDO PER TUTTI I VIAGGI COMPRESI I LUNGHI VIAGGI**. Il modello di autorizzazione ha un formato europeo armonizzato. (A 5)

L'autorizzazione ha validità quinquennale dalla data del rilascio.

### 3.4. Procedura per autorizzazione di TIPO 3 e TIPO 4

Il proprietario dell'automezzo destinato al trasporto formula istanza di autorizzazione in marca da bollo al Servizio "Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche" della Az. USL di competenza. (A 3)

Il personale veterinario procederà alla verifica del rispetto delle procedure e con le modalità degli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. 320/54 con successiva redazione dell'autorizzazione. La suddetta autorizzazione è soggetta al pagamento della tariffa cod. 1 prevista nel Tariffario Regione Abruzzo – Delibera Giunta Regionale N° 2183 del 15.10.1999 mediante versamento da parte dell'interessato o suo rappresentante sul conto corrente della ASL competente.

L'autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.

### 5. Procedura per il rilascio del certificato di omologazione

I trasportatori prima di formulare istanza di autorizzazione richiedono al Servizio "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" il rilascio del certificato di omologazione del proprio veicolo. (A 4)

Il personale veterinario del Servizio Area C provvederà al rilascio del certificato richiesto previa ispezione del veicolo. **Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada Art. 18, par. 2**

**Reg.(CE) 1/2005 (A6)**



### 3.6. Registrazione di attività di trasporto di animali al macello o mercati annessi al macello (Attività associate alla produzione primaria – Reg. (CE) 852/2004 Allegato 1).

Il trasportatore contestualmente alla presentazione della istanza di rilascio di autorizzazione di cui ai punti 1.,2.e 3. qualora svolgano attività di trasporto associata alla produzione primaria chiede la registrazione prevista nella **Delibera Giunta regionale Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950** Applicazione dei Reg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. Linee guida della Regione Abruzzo a cui si rimanda per l'individuazione delle procedure di registrazione.

### 5. NUMERAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI E DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI PER I LUNGI VIAGGI. REGISTRAZIONI.

Tra gli obblighi previsti per l'Autorità competente vi è quello di registrare in una base dati elettronica le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 ed 11 del reg. CE 1/2005 nonché i certificati di omologazione di cui all'art. 18 del medesimo regolamento. Per facilitare l'attività di controllo si ritiene necessario procedere all'inserimento nel Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (SIVRA) delle autorizzazioni di Tipo 3 e 4.

Allo stato attuale il suddetto sistema prevede la registrazione di quattro tipologie di autorizzazioni e dei certificati di omologazione. L'adozione delle presenti procedure comporterà l'adeguamento del sistema informatico che comprenderà le seguenti tipologie di autorizzazione e relativi codici:

Tipologia di autorizzazione	Codice identificativo autorizzazione
<b>Tipo 1:</b> Autorizzazione di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi effettuati per conto terzi e per viaggi di durata inferiore alle otto ore su distanza superiore ai 65 Km effettuati per conto proprio e per finalità economiche.	IT cod. Istat Comune /Sigla provincia/T/numero progressivo  Es.: <b>IT 046 CH B 001</b>
<b>Tipo 2:</b> Autorizzazione di cui all'art. 11 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi di durata superiore alle otto ore effettuati per finalità economiche.	IT cod. Istat Comune /Sigla provincia/B/numero progressivo  Es.: <b>IT 046 CH T 001</b>
<b>Tipo 3:</b> Autorizzazione con le modalità del R.P.V. n° 320/54 valida per viaggi su distanza inferiore ai 65 Km effettuati per conto proprio e con finalità economiche. Sono compresi i trasporti dei propri animali da parte degli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi per transumanza stagionale ed i trasporti da parte degli allevatori con i propri mezzi dei propri animali su distanze inferiori ai 50 Km.	Es : IT 046 CH S001
<b>Tipo 4:</b> Autorizzazione con le modalità del R.P.V. n° 320/54 per il trasporto di <u>equidi registrati</u> per conto proprio e senza finalità economiche.	Es : IT 046 CH P002
<b>Certificato di omologazione</b>	IT cod. Istat Comune /Sigla provincia/W/numero progressivo  Es.: <b>IT 046 CH W 001</b>



**ALLEGATO A1**

A1 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

**Az USL** \_\_\_\_\_

Oggetto: Istanza di autorizzazione al trasporto animali vivi con veicoli stradali **TIPO 1**.  
**Art. 10 Reg. CE 1/2005 – Viaggi di durata inferiore alle otto ore.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente a \_\_\_\_\_ in via/c.da \_\_\_\_\_  
 in qualità di titolare della ditta \_\_\_\_\_ con  
 sede legale in \_\_\_\_\_ via/c.da \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ C.F./p.IVA \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Indirizzo elettronico \_\_\_\_\_

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 01/2005, **l'autorizzazione per il trasporto di animali vivi**

Dichiara:

di effettuare trasporto delle seguenti specie animali:

di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per adempiere alle disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

- **Personale**

1) (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita) \_\_\_\_\_ (residenza) \_\_\_\_\_

(qualifica)  conducente  guardiano, (certificato di idoneità) \_\_\_\_\_;

2) (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (data e luogo di nascita) \_\_\_\_\_ (residenza) \_\_\_\_\_

(qualifica)  conducente  guardiano, (certificato di idoneità) \_\_\_\_\_

- **Veicoli stradali :**

1) Marca \_\_\_\_\_ ; Modello \_\_\_\_\_ ; Targa \_\_\_\_\_ ;

2) Marca \_\_\_\_\_ ; Modello \_\_\_\_\_ ; Targa \_\_\_\_\_ ;

3) Marca \_\_\_\_\_ ; Modello \_\_\_\_\_ ; Targa \_\_\_\_\_ ;

di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti;

di effettuare il trasporto di animali quale **operazione associata alla produzione primaria e chiede** pertanto la registrazione, ai sensi del reg. CE 852/2004 e della delibera della Giunta regionale- Regione Abruzzo- n. 950 del 21.08.2006

Il sottoscritto si impegna a comunicare tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni sopra fornite entro i primi quindici giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificate.

Firma e timbro



**ALLEGATO A2**

Al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

**Az USL** \_\_\_\_\_

Oggetto: Istanza di autorizzazione al trasporto animali vivi con veicoli stradali **TIPO 2**.  
**Art. 11 Reg. CE 1/2005 – Viaggi di durata superiore alle otto ore.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via/c.da  
 \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della ditta \_\_\_\_\_ con  
 sede legale in \_\_\_\_\_ via/c.da  
 \_\_\_\_\_ C.F./p.IVA

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Indirizzo posta elettronica  
 \_\_\_\_\_

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 01/2005, l'autorizzazione per il trasporto di animali vivi

Dichiara:

di effettuare trasporto delle seguenti specie animali:

\_\_\_\_\_;

di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per adempiere alle disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

- **Personale**

1) (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (data e  
 luogo di nascita) \_\_\_\_\_ (residenza)

(qualifica)  conducente  guardiano, (certificato di idoneità)

\_\_\_\_\_;  
 2) (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (data e  
 luogo di nascita) \_\_\_\_\_ (residenza)

(qualifica)  conducente  guardiano, (certificato di idoneità)

- **Veicol\_ stradal\_ :**

1) Marca \_\_\_\_\_ ; Modello \_\_\_\_\_ ; Targa

\_\_\_\_\_ ;  
 2) Marca \_\_\_\_\_ ; Modello \_\_\_\_\_ ; Targa

\_\_\_\_\_ ;

di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tra anni precedenti;

che i veicoli stradali raggiungono/non raggiungono il luogo di destinazione finale sul territorio nazionale senza superare le dodici ore di viaggio.

di effettuare il trasporto di animali quale **operazione associata alla produzione primaria** e **chiede** pertanto la registrazione, ai sensi del reg. CE 852/2004 e della delibera della Giunta regionale- Regione Abruzzo- n. 950 del 21.08.2006

Il sottoscritto si impegna a comunicare tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni sopra fornite entro i primi quindici giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificate.

Si allegano alla presente istanza:

- 1) Certificat\_ d'idoneità per conducent\_ e guardian\_ ,
- 2) Certificat\_ di omologazione de\_ veicol\_ stradal\_ ,
- 3) Documentazione relativa al sistema di navigazione satellitare,
- 4) Piano d'emergenza

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Firma e timbro



**ALLEGATO A 3**

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

**Az USL** \_\_\_\_\_**Oggetto: Istanza di autorizzazione al trasporto animali vivi con veicoli stradali per fini commerciali. TIPO 3 e TIPO 4.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via/c.da  
 \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della ditta \_\_\_\_\_ con  
 sede legale in \_\_\_\_\_ via/c.da  
 \_\_\_\_\_ C.F./p.IVA

CHIEDE,

**L'autorizzazione per il trasporto di animali vivi con le modalità del DPR 320/1954**

Dichiara:

di effettuare trasporto delle seguenti specie animali:  
 \_\_\_\_\_;

di effettuare i trasporti con i/il seguent\_ veicol\_ stadal\_

1) Marca \_\_\_\_\_, Modello \_\_\_\_\_; Targa

\_\_\_\_\_;

2) Marca \_\_\_\_\_; Modello \_\_\_\_\_; Targa

\_\_\_\_\_;

3) Marca \_\_\_\_\_; Modello \_\_\_\_\_; Targa

\_\_\_\_\_;

di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale attività;

di avvalersi per le operazioni di lavaggio e disinfezione dell'autorimessa sita in

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

il/i suddett\_ veicol\_ viene/vengono ricoverat\_ nell'autorimessa sita in via/c.da  
 \_\_\_\_\_ del Comune \_\_\_\_\_

di effettuare il trasporto di animali quale **operazione associata alla produzione primaria e chiede** pertanto la registrazione, ai sensi del reg. CE 852/2004 e della delibera della Giunta regionale- Regione Abruzzo- n. 950 del 21.08.2006

Firma e timbro



**ALLEGATO A4**

Al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  
**ASL** \_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta Certificato di Omologazione.  
Art. 18, del Regolamento 1/2005.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via/c.da  
\_\_\_\_\_ in qualità di titolare della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ via/c.da  
\_\_\_\_\_ C.F./p.IVA  
Tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi del Regolamento 1/2005, il rilascio del **Certificato di Omologazione** per lunghi viaggi del mezzo di trasporto

MARCA	TIPO	N.º TELAIO	TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE

SPECIE ANIMALE TRASPORTATA \_\_\_\_\_

A tal fine dichiara di non aver presentato analoga domanda in altro Stato Membro né ad altra autorità competente.

Si allega fotocopia del libretto di circolazione

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Timbro e firma




**ALLEGATO A5**

Regione Abruzzo

**Azienda**Dipartimento di Prevenzione - Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
**Servizi Veterinari****“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”**

Direttore: Dr.

Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_**AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTATORI ART. 10 PAR. 1 REG. (CE) 1/2005**

1. <b>AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.</b>		
2. <b>IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE</b>		<b>TIPO 1 NON VALIDO PER LUNGHI VIAGGI</b>
2.1. Ragione sociale		
2.2. Indirizzo		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. <b>PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e:</b>		
Tipi di animali <input type="checkbox"/>		Modi di trasporto <input type="checkbox"/>
Specificare:		
Data di scadenza _____		
4. <b>AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE</b>		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		




**ALLEGATO A 6**Regione Abruzzo**Azienda**

Dipartimento di Prevenzione - Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Servizi Veterinari****“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”**

Direttore: Dr. \_\_\_\_\_

Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_**AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTATORI Art. 11 par. 1 Reg. (CE) 1/2005  
TRANSPONDER AUTHORISATION Art. 11 par. 1 Reg. (EC) 1/2005**

<b>1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.</b> <b>1. TRANSPORTER AUTHORISATION N.</b>		
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE</b> <b>2. TRANSPORTER IDENTIFICATION</b>	<b>TIPO 2</b> <b>VALIDO PER TUTTI I VIAGGI COMPRESI I LUNGH VIAGGI</b> <b>TYPE 2</b> <b>VALID FOR ALL JOURNEYS INCLUDING LONG JOURNEYS</b>	
<b>4.9. Ragione sociale</b> 2.1. Company name		
2.2. Indirizzo 2.2. Address		
2.3. Città 2.3. Town	2.4. Codice postale 2.4. Postal code	2.5. Stato membro 2.5. Member State
2.6. Telefono 2.6. Telephone	2.7. Fax 2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico 2.8. Email
<b>3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e:</b> <b>3. SCOPE OF AUTHORISATION limited to certain:</b>		
Tipi di animali <input type="checkbox"/> Types of animals <input type="checkbox"/>		Modi di trasporto <input type="checkbox"/> Modes of transport <input type="checkbox"/>
Specificare: Specify here:		
Data di scadenza _____ Expiry date _____		
<b>4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE</b> <b>4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION</b>		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità 4.1 Name and address of the authority		
4.2 Telefono 4.2 Telephone	4.3 Fax 4.3 Fax	4.4 Indirizzo elettronico 4.4 Email
4.5 Data ufficiale 4.5 Date stamp	4.6 Luogo 4.6 Place	4.7 Timbro 4.7 Official
4.8 Nome e firma del funzionario 4.8 Name and address of the official		



**ALLEGATO A 7**

Regione Abruzzo

Azienda \_\_\_\_\_

Dipartimento di Prevenzione - Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_


Servizi Veterinari

"Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche"

Direttore: Dr. \_\_\_\_\_

Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_ . Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_ . Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Uffici di \_\_\_\_\_ - Via A \_\_\_\_\_ . Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada Art. 18, par. 2 Reg. (CE) 1/2005**  
**Certificate of approval of means of transport by road for long journeys Art. 18, par 2 Reg. (EC) 1/2005**

<p>2. <b>IMMATRICOLAZIONE N.</b>          1. <b>LICENCE N.</b></p> <p>Attrezzato con Sistema di navigazione <span style="float: right;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></span>          1.2 Equipped with Navigation System <span style="float: right;">Yes <input type="checkbox"/></span>          No <input type="checkbox"/></p>		
<p>2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto          2. Types of animals allowed to be transported</p>		
<p>3. <b>SUPERFICIE IN M<sup>2</sup> / PIANO</b>          3. <b>AREA IN M<sup>2</sup> / DECK</b></p>		
<p>4. La presente omologazione è valida fino a          4. This authorisation is valid until</p>		
<p>5. <b>ORGANISMO CHE RILASCIAM IL CERTIFICATO</b>          5. <b>BODY ISSUING THE CERTIFICATE</b></p> <p>5.1. Nome ed indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato          5.1. Name and address of the body issuing the certificate</p>		
5.2 Telefono 5.2 Telephone	5.3 Fax 5.3 Fax	5.4 Indirizzo elettronico 5.4 Email
5.5. Data 5.5. Date	5.6. Luogo 5.6. Place	5.7. Timbro ufficiale 5.7. Official stamp
5.8. 5.9. Nome e firma 5.10. Nome and signature		



**ALLEGATO A 8**

<b>Regione Abruzzo - Asl _____</b> P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b> @ asl@email.it
---

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI  
TIPO 1 - BREVI VIAGGI**

Check list allegata al Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Veicolo Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_

Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presenta una superficie d'impiantito antisdrucchiolo e di altezza sufficiente, considerata la taglia degli animali trasportati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente



attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?		
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
La struttura per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE



**ALLEGATO A 9**

	<b>Regione Abruzzo – Asl _____</b> P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b> @ asl _____ -@email.it
--	---

Prot. N. \_\_\_\_\_ / C

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI  
TIPO 1 - BREVI VIAGGI**

Data \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**SOPRALLUOGO PRESSO:** \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE:** \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

**PRESENTI AL SOPRALLUOGO:** \_\_\_\_\_

**IN QUALITA' DI:** \_\_\_\_\_

AUTOMEZZO TIPO	MARCA	TARGA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

II/I veicolo/i ispezionato/i risulta/no :	☐ CONFORME/I ☐ NON CONFORME/I
--	----------------------------------

Alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto - Regolamento (CE) 1/2005.

**Note \ Descrizione anomalie rilevate \ Provvedimenti assunti**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'INTERESSATO

\_\_\_\_\_  
IL VETERINARIO DIRIGENTE



**ALLEGATO A 10**


<b>Regione Abruzzo - Asl _____</b> P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b> @ asl _____ @email.it
--

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI  
TIPO 2 - LUNGI VIAGGI**

**Check list allegata al Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Veicolo Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_

Caratteristiche automezzo	Specifiche	Requisito presente SI / NO	Giudizio
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	Le porte di accesso laterali devono essere chiuse a lucchetto o con sistema centralizzato per precludere l'apertura agli estranei.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	Pareti con aperture regolabili – La sup massima della aperture dovrebbe essere pari ad almeno il 40% della sup totale della parete	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	La distanza tra le sbarre di protezione non sup a 7,5 / 8,00 cm	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	Avere a disposizione una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presenta una superficie d'impiantito antisdrucciolo e di altezza sufficiente, considerata la taglia degli animali trasportati?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	Urina e feci non possono scolare o fuoriuscire dal veicolo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	Oltre all'illuminazione del veicolo, consigliato avere una torcia portatile con potenza della lampadina di almeno 5,5V – 1A	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Nel compartimento destinato agli		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo



animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?			<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?	Per bovini ed equini alte almeno 130 cm – Parete piena possibilmente o con aperture che non provochino danni agli animali o problemi di pulizia – Altezza dal pavimento a sfioro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati)	Cartello ben visibile con scritta "TRASPORTO ANIMALI" – "LIVE ANIMALS"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
La struttura per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?	Le rampe devono essere munite di assi trasversali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	Non superiore a 20° rispetto all'orizzontale per suini vitelli e cavalli Non superiore a 26°34' rispetto all'orizzontale per bovini e ovini	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Il tetto è di colore chiaro ed adeguatamente isolato (coibente interno allo scatolato)?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Esistono divisori che assicurino compartimenti separati e contemporaneamente libero accesso all'acqua?	Autom con cassoni di più di 5m: uno per piano a metà della lunghezza) Semirimorchi lunghezza 13,60 m: tre per piano per suini, due per piano per bovini. Altezza per bovini ed equini almeno 130 cm	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Esiste un adeguato sistema di abbeveraggio?	Capienza almeno pari a 1,5% del peso di carico massimo con sistema di controllo del livello. Per trasporto ovini suini e caprini almeno 8 per piano nell'autotreno, 12 per piano	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente



	nel semirimorchio. Altezza di 60 cm per adulti. Acqua sempre disponibile nei suini per tutto il viaggio.		
Esiste un adeguato sistema di ventilazione?	Range di temperatura tra 5°C e 30°C con tolleranza di +/- 5°C – Deve essere in grado di funzionare per almeno 4 ore a motore spento. Sistema di registrazione delle temperature con sensori nelle parti più esposte e disponibili per gli organi di controllo. Sistema di allarme delle temperature quando raggiungono il massimo e il minimo.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE



**ALLEGATO A 11**

	<p><b>Regione Abruzzo</b>                  P.Iva _____                  Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari  <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b>                  @ asl _____ -@email.it</p>
--	--

Prot. N. \_\_\_\_ / C

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI  
 TIPO 2 - LUNGI VIAGGI**

Data \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**SOPRALLUOGO PRESSO:** \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE:** \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

**PRESENTI AL SOPRALLUOGO:** \_\_\_\_\_

**IN QUALITA' DI:** \_\_\_\_\_

<b>AUTOMEZZO TIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>TARGA</b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

II/I veicolo/i ispezionato/i risulta/no :	☐ CONFORME/I ☐ NON CONFORME/I
--	----------------------------------

Alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto - Regolamento (CE) 1/2005.

**Note \ Descrizione anomalie rilevate \ Provvedimenti assunti**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO A 12**

<b>Regione Abruzzo</b> P.Iva _____ - Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b> @ asl _____ @email.it
--

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO EQUIDI REGISTRATI PER  
TRASPORTO CONTO PROPRIO E SENZA FINALITA' COMMERCIALI**

**Check list allegata al Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Veicolo Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_

Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presenta una superficie d'impiantito antisdrucciolo e di altezza sufficiente, considerata la taglia degli animali trasportati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente



attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?		
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
La struttura per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Sufficiente

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO A 13**

	<b>Regione Abruzzo</b> P.Iva _____ - Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari <b>“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”</b> @ asl _____ email.it
--	---

Prof. N. \_\_\_\_ / C

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO EQUIDI REGISTRATI PER  
TRASPORTO CONTO PROPRIO E SENZA FINALITA' COMMERCIALI**

Data \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**SOPRALLUOGO PRESSO:** \_\_\_\_\_**LEGALE RAPPRESENTANTE:** \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

**PRESENTI AL SOPRALLUOGO:** \_\_\_\_\_**IN QUALITA' DI:** \_\_\_\_\_

<b>AUTOMEZZO TIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>TARGA</b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

<b>II/I veicolo/i</b> <b>ispezionato/i risulta/no :</b>	<input type="checkbox"/> CONFORME/I <input type="checkbox"/> NON CONFORME/I
--	--

Alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto - Regolamento (CE) 1/2005.

**Note \ Descrizione anomalie rilevate \ Provvedimenti assunti**


---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE



## LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO ANIMALE

Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame.

Il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea dal 05 gennaio 2007.

Ai sensi del Regolamento, dal 05 gennaio 2008, specifici operatori del settore del trasporto di animali vivi, ovvero: conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità per poter svolgere la propria attività. In merito all'obbligatorietà del certificato di idoneità, nella tabella di seguito riportata sono individuati due gruppi di operatori del settore del trasporto di animali vivi, identificati nei diversi articoli del Regolamento stesso e schematicamente raggruppati, in maniera esemplificativa:

	<b>TIPOLOGIA GRUPPO</b>	<b>TIPOLOGIA OPERATORE</b>	<b>Riferimento Normativo Reg. (CE) 1/2005</b>
<b>E L E N C H I  E S E M P L I F I C A T I V I</b>	<b>Gruppo 1:</b> per cui è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità	A) conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame B) trasportatori che rivestono le funzioni di cui al precedente punto	art.6, comma 5
	<b>Gruppo 2:</b> per cui NON è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità ma è comunque necessaria una formazione in materia di trasporto di animali vivi	A) trasportatori di animali vivi B) personale che accudisce animali vivi C) operatori di centri di raccolta D) personale che accudisce animali vivi nei centri di raccolta riconosciuti E) conducenti o guardiani che trasportano altre specie domestiche di quelle indicate nel gruppo 1	art.6, comma 3; art.6, comma 4; art.9, comma 1; art.9, comma 2 art.30, comma 4



Caratteristiche vincolanti del percorso di formazione per gli operatori di cui al Gruppo I (articolo 6, comma 5, del Regolamento (CE) 1/2005)

Corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame.

Soggetti realizzatori (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007)

I corsi di formazione possono essere realizzati da Enti, tra cui anche le Aziende ULSS, Istituti, Associazioni di categoria e Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro.

I soggetti formatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con le presenti disposizioni, ed inoltrare la richiesta di approvazione del corso al Dirigente Regionale del Servizio Veterinario-Direzione Sanità della Regione Abruzzo.

Comitato Organizzatore (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

Deve essere obbligatoriamente composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B rispettivamente realizzati dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo, ed un Conducente Autotrasportatore.

Il sopraccitato Medico Veterinario, di seguito indicato "M. V. Organizzatore", farà da referente per gli aspetti didattico-organizzativi del corso.

Docenti – Formatori

Il gruppo docente deve essere composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, che può coincidere con il M. V. Organizzatore - referente del corso.

E' compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico ed i docenti, che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito alle materie trattate.

Destinatari del corso (articolo 6, comma 5, del Regolamento (CE) 1/2005)

Il corso è obbligatorio per i seguenti operatori del trasporto di animali vivi:

- a) conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- b) guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- c) trasportatori di animali qualora assumano le funzioni di guardiano o conducente di cui ai precedenti punti a) e b).

Commissione d'esame (Nota del Ministero della salute prot.n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

La commissione d'esame deve essere composta da almeno 3 soggetti, di cui almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, di seguito indicato "M. V. Esaminatore", che svolge funzioni di Presidente della Commissione d'esame.

Indipendenza della Commissione d'esame (Allegato IV del Regolamento 1/2005)

Il M. V. Esaminatore deve assicurare l'indipendenza e la correttezza della Commissione d'esame.



Durata del corso (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 12 ore. La prova d'esame non è compresa nel computo delle ore del corso.

Il rilascio del certificato d'idoneità è subordinato al superamento della prova d'esame.

In caso di esito negativo della prova d'esame, il discente può sostenere la prova per un'altra volta, senza frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova.

Materie trattate (Allegato IV del Regolamento(CE) 1//2005)

Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- articoli 3 e 4 e Allegati I e II del Regolamento (CE) 1/2005
- fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress
- aspetti pratici dell'accudimento degli animali
- impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
- cure di emergenza agli animali
- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

Aspetti inerenti a tutte le sopraindicate materie devono essere obbligatoriamente inseriti nel percorso formativo.

Pur lasciando discrezionalità nell'organizzazione del calendario delle materie, è opportuno che, all'interno delle 12 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almeno:

- 2 alla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- 2 alla fisiologia animale, comportamento animale, concetto di stress e fabbisogni dell'animale con particolare attenzione all'acqua ed all'alimento;
- 2 agli aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- 2 all'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne.

Nell'organizzazione didattica si può prevedere di affrontare alcune delle sopracitate tematiche attraverso l'utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze pratiche in campo.

Il percorso formativo può riguardare solo talune specie o gruppi di specie animali.

Frequenza per l'ammissione all'esame finale

Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo.

Prova d'esame (Nota del Ministero della Salute prot.n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

L'esame finale è basato sulle tematiche trattate durante il corso ed è costituito da una prova scritta a quiz a scelta multipla ed una prova orale.

Certificato conseguito (articolo 17, comma 2, del Regolamento (CE) 1/2005)

A seguito di esito favorevole della prova d'esame viene rilasciato un certificato di idoneità di cui all'Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1//2005, della durata di 5 anni.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M. V. Organizzatore è tenuto al rilascio



del certificato di idoneità ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 ed all'iscrizione dell'operatore in un apposito elenco.

Qualora il corso sia stato concentrato solo su talune specie o gruppi di specie animali, la portata nel certificato di idoneità sarà limitata esclusivamente a tali specie o gruppi di specie animali.

#### Costi a persona

Gli oneri del corso sono a carico dei partecipanti.

I costi relativi alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale, dovranno essere comprensive della prova d'esame e del rilascio del relativo attestato di idoneità, pari alla tariffa indicata al punto 35 del Tariffario Regionale approvato con D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche e cioè:

prova d'esame e rilascio del certificato di idoneità: € 51,65 *omnicomprensiva* + contributo ENPAV

#### Organo competente e termini per il procedimento amministrativo

Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Abruzzo, l'Autorità competente in merito all'approvazione dei corsi di formazione è il Servizio Veterinario Regionale -Direzione Sanità della Giunta Regionale.

L'esercizio della funzione di conducente e guardiano di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, da parte degli operatori che hanno frequentato il percorso formativo è subordinato al superamento della prova d'esame ed al rilascio del certificato di idoneità conforme al modello di cui all'Allegato III, capo III, del Regolamento (CE) 1/2005.

E' compito del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di appartenenza del M.V.Organizzatore provvedere al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le seguenti modalità:

- a) il modello del certificato di idoneità conforme al capo III del Reg.(CE) 1/2005 è quello da utilizzare;
- b) in via provvisoria in attesa di ulteriori determinazioni e specificazioni da parte del competente Ministero della Salute, l'operatore sarà registrato nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA);
- c) al certificato di idoneità sarà attribuito un numero secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione e con almeno le seguenti specifiche CE IT + (codice alfanumerico).

E' compito del M.V. Esaminatore svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d'esame, assicurando l'indipendenza della stessa.

#### Fasi:

1. Il soggetto realizzatore del corso invia la proposta del programma del corso di formazione con la richiesta di approvazione allo svolgimento, in carta libera, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax, alla Regione Abruzzo-Servizio Veterinario.

Nel programma dovranno essere indicati il M. V. Organizzatore, i componenti della Commissione d'esame con specificato il M.V. Esaminatore con funzione di Presidente di Commissione, secondo il modello in Allegato B1.

La sopraccitata documentazione deve essere inviata almeno 14 gg prima della data prevista per l'inizio del corso.

2. Una volta valutata la conformità del corso ai sopraccitati requisiti, il Dirigente Regionale del Servizio



Veterinario rilascia comunicazione di approvazione, a seguito della quale è possibile dare inizio al corso medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato Dirigente Regionale, trascorsi quattordici giorni dalla data di invio della domanda, l'approvazione allo svolgimento del corso s'intende accordata.

3. Al termine del percorso formativo il discente sostiene la prova di esame, con possibilità di ripeterla per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover frequentare nuovamente il corso. Una volta superata la prova finale d'esame con esito favorevole, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M. V. Organizzatore provvede al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le sopraindicate modalità.

**ALLEGATO B**

RACCOMANDATA A/R

Spett. Regione Abruzzo  
 Direzione Sanità  
 Servizio Veterinario  
 Via Conte di Ruvo 74  
 65100 PESCARA

**Oggetto: Richiesta approvazione alla effettuazione di un corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento (CE) 1/2005.**

Il sottoscritto.....C.F.....  
 ...

nato a.....Provincia  
 (.....)il.....

residente a.....via.....

cap.....in qualità di Legale Rappresentante/Titolare  
 dell'Ente/Istituto/Associazione

.....

C.F./P.I.....con sede legale in.....

.....via.....

cap.....tel.....fax.....

e -mail.....

**CHIEDE**

l'approvazione, in attuazione alla DGR n.....del.....ad effettuare il corso  
 di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano:



- equidi domestici
- animali domestici della specie:
  - bovina     ovina    caprina     suina    pollame
  - tutte le sopraindicate specie     altre specie animali(specificare).....

ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Regolamento (CE) 1/2005.

A tal fine

**DICHIARA**

che:

- a) il corso di formazione è quantificato in un n.....di partecipanti;
- b) il corso di formazione è previsto nelle date.....
- c) le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i di.....
- d) si terranno anche lezioni pratiche presso la/le sede/i di.....(barrare se non sono previste lezioni pratiche);
- e) il Comitato organizzatore del corso è composto dai seguenti soggetti:

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Dott.....in servizio presso.....

di .....in qualità di Medico Veterinario Organizzatore-referente del corso;

f) la Commissione d'esame è composta dai seguenti membri:

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Dott.....in servizio presso.....

Dott.....in servizio presso.....




di.....in qualità di Medico Veterinario Esaminatore, con  
funzione di Presidente della Commissione d'esame;

g) il programma del corso è così strutturato:

<b>MATERIA (specificare il contenuto del programma)</b>	<b>DOCENTE (indicare cognome, nome, titolo di studio, professione)</b>	<b>FORMATORE REGIONALE (si/no)</b>	<b>N. ORE</b>
LEGISLAZIONE COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: - ARTICOLI 3 e 4 - ALLEGATI I e II del Reg. (CE) 1/2005			
FISIOLOGIA ANIMALE e in particolare FABBISOGNO DI ACQUA E ALIMENTI, COMPORTAMENTO ANIMALE E CONCETTO DI STRESS			
ASPETTI PRATICI DELL'ACCUDIMENTO DEGLI ANIMALI			
IMPATTO DELLO STILE DI GUIDA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI TRASPORTATI E SULLA QUALITA' DELLA CARNE			
MISURE E MEDICAZIONI DI EMERGENZA AGLI ANIMALI			
ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE CHE ACCUDISCE GLI ANIMALI			
ALTRO:			
EVENTUALI ESERCITAZIONI PRATICHE:			
	<b>TOTALE ORE</b>		

Si allegano i *curriculum vitae* dei sopraindicati docenti che non rientrano nel gruppo dei Formatori Regionali che hanno partecipato con profitto ai corsi A e B, di cui alla nota del Ministero della Salute



prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007.

Data e luogo.....

Timbro e Firma.....



Privacy – Informativa

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione.

L'interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

## **PROGRAMMA DI VIGILANZA E CONTROLLI SUI FARMACI VETERINARI E SULLA FARMACOVIGILANZA**

L'art. 76 del Dec. Lgs. 193 del 2006 recita che è fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta.

2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.

3. Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti.

Fatte salve le norme specifiche previste per particolari categorie di medicinali, le prescrizioni di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati è effettuata mediante ricetta ripetibile.

**CONTROLLI da parte della AZ. USL**

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente sull'osservanza delle disposizioni ed effettuano controlli puntuali secondo le disposizioni di farmacovigilanza mediante una visita in loco almeno ogni anno per il controllo degli ambienti, dell'igiene e dei registri negli impianti di vendita di cui all'art.65 del citato D.Lgs. 193/2006.

Almeno **una volta l'anno** la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs 193/2006 e la sua regolarità.

Il registro di cui al comma precedente può ricomprendere anche il registro dei trattamenti di cui all'articolo 79, comma 1, purchè siano presenti tutte le informazioni ivi richieste.

**Attività di ispezione e verifica.**

I servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Az. USL trasmettono annualmente alla Regione – servizio veterinario una relazione sulle attività di commercio ed utilizzo del farmaco veterinario, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio regionale.

Le az. USL effettuano controlli sulla **distribuzione** del farmaco veterinario sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso in almeno il 10 % delle attività al dettaglio (farmacie ecc.) e sull'1 % degli allevamenti di competenza;

**Modalità di tenuta delle scorte per attività zootiatrica.**

Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture, può munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio



veterinario della ASL. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta.

- I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.
- Nel caso disciplinato al comma 1, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.

#### **Farmacovigilanza**

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio loro assegnati, i Centri regionali di farmacovigilanza, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle facoltà universitarie di medicina veterinaria o di altri centri specializzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel settore della farmacovigilanza. I Centri regionali, fermo restando ulteriori compiti eventualmente individuati nella normativa regionale, assicurano in particolare:

- a) l'esame delle schede di segnalazione pervenute ai sensi dell'articolo 91, comma 3, e le integrano con i dati eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni presso l'autore della segnalazione e il titolare dell'AIC;
  - b) la predisposizione e l'esecuzione di eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomo-istopatologici utili alla valutazione di causalità;
  - c) l'effettuazione della valutazione di causalità, ove scaturiscano rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali, informandone le Aziende sanitarie locali competenti per territorio;
  - d) il mantenimento di un costante aggiornamento del Ministero della salute sull'attività svolta;
  - e) la trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni validate, affinché quest'ultimo attivi i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica;
  - f) lo sviluppo e il mantenimento di un apposito archivio informatico per la farmacovigilanza in cui raccolgono le schede di segnalazione, classificate per prodotto, specie animale e tipo di informazione.
- In attesa che la Regione istituisca il nucleo, le attività vengono assolve per la parte di competenza dal servizio veterinario regionale.

La regione-servizio veterinario rilascia le autorizzazioni di competenza previste dal D.Lgs 193/2006 alle seguenti condizioni e modalità:

#### **1) Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari**

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, è subordinata al possesso da parte del richiedente, dei seguenti requisiti generali:

- a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
- b) sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
- c) disponga di locali, di installazioni e di attrezzature idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
- d) disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purché l'attività da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere;
- e) pagamento delle tariffe stabilite dalla GR per tali finalità.

3. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), è allegata la seguente documentazione:

- a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
- b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 2, lettera d);
- c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 2, lettera d), con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
- d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente attive che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e) e f).

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste per ognuno di essi.



*Procedura di autorizzazione.*

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 66, comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui all'articolo 66, comma 3; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio, a seguito di sopralluogo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 66, comma 2. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

2. L'autorizzazione, che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile del magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività di commercio all'ingrosso, è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.

3. Le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio, a norma del presente decreto.

La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere conservata a cura del titolare per almeno cinque anni e deve essere esibita su richiesta degli organi di controllo. I dati contenuti nella predetta documentazione sono riportati in registri a pagine progressivamente numerate, o in appositi tabulati elettrocontabili già in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, e comunque a condizione che siano garantite tutte le informazioni previste dal comma 1, lettera b).

3. L'Azienda sanitaria locale provvede **almeno una volta l'anno** ad eseguire una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta della documentazione di cui al comma 1, lettera b), e la sua regolarità.

*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta.*

1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.

2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del *decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90*, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria <sup>(5)</sup>.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;

b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;

c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della *legge 19 novembre 1990, n. 341*, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purchè in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.

4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:

a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;



- b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi;
- c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;
- d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta;
- e) copia del pagamento indicato dalla GR.

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.

7. L'autorizzazione deve indicare almeno le generalità del titolare e del responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività ed è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco<sup>(6)</sup>.

8. Le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.

9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.

L'A.S.L. provvede **almeno una volta l'anno** ad eseguire una ispezione nel corso della quale accerta la tenuta della documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarità.

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, gli obblighi di registrazione sono assolti per la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta medico-veterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento al termine del periodo di validità; la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1), deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.

La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2 deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano<sup>(7)</sup>.

*Incompatibilità.*

1. L'incarico di farmacista responsabile della vendita diretta presso il magazzino autorizzato è incompatibile con la figura di direttore o titolare di farmacia.

*Depositari di medicinali veterinari.*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'attività di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il depositario tiene a disposizione degli organi di controllo la documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.

*Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni.*

1. Qualora gli organi deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 66 e 70 e al responsabile del procedimento autorizzativo di cui agli articoli 67, comma 1 e 70, comma 5, il verbale d'ispezione che deve contenere:

- a) l'esito del sopralluogo;
- b) l'indicazione delle violazioni riscontrate ai sensi del presente decreto;
- c) l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera b), nonché del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.

Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.

Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del procedimento



autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato<sup>(8)</sup>.

La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.

In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente decreto, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, è revocata.

I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 69 e 70. Detti provvedimenti sono tempestivamente trasmessi al Ministero della salute ai fini degli effetti sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69 del più volte citato D. Lgs 193/2006.

## **PIANO DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA SANITARIA SULL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - PNAA**

Hanno contribuito alla redazione e stesura del presente Piano:

Il Dr. Giammarco IANNI, la Dr.ssa Franca FRANCHI ed il Sig. Vincenzo SISTI.

Il PNAA è stato presentato e discusso in data 27 marzo 2008, presso il Comitato Regionale di Coordinamento per le TSE.

Per eventuali chiarimenti relativi al Piano, possono essere utilizzati i seguenti riferimenti:

- Dr. Giammarco Ianni - Tel.085/7672698 - giammarco.ianni@regione.abruzzo.it

- Dr.ssa Franca Franchi - Tel.085/7672698 - franca.franchi@regione.abruzzo.it

- Sig. Vincenzo Sisti - Tel.085/7672619 - vincenzo.sisti@regione.abruzzo.it

### **PARTE TECNICA**

#### **Titoli**

*Titolo 1:* Piano di vigilanza e controllo ai fini della profilassi della BSE;.....

*Titolo 2:* Piano di vigilanza e controllo dei principi attivi e degli additivi (ammessi e non) negli alimenti per animali;.....

*Titolo 3:* Piano di vigilanza e controllo della presenza delle sostanze indesiderabili e dei contaminanti negli alimenti per animali: a)Diossina - PCB Diossina-Simili - b)Micotossine - c)Metalli pesanti;.....

*Titolo 4:* Piano di vigilanza e controllo ai fini del monitoraggio della contaminazione microbica da Salmonella spp dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi di origine vegetale;....

*Titolo 5:* Piano di monitoraggio sulla presenza di organismi geneticamente modificati nei mangimi;.....

*Titolo 6:* Controlli all'importazione .....

### **INTRODUZIONE**

Il Piano Nazionale Alimentazione Animale sostituisce e abroga il "Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sulla alimentazione animale" dell'anno 2007.

Obiettivo fondamentale del nuovo PNAA è di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

In particolare, il Regolamento (CE) 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto della specie animale di destinazione del mangime, del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi, delle caratteristiche e dell'uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa comunitaria da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).

La programmazione di tali controlli non può prescindere dall'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) 183/2005, la cui applicazione sul territorio



nazionale ha comportato una revisione completa della normativa previgente per quanto concerne il sistema di "autorizzazione" degli operatori, compresi quelli della produzione primaria.

Le precedenti considerazioni, hanno determinato la necessità di apportare delle profonde modifiche ed aggiornamenti al PNAA, che tengano conto, in ogni caso, sia dei risultati dei controlli effettuati nell'anno precedente (anno 2006, riportate nell'allegato 17), sia delle indicazioni fornite dai Regolamenti comunitari vigenti in materia.

Il lavoro si è concretizzato nella riorganizzazione del PNAA e nella suddivisione dello stesso in tre parti: una **parte generale** descrittiva; una **parte tecnica** applicativa; una terza parte che raccoglie la **modulistica** e le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico.

Il lavoro è stato quello di organizzare la rendicontazione del PNAA sul modello di quella del PNR, ossia prevedere una trasmissione informatizzata dei dati, che consenta un più razionale flusso di informazioni tra le AA.SS.LL. e le Regioni e tra queste ultime e il Ministero della Salute e per un'immediata ed efficiente elaborazione dei dati medesimi.

Le novità introdotte nel presente piano sono:

- le risultanze dei controlli eseguiti in base al PNAA nell'anno 2006;
- la suddivisione del piano in una attività di sorveglianza e una di vigilanza al fine di ottenere strumenti di controllo più efficaci;
- l'introduzione di un nuovo sistema di programmazione e di rendicontazione dei dati funzionale all'avvio di un sistema informatizzato di flusso delle informazioni;
- il riferimento all'esecuzione di audit da parte delle Regioni in base all'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) 882/2004;
- la presenza di uno strumento per la categorizzazione del rischio dei sistemi produttivi al fine di definire le frequenze ispettive;
- la previsione di campionamenti per la ricerca di contaminanti e additivi/principi attivi in alimenti destinati alla specie equina.
- la previsione di campionamenti per gli alimenti destinati agli animali da compagnia.

**In virtù di questo cambiamento è stato modificato il verbale di prelievo.** Nel nuovo verbale sono state eliminate alcune matrici e sono state inserite nuove specie/categorie di animali. Al verbale di prelievamento del campione dovrà essere allegato il relativo verbale delle operazioni di prelievamento eseguite (VOPE), contenente la descrizione dettagliata delle modalità di campionamento utilizzate e i riferimenti normativi. Il VOPE deve rimanere agli atti dell'organo prelevatore.

Per dare seguito alle novità introdotte, i Centri di Riferenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento hanno predisposto i relativi programmi di sorveglianza e vigilanza sulla base dei criteri su esposti. Ciò ha comportato un aumento della numerosità campionaria rispetto agli anni precedenti. Nel presente piano è previsto anche un programma d'indirizzo per i PIF, relativo al controllo dei mangimi all'importazione, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) 882/2004.

Al fine di facilitare la comprensione della nuova terminologia introdotta nel PNAA 2008 si riportano le definizioni e relative considerazioni presenti nelle linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 854/2004 ed 882/2004, emanate dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti con nota protocollo n. DGSAN/3/6238/P del 31 maggio 2007.

**Monitoraggio:** Definizione da Regolamento (CE) 882/04:

"la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali."

**Considerazioni :**

Il Monitoraggio è rappresentato da misurazioni sistematica di una varietà di indicatori.

**Esempi :** Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di un agente patogeno in una popolazione animale o in un prodotto alimentare. L'attività di monitoraggio permette di impostare successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di controllo e sia in grado di valutarne anche l'effetto.

**Sorveglianza:** Definizione da Regolamento (CE) 882/04:



“l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.”

**Considerazioni :**

Per sorveglianza si intende la raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l’evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti.

La sorveglianza è quindi da intendersi come una attività in grado di valutare anche l’efficacia delle misure di controllo adottate, andando a valutare quanto incidono sull’evoluzione del fenomeno in esame.

Rappresenta, pertanto, un processo che si concretizza in una serie continua di azioni che producono informazioni, la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.

**Audit:** definizione da Regolamento (CE) 882/2004:

“un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.”

**Considerazioni:** la definizione si applica sia agli audit da effettuarsi ai sensi dell’articolo 4(6) del Regolamento (CE) 882/2004 sulle autorità competenti, con le modalità previste dalla Decisione CE 2006/677, sia agli audit da effettuarsi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 882 e dell’articolo 4 del Regolamento CE 854 sulle imprese alimentari.

Si sottolinea inoltre che mentre nel Regolamento (CE) (Ce) 882/2004, articolo 10, la scelta dello strumento audit è lasciata alla facoltà degli organi del controllo ufficiale, in funzione della programmazione, nel caso del Regolamento (CE) 854/2004, articolo 4, sono già esplicitati gli ambiti specifici nei quali applicarlo.

Ciò che accomuna l’audit e l’ispezione è che entrambe si basano sulla verifica di conformità alla norma. L’audit però se ne differenzia perché deve valutare inoltre :

- “se le disposizioni siano attuate in modo efficace e
- se tali disposizioni siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi”

L’audit inoltre è uno strumento che può avvalersi di tutte le altre tecniche del controllo ufficiale (ad es: esame documentale, registrazioni, interviste, riscontri ispettivi, campionamenti ecc.)

**Ispezione:** Definizione da Regolamento CE 882/2004:

“l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali”

**Considerazioni :**

L’ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, (mediante verifiche) riferiti però a singoli aspetti del sistema produttivo di un OSA, ai fini di stabilirne la conformità alla normativa. La conformità è relativa solo al preciso momento in cui viene eseguita l’ispezione.

Esempi di ispezione in allevamento sono l’ispezione relativa all’anagrafe bovina, alla registrazione dei farmaci, al rispetto del benessere animale, ecc. In un impianto di trasformazione di alimenti, un’ispezione potrà riguardare la verifica dei prerequisiti, il piano di HACCP, ecc.. Fermo resta la possibilità che per ispezionare specifici processi produttivi si debba ricorrere a più tipologie di verifica anche se rientrano campi ispettivi diversi. Ad esempio la ispezione su prodotti finiti e semilavorati, di un affettato, richiede anche la verifica della temperatura di conservazione, che è collegata al campo di ispezione dei sistemi HACCP.

Ai fini del presente piano s’introduce la definizione di “Vigilanza”:

**Vigilanza:** è l’attività di controllo ufficiale eseguita dai Servizi Veterinari per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi. La vigilanza va eseguita



periodicamente, in base alla valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

**Considerazioni:** la programmazione dell'attività di vigilanza deve tener conto dei criteri definiti nell'articolo 3 del Regolamento (CE)882/2004.

Nella **parte generale** del PNAA 2008 sono illustrati sia gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.

Il programma di vigilanza sugli OSM prevede l'esecuzione di ispezioni presso:

- gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 Regolamento (CE) 183/2005;
- gli stabilimenti registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) 183/2005;
- gli operatori del settore dei mangimi medicati;
- gli OSM che producono e/o commercializzano mangimi contenenti proteine animali;
- gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi nel territorio UE.

In riferimento a quest'ultima particolare attività si fa presente che le AA.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) e a comunicare il numero di controlli effettuati agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome che forniranno tali informazioni al Ministero della Salute (**allegato 2 scheda ispezioni**).

Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale le AA.SS.LL. territorialmente competenti potranno eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi delle check-list allegate, distinte in base all'attività svolta dai vari operatori (**allegati da 4 a 12**). Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati l'attività di vigilanza negli impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati ed della classificazione dell'impianto in base al rischio (**utilizzando eventualmente quale strumento l'allegato 16 - Potenziamento del controllo ufficiale sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche**). L'attività ispettiva svolta dovrà essere rendicontata al Ministero della Salute utilizzando l'apposita tabella (**allegato 2 scheda ispezioni**).

Nella **parte tecnica** del PNAA sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari sostanze presenti nei mangimi e raggruppate nei relativi capitoli di seguito illustrati.

Un capitolo importante della programmazione dell'attività di campionamento, è quello relativo ai controlli volti alla *verifica del rispetto dei divieti d'utilizzo delle proteine animali trasformate*, come definite dal Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche, ai fini della prevenzione della BSE. In tale capitolo, curato dal CEA (IZS di Torino), è stata modificata la numerosità campionaria per il programma di sorveglianza e vigilanza, al fine di adeguare il piano di controllo alla riduzione di prevalenza delle positività nei mangimi che si è verificata nel corso degli anni.

Un altro caposaldo del PNAA è quello relativo alla ricerca di additivi e principi farmacologicamente attivi nei mangimi, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze vietate, senza tuttavia trascurare la ricerca di additivi ed altre sostanze chimiche il cui impiego è consentito entro determinati limiti e per determinate specie animali. Il corrispettivo capitolo del PNAA 2008 è stato curato dall'I.S.S. e dal C.Re.A.A. (IZS di Torino). Il Ministero della Salute, con lettera circolare n.614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002, ha indicato un elenco di additivi revocati, che non possono essere utilizzati nell'alimentazione animale sull'intero territorio dell'Unione Europea, ma possono essere utilizzati ai soli fini dell'esportazione verso Paesi Terzi: metilcloropindolo, etilcloropindolo/metilbenzoquato, amprolium, amprolium/etopabato, dimetridazolo, nicarbazina, nifursol.

Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003, dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto di utilizzare come additivi per mangimi tutti gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici. Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati, l'attività di campionamento presso gli impianti di produzione, che abbia come finalità la verifica della contaminazione crociata, l'utilizzo improprio (sostanza autorizzata per una specie o categoria diversa) e



la titolazione di quelle sostanze di cui una carenza/sovradosaggio può avere degli effetti avversi alla salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente, dovrà tener conto della classificazione dell'impianto stesso in base al rischio (**allegato 16**), dei sistemi di autocontrollo attuati e degli eventuali manuali di buona prassi adottati.

Nel capitolo delle sostanze indesiderabili e dei contaminanti, curato dall'I.S.S., dal C.Re.A.A., e dal Centro Nazionale per le Diossine e PCB in mangimi e alimenti (I.Z.S. di Teramo) per le parti di competenza, si è posta maggiore attenzione ai controlli inerenti la ricerca dei contaminanti ed altre sostanze indesiderabili negli alimenti per animali; tale determinazione scaturisce da una più attenta valutazione del problema, dall'applicazione delle nuove disposizioni normative e dall'acquisizione delle raccomandazioni Comunitarie orientate in tal senso. In particolare si è tenuto conto della Raccomandazione 2006/576/CE, che fornisce indicazioni in merito al controllo delle concentrazioni di micotossine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali ed in quest'ambito è stato inserito il controllo delle micotossine nei mangimi per animali da compagnia.

Il capitolo sul controllo della presenza di *Salmonella* spp. nei mangimi per animali da reddito, curato dal Centro di riferimento nazionale per le Salmonellosi (I.Z.S. delle Venezie) è stato completamente rivisto per renderlo più facilmente applicabile. Inoltre è stata inserita la parte di controllo della presenza di *Salmonella* spp. nei mangimi per animali da compagnia.

Anche per quanto riguarda il controllo degli OGM, attinente alla rintracciabilità, l'etichettatura e la sicurezza dell'impiego negli alimenti per gli animali, è previsto nel PNAA un capitolo specifico curato dal Centro di Riferimento Nazionale per gli organismi geneticamente modificati (I.Z.S. Lazio e Toscana).

## PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO PARTE GENERALE

### Finalità

Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo dei mangimi.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo. 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

### Obiettivi

Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, fatte salve le competenze delle altre amministrazioni delegate ai controlli, entro il 31 dicembre di ogni anno; le modifiche e le integrazioni al Piano saranno definite sentite tutte le Amministrazioni interessate, in particolare :

- le Regioni e le Province Autonome;
- l'Istituto Superiore di Sanità;
- gli I.Z.Z.SS.
- i Centri di Riferimento Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento.

Sono obiettivi del PNAA:



- a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed alla sorveglianza, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) superare le difficoltà e gli impedimenti finora riscontrati nell'applicazione dei piani degli anni precedenti, difficoltà riferibili, sia a livello centrale che periferico, alla rendicontazione di dati, al flusso delle informazioni, al rispetto dei tempi previsti, alla stesura e presentazione dei Piani Regionali;
- d) verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa del settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
- operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzino, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
  - procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
  - la "rintracciabilità", ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli OSM un mangime o qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti.
  - sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- e) verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali, ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:

- 1) ultimazione dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005;
- 2) vigilanza e controllo sull'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) nell'alimentazione degli animali d'allevamento così come previsto dal Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche;
- 3) vigilanza e controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi;
- 4) controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive vietate nell'alimentazione animale;
- 5) controllo delle Diossine e PCB nei mangimi;
- 6) vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle, delle materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva 2003/99/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti, nonché nei mangimi per animali da compagnia;
- 7) controllo sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);
- 8) orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli effettuati presso i PIF.

Alle Regioni ed alle Province autonome, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e



conseguentemente l'attività di vigilanza ispettiva e campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale attraverso la pianificazione di un'attività extrapiano.

L'attività extrapiano potrà essere programmata sia per quanto riguarda l'attività di Sorveglianza che quella di Vigilanza, e di tale programmazione deve esserne informato il Ministero della Salute contestualmente alla trasmissione dei Piani regionali.

#### Competenze

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In particolare:

- le Regioni e Province Autonome coordinano l'attività di vigilanza e controllo sul territorio di loro competenza;
- le AA.SS.LL. espletano l'attività di vigilanza e di sorveglianza;
- i PIF eseguono i controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti dai Paesi terzi;
- gli UVAC predispongono i controlli sui prodotti di provenienza comunitaria;
- gli I.ZZ.SS. eseguono le analisi di laboratorio;
- l'ISS effettua le revisioni d'analisi;
- il C.Re.A.A. e l'ISS, per le parti di propria competenza, curano l'armonizzazione delle metodiche chimiche utilizzate dalla rete degli I.ZZ.SS., e avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli I.ZZ.SS.;
- il C.Re.A.A. in collaborazione con il C.E.A., coordina le attività analitiche e gestionali relative alla ricerca dei costituenti di origine animale;
- i vari Centri di Riferenza Nazionali coordinano le attività analitiche, gestionali ed avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli I.ZZ.SS. relative alle materie di propria competenza;
- l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della Salute.

L'accresciuta attenzione verso il settore dell'alimentazione animale, determinata dagli eventi epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), determina l'evenienza di prevedere che ogni Regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) con una professionalità competente in materia di alimentazione degli animali, o in alternativa istituisca una Commissione apposita, che sia di riferimento per tutte le problematiche correlate al settore dell'alimentazione animale.

Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Locale, così come le Regioni e PA devono individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano; il nominativo di tale referente deve essere trasmesso alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza da parte delle AA.SS.LL. e al Ministero della Salute da parte delle Regioni e Province autonome (contestualmente al Piano Regionale).

Nello spirito di reciproca collaborazione, ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

#### Programmazione dell'attività

Il Piano Nazionale ha valenza annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le Regioni e le PA predispongono e adottano il proprio piano (PRAA), trasmettendolo al Ministero della Salute entro e non oltre il **31 Marzo**.

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione Ministeriale e Regionale, dà attuazione al piano di controllo, al fine di:



- coordinare, in modo più incisivo, l'attività di vigilanza;
- valorizzare al meglio le risorse disponibili.

Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, le Regioni e le PA predispongono inoltre un programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell'articolo 4, par. 6 del Regolamento(CE) 882/04.

#### **Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi**

Il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, ognuno per quanto di competenza, curano l'aggiornamento degli elenchi delle imprese del settore dei mangimi previsti dal Regolamento (CE) 183/2005, dal Regolamento (CE) 999/01, dal Regolamento(CE) 1774/02 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi.

Per la programmazione degli interventi sul territorio si terrà conto dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi.

#### **SOPRALLUOGHI ISPETTIVI O ISPEZIONI**

I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni) devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non discriminatoria, si suddividono in:

- a) **ispezioni mirate:** programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Tale programmazione deve essere riportata nel Piano Regionale. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo contestuale della partita campionata.
- b) **ispezioni su sospetto:** non sono programmate ma effettuate sulla base di:
- fondato sospetto di irregolarità;
  - filoni di indagine;
  - informazioni e riscontri forniti agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
  - emergenze epidemiologiche;
  - emergenze tossicologiche;
  - eventi comunque straordinari.
- Qualora nel corso dell'ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- c) **ispezioni extrapiano:** sono effettuate sulla base di:
- esigenze epidemiologiche;
  - ricerche.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio.

Tale programmazione deve essere riportata nel Piano Regionale.

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicati con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro volta provvedono alla trasmissione al Ministero della salute, secondo le scadenze indicate al punto "rilevazione dell'attività".

Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e PA informano tempestivamente il Ministero della Salute trasmettendo una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate per i provvedimenti di competenza, e per portare a compimento l'iter ispettivo.



Le frequenze delle ispezioni negli impianti di produzione, possono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi, utilizzando lo strumento di classificazione allegato (**allegato 16**) al presente piano o di un analogo metodo, in modo da intervenire sulle strutture di produzione per un rapido adeguamento degli impianti.

Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell'attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti frequenze ispettive minime per la vigilanza presso gli operatori dell'intera filiera del settore dei mangimi.

**- un'ispezione l'anno:**

- stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Regolamento (CE)183/2005;
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- imprese di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi;
- stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia.

**- un' ispezione ogni due anni:**

- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;

Per le imprese di cui all'**articolo 5, comma 1**, del Regolamento (CE) 183/2005, dato l'elevato numero dei produttori primari, le ispezioni devono essere programmate in ambito regionale, in base al livello di rischio e alle potenzialità operative del servizio di sanità pubblica veterinaria;

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri;
- del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo.

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali delle imprese oggetto di vigilanza e controllo l'Azienda Sanitaria Locale comunica al legale rappresentante dell'impresa e, per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata (verbale dell'ispezione);
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.

All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale come indicato di seguito:

- a) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi a scopo di vendita – di cui all'articolo 1 del D.M. 16/11/1993 (**Allegato 4 del PNAA**);
- b) aziende zootecniche autorizzate alla produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'articolo 2 del D.M. 16/11/1993 (**Allegato 5 del PNAA**);



- c) impianti autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'articolo 6 del D.M. 16/11/1993 (**Allegato 6 del PNAA**);
- d) distributori/rivenditori di mangimi medicati e prodotti intermedi (**allegato 7 del PNAA**);
- e) laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi(**allegato 8 del PNAA**);
- f) stabilimenti di cui all'articolo 10, lettera a) **produzione di additivi** di cui al capitolo IV del Regolamento (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento(**allegato 9 del PNAA**);
- 9) stabilimenti di cui all'articolo 10, lettera a) **commercializzazione di additivi** di cui al capitolo IV del Regolamento (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento(**allegato 9 bis del PNAA**);
- 10) imprese articolo 5, comma 1, Regolamento(CE) 183/2005(**allegato 10 del PNAA**);
- 11) imprese articolo 5, comma 2, Regolamento(CE) 183/2005(**allegato 11 del PNAA**);
- 12) stabilimenti articolo 18, Regolamento (CE) 1774/2002 (**allegato 12 del PNAA**).

### CAMPIONAMENTI

Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono fissate dal D.M. 20 aprile 1978.

Ad ogni campione prelevato dovrà corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.

La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita anche screening multiresiduo, potrà essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome, sentiti i laboratori dell'I.Z.S. competente per territorio.

Ai fini del campionamento si dovrà utilizzare il fac-simile di verbale di prelievo campioni (**Allegato 1 e Allegato 1a, del PNAA**).

#### Criteri di campionamento per l'analisi

I campionamenti previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri:

- 1) **casuale o non mirato** : sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca, programmati nell'ambito del **piano di Sorveglianza**, atti valutare l'evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- 2) **mirati**: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell'ambito del **piano di Vigilanza** tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare potenziali rischi per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente e delle precedenti non conformità. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- 3) **sospetto**: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di:
  - sospetto di irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo;
  - emergenze epidemiologiche;
  - emergenze tossicologiche;
  - eventi comunque straordinari;

In questi casi è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l'episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintraccio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare.

I campionamenti previsti dall'attività **extrapiano** sono effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche o di ricerca, programmati a livello locale, concordati con le Regioni e Province Autonome, al fine di valutarne la compatibilità con le attività programmate.

Tra le priorità di controllo, individuabili nell'extrapiano, riferite alla filiera di produzione di alimenti destinati ad animali d'affezione, risulta indispensabile potenziare le verifiche sulla presenza di metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio, arsenico). Alcuni progetti regionali hanno infatti evidenziato potenziali rischi di contaminazione in questi alimenti con la conseguente necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio su questa problematica.



Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

L'implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti stabiliti dalla parte tecnica del PNAA devono basarsi essenzialmente sull'analisi dei rischi considerando la tipologia dell'attività svolta dall'operatore del settore dei mangimi. La tipologia di strutture da sottoporre a controllo, sono inserite nelle tabelle di ripartizione di ogni Az. USL; qualora non indicata dalla Regione è stabilita dalle Az. USL sulla base dei principi e dei criteri individuati dal presente piano tenuto conto delle peculiarità locali.

In particolare:

1. per i campioni effettuati presso gli **allevamenti** devono essere presi in considerazione:
  - indirizzo produttivo dell'impianto e quantità di mangime prodotto/utilizzato;
  - alimentazione degli animali in relazione all'età (allattamento, svezzamento, finissaggio, ecc) e all'orientamento produttivo;
  - tipologia della matrice (mangimi, mangimi medicati, acqua di abbeverata, ecc.).
2. per i campioni effettuati presso **le imprese del settore dei mangimi** devono essere presi in considerazione:
  - la corretta titolazione delle sostanze farmacologicamente attive nei prodotti per l'alimentazione animale in relazione alla classificazione di rischio dell'impianto;
  - la presenza di sostanze eventualmente non dichiarate o vietate;
  - le materie prime prodotte/commercializzate/ trasportate/utilizzate;
  - i principi attivi utilizzati (additivi, sostanze farmacologicamente attive);
  - la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione);
  - le tipologie dei prodotti finiti;
  - la possibilità di contaminazione crociata.

Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l'attività di controllo è necessario concordare le modalità operative e programmare l'attività con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio.

**Oggetto del campionamento**

Sono oggetto di campionamento:

- gli additivi;
- le premiscele;
- materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale;
- tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari);
- gli alimenti medicamentosi per animali (contenenti premiscele medicate);
- i prodotti intermedi;
- l'acqua di abbeverata.

Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione, di trasporto e somministrazione.

Il prelievo di campioni di alimenti per animali, deve essere effettuato secondo "buone pratiche di campionamento" di cui si fornisce un documento informativo (**allegato 15**):

**Numerosità campionaria**

La numerosità campionaria è stata concordata con i Centri di Referenza nazionale, come illustrato nella parte tecnica del PNAA 2008 .

Le Regioni o Province autonome, sulla base di particolari esigenze locali, da valutarsi caso per caso, sentiti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti, possono implementare la numerosità campionaria. Questa attività deve essere riportata nel Piano Regionale.

**Verbale di prelevamento**

L' **Allegato 1** rappresenta il fax-simile del verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati dalle AA.SS.LL, l'**Allegato 1a** è quello che deve essere utilizzato dai PIF.

Il verbale di prelievo deve riportare:

- la dicitura "PNAA" o per esteso Piano Nazionale Alimenti per Animali;
- Il tipo di Piano a cui si riferisce il prelievo (Piano Nazionale o Extrapiano);
- Il tipo di campionamento;



- l'organo prelevatore;
- la data e l'ora del campionamento;
- la natura e provenienza delle materie prime;
- la classificazione della matrice (additivi, premiscele, materie prime per mangimi di origine: Animale, Vegetale, Minerale, tutte le tipologie di mangimi, completo, complementare, mangimi medicati, i prodotti intermedi, l'acqua di abbeverata.);
- la specie e la categoria animale cui è destinato il mangime, utilizzando i codici presenti in calce al verbale;
- tipo di ricerca da effettuare (ad ogni campione deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza); la ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie di analiti nel medesimo campione, definita anche screening multiresiduo potrà essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome, sentiti i laboratori dell'I.Z.S. competente per territorio;
- il luogo di campionamento (mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate, mezzo di trasporto, azienda zootecnica con ruminanti, azienda zootecnica che non detiene ruminanti, azienda agricola, stabilimento di produzione, magazzino di materie prime, rivendita/intermediario, miscelatore fisso o mobile, deposito/grossista, eventuale altra sede);
- l'entità globale della matrice oggetto del prelievo (espressa in peso/volume ed in numero di aliquote);
- l'indicazione dei dati del produttore o distributore del mangime;
- il numero di aliquote;

Al verbale di prelevamento deve essere allegato il cartellino, o copia del documento commerciale, previsto dall'articolo 18 della legge 281/63.

Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve inoltre essere allegato al verbale di prelevamento, il relativo verbale delle operazioni di prelevamento eseguite (VOPE), in cui il prelevante deve riportare in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi. Il VOPE deve rimanere agli atti dell'organo prelevatore.

Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall' Allegato 1.

#### **Campione in contraddittorio**

Al fine di evitare il possibile contenzioso che può nascere tra produttori ed utilizzatori di mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, così come previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 281/63 e successive modifiche.

#### **Conferimento dei campioni**

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PNAA, concordano con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero e la frequenza dei campioni da conferire, allo scopo sia di agevolare l'attività, che di distribuirli uniformemente nell'arco dell'anno.

#### **Analisi**

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti.

Tuttavia gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome possono stipulare convenzioni con altri laboratori pubblici accreditati conformemente alle norme europee nel caso in cui gli I.ZZ.SS. non possano garantire l'esecuzione delle analisi previste dal Piano.

Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento, ove esistenti.

In assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme nazionali e internazionali scientificamente riconosciute o con procedure equivalenti.

#### **Analisi di revisione**

Le istanze di revisione di analisi effettuate nell'ambito di applicazione del presente piano sono di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di parametro non conforme in caso di un primo esito positivo per la presenza di *Salmonella* spp. nei mangimi, che viene eseguita presso l'IZS competente per territorio di prima analisi.



### PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI POSITIVITÀ DEI CAMPIONI

I provvedimenti da adottare in caso di positività dei campioni analizzati, devono essere valutati caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato. Nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l'ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal **sistema di allerta rapido mangimi** illustrate nelle **"Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi"**, utilizzando gli allegati 13 e/o 14.

I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere **distruetti**, o in alternativa, previa autorizzazione dell'Autorità competente, **ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività** (ove possibile) a spese del detentore, o del proprietario. L'Autorità sanitaria, inoltre, previa un'analisi del rischio, può decidere di **destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse**, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora **destinarli ad usi diversi dall'alimentazione animale**.

Le Regioni e Province Autonome devono trasmettere al Ministero della Salute, con ogni possibile urgenza, le *positività/non conformità* riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-simile **Allegato 3**.

La Regione o Provincia Autonoma deve inviare al Ministero della Salute anche una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l'istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant'altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.

#### Campionamento Ufficiale

1) Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in una **impresa del settore dei mangimi**:

- **il laboratorio d'analisi**, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la positività riscontrata all'Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione o alla Provincia autonoma, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni di cui all'**Allegato 1 del PNAA**.
- **l'Azienda Sanitaria Locale** adotta i seguenti provvedimenti:
  - sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto;
  - attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
  - effettua l'ispezione dell'impresa presso la quale è stato eseguito il campionamento risultato positivo;
  - effettua l'indagine epidemiologica;
  - accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
  - verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;
  - procede, per quanto applicabile, ai sensi di quanto indicato al successivo punto 2);
  - applica eventuali sanzioni amministrative.

2) Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in **un allevamento**:

- **il laboratorio d'analisi** fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la positività riscontrata all'Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione o alla Provincia autonoma, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni di cui all'**Allegato 1 del PNAA**;
- **l'Azienda Sanitaria Locale** adotta i seguenti provvedimenti:
  - sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto, i provvedimenti adottati devono comunque consentire il ciclo di alimentazione degli animali;
  - effettua l'ispezione dell'allevamento presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato positivo;
  - effettua l'indagine epidemiologica;



- attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'allevamento per autoconsumo;
- informa immediatamente la Regione o Provincia autonoma e l'Azienda sanitaria locale competenti per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in cui ha sede l'allevamento;
- procede, per quanto applicabile, come precedentemente indicato al punto 1;
- ove ritenuto necessario, procede al campionamento di matrici biologiche, sugli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale Residui;
- per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati "positivi e/o i prodotti da essi derivati, prima dell'esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
- applica eventuali sanzioni amministrative.

### RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ

I dati relativi all'attività svolta ai sensi sia del Piano propriamente inteso che quelli dell'Extrapiano, per l'anno, sono trasmessi semestralmente attraverso il sistema informatico organizzato e attivato per tale scopo secondo le modalità da esso previsto. Rispettando il seguente calendario:

- Le Aziende Sanitarie Locali trasmettono alla Regione o Provincia Autonoma i dati (locali):  
entro il 31 Luglio dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione **del primo semestre** (Gennaio-Giugno); ed entro il 31 Gennaio dell'anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di **tutto l'anno** (Luglio-Dicembre);

- Le Regioni o Province autonome trasmettono al Ministero della Salute i dati (regionali o provinciali):  
entro il 31 Agosto dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione **del primo semestre** (Gennaio-Giugno); ed entro il **28 febbraio dell'anno successivo** quelli relativi alla rendicontazione di **tutto l'anno** (Luglio-Dicembre);

Si fa presente fin da ora che, qualora il sistema informatico non fosse utilizzabile per l'anno 2008, la rendicontazione da parte delle Regioni e Province Autonome dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo:

- delle schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PNAA
- delle schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extrapiano
- della scheda ispezioni Allegato 2
- della scheda Allegato 2 a
- delle scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto Allegato 2 b

fornite in formato elettronico dal Ministero della Salute contestualmente alla copia del PNAA 2008

Le Regioni e Province Autonome invieranno, inoltre una relazione annuale per chiarire la natura ed il contenuto delle ispezioni effettuate dalle AA.SS.LL. per verificare la conformità dei requisiti delle imprese del settore dei mangimi.

Il Ministero della Salute aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall'articolo 44 del Regolamento (CE) 882/2004 e comunque entro sei mesi dalla fine dell'anno di rilevazione dei dati da parte delle Regioni o Province autonome.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

1. DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI



- Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni; (G.U. n. 82 del 26/03/1963)
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 360; (G.U.n.246 del 19/10/1999)
- Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002)
- Regolamento (CE) 183/2005 del 12 gennaio 2005 (G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005)

## 2. ALIMENTI DIETETICI PER ANIMALI

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 45; (G.U. n. 54 del 6/03/1997 e succ. modifiche)

## 3. DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE PER GLI ANIMALI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DELLA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

- Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; (G.U.C.E. n. L 273 del 10/10/2002 e succ. modifiche)
- Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" (G.U. n. 63 del 17 marzo 2005).

## 4. DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI FARMACI VETERINARI

- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193; (S.O. n. 127-G.U. n. 121 del 26/05/2006)

## 5. DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI MEDICATI E DEI PRODOTTI INTERMEDI

- Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.90; (G.U. n. 78 del 3/04/1993)
- D.M. 16 novembre 1993; (G.U. n. 278 del 26/11/1993)
- D.M. 16 aprile 1994; (G.U. n. 200 del 27/08/1994)
- Circolare 23 gennaio 1996, n. 1; (G.U. n. 30 del 06/02/1966)

## 6. DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEGLI ADDITIVI E DELLE PREMISCELE NELL'ALIMENTAZIONE PER ANIMALI

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 e successive modifiche; (G.U. n. 291 del 15/12/2001)
- Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002; (G.U. n. 171 del 23/07/2002)
- Regolamento (CE) 1334/2003 della Commissione del 25 luglio 2003; (G.U.U.E. n. L 187 del 26/07/2003)
- Regolamento (CE) n.1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003)
- Direttiva 97/6/CE del 30 gennaio 1997 (GUCE n. L 35 del 05.02.1997) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per avoparcina)
- Direttiva 98/19/CE del 18 marzo 1998 (GUCE n. L 96/39 del 28.03.1998) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per ronidazolo)
- Regolamento (CE) 27888/98 del 22 dicembre 1998 (GUCE n. L 347/31 del 23.12.1998) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per carbadox e olaquinox)
- Regolamento (CE) 45/1999 del 11 gennaio 1999 (GUCE n. L 6/3 del 12.01.1999) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per arprinocid, dinitolmide, ipronidazolo)
- Regolamento (CE) 2821/98 del 17 dicembre 1998 (GUCE n. L 351/4 del 29.12.1998) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per Zinco-bacitracina, spiramicina, tilosina, virginiamicina)
- Regolamento (CE) 2205/2001 del 14 novembre 2001 (GUCE n. L 297/3 del 15.11.2001) (sospensione dell'autorizzazione all'uso per metilclorpidolo, metilclorpidolo/metilbenzoquato, amprolium, amprolium/etopabato, dimetridazolo, nicarbazina)
- Regolamento (CE) 1852/2003 del 21 ottobre 2003 (GUCE n. L 271/13 del 22.10.2003) (autorizzazione per 10 anni della salinomicina sodica come coccidiostatico)



- Regolamento (CE) 355/2003 del 20 febbraio 2003 (GUCE n. L 53/1 del 28.02.2003) (autorizzazione per 10 anni della avilamicina come additivo)
- Regolamento (CE) 1356/2004 del 26 luglio 2004 (GUCE n. L 251/6 del 27.07.2004) (autorizzazione per 10 anni della monensina sodica come coccidiostatico)

#### 7. PRODOTTI DI ORIGINE MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

- D.M. 13 novembre 1985 e successive modifiche; (S.O. G.U. n. 293 del 13/12/85)

#### 8. SOSTANZE E PRODOTTI INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

- Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149; (G.U. n. 139 del 16/06/2004)
- Decreto Legislativo 27 aprile 2004, n. 133; (G.U. n.122 del 26 maggio 2004)
- D.M. 15 maggio 2006 (Ministero della Salute) (Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali) pubblicato nella G.U. n. 120 del 25 maggio 2006
- D.M. 3 ottobre 2006 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006;
- D.M. 3 ottobre 2006 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2005/8/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006;
- D.M. 20 dicembre 2006 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) (Metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali "Presentazione ed interpretazione dei risultati di analisi" – Supplemento n. 20. Recepimento della Direttiva 2005/6/CE), pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2007;
- D.M. 10 gennaio 2007 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2005/86/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) pubblicata nella G.U n.66 del 20 Marzo 2007
- D.M. 10 gennaio 2007 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2005/87/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) pubblicata nella G.U n.66 del 20 Marzo 2007
- D.M. 10 gennaio 2007 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali) pubblicata nella G.U n.96 del 26 aprile 2007;
- Racc. (CE) 704/2004 dell'11 ottobre 2004; (G.U.U.E. n. L321 del 22 ottobre 2004)
- Racc. (CE) 88/2006 del 6 febbraio 2006; (G.U.U.E n. L42 del 14 febbraio 2006)
- Direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE; (G.U.U.E. n. L24 del 27 gennaio 2005)
- Direttiva 2005/7/CE della Commissione del 27 gennaio 2005 recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L27 del 29 gennaio 2005)
- Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 27 gennaio 2005 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; (G.U.U.E. n. L27 del 29 gennaio 2005)
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70/1 del 16 marzo 2005);
- Direttiva 2005/87/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio; (G.U.U.E. n. L318 del 6 dicembre 2005)



- Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006 che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili; (G.U.U.E. n. L32 del 4 febbraio 2006)
- Direttiva 2005/86/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato; (G.U.U.E. n. L 318. del 6 dicembre 2005)
- Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di deossivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229/7 del 23 agosto 2006);
- Direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale (G.U.U.E. n. L 271. del 30 settembre 2006);
- D.M. 29 Maggio 2007 (Ministero della Salute) (Attuazione della direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale) pubblicata nella G.U.;
- Decisione della Commissione 2006/677/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10 ottobre 2006);

- Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, degli stabilimenti del settore mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria "cocciostatici e istomonostatici"(G.U.U.E. n. L 43 del 15 febbraio 2007)

#### 9. CONTROLLI UFFICIALI NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

- Racc. (CE) 925/2005 del 14 dicembre 2005 (Programma coordinato di controlli per l'anno 2006 nel settore alimentazione animale); (G.U.U.E. n. L 337 del 22 dicembre 2005)
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004; (G.U.C.E. n. L 191 del 28/05/2004)
- Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223; (G.U. n. 194 del 22/08/2003)
- D.M. 20 aprile 1978; (G.U. n. 165 del 15 giugno 1978)

#### 10. INGREDIENTI DERIVANTI DA TESSUTI DI MAMMIFERI, DI CUI E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE CON LA DIETA AI RUMINANTI

- D.M. 7 gennaio 2000 e successive modifiche; (G.U. n. 59 del 11/03/2000)
- Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del 31/05/2001 e succ. modifiche)
- Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002)
- Regolamento (CE) n. 1234/2003 del 10 luglio 2003; (G.U.U.E. n. L 173 del 11/07/2003)
- Regolamento (CE) n. 1292/2005 del 5 agosto 2005; (G.U.U.E. n. L 205 del 06/08/2005)
- Regolamento (CE) n. 1923/2006 del 18 dicembre 2006 (G.U.C.E. n. L 404 del 30/12/2006)

#### 11. MATERIE DI CUI E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE O L'IMPIEGO NEI MANGIMI

Decisione 2004/217/CEE della Commissione del 1 marzo 2004; (G.U.U.E. n. L 67, del 5/03/2004)

#### 12. CONTROLLO DELLA SALMONELLA E DI ALTRI AGENTI ZOOTICI SPECIFICI PRESENTI NEGLI ALIMENTI

- Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E. n. L 325 del 12/12/2003)



- Regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003; (G.U.U.E. n. L 170 del 1/07/2005)
- Regolamento della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003; (G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170. Entrato in vigore il 2 luglio 2005)
- Direttiva 2003/99/CE; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003)
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005)
- D.M. 10 Marzo 1997 (Ministero della Salute).

### 13. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

- Regolamento CE 2092/91 e s.m.i.;
- Regolamento CE 258/97 nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, (modificato dal Regolamento CE 1829/2003);
- Regolamento CE 1139/98 obbligo etichettatura alimenti da OGM soia & mais (abrogato dal Regolamento CE 1829/2003);
- Regolamento CE 1804/99 (produzioni animali biologiche);
- Regolamento CE 49/2000 (etichettatura, definizione soglia) abrogato dal Regolamento CE 1829/2003;
- Regolamento CE 50/2000 (etichettatura per additivi) abrogato dal Regolamento CE 1829/2003;
- DPCM 4/8/2000 (sospensione 4 OGM mais notificati – abrogato da sentenza TAR Lazio ottobre 2004);
- Regolamento CE 1830/2003 del 22/9/2003 (Etichettatura e tracciabilità OGM); (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003)
- Regolamento CE 1829/2003 del 22/9/2003 (alimenti e mangimi GM); (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003)
- Regolamento CE 223 del 5/2/2003 (Etichettatura mangimi biologici); (G.U.U.E. n. L 031 del 06/02/2003)
- D.Lgs 8 luglio 2003 n. 224, "Emissione deliberata nell'ambiente di OGM"; (G.U. n. 194 del 22/08/2003)
- Raccomandazione CE 787/2004 del 04/10/2004 (Metodi di campionamento OGM);
- Decisione n° 2005/317/CE del 18/04/2005 (provvedimenti emergenza Bt10);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2005, n.70 (G.U. n. 98 del 29/04/2000).
- Decisione n° 2007/157/CE del 07/03/2007 (provvedimenti emergenza Bt10) (G.U.U.E. L68 dell'08/03/2007);

## PARTE TECNICA

### TITOLO I

## PIANO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA AI FINI DELLA PROFILASSI DELLA BSE

Negli anni più recenti il riscontro di contaminazioni da farine animali nei mangimi risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi: nell'ordine di poche unità ogni 10.000 controlli rispetto al 3% del 2001. Tali risultati incoraggianti sono stati ottenuti grazie a un'intensa campagna di controlli che ha visto ad esempio il prelievo di oltre 5000 campioni nel 2005, di oltre 4000 nel 2006 e di circa 2500 nei primi nove mesi del 2007. Le indicazioni contenute nei precedenti PNAA suggerivano di distribuire i campionamenti sui vari segmenti della filiera produttiva ed è stata quindi assegnata



particolare attenzione alle aziende zootecniche (con oltre il 50% dei controlli eseguiti) e alle materie prime (almeno il 10% del totale). I dati rivelano infine che i controlli sugli alimenti importati invece hanno rappresentato nel corso degli anni una quota molto piccola sul totale (pochi punti percentuali).

Alla luce di queste considerazioni, si intendono rivedere alcuni dei precedenti criteri utilizzati per la programmazione degli interventi di profilassi della BSE.

Per la stesura delle presenti linee di indirizzo, si è tenuto conto:

- della più recente raccomandazione comunitaria disponibile in materia (*Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006*), che identifica i punti critici nei mangimifici e nelle aziende di allevamento;
- del Regolamento (CE) 882/2004 per l'organizzazione dei controlli ufficiali;
- dei risultati dell'attività di controllo svolta in Italia negli anni precedenti;
- delle raccomandazioni contenute nei rapporti redatti dagli ispettori del Food Veterinary Office a seguito delle più recenti ispezioni comunitarie relative alla BSE.

Il piano di sorveglianza e vigilanza ai fini della profilassi della BSE per l'anno 2008 non subirà variazioni nel suo impianto fondamentale rispetto agli anni precedenti. Sono previsti infatti un programma di **sorveglianza epidemiologica**, in grado di fornire un quadro della situazione epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, affiancato da un **programma di vigilanza**, volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell'alimentazione animale. Considerando l'andamento positivo delle precedenti campagne di controllo, gli obiettivi specifici di sorveglianza e vigilanza per il 2008 sono stati solo in parte modificati determinando alcuni cambiamenti nelle caratteristiche dei piani di campionamento. Ciò non comporta comunque alcuna variazione del sistema informativo finora utilizzato.

#### Strumenti

Gli strumenti previsti per l'applicazione del piano di attività di controllo sono i seguenti:

1. programma di campionamento statisticamente rappresentativo relativo a prelievi in aziende bovine da latte o linea vacca-vitello ai fini della **sorveglianza epidemiologica**;
2. programma di **vigilanza** da applicarsi lungo tutta la filiera;
3. Sistema Informativo (SI) per il quale sono specificati: obiettivi; soggetti coinvolti; modularità, scadenze, flusso dei dati (diagramma) e ricadute informative. In particolare il SI prevede l'utilizzo di un verbale di prelievo standardizzato a livello nazionale (Allegato I e 1a) da utilizzare in fase di prelievo per la raccolta di una serie minima di informazioni di rilevanza epidemiologica e di un **tracciato record unico** per l'invio dei dati da parte degli I.Z.Z.SS. al CEA;

#### . Programma di sorveglianza epidemiologica

Il **programma di sorveglianza epidemiologica** ha essenzialmente una funzione informativa, è parte integrante del processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di situazioni di allarme su cui basare la programmazione degli interventi.

Per garantire la sua funzione informativa il programma di sorveglianza è basato necessariamente su criteri formali di campionamento statistico. Data la situazione favorevole descritta nell'introduzione a questo capitolo, diventerebbe molto gravoso stabilire numerosità campionarie in grado di veicolare informazioni utili di sorveglianza epidemiologica per ciascuna Regione. Quindi per l'anno 2008 la sorveglianza epidemiologica si baserà su un campionamento casuale stratificato su base regionale in modo da garantire una rappresentatività statistica nazionale e non più regionale. La numerosità campionaria stabilita in ambito nazionale consentirà di ottenere un'informazione preziosa per il Paese nel suo insieme con il vantaggio di mettere a disposizione una maggior quantità di campioni per le attività di vigilanza svolte a livello regionale.

Il programma di sorveglianza, come negli anni precedenti, sarà ristretto alle **aziende zootecniche da latte o della linea vacca vitello** poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio maggiore per la diffusione della malattia.

I risultati della sorveglianza su queste strutture, a valle della filiera, potranno servire per l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale.



Il nuovo programma di sorveglianza prevede il prelievo di **1000 campioni** a livello nazionale (tabella 1).

**Tale numerosità campionaria consente di definire con elevata precisione il livello medio nazionale di contaminazione dei mangimi con farine animali oppure la prevalenza massima se tutte le unità campionarie esaminate risultassero conformi.** Ad esempio nel caso del riscontro di una prevalenza pari allo 0,4% (4 campioni sui 1000 esaminati), l'intervallo di confidenza al 95% (binomiale esatto) sarebbe compreso tra 0,1% e 1%. Nel caso invece in cui nessuno dei 1000 campioni prelevati risultasse positivo, il limite superiore dell'intervallo di confidenza della prevalenza sarebbe pari a 0,37%.

**Tabella 1. Ripartizione dei campioni di sorveglianza per Regione**

N° prelievi per Sorveglianza BSE della Regione Abruzzo (campione casuale)		
Az USL	Numero di aziende bovine escluse quelle da carne	Numero di campioni da prelevare nelle aziende bovine da latte o linea vacca-vitello
TE		8
PE		8
CH		2
AQ		4
LA/VA		5
AV/SU		5
Totale		32

Rispetto agli anni precedenti il numero di campioni per Regione è stato diversificato in modo che il campione complessivo sia rappresentativo della distribuzione nazionale degli allevamenti bovini da latte o della linea vacca-vitello (campionamento stratificato: la ripartizione degli allevamenti si basa sui dati ufficiali relativi agli allevamenti in possesso del Ministero della Salute e riferiti all'anno 2006).

**Criteria utilizzati per la ripartizione dei campionamenti per la sorveglianza per l'applicazione a livello regionale**

Per garantire il conseguimento degli obiettivi della sorveglianza epidemiologica è essenziale che in ciascuna Regione o Provincia Autonoma siano rispettati i seguenti criteri:

- o scelta casuale delle aziende da campionare (preferibilmente sulla base di un'estrazione formalmente casuale operata sui sistemi informativi regionali) a cura di ogni servizio veterinario dell'ASL;
- o rappresentatività su base geografica, garantita mediante una ripartizione del numero di campioni tra le diverse ASL (campione stratificato per ASL);
- o all'interno delle ASL: restrizione dei controlli assegnati dal presente piano, esclusivamente agli allevamenti di bovine o bufaline da latte o che praticano la "linea vacca-vitello";
- o ripartizione omogenea dei campioni da prelevare nel periodo di validità del piano che dovrà concludersi entro il 31 dicembre;

Si ribadisce che la casualità della scelta delle aziende da campionare all'interno di ciascuna ASL è fondamentale per garantire la rappresentatività statistica del campione.

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno utilizzare la Scheda BSE sorveglianza allegata al PNAA.

**2. Programma di vigilanza sull'intera filiera**

La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 identifica i seguenti luoghi in cui effettuare il prelievo dei campioni da destinare all'analisi:

1. all'importazione;
2. stabilimenti di produzione di mangimi;
3. intermediari e depositi;
4. mezzi di trasporto;



5. miscelatori fissi/miscelatori mobili;
6. nell'azienda agricola;
7. altro.

Per massimizzarne l'efficienza, il **programma di vigilanza** è basato su criteri di rischio identificati in tutta la filiera produttiva e derivanti dall'attività di controllo pregressa e dall'analisi della situazione epidemiologica della BSE in Italia. In base a tali considerazioni, quindi non per ragioni di tipo statistico ma per il differente rischio, la ripartizione dei campioni risulta diversificata tra Regioni o Province Autonome.

Il nuovo programma di vigilanza prevede il prelievo di 2710 campioni a livello nazionale. Tali campioni sono ripartiti su aziende zootecniche di ruminanti e non ruminanti (1110 campioni) e sul resto della filiera (1600 campioni).

#### **Criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti per la vigilanza.**

L'assegnazione del numero di prelievi per Regione viene determinata utilizzando parametri di differente natura, di seguito esplicitati:

1. Contrariamente a quanto avviene nella strutturazione di un piano di sorveglianza epidemiologica in cui il campione serve a dare informazioni sulla popolazione bersaglio, nel caso di un processo di vigilanza non esiste alcun particolare vincolo statistico (né di rappresentatività né di numerosità).
2. È opportuno tenere conto delle potenzialità diagnostiche della rete degli Istituti Zooprofilattici: su questa base nei precedenti anni era stato fissato un tetto complessivo di campioni eseguibili pari a circa 3500 – 4000. Mantenere tale limite consente un certo margine di manovra: nel caso fosse necessario, gli Istituti potranno eseguire ulteriori analisi senza particolari difficoltà. Il concomitante programma di sorveglianza per il 2008 prevede l'esecuzione di 1000 analisi, portando l'ammontare disponibile per il programma di vigilanza a 2500-3000 campioni; tale totale viene ripartito, tenendo conto dell'importanza dei segmenti a valle della filiera (aziende zootecniche di ruminanti e non) e sulla base dell'attività svolta negli anni precedenti, in 900 campioni in aziende zootecniche (600 per allevamenti di ruminanti e 300 per allevamenti con specie diverse dai ruminanti) e 1600 per tutto il resto della filiera.
3. L'encefalopatia spongiforme bovina ha visto nel nostro Paese una distribuzione geografica eterogenea con un maggior rischio di malattia nella regioni settentrionali rispetto all'insieme di quelle centro-meridionali: tale rischio è direttamente collegabile alla diffusione eterogenea (ed evidentemente concentrata nelle regioni settentrionali) di alimenti a rischio di contaminazione. E' stato quantificato un rischio di BSE nelle regioni del Nord d'Italia pari a 2,6 volte quello riferibile al resto del Paese; tale situazione suggerisce l'opportunità di intensificare i controlli laddove esista un eccesso di rischio utilizzando un rapporto di campioni pari a 2,6:1 (equivalente a 72,3% dei campioni al Nord e 27,7% di campioni nel resto del Paese).
4. La differente distribuzione dei capi bovini giustifica una ripartizione proporzionale al peso di ciascuna Regione; dopo aver tenute separate le due aree a differente rischio (Nord vs. Centro-Sud) la ripartizione proporzionale dei campioni nelle Regioni può essere condotta all'interno di ciascuna area.
5. Nel corso dell'ultimo triennio è stato identificato a livello nazionale un certo numero di campioni contaminati da farine animali (2 casi nel 2005, 12 nel 2006 e 7 al 30 settembre 2007). Le positività osservate avevano le seguenti caratteristiche (vedi l'elenco riportato di seguito):

Elenco delle positività riscontrate nel periodo 2005 – 2007 (al 30 settembre 2007)



Tipo alimento	Specie	Regione	Scopo	Luogo	Tipo proteina
m. composto	avicoli	Abruzzo	Sorv	az.zoot.	mam
m. complem	bovini	Abruzzo	Sorv	az.zoot.	ter
f. vegetale	bovini	Friuli V.G.	Sorv	az.zoot.	vol
m. completo	bovini	Marche	Sorv	az.zoot.	acq
m. completo	bovini	Marche	Sorv	az.zoot.	mam
f. vegetale	altre specie	Marche	Vig	rivend.	acq
m. completo	più specie	Marche	Sorv	az.zoot.	mam
m. complem	bovini	Marche	Vig	rivend.	vol
m. composto	bovini	Molise	Vig	az.zoot.	mam
m. complem	bovini	Molise	Sorv	az.zoot.	ter
m. complem	bovini	Molise	Sorv	az.zoot.	ter
m. complem	avicoli	Piemonte	Vig	az.zoot.	mam & acq
m. completo	avicoli	Piemonte	Vig	stabilim.	ter & acq
unifeed	avicoli	Piemonte	Vig	az.zoot.	ter & acq
m. completo	altre specie	Sicilia	Vig	deposito	ter & acq
m. completo	ittiche	Sicilia	Vig	deposito	ter & acq
unifeed	ittiche	Veneto	Vig	stabilim.	mam & acq
f. pesce	ittiche	Veneto	Vig	stabilim.	ter & acq
f. sangue	ittiche	Veneto	Vig	stabilim.	Vol
m. completo	ittiche	Veneto	Vig	stabilim.	ter & acq
unifeed	ittiche	Veneto	Vig	stabilim.	mam & acq

- tutte le positività derivano da campioni eseguiti in allevamento, in stabilimenti di produzione o presso intermediari/depositi; nei rimanenti segmenti della filiera (mezzi di trasporto, miscelatori o punti di entrata del Paese) il numero di campioni eseguiti è stato particolarmente basso: ciò non consente di valutarne appieno la condizione di rischio;
- le Regioni interessate da positività sono le seguenti : Friuli V.G., Marche, Abruzzo, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto;
- nell'ambito del programma di sorveglianza (teso all'identificazione di situazioni di allarme) le positività sono state riscontrate in: Friuli V.G., Marche, Abruzzo, Molise. Nelle medesime Regioni sono state riscontrate contaminazioni anche lungo la filiera controllata in vigilanza;
- nelle prime quattro Regioni citate (Friuli V.G., Marche, Abruzzo, Molise) tra i positivi sono stati sempre presenti anche mangimi destinati a ruminanti;
- in Piemonte, Veneto e Sicilia durante lo svolgimento del programma di vigilanza sono state riscontrate positività in mangimi destinati a specie differenti dai ruminanti.

Sulla base dei precedenti punti (caratteristiche delle positività pregresse) è opportuno intensificare la vigilanza laddove si siano manifestate situazioni di rischio particolare. A tale scopo, per ciascuna delle Regioni citate, è stato aggiunto, a quelli già previsti, un numero fisso di campioni (30): tali campioni sono stati aggiunti distinguendo anche per tipologia di animali destinatari degli alimenti contaminati (ruminanti vs. non ruminanti); l'aggiunta ammonta complessivamente a 210 campioni, compatibili con il limite prefissato e che si vanno a sommare ai 900 campioni già previsti per la vigilanza delle aziende zootecniche.

L'utilizzo dei parametri descritti si è concretizzata nella tabella 2 di seguito riportata:

Tabella 2.: ripartizione dei campioni di **vigilanza** per BSE della Regione Abruzzo

ASL	N° campioni in aziende con ruminanti	N° campioni in aziende di NON ruminanti	N° campioni nel resto della filiera (*)	TOTALE
TE	6	1	3	10



PE	6	1	2	9
CH	6	0	2	8
AQ	6	0	2	8
LA/VA	6	0	2	8
AV/SU	6	0	2	8
Totale	36	2	13	51

(\*) Si deve sottoporre a campionamento le strutture diverse dagli allevamenti che detengono quantitativi rilevanti di mangimi sfusi

Priorità da utilizzare nella selezione dei luoghi in cui eseguire i prelievi di vigilanza a cura delle Aziende U.S.L.

#### In aziende zootecniche (di ruminanti e non ruminanti)

Dovrà essere data precedenza alle aziende:

- bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di BSE);
- in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di contaminazioni crociate;
- che acquistano mangimi sfusi;
- che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico.

#### Negli altri segmenti della filiera produttiva

Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di vigilanza.

#### Stabilimenti di produzione di mangimi:

- impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti;
- impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia dell'effettiva separazione dei processi produttivi;
- tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di mangimi composti per non ruminanti contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga) nonché materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in deroga o altri concentrati proteici;
- elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico;
- potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;
- pregresse non conformità o irregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi della BSE.

Per le valutazioni di cui sopra possono essere utilizzate le schede allegate al presente piano per la classificazione del rischio degli stabilimenti

#### Intermediari e depositi:

- presenza di grandi quantità di mangimi sfusi;
- provenienza estera dei mangimi composti distribuiti;
- stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico.

#### Mezzi di trasporto:

- impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;



- la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

#### Miscelatori fissi e mobili:

- Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti e mangimi ad alto contenuto proteico;
- Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti;
- Miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

I Servizi veterinari dovranno inoltre tener conto di fattori particolari legati allo stato ed al grado di manutenzione ed efficienza delle attrezzature utilizzate.

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno ripartire i campioni attribuiti nella Scheda BSE vigilanza distribuendo i campioni per il "resto della filiera" tra gli impianti di produzione, la distribuzione, i trasportatori e altre sedi. La ridistribuzione dei campioni nella scheda deve tenere in considerazione i criteri sopra esposti.

### **MODALITA' DI PRELIEVO CAMPIONI**

Nell'ambito dell'applicazione del presente piano, gli operatori del Servizio Sanitario competenti per territorio procedono al prelievo di campioni ufficiali (ai sensi del decreto 20 aprile 1978, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 165 del 15.6.1978) di mangimi finiti e/o di materie prime, senza sequestro preventivo della partita in assenza di sospetti.

Dato che la presenza di frammenti di osso può non essere uniforme nel mangime, sia per problemi di demiscelazione, sia per possibili fenomeni di trascinamento durante le lavorazioni, si effettua il prelievo di almeno 8 campioni elementari in punti differenti dello stesso lotto di produzione, ciascuno di peso non inferiore ai 500 g.

Tali campioni elementari concorrono alla costituzione di un campione globale il cui peso non deve essere inferiore ai 4 Kg.

Da tale campione globale, ottenuto per omogeneizzazione dei campioni elementari, si ottiene per riduzione il campione finale, costituito da aliquote tra di loro omogenee di peso non inferiore ai 500 g.

I campioni prelevati devono essere inviati ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio per l'esecuzione delle previste analisi.

Si ricorda che:

i campioni destinati al laboratorio devono essere corredati del Verbale di prelievo campioni allegato al Piano (avendo cura di compilarlo in ogni sua parte barrando l'appropriata casella relativa a vigilanza oppure a sorveglianza epidemiologica);

è necessario verificare la conformità dell'etichetta in sede di campionamento;

è necessario verificare l'indicazione della data di scadenza (giorno, mese e anno di produzione) anche ai fini del corretto riconoscimento di ciascun lotto.

Per le eventuali altre indicazioni obbligatorie da riportare si fa comunque riferimento a quanto indicato nel capitolo relativo alle corrette procedure di prelievo dei campioni previste nel presente Piano.

### **3. Sistema informativo**

#### **Obiettivi**

Il programma è concepito in modo da rispondere all'esigenza di disporre di dati utili alla descrizione dei livelli di diffusione di mangimi contaminati con farine di origine animale e alla messa in opera di strategie di lotta al fenomeno.

Inoltre il SI consentirà di monitorare l'andamento del Piano ed eventualmente di ripianificare l'attività o di apportare necessari aggiustamenti.

#### **Soggetti coinvolti**

I soggetti coinvolti nell'applicazione del piano di sono i seguenti:



1. Veterinari Ufficiali ASL;
2. Servizi Veterinari regionali e delle Province autonome;
3. Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
4. CEA;
5. Ministero della Salute.

Il flusso dei campioni e delle informazioni tra i diversi soggetti è illustrato dal “diagramma di flusso” **Figura 1** del presente capitolo.

#### **Modulistica**

Si ribadisce l'importanza di indicare sul verbale di prelevamento (allegato1), barrando l'apposita casella, se il campione si riferisce alla sorveglianza epidemiologica o alla vigilanza, in modo da tenere distinti i dati relativi alle due attività del piano. Si ricorda inoltre che le aziende target per la sorveglianza epidemiologica sono le aziende con bovini da latte o che praticano la linea vacca-vitello.

#### **Scadenze**

Come illustrato nel Piano, le attività di sorveglianza e quelle di vigilanza saranno distribuite uniformemente lungo il corso dell'anno e dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno. Le informazioni registrate nel verbale di prelevamento dei campioni relativi alla ricerca di proteine animali in alimenti zootecnici verranno raccolte dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. I dati relativi a tutti i campioni accettati e referati a partire dal primo giorno del primo mese di ogni trimestre fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese dello stesso trimestre dovranno essere inviati da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, via posta elettronica al CEA di Torino e al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, entro il giorno 15 successivo al termine di ciascun trimestre. I dati relativi alle prove a cavallo tra due trimestri, cioè accettate in un trimestre ma non ancora concluse entro la fine del trimestre stesso, verranno inviate unitamente ai dati relativi al trimestre successivo. I dati di cui sopra vanno trasmessi secondo il “tracciato record”, già utilizzato negli anni precedenti, con un file in formato testo (.txt).


Il CEA provvederà a produrre i rapporti di attività e a trasmetterli al Ministero della Salute e alle Regioni e PA entro un mese dal ricevimento dei dati grezzi. Inoltre il CEA s'impegna a fornire trimestralmente alle Regioni/PA i dati relativi ai campioni analizzati e a quelli risultati non conformi, disaggregati per matrice e luogo di prelievo secondo i modelli di programmazione/rendicontazione allegati (BSE sorveglianza, BSE vigilanza). Ciò non solleva le Regioni/PA dall'obbligo di verificare l'attività effettivamente eseguita dalle AA.SS.LL. Per quanto riguarda gli esiti dei campioni risultati positivi alla presenza di P.A.T., gli I.L.Z.Z.SS. dovranno comunicarli tempestivamente al Ministero della Salute allegando il referto analitico e il verbale di prelievo dei campioni **Allegato 1 del PNAA**, inoltre tale comunicazione deve essere inoltrata a:

- Autorità che ha disposto il prelievo;
- A.S.L. competente per territorio;
- Servizio Veterinario della Regione o della Provincia autonoma;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione frodi – ;
- Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza ed il Controllo degli Alimenti per Animali (C.Re.A.A.);
- Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle encefalopatie spongiformi animali (CEA);
- Rappresentante legale della ditta presso la quale è stato prelevato il campione;
- Responsabile della ditta produttrice del mangime;

Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Ministero della Salute i provvedimenti adottati in riferimento alle positività e irregolarità riscontrate, utilizzando il fac-simile di scheda Allegato 3 del presente piano

#### **Ricadute informative**


In generale il SI consentirà un costante monitoraggio sull'andamento del Piano e la rendicontazione in



sede comunitaria.

In conclusione, le modalità di selezione dei campioni da analizzare e il loro numero previsto dal programma di sorveglianza consentiranno di conoscere la situazione nazionale relativa alla contaminazione dei mangimi calcolando le prevalenze grezze nazionali complessive con un errore statistico molto limitato. Per quanto attiene le attività di vigilanza, i dati raccolti serviranno a verificare l'effettivo rispetto della normativa vigente lungo l'intera filiera produttiva e a confermare l'efficacia della strategia mirata di intervento.

Figura 1. : Diagramma di flusso



**TITOLO 2****PIANO DI CONTROLLO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ADDITIVI  
(AMMESSI E NON) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI**

Il piano di controllo dei principi attivi e degli additivi negli alimenti per animali è predisposto tenendo conto:

- della normativa vigente in materia di alimentazione animale;
- della Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005 (2005/925/CE) in cui viene segnalato che in precedenti controlli è stata individuata la persistenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate;
- del Regolamento (CE) n.1334/2003 del 25 luglio 2003, del Regolamento (CE) n.1459/2005 del 8 settembre 2005, del Regolamento 479/2006 del 23 marzo 2006, del Regolamento (CE) n.1750/2006 del 27 novembre 2006 e del Regolamento(CE) n. 634/2007 del 7 giugno 2007 che modificano le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali. Occorre inoltre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini non superino la quantità massima consentita;
- della capacità tecnico scientifica dei laboratori di riferimento, della disponibilità di metodi analitici per la ricerca dei principi attivi e degli additivi e della validazione dei metodi analitici disponibili;
- della potenzialità operativa dei servizi veterinari delle strutture territoriali deputate al prelievo dei campioni;
- dell'aggiornamento degli elenchi degli additivi, il cui utilizzo è consentito nell'alimentazione animale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003 che prevede tra l'altro all'articolo 17 l'istituzione da parte della Commissione di un registro comunitario per gli additivi ammessi nei mangimi, tale registro è accessibile al pubblico sul seguente sito della Commissione Europea  
[http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm);
- delle risultanze nazionali del PNAA relativo agli anni precedenti;
- del PNR per l'anno 2006.

Nel presente piano di controllo, diversamente da quanto previsto in altre parti del PNAA, è presente solamente un programma di vigilanza e non quello di sorveglianza. La scelta è motivata dalla necessità di concentrare per il 2008 le risorse disponibili sul programma di vigilanza che rispetto al programma 2007 ha visto un incremento in termini di numerosità campionarie di circa il 14,9%.

**PROGRAMMA DI VIGILANZA****Obiettivi**

Il presente piano ha l'obiettivo di definire un programma di controlli analitici nel settore degli alimenti destinati alle specie animali di interesse zootecnico.

In tale ambito si tiene conto che alcuni principi attivi ad azione farmacologica (ad esclusione degli antibiotici) possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) 1831/2003.

Per contro la presenza di principi attivi ad azione farmacologica non autorizzati come additivi o come premiscela medicata per mangimi costituisce un'infrazione.

Tali controlli sono mirati a rilevare l'eventuale presenza di:

1. principi attivi ad azione farmacologica e additivi il cui impiego nei mangimi è consentito solo per determinate specie o categorie di animali;
2. principi attivi ad azione farmacologica non più autorizzati in qualità di additivi per mangimi; in particolare sono stati incrementati i campioni per la ricerca di avilamicina, flavomicina (o



flavofosfolipol), ionofori (salinomicina sodica, monensin sodico) vietati come additivi a partire dal 01.01.06;

3. principi attivi ad azione farmacologica e additivi non autorizzati nei mangimi;
4. tenori di rame e zinco nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini.
5. tenori di ferro nei mangimi da allattamento per vitelli, in quanto il Decreto Legislativo 360 del 17 agosto 1999 vieta il commercio di tali mangimi con tenori in ferro inferiori a 30 ppm (12% umidità).

Gli alimenti destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo sono campionati presso gli impianti di produzione, gli impianti di commercializzazione, i trasportatori, gli allevamenti ed eventuali altre sedi.

Si precisa che per quel che riguarda la flavomicina (o flavofosfolipol), è disponibile esclusivamente il metodo di ricerca microbiologico.

### Criteria di ripartizione dei campioni in ambito nazionale

Per quanto attiene al presente piano di controllo sono stati previsti complessivamente **4245 campioni (+14,9% rispetto al PNAA 2007)** per la ricerca di principi attivi ed additivi attribuiti a ciascuna Regione/Provincia autonoma come riportato nella **Tabella 1** del PNAA.

I criteri adottati per attribuire le numerosità campionarie a ciascuna Regione o Provincia Autonoma sono stati i seguenti:

- ✓ l'indicazione della DG SANCO relativa alla necessità di aumentare il numero dei controlli rispetto al PNAA 2007;
- ✓ l'indicazione sull' utilizzo di principi attivi nella pratica veterinaria;
- ✓ le positività riscontrate nell'applicazione dei progressi PNAA 2005/2006;
- ✓ le positività riscontrate nell'applicazione del PNR 2006;
- ✓ la ripartizione regionale percentuale delle produzioni fornita dal PNR 2007 e, in eguale misura, la potenzialità regionale degli stabilimenti per la produzione di mangimi (dati ISTAT e ASSALZOO);
- ✓ della potenzialità operativa dei servizi veterinari delle strutture territoriali deputate al prelievo dei campioni;
- ✓ della capacità tecnico scientifica dei laboratori di riferimento, della disponibilità di metodi analitici per la ricerca dei principi attivi e degli additivi e della validazione dei metodi analitici disponibili.

TABELLA A

Aziende UUSSLL	Bov. Latte (1)	Equini (2)	Boiler (3)	Altri Avicoli (4)	Galline Ovaiole (5)	Cunicoli (6)	Ovi-Capriani (7)	Specie Ittiche (8)	Totale
Avezzano-Sulmona		8	1	1	2	1	1		14
Chieti		1	2						3
Lanciano-Vasto		2	4	1		1	1		9
L'Aquila		3	0	1	2	2	1	1	10
Pescara	1	4	5	1			1	1	13
Teramo	1	5	4	1		1	1		13
<b>Totale specie</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

(1) Prelevare campioni di mangimi da esaminare, per *sulfamidici-sulfametazina-(PE)* e *fans - paracetamolo-(TE)*;

(2) Prelevare campioni di mangimi per esaminare per chinolonici (un prelievo per flumequina per



ciascuna USL). L'Azienda USL Avezzano-Sulmona eseguirà, inoltre, n.2 prelievi per tetraciclina, più 2 per nitrofurantici, più 2 per cortisonici, più uno per Avermectine. L'Azienda USL Lanciano-Vasto, preleverà inoltre un campione per sulfamidici. L'Azienda USL di L'Aquila effettuerà n.1 prelievo per cloramfenicolo ed 1 per sulfamidici. L'Azienda USL di Pescara effettuerà n.2 prelievi per sulfamidici ed 1 per fans. L'Azienda USL di Teramo effettuerà n.2 prelievi per avermectine e n.2 per ionofori (Monensin).

(3) L'Azienda USL di Avezzano-Sulmona eseguirà n.1 prelievo di mangime per zincobacitracina. L'Azienda USL di Chieti effettuerà un controllo su mangime per tetraciclina, n.1 controllo per macrolidi (tilosina). L'Azienda USL Lanciano-Vasto effettuerà n.1 prelievo di mangimi per nitrofurantici (dimetridazolo), n.1 prelievo di mangime per flavomicina, n.1 prelievo di acqua di abbeverata per chinolonici (ciprofloxacina) e n.1 prelievo di mangime per macrolidi (spiramicina). L'Azienda USL di Pescara effettuerà n.2 campioni di mangime per cortisonici (betametazone e desametazone), n.2 campioni per sulfamidici (sulfadiazina e sulfadimetossina), n.1 campione di acqua di abbeverata per nifursol. L'Azienda USL di Teramo eseguirà n.2 prelievi di mangime per nicarbazina+robenidina e n.2 campioni di mangimi per macrolidi (spiramicina ed eritromicina).

(4) L'Azienda USL di L'Aquila ed Avezzano-Sulmona preleveranno un campione di acqua di abbeverata per chinolonici (dofloxacina e l'acido nalidissico). L'Azienda USL di Chieti e Lanciano-Vasto, eseguiranno prelievi di mangime per nicarbazina e robenidina. L'Azienda USL di Pescara e Teramo eseguiranno prelievi di mangimi rispettivamente per rame e zinco.

(5) L'Azienda USL di Avezzano-Sulmona preleverà n.2 campioni di mangimi per la ricerca di nicarbazina e furazolidone. L'Azienda USL di L'Aquila effettuerà n.2 prelievi di mangimi per la ricerca di monensina e tetraciclina.

(6) Le Aziende USL Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto preleveranno n.1 campione di mangime per carbadox+olaquinox. L'Azienda USL di L'Aquila preleverà n.2 campioni di mangimi per avilamicina e cloramfenicolo. L'Azienda USL di Teramo effettuerà n.2 prelievi di acqua di abbeverata per nitroimidazolici (dimetridazolo).

(7) Le Aziende UUSSL di Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto eseguiranno rispettivamente n.1 prelievo per avermectine e rame. Le Aziende UUSSL di L'Aquila, Pescara e Teramo, preleveranno rispettivamente n.1 campione per la ricerca di zinco, tetraciclina (clortetraciclina) e flavomicina.

(8) Le Aziende UUSSL di L'Aquila e Pescara, preleveranno n. 1 campione di mangime per la ricerca rispettivamente di cloramfenicolo e penicilline (ampicillina).

\*\*\*

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma è tenuta a ripartire i campioni ad esse attribuiti utilizzando le tabelle di programmazione/ rendicontazione allegate **Principi attivi e additivi vigilanza**. Le Regioni dovranno individuare il numero di campioni da prelevare per ciascun luogo di campionamento (stabilimento di produzione, allevamento, fase di distribuzione e trasporto) e nel caso per matrice, tenendo conto della numerosità campionaria attribuita ad ogni singola Regione per specie/categoria animale. Per la Regione Abruzzo la numerosità campionaria è indicata nella tabella precedente.

Le varie Regioni potranno formulare, sentita la disponibilità dei rispettivi IZS, prelievi extrapiano per la ricerca di colistina, tiamulina, amprolium e selenio (di recente autorizzato come additivo).


#### **Criteria di ripartizione dei campioni in ambito Regionale**

Per la ripartizione dei campioni in ambito Regionale vengono elencati i seguenti criteri indicativi:

##### **Impianti di produzione:**

- ✓ pregresse non conformità o irregolarità;
- ✓ impianti che producono sia mangimi con additivi per le specie o categorie animali per cui essi siano consentiti sia mangimi o premiscele per altre specie animali;
- ✓ impianti che producono mangimi per suini per la verifica che i tenori di rame e zinco rispondano a quanto dichiarato in etichetta;
- ✓ mangimifici a scopo commerciale e aziendali autorizzati all'utilizzo di prodotti intermedi e premiscele medicate.

Negli impianti di produzione degli alimenti per animali contestualmente all'esecuzione dei campionamenti si procede alla verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di alimentazione animale.



L'attività di campionamento sarà mirata alla verifica della presenza di principi attivi o additivi vietati, e/o della rispondenza alle condizioni di utilizzo poste dall'autorizzazione dell'additivo o dall'A.I.C. della premiscela medicata utilizzata, in:

- premiscele di additivi;
- **mangimi complementari e/o completi;**
- **mangimi medicati e prodotti intermedi.**

**Aziende:**

- ✓ pregresse non conformità o irregolarità;
- ✓ aziende considerate ad allevamento intensivo (valutazioni numeriche dei capi da adeguare alle diverse realtà regionali):
  - ✓ allevamenti bovini:
  - ✓ da carne: allevamenti ad esclusivo indirizzo da carne >100 capi;
  - ✓ da latte: aziende di produzione > 50 capi;
  - ✓ allevamenti ovicaprini da latte e da carne: aziende > 100 capi;
  - ✓ allevamenti suini: allevamenti suini indirizzo ingrasso > 500 capi;
  - ✓ allevamenti equini : allevamenti da carne;
  - ✓ allevamenti di polli : allevamenti > 1000 capi;
  - ✓ allevamenti tacchini : allevamenti > 1000 capi
  - ✓ allevamenti galline ovaiole: allevamenti > 250 capi;
  - ✓ allevamenti conigli: allevamenti > 300 capi;
  - ✓ allevamenti di selvaggina da penna : allevamenti > 500 capi.

Negli allevamenti si procede all'esecuzione di sopralluoghi ispettivi per la verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di alimentazione animale.

Sono oggetto di campionamento in via prioritaria, gli alimenti per animali confezionati, con particolare attenzione agli alimenti oggetto di scambio o provenienti dai Paesi Terzi, senza peraltro escludere il campionamento in mangiatoia e all'acqua d'abbeverata per la ricerca di principi attivi o additivi non consentiti.

Negli allevamenti avicunicoli non sono utilizzate le premiscele, pertanto queste sono state tolte dall'elenco delle matrici da campionare in tali tipologie d'allevamento. Per la ripartizione dei campioni si veda **Tabella "A"** sopra riportata.

**ASPETTI ANALITICI**

La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita anche screening multifarmaco potrà essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome, sentiti i laboratori dell'I.Z.S. competente per territorio.

Qualora un laboratorio dell'I.Z.S. riscontri una positività per uno specifico analita all'esame di screening, e qualora presso tutta la rete degli II.ZZ.SS non sia disponibile per tale analita un metodo chimico di conferma, questo può chiedere supporto all' LNR che provvederà ad attivare programmi di ricerca per la messa a punto di un metodo di conferma da trasferire, una volta validato, ai laboratori di riferimento degli II.ZZ.SS.

**TITOLO 3**

**PIANO DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA DELLA PRESENZA DELLE SOSTANZE INDESIDERABILI E DEI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI**

**3.a) DIOSSINE - PCB DIOSSINA-SIMILI - PCB NON DIOSSINA-SIMILI**

Il presente programma di monitoraggio rientra nell'ambito di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea, volto a monitorare la frequenza dell'incidenza e le concentrazioni delle sostanze indesiderabili e dei contaminanti negli alimenti per animali, con particolare riguardo alla contaminazione da **diossine e policlorobifenili (PCB)**.

Il termine "diossine" copre un gruppo di 75 congeneri della policlorodibenzo-diossina (PCDD) e 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere sicuramente più tossico è la 2,3,7,8 -tetraclorodibenzo-*p*-diossina (TCDD).



I PCB sono un gruppo di 209 congeneri diversi che in base alle proprietà tossicologiche possono essere classificati in due gruppi: PCB diossina-simili, che presentano proprietà tossicologiche analoghe alle diossine e PCB non diossina-simili che presentano un profilo tossicologico diverso.

Le diossine ed i PCB diossina-simili presentano un diverso livello di tossicità, pertanto per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF).

I risultati analitici relativi ai 17 congeneri della diossina ed ai 12 congeneri dei PCB diossina-simili sono espressi nei termini di un'unica unità quantificabile: **"concentrazione di tossicità equivalente di TCDD (TEQ)"**.

Il Comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha individuato nelle **farine di pesce e nell'olio di pesce** i materiali componenti dei mangimi più pesantemente contaminati.

I **grassi animali** costituiscono il secondo materiale più contaminato. I **foraggi** presentano un'ampia gamma di contaminazione da diossina a seconda della località, del grado di contaminazione del terreno e dell'esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.

Il D.Lvo 149 del 10 maggio 2004, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2007, ha stabilito il contenuto massimo di sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e tra queste il contenuto massimo di diossine (somma di PCDD e PCDF espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS usando gli OMS-TEF o fattori di tossicità equivalente PCDD/F) nelle diverse tipologie di prodotti destinati all'alimentazione animale, nonché il contenuto massimo della somma di diossine e PCB diossina-simili. Va inoltre ricordato che la Commissione Europea, con la direttiva 2002/32/CE, aveva invitato gli Stati Membri ad effettuare indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili qualora fossero stati riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, ritenendo utile stabilire delle *"soglie d'intervento"* per avviare le indagini.

Nell'allegato II al D.Lvo 149 del 10 maggio 2004, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2007 sono appunto riportate per ciascun contaminante tali soglie d'intervento, superate le quali, dovrebbero essere avviate le indagini per identificare le fonti di contaminazione.

Il D.Lvo 133 del 27 aprile 2004 è il Decreto di attuazione della Direttiva 2002/70/CE per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. La Direttiva 2002/70/CE è stata modificata dalla Direttiva 2005/7/CE, a sua volta recepita con il D.M. 3 ottobre 2006.

In conformità a quanto indicato nella **Raccomandazione della Commissione 2003/91 del 10 febbraio 2003**, sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale, è stato individuato tra gli obiettivi prioritari "il controllo della presenza di diossine nei sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi".

Molti sottoprodotti delle industrie agro-alimentari sono infatti utilizzati nell'alimentazione animale ed occorre rivolgere un'attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate fasi del processo di produzione (**Figura 1**).

Un punto critico del processo produttivo è rappresentato dalla fase di introduzione di sostanze chimiche, quali catalizzatori, solventi, coadiuvanti per la cubettatura, regolatori del pH o agenti filtranti.

In particolare l'uso di solventi organici impiegati per l'estrazione dell'olio dai semi oleosi, dai palmisti ecc., può comportare la contaminazione da diossine dei sottoprodotti (panelli di semi oleosi) dell'industria olearia impiegati come materie prime per mangimi.

Tali sostanze indesiderabili possono essere presenti come agenti contaminanti degli stessi solventi o derivare dalla reazione chimica tra solvente e materie prime.

Un'altra fase critica è rappresentata dal processo di essiccazione dei sottoprodotti.

Il processo di essiccazione di taluni sottoprodotti/materie prime, quali il foraggio verde, la polpa di barbabietola da zucchero o la polpa di agrumi, può richiedere un flusso di aria atmosferica o di aria calda generata da una fonte non inquinante come ad es. il riscaldamento elettrico o lo scambio termico, che garantiscono l'assenza di contaminazione da diossine.

Altre tecniche di essiccazione nelle quali vi è un contatto diretto tra le materie prime ed il flusso d'aria riscaldata mediante un processo di combustione diretta, che genera prodotti di combustione (gas, fumo), possono, al contrario, rappresentare una fonte potenziale di contaminazione, in rapporto soprattutto al combustibile utilizzato.

Il petrolio ed i suoi derivati (compresi gli additivi), il carbone fossile, il legno ecc., possono produrre diossine durante la combustione, soprattutto se questa è incompleta.

titolo di esempio si cita il caso di riscontro di elevati livelli di diossine nel foraggio verde disseccato,




provocati da una procedura di essiccazione diretta in cui erano stati utilizzati, come materiali da combustione, cascami di legno trattati con prodotti chimici (vernici e pentaclorofenolo).

Con la Raccomandazione 2006/88/CE la Commissione ha previsto che gli Stati membri, proporzionalmente alla produzione, e al consumo di mangimi, effettuino controlli casuali per diossine, PCB diossina-simili e se possibile, di PCB non diossina-simili nei mangimi e nei componenti dei mangimi.

Tali controlli vanno effettuati a norma della Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione la quale ha previsto che gli Stati membri assicurino, a partire dall'anno 2004 fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti destinati all'alimentazione animale, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente.

La frequenza dei prelievi dei campioni dovrebbe essere rivista annualmente alla luce delle esperienze raccolte.

**Figura 1:** diagramma di flusso della lavorazione dei sottoprodotti dell'industria agro-alimentare impiegati nell'industria mangimistica



## CAMPIONAMENTO

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché alla determinazione del contenuto di PCB diossina-simili nei mangimi, devono essere prelevati secondo le disposizioni del D.M. 20 aprile 1978 così come previsto dal D.Lvo 133/2004, modificato dal D.M. 3 ottobre 2006.

I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati.

La massa o il volume del campione finale, destinato all'analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi:

- alimenti solidi: 500 grammi;
- alimenti liquidi o semiliquidi: 500 ml.

Le aliquote riservate alle analisi di laboratorio devono essere due: la **prima** è destinata all'analisi delle **diossine** e dei **PCB diossina-simili**, la **seconda** è destinata all'analisi dei **PCB non diossina-simili**.

I livelli massimi di diossine, nonché della somma di diossine e PCB diossina-simili, che possono essere tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sono stabiliti dal D.Lvo 149 del 10 maggio 2004, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2007.

## ANALISI

La preparazione dei campioni ed i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché la determinazione di PCB diossina – simili nei mangimi devono essere conformi ai criteri descritti nell'allegato II del D.Lvo 133 del 27 aprile 2004.

In particolare il controllo della presenza di diossine nei mangimi può essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare i campioni con livelli di diossine e di PCB diossina-simili superiori al livello massimo consentito o inferiori di un valore al di sotto del 30–40%. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine nei campioni con livelli significativi tramite un metodo di conferma.

I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossina – simili e inoltre consentono di passare al vaglio un'elevata quantità di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi.

Tali metodi sono concepiti in modo da evitare i falsi risultati negativi.

I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine ed i PCB diossina-simili.

I campioni destinati alla ricerca di Diossine e PCB diossina-simili saranno trasmessi dagli IIZZSS territorialmente competenti agli IIZZSS che effettueranno le analisi, Per la parte di competenza della Regione Abruzzo le analisi vengono effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

La ripartizione dei campioni (12) è riportata nelle seguenti tabelle:

## A) Ripartizione campioni per Piano di SORVEGLIANZA

Aziende UUSSLL	Mangime Composto	Materie prime di origine animale		Altre materie prime		Totale
	altri (*)	grassi animali (**)	olio di pesce	Mangimi minerali	Premiscele	
Avezzano-Sulmona	1					1
Chieti		1				1
Lanciano-Vasto	1					1
L'Aquila				1		1
Pescara			1			1
Teramo					1	1



<b>Totale per campioni</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

(\*) Conigli, Pollame, Equini

(\*\*) Compreso latte in polvere ed ovoprodotti

**B) Ripartizione campioni per Piano di VIGILANZA**

Aziende UUSSLL	premiscele contenenti microelementi (*)	farine ed olio di pesce	oli di origine vegetale e loro sottoprod. (**)	Foraggi	Additivi (***)	Mangimi minerali	Totale
<b>Avezzano-Sulmona</b>	1						<b>1</b>
<b>Chieti</b>		1					<b>1</b>
<b>Lanciano-Vasto</b>			1				<b>1</b>
<b>L'Aquila</b>				1			<b>1</b>
<b>Pescara</b>					1		<b>1</b>
<b>Teramo</b>						1	<b>1</b>
<b>Totale per campioni</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	

(\*) Esempio: ossido di zinco, di rame, di manganese, solfato di rame, di zinco

(\*\*) Esempio: olio di palma

(\*\*\*) Esempio: cloruro di colina

Conformità della partita o della sottopartita

La partita si considera accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo conformemente al D.Lvo 149/2004 tenuto conto dell'incertezza di misura.

La partita non è conforme al livello massimo, conformemente al D.Lvo 149/2004, se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misura. Si può tener conto dell'incertezza di misura con uno dei metodi stabiliti dal D.M. 3 ottobre 2006 (attuazione della Direttiva 2005/7/CE).

**PIANO DI CONTROLLO**

Il Piano di controllo relativo alla presenza delle sostanze indesiderabili e dei contaminanti negli alimenti per animali quali la Diossina, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, è articolato in un programma di **sorveglianza epidemiologica**, basato su criteri formali di campionamento statistico casuale, e in un programma di **vigilanza veterinaria** volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell'alimentazione animale.

Lo scopo principale della **sorveglianza epidemiologica** è la raccolta di informazioni che permettono di determinare quali siano le risposte più appropriate, nell'immediato ed a lungo termine, all'esistenza di problemi sanitari e, attraverso l'analisi dei dati raccolti, la determinazione delle priorità per le attività a lungo termine, la predisposizione di differenti strategie di azione e la determinazione dei loro probabili costi e benefici.

L'approccio basato sulla sorveglianza epidemiologica, pertanto, permette sia di implementare interventi più selettivi (cioè meglio mirati e più vantaggiosi in termini di rapporto costi/efficacia) sia di portarli a termine in maniera più scientifica ed efficiente.

La **vigilanza veterinaria**, invece, è una tipica azione di polizia veterinaria ed è un'attività rappresentata da una serie di misure permanenti cui sono soggette tutta una serie di imprese zootecniche o connesse con il settore zootecnico, che mira a prevenire le malattie o i problemi sanitari e a rarefare gli eventi di contaminazione.



**PIANO DI SORVEGLIANZA:  
NUMEROSITÀ CAMPIONARIA E CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE**

La numerosità campionaria per il piano di sorveglianza è stata calcolata, sia stabilendo un livello di confidenza del 95% e un errore della stima a seconda della precisione desiderata, e determinando la varianza in base ai risultati delle analisi di laboratorio ottenuti dal 2004 al 2006, sia sulla base delle potenzialità operative degli I.I.ZZ.SS.

L'analisi per la **ricerca delle diossine e PCB diossina-simili**, estremamente laboriosa in termini di personale ed impegnativa in termini di strumentazione, al momento attuale viene effettuata solo dall'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise – Teramo e dall'I.Z.S. Lazio e Toscana – Roma.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione in ambito regionale si è tenuto conto sia dei dati relativi alla distribuzione di mangimi completi e complementari prodotti dall'industria, per specie, categoria di animali e regione (dati Istat 2005) sia della distribuzione percentuale dei campioni riportata nell'allegato I della Raccomandazione 2004/704/CE.

Per quanto sopra esposto si determina che in Italia siano annualmente esaminati **292 campioni** in totale, su varie materie prime per mangimi, additivi, premiscele prelevate in mangimificio, presso i distributori e i trasportatori e su mangimi composti finiti (confezione integra o prodotti sfusi in silos) per animali terrestri e per pesci prelevati in allevamento (esclusa la mangiatoia), così come riportato nella **Tabella 2** del presente capitolo.

L'analisi per la **ricerca di PCB non diossina - simili** viene eseguita correntemente da tutti gli I.I.ZZ.SS. Tali contaminanti ambientali non sono significativi per rilevare la presenza dei composti diossina-simili, tuttavia, in considerazione dei rischi tossicologici loro correlati, si ritiene utile effettuare un monitoraggio nei prodotti destinati all'alimentazione animale **nei medesimi campioni nei quali vengono ricercate le diossine e i PCB diossina-simili**, come previsto dalla Raccomandazione 2004/704/CE.

Le Regioni/Province autonome potranno incrementare il numero di campioni in funzione della disponibilità di laboratori pubblici accreditati, in grado di effettuare le analisi per le diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, o di esigenze epidemiologiche locali.

I campioni devono essere prelevati presso:

- Impianti di produzione
  - impianti di trasformazione ed impianti oleochimici che producono materie prime destinate all'alimentazione animale;
  - impianti che producono grassi vegetali per l'alimentazione animale;
  - impianti di produzione di additivi e premiscele;
  - mangimifici a scopo commerciale.
- Distribuzione
  - depositi di materie prime per mangimi
- Trasportatori
  - alimenti per animali
- Aziende
  - allevamenti che utilizzano mangimi composti

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno ripartire i campioni attribuiti nella **Scheda Diossine sorveglianza** allegata distribuendo i campioni per il "resto della filiera" tra gli impianti di produzione, la distribuzione, i trasportatori e altre sedi. La ridistribuzione dei campioni nella scheda deve tenere in considerazione i criteri sopra esposti.

**PIANO DI VIGILANZA:  
NUMEROSITÀ CAMPIONARIA E CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE**

È prioritario il controllo della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti/sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo un'attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate fasi



del processo produttivo.

La numerosità campionaria per il piano di vigilanza è stata calcolata, individuando le materie prime "a rischio" attraverso l'analisi delle allerte comunitarie scattate tra il 2005 e il 2007 e sulla base delle potenzialità operative degli II.ZZ.SS.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione in ambito regionale si è tenuto conto dei dati relativi alla produzione di mangimi completi e complementari prodotti dall'industria, per specie, categoria di animali e regione (dati Istat 2005).

Per quanto sopra esposto si determina che in Italia siano annualmente esaminati 108 campioni in totale su varie materie prime per mangimi, additivi, premiscele così come riportato nella Tabella 3 del presente capitolo.

Per quanto riguarda i luoghi di prelievo dei campioni, le indicazioni sono le stesse fornite per il piano di sorveglianza.

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno ripartire i campioni attribuiti nella Scheda Diossine vigilanza allegata distribuendo i campioni per il "resto della filiera" tra gli impianti di produzione, la distribuzione, i trasportatori e altre sedi. La redistribuzione dei campioni nella scheda deve tenere in considerazione i criteri sopra esposti.

Tabella 2: Numerosità campionaria e ripartizione regionale per il Piano di Sorveglianza (campioni per la ricerca delle diossine)

Tabella 3: Numerosità campionaria e ripartizione regionale per il

Piano di Vigilanza (campioni per la ricerca delle diossine e PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili)

#### RACCOLTA DEI DATI

I dati inerenti l'attività di controllo svolta al fine della rilevazione della contaminazione da diossine e PCB, riportati nelle **Tablelle da 4 a 7**, devono essere trasmessi, con frequenza trimestrale da parte dei laboratori che eseguono le analisi delle diossine, PCB diossina-simili e PCB, al Laboratorio Nazionale di Riferimento in conformità alle disposizioni della Raccomandazione 2004/704/CE.


A tale scopo, il Laboratorio Nazionale di Riferimento definirà le modalità per la trasmissione dei dati da parte dei laboratori che eseguono le analisi delle diossine, PCB diossina-simili e PCB.

Laboratorio Nazionale di Riferimento provvederà a produrre i rapporti di attività e a trasmetterli al Ministero della Salute e alle Regioni e PA entro un mese dal ricevimento dei dati grezzi.

Ai fini della programmazione e rendicontazione **le Regioni e Province autonome dovranno utilizzare la Scheda Diossina e PCB sorveglianza e la Scheda Diossina e PCB vigilanza** allegate distribuendo i campioni presso i seguenti operatori: allevamenti, distributori, trasportatori, impianti di produzione ed altre sedi.

Tabella 4: dati rilevamento PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB nei mangimi.

<b>RILEVAMENTO DI PCB, PCDD, PCDF, e dl-PCB NEI MANGIMI</b>	
<b>PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO: 2008</b>	
Paese:	
Identificativo campione:	
Verbale:	
Tipologia del campione:	
Luogo di prelievo:	
Tipo di campionamento (mirato o su sospetto):	
Metodo di produzione (convenzionale o biologico):	
Regione di prelievo:	
% di grasso:	



% di umidità:	
Informazioni sul metodo di analisi (procedimento analitico, accreditamento, incertezza, metodo di estrazione dei lipidi):	
Note/commenti:	
Analista/compileratore:	

Tabella 5: risultati analitici PCB non diossina-simili

<b>RISULTATI ANALITICI</b>	
<i>Analisti (PCB)</i>	<i>ng/g o µg/kg prodotto</i>
I <sub>3</sub> CB-28	
T <sub>4</sub> CB-52	
P <sub>5</sub> CB-95	
P <sub>5</sub> CB-99	
P <sub>5</sub> CB-101	
P <sub>5</sub> CB-105	
P <sub>5</sub> CB-110	
P <sub>5</sub> CB-118	
H <sub>6</sub> CB-138	
H <sub>6</sub> CB-146	
H <sub>6</sub> CB-149	
H <sub>6</sub> CB-151	
H <sub>6</sub> CB-153	
H <sub>7</sub> CB-170	
H <sub>7</sub> CB-177	
H <sub>7</sub> CB-180	
H <sub>7</sub> CB-183	
H <sub>7</sub> CB-187	
<b>TOTALE</b>	

Tabella 6: risultati analitici PCDD e PCDF

<b>RISULTATI ANALITICI</b>	
<i>Analisti (PCDD e PCDF)</i>	<i>ng/kg o pg/g prodotto</i>
2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD	
1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD	
1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD	
1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD	
1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD	
1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD	
O <sub>8</sub> CDD	
2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF	
1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF	
2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF	
1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF	
1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF	
1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF	
2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF	
1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF	
1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF	
O <sub>8</sub> CDF	
<b>TOTALI</b>	
WHO-TEQ	
“upper bound”	
“medium bound”	
“lower bound”	



Tabella 7: risultati analitici PCB diossina-simili

<b>RISULTATI ANALITICI</b>	
<b>Non-orto PCB</b>	<b>ng/kg o pg/g prodotto</b>
3,3',4,4'-T <sub>4</sub> CB(77)	
3,4,4',5-T <sub>4</sub> CB(81)	
3,3',4,4',5-P <sub>4</sub> CB(126)	
3,3',4,4',5,5'-H <sub>6</sub> CB(169)	
<b>Mono-orto PCB</b>	
2,3,3',4,4'-P <sub>3</sub> CB(105)	
2,3,4,4',5-P <sub>3</sub> CB(114)	
2,3',4,4',5-P <sub>3</sub> CB(118)	
2,3,4,4',5-P <sub>3</sub> CB(123)	
2,3,3',4,4',5-H <sub>6</sub> CB(156)	
2,3,3',4,4',5'-H <sub>6</sub> CB(157)	
2,3',4,4',5,5'-H <sub>6</sub> CB(167)	
2,3,3',4,4',5,5'-H <sub>7</sub> CB(189)	
<b>TOTALI</b>	
WHO-TEQ	
"upper bound"	
"medium bound"	
"lower bound"	

### 3.b) MICOTOSSINE

La contaminazione da micotossine nei mangimi, richiede una particolare attenzione, dati gli sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione.

Pertanto si ritiene necessario predisporre un piano di controllo legato alla consistenza produttiva regionale al fine di ottenere un quadro esaustivo sull'effettivo livello di contaminazione da micotossine negli alimenti per animali.

La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 prevedeva che gli Stati membri dovessero attuare un programma coordinato di controlli al fine di verificare le concentrazioni di micotossine (aflatossina B<sub>1</sub>, ocratossina A (OTA), zearalenone (ZEA), deossinivalenolo (DON), fumonisine e tossine T-2 e HT-2) nei mangimi, indicando i metodi di analisi.

Prevedeva inoltre campionamenti casuali e campionamenti mirati, questi ultimi su materie prime per mangimi, in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni elevate di micotossine, ad esempio cereali, semi oleosi e relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare per lunghe distanze.

La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 relativa alla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali, raccomanda agli Stati membri di potenziare il controllo della presenza di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali e nei mangimi composti trasmettendo regolarmente alla Commissione i risultati analitici ottenuti, per inserirli in una banca dati; fornisce inoltre per i suddetti contaminanti dei valori di riferimento riportati nella tavola 1 del presente capitolo.

Nel caso dell'aflatossina B<sub>1</sub> devono essere considerati con particolare attenzione i mangimi composti destinati al bestiame da latte, (pecore, bufale, capre), diverso dai bovini da latte.

Il D.Lvo 149 del 10 maggio 2004 stabilisce i limiti massimi di accettabilità solo per l'aflatossina B<sub>1</sub> nei mangimi.

Il Regolamento (CE) 1881/2006 fissa il limite di accettabilità dell'aflatossina M<sub>1</sub> nel latte a 0,05 µg/L.

Il DM 15 maggio 2006 del Ministero della Salute stabilisce i limiti massimi di accettabilità per l'ocratossina A in alcune materie prime per mangimi e nei mangimi completi e complementari per suini e pollame.

Studi sperimentali hanno evidenziato come già una contaminazione di 0,2 ppm di OTA nell'alimento



zootecnico produce effetti clinici sui suini e come conseguenza sono stati suggeriti dei livelli di attenzione per quanto attiene la contaminazione dei prodotti di origine suina.

Negli studi sull'esposizione al deossinivalenolo (DON, vomitossina o tossina del rifiuto del cibo) fatti sulla specie suina, che è la più sensibile si è visto che livelli superiori di 500 ppb/kg di alimento determinano ridotto incremento ponderale.

E' di recente emanazione il Regolamento comunitario 1126/2007 del 28 settembre 2007 che ha introdotto limiti massimi tollerabili per le Fusariotossine incluso il DON per i soli prodotti alimentari che sono compresi tra 1750 ug/kg e 500 ug/kg a seconda dei prodotti.

Per quanto riguarda lo zearalenone (ZEA), il JEFCA (2000) ha concluso che il limite di sicurezza è riferibile a quello che non è in grado di dare effetti ormonali nel suino, la specie più sensibile.

Nell'Allegato 1 del presente capitolo si forniscono alcune indicazioni, riportate dalla letteratura scientifica internazionale, utili al campionamento ai fini della ricerca delle micotossine negli alimenti secchi ed umidi.

**Tavola 1 – Valori di riferimento per alcune micotossine**

Micotossina	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%	Fonte normativa
<b>Deossinivalenolo (DON)</b>	<u>Materie prime per mangimi</u>		<b>Raccom. (CE) 2006/576/CE</b>
	- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco	<b>8</b>	
	- Sottoprodotti del granoturco	<b>12</b>	
	<u>Mangimi complementari e completi, ad eccezione di:</u>	<b>5</b>	
	- mangimi complementari e completi per suini	<b>0,9</b>	
- mangimi complementari e completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti	<b>2</b>		
<b>Zearalenone (ZEA)</b>	<u>Materie prime per mangimi</u>		<b>Raccom. (CE) 2006/576/CE</b>
	- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco	<b>2</b>	
	- Sottoprodotti del granoturco	<b>3</b>	
	<u>Mangimi complementari e completi</u>		
	- per suini e scrofette (giovani scrofe)	<b>0,1</b>	
- per scrofe e suini da ingrasso	<b>0,25</b>		
- per vitelli, bovini da latte, ovini, (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)	<b>0,5</b>		



<b>Ocratossina A (OTA)</b>	<u>Materie prime per mangimi</u> - Cereali e prodotti a base di cereali	<b>0,25</b>	<b>Raccom. (CE) 2006/576/CE</b>  <b>DM 15 maggio 2006</b>
	<u>Mangimi complementari e completi</u>  - per suini - per pollame	<b>0,05 0,1</b>	
<b>Fumonisine B1+B2</b>	<u>Materie prime per mangimi</u> - Granoturco e prodotti derivati	<b>60</b>	<b>Raccom. (CE) 2006/576/CE</b>
	<u>Mangimi complementari e completi per</u>  - suini, equini ( <i>Equidi</i> ), conigli e animali da compagnia	<b>5 10</b>	
	- pesci	<b>10</b>	
	- pollame, vitelli (<4 mesi), agnelli e capretti	<b>20</b>	
	- ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni	<b>50</b>	

### PIANO DI CONTROLLO

Le acquisizioni scientifiche nel campo delle micotossine negli alimenti zootecnici hanno contribuito ad aumentare il livello di attenzione degli operatori della filiera agro-alimentare e zootecnica nel controllo dei livelli indesiderabili di micotossine prodotti destinati all'alimentazione animale.

In particolare, la presenza nel mais di aflatossine e fumonisine soprattutto nelle produzioni del Nord Italia, ha sollecitato la necessità di disporre di controlli (piani di autocontrollo e controllo ufficiali) che oltre ad essere quantitativamente rappresentativi fossero anche caratterizzati da elevati standard di qualità. Pertanto, allo scopo di mantenere allineati gli standard di qualità e di rappresentatività del piano precedente, si ritiene necessario prevedere un'attività di **vigilanza** e una di **sorveglianza** che testimonino il reale stato di contaminazione da micotossine delle materie prime e dei mangimi sul territorio. Tali attività hanno lo scopo di fornire una indicazione attendibile sullo stato di prevalenza di alcune micotossine in diverse aree geografiche del nostro Paese.

Pertanto, i controlli su aflatossine, ocratossina e fumonisine devono necessariamente essere condotti in proporzioni quantitativamente più sensibili rispetto ad altre micotossine.

Per la contaminazione da DON, poiché i nostri andamenti climatici non sono particolarmente favorevoli alla crescita delle muffe produttrici di questa tossina, i controlli dovrebbero essere limitati alla sola sorveglianza.

Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, è auspicabile un piano di controllo da effettuarsi nell'ambito dei piani di sorveglianza regionali, per stabilire lo stato di contaminazione di queste tossine prevalentemente in avena e frumento. Non essendo allo stato attuale delle acquisizioni ancora disponibile uno strumento diagnostico affidabile in termini di ripetibilità, riproducibilità, ed accuratezza, a parte un metodo in GC-MS di cui però non si può garantire la disponibilità strumentale nei laboratori degli I.L.ZZ.SS., si suggerisce di effettuare le analisi impiegando una metodica in ELISA avendo cura di utilizzare kit diagnostici commercializzati da Aziende in grado di assicurare le migliori performances in seguito ad una esperienza consolidata nel tempo.

Ai fini di razionalizzare le risorse economiche e umane, nonché di semplificare i carichi di lavoro, si



raccomanda di effettuare la realizzazione di analisi multimicotossina per ciascun campione prelevato. Per valutare l'incidenza di contaminazione di più micotossine nello stesso campione.

Pertanto per ciascun campione si dovranno effettuare le seguenti determinazioni:

- Mais e prodotti derivati: aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine
- Grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2.
- Avena: Tossine T2 e HT2

Mantenendo il numero di campioni fissati nelle tabelle 1 e 2, nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi multimicotossina ciascun laboratorio deciderà quali analisi ed eventuali accorpamenti effettuare da concordare con le competenti Autorità Regionali e Provinciali. Di tale impossibilità ad effettuare le analisi multimicotossina il laboratorio dovrà dettagliatamente fornire la relativa motivazione all'Istituto Superiore di Sanità in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento.

### PIANO DI SORVEGLIANZA

Il Piano di sorveglianza dovrà necessariamente avvalersi di un campionamento statisticamente rappresentativo distribuito in modo uniforme e casuale conseguente alla necessità di rivelare possibili fonti di rischio emergenti o ri-emergenti in siti specifici come per esempio le aziende agricole e zootecniche produttrici di materie prime o nei mangimi destinati agli animali da latte, in quanto rappresentativi di una maggiore quota di rischio. Tra le materie prime il mais è da considerarsi il cereale che contribuisce in modo maggiore alla contaminazione da micotossine costituendo un fattore di rischio prioritario anche in considerazione della possibilità di una presenza contemporanea di più micotossine.

Le acquisizioni ricavate dovranno fornire una mappatura del rischio sul territorio in grado di fornire risposte immediate al presentarsi di condizioni di allarme per il benessere animale e della salute pubblica nel caso in cui la contaminazione dovesse estendersi anche ai prodotti di origine animale.

Nel piano di sorveglianza, si dovranno effettuare controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte per monitorare condizioni di allarme derivanti da esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali aflatossine, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine T-2 ed HT-2 corrispondenti a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l'uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti derivati di origine animale.

#### Obiettivi :

1. verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime finalizzata alla evidenziazione di prevalenze riferibili a specifiche produzioni utilizzate in aree geografiche più suscettibili a rischio.
2. pianificazione di una campionatura con distribuzione quantitativa uniforme su tutte le regioni (60 campioni) che consentirà di evidenziare eterogeneità regionali del rischio di contaminazione. I risultati ottenuti per quanto riguarda Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine, avranno un'immediata valenza regionale.
3. valutazione della compresenza di più micotossine nello stesso campione per raccogliere informazioni su potenziali effetti tossici derivanti dall'azione sinergica di più micotossine nello stesso campione.
4. effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione delle tossine T2 e HT2 tramite l'utilizzazione di un metodo di screening quantitativo basato sulla tecnica dell'ELISA. I risultati serviranno per ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione caratteristici dell'intera nazione.
5. effettuazione di un numero complessivo di 300 campioni di alimenti destinati agli animali da compagnia (cani e gatti) sui quali sarà effettuata la ricerca e determinazione di aflatossine ed ocratossina A. I risultati serviranno per ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione caratteristici dell'intera nazione.

Il numero complessivo di campioni (1900) e le relative ripartizioni per Regione è descritto in **Tabella 1.**



**Tabella 1: Micotossine Sorveglianza**

	Alatossina B1 Ocratossina A Zearalenone Deossinivalenolo Fumonisine	Alatossina B1 Ocratossina A	Tossine T-2 e HT-2	
<b>Aziende UUSLL</b>	Mangimi per animali da reddito	Mangimi per animali da compagnia		<b>Totale</b>
<b>Avezzano-Sulmona</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>Chieti</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>Lanciano-Vasto</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>L'Aquila</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>Pescara</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>Teramo</b>	10	1	1	<b>12</b>
<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>72</b>

**Tabella 2: Micotossine Vigilanza**

	Alatossina B1 Ocratossina A Zearalenone Deossinivalenolo Fumonisine
<b>Aziende UUSLL</b>	Mangimi per animali da reddito
<b>Avezzano-Sulmona</b>	10
<b>Chieti</b>	10
<b>Lanciano-Vasto</b>	10
<b>L'Aquila</b>	10
<b>Pescara</b>	10
<b>Teramo</b>	10
<b>Totale</b>	<b>60</b>

**PIANO DI VIGILANZA**

Il piano di vigilanza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro-alimentare e zootecnica, delle conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti. Sono quindi previste numerosità campionarie sulla base di evidenze scientifiche riconducibili essenzialmente a fattori climatici, fattori produttivi, e numerosità di aziende presenti.

Da un punto di vista quantitativo dovrà necessariamente prevedere un gradiente decrescente dal Nord al Sud dell'Italia con concentrazione dei campionamenti nell'arco del Nord est dell'Italia.

Inoltre, data la diretta correlazione tra clima e contaminazione da micotossine ed alla diversa natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti dovranno essere effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare. Aflatossine ed ocratossina dovranno essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con riserve di mangime o materia prima stoccata, per le fusariotossine (tossine da campo), il prelievo dovrebbe essere effettuato in qualsiasi sito dopo l'essiccazione, non essendo praticabile il campionamento in campo.



**Obiettivi:**

1. verifica della conformità, sia delle materie prime che mangimi complementari e completi, ai tenori massimi di quelle micotossine che rivestono maggiore importanza da un punto di vista di rischio sanitario (aflatossine, ocratossina e fumonisina), con un verifica quantitativamente più consistente nelle regioni che possono rappresentare una quota di rischio superiore per il benessere degli animali.
2. effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica e su tutto il territorio nazionale.

Nel Piano di Vigilanza non sono previsti controlli sulle tossine T2 e HT2.

Mentre per l'aflatossina B1 e l'ocratossina sarà verificata la conformità alle normative vigenti, prevedendo pertanto anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine i valori riscontrati nelle analisi per la valutazione dello stato di contaminazione saranno valutati, rispetto alla Raccomandazione 2006/576/CE con azioni a carico delle ASL finalizzate alla individuazione di destinazioni d'uso dei prodotti contaminati verso le specie animali meno sensibili alle relative micotossine. Si ricorda che i suini, gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i ruminanti la specie meno sensibile.

Il numero complessivo di campioni (780) e le relative ripartizioni per Regione è descritto in **Tabella 2**. Nel caso in cui tutti i campioni siano analizzati per le cinque micotossine si otterranno 3900 dati analitici.

Le matrici che saranno prese in considerazione saranno il mais ed i relativi prodotti derivati e sottoprodotti del mais, il grano, l'avena ed i mangimi composti.

### **Criteri per la ripartizione dei campionamenti in ambito regionale**

#### **Piano di sorveglianza**

In tale piano dovrà essere garantita la rappresentatività su base geografica tenendo conto della scelta casuale delle aziende con particolare riguardo a quelle in cui le matrici da ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente significativa in termini quantitativi.

Il criterio da utilizzare per il **programma di sorveglianza**, è quello di effettuare un campionamento casuale (random), finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica.

Tali campionamenti vanno effettuati presso:

- aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte;
- aziende agricole e zootecniche;
- distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia.

Le matrici da campionare sono le seguenti:

- materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali e loro prodotti e sottoprodotti);
- mangimi destinati al bestiame da latte;
- mangimi composti o completi;
- mangimi allo stato secco per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di **aflatossine B1 e Ocratossina A**;
- materie prime (avena, grano) e mangimi composti o completi per la ricerca di tossine **T-2 e HT-2**.

#### **Piano di vigilanza**

Il piano dovrà svilupparsi sull'intera filiera produttiva, distribuendo i campionamenti sulla base di una correlazione tra potenziale rischio, estensione geografica e realtà produttive..

Per le aflatossine, particolare concentrazione dei prelievi dovrà essere effettuata sulle materie prime destinate all'alimentazione animale.

Per l'ocratossina A i prelievi dovranno essere concentrati presso gli allevamenti di suini e non di ruminanti in quanto le specie suinicole sono le più sensibili a questa tossina.

Relativamente alle fumonisine, e lo zearalenone i trinciati di mais ed i sottoprodotti del mais dovranno costituire le matrici maggiormente campionate da prelevare in aziende produttrici di mangimi per equini



(fumonisine) e bovine (zearalenone). Per il DON i campionamenti dovranno essere effettuati prevalentemente su grano e secondariamente sul mais.

Il criterio, da utilizzare per il **programma di vigilanza**, è quello di effettuare un campionamento mirato presso i seguenti impianti:

- mangimifici a scopo commerciale;
- depositi e commercio all'ingrosso di granaglie e mangimi (da privilegiare);
- essiccatoi;
- importatori (da privilegiare);
- aziende zootecniche.

Le matrici da campionare sono le seguenti:

- materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali, semi, frutti oleaginosi, o loro prodotti e sottoprodotti);
- materie prime per mangimi immagazzinate per lunghi periodi o importate via mare per lunghi periodi;
- mangimi per bovine da latte;
- mangimi per bestiame da latte diverso dai bovini;
- mangimi per suini;
- mangimi composti o completi.

### CAMPIONAMENTO

I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita campionata.

Le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Decreto ministeriale 20 aprile 1978 e dal Regolamento (CE) n. 401/2006 specifico per gli alimenti. Limitatamente ai cereali si suggerisce di ricorrere al Regolamento comunitario nel caso in cui il laboratorio sia in grado di co-determinare le cinque micotossine o comunque più di una micotossina nello stesso campione.

I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all'Istituto Superiore di Sanità.

I campioni verranno prelevati secondo le modalità ufficiali in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede dei limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l'aflatossina B1 e l'ocratossina A. Mentre la ricerca delle tossine T-2 e HT-2 viene esercitata unicamente a scopo di monitoraggio, pertanto si predisporrà un campionamento conoscitivo con la formazione di un numero di aliquote coerenti con il numero di micotossine da controllare.

Per i cereali all'importazione potrà essere adottato il Regolamento (CE) 401/2006 unitamente alla nota del Ministero della Salute Prot. 19443 - P del 16/5/2006 recante disposizioni di campionamento come da nota dell'ISS n. 9967/CNRA/AI22. del 21.3.2006.

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità

- a) Nel caso di riscontro di non conformità per:

**Aflatossina B1**, si procederà nel seguente modo:

l'I.Z.S. comunica il risultato alla ASL competente, che provvede al campionamento ufficiale delle materie prime componenti la razione alimentare e dispone l'esecuzione dei controlli sulla produzione di latte ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente. L'eventuale analisi di revisione sarà effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità

**Ocratossina A:**

l'I.Z.S. comunica il risultato alla ASL competente, che provvede al campionamento delle materie prime componenti la razione alimentare. Il servizio veterinario della ASL, sentito l'I.Z.S. in merito alla disponibilità di metodiche analitiche validate, dispone che, al momento della macellazione dei suini consumatori dell'alimento contaminato, venga eseguito il prelievo di campioni di carne suina (muscolo, fegato, reni ecc.) e prodotti derivati. L'eventuale analisi di



revisione sarà effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità.

b) Nel caso di riscontro di elevati livelli di contaminazione di zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2 si provvederà come segue:

**Zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2:**

l'I.Z.S. comunica il risultato alla ASL competente che, a seguito di un'analisi del rischio, eventualmente dispone di destinare l'alimento contaminato alle specie meno sensibili.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002, considera a rischio i mangimi, nei seguenti casi:

- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale;
- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

**In virtù di ciò esso stabilisce che i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati ad animali destinati alla produzione alimentare.**

Tali misure sono conformi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 della legge 281/1963 il quale prevede che, in caso di contaminazioni che non permettano di considerare il mangime di qualità sana, leale e mercantile, o ancora quando il mangime rappresenta un pericolo per la salute degli animali e delle persone, tali mangimi **non possono essere immessi sul mercato e pertanto non possono essere somministrati ad animali destinati alla produzione alimentare.**

#### RACCOLTA DEI DATI

I dati inerenti l'attività di controllo svolta al fine della rilevazione della contaminazione da Micotossine devono essere trasmesse semestralmente dalle Regioni e Province Autonome utilizzando le schede di rilevazione dati micotossine allegate al presente piano. Mentre i dati degli Istituti Zooprofilattici dovranno essere trasferiti sia al Ministero della Salute sia all'Istituto Superiore di Sanità, che ricopre il ruolo di Laboratorio di Riferimento Nazionale per le micotossine nei mangimi, usando la scheda di rilevazione dati micotossine IZS allegata al presente piano.

*Allegato 1*

#### INDICAZIONI UTILI PER IL CAMPIONAMENTO AI FINI DELLA RICERCA DELLE MICOTOSSINE

Quando eseguire analisi per micotossine

- Quando l'alimento somministrato è carico di muffe e/o l'alimento ammuffito rappresenta una parte significativa della razione
- Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di un'ampia percentuale di animali
- Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che non trovano spiegazione se non in segni tipici degli effetti delle micotossine

Cosa campionare per eseguire test per micotossine (opzioni)

- Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione
- Campionare razioni concentrate
- Campione prelevato dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche



tradizionali

#### **Problematiche correlate al campionamento e all'analisi per micotossine**

- Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole ppm-ppb
- Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente
- Le micotossine non sono necessariamente distribuite in modo uniforme nell'alimento contaminato e vi possono essere delle contaminazioni di parcelle isolate
- Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal luogo del prelievo al laboratorio
- Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, ed in modo particolare nello stoccaggio in condizioni non ottimali di umidità e temperatura

Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che le modalità di prelievo sono quelle descritte nel decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella G.U. n. 165 del 15 giugno 1978 o in alternativa, limitatamente ai cereali, il Regolamento CE/401/2006.

- **Alimenti secchi:** umidità  $< 0 = 12\%$  es. semi secchi, integratori proteici, fieno secco e concentrati

I campioni vanno prelevati sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In questo secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima dello stoccaggio, dove tendono a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno conservati in un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di cotone e in un posto freddo e asciutto (non usare sacchetti di plastica con campioni secchi)

- **Alimenti umidi:** umidità  $> 0 = 15\%$  es. silomais, polpe soppresse, siloerba, semi con alto tenore di umidità

I campioni vanno posti in sacchetti resistenti di plastica, impacchettati e poi sigillati in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile e conservati in freezer.

Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una sacca con tavole di ghiaccio.


- **Alimenti intermedi** (area grigia): umidità compresa tra il 12 ed il 15%. Dobbiamo stabilire in base al nostro giudizio il modo migliore di conservare il campione. In caso di dubbio considerarlo campione umido

#### **Preparazione del campione**

La recente impostazione della normativa comunitaria in fatto di campionamento per le micotossine implica la possibilità di ricercare e determinare più di una micotossina sullo stesso campione. Il Regolamento 401/2006 infatti per i cereali ha previsto procedure omogenee di prelievo di campioni stabilendo sia il peso di ciascun campione incrementale che deve essere pari a 100 grammi sia il peso del campione globale che può variare da 1 kg a 10 kg a seconda delle dimensioni del lotto da controllare.

Pertanto saranno come detto in precedenza prelevati campioni incrementali che una volta riuniti formeranno il campione globale. A questo punto al fine di garantire la migliore omogeneità possibile del campione globale si opererà una macinazione del campione globale per formare un campione di laboratorio. La macinazione può avvenire sia a secco tramite l'utilizzo di molini da laboratorio a granulometria pari a 20 mesh o tramite una macinazione con acqua corrente. In tale caso il laboratorio di dovrà munire o di omogeneizzatore di capacità di 4 litri o di omogeneizzatore industriale in grado di macinare quantitativi superiori fino a 10 kg di granella. Il rapporto ponderale acqua/campione di laboratorio sarà di 1/1 ma tale rapporto deve essere verificato caso per caso.

Per quanto concerne la formazione delle aliquote, queste dovranno essere formate unicamente dal campione di laboratorio dopo macinazione a secco od ad umido, in numero congruo rispetto alle micotossine ricercate. In caso di revisione di analisi le aliquote per l'Istituto Superiore di Sanità dovranno essere ricavate dal campione di laboratorio opportunamente macinato a secco od ad umido.



In mancanza della strumentazione necessaria per la macinazione del campione globale si potrà ricorrere a metodi equivalenti che assicurino l'attendibilità del dato analitico finale in termini di rappresentatività del campione finale.

Allo stato attuale delle acquisizioni, è attualmente disponibile un metodo validato dall'ISS per la determinazione della aflatossina B1 nei mangimi che a richiesta sarà reso disponibile. In alternativa, non esistono metodi validati a livello europeo per la ricerca e determinazione delle micotossine nei mangimi pertanto si possono usare tecniche di screening ELISA avendo cura di confermare le non conformità con il metodo ISS. Inoltre, sono però disponibili metodi validati di riferimento che l'Istituto Superiore di Sanità può distribuire per la determinazione delle aflatossine nel mais, l'ocratossina ed il DON nel grano. Per lo zearalenone nel mais l'ISS può consultare il CEN per verificare la disponibilità del metodo per HPLC. Per le fumonisine nel mais l'ISS può distribuire il metodo validato dal CEN per la matrice mais.

La rendicontazione deve avvenire tramite la compilazione della tabella allegata al collegamento Micotossine Sorveglianza

La rendicontazione deve avvenire tramite la compilazione della tabella allegata al collegamento Micotossine vigilanza

### 3.c METALLI PESANTI E CONTAMINANTI

I pericoli potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del processo produttivo o da rischi inerenti le materie prime o i sottoprodotti inseriti nel ciclo di lavorazione dei mangimi.

Le sostanze chimiche indesiderabili presenti nei materiali utilizzati per la fabbricazione di mangimi possono essere presenti allo stato naturale, per contaminazione, o per utilizzo di materiali che non entrano nel ciclo di produzione vero e proprio ma che sono utilizzati per il processo, contaminando le produzioni finali.

Tra le sostanze chimiche che possono contaminare i mangimi sono compresi pesticidi, metalli pesanti, i contaminanti ambientali, le sostanze chimiche utilizzate per la pulitura degli impianti, i lubrificanti, gli oli minerali, ecc.

Nel presente piano di controllo, al fine di concentrare per il 2008 le risorse disponibili, diversamente da quanto previsto in altre parti del PNAA, è presente solamente un programma di vigilanza e non quello di sorveglianza.

#### *Programma di vigilanza*

Per la stesura del presente piano si è tenuto conto:

- ✓ delle raccomandazioni contenute nei rapporti redatti dagli ispettori del Food Veterinary Office a seguito delle recenti ispezioni comunitarie che indicano la necessità di incrementare i controlli;
- ✓ dei risultati dell'attività di controllo svolta in Italia negli anni precedenti (positività PNR e PNAA);
- ✓ della potenziale contaminazione da arsenico, cadmio e mercurio di farine di pesce contenute in mangimi per suini e per pesci;
- ✓ della mancanza di dati relativa alla presenza del cadmio in mangimi per equini tenuto conto della risaputa problematica dei residui di cadmio nei visceri di cavalli.

#### Ripartizione dei campioni

Il **programma di vigilanza** prevede il prelievo di **760 campioni** a livello nazionale. L'assegnazione del numero di campioni per Regione è stata effettuata tenendo conto in eguale misura della ripartizione percentuale regionale degli allevamenti riportata dal PNR 2007 e della potenzialità regionale degli stabilimenti per la produzione di mangimi (dati ISTAT – ASSALZOO).

La numerosità campionaria per la ricerca dei metalli e di altri contaminanti, per la Regione Abruzzo è riportata nella **tabella che segue**.



Contaminanti (metalli + pesticidi): **Arsenico-Cadmio-Mercurio-Nitriti-Pesticidi Clorurati-Piombo-Radionuclidi**

Aziende UUSSLL	Bov. Latte	Bov. Carne	Vite Ili	Sui ni	Equ ini	Broiler	Tacchini	Ova iole	Ovi-Capri	Acquacoltura	Totale
Avezzano-Sulmona		1 cadmio			1 cadmio						2
Chieti				1 piombo							1
Lanciano-Vasto						1 Pest.Clorur.		1 arsenico			2
L'Aquila									1 cadmio	1 mercurio	2
Pescara							1 radionuclidi			1 nitriti	2
Teramo	1 Pest.Clorur.										2
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma è tenuta a ripartire i campioni ad esse attribuiti utilizzando le tabelle di programmazione e rendicontazione. Le Regioni dovranno individuare il numero di campioni da prelevare per ciascuna luogo di campionamento (stabilimento di produzione, allevamento, fase di distribuzione e trasporto) tenendo conto della numerosità campionaria attribuita ad ogni singola Regione per specie/categoria animale e tipo di contaminante. Per questa tipologia, il campionamento si dovrà effettuare presso le strutture di produzione dei mangimi (Mangimifici ecc.)

**La rendicontazione deve avvenire tramite le tabelle allegate contaminanti rendicontazione vigilanza**

#### TITOLO 4

##### A) PIANO DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA DA *SALMONELLA* SPP. DEI MANGIMI COMPOSTI E DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE VEGETALE

Il presente programma ha il duplice scopo di consentire la valutazione della contaminazione microbica da *Salmonella* spp. dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi di origine vegetale (programma di sorveglianza) e di mettere in atto delle misure finalizzate al controllo a seguito dell'applicazione di un piano di campionamento basato su criteri di rischio precedentemente identificati (programma di vigilanza).

Entrambi i programmi trovano applicazione sul territorio nazionale.

#### PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA



La necessità di mettere in atto un campionamento mirato alla sorveglianza rientra nell'ambito di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2003/99/CE, volto ad acquisire informazioni sul livello di contaminazione da *Salmonella* spp. nelle materie prime per mangimi di origine vegetale maggiormente utilizzate tal quali nell'alimentazione animale e nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovi-caprini, pesci e conigli. Sulla base dei dati acquisiti e trasmessi dai Paesi Membri la Commissione Europea provvederà a definire successivamente su base comunitaria il livello di contaminazione da *Salmonella* spp. ritenuto accettabile, al fine di ridurre la prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 e successive modifiche e integrazioni.

*Scelta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti da campionare*

Materie prime per mangimi di origine vegetale:

Cereali, loro prodotti e sottoprodotti:

- orzo e derivati
- frumento e derivati
- granturco e derivati

Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

- derivati di arachidi
- derivati di semi di colza
- derivati della noce di cocco
- semi di soia e derivati
- semi di cotone e derivati
- derivati di semi di girasole
- derivati di semi di lino
- derivati di altri semi oleosi

Altre materie prime:

- semi di legumi
- tuberi, radici
- altri semi e frutti
- foraggi e paglia
- altre piante

Mangimi composti :

- mangimi composti per pollame
- mangimi composti per suini
- mangimi composti per bovini
- mangimi composti per ovini e caprini
- mangimi composti per pesci
- mangimi composti conigli

**Numerosità Campionaria (Tabella A/ programma di sorveglianza)**

La numerosità campionaria è stata stabilita sulla base dei dati trasmessi alla Commissione Europea relativi al 2006 dai quali emerge una prevalenza osservata media pari al 5%. La numerosità campionaria calcolata sulla base di criteri statistici, è esplicitata nella Tabella A/ programma di sorveglianza.

Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del numero minimo previsto, adattano il piano di campionamento alla propria situazione territoriale (impianti di fabbricazione, produzione di materie prime, tipologia degli allevamenti zootecnici ecc.). Avranno inoltre cura di effettuare un numero congruo di campioni in ciascuna categoria di materie prime e mangimi composti sopra elencate.

**Composizione del campione**

Il campione è di tipo conoscitivo e deve essere composto da una aliquota di circa 500 grammi

**Provvedimenti da adottare in caso di positività**

A seguito di positività per *Salmonella* spp. su campione conoscitivo il Servizio Veterinario di competenza provvederà ad effettuare un'indagine epidemiologica al fine di identificare ed eliminare



l'eventuale fonte di contaminazione.

In particolare qualora il prelievo sia stato effettuato in allevamento verrà verificato che:

- a) vengano messe in atto le misure necessarie per proteggere i mangimi/materie prime dalle possibili fonti di contaminazione durante lo stoccaggio e la miscelazione;
- b) tutte le attrezzature, contenitori, veicoli, che vengono a contatto con mangimi/materie prime siano mantenuti puliti ed eventualmente disinfettati;
- c) siano adottate le precauzioni igieniche necessarie durante la produzione, raccolta, stoccaggio e trasporto dei prodotti vegetali;
- d) siano messe in atto le misure necessarie a prevenire e controllare le contaminazioni derivanti da animali e parassiti indesiderabili (disinfestazioni e derattizzazioni);
- e) sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei liquami e delle altre sostanze che possono causare una contaminazione.

Qualora il prelievo sia stato effettuato presso l'impianto di fabbricazione dovranno essere applicate le misure elencate ai punti 1), 2), 3), 4) del successivo programma di vigilanza.

L'Autorità Sanitaria, qualora lo ritenga necessario, procede al campionamento ufficiale **su sospetto** della partita oggetto del campionamento conoscitivo in singola aliquota, e nel caso la positività sia confermata si procede alla distruzione del lotto di mangime o ad un adeguato trattamento termico (almeno 71°C per almeno 30'') dello stesso lotto.

Il Servizio Veterinario competente provvederà a trasmettere una relazione sintetica relativa all'avvenuta indagine epidemiologica al Servizio Veterinario regionale di competenza.

#### PROGRAMMA DI VIGILANZA

Il programma di vigilanza prevede l'effettuazione di un campionamento basato su criteri di rischio e l'applicazione di misure di controllo in caso di positività.

La necessità di predisporre ed applicare un campionamento mirato al controllo basato su criteri di rischio fa capo all'obiettivo di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle specie zootecniche attraverso la messa in atto di misure che consentano di ridurre la circolazione di salmonelle potenzialmente patogene per il consumatore al fine di tutelare la salute pubblica.

Per quanto riguarda i criteri di rischio si sono prese in considerazione la normativa vigente in materia di controllo della salmonella a livello di produzione primaria e i risultati dei precedenti piani di sorveglianza.

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli allevamenti in merito a *Salmonella* spp., si applicano le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 2160/2003 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l'applicazione di piani di controllo finalizzati a ridurre la prevalenza dei sierotipi rilevanti di *Salmonella* spp. in diverse categorie produttive sulla base di dati acquisiti dalla Commissione attraverso l'applicazione di studi *ad hoc* effettuati in tutti i Paesi Membri. Attualmente in ottemperanza al Regolamento CE 2160/2003 in Italia è in vigore il piano di controllo destinato ai riproduttori della specie *Gallus gallus* e nel 2008 troverà applicazione il piano di controllo destinato alle galline ovaiole; i piani di controllo destinati ad altre categorie produttive (broilers, tacchini da ingrasso e da riproduzione e suini da ingrasso e da riproduzione) verranno applicati successivamente secondo le tempistiche stabilite dalla Commissione.

Per quanto riguarda i risultati dei precedenti piani di sorveglianza, in talune regioni italiane si è riscontrata una contaminazione da *Salmonella* spp. nei semi proteici, in particolare nei semi di soia. La contaminazione di questa materia prima viene confermata anche dalle segnalazioni ricevute dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi che ha emesso un parere in merito.

Per il successivo piano di vigilanza si terrà conto, per un'ulteriore stratificazione dei campionamenti per Regione basata sul rischio, dei dati ottenuti durante l'anno in corso con il programma di sorveglianza.

#### Scelta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti da campionare

Sulla base dei criteri di rischio precedentemente descritti vengono inclusi nello studio: i semi di soia e derivati come materia prima e per quanto riguarda i mangimi composti quelli destinati a pollame e suini, specie per le quali è prevista l'applicazione di misure di controllo a livello di produzione primaria.



**Oggetto dei campionamenti**

- Semi di soia e derivati:

prelievo di campioni dai lotti presenti negli impianti di fabbricazione dei mangimi durante le operazioni di scarico o durante il periodo di stoccaggio.

- Mangimi composti per pollame e suini:

prelievo di campioni dai lotti di prodotto finito al termine del processo di fabbricazione o durante il periodo di stoccaggio presso lo stabilimento di fabbricazione.

**Numero di lotti da sottoporre a campionamento (Tabella B/ programma di vigilanza)**

Il piano di campionamento è differenziato in base all'oggetto del campionamento:

- Semi di soia e derivati:

Il numero di campioni pari a 301, è distribuito tra le Regioni e le PA sulla base dell'entità della produzione di mangimi ipotizzando che l'entità delle materie prime utilizzate sia direttamente proporzionale all'entità della produzione (dati produttivi ISTAT 2005).

- Mangimi composti per pollame e suini:

Il numero di campioni, per ciascuna delle categorie di mangimi composti (per pollame e per suini), stabilito pari a 108, è distribuito tra le Regioni e le PA sulla base dell'entità della produzione di mangimi composti destinati a queste specie (dati produttivi ISTAT 2005).

Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del numero minimo previsto, adattano il piano di campionamento alla propria situazione territoriale (impianti di fabbricazione, entità degli allevamenti avicoli e di suini).

**Composizione del campione**

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 aliquote di circa 500 grammi.

**Provvedimenti da adottare in caso di positività**Positività riscontrata in mangimi composti per pollame e suini

Se un campione risulta positivo per quanto concerne *Salmonella* spp., il lotto di mangime dovrà essere distrutto o sottoposto ad adeguato trattamento termico (almeno 71°C per almeno 30"). Il Servizio Veterinario competente procederà inoltre ad una indagine epidemiologica al fine di identificare ed eliminare l'eventuale fonte di contaminazione.

A tale scopo vengono prescritte le seguenti misure:

- 1) verifica del piano di autocontrollo aziendale, quando previsto, o delle GMP (buone pratiche di fabbricazione), con eventuale adozione di azioni correttive volte a risanare l'impianto di lavorazione e ad evitare contaminazioni della filiera. In particolare verificare se sono assicurati i requisiti minimi di igiene affinché:
  - a) i prodotti siano protetti da eventuali contaminazioni;
  - b) tutte le attrezzature, contenitori, veicoli siano mantenuti puliti ed eventualmente disinfettati;
  - c) siano adottate le precauzioni igieniche necessarie durante la produzione, raccolta, stoccaggio e trasporto dei prodotti vegetali;
  - d) sia utilizzata acqua potabile o pulita quando necessario al fine di prevenire le contaminazioni;
  - e) il personale addetto alle manipolazione dei prodotti sia in buono stato di salute e abbia ricevuto una adeguata formazione sui rischi derivanti dalle contaminazioni da *Salmonella* spp.;
  - f) siano prevenute e controllate il più possibile le contaminazioni derivanti da animali e parassiti indesiderabili (disinfestazioni e derattizzazioni);
  - g) sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e delle altre sostanze che possono causare una contaminazione.
- 2) intensificazione delle analisi di laboratorio per la ricerca di *Salmonella* spp. da eseguire nell'ambito del programma di autocontrollo.
- 3) applicazione delle regole e dei controlli per l'eliminazione e la trasformazione dei rifiuti di origine animale.



## 4) tenuta dei registri dei controlli relativi alle misure di controllo dei rischi.

Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese, oltre che il risultato dell'indagine epidemiologica, dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario competente al Servizio Veterinario regionale di competenza.

**Positività riscontrata in semi di soia e derivati**

Qualora vi sia una positività per *S. Enteritidis*, *Typhimurium*, *Infantis*, *Hadar* o *Virchow* è necessaria l'applicazione di misure che garantiscano la decontaminazione della materia prima, attraverso il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C per almeno 30". La merce trattata dovrà essere mantenuta sotto vincolo sanitario e potrà essere liberalizzata solo dopo esito negativo dell'esame batteriologico per la ricerca di *Salmonella* spp.

Per gli altri sierotipi dovranno essere applicati trattamenti mirati ad un'efficace riduzione del rischio di esposizione degli animali all'infezione da salmonella dovuta alla contaminazione dei mangimi, quali:

- a. il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C per almeno 30";
- b. il trattamento con acidi organici;
- c. il trattamento con acidi organici associato al trattamento termico;

trattandosi di provvedimenti mirati alla riduzione del livello di contaminazione, non si ritiene utile l'esecuzione di indagini batteriologiche dopo tali trattamenti.

Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario competente al Servizio Veterinario regionale di competenza.

**B) PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA DA SALMONELLA SPP. DEI MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA**

Nel presente piano è introdotto un programma di controllo della presenza di *Salmonella* spp. nei mangimi composti per animali da compagnia. Tale programma si rende necessario al fine della tutela degli animali familiari, anche in seguito ai recenti problemi legati al settore del pet food, che hanno accresciuto l'attenzione dell'opinione pubblica su questa tipologia di mangimi. Inoltre è stata presa in considerazione la condizione di convivenza degli animali da compagnia con l'uomo, condizione che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da contaminazioni da *Salmonella* spp.

**Numero di lotti da sottoporre a campionamento (Tabella C/programma di controllo in pet food)**

La numerosità campionaria è fissata pari a 112, ed è distribuita tra le Regioni e le PA sulla base dell'entità dell'attività di produzione e di distribuzione di alimenti per animali da compagnia (cani e gatti) – (dati ISTAT 2005). Il campionamento deve essere effettuato presso gli impianti di fabbricazione e di produzione.

**Composizione del campione**

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 aliquote di circa 500 grammi.

**Oggetto del campionamento**

- mangimi secchi contenenti materie prime di origine animale;
- mangimi umidi contenenti materie prime di origine animale.

**Provvedimenti da adottare in caso di positività**

Se un campione risulta positivo per quanto concerne *Salmonella* spp., il lotto di mangime dovrà essere distrutto o sottoposto ad adeguato trattamento termico (almeno 71°C per almeno 30").

L'autorità competente procederà inoltre ad una indagine epidemiologica al fine di identificare ed eliminare l'eventuale fonte di contaminazione. In particolare qualora il prelievo sia stato effettuato presso l'impianto di fabbricazione dovranno essere applicate le misure elencate ai punti 1), 2), 3), 4) del precedente programma di vigilanza.

Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese oltre che il risultato dell'indagine epidemiologica dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario competente al Servizio Veterinario regionale di competenza.



## PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ENTRAMBI I PROGRAMMI

### Autorità competente

L'attuazione del programma, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province autonome, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della Salute.

### Procedure di laboratorio

Laboratori: le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Metodo di laboratorio: metodo ISO 6579:2002 o qualsiasi altro metodo validato comprendente una fase di prearricchimento di 16-20 ore a 37°C di un'aliquota di 50 g prelevata dal campione finale così come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 10 marzo 1997, allegato V, punto IV - ricerca della *Salmonella* nei mangimi (G.U.R.I. n.103 del 6 maggio 1997).

Tipizzazione sierologica: tutti gli isolati di *Salmonella spp.* devono essere sottoposti a tipizzazione sierologica conformemente allo schema Kauffman/White e ad antibiogramma secondo lo standard NCCLS.

Tale attività viene svolta dai laboratori di riferimento degli I.I.ZZ.SS., con il coordinamento del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

Alcuni stipti di *Salmonella spp.* (in particolare i ceppi appartenenti ai sierotipi Enteritidis e Typhimurium) vengono inviati al Centro di Referenza Nazionale, per la fagotipizzazione.

Gli Istituti inviano al Centro di Referenza i dati relativi alla tipizzazione e all'antibiogramma dei ceppi di *Salmonella spp.* attraverso un sistema informatizzato (Enter Vet).

Ogni anno il Centro Nazionale di Referenza organizza un circuito interlaboratorio per il controllo di qualità della sierotipizzazione di *Salmonella spp.*, a cui partecipano tutti i laboratori di riferimento degli Istituti Zooprofilattici che eseguono tale attività.

Ripetizione sul parametro difforme: sono sempre effettuate presso lo stesso IZS che ha eseguito il primo accertamento positivo, non viene effettuata sul campione conoscitivo risultato positivo (campioni effettuati nell'ambito del programma di sorveglianza).

Laboratorio Nazionale di riferimento: presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Nazionale di Referenza per le Salmonellosi (Decreto del Ministero della Sanità del 4 ottobre 1999).

Laboratorio comunitario di riferimento per Salmonella: il laboratorio comunitario di riferimento per la *Salmonella* di Bilthoven (NL) coordina l'attività dei Laboratori Nazionali di Referenza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei metodi analitici e i controlli di qualità.

### Procedura di Campionamento

La procedura per il campionamento ufficiale dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 5.B., 6.1., 6.2.B., 7 ed 8 dell'allegato del Decreto ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.165 del 15/06/78), a seconda dei casi, per mangimi alla rinfusa e in confezione.

Si precisa che gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra ogni operazione di prelievo riguardante lotti distinti; particolare attenzione deve essere posta dall'operatore addetto al prelievo dei campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine di evitare la contaminazione microbiologica del materiale da prelevare.

I campioni globali devono essere posti in contenitori **sterili** distinti, ognuno dei quali sarà accuratamente miscelato per agitazione o scuotimento.

Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente uguale da ciascun campione globale, sino ad ottenere una quantità totale di 500 grammi/500 m.

Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno recipiente sterile e sigillato.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di campionamento si rimanda alla scheda allegato 15 "Buone pratiche di campionamento".

### Raccolta dati

dati relativi alla contaminazione da salmonelle nelle materie prime e nei mangimi dovranno essere



trasmessi semestralmente dalle Aziende USL, alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della Salute, con le modalità previste al capitolo "rilevazione dell'attività" del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file excel fornite nel presente capitolo.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali procedono alla raccolta dati sulla contaminazione da *Salmonella* spp. nei mangimi composti e materie prime di origine vegetale, secondo il formato indicato nei modelli di rilevazione per il riscontro degli agenti zoonotici predisposti dall'EFSA e le trasmettono, unitamente ad informazioni particolareggiate sul metodo di laboratorio applicato, entro il 30 aprile di ogni anno, al Centro Nazionale di Referenza, al Ministero della Salute e alle Regioni/Province Autonome.

I dati dovranno essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi esaminati ed in particolare sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti.

#### Valutazione finale dei dati

L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), in collaborazione con il Danish Veterinary Institute (designato come Zoonoses Collaborating Center), procederà alla valutazione epidemiologica dei dati raccolti dagli Stati membri.

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella sorveglianza

**TABELLA A / PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA per Salmonella della Regione Abruzzo**

Aziende USSL	N.ro Campioni materie prime Mangimi composti
Avezzano-Sulmona	10
Chieti	10
Lanciano-Vasto	10
L'Aquila	10
Pescara	10
Teramo	10
<b>Totale</b>	<b>60</b>

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella Vigilanza

**TABELLA B / PROGRAMMA DI VIGILANZA**


**Tabella B: ripartizione campioni per ricerca salmonelle. - Programma di VIGILANZA**

Aziende USSL	N.ro Campioni Semi di soia e derivati	N.ro Campioni Mangimi composti per pollame	N.ro Campioni Mangimi composti per suini	Totali
Avezzano-Sulmona	1	1		2
Chieti	1			1
Lanciano-Vasto	1		1	2
L'Aquila	1	1		2
Pescara	1	1		2
Teramo	1	1		2
<b>Totali</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella sorveglianza in Pet Food

**Tabella C: Programma di controllo in PET FOOD**

Aziende USSL	Distribuzione	Produzione (Contr)	Totale
Pescara	1	1	2
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



**TITOLO 5****PIANO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEI MANGIMI****INTRODUZIONE**

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004.

Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra l'altro la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione animale o di un mangime che contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.

A partire dal 2004, pertanto, i mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell'autorizzazione.

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi GM debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM. Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime o per ciascun mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (cifr. Regolamento (CE) n. 1829/2003 articolo 24, comma 2).

Infine i mangimi GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.

Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

A tal riguardo occorre fare una distinzione:

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 5 comma 1);
- per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 4 comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Regolamento (CE) n. 65/2004; quest'ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di "identificatori unici" da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati nell'Unione Europea.

Tali informazioni devono essere fornite per iscritto e devono essere conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata.

Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle prescrizioni relative all'autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal D.Lvo n. 70 del 21 marzo 2005.

Per le produzioni biologiche si rammenta che allo stato attuale vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM (Regolamento (CE) 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari). Il Regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 entrerà in applicazione dal 1 gennaio 2009.



**CRITERI GENERALI DA SEGUIRE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ATTIVITÀ**

Il piano di attività andrà preventivamente concordato con i laboratori di referenza degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, ai quali andranno recapitati, come in passato, i campioni programmati.

Questo consentirà di calibrare gli interventi in rapporto alle capacità ricettive dei laboratori.

Per quanto attiene invece alle eventuali revisioni di analisi su campioni non conformi, queste continueranno ad essere eseguite dall'Istituto Superiore di Sanità.

I piani di monitoraggio dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni in modo da evitare difformità operative a livello territoriale.

**OGM da controllare**

I laboratori di referenza svolgeranno controlli riferiti agli OGM autorizzati in sede comunitaria e secondo metodiche ufficiali quali-quantitative, possibilmente evento di trasformazione-specifiche o almeno costrutto-specifiche, validate presso gli stessi laboratori e/o dal Laboratorio Comunitario di Riferimento. Solo in pochi casi potranno essere effettuate analisi per la ricerca di OGM non autorizzati (es. riso LL601 e BT63), poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per questo tipo di controllo.

Attualmente sono in corso di autorizzazione nuovi eventi di trasformazione destinati all'alimentazione animale, il cui iter di ammissione potrà essere seguito attraverso il sito ufficiale:

[http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm)

Si raccomanda la consultazione del sito web del Laboratorio Comunitario di Riferimento (<http://gmo-crl.jrc.it>) dove sono disponibili dati relativi ai metodi analitici validati o in corso di validazione da parte dello stesso Laboratorio Comunitario di Riferimento.

Come già comunicato in data 16/02/2005 (prot. DGVA-IV/5674P) dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, Ufficio IV, si ricorda che il Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, fornisce assistenza tecnico-scientifica ai laboratori nazionali deputati al controllo ufficiale (tel/fax 0679099450; e-mail: [crogm@izslt.it](mailto:crogm@izslt.it)).

**Tolleranze**

Ai fini della valutazione della conformità dei campioni analizzati, le tolleranze da applicare sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare:

- per gli alimenti zootecnici del circuito convenzionale: 0.9% (Regolamenti CE n° 1829/2003 e 1830/2003)
- per gli alimenti zootecnici del circuito biologico: 0% (Regolamento (CE) 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari)

**Strutture da controllare**


I controlli andranno svolti presso gli impianti di produzione degli alimenti zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo biologico ai sensi del Regolamento (CEE) 1804/99 e s.m.i..

A queste strutture vanno aggiunte le seguenti tipologie di attività che, ai sensi del regolamento comunitario 183/2005 sono, dal 1 gennaio 2006, assoggettate al controllo ufficiale:

- essiccatoi che trattano e commercializzano materie prime per uso zootecnico;
- molini che lavorano e commercializzano materie prime destinate all'alimentazione animale.

**CAMPIONAMENTO****TIPOLOGIE DI CAMPIONI:**

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari), mangimi semplici (materie prime) con particolare riferimento a soia e mais. Tutti i campioni, pertanto, dovranno contenere soia e/o mais. Tuttavia, al fine di estendere i controlli a nuove specie vegetali per le quali sono stati recentemente autorizzati eventi GM, si raccomanda di privilegiare, nella scelta dei campioni, i



mangimi contenenti anche cotone, barbabietola, patata o riso.

Si precisa che, per il circuito convenzionale, dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto alle specie vegetali sopra menzionate, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.

Ferme restando le indicazioni fornite nel presente Piano, ciascuna Regione e P.A. dovrà concordare, con i laboratori di riferimento competenti per territorio, in base alle esigenze e capacità specifiche, la distribuzione dei prelievi nell'arco dell'anno.

#### **MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO:**

Per la ricerca di OGM, la Raccomandazione 2004/787/CE riporta orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Regolamento (CE) 1830/2003. Tale norma opera una netta distinzione tra i campionamenti di mangimi confezionati e non confezionati, indicando i protocolli da seguire. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di attuazione e dei costi molto elevati di tali metodologie di campionamento, è possibile applicare le strategie di campionamento previste dal D.M. 20 aprile 1978.

Per la stesura del verbale di prelievo dovrà essere utilizzato l'**Allegato 1 e Allegato 1a** al presente piano (parte generale). Nei verbali di prelievo, si dovrà riportare in modo chiaro e ben identificabile la dicitura: "PIANO OGM", nonché la tipologia di campionamento (mirato, extra-piano, sospetto). Bisognerà inoltre precisare l'effettiva provenienza delle merci, nonché lo stabilimento di produzione, acquisendo ed allegando la relativa documentazione di scorta (etichette, fatture di acquisto, bolle di consegna, autocertificazioni ecc.) comprese eventuali dichiarazioni spontanee rese dall'interessato. Inoltre, in considerazione del differente quadro normativo che regola il settore biologico e quello convenzionale, al fine di consentire la valutazione della conformità dei campioni, nei verbali di prelievo andrà indicato in modo esplicito se trattasi di: campione prelevato dal "circuito biologico" o "circuito convenzionale".

#### **Piano di sorveglianza epidemiologica da eseguire nella filiera**

Il piano di sorveglianza prevede il prelievo di un numero di campioni atto a svelare, per ciascuna Regione, livelli di prevalenza superiori ad un valore prefissato annualmente. Tale valore è assimilabile ad una soglia di allarme valida allo stesso modo per tutte le regioni o aree geografiche.

In base a tale schema il numero di campioni per Regione tende a mantenersi relativamente uniforme, in quanto, nonostante la diversa distribuzione delle aziende zootecniche e degli stabilimenti di produzione sul territorio nazionale, in ogni Regione la consistenza degli insediamenti è sufficientemente grande da generare dal punto di vista statistico numerosità campionarie pressoché equivalenti.

Per l'anno 2008 il livello di prevalenza soglia (in termini di percentuale di campioni non conformi) è stato posto al 10%, comportando una numerosità campionaria di 30 campioni per Regione (vedi Tabella n. 1) complessivamente per il circuito biologico e per quello convenzionale. Il limite di allarme è stato desunto dalla prevalenza di campioni di Soia e/o Mais testati nel 2006 a livello nazionale e risultati non conformi, nonché tenendo in opportuna considerazione il numero massimo di campioni analizzabili su base nazionale dai diversi laboratori I.L.Z.Z.S.S. (stima circa 800 campioni). Tale soglia rappresenta quindi un compromesso tra le necessità di mantenere una rappresentatività statistica su base regionale e gli ovvi criteri di fattibilità connessi alla complessità delle analisi ed alle potenzialità dei laboratori.

Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31 dicembre, con ripartizione omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del piano.

#### **Piano di vigilanza sull'intera filiera**

In ambito di vigilanza della filiera si prevede il prelievo di 185 campioni su base nazionale complessivamente per il circuito biologico e per quello convenzionale.

Il campione nazionale è stato calcolato considerando pari a 40 il numero massimo di controlli effettuabili a livello regionale, assegnando tale valore alla Regione con il maggior numero di produzioni zootecniche e ripartendo i campioni per le altre Regioni/P.A. proporzionalmente alle rispettive quote di produzioni zootecniche, prevedendo però un numero di campioni minimo pari a 5.



La distribuzione geografica delle aziende zootecniche risulta concentrata nelle regioni del Nord (72%) e simmetrica rispetto alla produzione, nelle stesse Regioni, di mangimi composti (q.li/ora) (66%), così come si evince dai dati forniti nell'annuario ASSALZOO 2005 riferiti all'anno 2003.

Dal punto di vista geografico si è quindi tenuto conto sia della distribuzione dei capi sul territorio nazionale (Nord – Centro – Sud), sia del maggior rischio di non conformità connesso alla concentrazione della produzione di mangimi nelle regioni del Nord. La ripartizione dei campioni per Regioni, secondo detti criteri, è riportata nella **Tabella che segue**.

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata OGM sorveglianza.

**Tabella:** scheda campioni OGM per **SORVEGLIANZA**

Aziende UUSSLL	N.ro Campioni Circuito convenzionale + biologico	Totale
<b>Avezzano-Sulmona</b>	5	<b>5</b>
<b>Chieti</b>	5	<b>5</b>
<b>Lanciano-Vasto</b>	5	<b>5</b>
<b>L'Aquila</b>	5	<b>5</b>
<b>Pescara</b>	5	<b>5</b>
<b>Teramo</b>	5	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Tabella:** scheda campioni OGM per **VIGILANZA**

Aziende UUSSLL	N.ro Campioni Circuito convenzionale + biologico	Totale
<b>Avezzano-Sulmona</b>	1	<b>1</b>
<b>Chieti</b>	1	<b>1</b>
<b>Lanciano-Vasto</b>	1	<b>1</b>
<b>L'Aquila</b>	0	<b>0</b>
<b>Pescara</b>	1	<b>1</b>
<b>Teramo</b>	1	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata OGM vigilanza

Criteri di ripartizione dei campioni nell'ambito delle Regioni o P.A. per i piani di sorveglianza e vigilanza

I campioni per la vigilanza e la sorveglianza riportati nella **Tabella** dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P.A. tra circuito convenzionale e circuito biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle aziende delle due tipologie di settori nell'area geografica di competenza.

Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le Regione e le P.A. dovranno tener conto di criteri di rappresentatività rispetto ai seguenti parametri:

- realtà di filiera (impianti di produzione, distributori, az. zootecniche, az. agricole, ecc.);
- distribuzione geografica delle strutture da controllare;
- tipologie di mangimi (semplici o composti);
- specie vegetali (soia, mais, cotone, barbabietola da zucchero, patata, riso).

**ADEMPIMENTI A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ SU CAMPIONI UFFICIALI**



**A) Qualora il campionamento sia stato effettuato presso un mangimificio o distributore di alimenti zootecnici :**

Il laboratorio d'analisi comunica la non conformità riscontrata all'Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa documentazione (etichetta, bolle di consegna, ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni **Allegato 1 e Allegato 1a**.

Il Servizio Veterinario:

- procede all'ispezione dell'impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie prime o prodotti costituenti la partita non conforme;
- preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto contaminato e verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia durante la produzione che durante il trasporto dei mangimi;
- attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti;
- nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con spese a carico della ditta interessata, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita contaminata. Quest'ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell'interessato (in attesa del risultato definitivo);
- nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita contenente o derivata da OGM venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003.

**B) Qualora il campionamento sia effettuato presso un'azienda di allevamento:**

Il laboratorio d'analisi comunica la non conformità riscontrata all'Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa documentazione (etichetta, bolle di consegna, ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni **Allegato 1 del PNAA**.

L'Azienda Sanitaria Locale:

- sequestra la partita oggetto del campionamento se ancora presente;
- attiva indagini finalizzate ad individuare la provenienza della partita o le ditte che hanno fornito le materie prime nel caso di mangimi per autoconsumo;
- preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni per individuare la causa della contaminazione;
- nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con spese a carico del titolare dell'azienda, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita contaminata. Questo ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell'interessato (in attesa del risultato definitivo).

**C) Qualora il campionamento sia effettuato presso impianti che producono o commercializzano mangime biologico o destinato a filiere regolamentate da disciplinari che non prevedono l'uso di OGM, ancorché autorizzati, o che allevano animali da reddito alimentati con tali prodotti:**

Oltre agli adempimenti previsti nei punti A e B, in caso di conferma di irregolarità, il Servizio veterinario avrà cura di segnalare l'episodio all'organo di certificazione, ed all'Assessorato Regionale competente, al fine dell'adozione dei provvedimenti sospensivi e cautelativi previsti dai disciplinari di produzione.

**Adempimenti delle Regioni e P.A.**

Le Regioni e P.A., a seguito del ricevimento di segnalazioni di irregolarità, provvederanno al coordinamento degli interventi nel territorio di competenza, e alla trasmissione al Ministero della Salute, con ogni possibile urgenza, dei relativi provvedimenti adottati utilizzando il fax-simile **Allegato 3** (parte generale).

**Riferimenti sanzionatori**

Le Autorità competenti, in caso di non conformità accertate nel circuito convenzionale, applicheranno i provvedimenti sanzionatori previsti dal Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005.

Ovviamente sono fatte salve le sanzioni di natura penale eventualmente accertate dagli organi di controllo (es. artt. 515 e 516 C.P.).



**INVIO DATI DI ATTIVITA'**

Per la rendicontazione delle attività svolte ed anche al fine di effettuare verifiche intermedie della corretta applicazione del piano, le AA.SS.LL., oltre a seguire le procedure generali precedentemente indicate, dovranno trasmettere i dati relativi ai controlli eseguiti, con cadenza semestrale, alle Regioni/P.A. che provvederanno ad inviarli semestralmente al Ministero della Salute. Inoltre i laboratori di riferimento dovranno trasmettere i dati analitici, con cadenza semestrale, al Centro di Riferenza Nazionale per la Ricerca di OGM, attraverso l'impiego dello specifico applicativo disponibile sul sito <http://ogm.izslt.it>; i dati saranno analizzati ed elaborati dallo stesso Centro di Riferenza e trasmessi al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti–Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio VII.

Nell'inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si raccomandano i laboratori di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre presenti:

- corretta attribuzione del campione alle diverse tipologie di campionamento previste dal Piano:
  - PNAA – vigilanza
  - PNAA – sorveglianza
  - PNAA extrapiano – vigilanza
  - PNAA extrapiano – sorveglianza
  - PNAA – campionamento su sospetto
- corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale;
- dichiarazione di conformità/non conformità.

**Tabella:** scheda campioni OGM per **VIGILANZA**

Aziende UUSSLL	N.ro Campioni Circuito convenzionale + biologico	Totale
<b>Avezzano-Sulmona</b>	1	<b>1</b>
<b>Chieti</b>	1	<b>1</b>
<b>Lanciano-Vasto</b>	1	<b>1</b>
<b>L'Aquila</b>	0	<b>0</b>
<b>Pescara</b>	1	<b>1</b>
<b>Teramo</b>	1	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata OGM vigilanza

## **TITOLO 6**

### **CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE**

Le richieste degli Ispettori Comunitari nel corso delle ultime Ispezioni di settore sottolineano il continuo aumento dell'interesse verso i controlli ufficiali da effettuare sulle partite dei prodotti importati destinati all'alimentazione animale.

Questo insieme alle innovazioni apportate per ciò che concerne sia l'importazione che l'esportazione dei mangimi con l'applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali di mangimi e alimenti, nonché del Regolamento (CE) n. 183/2005, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi, ha reso necessario l'inserimento nel P.N.A.A. 2008 di una sezione dedicata ai controlli da effettuarsi presso i PIF.

È noto infatti che i PIF sono individuati con D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 (per i mangimi



ricadenti nel regolamento CE n. 1774/2002) e con D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 (per i mangimi non ricadenti nel regolamento CE n. 1774/2002), quali organi ufficiali responsabili dei suddetti controlli. Tali decreti pongono per gli importatori l'obbligo di comunicare, in via preventiva, al Veterinario Ufficiale del PIF incaricato del controllo la provenienza, la quantità, la natura e la destinazione dei prodotti.

Va evidenziato che le nuove disposizioni in materia di controllo ufficiale dei **mangimi di origine non animale** in importazione, previste dal Regolamento (CE) n. 882/2004, lasciano in gran parte invariate quelle previste dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, anzi in relazione a taluni aspetti quali: *designazione obbligatoria di punti di entrata per le merci oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali, prenotifica obbligatoria delle merci medesime, necessità di assicurare un'efficiente cooperazione fra Autorità competenti e servizi doganali*, le disposizioni del suddetto Decreto legislativo anticipano e vengono ad essere rafforzate dalla norme del nuovo Regolamento.

Tuttavia, per ciò che concerne i controlli fisici, mentre il D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, dispone, per le partite destinate all'immissione in libera pratica, la sistematicità del controllo fisico (articolo 7 comma 2), il nuovo Regolamento (CE) n. 882/2004, prevede, invece, una maggiore flessibilità, una particolare attenzione alla valutazione del rischio e una concentrazione dei controlli sui mangimi per i quali può esservi un rischio accresciuto di contaminazione.

Per questa ragione e al fine di evitare distorsioni di mercato, con circolare prot. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006 si è provveduto ad eliminare l'obbligatorietà dei controlli fisici sulle partite di mangimi di origine non animale destinate alla libera circolazione, prevista dall'articolo 7, comma 2 del D.Lvo 223/2003 e di esercitare i controlli medesimi in via non sistematica secondo i criteri definiti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

Oltre alla norme fissate dal Regolamento (CE) n. 882/2004, i mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel Regolamento (CE) n. 178/2002 (*articolo 11:...i mangimi importati nella Comunità per essere immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute*) e le condizioni d'importazione stabilite nel Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 23).

Queste ultime prevedono che le importazioni vengano effettuate soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il paese terzo di invio deve figurare in un elenco, redatto secondo la procedura del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;
- b) lo stabilimento di invio deve figurare in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;
- c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;
- d) il mangime soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 o le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò o i requisiti contenuti in eventuali accordi specifici fra Comunità e paese esportatore.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già stati predisposti per le materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad animali da compagnia e gli articoli da masticare disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 (cfr. Nota del Ministero della Salute prot. DGVA-III/13541/P del 3 maggio 2004 e successive integrazioni).

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), per tutti i mangimi diversi da quelli sopraindicati, non sono ancora stati predisposti e pertanto il Regolamento (CE) n. 183/2005 prevede, nelle more della predisposizione, che le importazioni continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro ordinamento col DPR 433/2001, in particolare all'articolo 15.

Un altro punto importante è il fatto che gli importatori di alimenti per animali, in quanto "operatori del settore dei mangimi" hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, di garantire la rintracciabilità delle partite importate; devono quindi disporre di adeguate procedure per individuare le imprese alle quali forniscono i propri prodotti e tenere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le dovessero richiedere.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" contenute nell'Accordo 28 luglio 2005 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province autonome, pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005.

Il mancato adempimento dell'obbligo della rintracciabilità comporta la sanzione amministrativa



pecuniaria di cui all'articolo 2 del D. Lvo. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) n. 178/2002.

Appare evidente la necessità di programmare e eseguire controlli fisici per i mangimi provenienti da paesi terzi.

Tali controlli devono essere espletati in condizioni appropriate e in un luogo che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di manipolare in modo igienico i mangimi nonché i campioni, in modo tale da garantirne la validità del controllo sia dal punto di vista giuridico che analitico, nonché strutturati in modo tale da consentire l'esecuzione dei controlli medesimi in maniera soddisfacente

Tali luoghi di lavoro devono essere atti a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza e consentire l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai pericoli a cui i Veterinari Ufficiali e i loro collaboratori sono esposti durante le attività che si svolgono presso i PIF.

### **Controlli all'importazione dei mangimi**

#### **Mangimi di origine non animale**

Devono essere effettuati dal veterinario ufficiale del PIF presso il PIF stesso o uno qualsiasi dei punti di entrata di cui all'allegato VIII del D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 (decreto di attuazione della direttiva 2002/89/CE). Qualora l'importatore scelga di effettuare l'importazione attraverso un punto di entrata non sede di PIF il controllo dovrà essere assicurato dal veterinario ufficiale del PIF più vicino al punto di entrata stesso, o qualora il veterinario non sia in grado di assicurare il controllo, dal medico dell'USMAF più vicino delegato, con atto scritto e motivato, dal veterinario stesso (Decreto del Ministro della Salute del 19 settembre 2003 "Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in materia di alimentazione animale").

Tali controlli consistono in:

- controllo documentale: su ciascuna partita;
- controllo d'identità: su ciascuna partita con controllo a random di eventuali sottopartite;
- controllo fisico con eventuale prelievo di campioni: non su ciascuna partita ma ogni qualvolta la "valutazione del rischio" lo renda necessario sulla base dei criteri definiti all'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 882/2004, e cioè:
  - rischi associati ai diversi tipi di mangimi;
  - dati storici sulle non conformità alle norme del Paese terzo e dello stabilimento di origine, nonché degli operatori che importano il mangime;
  - controlli effettuati dall'operatore che importa i mangimi;
  - garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo di origine.

Qualora non sia possibile applicare i criteri sopra esposti, deve essere rispettata almeno la frequenza minima di campionamenti pari al 5% delle partite di mangimi di origine non animale importate.

Qualora il dirigente del PIF valuti la reale impossibilità di effettuare il controllo materiale presso il PIF o il punto di entrata, il controllo può essere effettuato, prima dell'immissione in libera pratica, da parte della ASL competente per territorio, presso la prima destinazione della partita, dove la stessa viene inviata dal PIF sotto vincolo sanitario.

In esito ai controlli effettuati, il veterinario ufficiale del PIF rilascia all'importatore il DVCE (Documento Veterinario Comune di Entrata) di cui al Regolamento (CE) n. 136/2004 attestante l'esito dei controlli medesimi.

Qualora, tuttavia, la partita non venga immessa in libera pratica nel territorio nazionale, ma venga destinata ad un altro Stato membro della Comunità Europea, il veterinario ufficiale del PIF compila un altro tipo di documento che è quello previsto all'articolo 9 della Direttiva 95/53/CE e il cui modello è stato stabilito dalla Direttiva 98/68/CE recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999.

#### **Mangimi di origine animale**

L'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 882/2004 lascia invariate le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dalla Direttiva 97/78/CE, recepita col D.Lvo. 80/2000 e quindi per questo tipo di importazioni occorrerà fare riferimento, in sede di controllo fisico, alle frequenze di controllo di



cui alla Decisione 94/360/CE, come modificata, la quale, in deroga alla Direttiva 97/78/CE (che prevede un controllo fisico sistematico), stabilisce una riduzione della frequenza dei controlli fisici stessi. Tali disposizioni rimangono applicabili alle materie prime per mangimi, agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Per i mangimi di origine animale non ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e quindi nelle misure di controllo previste dal D.Lvo n. 80/2000, (es. mangimi composti di origine animale destinati ad animali da reddito) continuano ad applicarsi le procedure previste dal D. Lvo n. 223/2003.

#### **Importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono**

L'articolo 15 del DPR 433/2001 dispone, al comma 9, che i prodotti fabbricati in stabilimenti di paesi terzi possono essere importati in Italia solo se lo stabilimento produttore del paese terzo dispone di **un rappresentante insediato all'interno della Comunità**. Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questi deve essere registrato come **intermediario**, ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005. Egli dovrà inoltre, fornire una dichiarazione, da inviare al Ministero della Salute (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 2/2002, pubblicata nella G.U. del 23.07.2002) nella quale:

- a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa ed il paese terzo del fabbricante, nonché la propria ragione sociale, la partita IVA, la sede legale e la eventuale sede operativa (intesa anche come deposito o magazzino);
- b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti, secondo il prodotto in questione, all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) e d), ed all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lvo 13 aprile 1999 n. 123, nonché all'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005.
- c) si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nella Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta..

Gli **additivi** presentati all'importazione devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003. L'elenco degli additivi autorizzati è contenuto nel **"Registro comunitario degli additivi per mangimi"** di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo:

**[http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm)**

Per le informazioni relative ad esempio alla specie animale cui l'additivo è destinato, età massima dell'animale, tenore minimo e massimo dell'additivo, ecc., si può fare riferimento al Regolamento di autorizzazione dei singoli additivi, collegati tramite link al registro comunitario suddetto.

Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi che li contengono, va principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti nelle premiscele o nei mangimi, non siano vietati. Va ricordato in proposito che dal 1° gennaio 2006 non è più consentito l'uso di antibiotici come additivi per mangimi ad eccezione dei coccidiostatici e dagli istomonostatici (articolo 11 del Regolamento CE n. 1831/2003).

#### **Importazioni di additivi non ammessi nell'U.E., nonché di premiscele e mangimi che li contengono**

Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la Circolare n. 614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002 integrata con la Circolare prot. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007. **L'importazione di additivi la cui utilizzazione nell'alimentazione animale non è consentita nell'U.E., nonché di premiscele e di mangimi contenenti tali additivi, può essere autorizzata esclusivamente:**

- a) ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso paesi terzi;
- b) ai fini della successiva spedizione verso paesi terzi.

Sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile una indicazione (del tipo **PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E.**), dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione verso il paese terzo che deve essere indicato.

Così come per le importazioni di mangimi "conformi" anche in questo caso è necessario un rappresentante legale ("**intermediario**") insediato sul territorio della U.E., che deve effettuare la sopra citata dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 9 del DPR 433/2001, nella quale si impegna a tenere



una registrazione relativa alla movimentazione dei prodotti non conformi separata da quella in cui si riporta la movimentazione dei prodotti di libera circolazione nell'U.E.

I prodotti vietati nell'U.E. devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento o al deposito di destinazione.

Nel caso di importazione di prodotti non consentiti importati per la lavorazione e successiva spedizione verso paesi terzi, l'azienda interessata è obbligata a detenere un registro separato di carico e scarico per tali prodotti non conformi, e deve provvedere ad immagazzinarli, condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi, per evitare problemi di contaminazione crociata.

### **Importazione di Prodotti Intermedi e Mangimi Medicati**

L'importazione di un prodotto intermedio o un mangime medicato da un Paese Terzo è consentita solo alla seguente condizione:

La premiscela medicata, contenuta nel mangime medicato o nel prodotto intermedio importato, deve contenere le stesse sostanze attive ad una composizione quantitativa e qualitativa analoga alle premiscele medicate autorizzate in Italia.

Qualora non si verifichi la condizione menzionata sopra, l'importazione di mangimi medicati e prodotti intermedi è subordinata alla valutazione discrezionale dei competenti Uffici del Ministero della Salute – DSPVNSA.

### **Importazione di materie prime per mangimi di origine animale, alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare.**

Tali prodotti sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono stati oggetto della Circolare del Ministero della Salute prot. N. DGVA-III/13541/P del 3 maggio 2004 e successive integrazioni. La Circolare individua, fra l'altro, i requisiti fondamentali che i suddetti prodotti devono possedere per essere ammessi all'importazione:

- a) provenienza da paesi terzi elencati nell'Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- b) provenienza da stabilimenti ubicati in paesi terzi riconosciuti idonei per le esportazioni in Italia dallo scrivente Ministero, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario;

I prodotti in possesso dei requisiti sopra indicati devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, in relazione al tipo di prodotto, allo specifico modello riportato nell'Allegato X del Regolamento (CE) n. 1774/2002.

### **Controlli su materie prime**

Le materie prime per mangimi di origine animale, non animale e minerale sono indicate nel D. Lvo 17 agosto 1999 n. 360. Si tenga presente che l'elenco non è esclusivo né esaustivo, pertanto eventuali materie prime non contenute in esso devono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del PIF ricevente.

Il controllo di identità sulle materie prime non è sempre facile, soprattutto quando queste sono spezzettate, macinate o ridotte in farine. Nei casi dubbi l'identificazione può essere effettuata con il prelievo di un campione e l'analisi di laboratorio.

### **Controlli analitici**

Essi sono di norma effettuati sulla base di una sospetta irregolarità, di dati scientifici disponibili relativi alla valutazione del rischio o di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per i mangimi.

Possono essere finalizzati alla ricerca di contaminanti di tipo chimico o di tipo biologico.

L'elenco delle sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale (per la maggior parte contaminanti chimici) è riportato nell'Allegato I del D.Lvo 10 maggio 2004 n. 149. In particolare per i prodotti di origine vegetale andrebbe privilegiata la ricerca di alcuni contaminati:



- **micotossine:** sono da ricercare, soprattutto nei *cereali*, nei loro prodotti e sottoprodotti e nei semi oleaginosi, particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto; va ricercata non solo l'aflatossina B1, per la quale il D.Lvo 149/2004 riporta il contenuto massimo ammesso nei mangimi, ma anche l'ocratossina A (vedasi per alcuni limiti il DM 15 maggio 2006 pubblicato nella G.U. n. 120 del 25.05.2006), il deossinivalenolo, lo zearalenone, le fumonisine B1+B2, tossine per i quali la Commissione Europea ha indicato dei valori guida come contenuto massimo nei mangimi nella Raccomandazione (CE) n. 576/2006;
- **metalli pesanti** (piombo, cadmio, mercurio, arsenico);
- **residui di prodotti fitosanitari;**
- **additivi autorizzati;**
- **sostanze medicamentose non autorizzate o autorizzate come additivi solo per determinate specie** (ad es. quelle elencate nell'Allegato II della Raccomandazione 2005/925/CE);
- **proteine animali trasformate (PAT):** da ricercare nelle farine di origine vegetale e, obbligatoriamente, nelle farine di pesce;
- **OGM:** : sono da ricercare nella soia, nel mais, nonché nelle altre specie vegetali oggetto di modificazioni genetiche recentemente autorizzate (privilegiando il cotone, la barbabietola, la patata e riso) per le quali siano disponibili metodi di rilevamento e materiali di riferimento;
- **diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili;**
- **Melamina:** il C.Re.A.A. è disponibile ad eseguire un monitoraggio su 80 campioni (glutine di frumento, glutine di mais, farina di mais, proteine di soia, crusca di riso e concentrati di proteine del riso, alimenti per animali da compagnia);
- **Nitriti.**

E' importante anche tenere presente, ai fini del campionamento e successiva analisi, le materie prime di origine animale e non animale contenute nell'allegato alla Decisione 2004/217/CE, per le quali è vietata la circolazione e l'impiego nei mangimi (feci, urine, contenuto separato del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami, semi trattati con prodotti fitosanitari legno, compresa la segatura, trattati con prodotti di preservazione del legno, rifiuti domestici, rifiuti provenienti dal trattamento delle acque reflue, imballaggi provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare).

Per quanto riguarda i controlli di tipo microbiologico, va sottolineata la necessità di ricercare la **salmonella** sia nei mangimi composti che nelle materie prime per mangimi di origine vegetale come:

- cereali, loro prodotti e sottoprodotti (orzo e derivati, frumento e derivati, granturco e derivati);
- semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti (derivati di arachidi, derivati di semi di colza, derivati della noce di cocco, semi di soia e derivati, semi di cotone e derivati, derivati di semi di girasole, derivati di semi di lino, derivati di altri semi oleosi);
- altri materiali (semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, foraggi e paglia, altre piante)

#### Campionamento

Il prelievo dei campioni di alimenti per animali deve essere fatto in modo che i campioni abbiano validità sia dal punto di vista giuridico che analitico. Esso deve essere quindi essere effettuato secondo le "buone pratiche di campionamento", di cui si riportano alcuni principi:

- il personale che effettua il prelievo deve manipolare i campioni in modo igienico e con attrezzature idonee, per evitare la potenziale contaminazione dei campioni; esso deve inoltre essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale, ai sensi del D.Lvo 626/94;
- le attrezzature utilizzate per il campionamento debbono essere attentamente ripulite ed eventualmente disinfettate ogni volta che si passa a campionare una nuova partita, per evitare la contaminazione crociata;
- i mangimi solidi devono essere posti all'interno di idonei contenitori che proteggano il campione dall'esposizione solare e nello stesso tempo assicurino la conservabilità del campione



in laboratorio (ad esempio potrebbe essere utilizzato un doppio sacchetto: interno in plastica trasparente ed esterno paraffinato);

- i mangimi liquidi devono essere prelevati in contenitori dotati di doppio tappo (a pressione o a vite) o comunque a chiusura ermetica inviolabile;
- i sigilli devono essere inviolabili e riportare il contrassegno dell'organismo che ha effettuato il prelievo;
- il confezionamento del campione deve garantirne la perfetta conservazione.

Per ciò che concerne le modalità di campionamento, l'articolo 16 del D.Lvo 223/2003 prevede che il campionamento degli alimenti per animali, per la successiva analisi, avvenga con le modalità previste dal **Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 20 aprile 1978**, pubblicato nella G.U. n. 165 del 15 giugno 1978, recante "Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali".

Per la ricerca di *diossine e PCB diossina-simili* nei mangimi, i metodi di campionamento sono descritti nell'Allegato I del D.Lvo 27 aprile 2004, n. 133, attuazione della Direttiva 2002/70/CE, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2004.

Per la ricerca di OGM, la Raccomandazione 2004/787/CE riporta orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Regolamento (CE) 1829/2003. Tale norma opera una netta distinzione tra i campionamenti di mangimi confezionati e non confezionati, indicando i protocolli da seguire. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di attuazione e dei costi molto elevati di tali metodologie di campionamento, è possibile applicare anche strategie di campionamento alternative a quelle raccomandate, per es. il campionamento previsto dal citato DM 20.4.1978 e, per le grosse partite di mangimi, dal paragrafo che segue del presente documento.

#### **Campionamento di grosse partite**

Nel caso di grosse partite di mangimi sfusi, contenute in container o nelle stive delle navi, al campionamento statico (prelievi con sonde direttamente all'interno dei container o delle stive) è preferibile il campionamento dinamico (prelievi durante la fase di scarico del mangime, o dalla benna di scarico o dai nastri trasportatori).

Per partite di peso  $\geq 1500$  tonnellate, le modalità di campionamento ufficiale di cui dal DM 20 aprile 1978 non consentono però di prelevare un campione realmente rappresentativo della partita, poiché non viene prevista la suddivisione della partita in sottopartite.

Al riguardo si riportano alcune indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità per alcune tipologie di contaminanti.

#### **A) MICOTOSSINE**

Nel caso di grosse partite ( $\geq 1500$  t) è possibile adottare la procedura indicata nel Regolamento (CE) n. 401/2006 ("Metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari"), che prevede la suddivisione della partita in sottopartite da 500 t, in quanto gli alimenti per animali di origine vegetali sono da considerarsi, per composizione e tipologia di spedizione (rinfusa o confezioni), analoghi alle derrate alimentari destinate al consumo umano (con particolare riferimento ai cereali). Si possono presentare due casi:

- 1) qualora la partita possa essere separata in sottopartite da 500 t fisicamente individuabili, si potranno eseguire i controlli o su **tutte** le sottopartite (soprattutto in caso di sospetto) o solo su parte di esse, rimettendo il giudizio di conformità alle sole sottopartite prese in esame (nessun giudizio viene formulato per le rimanenti sottopartite, che possono essere svincolate fatta salva l'applicazione del principio della rintracciabilità). Nel caso di non conformità delle partite prese in esame, accertata da analisi di laboratorio, dovrebbero essere sottoposte a controllo anche le altre sottopartite inizialmente svincolate dal controllo stesso;
- 2) qualora invece le sottopartite da 500 t non fossero fisicamente separabili, si può adottare la procedura descritta nella nota dell'ISS n. 9967/CNRA/AI.22 del 21/03/2006, che prevede la possibilità di considerare *ciascuna stiva* come sottopartita da campionare. In tal caso il numero dei campioni elementari da prelevare sarà ricavato dalla seguente formula (derivante da linee guida proposte dalla Commissione Europea nell'ambito di un gruppo di lavoro ad hoc sulle procedure di campionamento per i cereali):



**n° campioni elementari =  $100 + \sqrt{\text{peso della sottopartita (in t)}}$**

Nel caso, per esempio, di una stiva di 8000 t, dovranno essere prelevati (o in condizioni statiche o in condizioni dinamiche)  $100 + \sqrt{8000} = 189$  campioni elementari. Nel caso di condizioni statiche si utilizzeranno apposite sonde per campionare la stiva in punti rappresentativi dell'intera massa stivata; nel caso di campionamento dinamico invece, si effettueranno prelievi a intervalli di tempo regolari, calcolati in base alla seguente equazione:

$$\text{intervallo di tempo (in ore o minuti)} = \frac{\text{durata dello scarico (in ore o minuti)}}{\text{numero di campioni elementari}}$$

Nel caso di 8000 t e con una velocità di scarico di 300 t/ora, la durata dello scarico è di 26,6 ore (8000/300), pari a 1596 minuti; Pertanto i 189 campioni saranno prelevati approssimativamente ogni 8,4 minuti (o 0,14 ore)

Comunque, sia che si effettui il campionamento statico che quello dinamico, in entrambi i casi condizione necessaria è che il contenuto della stiva sia sempre individuabile fino all'ottenimento dei risultati delle analisi di laboratorio. Ciò in quanto, nel caso in cui dalle analisi scaturisca un giudizio di non conformità, la sottopartita rappresentata dalla stiva deve essere bloccata.

**B) CONTAMINAZIONI MICROBICHE**

Per quanto concerne le analisi microbiologiche, prelevare da una partita (o dalle sottopartite se la partita è separabile in sottopartite come sopra specificato), 10 campioni elementari del peso di 1 kg ciascuno, che vengono successivamente contrassegnati con un numero progressivo da 1 a 10.

Eseguire, con le cautele dell'asepsi, da ciascuno dei 10 campioni elementari, una serie di 4 prelievi (che costituiscono 1 unità campionaria) di non meno di 200 g ciascuno (saranno quindi prelevate complessivamente 10 serie, ciascuna di 4 prelievi). Collocare ognuno dei prelievi in un distinto recipiente sterile; contrassegnare i 4 recipienti dei prelievi provenienti da un medesimo contenitore con una stessa lettera. Formare le 4 aliquote, in modo che ciascuna sia costituita da 10 prelievi, scelti ognuno da ciascuna delle 10 serie.

**C) POLICLORODIBENZODIOSSINE (PCDD), POLICLORODIBENZOFURANI (PCDF), POLICLOROBIFENILI (PCB) ED EVENTUALMENTE IL LORO SOTTOGRUPPO CON ATTIVITÀ DIOSSINA-SIMILE (dl-PCB)**

Per il campionamento di grosse partite sfuse di materie prime per mangimi, che siano il risultato di conferimenti di differenti provenienze, può farsi riferimento ai principi enunciati nel Regolamento (CE) n. 401/2006 ("Metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari") e nella Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004 ("Orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003") e alle norme ISO 6644 e 13690.

In considerazione del fatto che le stive utilizzate per il trasporto dei prodotti mangimistici d'interesse sono in genere contenitori di grandi dimensioni, l'indicazione predetta trova fondamento nella considerazione che in tali partite la contaminazione può essere distribuita in modo non omogeneo, sia in una stessa stiva sia, a maggior ragione, tra stiva e stiva. Tale disomogeneità può essere ricondotta alle seguenti due cause, che eventualmente tra loro concorrono:

1. nei prodotti vegetali sfusi, quali granelle e semi oleosi, la contaminazione da PCDD, PCDF e PCB può essere in generale determinata dalla captazione di pulviscolo contaminato che si deposita sulla superficie esterna; quindi è possibile che intervengano fenomeni di stratificazione della suddetta contaminazione in base alle differenti granulometrie tra massa vegetale e polvere;
2. in tutte le partite è possibile che i differenti conferimenti che concorrono alla loro formazione abbiano livelli di contaminazione che differiscono in maniera significativa.

Le considerazioni di cui sopra portano alla conclusione che il campionamento di una sottopartita (es. una stiva) possa risultare scarsamente rappresentativo dell'intera partita: in altri termini, i risultati



analitici ottenuti dall'esame di una sola stiva non possono essere estesi automaticamente alla stessa materia prima per mangimi contenuta in altre stive o nell'intera nave.

Per quanto riguarda le modalità di campionamento nel caso di partite sfuse, esso può essere effettuato in modo dinamico secondo le norme ISO 6644: la frequenza di campionamento casuale per il prelievo dei campioni elementari durante lo scarico di una stiva e/o partita è dato dal tempo totale di scarico diviso il numero totale di campioni elementari da prelevarsi, quest'ultimo stabilito in base alle dimensioni della partita e al livello di rappresentatività statistica che si desidera.

In alternativa, è possibile eseguire un campionamento statico, secondo le norme ISO 13690. In questo caso la scelta dei punti specifici di prelievo dei campioni elementari deve tenere conto della rappresentatività di tutto il volume della partita (una o più stive): tali punti di prelievo devono pertanto essere numericamente e quantitativamente adeguati sia nella parte superiore, che centrale, che inferiore della massa del carico stivato.

Si rammenta altresì l'opportunità che ogni campione elementare sia prelevato in duplicato, con un'aliquota utilizzata per la formazione del campione globale, e l'altra, denominata di "conservazione", a disposizione di ulteriori accertamenti analitici qualora fossero necessari.

#### **Numerosità e frequenza dei controlli**

Per quanto riguarda i controlli sui mangimi di origine animale, si applica la frequenza e numerosità campionaria della Decisione 94/360/CE, come modificata (in realtà la decisione 94/360 parla di frequenze di controllo fisico nel cui ambito non rientra necessariamente il controllo analitico)

Per quanto riguarda invece i controlli sugli alimenti di origine vegetale la frequenza e la numerosità campionaria viene calcolata in base all'analisi dei rischi valutata sulla media nazionale del volume dei traffici.

I controlli che i singoli PIF intendono effettuare ai sensi del presente piano deve essere programmata all'inizio dell'anno in base alle disposizioni contenute nel piano e in base ai risultati dei controlli pregressi, in base ad eventuali allerte comunitarie aperte, ed in base ad una previsione delle importazioni che si presume arrivino nell'arco dell'anno, ove possibile, comunque rispettando le frequenze minime precedentemente indicate.

#### **Conferimento dei Campioni**

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PNAA, concordano con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero e la frequenza dei campioni da conferire, allo scopo sia di agevolare l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno.

#### **Analisi**

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti.

Tuttavia i PIF possono stipulare convenzioni con altri laboratori pubblici accreditati conformemente alle norme europee solo nel caso in cui gli I.ZZ.SS. non possano garantire l'esecuzione delle analisi previste dal Piano.

Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento ove esistenti.

In assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme nazionali e internazionali scientificamente riconosciute.

#### **Azioni in caso di non conformità**

Al fine di attivare procedure commisurate all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato, in caso di positività dei campioni analizzati, i provvedimenti da adottarsi, da valutare caso per caso, secondo il tipo di irregolarità riscontrata, devono rispondere a criteri generali e nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l'ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal **sistema di allerta rapido mangimi**, utilizzando gli allegati 13 e/o 14.

Le procedure **generali** da mettere in atto per le diverse tipologie di non conformità prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere **distrutti**, o in alternativa, essere **sottoposti a un trattamento**



**in grado di neutralizzarne la nocività** (ove possibile), a spese del detentore o del proprietario; oppure **destinati a specie animali diverse** per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora **destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale**.

Queste sono azioni da intraprendere nei casi in cui non sia possibile rinviare le partite come previsto dall'articolo 9 del DL.vo 223/2003.

Si può rinviare solo se ci sono le condizioni di cui all'articolo 21 del Regolamento (CE) 882/2004 e comunque in assenza di rischio sanitario

#### **Rinvio di partite di mangimi non conformi all'importazione**

Il Regolamento (CE) n. 882/2004, dopo aver indicato agli articoli 19 e 20 le misure da adottare per le partite di mangimi presentate all'importazione e risultate al controllo ufficiale **non conformi** alla normativa, prevede all'articolo 21 relativo al **rinvio** di tali partite, che l'autorità competente autorizzi il rinvio solo nei casi in cui:

- b) la destinazione sia stata convenuta con l'importatore responsabile della partita;
- c) l'importatore abbia prima informato l'autorità competente del paese terzo di origine (o del paese di destinazione se diverso) dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità;
- d) l'autorità competente del paese terzo di destinazione, nel caso esso differisca dal paese terzo di origine, abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.

#### **Revisione di analisi**

Il Regolamento 882/2004/CE dispone al riguardo che:

- articolo 11, comma 5: "*Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui prodotti sono oggetto di campionamento ed analisi, di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza*";
- articolo 11, comma 6 "*In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangime degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile*";
- articolo 54, comma 3: "*L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante informazioni sui diritti di ricorso [avverso il provvedimento emesso in caso di non conformità alla normativa] e sulla procedura e sui termini applicabili*"

Tali disposizioni si applicano anche ai controlli all'importazione (articolo 19, comma 4).

Alla luce di tutto ciò si invitano i Posti di Ispezione Frontaliera ad accogliere una eventuale istanza di revisione di analisi avanzata dall'importatore di mangimi contro il provvedimento adottato, tenendo conto che il campionamento, effettuato con le modalità previste dal DM 20 aprile 1978 (vedi punto 9), porta alla formazione di 4 campioni finali, dei quali tre sono destinati al laboratorio che effettua l'analisi e di questi tre uno è riservato all'eventuale revisione di analisi.

Le analisi di revisione vengono effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Nel caso di primo esito positivo per ricerca di *Salmonella* spp, la ripetizione sul parametro difforme viene eseguita sempre presso l'IZS competente per territorio che ha effettuato l'analisi di prima istanza, in analogia a quanto viene fatto per gli alimenti deteriorabili (D. Lvo 123/93).

#### **Rendicontazione dei controlli**

La rendicontazione dei controlli effettuati presso i PIF deve essere rendicontata contattata semestralmente mediante il sistema informatizzato in uso nella rendicontazione del PNAA qualora questo non fosse ancora attivo la rendicontazione può essere effettuata mediante l'utilizzo della scheda PIF fornita in allegato al presente piano. In tale rendicontazione devono essere inclusi anche i controlli che non sono stati programmati ai sensi del presente piano.

Tale rendicontazione deve seguire le scadenze previste dal presente Piano ossia **31 agosto** dell'anno in corso per quanto riguarda il primo semestre (gennaio-giugno), **28 febbraio** dell'anno successivo per quanto riguarda l'intero anno.

Per la modulistica e per quanto non previsto dal presente piano regionale si faccia riferimento al piano nazionale PNAA.



Allegato 1

**SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI MANGIMIFICI IN BASE AL RISCHIO**

Ragione sociale:.....
Sede legale:.....
Sede produttiva:.....
Telefono:..... fax:..... e-mail:.....
Codice fiscale / partita IVA:.....
Legale rappresentante:.....

**A CATEGORIA: CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO**

<b>1.CRITERIO DI VALUTAZIONE: data di costruzione o di ristrutturazione significativa</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Nuova costruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilimenti costruiti negli ultimi 8 anni</li> </ul>	0
Recente ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilimenti anche di vecchia costruzione ma che hanno avuto una significativa ristrutturazione negli ultimi 8 anni; uno stabilimento può essere fatto rientrare in questa categoria se la ristrutturazione ha coinvolto parte dei locali di lavorazione, di deposito e se ha permesso la riorganizzazione dei locali e delle linee di produzione</li> </ul>	1
Abbastanza recenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilimenti costruiti tra gli 8 e 20 anni o che hanno avuto una significativa ristrutturazione in tale periodo.</li> </ul>	2
Datate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilimenti con più di 20 anni che non hanno avuto ristrutturazioni significative</li> </ul>	4



<b>2.CRITERIO DI VALUTAZIONE: condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche dell'impianto e delle attrezzature</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Buone	<ul style="list-style-type: none"> <li>nessuna carenza nella pulizia e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e/o</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni di produzione, gli impianti e le attrezzature sono improntate a criteri aggiornati (allegato II, Reg (Ce) 183/2005) e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>evidente ed efficace lotta contro gli infestanti e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di bilance elettroniche computerizzate con letture ottiche del prodotto, documentazione della pesata degli additivi e/o con cappa di aspirazione e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestione computerizzata degli impianti</li> </ul>	
Discrete	<ul style="list-style-type: none"> <li>pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle attrezzature con carenze minori che non incidono sulla corretta attività produttiva e/o;</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni di produzione, gli impianti e le attrezzature sono improntate a criteri aggiornati (allegato II Reg CE 183/2005) e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>efficace lotta contro gli infestanti e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di bilance elettroniche e/o meccaniche con regolare documentazione delle pesate degli additivi e con aspirazione e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestione computerizzata degli impianti</li> </ul>	
Scarse	<ul style="list-style-type: none"> <li>pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle attrezzature con carenze maggiori</li> </ul>	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni di produzione, gli impianti e le attrezzature sono in corso di adeguamento (allegato II Reg CE 183/2005)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>inefficace lotta contro gli infestanti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di bilance elettroniche e/o meccaniche con regolare documentazione delle pesate ma senza aspirazione</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestione meccanica degli impianti</li> </ul>	
Insufficienti	<ul style="list-style-type: none"> <li>pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle attrezzature con carenze importanti</li> </ul>	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni di produzione, gli impianti e le attrezzature presentano carenze che possono riflettersi sul processo produttivo</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>inefficace lotta contro gli infestanti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di bilance meccaniche senza documentazione delle pesate e senza aspirazione</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestione meccanica degli impianti</li> </ul>	



<b>B CATEGORIA: PERSONALE ED ENTITA' PRODUTTIVA</b>		
<b>I.CRITERIO DI VALUTAZIONE: formazione del personale</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Elevata	<ul style="list-style-type: none"> <li>elevata professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento e/o</li> <li>buona preparazione del management aziendale sui temi della sicurezza alimentare, dell'autocontrollo e della rintracciabilità e/o</li> <li>elevato grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale</li> </ul>	0
Discreta	<ul style="list-style-type: none"> <li>discreta professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento e/o</li> <li>preparazione limitata del management aziendale sui temi di sicurezza alimentare dell'autocontrollo e della rintracciabilità e/o</li> <li>discreto grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale</li> </ul>	1
Scarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento e/o</li> <li>scarsa preparazione del management aziendale sui temi di sicurezza alimentare, dell'autocontrollo e della rintracciabilità e/o</li> <li>grado approssimativo di conoscenza del processo produttivo da parte del personale</li> </ul>	2
Insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>insufficiente professionalità e indisponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento e/o</li> <li>insufficiente preparazione del management aziendale sui temi di sicurezza alimentare, dell'autocontrollo e della rintracciabilità e/o</li> <li>insufficiente grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale con possibili ripercussioni sulla qualità e salubrità del prodotto</li> </ul>	4

<b>2.CRITERIO DI VALUTAZIONE: dimensione dello stabilimento ed entità della produzione</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Artigianale	<ul style="list-style-type: none"> <li>stabilimenti in cui la produzione media annua è uguale o inferiore a 50.000 quintali di mangime (produzione bassa)</li> </ul>	0
Piccola impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>stabilimenti in cui la produzione media annua varia da 50.000 a 250.000 quintali di mangime (produzione medio-bassa)</li> </ul>	1
Industriale medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>stabilimenti industriali in cui la produzione media annua varia da 250.000 a 1.000.000 quintali di mangime (produzione medio-elevata)</li> </ul>	2



Industriale grande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilimenti industriali in cui la produzione media annua è superiore a 1.000.000 quintali di mangime (produzione elevata)</li> </ul>	3
--------------------	--	---

3.CRITERIO DI VALUTAZIONE: dimensione del mercato servito		dimensione
VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• commercializzazione nella sola provincia dove è ubicato lo stabilimento</li> </ul>	0
Regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• commercializzazione limitata alla Regione Piemonte</li> </ul>	1
Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• commercializzazione verso altre Regioni italiane</li> </ul>	2
Comunitario/Paesi terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• commercializzazione in ambito Comunitario; oppure esportazione verso Paesi Terzi</li> </ul>	3

**C CATEGORIA: GESTIONE DELLA PRODUZIONE**

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE: classificazione della produzione		classificazione
VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Produzione con rischio basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi tecnologici e/o organolettici e/o premiscele di nutrizionali (Cu, Se, vit. A, vit. D)</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi con OGM ammessi</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non utilizzo delle PAT (farine di pesce)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• no produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivo</li> </ul>	
Produzione con rischio minore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o <u>zootecnici</u> e/o <u>coccidiostatici</u> e/o</li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea doppia di produzione e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico dedicata ed impianto di lavorazione separato e/o</li> </ul>	
Produzione con rischio maggiore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o <u>zootecnici</u> e/o <u>coccidiostatici</u> e</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea unica e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico dedicata ma con impianti promiscui e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea unica in stabilimento che non produce alimenti per erbivori</li> </ul>	



Produzione con rischio elevato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione i mangimi completi e/o complementari con uso di additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o <u>zootecnici</u> e/o <u>coccidiostatici</u> e</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea unica e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico ed impianti promiscui e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo delle PAT (farine di pesce) in stabilimento che produce alimenti per erbivori</li> </ul>	

<b>2.CRITERIO DI VALUTAZIONE: gestione delle contaminazioni crociate</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Completa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• completa gestione della pulizia dell'impianto, del confezionamento, degli automezzi e corretta gestione delle polveri</li> </ul>	0
Adeguate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguata gestione della pulizia dell'impianto, del confezionamento, degli automezzi e corretta gestione delle polveri</li> </ul>	1
Incompleta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incompleta gestione della pulizia dell'impianto, del confezionamento, degli automezzi ed incompleta gestione delle polveri</li> </ul>	2
Inadeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inadeguata gestione della pulizia dell'impianto, del confezionamento, degli automezzi e scorretta gestione delle polveri</li> </ul>	4

<b>3.CRITERIO DI VALUTAZIONE: controllo della produzione</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Completo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• completezza e adeguatezza del piano analitico sulle materie prime e sul prodotto finito</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli analitici completi circa l'omogeneità della miscelata</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identificazione ed individuazione degli ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• taratura delle bilance regolarmente documentata</li> </ul>	
Completo con carenze minori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piano analitico sulle materie prime e/o sul prodotto finito completo, rispettato ma non adeguato all'entità della produzione e/o</li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli analitici incompleti circa l'omogeneità della miscelata e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identificazione ed individuazione degli ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti e/o</li> </ul>	
Completo con carenze maggiori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• taratura delle bilance regolarmente documentata</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piano analitico sulle materie prime e/o sul prodotto finito incompleto e inadeguato alla realtà aziendale e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alcune carenze nell'identificazione ed individuazione degli ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti e/o</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di controlli analitici sulla miscelata e/o</li> </ul>	
Incompleto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• taratura delle bilance ma senza regolare documentazione</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piano analitico incompleto, inadeguato e non rispettato per le materie prime e/o per il prodotto finito</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carenze nell'identificazione ed individuazione degli ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di controlli analitici sulla miscelata</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza della taratura delle bilance</li> </ul>	

<b>D</b>	<b>CATEGORIA:</b>	<b>SISTEMA DI AUTOCONTROLLO</b>
----------	-------------------	---------------------------------

<b>1.CRITERIO DI VALUTAZIONE: completezza formale del piano di autocontrollo</b>		
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Completo e adeguato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piano di autocontrollo completo dal punto di vista formale, sostanziale ed adeguato alla realtà aziendale</li> </ul>	0
Adeguato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il piano di autocontrollo è sostanzialmente adeguato alla realtà aziendale ma è incompleto dal punto di vista formale</li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure presentano carenze in numero limitato e di tipo formale</li> </ul>	
Incompleto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il piano di autocontrollo presenta carenze sostanziali</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'analisi dei pericoli e individuazione dei CCP incompleta, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di verifica e di controllo incomplete, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza dei limiti critici</li> </ul>	
Inadeguato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il piano di autocontrollo è inadeguato, incompleto e presenta carenze sostanziali</li> </ul>	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza o palese inadeguatezza di una o più procedure essenziali, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza dell'analisi dei pericoli ed dell'individuazione dei CCP, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di procedure di verifica, di controllo e assenza di azioni correttive, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza dei limiti critici</li> </ul>	



<b>2.CRITERIO DI VALUTAZIONE: grado di applicazione pratica</b>		<b>grado di</b>
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Applicato	<ul style="list-style-type: none"> <li>il piano viene applicato secondo quanto specificato nel documento scritto</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le registrazioni sono complete, adeguate e documentate</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il sistema è aggiornato</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>corretta applicazione del sistema di tracciabilità, rintracciabilità e procedura di ritiro-richiamo</li> </ul>	
Carenze minori	<ul style="list-style-type: none"> <li>carenze nell'applicazione del piano di autocontrollo senza riflessi sull'attività produttiva e sulla qualità del prodotto</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le registrazioni sono incomplete</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il sistema non è aggiornato</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>corretta applicazione del sistema della tracciabilità, rintracciabilità e procedura di ritiro-richiamo</li> </ul>	
Carenze maggiori	<ul style="list-style-type: none"> <li>carenze rilevanti nell'applicazione del piano di autocontrollo che possono creare problematiche sanitarie</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le registrazioni sono incomplete, inadeguate e insufficienti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il sistema non è aggiornato</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>corretta applicazione del sistema di tracciabilità e rintracciabilità e carenze nella procedura di ritiro-richiamo</li> </ul>	
Non applicato	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata applicazione del piano di autocontrollo</li> </ul>	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>assenza delle registrazioni, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata applicazione delle azioni correttive in caso di non conformità riscontrate durante l'applicazione delle principali procedure, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>assenza di controllo e/o di registrazione del monitoraggio dei CCP, oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il sistema non è aggiornato oppure</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>inadeguatezza della gestione della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti e della procedura di ritiro/richiamo</li> </ul>	



E CATEGORIA:		DATI STORICI
<b>1.CRITERIO DI VALUTAZIONE: irregolarità e non conformità pregresse riscontrate e risultati dei precedenti controlli</b>		
VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Non significative o formali	<ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità <u>non ripetute</u> e/o <u>risolte</u> che, pure avendo dato origine a prescrizioni su carenze di natura strutturale e/o igienico-sanitaria e/o gestionale, non determinano un grave o sostanziale rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>assenza di non conformità e positività analitiche pregresse riscontrate</li> </ul>	
Non significative o formali ripetute	<ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità <u>ripetute</u> e/o <u>non risolte</u> che, pure avendo dato origine a prescrizioni su carenze di natura strutturale e/o igienico-sanitaria e/o gestionale, non determinano un grave o sostanziale rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto, oppure</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>presenza di non conformità analitiche pregresse riscontrate <u>non ripetute</u> e/o <u>risolte</u> (occasionalmente)</li> </ul>	
Sostanziali o gravi isolate e risolte	<ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità che determinano un rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto, <u>non ripetute</u> e/o <u>prontamente risolte</u> oppure</li> </ul>	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>presenza di <b>non conformità</b> analitiche pregresse riscontrate <u>ripetute</u> e <u>non risolte</u> o di <b>positività</b> analitiche <u>non ripetute</u> e/o <u>prontamente risolte</u> (occasionalmente)</li> </ul>	
Sostanziali o gravi ripetute e non risolte	<ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità che determinano un rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto, <u>ripetute</u> e/o <u>irrisolte</u>, oppure</li> </ul>	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>conflitti tra azienda e servizio di controllo e/o indisponibilità a risolvere i problemi rilevati dal veterinario ufficiale</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>presenza di <b>positività</b> analitiche <u>ripetute</u> e/o <u>irrisolte</u> o <b>positività</b> gravi per significatività del valore riscontrato</li> </ul>	



## PIANO RESIDUI REGIONALE FITOFARMACI E SOSTANZE ATTIVE TOLLERATI NEI PRODOTTI ALIMENTARI

### Norme di riferimento

1. Linee guida della Regione Abruzzo;
2. Programma per l'anno 2008;
3. Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992: "recepimento della direttiva n.90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti";
4. Decreto Ministeriale 6 dicembre 1996;
5. Decreto Ministeriale 9 giugno 1997;
6. Nota Ministeriale n.600.14/5a/44.99/6845 del 24.12.97;
7. Decreto Ministeriale 16 luglio 1999.
8. Decreto Ministeriale 19 maggio 2000: limiti massimi di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
9. Decreto Ministeriale 10 luglio 2000: recepimento della Direttiva n.2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari;
10. Decreto Ministeriale 3 gennaio 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, del Ministero Sanità e recepimento delle Direttive n. 2000/42/CE e 2000/48/CE;
11. Decreto Ministeriale 2 maggio 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, D.M. 3 gennaio 2001;
12. Decreto Ministeriale 8 giugno 2001: aggiornamento del D.M. 19 maggio 2000, e recepimento delle Direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n.2000/82/CE;
13. Decreto Ministeriale 6 agosto 2001: recepimento delle direttive n. 2001/35/Ce e 2001/48/CE e che modifica il D.M. 19 maggio 2000;
14. Decreto Ministeriale 20 novembre 2001: modifiche ai D.M. 8 giugno 2001 e D.M. 6 agosto 2001;
15. Decreto Ministeriale 29 marzo 2002; recepimento della Direttiva n. 2001/57/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
16. Decreto Ministeriale 18 giugno 2002; recepimento della Direttiva n. 2002/23/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
17. Decreto Ministeriale 17 gennaio 2003: recepimento delle Direttive n. 2002/71/CE e 2002/76/CE, e modifica del D.M. 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;
18. Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

### PIANO RESIDUI FITOFARMACI E SOSTANZE ATTIVE TOLLERATE NEI PRODOTTI ALIMENTARI

La Regione, in applicazione delle norme di riferimento, fornisce alle Aziende U.U.S.S.L.L. appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli, mirati a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato I del suddetto Decreto.

La Regione inoltre ha il compito di indicare le strutture territoriali incaricate dei prelievi dei campioni e degli accertamenti analitici.

A tal riguardo, in ragione dei prospetti allegati, si elencano gli indirizzi seguiti come appresso



specificato:

nell'allegato n.1 è riportato il numero complessivo dei campioni di origine animale, distinti per le varie matrici alimentari e per ambito di produzione:

1. prodotti in ambito regionale (R) ;
2. prodotti fuori dall'ambito regionale (FR).

Nella stessa tabella inoltre sono distinti i campioni, i cui esami analitici sono di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Nell'allegato n. 2 e 3 sono riportati il numero e le tipologie delle matrici alimentari (di origine animale) da sottoporre a campionamento da parte dei Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. Per i bovini-ovini-suini, si intendono campioni di grasso peri-renale.

19. Le modalità di campionamento così come previste nel Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale; in ogni caso dovranno essere evitate concentrazioni di prelievi di campioni nei giorni a ridosso delle festività.

Per ottimizzare sia le modalità di campionamento che i tempi, possono essere presi precisi accordi con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G.Caporale" anche in considerazione del modesto numero dei prelievi.

I campioni prelevati saranno inviati in laboratorio muniti del verbale di prelievo, mentre i Servizi Veterinari - unitamente ai campioni - invieranno copia della scheda allegata (allegato 4).

Luogo di prelievo dei campioni di origine animale:

1. Alimenti di origine animale prodotti in ambito regionale.

Gli alimenti di origine animale di provenienza regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo stabilimento di produzione. Pertanto i campioni dovranno essere prelevati:

- presso i macelli per le carni;
- presso i caseifici o le centrali del latte per il latte e derivati;
- presso i gli allevamenti od allo scarico dei pescherecci per i prodotti ittici;
- presso i centri di raccolta o gli allevamenti per le uova.

2. Alimenti di origine animale prodotti in ambito extra-regionale.

Gli alimenti di origine animale di provenienza extra-regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo stabilimento di utilizzo o vendita. Pertanto i campioni dovranno essere prelevati:

- presso gli stabilimenti di trasformazione (laboratori di sezionamento, salumifici, etc.) o le strutture di commercializzazione (supermercati, macellerie, etc.) per le carni;
- presso gli iper/supermercati o le centrali del latte o caseifici per il latte e derivati;
- presso gli iper/supermercati o i mercatini rionali per i prodotti ittici;
- presso gli iper/supermercati per le uova.

Sarà competenza dei Responsabili dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. individuare nel proprio territorio di competenza le strutture idonee al campionamento.

Tutte le attività di campionamento dovranno cessare tassativamente entro il 10.12.2008

I campioni devono essere quelli ufficiali, prelevati secondo i dettami della Legge 283/62, del DPR 327/80 e del Decreto Ministeriale 23 luglio 2003. Nel caso trattasi di prelievo in assenza di sospetto, non sarà necessario porre in vincolo sanitario la carcassa, la partita o il lotto di provenienza dei campioni.

Qualora vi siano zone a forte produzione di prodotti assimilabili a quelli sottoposti a campionamento, questi possono sostituire i campioni indicati nel programma, previo assenso dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Tutte le positività riscontrate durante l'esecuzione del piano, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Assessorato Regionale alla Sanità.

Sarà cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, raccogliere i dati e trasmetterli in forma aggregata all'Assessorato Regionale alla Sanità e al Ministero della Sanità sia mediante supporto cartaceo che informatizzato, ogni 3 mesi e complessivamente entro il 31.12.2008.



**ALLEGATO 1****DECRETO MIN. SAN. 23.12.92 - RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDII SANITARI IN PRODOTTI ALIMENTARI**

**TOTALE CAMPIONI DI ORIGINE ANIMALE** \_\_\_\_\_ **60**  
 - PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE (R) \_\_\_\_\_ 36  
 - PRODOTTI FUORI AMBITO REGIONALE (FR) \_\_\_\_\_ 24

<b>Prodotti di ORIGINE ANIMALE</b>	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO
<b>CARNI</b>	<b>24 R / 12 FR</b>
<b>LATTE E DERIVATI</b>	<b>6 R / 6 FR</b>
<b>PRODOTTI ITTICI</b>	<b>3 R / 3 FR</b>
<b>UOVA</b>	<b>3 R / 3 FR</b>
<b>TOTALI</b>	<b>36 R / 24 FR</b>

**R** = Prodotto in ambito Regionale  
**FR** = Prodotto Fuori l'ambito Regionale



ALLEGATO 2

**DECRETO MIN. SAN. 23.12.92 - RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI IN  
PRODOTTI ALIMENTARI**

Riepilogo dei prodotti di ORIGINE ANIMALE da prelevare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.U.SS.LL.

	BOVINI	OVINI	SUINI	LATTE E DERIVATI	PRODOTTI ITTICI	UOVA
CHIETI	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
LANCIANO	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 FR
L'AQUILA	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	2 R	1 FR
AVEZZANO	2 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 R / 1 FR	-	1 FR
PESCARA	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
TERAMO	2 R / 1 FR	1 R / 1 FR	1 R	1 R / 1 FR	1 FR	1 R
<b>TOTALI</b>	<b>12 R / 6 FR</b>	<b>6 R / 3 FR</b>	<b>6 R / 3 FR</b>	<b>6 R / 6 FR</b>	<b>3 R / 3 FR</b>	<b>3 R / 3 FR</b>

**R** = Prodotto in ambito Regionale  
**FR** = Prodotto Fuori l'ambito Regionale



**ALLEGATO 3****ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI IN AMBITO REGIONALE**

Numero di campioni da prelevare distribuiti per ASL e tipologia.

ASL	Tess. adiposo	Latte e derivati	Prodotti ittici	Uova	Totale
Avezzano	4	1	-	-	5
Chieti	4	1	-	1	6
Lanciano	4	1	1	-	6
L'Aquila	4	1	2	-	7
Pescara	4	1	-	1	6
Teramo	4	1	-	1	6
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>

Distribuzione dei campioni di carni distribuito per specie e ASL.

ASL	Bovino	Suino	Ovino	Totale
Avezzano	3	2	1	6
Chieti	3	2	1	6
Lanciano	3	2	1	6
L'Aquila	3	1	2	6
Pescara	3	1	2	6
Teramo	3	1	2	6
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>36</b>

**ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI IN AMBITO EXTRA-REGIONALE**

Numero di campioni da prelevare distribuiti per ASL e tipologia.

ASL	Carni	Latte e derivati	Prodotti Ittici	Uova	Totale
Avezzano	2	1	-	1	4
Chieti	2	1	1	-	4
Lanciano	2	1	-	1	4
L'Aquila	2	1	-	1	4
Pescara	2	1	1	-	4
Teramo	2	1	1	-	4
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>



**REGIONE ABRUZZO****ALLEGATO 4****Programma annuale per la ricerca di residui di pesticidi organo-clorurati negli alimenti di origine animale**

ASL \_\_\_\_\_

**DATA DEL PRELIEVO****MATRICE PRELEVATA:** tess. adiposo  latte e derivati   
(barrare la casella appropriata)uova  prodotti ittici **PROVENIENZA:** regionale   
(barrare la casella appropriata)extra-regionale **TIPOLOGIA DI STRUTTURA IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:**

(barrare la casella appropriata)

macello <input type="checkbox"/>	salumificio <input type="checkbox"/>
centro di raccolta aziendale <input type="checkbox"/>	mercato generale <input type="checkbox"/>
iper/supermercato <input type="checkbox"/>	dettagliante <input type="checkbox"/>
centrale del latte <input type="checkbox"/>	caseificio <input type="checkbox"/>

altro (specificare): \_\_\_\_\_

GENERALITA' ED INDIRIZZO DEL LUOGO DI PRELIEVO: \_\_\_\_\_

**IL VETERINARIO PRELEVATORE****PIANO REGIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE****Introduzione**

PRINCIPALI MODIFICHE PER IL 2008.....

Nuove ricerche ..... 323

Non conformità PNR 2006-2007

Diossine e PCB 323

Decisione 2002/657/CE

Test istologico

**Attuazione del PNR**

Assessorati regionali

AUSL

Referente per il PNR

Laboratori Nazionali di Riferimento (LLNRR) 325

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)



**Strategia di campionamento**

TIPI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)

- Piano
- Extrapiano
- Sospetto

TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A SEGUITO DI POSITIVITÀ)

Mirato

NUMERO DI ALIQUOTE ..... 330

SEQUESTRO CAUTELATIVO.....

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO.....

**Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni 333**

MATRICI.....

Modalità di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PNR

Urina.....

Siero/Plasma.....

Tiroide.....

Bulbo oculare.....

Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene.....

Pelo.....

Latte.....

Uova.....

Miele.....

Acqua di abbeverata, alimenti per animali.....

Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia.....

Acquacoltura.....

Tabella riassuntiva delle quantità da prelevare per ciascuna matrice.....

CONTENITORI E SIGILLI.....

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI.....

**Verbale di prelievo PNR 337****Verifiche procedurali operative****Metodi e tempi di analisi 341**

ANALISI DI REVISIONE ..... 342

**Giudizio di regolarità/irregolarità'**

Trattamenti illeciti.....

Superamento dei Limiti Massimi di Residui.....

**Tabella di Numerosità Campionaria****Flusso informativo 344**

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ.....

**Ricerche particolari 350**

BOLDENONE NEI BOVINI.....

19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI.....

BETA-AGONISTI.....

ANTIBIOTICI.....

NICARBAZINA.....

PCB, PCDD, PCDF, E PCB "DIOSSINA-SIMILI".....

**PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO**

Premessa.....

Procedure operative standard del piano di monitoraggio mediante test istologico.....

- a. Tempi di attuazione
- b. Individuazione degli enti e degli operatori coinvolti
- c. Adempimenti
- d. Formazione degli operatori
- e. Dimensione del campione
- f. Elaborazione e rendicontazione dei dati di attività
- g. Elenco allegati

**Programmazione PNR 2008**

DATI DI PRODUZIONE .....	
TABELLE DI PROGRAMMAZIONE.....	
BOVINI.....	
SUINI.....	
OVINI E CAPRINI.....	
EQUINI.....	
VOLATILI DA CORTILE .....	
CONIGLI.....	
SELVAGGINA ALLEVATA.....	
ACQUACOLTURA.....	
LATTE.....	
UOVA.....	
MIELE.....	
SELVAGGINA CACCIATA .....	

### Introduzione

Al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati negli allegati I e III del regolamento 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria, viene programmato un piano di campionamento a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e della decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni.

Esso definisce le specie, le categorie, i punti di campionamento, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea, ed è elaborato annualmente dal Ministero della Salute con la collaborazione delle Regioni, dei Laboratori nazionali di riferimento per i residui (LNR), e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS).

L'elaborazione del PNR tiene conto, tra l'altro dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni mirate.

Il PNR 2008 ha inizio il primo gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2008.

Per assicurare il rispetto dei tempi fissati, si invitano gli Assessorati competenti a recepire il Piano entro il mese della sua diramazione dal Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti AASSLL per il PNR.

Ai sensi degli artt. 11-13 del d.lgs. n. 158/2006, il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero della Salute deve informare la Commissione europea e gli altri Stati Membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano.

Affinché vengano rispettati tali tempi, è necessario che gli Assessorati si attengano alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2008 devono essere convalidati tutti i dati relativi al primo semestre di attività;
- entro il 28 febbraio 2009 devono essere convalidati tutti i dati relativi al 2008 e devono essere trasmessi al Ministero della Salute i questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nel 2008.

Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi.



**PRINCIPALI MODIFICHE PER IL 2008**Nuove ricerche

- ♦ è stata inserita la ricerca dello zilpaterolo nelle urine. Tale ricerca sarà garantita dall'IZS delle Venezie;
- ♦ la ricerca dei macrolidi (tilosina) verrà effettuata nella matrice muscolo, in sostituzione dell'acqua di abbeverata. Tale ricerca sarà garantita dall'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- ♦ è stata inserita la ricerca degli organoclorurati nel latte;
- ♦ è stata inserita la ricerca di mercurio in acquacoltura.

Non conformità PNR 2006-2007

In considerazione delle non conformità riscontrate nel corso del 2006 e del primo semestre 2007, è stato incrementato proporzionalmente il numero di campioni per la ricerca delle seguenti sostanze: cortisonici, zeranolo e metaboliti, clenbuterolo e clenbuterolo-simili, cloramfenicolo, sostanze del gruppo B1 (antibatterici), coccidiostatici, antelmintici, chinossaline, pesticidi organoclorurati, elementi chimici e verde malachite.

Diossine e PCB

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per la ricerca di diossine e di PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, ha curato l'aggiornamento del relativo capitolo.

Decisione 2002/657/CE

La ricerca di sostanze delle categorie A e B (eccetto per quelle appartenenti alle categorie B3a, B3c e B3d) può essere effettuata esclusivamente con metodi validati conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2002/657/CE.

Pertanto, così come indicato nel capitolo relativo a metodi e tempi di analisi, gli IIZZSS che non dispongano di metodi validati devono provvedere alla trasmissione del campione ad altro IZS in grado di effettuare la prova richiesta.

Test istologico

È stato introdotto l'esame istologico nello screening per la valutazione di un eventuale impiego illecito di promotori della crescita, in bovini regolarmente macellati.

La sua adozione rappresenta un utile strumento di indirizzo della programmazione sanitaria.

**ATTUAZIONE DEL PNR**Assessorati regionali

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della P.A. di Trento e l'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.

Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle AUSL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 158/2006, gli Assessorati possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le AUSL e gli IIZZSS.

La programmazione e l'esecuzione del PNR devono essere concordate con l'IZS ed effettuate in modo da garantire una uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.



La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla Decisione 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti AUSL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle AUSL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
- 5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli IZZSS.

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell'anno successivo, è opportuno che gli Assessorati, entro il 31 luglio 2009, trasmettano al Ministero una relazione che commenti i risultati ottenuti nel 2008, anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri suesposti, e suggerisca possibili proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR.

Oltre a quanto fin qui detto, gli Assessorati verificano l'applicazione del d.lgs. n. 432/98 e trasmettono annualmente all'AGEA l'elenco dei codici aziendali degli allevamenti degli animali risultati positivi, insieme ai nominativi ed ai codici fiscali dei proprietari dei suddetti allevamenti.

Tali informazioni sono indispensabili per una corretta identificazione, da parte dell'AGEA e degli organismi pagatori, dell'azienda zootecnica (individuata nella persona fiscale che fa domanda di premio o di contributo).

Il modello precompilato del verbale di prelievo PNR, presente sul sito dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale, permette l'acquisizione semplice di tali informazioni che dovranno essere riportate anche nella reportistica a seguire, compreso il loro inserimento nel sistema NSIS/PNR.

#### AUSL

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle AUSL e dei NORV provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PNR (indicando il tipo di prelievo - Piano, Extrapiano o Sospetto - e la tipologia di campionamento - mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli analiti ricercati.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, garantendo il rispetto della catena del freddo.

Le AUSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità e tenuti in perfetta efficienza.

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, il personale ufficiale di controllo verificherà regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 158/2006.

Si raccomanda, inoltre, di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.



Referente per il PNR

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le AUSL nominano un referente per il PNR che esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il NORV, il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale, e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente AUSL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PNR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema.

Annualmente, il referente per il PNR predisponde una relazione finale da trasmettere all'Assessorato e al NORV.

Laboratori Nazionali di Riferimento (LLNNRR)

Con nota prot. DSVET.2/249/P del 7 marzo u.s., il Ministero della Salute ha designato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano.

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato dei LLNNRR per la ricerca dei residui.

Laboratori di riferimentoGruppi di residui

Istituto Superiore di Sanità  
**Dipartimento di Sanità Alimentare e Animale**  
**Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma**  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  
**Via Campo Boario - 64100 Teramo**

**Residui indicati nell'Allegato I della direttiva 96/23/CE, eccetto diossine e PCB**  
**Diossine e PCB**

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Gli IIZZSS (o, in particolari casi, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero della Salute) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento ISO 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nella Banca Dati Residui, con frequenza mensile.

Essi indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un'efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze vietate e, nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non dovrebbero superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.



Di seguito si riporta l'elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
**Viale dell'Università n. 10 - 35020 Legnaro (Padova)**  
**Tel 0498830380 - Fax 0498830046 - [www.izsve.it](http://www.izsve.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Bolzano, Trento, Belluno, Adria (RO), Cordenons (PN), Treviso, Basaldella di Campofornido (UD), S. Donà di Piave (VE), Verona, Vicenza**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  
**Via Campo Boario - 64100 Teramo**  
**Tel: 08613321 - Fax: 0861332251 - [www.izs.it](http://www.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 7): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso, Termoli, Lanciano, Giulianova**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  
**Via Salute, 2 - 80055 Portici**  
**Tel: 0817865111 - Fax: 0817763125 - [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 7): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  
**Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma**  
**Tel: 06790991 - Fax: 0679340724 - [www.rm.izs.it](http://www.rm.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo, Grosseto, Latina, Pisa, Rieti, Siena, Viterbo, Firenze**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia  
**Via A. Bianchi, 7 - 25125 Brescia**  
**Tel: 03022901 - Fax: 0302425251 - [www.bs.izs.it](http://www.bs.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Binago (interprovinciale per Como, Varese e Lecco), Sondrio, Gariga (Piacenza), Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ferrara, Lugo di Romagna (Ravenna)**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta  
**Via Bologna, 148 - 10154 Torino**  
**Tel: 01126861 - Fax: 0112487770 - [www.izsto.it](http://www.izsto.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona-Legino, Val d'Aosta**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata  
**Via Manfredonia, 20 - 71100 Foggia**  
**Tel: 0881786111 - Fax: 0881779853 - [www.fg.izs.it](http://www.fg.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalo (PZ), Taranto, Putignano (BA)**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  
**Via Duca degli Abruzzi, 8 - 07100 Sassari**  
**Tel: 079289200 - Fax: 079272189 - [www.izs-sardegna.it](http://www.izs-sardegna.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortoli**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  
**Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo**  
**Tel: 0916565111 - Fax: 0916570803 - [www.pa.izs.it](http://www.pa.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa**  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche  
**Via Salvemini, 1 - 06100 Perugia**  
**Tel: 0753431 - Fax: 07535047 - [www.pg.izs.it](http://www.pg.izs.it)**  
**Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro**

**Campioni non idonei**

Gli IZZSS compilano la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnalano il caso alla Regione/P.A. e alla AUSL di competenza, nel caso in cui il campione, all'atto dell'accettazione, corrisponda ad almeno uno dei seguenti casi:

- non è conforme a quanto previsto dalle Buone Pratiche di Campionamento;
- è accompagnato da un verbale non specifico per il PNR o non correttamente compilato;
- è stato prelevato da più di due giorni lavorativi.



Inoltre, la scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione attiva procedimenti specifici sui prelevatori ad evitare il ripetersi dell'inconveniente.

**SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI**

**SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI**

All'AUSL.....  
All'Assessorato.....

**IZS**..... **SEZIONE** .....

Il campione:

**PRELEVATO DA:** AUSL .....Distretto .....

Verbalizzante.....

**IN DATA:** .....

**ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA):**

**CONFERITO DA:** ..... **IN**

**DATA:** .....

**NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI**

risultando non idoneo per i seguenti motivi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data ..... Firma .....



## STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

L'attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".

Nell'ambito di ciascun tipo di piano, si distinguono diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestico" e "a seguito di positività".

Tutti i campioni in parola sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle AUSL o dai NORV e sono sempre accompagnati dal Verbale di prelievo PNR.

**TIPICI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)****Piano**

Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

A partire dalle tabelle di programmazione del PNR e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, gli Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo.

I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle PNR.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.

**Extrapiano**

Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero della Salute, sulla base delle ricerche previste dal PNR e sentiti gli IZZSS, possono predisporre piani di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali.

Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.

A scopo informativo, gli Extrapiano programmati a livello regionale verranno trasmessi al Ministero della Salute e alle altre Regioni/P.A.

I campioni programmati in Extrapiano sono "mirati".

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".

Si rammenta che i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze non presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informatico non potranno essere inseriti nella Banca Dati Residui per la rendicontazione.

**Sospetto**

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".

**TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A SEGUITO DI POSITIVITÀ)****Mirato**

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:

1) in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali ed il loro sesso.



Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
- animali ben conformati.

2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:

- sesso, età, specie e sistema di allevamento;
- dati relativi al produttore;
- risultanze negative relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi opportuni.

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. Nei macelli i campioni devono essere programmati e prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.

Per quanto riguarda **beta-agonisti e cortisonici**, classificati in categoria A ma dei quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata comunicazione ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati.

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca del Verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.

Nei vitelli a carne bianca va privilegiata la ricerca di anabolizzanti; negli altri vitelli va privilegiata la ricerca degli inibenti con verifica dei registri di trattamento.

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

#### Clinico-anamnestico

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'emergenza, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.

Può essere utile rammentare che:

- 1) la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire la eliminazione dei farmaci;
- 2) in sede di esame clinico:



- in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle opportune matrici per rilevare la eventuale presenza di beta-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i beta-agonisti, il bulbo oculare.
  - nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di beta-agonisti;
  - edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;
- 3) in sede di esame anatomo-istopatologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
- beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
  - cortisonici: esame ispettivo del timo;
  - tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);
  - anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie.
- 4) in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, beta-agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.

#### A seguito di positività

E' la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Va segnalato nel tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

#### **NUMERO DI ALIQUOTE**

Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso in due aliquote, ai sensi della decisione 98/179/CE.

Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate ed il campione su sospetto clinico anamnestico o a seguito di positività sono campioni legali suddivisi in 4/5 aliquote, ai sensi del DPR 327/80. Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono avviate al laboratorio.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione legale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

E' fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR proceda al prelievo di campioni legali ai sensi del DPR 327/80, anche per la ricerca di sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

#### **SEQUESTRO CAUTELATIVO**

Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.



Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della L. 283/62, art.1, comma 1.

Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.  
Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e IZZSS, affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.



TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

TIPO PIANO TOPOLOGIA CAMPIONAMENTO DESCRIZIONE	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
	mirato	a seguito positività	mirato	a seguito positività	clinetico-anamnestico	a seguito positività
	campione prelevato in base alla programmazione PNR	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Piano	campione prelevato in base alla programmazione Extrapiano	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Extrapiano	campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione per Sospetto clinico-anamnestico
<b>CAMPIONE LEGALE</b>	SI per la ricerca di sostanze vietate; sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale negli altri casi	Obbligatorio	SI per la ricerca di sostanze vietate; sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale negli altri casi	Obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
<b>SEQUESTRO CAUTELATIVO</b>	sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	Obbligatorio	sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	Obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio



## BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI

L'applicazione delle Buone Pratiche di Campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali. È opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.

I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, al centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nei centri di smielatura, nell'ambito di battute di caccia. Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene. Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa.

All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la AUSL competente e la verifica dei registri di trattamento. Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.

Perché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile far riferimento alla tabella di Numerosità Campionaria, di seguito riportata.

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente compilati.

È indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la possibile degradazione delle sostanze da ricercare. Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.

È preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.

### Matrici

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PNR e/o descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero della Salute.

Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PNR determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non procederà all'analisi richiesta.

### Modalità' di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PNR

#### Urina

Devono essere prelevati 30/50ml di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.



Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

#### Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 6-7ml di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.

E' bene verificare che il plasma sia limpido poichè i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

#### Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

#### Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. 1774/02/CE.

#### Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da 100g di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

#### Pelo

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5g di pelo.

I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoï monouso.

Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoï).

#### Latte

Ogni aliquota deve essere costituita da 200ml di latte.

Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (Decisione 91/180/CEE).

#### Uova

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova.

I campioni devono essere effettuati a livello di allevamento, di centro di raccolta o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, ne sia possibile individuare l'allevamento di origine.

#### Miele

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100g.

Il campionamento può essere effettuato in qualsiasi fase del ciclo produttivo, purché sia possibile risalire al produttore iniziale.

#### Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: 500ml per l'acqua di abbeverata; 500g per i mangimi; 200ml per latte ricostituito e brode.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE).

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.



Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

#### Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasce intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.

#### Acquacoltura

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250g.

L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.

I campioni vanno prelevati in allevamento.

Tabella riassuntiva delle quantità da prelevare per ciascuna matrice

<i>Matrice</i>	<i>Quantità Minima Per aliquota</i>	<i>Campione Globale (in caso di campione legale)</i>
Urina	30/50ml	150/250 ml
Siero/Plasma	6-7 ml	35 ml
Grasso, Muscolo, Fegato	100 g	500 g
Rene	100 g	l'intero rene (entrambi in ovini e vitelli giovani)
Bulbo oculare	1 bulbo	entrambi i 2 bulbi
Tiroide	mezza tiroide	l'intero organo
Pelo	2,5g	13 g
Latte crudo, latte trattato	200 ml	1 lt
Uova	6 uova	30 uova
Miele	100g	500g
Latte ricostituito, brode	200 ml	1 lt
Medicinali veterinari prefabbricati su supporto liquido	20-25 ml	100-125 ml
Premiscele medicate premiscele di additivi	20-25 g	100-125 g
Mangimi, acqua	500 g/ml	2,5 kg (2,5lt)

N.B.: per le ricerche particolari, quantità e numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato negli specifici capitoli.



### **CONTENTORI E SIGILLI**

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal Verbale di prelievo PNR chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione PNR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.

Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.

I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.

Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili, o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.

Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhietto tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.

E' opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità, o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.

Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.

Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:

- 1) inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;
- 2) in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:
  - a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;
  - a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta;
  - in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.

Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;

- 3) in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.

Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'AUSL e tutti gli estremi identificativi.

Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.



Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.

Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente pur staccarsi dal cartone.

Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità.

Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.

Non sono ritenuti integri ai fini delle analisi campioni con le seguenti caratteristiche:

- sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro. Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro);
- il contenuto del campione risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
- sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
- il cui contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.

Va evidenziato che i materiali per la sigillatura ed identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso.

Pertanto, si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.

#### **CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI**

I campioni non vanno capovolti.

Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 48 ore dal prelievo; la refrigerazione del campione può essere sufficiente solo nel caso in cui esso pervenga al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.

#### **VERBALE DI PRELIEVO PNR**

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR (di tipo Piano, Extrapiano e Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo PNR.

Nel menù STAMPE del sito dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale è disponibile la funzione per la stampa del modello precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al macello e/o allevamento sede di prelievo.

Tale strumento risulta indispensabile non soltanto per una compilazione più veloce e accurata del modello ma anche per ridurre errori di compilazione e per facilitare i laboratori nella fase di accettazione dei campioni inviati.

Pertanto si raccomanda l'utilizzo di tale funzionalità che potrà anche contribuire a ridurre l'insorgenza di eventuali contenziosi connessi ad una non chiara identificazione dell'azienda/allevamento o del macello interessati dall'attività di controllo.

Il verbale PNR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del PNR. Pertanto, esso non deve essere utilizzato per i controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, né per i controlli disposti dagli Uffici Periferici del Ministero della Salute, ecc.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato; tutte le voci di seguito elencate devono essere obbligatoriamente indicate.

Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati:

- 1) AUSL
- 2) tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto")



- 3) tipologia di campionamento ("mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di positività")
- 4) organo prelevatore (Servizi Veterinari delle AUSL o NORV)
- 5) sede di prelievo (Allevamento, Macello, Stabilimento - cioè centro di raccolta delle uova o stabilimento di lavorazione di ovoprodotti -, battute di Caccia) - è obbligatorio riportare il numero di riconoscimento/codice aziendale
- 6) specie (es. bovino)
- 7) categoria (es. vitellone)
- 8) età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e 8 mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni)
- 9) razza
- 10) sesso
- 11) numero di animali campionati e loro identificazione;
- 12) origine, appartenenza ed entità della partita;
- 13) Paese d'origine degli animali
- 14) nome allevamento
- 15) codice allevamento (obbligatorio per tutti i settori - in caso di prelievi al macello o in stabilimento, indicare anche il codice dell'allevamento di origine)
- 16) indirizzo
- 17) medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento
- 18) materiale prelevato
- 19) esami richiesti
- 20) modalità di prelievo e di conservazione

Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

Di seguito è proposto un modello di verbale, con l'indicazione delle informazioni minime che esso deve riportare.

E' auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nella Banca Dati PNR.



REGIONE: .....

AUSL n° ..... Distretto .....

Verbale di prelievo n°: .....

tipo di piano	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
tipologia campionamento	mirato	a seguito di positività	Mirato	a seguito di positività	clinico-anamnestico	a seguito di positività

In data: ..... alle ore: ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i .....

con la qualifica di ..... si sono recati presso :

**Macello** ..... num. CE/cap. limitata ..... con sede a .....  
 prov. .... via/fraz. ....  
 ..... AUSL .....

**Agr./Allevamento** ..... N° Codice ..... con sede in .....

via/fraz. .... AUSL .....

**Stabilimento (centro raccolta uova/ lavorazione ovoprodotti, stabilimento smielatura)** .....

N° Codice ..... con sede in ..... via/fraz. ....

..... AUSL .....

**Butta di Caccia** in ..... AUSL .....

e alla presenza del Sig. .... nato a ..... il. ....

..... in qualità di .....

preso atto che

i capi:

specie: ..... categoria/età: .....

razza: ..... sesso: .....

numero MA o tatuaggio: .....

i prodotti di origine animale: .....

sono di proprietà di: ..... nato a: ..... il: ....

..... residente a: ..... N° Codice allevamento

.....

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di

N° ..... campioni di:

organi e/o tessuti: ..... alimento per animali: .....

altro: .....

Per la ricerca di:

I campioni sono stati suddivisi in N° ..... aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ..

*Essi sono stati suggellati regolarmente con sigillo recante la sigla ..... e muniti di cartellini di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.*

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e ..... è/sono stata/e

consegnata/e al Sig. .... con diffida di non

manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo ..... a

disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto



prelievo.

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d'analisi .....

Il/i Sig. ....

in qualità di ..... presente/i all'operazione

ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

.....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene

posta sotto SEQUESTRO: SI  NO

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N°.....

allegato/i in N° ... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

### VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE

E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

- in allevamento:
  - scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
  - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
  - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso-età);
  - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
  - esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
  - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
  - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
  - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
  - sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
  - richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).
- al macello:
  - corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
  - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
  - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
  - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e le modalità del prelievo;
  - corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
  - esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
  - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
  - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
  - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
  - esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (beta-agonisti)
  - si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa



al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale -; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (beta-agonisti).

#### METODI E TEMPI DI ANALISI

Si invitano gli IZZSS ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria.

I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.

In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli IZZSS dovranno comunque darne comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, ai competenti uffici di coordinamento provinciale e regionale.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.

Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.

Qualora un laboratorio non sia in grado di effettuare l'analisi dei campioni conferiti, essa sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero della Salute.

Le analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e B devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati in conformità alla Decisione 2002/657/CE.

Pertanto, un laboratorio che non disponga del metodo validato si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuarne l'analisi.

Qualora un laboratorio disponesse del metodo validato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze della categoria A, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.

Le tabelle di programmazione riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione.

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità, indicato nelle tabelle, corrisponde ai valori di CC- $\square$  dei metodi di screening che tutti i laboratori sono in grado di garantire, in base a quanto previsto dalla Decisione 2002/657/CE, o ai limiti di rilevabilità (LOD), ove prevista la determinazione.

Il limite d'azione è espresso come:

- "presenza", nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- riferimenti legislativi relativi a:
  - "MRPL", per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e MPA);
  - "LMR", per i medicinali veterinari autorizzati e per i contaminanti per i quali norme nazionali o comunitarie indicano limiti massimi accettabili;
  - valore fissato a livello nazionale.

Per alcune ricerche (elementi chimici in miele, selvaggina allevata e conigli, PCB in acquacoltura, ecc.) non è indicato alcun limite d'azione; in tal caso l'attività di ricerca rappresenta esclusivamente un'attività di monitoraggio di taluni contaminanti per l'ambiente.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.



In ogni caso, all'atto della registrazione in Banca Dati, gli IZS dovranno indicare i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti, ed il giudizio di conformità/non conformità del campione.

Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli IZS specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.

I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze. Per gli antibiotici la non conformità non può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.

Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati nelle tabelle.

Per le sostanze della categoria A (all. I del d.lgs. n. 158/2006), qualora non vi siano metodi raccomandati da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti dalla Decisione 2002/657/CE.

In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 158/2006 sarà effettuata presso l'ISS con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari conformi ai criteri dettati dalla Decisione 2002/657/CE.

#### **ANALISI DI REVISIONE**

Ai sensi del decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 30 aprile 2004 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2004, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità solo dietro versamento dell'importo di Euro 900,00 per ogni singolo campione. Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelievamento e la richiesta di revisione.

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelievamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a:

Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui  
Dipartimento di Sanità Alimentare ed Animale  
Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, n. 299  
00161 Roma



### GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;
- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata alla Regione/P.A., curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

#### **Trattamenti illeciti**

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (Art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del Reg. 1774/02/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

#### **Superamento dei Limiti Massimi di Residui**

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.



**TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA**

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

Livello di Confidenza (LC) = 99%

Prevalenza attesa o Limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

**FLUSSO INFORMATIVO**

Gli IZS devono dare comunicazione immediata al Ministero di ogni non conformità riscontrata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

Tuttavia, al fine di consentire la dematerializzazione del flusso informativo, si invitano gli IZZSS a provvedere all'inserimento tempestivo, nel sistema NSIS/PNR, dei dati concernenti le non conformità riscontrate.

Le AUSL devono dare comunicazione immediata alla Regione/P.A. di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico. Tale comunicazione deve essere corredata da un questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali informazioni saranno utili agli Assessorati per il controllo dei dati inseriti nella Banca Dati Residui.

I dati nazionali relativi ai campioni analizzati in attuazione del PNR - distinti nei tre gruppi denominati Piano, Extrapiano e Sospetto - vengono trasmessi dal Ministero della Salute alla Commissione Europea mediante una banca dati comunitaria.

Inoltre, devono essere trasmessi alla Commissione Europea gli specifici questionari sulle attività conseguenti ai riscontri di non conformità.

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero della Salute raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio, pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità di trasmissione dei dati.

La trasmissione al Ministero della Salute dei dati e delle informazioni relativi all'attuazione del PNR avviene mediante la banca dati nazionale per i residui (NSIS/PNR) e i questionari sulle attività conseguenti a non conformità.

Gli IZS inseriscono in NSIS/PNR, con frequenza almeno mensile, tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.

In quest'ultimo caso, nel campo note verrà indicato l'IZS che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto di prova corrisponderà alla data in cui l'IZS territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso.

Nella banca dati nazionale vanno sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.



Gli Assessorati controllano i dati inseriti in banca dati dagli IZZSS e procedono alla loro validazione. La validazione delle non conformità presenti in banca dati deve essere effettuata tempestivamente, non appena l'Assessorato dispone dei necessari elementi di giudizio. La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:

- entro il 31 luglio 2008 per il primo semestre;
- entro il 28 febbraio 2009 per l'intero 2008.

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed immodificabili.

Solo i dati validati dagli Assessorati e completati dal questionario sulle azioni conseguenti al riscontro di non conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione Europea.

#### **QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ**

Per tutti i casi di non conformità validati, gli Assessorati devono compilare e trasmettere al Ministero un questionario con i dettagli delle conseguenti attività svolte. A seguito delle modifiche apportate al sistema NSIS/PNR è possibile allegare direttamente il questionario, in formato elettronico alla non conformità registrata dagli IZZSS nel sistema stesso. Si invitano gli Assessorati all'utilizzo di tale funzione, al fine di ottenere uno snellimento nelle pratiche di trasmissione di documentazione cartacea.

Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/P.A. (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/P.A.), il questionario, compilato dall'Assessorato competente per la parte relativa al riscontro della non conformità, viene trasmesso all'Assessorato competente per il seguito delle attività. Quest'ultimo provvede a completare il questionario per la parte di propria competenza e a trasmetterlo al Ministero.

In ogni caso, la trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei dati.

E' necessario che nel questionario venga fatto chiaro riferimento al preventivo monitoraggio con metodo istologico, qualora la specifica non conformità sia ad esso correlabile.

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.



**PIANO NAZIONALE RESIDUI  
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ  
PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ)**

Regione \_\_\_\_\_

Azienda USL \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITÀ RILEVATA

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	A seguito di monitoraggio istologico si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3	Matrice prelevata <input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Urina <input type="checkbox"/> Tiroide <input type="checkbox"/> Fegato <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Tessuto adiposo <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Alimento a uso zootecnico <input type="checkbox"/> Altro		
4	Specie/prodotto <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Avicolo <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Anguille <input type="checkbox"/> Specie eurialine		
5	Categoria <input type="checkbox"/> Vitelli <input type="checkbox"/> Vitelloni <input type="checkbox"/> Vacche ingrassate per produzione carne <input type="checkbox"/> Equini con più di 2 anni <input type="checkbox"/> Equini con meno di 2 anni <input type="checkbox"/> Altro		
6	Luogo del prelievo <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Macello <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Caccia  <b>Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine</b>		

## INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE È STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7	Denominazione	Num. bollo/Codice aziendale	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Indirizzo	Comune	Sigla Prov.
9	Specie allevata <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Anguille <input type="checkbox"/> Specie eurialine <input type="checkbox"/> Altro		
10	Tipo di allevamento		



<input type="checkbox"/> Stalla di sosta	<input type="checkbox"/> da latte	<input type="checkbox"/> Ingrasso	<input type="checkbox"/> linea vacca-vitello
<input type="checkbox"/> vitello a carne bianca	<input type="checkbox"/> centro di svezzamento	<input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso)	<input type="checkbox"/> Altro _____

Numero di carcasse sequestrate al macello 11  _ _ _ _ _ _ _	Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati non idonei per consumo umano  _ _ _ _ _ _ _
---	---

Indagine ancora in corso    SI     NO

**Data** \_\_\_\_\_  
**compilatore** \_\_\_\_\_

**Firma del**

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PNR





Tabella 1

18	Numero di carcasse sequestrate nei macelli □□□□□□	Numero di carcasse e/o prodotti dichiarati non idonei per il consumo umano □□□□□□
----	--	--

19	Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli □□□□□□
----	--

Indagine ancora in corso    SI     NO

Data \_\_\_\_\_  
compilatore \_\_\_\_\_

Firma del

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del

PNR  
PIANO NAZIONALE RESIDUI  
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'

NOTE ESPLICATIVE

*Il questionario si compone di due parti.*

*Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero della Salute per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in Banca Dati Residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.*

*Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le attività conseguenti alla non conformità. Quest'ultimo provvederà a compilarne la seconda parte e a trasmetterlo al Ministero.*

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA**

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/signa dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS;
2. Indicare la data di prelievo del campione, il nome della sostanza/molecola riscontrata e la correlabilità a preventivo monitoraggio istologico;
3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta;
5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine;

**INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO**

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/capacità limitata/numero registrazione aziendale;
8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo;
9. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/specie allevata/e. Utilizzare la casella **altro** (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;



Tabella 1

10. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella **altro** (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano;

#### **INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI**

1. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 1 della prima parte
2. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 2 della prima parte
12. } Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non
13. } corrisponda alla sede di prelievo del campione;
14. }
15. indicare se:
  - a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
  - b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
  - c) sono stati intensificati i controlli in azienda;
  - d) è stata accertata la causa della non conformità;
16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
17. Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
18. Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
19. Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.

#### **RICERCHE PARTICOLARI** **BOLDENONE NEI BOVINI**

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario [Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC], il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
  - il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
  - i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
  - le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.
- Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

#### **19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI**



Tabella 1

Sulla base delle indicazioni del LNR per i residui ed in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, il campionamento va effettuato esclusivamente nei vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione.

#### **BETA-AGONISTI**

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

#### **ANTIBIOTICI**

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.

#### **NICARBAZINA**

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC.

#### **PCB, PCDD, PCDF, E PCB "DIOSSINA-SIMILI"**

Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a:

- Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda PCDD, PCDF e PCB diossina-simili (dl-PCB);
  - Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006, che modifica gli Allegati I e II della Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda PCDD, PCDF e dl-PCB, recepita con Decreto 10 gennaio 2007 del Ministero della Salute;
  - Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di PCDD, PCDF e dl-PCB in mangimi e alimenti (2006/88/CE);
  - Regolamento (CE) N. 1883/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD, PCDF e dl-PCB in alcuni prodotti alimentari;
  - Direttiva 2005/7/CE della Commissione del 27 gennaio 2005, recante modifica della Direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di PCDD, PCDF e dl-PCB nei mangimi, recepita con Decreto del 3 ottobre 2006 del Ministero della Salute;
  - Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, in attuazione di direttive comunitarie relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 1) Il presente allegato contiene indicazioni inerenti l'accertamento dei livelli di PCB non "diossina-simili" (PCB), PCDD, PCDF e dl-PCB in varie tipologie di alimenti e mangimi. Il numero di analisi di cui trattasi è riportato nella tabella 1. La ricerca di PCDD, PCDF e dl-PCB viene effettuata solo su alcuni campioni selezionati tra quelli sottoposti ad analisi per i PCB.
  - 2) Per il rilevamento di PCDD e PCDF verranno determinati quantitativamente i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti, identificati nell'esempio di scheda di refertazione (tabella 5). Per il rilevamento dei dl-PCB verranno determinati i congeneri "non-orto" 77, 81, 126 e 169, e "mono-orto" 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, e 189 (tabella 6). I limiti di legge per PCDD, PCDF e dl-PCB sono fissati dal Regolamento (CE) N. 1881/2006 per le derrate alimentari, e dalla Direttiva 2006/13/CE per i mangimi; a queste norme può essere fatto riferimento nei referti per esprimere i risultati dei rilevamenti nelle unità di misura più appropriate.
  - 3) Per quanto riguarda i PCB, verranno determinati i 18 congeneri seguenti: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, e 187 (tabella 4). La somma di tali congeneri definisce i PCB totali, il cui limite è fissato in 100 ng/g su base lipidica per le varie tipologie di alimenti, con l'eccezione di quanto riportato al Punto 10.
  - 4) Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.
  - 5) In tutti i casi, da ogni lotto prescelto verrà prelevato un campione da suddividersi in due aliquote tra loro del tutto omogenee. Le matrici da prelevare sono state individuate come riportato nella tabella 1.
  - 6) Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere impreveduto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana. Il campionamento verrà effettuato presso:
    - gli stabilimenti di macellazione per le carni;



Tabella 1

- gli allevamenti per il latte, uova e prodotti d'acquacoltura;
  - gli allevamenti pertinenti per i mangimi (i campioni di mangime per l'acquacoltura andranno prelevati contestualmente agli animali cui viene somministrato).
- 11) prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità, con le modalità indicate nella tabella 2. Nel caso che la singola unità campionaria (es., pollo leggero, trote, spigole) sia di dimensioni insufficienti per costituire il campione elementare, alla composizione di quest'ultimo concorreranno più esemplari che dovranno essere presenti in modo sostanzialmente uniforme nelle due aliquote finali.
- 7) Le due aliquote campionate verranno inviate agli IZS competenti per territorio.
- 8) Gli IZS svolgono le analisi per la ricerca dei PCB sulla prima aliquota di campione secondo i propri protocolli, mentre per l'analisi di PCDD, PCDF e dl-PCB essi provvedono a inviare la seconda aliquota all'IZSAM sede di Teramo o all'IZSLT sede di Roma. Gli IZS conservano i campioni fino al momento della spedizione al laboratorio d'analisi indicato.
- 9) Il campione deve essere scortato dal verbale di prelievamento PNR e, qualora prelevato in allevamento, dal cartellino del mangime ivi utilizzato.
- 10) Quanto espresso al Punto 3, non si applica alle tipologie alimentari dell'acquacoltura e dei mangimi a essa collegati (in attesa di valutare i livelli di fondo presenti in queste categorie) e al miele.
- 11) Il LNR per l'analisi di PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB, coordina i laboratori incaricati e definisce con i medesimi le procedure di controllo di qualità e intercalibrazione.
- 12) Gli IZS trasmettono i referti relativi a PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB, tramite la scheda Excel riprodotta nella tabella 3, all'unità operativa del LNR per l'analisi di PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB (e-mail: g.scortichini@izs.it) che provvede a raccogliarli e a elaborarli per compilare le schede informative CE. Successivamente i referti devono essere trasmessi dalle AUSL alle Regioni. Gli IZS inseriscono, comunque, tutti i dati, inerenti i PCB, nella banca dati NSIS/PNR, entro le scadenze previste. I laboratori devono dare comunicazione immediata di ogni positività al Ministero.
- 13) La Raccomandazione della Commissione 2006/88/CE e la Direttiva 2006/13/CE definiscono i livelli d'azione per i PCDD, PCDF e dl-PCB, finalizzati alla riduzione della presenza di tali contaminanti negli alimenti e nei mangimi. Il superamento dei livelli d'azione, più bassi rispetto ai contenuti massimi, non implica il sequestro e la distruzione della merce; i livelli d'azione costituiscono però uno strumento che consente alle autorità competenti di mettere in luce i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare misure per ridurla o eliminarla.

Matrice	Numero di campioni		
	Per analisi di PCB	Di cui per analisi di PCDD, PCDF e dl-PCB	
<b>Carne bovina</b>	60	40	
<b>Carne suina</b>	50	20	
<b>Carne ovina</b>	20		
<b>Pollame</b>	pollo	20	15
	tacchino	15	5
<b>Acquacoltura</b>	trote	20	15
	eurialine		15
<b>Latte</b>	bovino	40	30
	ovi-caprino	20	10
	bufalino	20	10
<b>Uova</b>		120	20
<b>Miele</b>		4	
<b>Mangimi</b>	per bovini	40	10
	per suini	30	10
	per acquacoltura	35	9
<b>Totali</b>	<b>494</b>	<b>209</b>	



Matrice	Campione		
		Tipologia	Quantità minima per aliquota (kg)
<i>Carne bovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne ovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne suina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Pollame</i>	Pollo	Mezza carcassa	ca. 1,0
	Tacchino	Cosce	ca. 1,0
<i>Acquacoltura</i>	Trote	Filetti	ca. 1,0
	Anguille	Tranci	ca. 1,0
	Spigole	Filetti	ca. 1,0
<i>Latte</i>	Bovino		1,0
	ovi-caprino		1,0
	Bufalino		1,0
<i>Uova</i>			12 unità
<i>Miele</i>			1,0
<i>Mangimi</i>	per bovini		1,0
	per suini		1,0
	per acquicoltura		1,0

RILEVAMENTO DI PCB, PCDD, PCDF, e di-PCB IN PRODOTTI ALIMENTARI PIANO NAZIONALE RESIDUI ANNO: 2008	
Paese:	
Identificativo campione:	
Verbale:	
Tipologia del campione:	
Luogo di prelievo:	
Tipo di campionamento (casuale o mirato):	
Metodo di produzione (convenzionale o biologico):	
Regione di prelievo:	
% di grasso:	
% di umidità:	
Informazioni sul metodo di analisi (procedimento analitico, accreditamento, incertezza, metodo di estrazione dei lipidi):	
Note/commenti:	
Analista/compileratore:	



**RIPARTIZIONE CAMPIONI DI OSSINE**

<b>IZS Abruzzo e Molise - 2008</b>										
<i>Abruzzo</i>	<i>Emilia</i>	<i>Veneto</i>	<i>Lombardia</i>	<i>Piemonte</i>	<i>Friuli</i>	<i>Prov. Auton. Bolzano</i>	<i>Prov. Auton. Trento</i>	<i>Umbria</i>	<i>Marche</i>	<i>Tot.</i>
1	20	29	26	14	5	1	2	1	5	104

<b>IZS Lazio e Toscana - 2008</b>								
<i>Lazio</i>	<i>Toscana</i>	<i>Campania</i>	<i>Basilicata</i>	<i>Puglia</i>	<i>Calabria</i>	<i>Sardegna</i>	<i>Sicilia</i>	<i>Tot.</i>
5	4	9	35	2	36	7	7	105

**PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO****Premessa**

Il Ministero della Salute, nel periodo 2004-2006, ha avviato uno studio pilota per valutare le alterazioni isto-anatomo-patologiche in organi bersaglio di bovini regolarmente macellati riconducibili all'impiego illecito di promotori della crescita.

Il piano di monitoraggio, articolato in due fasi attuative, ha visto il coinvolgimento di otto Regioni italiane che hanno fornito la propria collaborazione in termini di personale veterinario e di laboratori diagnostici di riferimento.

Al personale coinvolto è stata peraltro garantita la necessaria formazione attraverso corsi di aggiornamento professionale curati dal centro di referenza della Regione Piemonte "ORAP" istituito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO).

I corsi di formazione, rivolti al personale delle AUSL e dei laboratori diagnostici, hanno consentito la pianificazione degli interventi e la corretta esecuzione del programma di monitoraggio. È stato così possibile assicurare, tenuto conto del rigore scientifico ed epidemiologico seguito, attendibilità e correttezza ai risultati ottenuti.

Al riguardo, i valori percentuali di non conformità, hanno di gran lunga superato quelli derivanti dal controllo chimico, a dimostrazione delle attuali sottostime di questo importante indicatore di rischio sanitario.

Va ancora rilevato che, superata la fase sperimentale, alcune Regioni si sono avvalse del test istologico per una più attenta analisi del rischio dovuto all'impiego fraudolento di promotori di crescita nel settore zootecnico.

Dalle prime osservazioni risulta evidente l'estrema significatività del test, asseverata dall'incremento delle positività su sospetto clinico-anamnestico. È il caso, ad esempio, delle non conformità per cortisonici ottenute utilizzando, quale "tracciante", le alterazioni timiche rilevate in bovini regolarmente macellati.

Sulla base di tali risultanze si ritiene indispensabile, per garantire maggior incisività al controllo ufficiale, l'adozione del test istologico quale utile strumento di indirizzo della programmazione sanitaria.

Va comunque precisato che i piani di monitoraggio basati sul test istologico rappresentano un elemento integrativo e non sostitutivo del controllo chimico-fisico, che resta attualmente l'unico metodo avente validità giuridico-legale nell'ambito del PNR.

Per quanto menzionato, le Regioni e Province Autonome dovranno programmare, nel proprio Piano Regionale residui 2008, una quota di controlli statisticamente rappresentativi della realtà produttiva locale.



Le Regioni e P.A. che non hanno partecipato al Piano Pilota di cui sopra, potranno rivolgersi, per la necessaria formazione, propedeutica all'attuazione dei piani di monitoraggio, al centro di referenza "ORAP" della Regione Piemonte che ha assicurato la propria disponibilità ad organizzare corsi di aggiornamento per il personale preposto delle AUSL e dei Laboratori diagnostici.

Tale funzione potrà essere svolta, in alternativa, dalle altre Regioni e laboratori diagnostici che hanno preso parte alla prima ed alla seconda fase del progetto pilota ministeriale, previo accordo tra le parti.

Per completezza d'informazione, vengono di seguito indicate le Regioni ed i laboratori diagnostici che hanno preso parte al Progetto Pilota ministeriale - Fase II, con i relativi volumi di attività ed i risultati ottenuti in ambito nazionale.

Regione	Aziende Controllate	Importazione (capi)	NA (capi)
Sicilia	124	0	0
Emilia Romagna	82	0	1
Campania	66	13	0
Piemonte	66	35	11
Lazio	63	0	6
Lombardia	40	0	1
Toscana	33	18	0
Veneto	NA	NA	NA
<b>Totale</b>	<b>474</b>	<b>66</b>	<b>19</b>

**Tabella 1** -  
Dettaglio del

numero di aziende controllate e del numero di capi di importazione esaminati per ogni Regione

*Legenda:*

NA = dato non pervenuto/organo non pervenuto o non idoneo al test istologico

Regione	Macelli controllati
Piemonte	17
Campania	15
Emilia Romagna	13
Sicilia	13
Lombardia	11
Toscana	9
Lazio	6
Veneto	NA
<b>Totale</b>	<b>84</b>

**Tabella 2** – Numero di impianti di macellazione

visitati in ogni Regione

Regione	631-3155		1330		Totale Soggetti Campionati
	Stima Soggetti da Campionare		Soggetti Campionati		
	VCB	VTN	VCB	VTN	
Emilia Romagna	27-135	63-315	110	242	352
Piemonte	12-60	65-325	57	209	266
Sicilia	9-45	99-495	20	166	186
Lombardia	24-120	21-105	87	86	173
Campania	0	104-520	0	126	126
Toscana	0	30-150	4	119	123
Lazio	0	66-330	17	87	104
Veneto	38-190	73-365	NA	NA	N
	<b>110-550</b>	<b>521-2605</b>	<b>295</b>	<b>1035</b>	



**Tabella 3** – Stima dei soggetti da campionare e numero di soggetti effettivamente campionati

Regione	Timo	Tiroide	MASCHI		FEMMINE		Totale
			Prostata	Ghiandole Bulbo-Uretrali	Mammella (solo VCB)	Ghiandole Bartolino	
Emilia Romagna	317	326	327	321	0	23	1314
Piemonte	256	220	205	202	17	52	952
Sicilia	178	174	115	106	2	50	625
Lombardia	164	144	131	125	0	29	593
Campania	126	122	68	66	0	54	436
Toscana	121	120	52	53	2	69	417
Lazio	101	100	91	91	7	13	403
Veneto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Totale</b>	<b>1263</b>	<b>1210</b>	<b>989</b>	<b>964</b>	<b>28</b>	<b>290</b>	<b>4744</b>
NA	67	120	27	52	24	24	314
<b>Totale</b>	<b>1330</b>	<b>1330</b>	<b>1016</b>	<b>1016</b>	<b>52</b>	<b>314</b>	

Legenda:

VCB = Vitello impubere

VTN = Vitellone

**Tabella 4** – Dettaglio degli organi prelevati dai soggetto campionati

Regione	CATEGORIA – SESSO				Totale
	VCB		VTN		
	M	F	M	F	
Emilia Romagna	106	4	222	20	352
Piemonte	32	25	178	31	266
Sicilia	8	12	115	51	186
Lombardia	85	2	54	32	173
Campania	0	0	72	54	126
Toscana	2	2	51	68	123
Lazio	10	7	81	6	104
Veneto	NA	NA	NA	NA	NA
	<b>243</b>	<b>52</b>	<b>773</b>	<b>262</b>	<b>1330</b>
	<b>295</b>		<b>1035</b>		

**Tabella 5** – Soggetti campionati: suddivisione per sesso e categoria

Legenda:

VCB = Vitello impubere

VTN = Vitellone



<i>Laboratorio</i>	<i>Soggetti Esaminati</i>	<i>Contributo Operativo %</i>	<i>Regione</i>
<b>IZS - Lombardia-EmiliaRomagna</b> Sez. Milano	300	22.6	Emilia Romagna
<b>IZS della Sicilia</b> Sede di Palermo	186	14.0	Sicilia
<b>IZS - Lombardia-EmiliaRomagna</b> Sede Centrale Brescia	173	13.0	Lombardia
Facoltà Veterinaria Grugliasco	142	10.7	Piemonte
<b>IZS del Mezzogiorno</b> Sede di Portici (Napoli)	126	9.5	Campania
<b>IZS - Piemonte, Liguria, VdA</b> Sede Centrale Torino	124	9.3	Piemonte
<b>IZS - Lazio e Toscana</b> Sez. Pisa	109	8.2	Emilia Romagna - Toscana
<b>IZS - Lazio e Toscana</b> Sede Centrale Roma	104	7.8	Lazio
<b>IZS - Lazio e Toscana</b> Sez. Firenze	66	5.0	Toscana
<b>Totale</b>	<b>1330</b>		


Tabell

a 6 – Numero e proporzione di soggetti esaminati da ogni laboratorio diagnostico coinvolto






DATI NAZIONALI Aziende



□ A-Negative  
 □ B-Dubbi  
 ■ C-Sospette

Figura 1 – Esito diagnostico per azienda/allevamento

DATI NAZIONALI Soggetti



□ A-Negativi  
 □ B-Dubbi  
 ■ C-Sospetti

Figura 2 – Esito diagnostico per soggetto

Dati NAZIONALI - Esito per sostanza




Figura 3 – Esito diagnostico per categoria di molecole

- Allegato I -

I programmi di attività dovranno essere inviati al Ministero della Salute per le valutazioni di competenza entro il mese di gennaio 2008 per le Regioni che hanno preso parte al Progetto Pilota ministeriale ed entro il mese di aprile 2008 per le restanti Regioni e Province Autonome.

Per garantire inoltre le valutazioni del caso, si richiede agli uffici regionali e provinciali addetti al coordinamento del PNR, di integrare il questionario di non conformità, indicando se le positività al controllo chimico derivano da pregresse segnalazioni di non conformità rilevate al test istologico.

In ultimo, al fine di assicurare l'uniforme aggregazione ed analisi dei risultati ottenuti, si invitano le Regioni e P.A. ad inviare i dati di attività all'Osservatorio "ORAP" della Regione Piemonte nel rispetto delle procedure e del format che lo stesso Centro di riferimento avrà cura di indicare.

#### **Procedure operative standard del piano di monitoraggio mediante test istologico**

Di seguito vengono descritti i criteri generali da seguire per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio in modo da uniformare le procedure in ambito nazionale ed ottenere indicatori rappresentativi del rischio legato all'utilizzo di sostanze non autorizzate o utilizzate impropriamente nel settore delle produzioni animali.

##### *a. Tempi di attuazione*

Il piano di attività avrà una durata di 12 mesi (gennaio-dicembre 2008) per le Regioni che hanno già partecipato al Progetto pilota ministeriale, mentre decorrerà dal mese di maggio 2008 per le restanti Regioni e Province Autonome. Si raccomanda di provvedere alla distribuzione uniforme dei campioni nell'arco temporale di validità del piano, in modo da non interferire con le attività di competenza dei laboratori diagnostici.

##### *b. Individuazione degli enti e degli operatori coinvolti*

Referenti per l'attuazione del piano risultano i seguenti soggetti istituzionali:

#### Laboratori:

- Osservatorio Regionale Alterazioni isto-anatomo-patologiche (ORAP) della Regione Piemonte – Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) – Responsabile Prof. Bartolomeo Biolatti - e-mail: (bartolomeo.biolatti@unito.it) - tel. 011.6708527 - Fax 0116708682;
- Laboratori diagnostici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Istituti universitari già inseriti nel Piano Pilota Ministeriale 2004-2006;
- Laboratori diagnostici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e degli Istituti universitari che saranno coinvolti, a seguito della fase di formazione 2008, nell'attuazione del presente piano di monitoraggio.

#### Altri Enti

- Regioni e Province Autonome ai quali spetta il compito di predisporre i piani locali di intervento, avvalendosi dei laboratori diagnostici e degli operatori individuati per il prelievo, scelti tra il personale medico veterinario appartenente al Servizio sanitario Nazionale (fino ad un massimo di **5 operatori per Regione o P.A.**)

Criteri per la scelta del personale: considerata la delicatezza dei compiti assegnati e della necessità di ottenere dati attendibili e rappresentativi dell'effettivo rischio sanitario, per la scelta del personale addetto al campionamento si dovrà tener conto dei seguenti requisiti soggettivi:

1. comprovata esperienza professionale nel settore;
2. motivazione e affidabilità.

Bisognerà inoltre tener conto di eventuali incompatibilità territoriali, evitando, per quanto possibile, di affidare compiti di prelievo allo stesso personale veterinario addetto all'impianto.



- Allegato I -

c. *Adempimenti*▪ **Compiti dei Laboratori diagnostici**

I Laboratori diagnostici hanno il compito di esaminare i campioni e di effettuare la diagnosi istologica con l'ausilio dell'apposita scheda di valutazione (cfr. allegato). Tale scheda permette inoltre la codifica delle informazioni da inserire nella banca dati nazionale, unitamente alle informazioni contenute nella "scheda prelievo campioni" (cfr. allegato).

Per consentire la corretta gestione dei flussi informativi, i Laboratori inseriranno tali informazioni in un DataBase su tracciato record Access, fornito dal Laboratorio ORAP della Regione Piemonte, che verrà trasmesso in tempo utile a tutti gli Enti ed organismi coinvolti.

I dati vanno inviati all'ORAP tramite e-mail (orap.veter@unito.it - referenti: d.ssa Francesca Spada e d.ssa Chiara Mulasso - tel. 011/6709027 - 011/6709294) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **entro il 31 luglio 2008** - dati di rendicontazione attività inerenti il **1° semestre**;
- **entro il 31 gennaio 2009** - dati riepilogativi **annuali** delle attività svolte.

Ai laboratori diagnostici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, spetta inoltre il compito di fornire, agli operatori, il materiale da consumo necessario per la corretta esecuzione dei prelievi (es. formaldeide 4%, contenitori ecc.).

▪ **Tecniche istologiche**

La metodica prevista per l'esame dei campioni consiste nella fissazione degli organi in formaldeide al 4% per almeno 24 ore, inclusione in paraffina, sezione al microtomo (spessore pari a 4/5 micron) e colorazione con ematossilina-eosina.

▪ **Procedura di notifica degli esiti di laboratorio**

I laboratori diagnostici, per la notifica degli esiti analitici alle Regioni e Province Autonome in qualità di organi di coordinamento del piano in sede locale, dovranno utilizzare la **scheda di segnalazione** riportata in allegato. Al riguardo si sottolinea che in caso di esiti di partite sospette per trattamenti illeciti, faranno seguito controlli ufficiali da eseguirsi nel rispetto delle procedure previste dal PNR.

Sulle aziende o filiere interessate andrà potenziata la vigilanza al fine di tutela della salute pubblica.

▪ **Compiti degli operatori incaricati del prelievo**

Agli operatori incaricati del prelievo viene affidata la pratica attuazione degli interventi finalizzati all'esecuzione dei controlli presso i macelli.

La pianificazione delle verifiche al macello, da attuare con discrezionalità e **senza preavviso**, dovrà comunque seguire le indicazioni di piano fornite dagli uffici regionali e provinciali. Gli operatori dovranno inoltre compilare l'apposita scheda di prelievo dei campioni da trasmettere ai laboratori diagnostici (cfr. allegato).

Tale modulistica comprende anche riferimenti ad alcuni parametri zootecnici quali l'età, il sesso, la categoria, la razza e la resa al macello che dovranno essere puntualmente segnalati.

▪ **Compiti degli Uffici Regionali e Provinciali**

Alle Regioni e Province Autonome compete la programmazione degli interventi in ambito locale in modo tale che l'attività di campionamento venga eseguita con regolarità durante il periodo di attuazione degli interventi.

Resta inteso che la programmazione dovrà tener conto delle strategie e dei criteri contenuti nel presente piano. Fondamentale risulta il rispetto delle seguenti indicazioni:

1. indirizzo delle indagini prevalentemente verso impianti di macellazione a carattere industriale;
2. ripartizione proporzionale dei campioni in funzione della rappresentatività produttiva locale e non solo dei volumi di macellazione degli impianti e della tipologia degli animali abbattuti;



- Allegato I -

3. scelta oculata del personale veterinario di fiducia incaricato delle attività di prelievo (con possibilità di ricorrere al personale NORV ove presente);
4. verifica costante della regolare ed omogenea attuazione degli interventi.

d. Formazione degli operatori

L'attività formativa e di aggiornamento professionale è rivolta agli operatori dei laboratori diagnostici ed agli addetti ai prelievi che non hanno preso parte al precedente progetto pilota ministeriale.

I corsi di formazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di aprile 2008.

La disponibilità degli Enti che interverranno nell'organizzazione degli eventi formativi verrà comunicata da questo Ministero a seguito di apposita verifica operata in ambito nazionale.

La frequenza ai corsi di formazione teorico-pratico è da intendersi obbligatoria per il personale regionale e provinciale incaricato degli interventi di piano.

Per esigenze di pianificazione e coordinamento, le generalità del citato personale dovranno essere preventivamente comunicate a questo Ministero (o.pinto@sanita.it - l.candela@sanita.it).

Successivamente, le informazioni di cui sopra verranno notificate agli organi incaricati della formazione.

e. Dimensione del campione

Sulla base dei dati produttivi locali, riferiti alla tipologia ed al volume delle macellazioni (cfr. allegato) dovrà essere estrapolato il campione statisticamente rappresentativo in termini di partite da sottoporre a verifica (cfr. allegato).

Per la determinazione del campione statisticamente significativo, si dovrà tener conto del:

- numero di impianti di macellazione di tipo industriale presenti sul territorio;
- numero di vitelli macellati/anno nel territorio;
- numero di vitelloni macellati/anno nel territorio.

Dal conteggio vanno escluse le "vacche da riforma" per evitare errori diagnostici e per la loro scarsa incidenza sul volume di macellazione complessivo.

Calcolo del numero di partite da campionare

Il numero di partite da campionare va individuato, per le Regioni e Province Autonome che non hanno preso parte al progetto pilota ministeriale, considerando una prevalenza attesa del 20% in una popolazione infinita (LC=95%) mentre, per le restanti Regioni, tenuto conto delle prevalenze precedentemente rilevate al test istologico.

Campionamento dei soggetti

In sede di macellazione, i soggetti dovranno essere scelti tenuto conto delle seguenti indicazioni:

1. l'unità di campionamento al macello è rappresentata **dalla singola partita**, ossia da un gruppo di animali della stessa categoria e provenienti dallo stesso allevamento;
2. il numero di soggetti da campionare per ogni partita è ottenuto applicando la formula di **Cannon & Roe**, già applicata per i controlli chimico-fisici nell'ambito del PNR, considerando una prevalenza attesa del 50% ed un livello di confidenza del 95%;
3. gli operatori incaricati del prelievo potranno facilmente determinare tale numero consultando la tabella allegata.  
Una volta determinato il numero di soggetti da campionare per una determinata partita, si procederà mediante campionamento di tipo sistematico (calcolo dell'intervallo di selezione) vale a dire ad un prelievo che **escluda totalmente valutazioni soggettive** sulla scelta degli animali, rendendola così del tutto casuale;
4. i campioni d'organo vanno subito fissati in formaldeide al 4% (sinonimo di formalina al 10%) utilizzando, possibilmente, contenitori da 25 cc a chiusura ermetica (doppio tappo). Dal



- Allegato I -

momento del prelievo i campioni, accompagnati dalla documentazione di scorta debitamente compilata in tutte le sue parti, andranno recapitati prontamente al laboratorio di analisi.

f. Elaborazione e rendicontazione dei dati di attività

Secondo le scadenze stabilite (luglio 2008 – gennaio 2009), i dati trasmessi all'Osservatorio della Regione Piemonte (ORAP) verranno elaborati ed aggregati per i necessari approfondimenti epidemiologici e per la stesura della relazione finale.

In particolare andranno estrapolati alcuni indicatori quali:

- determinazione della prevalenza delle lesioni riferibili all'utilizzo di promotori di crescita;
- definizione del potenziale rischio sanitario nelle zone interessate;
- individuazione delle filiere produttive di maggior interesse per il controllo ufficiale;
- determinazione di standard zootecnici quali indicatori di sospetto trattamento fraudolento.

La relazione riepilogativa degli interventi eseguiti andrà inviata entro il mese di **marzo 2009**, sempre a cura dell'ORAP, a questo Ministero per le considerazioni conclusive e per la successiva divulgazione agli enti interessati.

g. Elenco allegati

*Allegato I:* Tabella I = dati relativi all'attività di macellazione;  
 Tabella II = tabella di riferimento per la descrizione del numero di partite da campionare;  
 Tabella III = numero di soggetti da testare in rapporto alla dimensione della partita

*Allegato II:* Scheda prelievo campioni

*Allegato III:* Scheda diagnostica

*Allegato IV:* Rapporto di prova da utilizzare per la refertazione dei controlli da parte dei laboratori diagnostici

Dati da trasmettere al Ministero della Salute unitamente alla relazione di piano entro il 30 aprile 2008, per le Regioni e Province Autonome che non hanno partecipato al Piano Pilota ministeriale, ed entro il mese di gennaio 2008 per le altre Regioni.

REGIONE	IMPIANTI DI MACELLAZIONE INDUSTRIALI	MACELLAZIONI	
		VITELLI	VITELLONI

**Tabella 1:** Dati relativi agli impianti di macellazione e al volume di macellazione

REGIONE	PARTITE DA CAMPIONARE		TOTALE PARTITE
	Vitelli	Vitelloni	

**Tabella 2:** distribuzione delle partite da campionare per categoria



- Allegato I -

DIMENSIONE DELLA PARTITA	DIMENSIONE DEL CAMPIONE
1 - 3	Tutti i soggetti
4 - 5	3
6 - 19	4
20 - 70	5

*Cannon & Roe*

**Tabella 3:** tabella di riferimento per la determinazione del numero di soggetti da campionare per partita



- Allegato II -

<p><b>N° protocollo</b> (da riportare sui contenitori di prelievo)</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>(sigla regione/sequenziale)</p>		<p><b>Identificativo Dbase</b></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>(spazio riservato al laboratorio)</p>
---	---	---

**SCHEDA PRELIEVO CAMPIONI**

**Data:** \_\_\_\_\_ **Sesso:**  M  F **Età (mesi):** \_\_\_\_\_ **Categoria:**  VCB  VTN

**Razza:**  Meticcio  Chianina  Piemontese  Frisona  Marchigiana  Romagnola  
 Charolaise  Limousine  Belga  Altro \_\_\_\_\_

**Marca auricolare:** \_\_\_\_\_

**Peso vivo pre-macellazione (Kg):** \_\_\_\_\_ **Peso della carcassa (Kg):** \_\_\_\_\_

**Codice macello (bollo CEE):** \_\_\_\_\_ **Codice allevamento:** \_\_\_\_\_

**Laboratorio analisi (destinazione):** \_\_\_\_\_

**Trattamenti dichiarati:**  Nessuno  Cortisonici  Antibiotici  
 Altro \_\_\_\_\_

**VISITA ANTE-MORTEM**

**Turbe comportamentali:**  Non valutato  Nervosismo  Tremori  Dispnea  Iperpnea  
 Altro \_\_\_\_\_

**VISITA POST-MORTEM**

Indicare con una croce l'avvenuto PRELIEVO

ORGANO/APPARATO	ALTERAZIONE	SI	NO
MUSCOLI POSTERIORI	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRASSO CUTANEO	Assente/molto scarso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRASSO PERIRENALE	Assente/molto scarso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRACHEA	Assente cresta tracheale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTERO	Assente/molto scarso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIMO	Atrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peso (solo se intero)	g.	<input type="checkbox"/>
TIROIDE	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peso (solo se intero)	g.	<input type="checkbox"/>
PROSTATA	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GH. BULBO-URETRALI	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAMMELLA (solo cat VCB)	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GH. DI BARTOLINO	Ipertrofia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OVAIE	Alterate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

▪ Prelievi destinati all'istologia classica  
**Immergere il campione in formaldeide tamponata al 4%. Il rapporto volumetrico massa solido/liquido deve essere almeno 1/6.**



**OPERATORI:** \_\_\_\_\_

- Allegato III -

**N° protocollo**  
 (da compilare ad opera di chi effettua la diagnosi)  
 VEDI foglio di accompagnamento dei campioni



**Identificativo**  
 (spazio riservato al laboratorio)

**Scheda diagnostica**

**PROSTATA [C]**

**Uretra**

Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Atipia ?alterazione N/C(1) ?orletto(2) ?ciuffi(3)  
 ?cisti intraepiteliali(4) ?flogosi(5)

**Tessuto ghiandolare**

Maturazione ?assente(0) ?periferica(1) ?parziale(2) ?totale(3)  
 Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Ectasia ?assente(0) ?duttale(1) ?ghiandolare(2) ?cisti(3)

Distribuzione ?localizzata(1) ?multifocale(2) ?diffusa(3)

Flogosi ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**GHIANDOLE BULBO-URETRALI [D]**

**Doti principali**

Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Atipia ?alterazione N/C(1) ?orletto(2) ?ciuffi(3)  
 ?cisti intraepiteliali(4) ?flogosi(5)

**Tessuto ghiandolare**

Maturazione ?assente(0) ?periferica(1) ?parziale(2) ?totale(3)  
 Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Ectasia ?assente(0) ?duttale(1) ?ghiandolare(2) ?cisti(3)

Distribuzione ?localizzata(1) ?multifocale(2) ?diffusa(3)

Flogosi ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**GH. VESTIBOLARI MAGGIORI (DI BARTOLINO) [E]**

**Doti principali e tubuli interlobulari**

Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Flogosi ?

**Tubuli intralobulari e adenomeri**

Iperpl/metapl ?normale(0) ?lieve iperpl.(1) ?iperpl marcata(2)  
 ?lieve metapl(3) ?metapl marcata(4)

Distribuzione ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Ectasia ?assente(0) ?duttale(1) ?ghiandolare(2) ?cisti(3)

Distribuzione ?localizzata(1) ?multifocale(2) ?diffusa(3)

Flogosi ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**GHIANDOLA MAMMARIA [F] (solo vitelli)**

Attività ?solo doti(0) ?presenza di parenchima(1)  
 ?alveoli secretori(2)

Mastite ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**TIMO [A]**

Atrofia ?assente(0) ?lieve(1) ?moderata(2) ?grave(3)

Rigenerazione ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Starry Sky ?assente(0) ?localizzato(1) ?diffuso(2)

Apoptosi ?lieve(1) ?marcata(2)  
 [Da compilare solo in caso di presenza di  
 Starry Sky]

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**TIROIDE [B]**

Ipertrofia ?assente(0) ?localizzata(1) ?diffusa(2)

Atrofia follicolare ? Follicoli cistici ?

Flogosi ?

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**OVAIO [OV]**

Neoplasie ? Corpo luteo ? Flogosi ?

Giudizio ?negativo ?dubbio ?sospetto

**GIUDIZIO FINALE**

Dall'esame degli organi prelevati al macello, il soggetto è risultato

Beta-agonisti: ?negativo ?dubbio ?sospetto

Tirostatici: ?negativo ?dubbio ?sospetto

Cortisonici: ?negativo ?dubbio ?sospetto

Steroidi sessuali: ?negativo ?dubbio ?sospetto

\*per i beta-agonisti fare riferimento alla Scheda Prelievo campioni (trachea)

Commenti / Osservazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OPERATORE: \_\_\_\_\_



- Allegato IV -

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova n° \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Riferimento protocollo n° \_\_\_\_\_

**DATI DI PRELIEVO**

Codice Aziendale	
Ragione sociale	
Verbale Prelievo n°	
Data prelievo	
Specie	
Categoria	

**ESAMI SVOLTI**

- Istologia classica  
 Altro \_\_\_\_\_

**ESITO**

ID	Beta-agonisti	Tireostatici	Cortisonici	Androgeni	Estrogeni

N: negativo; D: dubbio; S: sospetto

I risultati dell'esame istologico sono inseriti nella base dati regionale per la valutazione del rischio sanitario.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



### PROGRAMMAZIONE PNR

Il PNR comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori: bovino, suino, ovino, caprino, equino, avicolo, acquacoltura (trote, specie eurialine), conigli, selvaggina d'allevamento (da penna), latte (vaccino, ovi-caprino, bufalino), uova, miele, selvaggina cacciata.

Le sostanze oggetto del Piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione (D.L.vo 158/2006, Allegato I):

#### **CATEGORIA A - Sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate**

- 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali ed esteri
- 2) Agenti antitiroidei
- 3) Steroidi
- 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
- 5) □-agonisti
- 6) Sostanze incluse nell'All. IV del regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990

#### **CATEGORIA B - Medicinali veterinari e agenti contaminanti**

- 1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici
- 2) Altri prodotti medicinali veterinari:
  - a) Antelmintici
  - b) Coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli
  - c) Carbammati e Piretroidi
  - d) Tranquillanti
  - e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
  - f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
- 3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
  - a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
  - b) Composti organofosforati
  - c) Elementi chimici
  - d) Micotossine
  - e) Coloranti
  - f) Altri

### **TABELLE DI PROGRAMMAZIONE**

Sulla base dei dati di produzione, sono stati programmati i campionamenti da effettuare nel corso del 2008.

Per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, il numero indicato in tabella corrisponde al numero di animali da sottoporre a campionamento.

Di seguito si riportano le tabelle di programmazione per ciascun settore produttivo.

Sulla base delle ripartizioni regionali relative ai dati di produzione, consultabili dal sistema informatico, e in base a caratteristiche specifiche del territorio (ad esempio, censimento aggiornato del patrimonio zootecnico, vocazione produttiva, flussi e volumi delle macellazioni) le Regioni e P.A. attuano il Piano Regionale Residui, programmando il numero ed il tipo di campioni da effettuare nel territorio di propria competenza.

Gli Assessorati sono inviati ad effettuare l'elaborazione del suddetto piano mediante il sistema NSIS/PNR, che consente di procedere anche alla ripartizione dei campioni per singola AUSL.





**NUMEROSITA' CAMPIONARIA  
BOVINI**

**PIANO NAZIONALE RESIDUI**

**REGIONE ABRUZZO**

Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
stilbeni (DES)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelloni	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (DES)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelloni	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (DES)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vacche	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (DES)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vacche	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (dienestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelli	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (dienestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (dienestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelloni	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (dienestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelloni	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (esestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelli	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (esestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
stilbeni (esestrololo)	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/β)	presenza	vitelloni	ALLEVAM ENTO	0	0	0	0	0	0	0

A1

Categoria	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A2	agenti antiTiroidei	Urine	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
	agenti antiTiroidei	Urine	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
	agenti antiTiroidei	Urine	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
	agenti antiTiroidei	Tiroide	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	agenti antiTiroidei	Tiroide	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELLO	1	0	0	1	0	0	0
	agenti antiTiroidei	Tiroide	HPLC	GC-MS/MS LC-MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
A3	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	Muscolo	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	estrogeni di sintesi	Muscolo	RIA ELISA	GC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0

369

PNR 2008 – Bovini





(efimilestradiolo)				LC-MS/MS																
estrogeni (17-beta-estradiolo)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.04 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelli	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
estrogeni (17-beta-estradiolo)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.04 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
progestinici (progesterone)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelli	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
progestinici (progesterone)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
androgeni (testosterone)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelli	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
androgeni (testosterone)	Siero	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	D.M. 14/11/1996	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE

A3	Cortisonici	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cortisonici	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cortisonici	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	4	1	1	0	1	0	1	0	0
	cortisonici	Fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 - 10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cortisonici	Fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 - 10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELLO	5	1	1	0	2	1	0	1	0
	cortisonici	Fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 - 10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vacche	MACELLO	4	0	1	1	1	1	1	1	1
	nortestosterone	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza (solo maschi)	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nortestosterone	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza (solo maschi)	vitelloni	MACELLO	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	gestageni	Tess. Adiposo	ELISA LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	vitelloni	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

371

PNR 2008 – Bovini





trenbolone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trenbolone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trenbolone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A3	boldenone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	beta: presenza; alfa: sospetto valori > 2 µg/kg (ng/g)	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
	boldenone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	beta: presenza; alfa: sospetto valori > 2 µg/kg (ng/g)	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	boldenone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	beta: presenza; alfa: sospetto valori > 2 µg/kg (ng/g)	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
	boldenone e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	beta: presenza; alfa: sospetto valori > 2 µg/kg (ng/g)	vitelloni	MACELLO	1	0	0	0	1	0	0

	stanazololo e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	stanazololo e metaboliti	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	zeranolo e metaboliti	Urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	MACELLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0

A4

373

PNR 2008 – Bovini



Category	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (ng/g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A5	clenbuterolo-simili	Pelo	TL ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0
	clenbuterolo-simili	Urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0
	clenbuterolo-simili	Urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0
	clenbuterolo-simili	Urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVA MENTO	3	1	1	0	1	0	0
	clenbuterolo-simili	Fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0
	clenbuterolo-simili	Fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELL O	2	1	1	0	0	0	0
	clenbuterolo-simili	Fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	MACELL O	1	0	0	1	0	0	0



clenbuterolo-simili	Bulbi oculari	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili	Urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili (zipaterolo)	Urine	GC-MS/MS LC-MS/MS	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili	Fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salbutamolo-simili	Fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Categoria residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
-------------------	-----------------	-----------	--------------------	-------------------	--------------------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	------------	-----------	--------	--------	--------

PNR 2008 -- Bovini

375



A5	salbutamolo- simili	Fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	MACELLO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	salbutamolo- simili	Bulbi Occhiali	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A6	clenbuterolo- simili (clenbuterolo)	Fegato	ELISA GC- MS/MS LC- MS/MS	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	clenbuterolo- simili (clenbuterolo)	Fegato	ELISA GC- MS/MS LC- MS/MS	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELLO	5	0	1	2	0	1	1	1	1	
	clenbuterolo- simili (clenbuterolo)	Fegato	ELISA GC- MS/MS LC- MS/MS	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vacche	MACELLO	4	0	1	1	1	1	1	1	1	
	cloramfenicolo	Muscolo	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cloramfenicolo	Muscolo	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	vitelloni	MACELLO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
cloramfenicolo	Muscolo	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	vacche	MACELLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	




Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (ng/g)	Limite	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
nitroimidazoli	Plasma/Siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
nitroimidazoli	Plasma/Siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
nitroimidazoli	Plasma/Siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vacche	ALLEVAMENTO	1	0	0	0	1	0	0
metaboliti dei nitrofuranti	Muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0

Categorie a residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (ng/g)	Limite	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B1	antibiotici	Miscolo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	antibiotici	Miscolo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELLO	2	0	0	0	1	1	1
	antibiotici	Miscolo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vacche	MACELLO	2	0	1	0	1	1	0
	tetracicline	Miscolo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0

377

PNR 2008 - Bovini





tetracicline	Musc olo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	2	0	1	0	0	1	0	1
tetracicline	Musc olo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vacche	MACELL O	2	0	0	0	1	1	0	1
sulfamidici	Musc olo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0	0
sulfamidici	Musc olo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	6	1	1	2	1	1	1	0
sulfamidici	Musc olo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vacche	MACELL O	6	0	2	0	0	2	2	2
macrolidi (tilosina)	Musc olo	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0	0

Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2a	Fegat o	HPLC	HPLC LC-	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	3	1	1	1	0	0	0

					MS/MS			applicabile										
	avermectine	Fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	3	0	0	1	1	1	1	0		0
	tioimidazolici (levamisolo)	Fegato	HPLC	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelloni	MACELL O	1	0	0	0	1	0	0	0		0
B2b	coccidiostatici (sulfadiazina)	Muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	vitelli	MACELL O	0	0	0	0		0	0			0
B2c	piretroidi	Tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	vitelli	MACELL O	0	0	0	0		0	0			0
	piretroidi	Tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	vitelloni	MACELL O	1	0	0	1		0	0			0
B2d	promazine	Urine	ELISA	HPLC LC- MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELL O	4	1	1	0	1	1	0			0
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	Pelo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelli	MACELL O	0	0	0	0		0	0			0
	antinfiammatori non steroidei - AINS	Pelo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	vitelloni	MACELL O	0	0	0	0		0	0			0
B3a	pesticidi organoclorurati	Tessuto Adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	vacche	MACELL O	1	0	1	0		0	0			0

379

PNR 2008 - Bovini





PCB (policlorobifenili)	Musc olo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	vitelloni	MACELL O	1	0	0	1	0	0
PCB (policlorobifenili)	Musc olo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0

Categori a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screenin g)	Limite azione	Categori e animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B3a	diossine + dl-PCB	Musc colo	GC-MS	GC-MS	< 0.6 pg TE/g di grasso (diossine) < 0.9 pg TE/g di grasso (diossine+dl-PCB)	Reg. 1881/06/CE	vitelloni	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0
		Musc colo	GC-MS	GC-MS	< 0.15 ng-TEQ/kg (diossine) < 0.25 ng-TEQ/kg (diossine+dl-PCB)	D.M. 10.01.07	vitelloni	ALLEVA MENTO	0	0	0	0	0	0	0
B3b	composti organofosforati	Tess uto Adip oso	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	vitelloni	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0
		TA	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabili	vacche	MACELL O	0	0	0	0	0	0	0

B3c	elementi chimici (cadmio)	Mus colo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	vitelloni	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	elementi chimici (cadmio)	Mus colo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	vacche	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
	elementi chimici (piombo)	Mus colo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	vitelloni	MACELLO	1	0	0	1	0	0	0
	elementi chimici (piombo)	Mus colo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	vacche	MACELLO	1	0	0	1	0	0	0
B3d	aflatossina B1	Mus colo	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 149/2004	vacche	ALLEVAMENTO	3	1	1	1	0	1	0



PNR 2008 – Bovini

**SUINI****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Categoria residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stilbeni (DES)	urine	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	0			1	
							suini da ingrasso	MACELLO	1	0	1				
A2	agenti antiTi	tiroide	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	0				1
A3	trenbolone e metaboliti	urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0				
							suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0				
	gestageni	tessuto adiposo	ELISA LC- MS/MS	LC- MS/MS	1,0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0				
	stanozololo e metaboliti	urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0				

	stanazololo e metaboliti	urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0			
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	2	0	1	1		
	clenbuterolo-simili (clenbuterolo)	fegato	ELISA GC-MS/MS LC-MS/MS	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	3	1	1		1	
A5	salbutamolo-simili	urine	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0			
	salbutamolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	3	1	1			1



Categorie a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot	ASL Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE	
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	suini da ingrasso	MACELLO	6	3	2	1	1	1			
				LC-MS/MS													
	cloramfenicolo	acqua d'abbeverata	HPPLC ELISA	GC-ECD	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				GC-MS/MS													
				LC-MS/MS													
				LC-MS/MS													
	nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				MS/MS													
	nitrofurani	acqua d'abbeverata	HPPLC TLC	HPPLC LC-MS/MS	1.0 mg/kg (µg/g)	presenza	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MS/MS													
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	suini da ingrasso	MACELLO	6	3	0	3	0	1	2			
			MS/MS														
B1 antibiotici	muscolo	HPPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	3	3	1	1	0	0	1		1	
			MS/MS														
			MS/MS														
tetracicline	muscolo	HPPLC RIA ELISA LC-MS/MS	HPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	3	3	2	0	0	0	0	0	1	
			MS/MS														
chinolonici	muscolo	HPPLC RIA ELISA	HPPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE	suini da ingrasso	MACELLO	3	3	0	0	1	1	1	1	1	
			MS/MS														

PNR 2008 - suini

384



			MICROBIOLOGICO	MS/MS	(ng/g)	e s.m. ove applicabile												
B2a	sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA	HPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	15	5	5	1	1	2	1			
			MICROBIOLOGICO															
B2a	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	4	2	1	1						
			MICROBIOLOGICO															
B2b	avermectine	fegato	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	4	1	1	1			2			
			MICROBIOLOGICO															
B2b	coccidiostatici (sulfadiazina)	muscolo	HPLC TLC RIA	HPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0							
			MICROBIOLOGICO															



PNR 2008 – suini

Categoria a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (ng/g)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0,05 - 0,2 µg/kg (ng/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabili	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	0	1			
	butirrofenoni (azaperone - azaperolo)	rene	ELISA	HPLC LC-MS/MS	2,0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0				
B2d	beta-bloccanti (carazololo)	rene	ELISA	HPLC LC-MS/MS	1,0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0				
	promazine	urine	ELISA	HPLC LC-MS/MS	20,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	3	2	0			1	
B2e	antiinfiammatori non steroidei - AINS	plasma	HPLC	HPLC LC-MS/MS	50,0 µg/kg (ng/g)	presenza	suini da ingrasso	MACELLO	0	0	0				
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0,01 - 0,05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	1				
	PCB (poli-clorobifenili)	muscolo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2,0 - 5,0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	suini da ingrasso	MACELLO	1	1	0				



						100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0				
PCB (policlorobifenili)					2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	<0.2 TE/g di grasso (diossine)	suini da ingrasso	MACELLO	0	0	0				
diossine + dl-PCB		muscolo	GC-MS	GC-MS		Reg. 1881/06/CE	suini da ingrasso								
diossine + dl-PCB		mangimi	GC-MS	GC-MS	<0.15 ng-TEQ/kg (diossine)	D.M. 10.01.07	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0				
pesticidi organofosforati		tessuto adiposo	GC-MS	GC-MS	GC-MS	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	0				1

Categoria	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	suini da ingrasso	MACELLO	1	0	1				

PNR 2008 - suini

387



	elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0,02 mg/kg ( $\mu\text{g}/\text{g}$ )	Reg. 1881/06/CE	suini da ingrasso	MACELLO	2	1	0	1	
B3d	aflatossina B1	mangimi	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2,0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ( $\text{ng}/\text{g}$ )	D.Lgs. 149/2004	suini da ingrasso	ALLEVAMENTO	0	0	0		




**OVINI E CAPRINI****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Categorie a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stilbeni (DES)	urine	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
A2	agenti antiTt	tiroide	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
A3	trenbolone e metaboliti	urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	1	0	0	1	0	0	0
A5	clenbuterolo- simili (clenbuterolo)	fegato	ELISA GC-MS/MS LC-MS/MS	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	2	0	1	0	0	0	1
	saltamolo- simili	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	1	0	0	0	0	0	1

PNR 2008 – ovicaprini

389





Classe	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot Regioni	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A6	cloramfenicolio	muscolo	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	ovi- caprini	MACELLO	2	1	0	0	1	0	0
	nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	ALLEVAMENTO	0	0	0	0		0	0
	nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	1	1	0	0		0	0
	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	ovi- caprini	MACELLO	2	0	1	1		0	0
B1	antibiotici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	5	1	1	1	1	0	1
	sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	9	2	1	1	2	1	2

Classe	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot Regioni	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2a	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	2	0	1	2		0	0

	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	2	1	0	0	0	1
B2b	coccidiostatici (sul fadiazina)	muscolo	HPLC TLC RIA(CHARM)	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	2	0	0	1	0	1
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC- ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	ovi- caprini	MACELLO	2	0	1	0	1	0
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC LC- MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	1	0	0	0	1	0
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	plasma	HPLC	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	ovi- caprini	MACELLO	1	0	1	0	0	0
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC- ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	ovi- caprini	MACELLO	2	0	0	1	0	1
	PCB (policlorobifenili)	muscolo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC- ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	ovi- caprini	MACELLO	1	1	0	0	0	0
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC- NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	ovi- caprini	MACELLO	1	0	0	0	0	1

PNR 2008 -- ovi-caprini

391





B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	ovi-caprini	MACELLO	1	0	0	0	0	0	0	0
	elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	ovi-caprini	MACELLO	2	0	1	1	0	0	0	0
B3d	afatossina B1	mangimi	HPLC TLC ELISA	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 149/2004	ovi-caprini	ALLEVAMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0

EQUINIPIANO NAZIONALE RESIDUI

Categoria	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stilbeni (DES)	urine	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELL O	0	0				0	0
A2	agenti antiTi roidi	tiroid e	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELL O	0	0				0	0
A3	cortisonici	urine	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELL O	0	0				0	0
	cortisonici	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 - 10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	equini	MACELL O	0	0				0	0
A4	zeranolo e metaboliti	urine	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELL O	0	0				0	0
A5	salbutamolo- simili	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	3.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELL O	0	0				0	0
	clenbuterolo- simili	fegato	ELISA GC-	GC- MS/MS	0.5 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m.	equini	MACELL O	0	0				0	0

393

PNR 2008 – Equini





(elenterolo)	MS/MS LC-MS/MS	LC-MS/MS	ove applicabile	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A6 metaboliti dei nitrofurani	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g) Dec. 2003/181/CE	equini	MACELLO	0	0				0	0
nitroimidazoli	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g) presenza	equini	MACELLO	0	0				0	0
B1 antibiotici	HPLC ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile 25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	equini	MACELLO	0	0				0	0
B2a benzimidazolici	HPLC	HPLC LC-MS/MS	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile 10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	equini	MACELLO	0	0				0	0
B2b coccidiostatici (sulfadiazina)	HPLC TLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC-MS/MS	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile 50.0 µg/kg (ng/g)	equini	MACELLO	0	0				0	0

Categorie a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	equini	MACELLO	0	0				0	0
B2d	promazine	urine	ELISA	HPLC LC-MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	MACELLO	0	0				0	0
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	plasma	HPLC	HPLC LC-	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	equini	ALLEVA MENTO	2	1				1	0

B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	MS/MS	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	equini	MACELLO	0	0	0	0	0
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	equini	MACELLO	0	0	0	0	0	
B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	equini	MACELLO	0	0	0	0	0	
B3d	aflatossina B1	manigimi	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 149/2004	equini	ALLEVAMENTO	4	1	1	1	1	



PNR 2008 – Equini

395

**VOLATILI DA CORTILE****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
					presenza	polli	MACELLO	2	1			0	1	
					presenza	tacchini	MACELLO	0	0			0	0	0
A2	muscolo	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
					presenza	polli	MACELLO	2	1			0	1	
					presenza	tacchini	MACELLO	0	0			0	0	0

A3	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0					0	0	0
	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	2					0	0	2
	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	MACELLO	0					0	0	0
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0					0	0	0
	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	2					0	1	1
	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	MACELLO	0					0	0	0

Categori a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categori e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0		0			0	0



A6	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	4	0			1	3
	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	MACELLO	0	0			0	0
	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	galline	ALLEVAMENTO	0	0			0	0
	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	galline	MACELLO	0	0			0	0
	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	altri volatili da cortile	ALLEVAMENTO	0	0			0	0
	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	altri volatili da cortile	MACELLO	0	0			0	0
	nitrofurani	acqua d'abbeverata	HPLC TLC	HPLC LC-MS/MS	1.0 mg/kg (µg/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0	0			0	0
	nitrofurani	acqua d'abbeverata	HPLC TLC	HPLC LC-MS/MS	1.0 mg/kg (µg/g)	presenza	tacchini	ALLEVAMENTO	0	0			0	0
	nitrofurani	acqua d'abbeverata	HPLC TLC	HPLC LC-MS/MS	1.0 mg/kg (µg/g)	presenza	galline	ALLEVAMENTO	0	0			0	0



Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Torione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La /Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
nitrofurani	acqua d'abbeverata	HPLC TLC	HPLC LC-MS/MS	1.0 µg/kg (µg/g)	presenza	altri volatili da cortile	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	polli	MACELLO	5	1	0			0	4

Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Torione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La /Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	tacchini	MACELLO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	galline	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	galline	MACELLO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	altri volatili da cortile	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0
metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	altri volatili da cortile	MACELLO	0	1	0			1	1
nitroimidazoli	plasma/stero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0			0	0

399

PNR 2008 - Volatili da Cortile





nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	5	0	2	3
nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	MACELLO	0	0	0	0
cloramfenicolo	acqua d'abbeverata	HPLC ELISA	GC-ECD GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
cloramfenicolo	acqua d'abbeverata	HPLC ELISA	GC-ECD GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
cloramfenicolo	acqua d'abbeverata	HPLC ELISA	GC-ECD GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	galline	ALLEVAMENTO	0	0	0	0

Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Limite minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A6 cloramfenicolo	acqua d'abbeverata	HPLC ELISA	GC-ECD GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	altri volatili da cortile	ALLEVAMENTO	0	0			0	0
cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS/MS	0.3 µg/kg	Dec.	polli	ALLEVAMENTO	0	0			0	0

PNR 2008 - Volatili da Cortile  
2003/181/CE





Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
chinolonici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	polli	MACELLO	6	0	0			2	4
chinolonici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	galline	MACELLO	0		0			0	0
chinolonici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	altri volatili da cortile	MACELLO	0		0			0	0
sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	polli	MACELLO	8		0			3	5
sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	tacchini	MACELLO	0		0			0	0
sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	galline	MACELLO	0		0			0	0

	sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	altri volatili da cortile	MACELLO	0	0	0	0
B2a	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	polli	MACELLO	2	0	0	2
	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	tacchini	MACELLO	0	0	0	0
	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	galline	MACELLO	0	0	0	0
B2a	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	polli	MACELLO	2	1	0	1
	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	tacchini	MACELLO	0	0	0	0

Categoria residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categoria e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2a	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	galline	MACELLO	0		0			0	0



	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabile	altri volatili da cortile	MACELLO	0			0	0	0
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	8		0	2	6	0
	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	tacchini	MACELLO	0		0	0	0	0
	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	galline	MACELLO	0		0	0	0	0
	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	altri volatili da cortile	MACELLO	0		0	0	0	0
	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	polli	MACELLO	2		0	0	2	0
B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	tacchini	MACELLO	0		0	0	0	0
	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	galline	MACELLO	0		0	0	0	0
	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	altri volatili da cortile	MACELLO	0		0	0	0	0
	antinfiammatori non steroidei -	plasma	HPLC	HPLC LC-	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	polli	MACELLO	10					10



AINS	MS/MS																			
Categoria a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE					
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m ove applicabile	polli	MACELLO	0						0					
	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m ove applicabile	tacchini	MACELLO	0						0					
	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m ove applicabile	galline	MACELLO	0		0									
	PCB (policlorobifenili)	muscolo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	polli	MACELLO	1		0			0	1					
	PCB (policlorobifenili)	muscolo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	tacchini	MACELLO	0		0			0	0					
	PCB (policlorobifenili)	muscolo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	galline	MACELLO	0		0			0	0					
	diossine + di-PCB	muscolo	GC-MS	GC-MS	< 0.4 pg TE/g di grasso (diossine) < 0.8 pg TE/g di grasso (diossine+di-PCB)	Reg. 1881/06/CE	polli	MACELLO	0							0				





diossine + dl-PCB	muscolo	GC-MS	GC-MS	GC-MS	< 0.4 pg TE/g di grasso (diossine) < 0.8 pg TE/g di grasso (diossine+dl-PCB)	Reg. 1881/06/CE	tacchini	MACELLO	0	0	0
B3b	pesticidi organofosforati	GC-FPD GC-NPD	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	polli	MACELLO	0	0	0
	pesticidi organofosforati	GC-FPD GC-NPD	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (ng/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	tacchini	MACELLO	0	0	0
	pesticidi organofosforati	GC-FPD GC-NPD	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	galline	MACELLO	0	0	0

Categoria a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categoria e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE	ASL Ave/Sul
B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	polli	MACELLO	2	0	0	0	0	0	0	2
	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	tacchini	MACELLO	0	0	0	0	0	0	0	0

elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	galline	MACELLO	0	0	0	0
elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	polli	MACELLO	1	0	0	1
elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	tacchini	MACELLO	0	0	0	0
elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	galline	MACELLO	0	0	0	0
elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	altri volatili da cortile	MACELLO	0	0	0	0
aflatossina B1	mangimi	HPLC TLC ELISA	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 146/2004	polli	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
aflatossina B1	mangimi	HPLC TLC ELISA	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 146/2004	tacchini	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
aflatossina B1	mangimi	HPLC TLC ELISA	HPLC TLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 146/2004	galline	ALLEVAMENTO	0	0	0	0



**CONIGLI****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Categoria a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	minimo (screening)	Limite	Categorie animali	Sede prelievo	Tot.	ASL Regione Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stilbeni (DES)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						
A2	agenti antiTi	muscolo	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						
A3	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						
A5	clenbuterolo-simili	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						
A6	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	conigli	ALLEVAMENTO	0						
	nitroimidazoli	plasma/siero	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0						







B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 - 0.2 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	conigli	MACELLO	0								
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	plasma	HPPLC	HPPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	presenza	conigli	MACELLO	0								
B2f	chinossaline	acqua d'abbeverata	HPPLC	HPPLC LC- MS/MS	10.0 mg/kg (µg/g)	presenza	conigli	ALLEVAMENTO	0								
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC- ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	conigli	MACELLO	0								
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC- FPD GC- NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	conigli	MACELLO	0								
B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP- MS	AA ICP- MS	0.01 mg/kg (µg/g)	--	conigli	MACELLO	0								
	elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP- MS	AA ICP- MS	0.02 mg/kg (µg/g)	--	conigli	MACELLO	0								

**SELVAGGINA ALLEVATA****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Category a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Limite minimo (screening)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Residuo ASL	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stibeni (DES)	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0					
A2	agenti antiTi	muscolo	HPLC	GC- MS/MS LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0					
A3	estrogeni di sintesi	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0					
A4	zeranolo e metaboliti	muscolo	RIA ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0					
A5	clenbuterolo- simili	fegato	ELISA	GC- MS/MS LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0					
A6	Metabolici dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	volatili	ALLEVAMENTO	0					
	Metabolici dei nitrofurani	muscolo	LC-MS/MS	LC- MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	volatili	MACELLO	0					





	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	volatili	ALLEVAMENTO	0									
	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	volatili	MACELLO	0									
B1	Antibiotici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	volatili	MACELLO	0									
	sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	volatili	MACELLO	0									
B2a	benzimidazolici	fegato	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	volatili	MACELLO	0									

Categoria residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2a	avermectine	fegato	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	volatili	MACELLO	0						
B2b	coccidiostatici (nicarbazina)	muscolo	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	volatili	MACELLO	0						

B2c	piretroidi	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS	0.05 - 0.2 mg/kg ( $\mu\text{g/g}$ )	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	volatili	MACELLO	0									
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	plasma	HPLC	HPLC LC-MS/MS	50.0 $\mu\text{g/kg}$ di grasso	presenza	volatili	MACELLO	0									
B3a	pesticidi organoclorurati	tessuto adiposo	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg ( $\mu\text{g/g}$ )	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	volatili	MACELLO	0									
B3b	pesticidi organofosforati	tessuto adiposo	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg ( $\mu\text{g/g}$ )	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	volatili	MACELLO	0									
B3c	elementi chimici (cadmio)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg ( $\mu\text{g/g}$ )	--	volatili	MACELLO	0									
	elementi chimici (piombo)	muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg ( $\mu\text{g/g}$ )	--	volatili	MACELLO	0									

413

PNR 2008 - Selvaggina allevata





## ACQUACOLTURA

## PIANO NAZIONALE RESIDUI

Categorie a residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Limite minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot.	ASL Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A1	stilbeni (DES)	muscolo	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	presenza	trote	ALLEVAMENTO	0					0		
A3	estrogeni di sintesi (etinilestradiolo)	muscolo	RIA ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	presenza	trote	ALLEVAMENTO	0					0		
A6	cloramfenicolo	muscolo	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	trote	ALLEVAMENTO	2					1		
	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	eurialine	ALLEVAMENTO	0					0		
B1	antibiotici	muscolo	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	trote	ALLEVAMENTO	1						1	
		muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	25.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVAMENTO	0						0	

tetracicline	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVAMENTO	0					0
tetracicline	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	euriatine	ALLEVAMENTO	0					0
sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVAMENTO	0					0
sulfamidici	muscolo	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	euriatine	ALLEVAMENTO	0					0
chimolonici	muscolo	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVAMENTO	0					0



Categoria residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (g)	Limite	Categoria animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B1	chinolonici	musc olo	HPLC RIA ELISA MICROBI OGICO	HPLC LC- MS/MS	100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	euriatine	ALLEVA MENTO	0					0	
B2a	avermectine	musc olo	HPLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVA MENTO	0					0	
	benzimidazolici	musc olo	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 - 50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	trote	ALLEVA MENTO	0					0	
B3a	PCB (policlorobifenili)	musc olo	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	--	trote	ALLEVA MENTO	0					0	
	PCB (policlorobifenili)	man gimi	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	--	trote	ALLEVA MENTO	1					1	
	diossine + dl- PCB	musc olo	GC-MS	GC-MS	< 0.8 pg-TE/g (diossine) < 1.6 pg-TE/g (diossine +dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	trote	ALLEVA MENTO	0					0	
	diossine + dl- PCB	musc olo	GC-MS	GC-MS	< 0.8 pg-TE/g (diossine) < 1.6 pg-TE/g (diossine +dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	euriatine	ALLEVA MENTO	0					0	



	diossine + di-PCB	manigimi	GC-MS	GC-MS		< 0.45 ng-TEQ/kg (diossine) < 1.4 ng-TEQ/kg (diossine+di-PCB)	Reg. 1881/06/CE	trote	ALLEVA MENTO	0										0
B3c	elementi chimici (cadmio)	musc olo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	eurialine	ALLEVA MENTO	0										0
	elementi chimici (piombo)	musc olo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.02 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	eurialine	ALLEVA MENTO	0										0
	elementi chimici (mercurio)	musc olo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.05 mg/kg (µg/g)	Reg. 1881/06/CE	eurialine	ALLEVA MENTO	0										0

417

PNR 2008 -- acquacoltura



Categoria residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sui	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B3d	aflatossina B1	man gimi	HPLC TLC ELISA	HPLC LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	D.Lgs. 149/2004	trote	ALLEVA MENTO	0				0		
B3e	coloranti (verde malachite e metaboliti)	musc olo	HPLC	LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2004/25/CE	trote	ALLEVA MENTO	3				1	2	
	coloranti (verde malachite e metaboliti)	musc olo	HPLC	LC- MS/MS	2.0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2004/25/CE	euriatine	ALLEVA MENTO	0					0	




LATTEPIANO NAZIONALE RESIDUI

Categorie a residui	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Limite minimo (screening)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La/Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE	
A6	cloramfenicolo	latte vaccino	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0	
		latte bufalino	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0					0	0
		latte ovi-caprino	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	latte ovi-caprino	ALLEVAMENTO	1	1					0	0
B1	antibiotici	latte vaccino	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	4.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0	
		latte bufalino	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	4.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0					0	0
		latte ovi-caprino	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	4.0 - 100.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte ovi-caprino	ALLEVAMENTO	2	1					0	1

PNR 2008 - latte

419






B2a	sulfamidici	latte vaccino	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
	sulfamidici	latte bufalino	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
	sulfamidici	latte ovi- caprino	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC- MS/MS	50.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte ovi- caprino	ALLEVAMENTO	2	1	0	1
	benzimidazolici	latte vaccino	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0	0	0
	benzimidazolici	latte bufalino	HPLC	HPLC LC- MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0	0	0

Categorie a residui	Gruppo - Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening) (ng/g)	Limite azione	Categorie animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B2a	avermectine	latte vaccino	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0
	avermectine	latte bufalino	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0					0
B2c	piretroidi (deltamethrin)	latte ovi-caprino	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	latte ovi-caprino	ALLEVAMENTO	2	1				0	1
B2e	antinfiammatori non steroidei - AINS	latte vaccino	HPLC	HPLC LC-MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0
B3a	PCB (policlorobifenili)	latte vaccino	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0
	PCB (policlorobifenili)	latte bufalino	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0				0	0

421

PNR 2008 - latte





PCB (policlorobifenili)	latte ovi- caprino	GC-MS GC- ECD	GC-MS GC- ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	latte ovi- caprino	ALLEVAMENTO	1	0								0	1
diossine + dl-PCB	latte vaccino	GC-MS	GC-MS	< 0.6 pg TE/g di grasso (diossine) < 1.2 pg TE/g di grasso (diossine+dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0								0	0
diossine + dl-PCB	latte bufalino	GC-MS	GC-MS	< 0.6 pg TE/g di grasso (diossine) < 1.2 pg TE/g di grasso (diossine+dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0								0	0
diossine + dl-PCB	latte ovi- caprino	GC-MS	GC-MS	< 0.6 pg TE/g di grasso (diossine) < 1.2 pg TE/g di grasso (diossine+dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	latte ovi- caprino	ALLEVAMENTO	1	0							0	0	1

Gruppo	Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regioni	ASL Ave/Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
B3a	pesticidi organoclorurati	latte vaccino	GC- ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0				0	0

B3b	pesticidi organofosforati	latte vaccino	GC-FPD GC-NPD	GC-MS GC-FPD GC-NPD	0.01 - 0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. ove applicabile	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3c	elementi chimici (piombo)	latte vaccino	AA ICP-MS	AA ICP-MS	8.0 µg/kg (ng/g)	Reg. 1881/06/CE	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3d	aflatossina M1	latte vaccino	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	0.01 µg/kg (ng/g)	Reg. 1881/06/CE	latte vaccino	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aflatossina M1	latte bufalino	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	0.01 µg/kg (ng/g)	Reg. 1881/06/CE	latte di bufala	ALLEVAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aflatossina M1	latte ovi-caprino	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	0.01 µg/kg (ng/g)	Reg. 1881/06/CE	latte ovi-caprino	ALLEVAMENTO	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2



PNR 2008 – latte



## UOVA

## PIANO NAZIONALE RESIDUI

Categoria	Gruppo Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening)	Limite azione	Categoria e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A6	metaboliti dei nitrofurani	Uovao	LC-MS/MS	LC-MS/MS	1,0 µg/kg (ng/g)	Dec. 2005/34/CE	Uo	ALLEVAMENTO	0						
	tetracicline	Uova	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	100,0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	Uo	ALLEVAMENTO	0						
B1	chinolonici	Uova	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	10,0 - 50,0 µg/kg (ng/g)	presenza	Uo	ALLEVAMENTO	0						
	sulfamidici	Uova	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	10,0 - 50,0 µg/kg (ng/g)	presenza	Uo	ALLEVAMENTO	0						
B2b	macrolidi (tilosina)	Uova	ELISA LC-MS/MS	HPLC LC-MS/MS	100,0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	Uo	ALLEVAMENTO	0						
	coccidiostatici ionofori	Uova	LC-MS/MS	HPLC LC-MS/MS	1,0 µg/kg (ng/g)	Reg. 2377/90/CE e s.m. ove applicabile	Uo	ALLEVAMENTO	0						
	coccidiostatici (nicarbazina)	Uova	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10,0 µg/kg (ng/g)	presenza	Uo	ALLEVAMENTO	0						
	coccidiostatici (robenidina)	Uova	HPLC	HPLC LC-MS/MS	10,0 µg/kg (ng/g)	presenza	Uo	ALLEVAMENTO	0						

B3a	PCB (policlorobifenili)	Uova	GC-MS GC-ECD	GC-MS GC-ECD	2.0 - 5.0 µg/kg di grasso	100 µg/kg di grasso (ng/g di grasso)	Uo	ALLEVAMENTO	0								
	diossine + dl-PCB	Uova	GC-MS	GC-MS	< 0.6 pg TE/g di grasso (diossine) < 1.2 pg TE/g di grasso (diossine+dl- PCB)	Reg. 1881/06/CE	Uo	ALLEVAMENTO	0								
	pesticidi organoclorurati	Uova	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.2004 e s.m ove applicabile	Uo	ALLEVAMENTO	0								



**MIELE****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Categoria	Gruppo	Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categoria animali	Sede prelievo	Tot Regione	ASL Ave/ Sul	ASL Chieti	ASL La Va	ASL AQ	ASL PE	ASL TE
A6	cloramfenicolo	Mie	ELISA	GC-MS/MS LC-MS/MS	0.3 µg/kg (ng/g)	Dec. 2003/181/CE	Mie	ALLEVAMENTO	0							
B1	tetraciline	Mie	HPLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	presenza	Mie	ALLEVAMENTO	1			1				
	sulfamidici	Mie	HPLC TLC RIA ELISA MICROBIOLOGICO	HPLC LC-MS/MS	20.0 µg/kg (ng/g)	presenza	Mie	ALLEVAMENTO	1			1				
	amminoglicosidi (streptomicina)	Mie	HPLC RIA ELISA	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	Mie	ALLEVAMENTO	0			0				
B2c	macrolidi (tilosina)	Mie	HPLC ELISA	HPLC LC-MS/MS	10.0 µg/kg (ng/g)	presenza	Mie	ALLEVAMENTO	1			1				
	piretroidi	Mie	GC-ECD	GC-MS GC-ECD	0.01 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	Mie	ALLEVAMENTO	0			0				
B3a	PCB (policlorobifenili)	Mie	GC-MS	GC-MS	2.0 - 5.0 µg/kg (ng/g)	--	Mie	ALLEVAMENTO	0			0				

B3c	pesticidi organofosforati (coumafos)	Mie	GC-PPD GC-NPD	GC-MS GC-PPD GC- NPD	0.05 mg/kg (µg/g)	D.M. 27.08.04 e s.m. Reg. 2377/90 e s.m. ove applicabili	Mie	ALLEVAMENTO	0						
	elementi chimici (cadmio)	Mie	AA ICP-MS	AA ICP- MS	0.01 mg/kg (µg/g)	--	Mie	ALLEVAMENTO	0						
	elementi chimici (piombo)	Mie	AA ICP-MS	AA ICP- MS	0.02 mg/kg (µg/g)	--	Mie	ALLEVAMENTO	0						

**SELVAGGINA CACCIATA****PIANO NAZIONALE RESIDUI**

Category	Gruppo	Molecole	Materiali	Tecniche screening	Tecniche conferma	Livello minimo (screening g)	Limite azione	Categorie e animali	Sede prelievo	Tot. Regione	ASL	Ave/Sul	ASL	Chieti	ASL	La/Va	ASL	AQ	ASL	PE	ASL	TE	
B3c	elementi chimici (cadmio)		Muscolo	AA ICP-MS	AA ICP-MS	0.01 mg/kg (µg/g)	--	Cinghiali	CACCIATO	0													



PNR 2008 – Miele

427

### Animali Morti

Le procedure per il riconoscimento di stabilimenti o utenti ai sensi del Regolamento Ce 1774/2002 sono disciplinate nella Regione Abruzzo con la delibera G.R. n° 111 del 2005.

Le tipologie degli impianti previsti dalla regolamentazione in parola sono:

- a) Impianti di trasformazione di categoria 1, 2, 3 di cui agli artt. 13 e 17
- b) Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia ed impianti tecnici, di cui all'art.18
- c) Impianti di magazzino, di cui all'art.11
- d) Impianti di transito di categoria 1, 2, e 3, di cui all'art.10
- e) Impianti oleochimici di categoria 2 e 3, di cui all'art.14
- f) Utenti riconosciuti all'uso di sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 23, paragrafo 2
- g) Impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità ed a bassa capacità, di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3
- h) Impianti di produzione di biogas ed impianti di compostaggio, di cui all'art. 15.

Lo smaltimento degli animali morti deve essere fatto secondo le linee guida di cui alla delibera di GR 111 /2005.

La Regione con determina del dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità assegna il numero di riconoscimento con proprio atto ad ogni impianto riconosciuto univoco a livello nazionale connesso alla natura della sua attività come di cui all' allegato A della sopraccitata delibera su richiesta dell'interessato secondo le procedure indicate.

Il Servizio Veterinario della Direzione Sanità è incaricato di svolgere l'istruttoria delle pratiche e i sopralluoghi ritenuti necessari per l'espletamento della pratica e il riconoscimento degli impianti come previsto dal Decreto Legislativo 112/98.

Per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002 e conseguenti linee guida applicative di cui in narrativa, si applicano le tariffe previste dalla Delibera di Giunta Regionale n° 950 del 2006 allegato "D" i versamenti previsti vanno effettuati sul C/C postale n. 208678 ed intestati a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria l'Aquila" specificando la causale del versamento.

I fondi riscossi in applicazione del Regolamento CE 1774/2002, verranno accreditati sul pertinente capitolo di bilancio delle entrate e sul capitolo 81420 della spesa secondo quanto previsto dalla DGR n. 1997 del 15 settembre 1999.

Le procedure e gli accertamenti sulle spoglie di animali morti sono disciplinati nella Regione Abruzzo con Ordinanza del Presidente della GR del 2000. La visita veterinaria sul corpo degli animali viene attestata con il "Certificato di morte degli animali" che segue.

### REGIONE ABRUZZO

Timbro del medico veterinario

li \_\_\_\_\_

### Certificazione attestante la causa di morte

Az ULS competente territorialmente: .....

Az. Di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

Codice allevamento : IT .....

N° animali morti : \_\_\_\_\_

Specie: \_\_\_\_\_



Razza: \_\_\_\_\_

Sesso [ ] <sup>M</sup> [ ] <sup>F</sup> Et  : anni \_\_\_\_\_ ; mesi : [ ] [ ]Numero di identificazione auricolare /  
tatuaggio \_\_\_\_\_

Causa di morte \_\_\_\_\_

Esito di eventuali accertamenti di laboratorio \_\_\_\_\_

Referto compilato dal Dott. .... Timbro e firma

Da compilare in tre copie

- 1 per il medico veterinario compilatore
- 1 per l'allevatore;
- 1 da consegnare alla Az. ULS di competenza dell'animale

## CONTROLLO SUL LATTE

Per una chiara illustrazione dei controlli da applicare su tutta la filiera del latte   necessario definire alcune tipologie di produzione e quindi di vendita del prodotto latte.

### **A) Vendita diretta di latte :**

con l'entrata in vigore del Reg. CE 852/2004 e le linee guida della Conferenza stato-regioni recepite e pubblicate con la delibera di G.R. n.950 del 21/08/2006   stata disciplinata la vendita diretta del latte crudo.

La vendita diretta di latte crudo   stata inoltre oggetto di una specifica intesa della Conferenza Stato-Regioni n  5/CSR del 25 gennaio 2007 che ha disegnato sia i controlli di conformit  (allegato II sezione IX – capitolo I del Regolamento CE n.853/2004) che le misure a cui attenersi in regime di autocontrollo e le registrazioni previste nell'allegato I del Reg. n.852/2004.

  opportuno inoltre per definire cosa si intende con la fornitura diretta richiamare la definizione contenuta nel Reg. n.853/2004 e nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 09 Febbraio 2006 n.2477 recante: "Linee guida Applicative del Regolamento n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei prodotti di origine animale" e cio : "Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale".

Alla luce delle documentazioni sopra esposte si possono riassumere i seguenti casi:

- Vendita diretta del latte crudo in Azienda;
- Vendita diretta del latte crudo attraverso macchine erogatrici;
- Vendita per cessione diretta ai consumatori finali (bar, ristoranti ecc) di piccole quantit  nell'ambito della provincia o prov. contermini;
- Vendita per cessione diretta di piccole quantit  agli esercizi del commercio al dettaglio.

Naturalmente deve essere garantita la tracciabilit  e ogni altra misura sanitaria come richiamato nella specifica normativa.

Per garantire la tracciabilit  il produttore deve predisporre sul contenitore un'etichetta o altro mezzo idoneo riportante le indicazioni riportate sull'allegato del documento della Conferenza Stato-Regioni 2007.

### **Vendita di prodotti**

Il produttore di latte pu  decidere di trasformare parte o tutto il latte prodotto nell'allevamento per la vendita al mercato locale.



La Giunta Regionale con atto deliberativo n.607 del 07/07/2004 ha disciplinato le modalità operative ed i requisiti dei locali e delle attrezzature per la produzione e lavorazione di alimenti connessi all'attività agricola o zootecnica ed agrituristica.

- La Registrazione deve essere effettuata ai sensi della 852/04 e il laboratorio può essere anche distaccato o funzionalmente correlato anche fuori dal perimetro aziendale (in comproprietà, affitto ecc..) purché le fasi e i tempi di lavorazione siano nettamente separate nel caso di ditte diverse che lavorano il prodotto sulla stessa struttura.

- Naturalmente nella DIA che viene fatta (delibera n.950/2006) devono essere annotati eventuali mezzi di trasporto e la tipologia di vendita:

- Vendita di latte trattato termicamente;
- Vendita di prodotto lavorato a base di latte di produzione propria.

Quello che rimane comunque discriminante sia per la cessione diretta di piccole quantità che nel caso della trasformazione nel laboratorio artigianale dell'Azienda è l'ambito di commercializzazione che rimane per entrambi i casi il mercato locale inteso come provincia di residenza del produttore e province contermini.

Per i controlli da effettuare si rimanda alle norme specifiche ricordando che le caratteristiche microbiologiche sono contenute nel Reg. 853/2004 e che in ogni caso il servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche deve effettuare un controllo ufficiale almeno una volta l'anno secondo il Reg. 228/2008.

Per le particolari condizioni di latte destinato alla produzione di prodotti a lunga stagionatura e per le altre deroghe, si rimanda agli accordi sanciti in conferenza Stato regioni che sono in corso di applicazione sul territorio regionale.

Restano ferme in ogni caso gli adempimenti dell'operatore in applicazione della normativa specifica (Autocontrollo, registrazione, ecc.)

## **SISTEMA DI ALLERTA PER GLI ALIMENTI E PER I MANGIMI**

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della Legislazione Alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della Sicurezza Alimentare, ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza ;

Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Visto il Regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Visto il Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Visto il Regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) 853/2004 e dei Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004;

Visto il Regolamento (CE) 2076/2005 della Commissione che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004 che modifica i Regolamenti (CE) 853-854/2004;

Visto il Regolamento (CE) 1663/2006 della Commissione recante modifica al Regolamento (CE) 854/2004 per i controlli ufficiali sui prodotti alimentari;



Visto il Regolamento (CE) 1664/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 2074/2005 per l'attuazione di talune misure per i prodotti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 1666/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 2076/2006 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004;

VISTO IL REGOLAMENTO 183/2005 DEL Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e in particolare l'articolo 29 di detto Regolamento;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e, in particolare l'art. 3, nel quale sono indicate, quali materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, la tutela della salute e l'alimentazione;

VISTO l'Accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

Visto il Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti che sostituisce le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base a cui questa Conferenza ha facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", sancita il 15 dicembre 2005 (repertorio n. 2395);

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi", sancita il 18 aprile 2007 (repertorio n. 84/CSR);

Considerata l'opportunità di modificare le intese Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano repertorio n. 2395 e n. 84/CSR in modo tale da migliorare le modalità di funzionamento del sistema d'allerta rapido, per gli alimenti e i mangimi ottenuti e/o commercializzati sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori del settore alimentare e mangimistico, alle autorità e agli organi di controllo una guida per una uniforme applicazione della normativa comunitaria, nel rispetto dei principi generali in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute e degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia;

Vista l'Intesa tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi", sancita il 24 gennaio 2008 (repertorio n. 6/CSR);

## **LINEE GUIDA DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI**

### **1. PREMESSA**

Alla luce dei cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione comunitaria nel settore dei controlli sanitari sugli alimenti e sui mangimi (cosiddetto "pacchetto igiene"), nelle more dell'emanazione da parte della Commissione Europea di un nuovo Regolamento sul Sistema d'Allerta, considerate le criticità rilevate in fase di applicazione di quanto previsto dall'Intesa sancita il 15 dicembre 2005, è emersa la necessità di integrare e/o modificare l'Intesa stessa, comprendendo anche quanto previsto per il Sistema di Allerta nel settore mangimistico, sancita il 18 aprile 2007.

Il presente protocollo è stato pertanto definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale dei Sistemi di Allerta (Reg. CE 178/2002 art. 50), per alimenti destinati al consumo umano e per



mangimi, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, degli animali e della salubrità dell'ambiente, consentendo uno scambio rapido di informazioni riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese in relazione a alimenti e mangimi già immessi sul mercato che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.

E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.

## 2. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni del Reg. CE 178/2002, a cui pertanto si rimanda.

Per praticità si riporta il seguente elenco comprendente anche alcune definizioni mutate dalle precedenti Intese sull'allerta alimenti e mangimi:

☐ Sistema di allarme rapido: procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore;

☐ Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;

☐ Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore;

☐ Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

☐ Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata Impresa): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi;

☐ Operatore del settore: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo;

☐ Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

☐ Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;

☐ Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;

☐ Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico - fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

☐ Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;

☐ Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

☐ Ritiro dell'alimento: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare;

☐ Ritiro del mangime: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi;

☐ Richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;



- Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
- Nodo regionale: punto di contatto designato dall'autorità regionale per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (ASL, Laboratori pubblici);
- Segnalazioni per informazione: comunicazioni strutturate riguardanti alimenti, mangimi e materiali a contatto con alimenti in relazione a cui non viene richiesto un intervento rapido, in quanto non sussistono le condizioni affinché tali prodotti possano recare danno grave al consumatore oppure è già stata adottata ogni iniziativa volta ad evitarne la commercializzazione o il consumo da parte del consumatore;
- Informazioni di carattere generale: comunicazioni non strutturate recanti notizie di interesse generale sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di:

1. superamento nell'alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare ;
2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'articolo 14 del Reg. 178/2002.
3. mangimi dannosi o inadatti al fine dell'alimentazione animale. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'articolo 15 del Reg. 178/2002.

Analogamente le presenti Linee Guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi, qualora rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, e siano già immessi sul mercato, nonché ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui al Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004.

Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici al riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) 178/2002, si procede all'immediata attivazione del Sistema di Allerta.

Sono compresi nel campo di applicazione della presente Intesa anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato.

Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio ( Art. 14, comma 6 del Reg. Ce 178/2002).

Tenuto conto del documento di lavoro (Draft) della Comunità Europea riguardante le misure di implementazione del Sistema di Allerta per alimenti e mangimi previsto dal Reg. CE 178/2002, per l'identificazione di un grave rischio e di situazioni nelle quali si rende, invece, necessaria una valutazione scientifica (\*) per accertare la presenza di un grave rischio sanitario negli alimenti, si ritiene utile riportare in allegato D – criteri per notifica rischio, gli elenchi relativi agli alimenti, di cui al Capitolo 3 del suddetto documento.

(\*)Tale valutazione dovrà essere impostata su un approccio di tipo scientifico che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti, come ad esempio le normali condizioni di utilizzo da parte del consumatore, le informazioni fornite dall'operatore del settore con l'etichettatura e la presentazione ecc. Sulla base di tale presupposto l'accettabilità sotto il profilo igienico sanitario di un determinato alimento o materiale a contatto con alimenti, dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, conformemente a quanto prevede l'articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002. essere presi in esame



di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

1. criteri microbiologici di igiene di processo;
2. frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;
3. mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
4. gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da renderli innocui alla salute umana o animale.

### 3. PUNTI DI CONTATTO

Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo "punto di contatto", utilizzando l'apposita scheda:

1. Competenti Servizi Medici e/o Veterinari delle ASL;
2. Competenti Servizi Medici e/o Veterinari della Regione Abruzzo ;
3. Uffici periferici del Ministero della Salute;
4. Ministero della Salute: Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione .

Ciascuna Autorità Regionale designa il proprio nodo Regionale, punto di contatto per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (ASL, Laboratori pubblici).

Ciascun Nodo Regionale fornisce al punto di contatto nazionale e agli altri Nodi Regionali l'indirizzo di posta elettronica dedicato alla ricezione delle comunicazioni relative al sistema d'allerta e informazioni dettagliate sul personale referente (nominativo, qualifica, recapito telefonico, fax, ecc).

Tali informazioni devono essere raccolte e trasmesse e periodicamente aggiornate utilizzando l'apposita scheda.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi ai punti di contatto devono essere fatte utilizzando l'allegato E – punti di contatto.

### 5. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA E PROCEDURE DI NOTIFICA

Ogni qual volta il Servizio Medico e/o Veterinario dell' ASL o il Servizio degli Uffici Periferici del Ministero della Salute, disponga di informazioni relative alla presenza di un rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente, legato ad alimenti e mangimi, di cui al precedente punto 3, attiva il Sistema di Allerta trasmettendo, preferibilmente per posta elettronica, eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax , l'allegato A - "Attivazione sistema di allerta", corredato da:

- allegato B – "scheda di notifica"
- copia del verbale di campionamento
- rapporto di prova
- copia del DDT
- allegato C - "Elenco clienti" e, se disponibile, dal codice EAN;

L' allegato B1 - "Informazioni aggiuntive - Follow up", va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.

I Laboratori pubblici di riferimento devono operare assicurando la massima efficacia del Sistema di Allerta ed in particolare, devono garantire tempi rapidi per l'esecuzione delle analisi sulle matrici sottoposte a campionamento nonché per la loro refertazione.

### 6. COMPETENZE ASL

Sugli alimenti e sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.

Fatte salve eventuali norme speciali in materia, in linea di massima, salvo diverse valutazioni di volta in volta individuate, si procederà secondo i seguenti principi:



#### CAMPIONAMENTO

non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, mentre verrà valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali in lotti diversi dello stesso prodotto.

Si dovrà, invece, procedere a prelievo ufficiale nel caso in cui l'irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo.

#### VERIFICA SUL RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI

Nel dettaglio, il Servizio competente della ASL deve:

- a) verificare l'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste, acquisendo le informazioni necessarie e verificando la congruenza di tali procedure soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in precedenza in fase di vigilanza;
- b) acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, avendo cura di verificarne la completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data della transazione, n. documento di trasporto);
- c) segnalare, al proprio nodo regionale di riferimento e, se del caso, alle ASL della propria regione, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto);
- d) verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche mediante verifica dei documenti di trasporto o altra documentazione pertinente.

La verifica potrà essere condotta a campione presso i clienti che svolgono attività di vendita di alimenti o di somministrazione diretta al consumatore finale. Presso grossisti/importatori, invece, dovrà essere sistematica, al fine di verificare l'attuazione delle procedure di ritiro e di acquisire la documentazione di ulteriori distribuzioni secondarie.

Per definire in modo omogeneo i criteri di rappresentatività del campione di ditte, che effettuano la vendita di alimenti o la somministrazione diretta al consumatore finale, da sottoporre a verifica, si suggeriscono i seguenti criteri:

- gravità del rischio
- periodo di vita commerciale del prodotto
- ampiezza della rete di commercializzazione

- f) verificare la gestione del prodotto eventualmente già ritirato dall'operatore, anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
- g) disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute pubblica (es. sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di ritiro);
- h) comunicare, in caso di riscontro di non conformità delle procedure di ritiro, tale informazione alle ASL interessate della propria regione e al Nodo Regionale, al fine di consentire ulteriori verifiche e di assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.). Le non conformità rilevate dovranno essere comunicate fornendo, ad esempio, le seguenti note informative:
  - la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
  - la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro del prodotto;
  - la ditta (cliente) che ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta);
  - l'indirizzo del cliente non è corretto;
- i) comunicare al Nodo Regionale mediante allegato F "esiti accertamenti" i provvedimenti assunti; in particolare si avrà cura di comunicare gli esiti degli accertamenti relativamente al prodotto oggetto di ritiro e alla funzionalità del sistema di rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:



- il prodotto è stato ritirato;
- il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
- il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure di cui ai punti precedenti (allegato B1);
- il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale. In caso di grave rischio andrà valutata la possibilità di un richiamo;
- il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato un provvedimento di sequestro).

Pertanto non sono sufficienti risposte del tipo: "il prodotto non è stato reperito" senza ulteriore motivazione.

j) adottare provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19 e 20 del Regolamento ai sensi del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 190

L'attività di ritiro è a totale carico dell'operatore che deve dare preventiva comunicazione a tutti i clienti.

#### ☐ ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI

##### A. alimenti

Gli alimenti, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:

##### 1. ulteriore trasformazione:

i prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare in base a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento(CE) n. 2073/05 possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio.

##### 2. utilizzazione per scopi diversi:

L'operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente.

##### 3. distruzione:

qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere distrutto mediante idoneo metodo.

##### B. mangimi

I mangimi ritirati dal mercato, perchè non conformi ai requisiti di sicurezza, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:

##### 1. destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato:

in caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli.

##### 2. bonifica:

sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.

##### 3. distruzione:

qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante idoneo metodo.

Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (ASL, Regione, Ministero della Salute) e adottati i necessari provvedimenti (es. trasferimento prodotto in vincolo sanitario).



**C. prodotti sottoposti a trasformazione**

Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perchè nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l'agente patogeno, la ASL competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.

Successivamente comunica le conclusioni al proprio Nodo Regionale, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il Servizio ASL procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

**D. mangime già utilizzato come alimento per gli animali**

Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, la ASL fornisce notizie al Nodo Regionale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili affinché si possa procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.

Si ricorda che l'art. 52 del Regolamento 178/CE/2002 prevede le seguenti Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido:

1. "di regola le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'art 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate. I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per far modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.

2. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1."

**6. COMPETENZE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA****(NODO REGIONALE)**

Il Nodo Regionale:

a) coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del prodotto oggetto di allerta, tiene i rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i Laboratori di Sanità Pubblica, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonché con le ASL del proprio territorio, garantendo la tempestività dell'informazione. A tal riguardo in particolare:

- verifica la conformità della documentazione ricevuta, a quanto previsto dalla presente Intesa;
- provvede all'inoltro delle comunicazioni ricevute dal Punto di Contatto nazionale e dai Nodi Regionali agli organi di controllo;

dirama ai Nodi Regionali interessati e al Punto di Contatto nazionale ogni ulteriore informazione in suo possesso, incluse le ulteriori reti di commercializzazione del prodotto non conforme

b) dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;

c) produce e rende noti rapporti periodici (report) relativi alle allerta gestite, utili alla programmazione dell'attività di controllo ufficiale.



La Regione, fatti salvi gli obblighi delle Imprese ai sensi del Reg. CE 178/2002 ( artt. 19 e 20), può inoltre provvedere a quanto segue:

1. comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione regionale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le eventuali informazioni pubblicate sul sito web della Regione;
2. coordinamento, di concerto con le ASL e con i Laboratori ARPA e IZS, per la definizione di ulteriori azioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente;
3. adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, compresa la predisposizione, in collaborazione con le ASL e con i Laboratori ARPA e IZS, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
4. effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione in collaborazione con le ASL territorialmente competenti;
5. disposizione di ulteriori interventi, di volta in volta individuati a seconda della gravità della situazione, quali, ad esempio, la ricerca a tappeto del prodotto alimentare o del mangime, l'attivazione del Comando Carabinieri per la tutela della salute, per interventi sul territorio regionale o della Provincia Autonoma.

#### 7. COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Il Punto di Contatto nazionale per il Sistema di Allerta provvede:

1. allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2. alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le segnalazioni per informazione mediante la verifica (II step del risk assessment) dei seguenti elementi:
  - I. completezza della documentazione;
  - II. corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
  - III. adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
3. alla validazione della documentazione;
4. alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della Commissione (SANCO RASFF) delle informazioni ottenute;
5. alla raccolta delle informazioni riguardanti gli esiti dei controlli effettuati dagli organi di controllo territoriali (follow up);

Il punto di contatto nazionale può procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le autorità regionali, alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate da parte degli organi di controllo e, se del caso, disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.

Il punto di contatto nazionale richiede il supporto tecnico-scientifico degli Uffici competenti del Ministero, dell'Istituto Superiore di sanità, dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e eventualmente di altri Enti o organismi scientifici nei seguenti casi:

- a) valutazione delle informazioni ricevute circa la presenza di determinati rischi sanitari per la salute



- umana, quella animale o l'ambiente;
- b) esistenza di controversie o dubbi circa la corretta interpretazione o applicazione della normativa vigente;
- c) assenza di limiti comunitari armonizzati per particolari tipologie di contaminanti e/o prodotti.

Nelle situazioni di crisi o nelle gravi emergenze sanitarie il punto di contatto nazionale può coinvolgere, di concerto con le Autorità regionali o della Province Autonome, per gli interventi di competenza sul territorio, il Comando Carabinieri per la tutela della salute. Al riguardo in particolare l'intervento di tale Comando viene richiesto, nelle seguenti circostanze:

- a) esistenza di un rischio grave e immediato per la salute umana, animale o per l'ambiente, con possibile diffusione della problematica su scala nazionale;
- b) difficoltà, da parte delle autorità sanitarie e degli organi di controllo, a completare le indagini volte al rintraccio dei prodotti (impossibilità di poter acquisire le reti di commercializzazione dalle imprese), o a identificare le imprese segnalate (recapiti inesistenti o non corrispondenti);
- c) utilizzo di canali commerciali non convenzionali quali la vendita via internet.

Il Punto di Contatto nazionale può inoltre provvedere a:

- comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le informazioni periodicamente pubblicate sul sito web del sistema d'allerta, quali il riepilogo settimanale e l'analisi annuale delle notifiche, la pagina info-rasff dedicata all'informazione al consumatore e agli operatori del settore e gli esiti delle attività di sorveglianza.
- comunicazione alle Ambasciate riguardo particolari problematiche sanitarie che abbiano interessato cittadini stranieri residenti in Italia;
- coordinamento, di concerto con le Autorità sanitarie regionali o della Province Autonome e con i Centri Nazionali Antiveleno, per le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di avvelenamento o di intossicazione da alimenti, anche di tipo artigianale o domestico, distribuiti sul mercato;
- coordinamento col sistema RAPEX per lo scambio di informazioni su particolari tipologie di prodotti che possono presentare rischi per la salute pubblica;
- adozione, in particolari situazioni di emergenza o in caso di nuovi rischi, di concerto con le Autorità sanitarie regionali o della Province Autonome, e con i competenti Uffici del Ministero della Salute e col supporto tecnico scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, di ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, compresa la predisposizione, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
- effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle province Autonome;
- effettuazione, in collaborazione col competente Ufficio IX-audit della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, di verifiche presso i Nodi Regionali del sistema d'allerta, al fine di appurare la corretta applicazione delle procedure di gestione operativa del sistema d'allerta;
- coordinamento con gli Uffici del Ministero della Salute competenti in materia di procedure di controllo degli scambi e delle importazioni di prodotti provenienti da Paesi membri o Terzi.

## 8. ELENCO CLIENTI

Fermo restando quanto previsto dal Reg. 178/2002 in materia di rintracciabilità, nonché dal Reg. CE



183/2005, l'efficacia del Sistema di Allerta dipende dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni. In questo ambito svolge un ruolo essenziale la rapidità con la quale l'Impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio e fornisce l'elenco clienti all'organo di controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati.

La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:

- a. ragione sociale della ditta destinataria;
- b. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale della ditta destinataria (telefono/fax, e-mail se possibile);
- c. n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
- d. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
- e. data di consegna e identificativi D.D.T.

La trasmissione dell'elenco clienti allegato C – "elenco clienti", di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di Allerta.

L'organo di controllo responsabile della trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere, di norma, inviato per posta elettronica, possibilmente in formato tale da consentire la rapida aggregazione degli ambiti territoriali (provincia) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso informativo.

Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.

## 10. FLUSSO INFORMATIVO

Il Sistema di Allerta deve garantire la tempestività dello scambio di informazioni (art. 50 Reg. 178/2002).

A tal fine, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestività, in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovrà pertanto prediligere la trasmissione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.

Gli Uffici Periferici del Ministero della Salute, limitatamente ai prodotti oggetto di scambio o di importazione, per i quali hanno predisposto controlli all'arrivo sul territorio, trasmettono tutte le informazioni relative all'allerta utilizzando la modulistica prevista:

- al Punto di Contatto Nazionale;
- al Nodo Regionale della Regione o della Provincia Autonoma interessata;

I competenti Servizi Medici e Veterinari ASL trasmettono le informazioni oggetto di allerta, utilizzando la modulistica prevista:

- al proprio "Nodo Regionale"; tale comunicazione è prevista anche qualora la commercializzazione dell'alimento o del mangime oggetto di allerta, riguardi esclusivamente il territorio della medesima ASL;
- direttamente alle altre ASL del territorio regionale qualora interessate dall'allerta.

I Servizi Medici e Veterinari Regionali e delle Province Autonome "nodo regionale", trasmettono le informazioni oggetto di allerta:

- alle ASL interessate del proprio territorio;
- ai nodi regionali interessati delle altre Regioni e Province Autonome;
- al Punto di Contatto Nazionale

Il Punto di Contatto Nazionale trasmette le informazioni oggetto di allerta:

- al Punto di Contatto Comunitario;
- ai "Nodi Regionali" interessati.

Pertanto:

- ogni Servizio ASL deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria ASL, delle altre ASL regionali nonché del "Nodo Regionale";
- ogni Nodo Regionale deve avere a disposizione i dati relativi ai punti di contatto delle ASL del proprio territorio e agli altri Nodi Regionali, nonché al Punto di Contatto Nazionale;



- il Punto di Contatto Nazionale, ivi compresi gli Uffici Periferici, deve avere a disposizione i dati relativi ai Nodi Regionali.

## 11. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA

Il procedimento di Allerta si conclude mediante:

### A) CHIUSURA DELL'ALLERTA

I Servizi Medici e/o Veterinari delle ASL interessate dall'Allerta, comunicano ai propri Nodi Regionali la risultanza degli accertamenti ed interventi effettuati ed i provvedimenti adottati sul prodotto oggetto di allerta (esempio: verifiche sul ritiro/ricambio, sequestro, ulteriore trasformazione, utilizzazione per scopi diversi, distruzione, destinazione a specie animali diverse da quelle cui il mangime era destinato, bonifica, etc.).

Il Servizio Medico e/o Veterinario delle Regioni o delle Province Autonome, acquisite le risultanze degli accertamenti effettuati da parte delle proprie ASL interessate dall'Allerta, ne dà comunicazione al Punto di Contatto Nazionale. e al punto di contatto Regionale territorialmente competente per lo stabilimento (produzione, scambio, importazione, etc.) interessato.

Infine il Punto di Contatto Regionale, territorialmente competente per lo stabilimento ( produzione, scambio, importazione, etc.) interessato dall'allerta, acquisite le risultanze comunicate dai Nodi Regionali, e verificata la rimozione del fattore che ha generato il rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente, dispone la chiusura dell'allerta, notificandola ai componenti della rete interessati.

### B) REVOCA DELL'ALLERTA

La revoca del procedimento di allerta può essere disposta, espletate le verifiche del caso, dalla stessa autorità che l'ha attivata qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione. La revoca deve essere notificata ai componenti della rete interessati e al Punto di Contatto Nazionale.

## 12. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA (FORMAZIONE E VERIFICA)

Al fine di garantire l'uniforme applicazione a livello regionale della presente Intesa dovranno essere attuati specifici interventi formativi e programmi di audit interni.

E' auspicabile che i risultati di detti audit siano condivisi tra le Regioni e Province Autonome.

## 13. ALTRE COMUNICAZIONI

Possono essere trasmesse anche "Segnalazioni per informazione" e "Informazioni di carattere generale".

Le "segnalazioni per informazione" sono solitamente relative a prodotti non presenti sul mercato, o qualora non sussistano le condizioni affinché tali prodotti possano arrecare grave danno al consumatore e/o agli animali, per i quali non è necessario adottare misure immediate. La segnalazione si concretizza nella comunicazione al punto della rete interessato per il tramite del nodo regionale competente sull'impresa alimentare e al Punto di Contatto Nazionale.

Le "Informazioni di carattere generale" riguardano la sicurezza degli alimenti e dei mangimi allo scopo di diffondere le conoscenze e le informazioni in possesso riguardo a particolari problematiche igienico sanitarie e andranno diffuse a tutti i membri della rete.

Allegato D – criteri per notifica rischio

Si identifica un grave rischio nel caso di:



- a) alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
- b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione in misura tale che la predicted short term intake (PSTI) supera quella acuta di riferimento;
- c) alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI;
- d) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria o in sua assenza, dalla normativa nazionale;
- e) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);
- f) alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata probabilità la comparsa di malattia nell'uomo;
- g) alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al limite stabilito dal Regolamento (CE) 737/90, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli da Paesi terzi, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, così come modificato dal Regolamento (CE) 616/2000;
- h) organismi geneticamente modificati, così come definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente alimenti e mangimi geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all'articolo 47 della citata norma;
- i) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali non risulta già stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un impresa;
- j) alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta;

Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario, in caso di:

- a. alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a), b), c), d), e), che superano il limite massimo fissato dalla legislazione comunitaria, o, in sua assenza, da quella nazionale;
- b. alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o è contrario ai requisiti stabiliti per l'approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o da quella nazionale;
- c. alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio i corpi estranei;
- d. alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi negli elenchi comunitari dei Paesi/stabilimenti riconosciuti ufficialmente;
- e. alimenti per i quali i test ufficiali richiesti per la rilevazione di un grave rischio sono stati ben eseguiti o eseguiti in modo non corretto;
- f. alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingredienti;
- g. materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall'art. 1 del Reg. CE 1935/2004, che non possono essere impiegati con alimenti che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto;
- h. alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo le diciture riportate in etichettatura, o le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle informazioni necessarie ad evitare specifici effetti nocivi per la salute;
- i. alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei o per altre motivazioni;
- j. alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della loro composizione;
- k. qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata valutazione.



**Allegato A – Attivazione del sistema di allerta**

All' Assessorato alla Sanità Regione.....  
 Servizio medico e/o veterinario

OGGETTO: **Attivazione sistema di allerta. Prodotto** \_\_\_\_\_ (1)

Si segnala che (2):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione ....., si attiva il sistema di allerta e si allega la scheda di notifica.

Si precisa inoltre che (3):

- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione....., presso le ditte indicate in allegato;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;
- sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta \_\_\_\_\_, ubicata sul territorio della Regione....., presso la ASL \_\_\_\_\_;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, ubicata al di fuori del territorio della Regione.....;
- l'alimento è risultato non conforme a seguito di riscontro analitico e lo scrivente si impegna a comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d'analisi nonché l'esito della stessa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti.

Il dirigente

\_\_\_\_\_

*Note:*

(1): *indicare la denominazione del prodotto*

(2): *descrizione del fatto e del prodotto alimentare in oggetto*

(3): *barrare le voci che interessano*



## Allegato B - scheda di notifica

**RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED  
REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50****GENERAL INFORMATION:**

1	NOTIFICATION TYPE:	<input type="text"/>
2	CONTROL TYPE:	<input type="text"/>
3	NOTIFYING COUNTRY:	<input type="text"/>
	Contact point reference n°:	<input type="text"/>
4	DATE OF NOTIFICATION:	<input type="text"/>

**HAZARD:**

5	NATURE OF HAZARD:		<input type="text"/>
6	RESULTS OF THE TESTS:		<input type="text"/>
7*	COUNTER ANALYSIS:		<input type="text"/>
8*	SAMPLING	DATES:	<input type="text"/>
		N° OF SAMPLES:	<input type="text"/>
		METHOD	<input type="text"/>
		PLACE:	<input type="text"/>
9*	LABORATORY:		<input type="text"/>
10*	ANALYSIS:	SAMPLE TREATMENT/ ANALYSIS MATRIX:	<input type="text"/>
		METHOD OF ANALYSIS:	<input type="text"/>
			<input type="text"/>
11*	PERSONS AFFECTED:		<input type="text"/>
12*	TYPE OF THE ILLNESS/SYMPTOMS:		<input type="text"/>

**PRODUCT:**

13	PRODUCT CATEGORY:		<input type="text"/>
14	PRODUCT NAME:		<input type="text"/>
15*	DESCRIPTION OF THE PRODUCT <input type="checkbox"/> Picture(s)	BRAND / TRADE NAME:	<input type="text"/>
		PRODUCT ASPECT (e.g. packaging):	<input type="text"/>
		UNIT WEIGHT:	<input type="text"/>

**OUTCOME OF INVESTIGATION AND MEASURES ADOPTED:**

16	DISTRIBUTION STATUS:		<input type="text"/>
17*	VOLUNTARY MEASURES:		<input type="text"/>
18*	COMPULSORY MEASURES:		<input type="text"/>
		DATE OF ENTRY INTO FORCE:	<input type="text"/>
		DURATION:	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	PUBLIC RECALL:	( <a href="#">hyperlink</a> )
19	LEGISLATION IN BREACH:		<input type="text"/>
		SCOPE:	<input type="text"/>
		MAX. PERMITTED LEVEL:	<input type="text"/>

**IDENTIFICATION OF THE LOT(S)**

20*	CONSIGNMENT / LOT NUMBER:	<input type="text"/>
-----	---------------------------	----------------------



21*	PUBLIC HEALTH CERTIFICATE	NUMBER:	
		DATE:	
		CVED N°:	
22	DURABILITY DATES	USE-BY DATE*:	
		BEST BEFORE DATE*:	
		SELL-BY DATE:	
23	DESCRIPTION OF THE LOT:	N° OF UNITS*:	
		TOTAL NET WEIGHT OF LOT*:	

**ORIGIN:**

24	COUNTRY OF ORIGIN:		
25	MANUFACTURER:	NAME:	
		ADDRESS:	
		VET. AP-N°:	
26*	DISPATCHER/ EXPORTER	NAME:	
		ADDRESS:	

**DISTRIBUTION:**

27*	DISTRIBUTED BY	IMPORTER:	
		WHOLESALER:	
		RETAILER:	
28*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES:		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED:		<input type="checkbox"/>
29*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES:		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED:		<input type="checkbox"/>

**IN CASE OF A REJECTION AT THE BORDER:**

30*	POINT OF ENTRY:		
31*	TYPE OF CHECK		<input type="checkbox"/>
32*	COUNTRY OF DISPATCH		
33*	COUNTRY OF DESTINATION		
34*	CONSIGNEE	NAME:	
		ADDRESS:	
35*	CONTAINER NUMBER(S):		
36*	MEANS OF TRANSPORT:		

**OTHER INFORMATION:**

37	ORGANISATION/MINISTRY:	
38*	PERSON TO CONTACT:	
39	OTHER INFORMATION:	



41*	ATTACHED DOCUMENTS: (compressed format)	<input type="checkbox"/> health certificate <input type="checkbox"/> CVED <input type="checkbox"/> phytosanitary certificate <input type="checkbox"/> analytical report <input type="checkbox"/> bill(s)/delivery document(s) <input type="checkbox"/> press release/public recall info other:
42*	CONFIDENTIAL:	<input type="checkbox"/>
43*	IF YES, WHICH BOXES (NUMBERS):	
44*	IF YES, REASON:	

numbers underlined: information is required

numbers with \*: information is required, if applicable

**Allegato B1- Informazioni aggiuntive - follow up**

**RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED**

**FOLLOW UP**

**REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50**

1	REACTING COUNTRY: Paese di reazione	
	Contact point reference n°: n. prot. di riferimento.	
2	DATE OF REACTION: data di reazione	
3	NUMBER OF NOTIFICATION: numero di notifica NOTIFYING COUNTRY:Paese di notifica PRODUCT NAME: Nome del prodotto	
4*	VOLUNTARY MEASURES: misure volontarie	
5*	COMPULSORY MEASURES: misure imposte	
	DATE OF ENTRY INTO FORCE: data di entrata in vigore	
	DURATION: durata	
	<input type="checkbox"/> PUBLIC RECALL: Richiamo pubblico	(hyperlink)
6*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES: Distribuzione nei Paesi comunitari	
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata	<input type="checkbox"/>
7*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES: Esportazione nei Paesi terzi	



8	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata	<input type="checkbox"/>
9	OTHER INFORMATION: altre informazioni	
9	PERSON TO CONTACT: persone da contattare	
10*	ATTACHED DOCUMENTS: documenti allegati (compressed format)	<input type="checkbox"/> health certificate <input type="checkbox"/> CVED <input type="checkbox"/> phytosanitary certificate <input type="checkbox"/> analytical report <input type="checkbox"/> bill(s)/delivery document(s) <input type="checkbox"/> press release/public recall info other:

numbers underlined: information is required  
 numeri sottolineati : informazione obbligatoria

numbers with \*: information is required, if applicable  
 numeri con \*: informazione obbligatoria, se disponibile

**Allegato C - Elenco clienti**

Descrizione del prodotto oggetto di allerta														
Ragione Sociale	Via/località	Comune	Prov.	Reg.	Nazione	Tel/fax	e-mail	Internetto	Scadenza/TMC	Quantitativo venduto	Tipologia confezioni	N° confezioni	Data consegna	Identif. D.

**Allegato E – Punt di contatto**

Nome e cognome.....



**Allegato F – Esiti accertamenti**

All'assessorato alla Sanità  
 Regione.....  
 Servizio Veterinario

**OGGETTO: Sistema di allerta; comunicazione esiti accertamenti.**

In relazione alla comunicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ riguardante l'attivazione del sistema di allerta per il seguente prodotto (riportare la denominazione, il numero di lotto, il fabbricante o distributore):

---



---



---

**Si informa che:**

- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale;
- il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale;
- sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio.
- il prodotto è stato ritirato;
- il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
- il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure di cui ai punti precedenti (allegato B1);
- il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale.
- il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato un provvedimento di sequestro);

- **Ulteriori informazioni/accertamenti effettuati:**

---



---



---

- **sono state applicate le seguenti sanzioni:**

---



---



---



CAPITOLO IV

**IGIENE DEGLI ALIMENTI  
DI ORIGINE VEGETALE  
E DELLA NUTRIZIONE**



## PIANO DEI CONTROLLI UFFICIALI SULLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

### Premessa

Il Regolamento (CE) 178/2002 ha fissato i principi e i requisiti generali della Legislazione alimentare.

Dal 1 gennaio 2006 sono entrati in vigore i Regolamenti del cosiddetto pacchetto Igiene e in particolare per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione il Regolamento (CE) 852/2004 inerente i requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali.

I principi innovativi generali dei Regolamenti comunitari, esplicitati anche nelle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 concertato a livello tecnico tra le componenti Direzioni della Sicurezza Alimentare e della Sanità Animale del Ministero della Salute e i Rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano" sono:

- la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari è dell'operatore del settore alimentare (OSA)
- l'OSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche predisponendo ed attuando procedure operative predefinite, verificandone l'efficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse
- l'OSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari
- l'OSA ha l'obbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino pericoli per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.

Ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 l'Autorità competente deve garantire l'esecuzione di controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

I controlli devono essere periodici e programmati ed eseguiti in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare fissati dai Regolamenti Comunitari, tenendo conto:

- a) dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le aziende del settore, con l'uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti
- c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti
- d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità (sistemi di allerta)

### Gli strumenti del controllo ufficiale

Gli strumenti di controllo ufficiale di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) 882/2004 sono:

- o monitoraggio
- o sorveglianza
- o verifica
- o ispezione
- o campionamento
- o audit.

I servizi medici di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione nell'attuazione del piano utilizzeranno di norma le tecniche di:

- ispezione
- audit
- campionamenti


tenendo presente l'eventuale ricorso agli altri strumenti di controllo in relazione a specifiche esigenze rilevate e ritenuti nel caso specifico più appropriati.

Si precisa che:

Il controllo ufficiale deve essere oggetto di registrazione formale, sia della esecuzione che delle evidenze riscontrate.

All'OSA deve essere rilasciata copia delle risultanze del controllo effettuato e delle relative evidenze raccolte

Gli strumenti di registrazione attestanti l'esecuzione ed il riscontro dei controlli ufficiali (verbali ispettivi, rapporti di audit, check list, schede, ecc.) sono costituiti da modelli standardizzati



I riscontri raccolti nel corso dei controlli ufficiali di locali, impianti, processi e registrazioni devono essere valutati alla luce delle norme e delle disposizioni di riferimento al fine di esprimerne la conformità o meno

#### **Settori oggetto del controllo ufficiale.**

I settori oggetto del controllo ufficiale includono:

- 1) legislazione generale relativa ad alimenti di competenza
- 2) Etichettatura degli alimenti e nutrizione
- 3) Igiene degli Alimenti
- 4) Sicurezza biologica
- 5) Sicurezza chimico- fisica
- 6) Irradiazione
- 7) Biotecnologia

#### **Personale**

Il personale che esegue i controlli ufficiali sono dirigenti Medici e Tecnici della Prevenzione.

Per il controllo ufficiale nelle imprese di ristorazione collettiva l'unità addetta al controllo ufficiale dovrà comprendere sempre un dirigente medico.

E' auspicabile anche ai fini di integrazione tra le figure professionali operanti nella disciplina che il controllo ufficiale preveda, ove possibile la figura del Dirigente Medico e del Tecnico della Prevenzione.

Il personale destinato ai controlli deve eseguire una formazione ed addestramento e periodici aggiornamenti in materia di sicurezza alimentare.

#### **Categorizzazione delle imprese alimentari registrate**

Per le imprese alimentari soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 è individuato un livello di rischio base, predefinito e potenziale in relazione alle diverse tipologie di produzione.

Le imprese alimentari in relazione all'individuazione di un livello di rischio base sono così classificate:

- a) imprese a rischio elevato : attività di produzione alimenti particolarmente elaborati e la ristorazione collettiva e pubblica
- b) imprese a rischio medio : tutte le altre attività di produzione e le grandi strutture di vendita ( supermercati, ipermercati, ecc.)
- c) imprese a rischio basso, che comprendono tutte le altre, incluse quelle di produzione primaria

Tale classificazione generale permette una prima programmazione dei controlli ufficiali su tutto il territorio regionale.

I Servizi Medici procederanno nel contempo, alla categorizzazione secondo livelli di rischio delle specifiche imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Per l'ottenimento del profilo di rischio delle singole imprese i Servizi medici di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL utilizzeranno criteri individuati con assegnazione di specifici punteggi, come da scheda che segue.

#### **Definizioni**

Ai fini del presente piano si adottano le definizioni di seguito esplicitate.

**Controllo ufficiale:** qualsiasi forma di controllo eseguita dai Dirigenti Medici e dai Tecnici della Prevenzione SIAN per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti per i settori di competenza

**Legislazione alimentare:** le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti nella Regione Abruzzo ; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

**Rischio:** una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo

**Catena di produzione :** l'insieme della catena di produzione comprendente tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione

**Fase di produzione :** qualsiasi fase della catena di produzione, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria inclusa, sino alla trasformazione, alla fabbricazione, al magazzinaggio, al trasporto, alla distribuzione e alla vendita e all'erogazione al consumatore finale compresi

**Settore:** tutta la catena di produzione di un prodotto o gruppo di prodotti dati, di cui il SIAN si può occupare

#### **Obiettivi strategici e flussi informativi**

L'elaborazione e l'adozione del piano, condiviso dai Servizi medici mira a pianificare e programmare a livello



regionale le attività che dovranno essere effettuate localmente dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL.

Per il triennio 2008 – 2010 gli obiettivi strategici sono:

- 1) controlli delle imprese a rischio elevato e medio
- 2) campionamento alimenti per ricerca contaminanti chimici – fisici e microbiologici
- 3) campionamento specifico per alimenti destinati all'infanzia.

Il laboratorio di analisi è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo. Al fine di garantire il flusso informativo e raccolta dati per una corretta valutazione epidemiologica relativa alla sicurezza alimentare, i Servizi medici di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL trasmettono, i risultati dei controlli effettuati alla Regione Abruzzo, secondo schede all'uopo predisposte.

#### **Piano dei controlli**

La programmazione è effettuata ai sensi del Regolamento CE 882/2004 , tenendo conto delle linee guida per il controllo ufficiale PNI e in riferimento alla Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 21 maggio 2007.

Il programma, ispezioni e audit delle imprese alimentari è esplicitato, relativamente alle frequenze e agli strumenti di controllo e al numero minimo totale da effettuare a livello regionale per ogni anno di vigenza del piano , nelle tabelle dal numero 1 al numero 8.

Si precisa che per quanto attiene l'audit lo strumento sarà applicato esclusivamente nel terzo anno, al termine del percorso formativo previsto per il personale addetto all'esecuzione, Dirigenti medici e Tecnici della Prevenzione,.

Per ogni tabella dal numero 1 al numero 8 sono elaborate sottotabelle con le ripartizioni dei controlli minimi da effettuare dal SIAN di ogni singola ASL regionale in relazione alla popolazione residente.

Tab. 1 programmazione controlli per la ristorazione collettiva

Tab. 2 programmazione controlli per la ristorazione pubblica

Tab. 3 programmazione controlli alla vendita

Tab. 4 programmazione controlli per alcune specifiche attività

Tab. 5 programmazione controlli delle aziende di produzione primaria

Tab. 6 programmazione vigilanza sugli integratori alimentari

Tab. 7 Vigilanza su materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

Tab. 8 : vigilanza etichettatura nutrizionale

Nelle Tab. da A ad H sono indicati i campionamenti con frequenze, matrici alimentari e determinazioni analitiche .

Per ogni tabella da A a G sono elaborate sottotabelle con le ripartizioni dei campionamenti minimi da effettuare dal SIAN di ogni singola ASL regionale in relazione alla popolazione residente .

### **Controlli ristorazione collettiva Totale Regionale**

**Tabella 1.**

<b>Impresa Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>	<b>Tipologia controllo 2</b>	<b>N. controlli</b>
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie)	ispezione	475	Audit *	23
Centro cottura pasti	ispezione	27	Audit	12
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	48	Audit*	20
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	47		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 a . Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL Teramo**

<b>Impresa Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>	<b>Tipologia controllo 2</b>	<b>N. controlli</b>
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari,	ispezione	100	Audit *	5



medie)				
Centro cottura pasti	ispezione	6	Audit	3
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	10	Audit*	5
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	10		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 b. Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL Pescara**

Impresa Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie)	ispezione	100	Audit *	5
Centro cottura pasti	ispezione	6	Audit	3
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	10	Audit*	5
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	10		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 c. Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL Lanciano Vasto**

Impresa Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie)	ispezione	85	Audit *	4
Centro cottura pasti	ispezione	5	Audit	2
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	8	Audit*	3
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	8		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 d. Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL Chieti**

Impresa Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie)	ispezione	70	Audit *	3
Centro cottura pasti	ispezione	3	Audit	1
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	6	Audit*	2
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	6		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 e Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL Avezzano Sulmona**

Impresa Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari,	ispezione	80	Audit *	4



medie)				
Centro cottura pasti	ispezione	5	Audit	2
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	8	Audit*	3
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	8		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

**Tabella 1 f Controlli ristorazione collettiva SIAN ASL L'Aquila**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Mense scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie)	ispezione	40	Audit *	2
Centro cottura pasti	ispezione	2	Audit	1
Cucine ospedali , RSA, Carcere e altre mense sociali	Ispezione	6	Audit*	2
Mezzi di trasporto pasti per ristorazione collettiva	ispezione	5		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >100 pasti giorno**

### **Controlli ristorazione pubblica Totale Regionale**

**Tabella 2.**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	1260	Audit*	25
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	245		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	1460		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce**

**Tabella 2 a Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL Teramo**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	300	Audit*	6
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	50		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	100		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce**

**Tabella 2 b Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL Pescara**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	300	Audit*	6
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	50		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	100		

**N.B. \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce**



Tabella 2 c Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL Lanciano Vasto

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	210	Audit*	4
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	45		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	80		

**N.B.** \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce

Tabella 2 d Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL Chieti

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	150	Audit*	3
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	30		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	700		

**N.B.** \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce

Tabella 2 e Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL Avezzano Sulmona

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	200	Audit*	4
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	40		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	80		

**N.B.** \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce

Tabella 2 f Controlli ristorazione pubblica SIAN ASL L'Aquila

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli	Tipologia controllo 2	N. controlli
Ristoranti	Ispezione	100	Audit*	2
Gastronomie, tavole calde,	ispezione	20		
Manifestazioni gastronomiche**	Ispezione	30		

**N.B.** \* da eseguire nei laboratori che producono n. >300 pasti giorno e che eseguono banchetti; \*\* da eseguire in caso di preparazione di primi piatti e secondi piatti a base di carne e pesce

### Controlli depositi e vendita Totale Regionale

Tabella 3.

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Deposito	Ispezione	27
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	23

Tabella 3 a Controlli depositi e vendita SIAN ASL Teramo

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Deposito	Ispezione	5
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	5



**Tabella 3 b Controlli depositi e vendita SIAN ASL Pescara**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Deposito	Ispezione	8
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	8

**Tabella 3 c Controlli depositi e vendita SIAN ASL Lanciano Vasto**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Deposito	Ispezione	4
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	3

**Tabella 3 d Controlli depositi e vendita SIAN ASL Chieti**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Deposito	Ispezione	3
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	2

**Tabella 3 e Controlli depositi e vendita SIAN ASL Avezzano Sulmona**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Deposito	Ispezione	4
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	3

**Tabella 3 f Controlli depositi e vendita SIAN ASL L'Aquila**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Deposito	Ispezione	3
Vendita (supermercati e ipermercati)	Ispezione	2

**Tabella 4. Controlli per attività mirata Totale Regionale**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	8
Produzione surgelati *	Audit	6
Produzione frutta secca e semi*	Audit	2
Produzione gelati( industrie)	Audit	9
Produzione oli*	Audit	2
Produzione marmellate*	Ispezione	4
Produzione vino	Ispezione	14

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 a. Controlli specifiche attività SIAN ASL Teramo**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	2
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	1
Produzione gelati( industrie)	Audit	2
Produzione oli*	Audit	1
Produzione marmellate*	Ispezione	1
Produzione vino	Ispezione	4

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 b. Controlli specifiche attività SIAN ASL Pescara**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	2
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	1
Produzione gelati( industrie)	Audit	2
Produzione oli*	Audit	0
Produzione marmellate*	Ispezione	0
Produzione vino	Ispezione	4

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 c. Controlli specifiche attività SIAN ASL Lanciano Vasto**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	1
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	0
Produzione gelati( industrie)	Audit	1
Produzione oli*	Audit	0
Produzione marmellate*	Ispezione	0
Produzione vino	Ispezione	1

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 d. Controlli specifiche attività SIAN ASL Chieti**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	1
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	0
Produzione gelati( industrie)	Audit	2
Produzione oli*	Audit	1
Produzione marmellate*	Ispezione	1
Produzione vino	Ispezione	6

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 e. Controlli specifiche attività SIAN ASL Avezzano Sulmona**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	1
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	0
Produzione gelati( industrie)	Audit	1
Produzione oli*	Audit	0
Produzione marmellate*	Ispezione	1
Produzione vino	Ispezione	0

\* = esclusivamente i SIAN con le specifiche attività

**Tabella 4 f. Controlli specifiche attività SIAN ASL L'Aquila**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
produzione biscotti , pasta , pizze ecc. (industrie)	Audit	1
Produzione surgelati *	Audit	1
Produzione frutta secca e semi*	Audit	0



Produzione gelati( industrie)	Audit	1
Produzione oli*	Audit	0
Produzione marmellate*	Ispezione	0
Produzione vino	Ispezione	0

### Controlli aziende produzione primaria Totale Regionale

Tabella 5

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	51
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	15

Tabella 5 a Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL Teramo

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	10
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	2

Tabella 5 b Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL Pescara

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	5
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	2

Tabella 5 c Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL Lanciano Vasto

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	12
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	4

Tabella 5 d Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL Chieti

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	10
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	2

Tabella 5 e Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL Avezzano Sulmona

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	12
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	4

Tabella 5 f Controlli aziende produzione primaria SIAN ASL L'Aquila

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Azienda agricola	Ispezione	2
Depositi Cooperative agricole	Ispezione	1

### Vigilanza sugli integratori alimentari Totale Regionale

Tabella 5

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	88
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	46
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	41

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

Tabella 5 a Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL Teramo

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	20



Farmacie e depositi	Verifica etichetta	10
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	10

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

**Tabella 5 b Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL Pescara**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	20
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	10
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	10

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

**Tabella 5 c Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL Lanciano Vasto**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	15
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	8
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	6

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

**Tabella 5 d Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL Chieti**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	12
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	6
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	4

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

**Tabella 5 e Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL Avezzano Sulmona**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	15
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	8
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	6

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

**Tabella 5 f Vigilanza sugli integratori alimentari SIAN ASL L'Aquila**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Erboristerie	Verifica etichetta	6
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	4
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	5

**N.B.** La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

### **Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti Totale Regionale**

**Tabella 6**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	20
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	17



**Tabella 6 a Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL Teramo**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	5
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	5

**Tabella 6 b Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL Pescara**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	3
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	2

**Tabella 6 c Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL Lanciano Vasto**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	3
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	2

**Tabella 6 d Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL Chieti**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	2
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	1

**Tabella 6 e Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL Avezzano Sulmona**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	3
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	2

**Tabella 6 e Vigilanza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti  
SIAN ASL L'Aquila**

Impresa	Tipologia controllo 1	N. controlli
Rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami,)	Verifica documentale	2
Ditte che usano materiali di confezionamento	Verifica documentale	1

**Vigilanza etichettatura nutrizionale Totale Regionale**

**Tabella 7.**

Impresa alimentare	Tipologia controllo 1	N. controlli
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	35
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	4
Ipermercati, supermercati	Verifica etichetta e documentazione	38

**Tabella 7 a Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL Teramo**



<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	8
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	1
Ipermercati , supermercati	Verifica etichetta e documentazione	9

**Tabella 7 b Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL Pescara**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	8
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	1
Ipermercati , supermercati	Verifica etichetta e documentazione	10

**Tabella 7 c Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL Lanciano Vasto**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	6
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	1
Ipermercati , supermercati	Verifica etichetta e documentazione	6

**Tabella 7 d Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL Chieti**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	4
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	0
Ipermercati , supermercati	Verifica etichetta e documentazione	4

**Tabella 7 e Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL Avezzano Sulmona**

<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	6
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	1
Ipermercati , supermercati	Verifica etichetta e documentazione	6

**Tabella 7 f Vigilanza etichettatura nutrizionale  
SIAN ASL L'Aquila**



<b>Impresa alimentare</b>	<b>Tipologia controllo 1</b>	<b>N. controlli</b>
Farmacie e parafarmacie	Verifica etichetta e documentazione	3
Piattaforme distributive	Verifica etichetta e documentazione	0
Ipermercati, supermercati	Verifica etichetta e documentazione	3

Riportiamo di seguito la tabella per effettuare il profilo di rischio delle strutture alimentari. Alle categorie relative all'autocontrollo, ai dati storici ed al prodotto sono state attribuiti dei valori più importanti e quindi un punteggio più elevato. Un'importanza minore è stata assegnata alle caratteristiche dello stabilimento ed all'entità di produzione.

**Scheda per la determinazione del profilo di rischio (Delibera GR. 100 / 2008)**

Categoria	Fattore X assegnato
Caratteristiche dello stabilimento	0,10
Entità produttiva	0,10
Caratteristiche dei prodotti	0,18
Igiene della produzione	0,20
Sistema di autocontrollo	0,22
Dati storici	0,20
Totale	1,00

La somma dei fattori X è pari ad uno; in questo modo, la scala di punteggi finale andrà da 0 a 100, con il rischio dell'impianto che cresce all'aumentare del punteggio.

Al termine del processo di valutazione, ogni stabilimento ottiene un punteggio finale che ne determina l'assegnazione in una delle 3 categorie di rischio individuate, in modo da orientare l'attività di controllo.

Categorie di rischio individuate:

- inferiore a 30: rischio basso;
- compreso tra 30 e 42 : rischio medio
- oltre 42 : rischio elevato

La classificazione di ogni stabilimento deve essere basata su elementi oggettivi .

Dovrà essere condotta attraverso:

- effettuazione sopralluogo impianto
- esame della documentazione relativa ai sopralluoghi precedentemente effettuati e più in generale l'attività di controllo ufficiale espletata presso l'impianto

**Piano dei controlli microbiologici – Regione Abruzzo**

<b>TAB G - Regione Abruzzo anno 2008</b>		
<b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	34
Latte in polvere per bambini	Salmonella	16
Semi germogliati	Salmonella	6
		<b>Totale numero prelievi 56</b>



<b>TAB G 1 SIAN ASL Teramo anno 2008</b> <b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	9
Latte in polvere per bambini	Salmonella	3
Semi germogliati	Salmonella	1
		<b>Totale numero prelievi 13</b>

<b>TAB G 2 SIAN ASL Pescara anno 2008</b> <b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	5
Latte in polvere per bambini	Salmonella	2
Semi germogliati	Salmonella	1
		<b>Totale numero prelievi 8</b>

<b>TAB G 6 SIAN ASL L'Aquila anno 2008</b> <b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	3
Latte in polvere per bambini	Salmonella	3
Semi germogliati	Salmonella	0
		<b>Totale numero prelievi 6</b>


<b>TAB G 3 SIAN ASL Lanciano Vasto anno 2008</b> <b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	7
Latte in polvere per bambini	Salmonella	3
Semi germogliati	Salmonella	1
		<b>Totale numero prelievi 11</b>



<b>TAB G 4 SIAN ASL Chieti anno 2008</b>		
<b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	5
Latte in polvere per bambini	Salmonella	3
Semi germogliati	Salmonella	2
		<b>Totale numero prelievi</b>
		<b>10</b>

<b>TAB G 5 SIAN ASL Avezzano Sulmona anno 2008</b>		
<b>Piano prelievi controlli microbiologici</b>		
<b>Matrici</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
Vegetali IV e V gamma	Listeria Monocytogenes Salmonella	5
Latte in polvere per bambini	Salmonella	2
Semi germogliati	Salmonella	1
		<b>Totale numero prelievi</b>
		<b>8</b>

<b>TAB. H REGIONE ABRUZZO</b>													
<b>PIANO PRELIEVO ALIMENTI PER CONTROLLO RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI</b>													
<b>ANNO 2008</b>													
SIAN	Chieti		Lanciano Vasto		L'Aquila		Avezzano Sulmona		Pescara		Teramo		TOTALI
Prodotti	R	FR	R	FR	R	FR	R	FR	R	FR	R	FR	
Agr. - Kiwi	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	8
Drupacee	4	1	4	2	5	2	1	2	6	2	14	2	45
Pomacee	0	1	3	2	0	2	2	2	12	2	1	2	29
Fragole	4	1	1	2	0	1	0	2	4	2	1	1	18
Uva	9	2	2	4	1	2	0	0	3	1	2	0	26
Ortaggi	15	4	8	5	13	2	21	5	2	2	8	2	87
Cereali	1	2	2	3	0	0	10	2	8	6	6	4	44
Olio	1	0	7	2	1	2	2	2	3	1	3	1	25
Vino	8	1	10	2	2	0	2	1	4	2	12	2	46
Totali x ASL	44	11	38	22	22	11	38	17	42	20	48	16	
	55		60		33		55		62		64		328



## Piano per Ocratossina A

TAB. F SIAN Regione Abruzzo Piano Prelievi Alimenti "controllo vino" anno 2008		
Matrice	Determinazione analitica	N. campioni
Vino rosso	Ocratossina A, piombo	9
		<b>Totale prelievi 9</b>

Az ASL	Matrice	Determinazione analitica	Numero prelievi
	Vino rosso	Ocratossina A, piombo	
TE			3
PE			0
CH			3
AQ			0
LA/VA			3
AV/SU			0
Totale			9

## Tabella controlli oli – Regione Abruzzo

Tab. E SIAN Regione Abruzzo anno 2008 Piano prelievi alimenti controllo oli		
Matrice	Determinazione analitica	N. campioni
olio extravergine di oliva	IPA, Diossine e PCB, acidità libera, , numero di perossidi, composizione degli steroli e degli acidi grassi	6
olio di sansa	IPA, Diossine e PCB, piombo	5
		<b>Numero Totale prelievi 11</b>

Controllo oli ripartito per Az. ASL

Matrice	Controllo analitico	ASL di TE	ASL di PE	ASL di CH	ASL di AQ	ASL AV-SUL	ASL LA/VA
Olio extra vergine di oliva	IPA, Diossine e PCB, acidità libera, , numero di perossidi, composizione degli steroli e degli acidi grassi	1	1	1	1	1	1
olio di sansa	IPA, Diossine e PCB, piombo	5	0	0	0	0	0



<b>Tab. D SIAN Regione Abruzzo anno 2008</b> <b>Piano prelievi alimenti per ricerca nitrati, piombo e cadmio</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
spinaci freschi, in conserva, surgelati	Nitrati, cadmio piombo	8
Lattuga	Nitrati, cadmio piombo	7
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	Nitrati, cadmio piombo	7
		<b>Numero totale prelievi</b> <b>22</b>

**Controllo alimenti per ricerca nitrati, piombo e cadmio (ripartiti per ASL)**

Matrice	Controllo analitico	ASL di TE	ASL di PE	ASL di CH	ASL di AQ	ASL AV-SUL	ASL LA/VA
spinaci freschi, in conserva, surgelati	Nitrati, cadmio piombo	2	2	1	0	1	2
Lattuga	Nitrati, cadmio piombo	2	2	1	0	1	1
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	Nitrati, cadmio piombo	1	1	1	2	1	1
TOTALE		5	5	3	2	3	4

**Piano dei controlli sugli alimenti per la ricerca di micotossine anno 2008**

<b>TAB. C SIAN Regione Abruzzo</b>		
<b>Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	4
Cereali , loro prodoptti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	6
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	3
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	5
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao ,	Ocratossina A	7
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omegeneizzati alla mela	Patulina	6
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a badse di granturco	Fumonisine	6
		<b>Numero totale prelievi</b> <b>37</b>

<b>TAB. C 1 SIAN ASL Teramo</b>		
<b>Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	1
Cereali , loro prodoptti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	1
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	1
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	2



Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao	Ocratossina A	2
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	2
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a badse di granturco	Fumonisine	1
		<b>Numero totale prelievi 9</b>

<b>TAB. C 2 SIAN ASL Pescara Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	1
Cereali , loro prodotti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	1
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	1
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	1
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao	Ocratossina A	1
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	1
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a badse di granturco	Fumonisine	1
		<b>Numero totale prelievi 7</b>

<b>TAB. C 6 SIAN ASL L'Aquila Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	0



Cereali , loro prodotti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	0
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	1
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	2
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao	Ocratossina A	1
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	0
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di granturco	Fumonisine	0
		<b>Numero totale prelievi</b> <b>4</b>

<b>TAB. C 3 SIAN ASL Lanciano Vasto Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	1
Cereali , loro prodotti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	2
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	0
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	1
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao ,	Ocratossina A	1
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	1
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di granturco	Fumonisine	2
		<b>Numero totale prelievi 8</b>



<b>TAB. C 4 SIAN ASL Chieti</b>		
<b>Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	1
Cereali , loro prodotti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	1
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	0
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	0
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao	Ocratossina A	2
Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	1
Granoturco non trasformato, farina di granoturco, altri alimenti a base di granoturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di granoturco	Fumonisine	1
		<b>Numero totale prelievi</b> <b>6</b>

<b>TAB. C 5 SIAN ASL Avezzano Sulmona</b>		
<b>Piano Prelievi alimenti per ricerca micotossine anno 2008</b>		
<b>Matrice</b>	<b>Determinazione analitica</b>	<b>N. campioni</b>
arachidi e frutta secca destinati al consumo umano diretto	Aflatossine	0
Cereali , loro prodotti derivati e prodotti trasformati	Aflatossine , Ocratossina A	1
Spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma	Aflatossine Ocratossina A	0
Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali	Aflatossina e Ocratossina A	1
Caffè crudo , cacao prodotti a base di cacao	Ocratossina A	1



Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela	Patulina	1
Granoturco non trasformato, farina di granturco, altri alimenti a base di granturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di granturco	Fumonisine	1
		<b>Numero totale prelievi</b> 5

**Piano dei controlli sugli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti – anno 2008**

<b>TAB. B SIAN Regione Abruzzo Piano Prelievi anno 2008</b>			
<b>Ricerca alimenti trattati con radiazioni ionizzanti</b>			
<b>Matrice</b>			
	Spezie	erbe aromatiche	frutti tropicali (mango, papaya, fichi secchi)
<b>Numero prelievi</b>	4	5	4
		<b>Totale numero prelievi 13</b>	
<b>N.B.</b>			
<b>I prelievi, come da programma, anche per gli alimenti in cui è ammesso il trattamento radiante deve includere esclusivamente gli alimenti che non recano in etichetta la dicitura "irradiato".</b>			
<b>Tutti gli alimenti da prelevare devono essere allo stato secco.</b>			

**Piano dei controlli anno 2008 - Ricerca alimenti trattati con radiazioni ionizzanti (ripartiti per ASL)**

Az. ASL	<b>Matrice</b>		
	Spezie	Erbe aromatiche	frutti tropicali (mango, papaya, fichi secchi)
TE	2	1	1
PE	1	1	1
CH	0	1	1
AQ	0	0	1
LA/VA	1	1	0
AV/SU	0	1	0
			<b>Totale 13</b>



**Piano dei controlli per la ricerca di OGM sugli alimenti anno 2008**

Az. ASL	Matrice soia		Matrice riso		Matrice mais	
	bevande alla soia, gelati e biscotti di soia, Yogurt di soia	Farina di soia, salse alla soia	riso Altri Alime ntare		mais in scatola e biscotti al mais	Pasta alimentare al mais farina mais, granella di mais
TE	2	1	1		1	3
PE	2	2	1		1	2
CH	1	2	0		1	1
AQ	1	0	0		0	1
LA/VA	1	1	1		1	2
AV/SU	1	1	0		1	0
TOTALE			32			

**SISTEMA DI ALLERTA**

Per le procedure, la modulistica nonché per i tempi delle “allerte alimentari”, si fa riferimento al capitolo specifico trattato nel **Capitolo III** del presente piano pluriennale.



**CAPITOLO V**

**GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI  
E FINANZIARI**



## ALBO REGIONALE DEI MEDICI VETERINARI RICONOSCIUTI DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE E MODELLO DOMANDA

Nel presente paragrafo vengono riportate le procedure che i Medici veterinari debbono rispettare per conseguire l'iscrizione all'Albo regionale dei Medici Veterinari riconosciuti.

L'Albo regionale dei Medici Veterinari è stato istituito, nella Regione Abruzzo, con Delibera della Giunta regionale n. 1.289 dell'11.10.2000, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 22 maggio 2002, sono state fissate le procedure per consentire al Servizio Veterinario regionale l'iscrizione dei Medici Veterinari richiedenti e la gestione dell'Albo.

Viene riportato un estratto della Delibera n. 331/2002 e copia del modulo di domanda per richiedere l'iscrizione.

**Delib.G.R. 22 maggio 2002, n. 331 <sup>(1)</sup>.**

**Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 settembre 2002, n. 118 speciale.

### La Giunta regionale

Visto il *D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* "regolamento di polizia veterinaria";

Vista la *legge 23 dicembre 1978, n. 833* "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

.....omissis .....

Visto il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196* "Attuazione della *direttiva 97/12/CE* che modifica e aggiorna la *direttiva 64/432/CEE* relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

Visto il *D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'*art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*";

Vista la *legge regionale 2 luglio 1999, n. 37* "Piano Sanitario regionale 1999 - 2001";

Vista la *legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146* recente "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo" delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, in attuazione del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal *D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517*;

.....omissis .....

Vista la *L.R. 14 settembre 1999, n. 77* "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla vigente normativa;

Ravvisata l'urgenza e la indifferibilità delle misure contenute nel presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

*per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:*

.....omissis .....

13) di avvalersi delle prestazioni di Medici Veterinari libero - professionisti inseriti - nell'Albo regionale dei veterinari riconosciuti; per l'inserimento nell'albo, regionale dei - Medici veterinari riconosciuti, istituito con Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1289 gli interessati dovranno presentare domanda (in carta semplice) alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione all'ordine;

- Attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dalla Regione;



- Dichiarazione in cui siano indicate:

- a) l'Azienda USL in cui si intende operare;
- b) campo di attività professionale prevalentemente svolto;
- c) categorie e specie di animali, oggetto delle prestazioni professionali;
- d) dotazione strumentale posseduta, in funzione delle attività da svolgere.

Ove l'attività venga svolta presso una struttura sanitaria privata, resta inteso che quest'ultima deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme.

L'iscrizione all'albo viene effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario regionale previa verifica dei requisiti. La validità dell'iscrizione è triennale.

L'iscrizione potrà essere riconfermata per gli anni successivi solo se gli interessati provvederanno ad inviare attestazione di frequenza di corsi riconosciuti dalla Regione e svolti nell'ultimo triennio. Il competente Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di emanare ulteriori provvedimenti di indirizzo.

In sede di prima applicazione sarà sufficiente dichiarare la propria disponibilità a voler frequentare il primo corso utile che sarà organizzato. Per l'anno in corso ed in attesa della realizzazione dell'Albo regionale dei veterinari riconosciuti, sarà consentito alle AA.UU.SS.LL. ricorrere all'opera dei Medici veterinari LL.PP. con le modalità riferite al precedente Piano BSE (Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1289).

L'Albo regionale sarà regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo;

.....omissis .....



**Domanda d'inserimento nell' Albo Regionale dei Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo**

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_ Medico Veterinario esercitante la L.P.,  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (gg/mm/anno)  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov ( \_\_\_\_\_ )  
indirizzo e n. Civico \_\_\_\_\_

**Chiede** di essere inserito nell' Albo Regionale dei Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo (DGR 1289 dell'11 ottobre 2000, DGR 1664 del 14 dicembre 2000, DGR 331 del 22 maggio 2002).

**DICHIARA:**

**a)** Di essere iscritto/a all'Ordine Professionale della Provincia di \_\_\_\_\_ al N.ro \_\_\_\_\_;  
ed ha svolto in prevalenza la seguente attività professionale sui seguenti animali:

- |  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cani/Gatti        | <input type="checkbox"/> Bovini              | <input type="checkbox"/> Ovini/Caprini      | <input type="checkbox"/> Suini        |
| <input type="checkbox"/> Equini            | <input type="checkbox"/> Polli/Tacchini ecc. | <input type="checkbox"/> Conigli            | <input type="checkbox"/> Acquacoltura |
| <input type="checkbox"/> Pesci ornamentali | <input type="checkbox"/> Rettili             | <input type="checkbox"/> Uccelli da voliera | <input type="checkbox"/> Api          |
| <input type="checkbox"/> selvatici         | <input type="checkbox"/> HACCP               | <input type="checkbox"/> mangimistica       | <input type="checkbox"/> _____        |

**b)** Di voler esercitare la propria attività nei seguenti campi:

- Sanità animale (anagrafi animali da reddito, profilassi, certificazioni per spostamenti, certificazioni per somministrazione farmaci, operatore piani di sorveglianza ecc.);
- Animali d'affezione (anagrafe animali d'affezione, controllo del randagismo e della Leishmaniosi ecc.);
- Igiene degli alimenti (incaricato di igiene e controllo prodotti di origine animale, HACCP ecc.);
- Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (mangimistica, benessere animale, informatore farmaceutico, allevamenti avi-cunicoli);

**c)** È disposto a fornire le proprie prestazioni professionali, nel territorio di competenza dell'Azienda USL di:

- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Avezzano/ Sulmona | <input type="checkbox"/> Chieti  | <input type="checkbox"/> Lanciano / Vasto |
| <input type="checkbox"/> L'Aquila          | <input type="checkbox"/> Pescara | <input type="checkbox"/> Teramo           |

**d)** Di essere fornito, in funzione delle attività da svolgere, della seguente dotazione strumentale:

- |  |  |                                  |                                    |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PC con accesso internet | <input type="checkbox"/> fotocamera digitale | <input type="checkbox"/> scanner | <input type="checkbox"/> cutimetro |
| <input type="checkbox"/> lettore di microchip    | <input type="checkbox"/> altro _____         |                                  |                                    |

**e)** Di impegnarsi a frequentare il primo corso utile - di formazione ed aggiornamento - riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

**f)** Di accettare espressamente, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione relativa all'Albo regionale avvenga sul proprio recapito di posta elettronica (e-mail) sotto indicato:

**RECAPITI PERSONALI**

tel fisso \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**Eventuale indirizzo lavorativo:**

c/o \_\_\_\_\_

Indirizzo e n. civico \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_\_ tel fisso \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Ai sensi della L. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e alla stesura degli atti e provvedimenti consequenziali alle Delibere di GR 1289/2000, 1664/2000 e 331/2002.

Firma \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**N.B. Si allega curriculum professionale**



## **CONTROLLI SULLE ACQUE A CURA DELL' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE**

Nel presente paragrafo vengono trattati gli interventi che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo compie sulle ns. acque dolci superficiali, in attuazione della Legge Regionale 10 agosto 1994, n. 50 ed in favore della fauna ittica delle acque interne, in attuazione della Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59.

Le attività dell'Istituto nelle materie sopra individuate sono effettuate per conto della Regione Abruzzo che annualmente eroga all'IZ.S. appositi fondi.

### **Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59 – Controllo sulla Salubrità delle carni ittiche**

La regione Abruzzo è chiamata ad intervenire sulla salubrità delle carni ittiche delle acque interne dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Proceduralmente, l'Istituto Zooprofilattico di Teramo presenta ogni anno al Servizio Veterinario regionale un programma di valutazione sulla salubrità delle acque della durata di dodici mesi, nel quale sono descritti gli obiettivi specifici, le fasi operative (su un singolo corso d'acqua o su più corsi d'acqua) ed i costi dell'intervento.

Dopo l'approvazione del programma da parte della regione Abruzzo, l'Istituto esegue i campionamenti, i sopralluoghi e le analisi specifiche previsti dal programma per presentare la successiva relazione finale.

Solo dopo l'acquisizione della Relazione Finale il Servizio Veterinario regionale procede all'erogazione dei fondi messi a disposizione del proprio budget dal Direttore Regionale.

### **Legge Regionale 10 agosto 1994, n. 50 – Designazione e Classificazione delle acque interne superficiali di cui al D.L.n. 130 del 25.01.1992**

La regione Abruzzo è chiamata ad intervenire sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci dalla Direttiva 78/659/CEE.

L'attività, con la stessa legge regionale, è stata affidata l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che, all'uopo, ha presentato e redatto, negli anni, n. 3 piani tecnico-finanziari i cui fondi hanno trovato copertura con le risorse che annualmente vengono erogate all'Istituto per le "Spese Correnti".

La prima designazione e classificazione delle acque della regione Abruzzo, effettuato con un programma di monitoraggio svolto negli anni 1996, 97, 98, ha privilegiato i corsi d'acqua d'importanza naturalistica che attraversano i territori dei parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché parchi e riserve naturali regionali.

Il 2° piano tecnico-finanziario ha riguardato i corsi d'acqua della Provincia di Teramo e della Provincia di Pescara, monitorati a valle dei tratti già classificati poiché la designazione e classificazione devono essere gradualmente estese fino a coprire l'intero tratto idrico.

Il 3° piano tecnico-finanziario ha riguardato infine i corsi d'acqua della Provincia di Chieti e de L'Aquila, monitorati sugli stessi punti della prima classificazione, come richiesto da questo Assessorato.

Dall'elaborazione dei risultati dell'intero programma di monitoraggio, è stato possibile effettuare la classificazione delle acque in "Salmoniche", "Ciprinicole" e "non conformi" secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 152/1999, Allegato 4, Sezione B, Tabella 1/B.

I dati sono stati messi a disposizione di tutti attraverso la pubblicazione sul B.U.R.A.

### **Legge Regionale 10 agosto 1994, n. 55 Designazione e Classificazione delle acque salate**

L'argomento è stato già trattato nel corso dei capitoli sulla mappa delle acque e sul relativo piano di monitoraggio a cui si rimanda.





## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E CALENDARIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER LA VERIFICA DEI L.E.A.

## SANITA' ANIMALE (AREA A)

Numero flusso	Descrizione attività	Riferimenti normativi	Frequenza e tipologia delle rilevazioni	Competenza Aziende e JUSS. LL.	Competenza IZS TE	Codice FLUSSO	Modalità di trasmissione	Scadenze Az USL + IZS-TE	Scadenze della Regione
1	Piani di profilassi (TBC-B.B.-B.O.C.-L.E.B.)	Circ. MS. n.1 del 12/03/2003 e normativa del settore Dec. 2002/677/CE del 22/08/2002	Rilevazione dati trimestrali (DGR n. 1664/2000)	X	X	SA. 1	Cartaceo + SIVRA	31/01/2008 (IV° Trim 2007) 30/04/2008 (I° TRIM) 31/07/2008 (II° Trim) 31/10/2008 (III° Trim)	NP
			Relazione semestrale finanziaria	X	X	SA. 1	Cartaceo + SIVRA	20/07/2008 riferito al 1° SEM + proiezione per l'intero anno	20/09/2008 (definito con Nota Min. Salute di volta in volta)
			Previsione finanziaria anno successivo (Dec.450/2004/CE-MS.n.1/2003)	X	X	SA. 1	Cartaceo + SIVRA	30/04/2008	31/05/2008
			Valutazione preliminare 1° Trim. anno in corso e previsione per tutto l'anno 2008 (Dec. 424/1990/CE-	X	X	SA. 1	Cartaceo + SIVRA	30/04/2008	31/05/2008

			Circ.MS.n.1/2003									
			Relazione annuale e rendiconto	X	X	SA. 1	Cartaceo + SIVRA	29/02/2008 (anno 2007)	20703/2008			
<b>2</b>	<b>Piano per le emergenze epidemiche (CRZ)</b>	Applicazione Dec. Lgs. N.274 del 18/09/2006 Dir. 2003/85/CE del 29/09/2003 L.R. 19/04/1995 n. 56	Programma annuale Attività e utilizzo fondi	X (se previsto CRZ)	X (se previsto CRZ)	SA. 2	Cartaceo	Entro 30 gg. dalla pubblicazione BURAs del Piano Regionale	NP			
<b>3</b>	<b>Anagrafe del bestiame</b>	Reg. 21/2004/CE del 17/12/2003 Dec.2006/968/CE del 15/12/2006 Dec. Lgs. N.58/2004 Reg.1505/2006/C E del 11/10/2006 Reg.1760/2000/C E D.M. 05/05/2006 Dec. 2000/68/CE DPR 31/7/96 Reg. 1082/2003/CE	Anagrafe bovina Ispezioni su almeno il 5% delle aziende (Reg.1082/2003/CE- Check list)	X	X	SA. 2	BDN	29/02/2008 (riferito all'anno 2007)	31/05/2008			
			Anagrafe ovi-caprina Rilevazione controlli sul 3% allevamenti e 5% capi (Reg.1505/2006/CE- Check list)	X	X	SA. 2	BDN	29/02/2008 (riferito all'anno 2007)	31/05/2008			
			Controllo al mattatoio ovi-caprini (Reg.21/2004/CE del 17.12.2003 - Nota MS n.4877/P.1.5./8 del 28.05.2007)	X	X	SA. 2	BDN	30/04/2008	30/06/2008			
			Anagrafe equidi Plena operatività	X	X	SA. 2	BDN	31/12/2008	NP			



4	<b>Malattie degli equini</b>	O.M. 14/11/2006 DGR n. 871 del 27/08/2007	BDN		X		SA. 2	BDN	15/01/2008 (riferito all'anno 2007)	Inserimento in BDN entro 15 gg dalla verifica (Nota MS 12882 PI.5.i 8 del 29/10/2007)
			Anagrafe suina Controlli sull'1% delle aziende e sul 5% dei capi (Nota MS DGS. II/12882/P -1.5.i/8 del 29.10.2007)							
			Anagrafe degli allevamenti avicoli (O.M. 26/08/2005)		X		SA. 2	BDN-SIVRA	30/04/2008 (anno 2007)	30/04/2008
			Rilevazione dati Anemia Infettiva Equidi			X	SA. 8	Sistema informativo informatizz ato IZS - (Lazio e Toscana)	Rilevazione mensile 31/01/2008 (DIC 2007) 28/2/2008 (Genn. 2008) 31/03/2008 (febb 2008) 30/04/2008 (Marzo 2008) 31/05/2008 (aprile 2008) 30/06/2008 (Magg 2008) 31/07/2008 (Giu 2008) 31/08/2008 (Lug 2008) 30/09/2008 (Ago 2008) 31/10/2008 (Sett 2008) 30/11/2008 (Ott	NP



5	Malattie degli equini	O.M. 13/07/2005	Comunicazione entro 24 ore positività per AIE (Dec. 82/894/CE)	X			SA. 8	Cartaceo	31/12/2008 (Nov 2008)	Entro 24 ore dall'arrivo	
			Relazione annuale AIE (Del. G.R. 871/2007)	X		SA. 8	Cartaceo	31/01/2008 (Anno 2007)	NP (a cura IZS Lazio e Toscana)		
			Rilevazione trimestrale controlli West Nile	X	X	SA. 8	Cartaceo	31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008	30/04/2008 31/07/2008 31/10/2008 31/01/2009		
6	Malattie degli ovi-caprini	O.M. 13/01/1994	Arterite virale equina	X			SA. 8	Cartaceo	31/03/2008 (anno 2007)	30/04/2008	
			Relazione annuale con il n° di attestazioni U.I.	X							
			Genotipizzazione Scrapie	X			SA. 9	Cartaceo - SIVRA	31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008	NP (A cura IZS_TO)	
6	Malattie degli ovi-caprini	Reg. 999/2001/CE DGR n. 174/2001	Rilevazione dati trimestrale	X			SA. 9	Cartaceo	31/01/2008 (riferito all'anno 2007)	31/03/2008	
			Scrapie piano sorveglianza	X			SA. 9	Cartaceo	Entro 30 gg. dalla pubblicazione del Piano Regionale	NP	
			Programma attività annuale	X			SA. 9	BDN	Mensile entro il 20 del mese successivo	Mensile entro il 30 del mese successivo	
6	Malattie degli ovi-caprini	Reg. 1266/2007/CE	Rilevazione dati Blue-tongue	X			SA. 9	BDN	Mensile entro il 20 del mese successivo	Mensile entro il 30 del mese successivo	
			Programma attività annuale	X			SA. 9	BDN	Mensile entro il 20 del mese successivo	Mensile entro il 30 del mese successivo	
			Rilevazione dati Blue-tongue	X			SA. 9	BDN	Mensile entro il 20 del mese successivo	Mensile entro il 30 del mese successivo	

		349/2005/CE	sovveglianza sierologico							(BDN-IZS-TE)	
7	<b>Malattie dei bovini</b>	Reg. 999/2001/CE DGR n.174/2001	BSE piano di monitoraggio Rilevazione dati annuali	X	X	SA. 7	Cartaceo-SIVRA	31/01/2008 (riferito all'anno 2007)	31/3/2008		
			Programmazione attività annuale e utilizzo fondi Reg.	X		SA. 7	Cartaceo	Entro 28/02/anno in corso	NP		
8	<b>Malattie dei suini</b>	Dec. 779/2005/CE DPR 362/1996 O.M. 26/07/2001	MVS piano di sorveglianza sierologico	X		SA. 10	SIVRA	31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008	31/01/2008 (IV° Trim) 30/04/2008 (I° Trim) 31/07/2008 (II° Trim) 31/10/2008 (III° Trim)		
			Rilevazione dati trimestrale								
			MVS piano di sorveglianza Relazione annuale	X	X	SA. 10	Cartaceo+ Sivra	31/01/2008 (riferito anno 2007)	Relazione finanziaria 31/01/08		
			Aujesky piano di monitoraggio Rilevazione dati trimestrale	X	X	SA. 10	SIVRA	31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008	31/01/2008 (IV° Trim) 30/04/2008 (I° Trim) 31/07/2008 (II° Trim) 31/10/2008 (III° Trim)		
			Aujesky piano di monitoraggio Relazione annuale	X		SA. 10	Cartaceo	31/01/2008	(relazione finanziaria)		



		O.M. 26/07/2001 D.Lgs. n.55/2004	PSC piano di monitoraggio Rilevazione dati trimestrale	X	X	SA. 10	SIVRA	31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008	31/01/2008 (IV° Trim) 30/04/2008 (I° Trim) 31/07/2008 (II° Trim) 31/10/2008 (III° Trim)
			PSC Relazione annuale	X		SA.10	Cartaceo	31/01/2008	Relazione finanziaria 31/1/08
		Dec. 636/2007/CE	Rilevamento piano annuale salmonella suini	x		SA. 10	Cartaceo+	31/03/2009	Predisporre piano entro 31/3/2008
<b>9</b>	<b>Malattie dei pesci e dei molluschi</b>	Piano monitoraggio Allevamenti riconosciuti (Dec. 770/2005/CE - O.M. 21/09/2005)	Monitoraggio annuale	x		SA.11	cartaceo	31/03/2008 (anno precedente)	30/06/2008
<b>10</b>	<b>Malattie delle specie avicole</b>	Dir. 2005/94/CE del 20/12/2005 DPR n. 656 del 15/11/1996 O.M. del 25/08/2005 e proroghe Dec. 2007/851/CE Reg. 1003/2005/CE Nota MS prot. DGSAFV/II/1592	Influenza Aviana Rilevazione conclusiva annuale del Piano di monitoraggio	X		SA. 12	Cartaceo	15/01/2008	10/03/2008
			Salmonellosi Piano di controllo sui riproduttori	X		SA. 12	Cartaceo - SIVRA	Semestrale 31/01/2008 (riferito all'anno 2007) e 31/07/2008	31/03/2008 31/08/2008



	7/P-1.8d/288 del 20/12/2007	Staffilococchi resistenti piano di monitoraggio (In corso di elaborazione)	x	SA. 12	N SIS	31/07/2008 (1° sem) 31/01/2009	31/08/2008 31/03/2009
<b>11</b>	Malattie dei cani e dei gatti	Piano di controllo per la Rabbia (cani morsicatori)	x	SA. 16	cartaceo	Trimestrale 15/04 (I° trim) 15/07 (II° trim) 15/10 (III Trim) 15/01/ anno succ (IV° trim)	Trimestrale 30/04 (I° trim) 31/07 (II° trim) 31/10 (III Trim) 31/01/ anno succ (IV° trim)
		Leismaniosi	x	SA. 16	Cartaceo - sivra	Rilevazione annuale 31/01/2008 (Anno precedente)	NP
<b>12</b>	Randagismo	Dati per ripartizione fondi nazionali (Popolazione cani e gatti, randagi, ospiti nei canili ecc)	x	SA. 17	SIVRA	31/03/2008	30/04/2008
		Piano di prevenzione del randagismo	x	SA. 17	SIVRA	Verifiche 30/06/2008 31/12/2008	In corso di programmazione
		Piano di informatizzazione e informazione (vedi LR)	X	SA. 17	Cartaceo + SIVRA	31/03/2008	30/04/2008 (per l'approvazione della G.R.)
	Verifica dell'anagrafe	Rapporto annuale attuazione L.R. 86/99 basato su: - numero strutture di ricovero					
	L.R. 86/99						





	Prodotti biologici, sieri, vaccini, ecc.	D.M. 07/07/1992	Comunicazione fabbisogno di reagenti e prodotti biologici (Vaccini, sieri, Tuberculina ecc.)	X	SA. 23	cartaceo	30/09/2008 (per anno 2009)	30/10/2008 (per anno 2009)
17	Disinfezioni e disinfezioni	D L.vo 274/2006	Elenco centri di lavaggio e disinfezione autorizzati	X	SA. 24	Cartaceo	30/04/2008 (Riferito all'anno 2007)	NP
18	Abbattimenti o animali infetti e non	(legge 2.06.88 n.218)	Comunicazione delle richieste complete di documentazione	X	SA. 25	Cartaceo	Entro 30 gg dalla domanda completa di documentazione	Richiesta reintegro fondi al Min Salute entro 90 gg. dal pagamento
19	Monitoraggi o dello stato sanitario degli animali e Denunce malattie infettive	DPR 320/54	Stato sanitario del bestiame (bollettino mensile) Bollettino dei focolai malattie infettive CEE (Dir.Com. 88/894 CEE)	X	SA.25	Misto (Cartaceo + SIVRA)	Mensile: 31/01/2008 (DIC 2007) 28/2/2008 (Genn. 2008) 31/03/2008 (febb 2008) 30/04/2008 (Marzo 2008) 31/05/2008 (aprile 2008) 30/06/2008 (Magg 2008) 31/7/2008 Giu 2008) 31/08/2008 (Lug 2008) 30/09/2008 (Ago 2008) 31/10/2008 (Sett 2008)	Riepilogo mensile M.S. (entro il mese successivo)





	agricolturismi	2490 del 24/11/1999 Reg 2075/2005/CE del 05/12/2005 Circ. 25 del 01/03/83 Direttiva 2003/99/CE	controlli degli esami trichinoscopici										
23	Controllo su aree pubbliche e sui prodotti gastronomici	OM 03/04/2002 DGR n. 950/2006	Relazione annuale su sorveglianza	x		IA. 13	cartaceo	30/04/2008	NP				
24	uova	Reg 557/2007 Dec. L.vo 267 del 29/07/2003	Relazione vigilanza annuale	x		IA. 14	cartaceo	30/04/2008	31/05/2008 (anno 2007)				
25	Prodotti della pesca	Dec. L.vo 193 del 06.11.2007 Reg. 853/2004/CE DGR n. 929 del 28.06.2000	Piano di controllo delle pescherte	X		IA.16	cartaceo	31/01/2008 (anno 2007)	In corso di programmazione				
26	Acque dolci e salate	Dec: L.vo 152/2002 Reg. 853/2004	Monitoraggio mappa acque salate		X	IA. 17	cartaceo	Annuale 30/06/2008 (anno 2007)	NP				
27	Controlli sui prodotti alimentari di O.A.	Circ. 25 del 01/03/83	Idatidiosi cisticercosi	X		IA. 18	cartaceo	Annuale 15/01/2008 (Rifer. Anno 2007) Semestrale 15/01/2008 (I° SEM 2007) 15/07/2008 (I° SEM 2008) 15/01/2009 (I° SEM 2008)	31/01/2008 (anno 2007) Semestrale 31/01/2008 (I° SEM 2007) 31/07/2008 (I° SEM 2008) 31/01/2009 (I° SEM 2008)				







		Dir. 89/397/CEE Racc. 2005/175/CE del 01.03.2005 e succ. modifiche Reg 853/2004 Reg. 2073/2005/CE del 15.11.2005 Intesa Conf. Stato-Regioni del 25.01.2007	Piano annuale coordinato CE  Controlli sui prodotti lattiero caseari	X  x	X  x	IA. 18  IA. 18	Cartaceo  SIVRA	15/03/2009 (anno precedente)  30/04/2008 (Anno 2007)	In corso di programmazione  In corso di programmazione
28	Bolli bollatura e tracciabilità	Reg 178/2002 Reg. 1760/2000 Decreto Min. del 30.08.2000	Piano verifica annuale	x	x	IA. 19	Sivra	28/02/2008	In corso di programmazione
29	Vigilanza, controlli e sistema di allerta	Reg 172 /2002 Reg 882/2004	Piano Aflatossine, diossine e micotossine	x	x	IA. 18	Cartaceo	31/11/2008	31/03/2008
		Sistema di allerte alimentari	Segnalazioni e denunce non conformità e ecc.	x	x	IA. 29	SIVRA	Entro 24 ore dall'evento	Entro 24 ore dalla segnalazione
30	Prodotti ed alimenti di O. A.	OGM piano annuale Reg. 1829/2003/CE e 1830/2003/CE	Riepilogo annuale dei controlli	x	x	IA. 26	cartaceo	31/01/2008	31/03/2008

## IGIENE ZOOTECNICA (AREA C)

Numer o flusso	Descrizione attività	Riferimenti normativi	Frequenza e tipologia delle rilevazioni	Compe tenza Aziend	Compe tenza IZS TE	Codice FLUSS O	Modalità di trasmissione	Scadenze Az. USL + IZS-TE	Scadenze Regione
----------------------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------

31	Controllo sul benessere degli animali	Reg 1/2005 Dec L.vo 532/92	Rilevazione annuale sulla vigilanza per la protezione degli animali durante il trasporto	X	IZ. 1	SIVRA	28/02/2008 (rif anno 2007)	31/03/2008 (riferito anno precedente)
		D. L.vo 146/01 e normativa di settore	Esito attività di sorveglianza sul benessere degli animali negli allevamenti (Vit. Suini, Ovaiole ecc.)	X	IZ. 1	Cartaceo + SIVRA	28/02/2008 (rif anno 2007)	31/03/2008 (riferito anno precedente)
32	Vigilanza sull'uso dei farmaci	D. L.vo 193/06	Relazi one annuale attività di verifica sul commercio dei farmaci	X	IZ. 2	cartaceo	31/01/2008 (anno 2007)	28/02/2008 (riferito anno precedente)
			Controlli sul commercio all'ingrosso con farmacista	X	IZ. 2	cartaceo	31/01/2008	28/02/2008 (riferito anno precedente)
33	Alimentazioni e animate e mangimi	PNA A (Dec. 2001/9/CE)	Relazione semestrale e annuale	X	IA. 4	Sivra + Cartaceo	31/07/2008 31/01/2008	29/02/2008 (riferito anno preced.) 31/08/2008 (1° SEM)
		Reg 999/00 D.M. 7/01/2000	Ricerca di farine di carne	X	IZ. 4	Cartaceo+ SIVRA	31/01/2008 (anno 2007) 30/06/2008 (1° SEM)	29/02/2008 (riferito anno preced.)
		Protocollo Regione - Istituto Naz.Repr.Frodi Reg 183/2004	Controllo sugli stabilimenti	X	IZ. 4	cartaceo	Mensile (entro il mese successivo)	Reciproche comunicazione
			Aggiornamento	X	IZ. 4	SIVRA	Entro il 30/04/2008	Entro il



34	Sperimentazione animale	D. L.vo 116/92 Circ. M.S. n. 6 del 14.05.2001	elenchi strutture registrate per produzione, commercio somministrazione alimenti per animali	x																(anno 2007)	30/04/2008 estrazione dati SIVRA e comunicazione al Ministero della Salute	
35	Tutela ambientale e contaminazione da agenti fisici	Reg. EUROATOM	Controllo annuale utilizzo	x																		In corso di programmazione
36	Piano contaminanti ambientali e fitofarmaci	DM 2005	Piano radioattività sui prodotti alimentari	x																		(Vedi PRIC)
37	smaltimento degli scarti e dei sottoprodotti	Reg 1774/02 Delib GR 1111/2005	Controlli piano regionale	X																		(Vedi PRIC)
38	Latte	Reg. 853/2004	Vigilanza e controllo sugli impianti e sulla produzione SOA	X																		31/03/2008 (anno 2007)
39	PRIC Piano regionale	Reg. 882/2004	Controlli in stalla e trasporto	x																		30/06/2008 (refer. 2007)
				X																		In corso di programmazione




	<b>Integrato dei Controlli</b>												
40	PNR	Dec. Lgs 158 del 16/03/2006 Nota Min. Sal. DGSAN/3/18128/P del 5/12/2007	Rilevazione dati dei controlli semestrali	x	x	IZ. 13	N_SIS	Semestrale (Validazione dati) 31/01/2008 (Anno 2007 31/07/2008 (1° SEM) 31/01/2009 (Anno 2008)	31/01/2008 (Valicare anno 2007) 31/07/2008 (1° SEM) 31/01/2009 (Anno 2008)				
			Censimento attività produttive	x		IZ. 13	Cartaceo-Sivra	30/05/2008 (Rif.anno 2007)	30/07/2008 (anno 2007)				
			Relazione annuale	x		IZ. 13	mista	31/03/2008 (Rif. Anno 2007)	30/07/2008 (anno 2007) relazione commenti RA				
			Comunicazione non conformità	x	x	IZ. 13	N sis e cartaceo	Entro 24 ore dall'evento	Invio a cura IZS-TE entro 24 ore				

Attività amministrativa

Numero flusso	Descrizione attività	Riferimenti normativi	Frequenza e tipologia delle rilevazioni	Compe senza Aziende e UU.SS. LL.	Compe senza IZS TE	Codice FLUSS O	Modalità di trasmissione	Scadenze Az. USL + IZS - TE	Scadenze Regione
41	Applicazione diritti e tariffe	Reg. 882/2004	Rilevazione annuale e versamento quota Regionale (10%)	x		AGP. 3	cartaceo	15/03/2008 (Rif. Anno 2007 ex Dec. Lgs 432/98)	30/04/2008
42	Condizionalit a	Reg. 1782/2003	Rilevazione annuale	X		AGP. 6	Cartaceo-BDN	31/12/2008	In corso di programmazione



43	Strutture med. Veterinarie (Ambulatori, ecc)	Accordo conferenza Stato Regioni 26/11/2003 Del.GR 750/30/07/2007	Ricognizione annuale strutture operanti e programma di verifica (quinquennale)	x	AGP. 7	cartaceo	31/3/2008 (Rif. anno 2007)	NP
44	Programma fondi investimento IZS-TE	L.R. di Bilancio	Annuale, piano di utilizzo	x	AGP. 8	cartaceo	Entro 60 giorni dalla Pubblicazione LR di bilancio 2008 (se previsto)	Liquidazione entro novembre anno in corso
45	Fondi spese correnti IZS-TE	L.R. di Bilancio	Annuale, piano di utilizzo	x	AGP. 8	cartaceo	Entro 60 giorni dalla Pubblicazione LR di bilancio 2008 (se previsto)	Liquidazione entro novembre anno in corso
46	Fondi finalizzati Fauna Ittica	L.R. di bilancio	Piano annuale di controllo	x	AGP. 9	cartaceo	Entro 90 giorni pubblicazione L. R. di bilancio 2008 (se previsto)	Liquidazione entro novembre anno in corso
47	Piano di formazione (Emergenze ecc.)	L.R. 56/95, Reg 852/04 , Reg:1/2005 ecc..	Programma annuale (Frequenza) Relazione dei corsi svolti	x	AGP.1 4	cartaceo	Report entro 31/01/2008(Anno 2007)	NP
48	Verifiche ed Audit	Reg 882/04 Nota M.S. n. DGSAN/3/6238/ P del 31.05.2007	Piano e Report annuale	x	AGP. 14	cartaceo	Report entro 1/03/2008 (anno 2007)	Liquidazione entro marzo
					AGP. 20	cartaceo	Piano annuale entro il 28/02/2008 Report entro 31/3/2008 (rif. anno 2007)	Entro 30 gg. dall'arrivo relazione ministeriale - 30/06 di ogni anno relazione annuale



**SCADENZIARIO ATTIVITA' VERIFICA LEA - 2008***Ordinato per data di scadenza*

N	Data di Scadenza Usl e Izs	Data di scadenza Regione	Codice FLUS	Descrizione rilevazione	Periodo	Referente Tecnico Regione Abruzzo
1	15/01/08	31/01/08	IA 18	Idatidiosi	A	Paolo Torlontano
2	15/01/08 15/07/08	31/01/08 31/07/08	IA 18	Cisticercosi al mattatoio e nelle carni in genere - dati 2° Semestre anno precedente - 1° sem. anno in corso	S	Paolo Torlontano
3	15/01/08	31/01/08	IA 18	Trichine negli equini da paesi terzi e dalla Polonia.	A	Paolo Torlontano
4	15/01/08	31/01/08	IA 18	Trichine nei suini nelle carni al mattatoio, solo le positività riscontrate.	A	Paolo Torlontano
5	15/01/08	31/01/08	IA 18	Rilevazione n. controlli mattatoi, laboratori/sez/deposito carni, n. analisi, sequestri, ecc. Controlli Veterinari Ufficiali su carni (ex Dec. 98/470 CE) (Dec. 765/2006/CE) (Dir.89/62/CEE)	A	Paolo Torlontano
6	15/01/08	31/01/08	SA 10	Aujesky OM 26/07/01 OM 05/08/99 Allegato III - dati 4° trimestre anno precedente	T	Giammarco Ianni
7	15/01/08	31/01/08	SA 16	Rabbia DL 196/99 Dir. 97/12/CEE mod. e aggiorn. DIR 64/432 - Circolare n.25 del 01/03/1983 - dati 4° Trimestre anno precedente	T	Giammarco Ianni
8	15/01/08	31/01/08	SA 10	OM 06/02/97 - OM 27/07/01 - DM 05/08/99: MVS E PSC - dati 4° trimestre anno precedente	T	Giammarco Ianni
9	15/01/08	31/01/08	IZ 11	Materiale specifico a rischio M.S.R. dgsan/3/826/p del 9/03/2007	A	Paolo Torlontano
10	31/01/08	20/03/08	SA 1	Allegato 1 - Circolare n.1 del 12/03/2003 eradicaz/sorv/controllo malattie animali-valutazione finanziaria - 4° trimestre anno precedente	T	Giammarco Ianni
11	31/01/08	20/03/08	SA 1	Allegati 2-3-6 psc - 6 mvs - 7 psc - 7 mvs - Circolare n.1 del 12.03.2003 - flussi Eradicaz/sorv/controllo malattie animali	A	Giammarco Ianni
12	31/01/08	31/01/08	IZ 13	PNR D.Lgs n.158/2006 - Relazione annuale ASL	A	Paolo Torlontano
13	31/01/08 31/07/08	29/02/08 31/08/08	IZ 4	PNAA Reg. 183 CE e Det. Dir. SV DG/11/100; 2007 - Piani di monitoraggio - Anno precedente	A	Giammarco Ianni
14	31/01/08 30/06/08	29/02/08	SA 7	Dati anagrafe nazionale impianti produz/distribuz/alimenti per animali e laboratori conto terzi DM 07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE Art.3 comma 4 - dati 2° Semestre anno precedente	S	Giammarco Ianni
15	31/01/08	29/02/08	IZ 11	Dati relativi anagrafe stab. trasformaz. SOA per produz. Alimenti destinati al consumo Animale DM 07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE Art.6 comma 1 e 2 - dati 2° Semestre anno precedente	S	Giammarco Ianni
16	31/01/08	29/02/08	IZ 2	DL.vo 193/06; aggiornamento autorizzazioni esercizio commercio all'ingrosso farmaci Veterinari - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
17	31/01/08	29/02/08	IZ 2	DL.vo 193/06; relazione di ispezione e verifica sull'attività di commercio all'ingrosso e Al dettaglio di farmaci veterinari - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni



18	31/01/08	NP - a cura IZS	SA. 8	Relazione annuale AIE	A	Giammarco Ianni
19	31/01/08 31/03/08 30/06/08 30/09/08 31/12/08	A cura IZS TO	SA. 2	Rilevazione dati piano monitoraggio Srapie	A	Giammarco Ianni
20	31/01/08	10/03/08	SA. 12	Dati piano monitoraggio Influenza Aviaria	A	Giammarco Ianni
21	31/01/08	31/03/08	SA. 7	Rilevazione dati piano monitoraggio TSE (anno 2007)	A	Giammarco Ianni
22	31/01/08 31/07/08	31/03/08 31/08/08	SA. 12	Rilevazione dati piano monitoraggio Salmonella avicoli (anno 2007)	A	Giammarco Ianni
23	31/01/09	NP	SA. 16	Dati controllo Leishmania (anno 2007)	A	Giammarco Ianni
24	15/01/08	31/01/08	SA. 21	Rilevazione dati circhi autorizzati (Reg.17.09.2005)	A	Giammarco Ianni
25	31/01/08	29/02/08	IA. 7	Rilevazione dati sui controlli HACCP	A	Paolo Torlontano
26	31/01/08	N.P.	IA. 16	Trasmissione dati controllo piano commercializzazione prodotti della pesca	S	Paolo Torlontano
27	31/01/08	29/02/08	IA. 18	Trasmissione dati sui controlli per aflatoxine latte e derivati	A	Paolo Torlontano
28						
29	15/02/08	28/02/08	IA 18	Agenti zoonotici alimenti origine animale D.Lgs 191/06 - dati anno precedente	A	Paolo Torlontano
30	28/02/08	31/02/08	IZ 1	Esito attività sorv/protez. animali durante trasporto e punti di sosta Reg.1/05. nota MS del 03/04/02 prot.n.600.10/24495/A-5/11256 - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
31	28/02/08	31/03/08	IZ 1	Esito attività sorv/protez. animali in allevamento D.Lgs 146/01, Circ. 10/01 - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
32	28/02/08	31/03/08	IZ 1	Esito attività sorv/protez vitelli D.Lgs 533/92 - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
33	28/02/08	31/03/08	IZ 1	Esito attività sorv/protez. suini D.Lgs 534/92 - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
34	Entro 60 gg. eff.assegnazione fondi	Entro 31/03 di ogni anno	AGP. 14	Piano di utilizzo fondi e liquidazione	A	Piero Bertazzi
35	28/02/08	31/03/08	IZ 1	Esito attività sorv/proterz. galline ovaiole D.Lgs 267/03 - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni
36	28/02/08 31/07/08	31/03/08	IZ 11	Attività di vigilanza SOA D.D. n.6542 - procedure per l'attività di vigilanza sulla applicazione del Reg.1774/2002/CE - dati anno precedente-relazione	A	Paolo Torlontano
37	01/03/08	31/05/08	IA 20	Mod. A - attività ispettiva e tipol. delle infrazioni - DM 8/10/98 - dati anno precedente	A	Paolo Torlontano
38	28/02/08	20/03/08	SA 1	Piani profilassi e risanamento del bestiame Circolare 1 del 2003, malattie per le quali i territori NON SONO UFFICIALMENTE INDENNI allegati 1-2-3-5-6-7-. Malattie per le quali i territori SONO UFFICIALMENTE INDENNI allegati 2-3-5 inoltre per TBC allegati 1 e bis per BRC allegati 2 e 2bis, per LEB allegati 3 e 3bis per BRC ov allegati 4 e 4bis più i documenti giustificati spese compresi indennizzi e abbattimenti pagati entro 90 gg. - dati anno precedente	A	Giammarco Ianni



39	31/03/08	30/04/08	AGP 2	Costo Servizio Veterinario Regionale n.882/CE (ex DLgs 432/98) -dati anno precedente	A	Piero Bertazzi
40	31/03/08	30/04/08	SA. 8	Rilevazione dati West Nile - I° trimestre	T	Giammarco Ianni
41	31/03/08	30/04/08	SA. 10	Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini – I° trimestre	T	Giammarco Ianni
42	31/03/08	30/04/08	SA. 8	Rilevazione dati Arterite Virale Equina	T	Giammarco Ianni
43	31/03/08	30/06/08	SA. 11	Trasmissione dati controllo allevamenti ittici riconosciuti	A	Giammarco Ianni
44	31/03/08	30/04/08	SA. 9	Rilevazione dati Trimestrali genotipizzazione Scrapie	T	Giammarco Ianni
45	31/3/08	30/04/08	SA 10	Aujeszkzy OM 26/07/01, OM 05/08/99 Allegato III – dati I°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
46	31/03/08	30/04/08	SA. 21	Rilevazione dati pascoli per transumanza	A	Giammarco Ianni
47	31/03/08	30/04/08	SA. 21	Trasmissione dati delle verifiche periodiche stalle di sosta(anno 2007)DPR 320/54	A	Giammarco Ianni
48	31/03/08	31/05/08	IA. 18	Allegato B piano annuale alimenti e bevande	A	Paolo Torlontano
49	31/03/08	NP	AGP. 7	Ricognizione periodica sulle strutture Medico veterinarie	P	Piero Bertazzi
50	15/04/08	30/04/08	SA 16	Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. Dir 64/432 – Circolare n.25 del 01/03/1983 - dati I°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
51	31/03/08	30/04/08	SA 10	OM 06/02/97–OM 27/07/01–DM 05/08/99 MVS e PSC-dati I°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
52	30/04/08	31/05/08	SA 10	Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi eradic/sorv. controllo malattie animali Valutazione finanziaria - dati I°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
53	15/04/08	31/05/08	SA 10	Allegato 1bis – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi eradic/sorv. controllo malattie animali Valutazione finanziaria preliminare - dati Anno in corso	A	Giammarco Ianni
54	30/04/08	30/06/08	IZ 12	Dati produzione e situazione igienico/sanitaria azienda produzione latte Reg. 853/CE/04 (ex DPR54/1997) -	A	Paolo Torlontano
55	29/02/08	31/05/08	SA. 2	Verifiche anagrafe bovina	A	Giammarco Ianni
56	15/04/08	30/04/08	SA. 2	Anagrafe degli allevamenti avicoli	A	Giammarco Ianni
57	31/03/08	30/04/08	SA. 10	Trasmissione dati sul randagismo (Popolazione cani e gatti ecc..)	A	Giammarco Ianni
58	29/02/08	31/05/08	SA. 2	Verifica anagrafe ovi-caprina	A	Giammarco Ianni
59	30/04/08	30/04/08	SA. 20	Rilevazione dati piano salmonella (anno 2007)	A	Giammarco Ianni
60	30/04/08	30/04/08	SA. 21	Rilevazione dati greggi transumanti	A	Giammarco Ianni
61	30/04/08	31/05/08	IA. 12	Rilevazione dati sulle macellazioni domiciliari ed esami trichinoscopici	A	Paolo Torlontano
62	30/04/08	N.P.	IA. 13	Rilevazione dati vigilanza sulle aree pubbliche (fiere, sagre ecc)	A	Paolo Torlontano
63	30/04/08	31/05/08	IA. 14	Trasmissione dati vigilanza sulle uova e prodotti derivati	A	Paolo Torlontano



64	30/06/08	31/01/08	IA. 18	Rilevazione dati piano di contaminazione tessuto nervoso – REG.1139/03	S	Paolo Torlontano
65	30/05/08	30/07/08	IZ 11	PNR D.Lgs 158/06–dati censimento delle attività produttive - dati dell’Anno precedente	A	Paolo Torlontano
66	30/06/08	31/07/08	SA. 9	Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie II° Trim	T	Giammarco Ianni
67	30/06/08		SA. 8	Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini - II° trimestre	T	Giammarco Ianni
68	30/06/08	31/07/08	SA. 10	Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini - II° trimestre	T	Giammarco Ianni
69	30/06/08	31/07/08	SA. 8	Rilevazione dati West Nile - II° trimestre	T	Giammarco Ianni
70	30/06/08	N.P.	SA. 17	Rilevazione dati anagrafe canina	S	Giammarco Ianni
71	30/06/08	N.P.	IA. 17	Monitoraggio annuale mappa delle acque salate	A	Paolo Torlontano
72	30/06/08	In corso	IA. 18	Monitoraggio piano Campylobacter	S	Paolo Torlontano
73	30/06/08	20/07/08	SA 1	Piani profilassi e risanamento bestiame per TBC, BRC, LEB per le quali i territori di competenza delle Az.UU.SS.LL. non sono ufficialmente indenni Circ. 1 del 12/03/2003 allegati 2-3 - dati 1°semestre anno in corso	S	Giammarco Ianni
74	15/07/08	31/07/08	IA 18	Cisticercosi al mattatoio e nelle carni in genere – dati 1°Semestre anno in corso	S	Paolo Torlontano
75	30/06/08	31/07/08	SA 10	Aujeszky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III – dati 2° trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
76	15/07/08	31/07/08	SA 16	Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. Dir 64/432 - Circolare n.25 del 01/03/1983 - dati 2°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
77	15/07/08	31/07/08	SA 10	OM 06/02/97–OM 27/07/01–DM 05/08/99 MVS e PSC-dati 2°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
78	15/07/08	31/08/08	SA 10	Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi eradic/sorv. controllo malattie animali- Valutazione finanziaria preliminare per l’anno in corso.	T	Giammarco Ianni
79	15/07/08	30/07/08	SA. 20	Rilevazione dati finanziari piani salmonella (1° Sem)	S	Giammarco Ianni
80	31/07/08		SA 10	Allegato 2 e 3 – Circ. n.1 del 12/03/03 – flussi eradic/sorv. controllo malattie animali - dati 1°Semestre anno in corso	S	Giammarco Ianni
81	31/07/08	31/08/08	SA 7	Dati anagrafe nazionale impianti produz/distribuz/alimenti per animali e laboratori conto terzi DM 07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE Art.3 comma 4 – solo dati 2° Semestre anno in corso	S	Giammarco Ianni
82	31/07/08	31/08/08	SA. 12	Rilevazione dati piano monitoraggio Salmonelle (1° SEM.)	A	Giammarco Ianni
83	31/07/08	In corso	IA 18	Controllo al mattatoio per salmonella	A	Paolo Torlontano
84	31/07/08	31/08/08	IZ 11	Dati relativi anagrafe stab. trasformaz. SOA per produz. Alimenti destinati al consumo animale DM 07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE Art.6 comma 1 e 2 – solo dati 2° Semestre anno in corso	S	Paolo Torlontano
85	30/09/08	30/10/08	SA. 23	Richieste di fabbisogno per tubercolina ecc.. DM 7/7/92 – dati Anno in corso	A	Giammarco Ianni



86	30/09/08	31/10/08	SA. 9	Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie III°	T	Giammarco Ianni
87	30/09/08	31/10/08	SA.10	Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini - III° trimestre	T	Giammarco Ianni
88	30/09/08	31/10/08	SA. 8	Rilevazione dati West Nile - III° trimestre	T	Giammarco Ianni
89	30/09/08	31/10/08	SA 10	Aujzsky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III – dati del 3° trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
90	15/10/08	31/10/08	SA 16	Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. Dir 64/432 - Circolare n.25 del 01/03/1983 - dati del 3°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
91	15/10/08	30/10/08	SA 22	Importazione lepri da ripopolamento DM 07/12/2000 dati al 15/10	A	Giammarco Ianni
92	15/10/08	31/10/08	SA 10	Allegato I – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi eradic/sorv. controllo malattie animali - dati 2°trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
93	Entro 24/h	Riep. mensile	SA 26	Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame DPR 320/54 Rilevazione dati analitici monitoraggio stato sanitario bestiame (S.I.V.R.A.)	P	Giammarco Ianni
94	31/12/08	31/01/09	SA. 8	Rilevazione dati West Nile - IV° trimestre	T	Giammarco Ianni
95	31/12/08	31/01/09	SA.10	Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini – IV° trimestre	T	Giammarco Ianni
96	31/12/08	N.P.	SA. 2	Anagrafe Equidi	A	Giammarco Ianni
97	31/12/08	31/01/09	SA. 2	Anagrafe suidi- check – list	A	Giammarco Ianni
98	31/12/08	31/01/09	SA. 9	Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie IV°	T	Giammarco Ianni
99	31/12/08	31/01/09	SA 10	Aujzsky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III – dati del 3° trimestre anno in corso	T	Giammarco Ianni
100	31/12/08	31/01/09	SA. 17	Rilevazione dati anagrafe canina	S	Giammarco Ianni
101	Entro 30 gg dall'istanza	Entro 30 gg dalla completazza atti	SA. 25	Trasmissione richieste indennizzi abbattimento animali – liquidazione e pagamento	P	Piero Bertazzi
102	31/12/08	31/01/09	IA. 18	Rilevazione dati piano contaminazione tessuto nervoso	S	Paolo Torlontano
103	Entro 24 ore/evento	Entro 24H comunicazione	IA. 20	Segnalazioni di allerte alimentari	P	Paolo Torlontano
104	Entro 60gg Bilancio regione	Entro 30 gg richiesta IZS-TE	AGP. 8	Programma di investimenti fondi IZS –TE	A	Piero Bertazzi
105	Entro 60gg Bilancio regione	Entro 30 gg richiesta IZS-TE	AGP. 8	Fondi spese correnti IZS –TE	A	Piero Bertazzi
106	Entro 90 gg/Appr. Bilan.Reg	Entro 30 gg richiesta IZS	AGP. 8	Programma per fauna ittica – impegno	A	Piero Bertazzi
107	31/12/08	31/01/09	SA. 19	Rilevazione dati Associazioni protezionistiche (ogni due anni)	B	Piero Bertazzi
108	31/12/08	Entro 30	AGP:	Piano emergenza impegno fondi annuali	A	Piero



		gg dal budget	14			Bertazzi
109	31/12/08	NP	AGP: 14	Piano formazione Reg 853/04 e 1/2005 (elenchi partecipazione)	A	Piero Bertazzi
110	30/11/08	In corso di progr.	AGP. 6	Condizionalità Controlli previsti Reg. 1782/2003	A	Giammarco Ianni
111	31/03/09	Incorso Di progr.	SA. 10	Piano annuale Salmonella nei suini	A	Giammarco Ianni
112	31/03/09	In corso Progr.	SA. 10	Piano annuale Stafilococchi antibiotico resistenti	A	Giammarco Ianni
113	15/03/09	In corso Progr.	IA. 18	Monitoraggio piano Campylobacter (anno 2008)	S	Paolo Torlontano
114	15/03/09	In corso progr.	IA. 18	Monitoraggio piano Coordinato CEE	A	Paolo Torlontano

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO**  
*Dr. Giuseppe BUCCIARELLI*







## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal prossimo anno 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dovendo, pertanto, allineare tutte le scadenze degli abbonamenti al 31 dicembre 2008 è necessario, per gli abbonamenti annuali in scadenza prima di tale data, provvedere al loro rinnovo solo per la rimanente frazione di anno (es: per un mese, due mesi, ecc. considerando solo il mese per intero). L'importo da corrispondere per il rinnovo sarà calcolato moltiplicando €6,45 mensili per il numero di mesi di riferimento.

L'importo deve essere versato sul c.c.p. n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

Gli abbonati che non intendono effettuare il rinnovo sono comunque invitati a darne comunicazione a mezzo tel. 0862-364669/4690/4660 o via e-mail [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)

\*\*\*\*\*

## AVVISO AGLI UTENTI

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che  
**"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da  
Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a  
**Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**  
si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO  
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)